DISCORSO

STORICO-CRONOLOGICO-CRITICO

Della Vita Comune de' Cherici de' Primi sei Secoli della Chiesa.

SECONDA EDIZIONE

Con l'Aggiunta d'altri sei Secoli, e di alcune curiose Ricerche appartenenti al medesimo Soggetto.

Dedicato all'Eminentissimo, e Reverendissimo Principe
IL SIGNOR CARDINALE

FRANCESCO BARBERINI

Vescovo d'Ostia, e di Velletri, ed Abate delle Insigni Abadie di Grottaferrata, Farfa, e Subiaco,

DAL PADRE ABATE

D. CESARE BENVENUTI DA CREMA

Canonico Regolare della Congregazione Lateranense, Teologo, ed Esaminator Sinodale dell'Eminenza Sua.

IN ROMA, MDCCXXVIII.

Nella Stamperia di Antonio de' Rossi, nella Strada del Seminario Romano, vicino alla Rotonda.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

EMINENTISSIMO
PRINCIPE.

QUESTO *piccolo Volume, che porta in fronte i caratteri del vostro gran Nome, E. P., non è che uno specchio di verità, che la rara Virtù de' primi secoli della Chiesa porge, e tramanda à chi d'uno sguardo almeno l'onora, e se ne compiace. Ma perchè la modestia, che i gradi del sublime sorpassa, dissimula il merito, e gli applausi schifa, cagione è, ch'io tema, che in Voi, E. P., ogni sua forza impieghi, affinche neghiate alla tenue Operetta una cortese occhiata; posciachè s'ella in fatti l'orme gloriose esprime de' Padri della Chiesa, dipigne insieme quel religioso zelo, e quelle massime saggie, che la vostra bell'Anima con ispirito, e soavità a pubblico bene ispira. Vaglia nientedimeno il vero, malgrado il vostro eroico rifiuto, non dovereste sdegnare, E. P., la breve mia fatiga, imperocchè della Gerarchia della Chiesa esalta la santità, e le gesta: Voi che reggete con Amore, e Maestà, ed in grado eminente i luminosi pregj di Principe, di Vescovo, e di Cardinale della medesima Chiesa. Così è: (1) Un Principe, se quello è, ch'esser deve, che vale a dire, un grand'Uomo dabbene: (2) Un Principe, se quello ha, che aver deve, cioè la Virtù propria, ed innata, porta seco un dovere preciso d'approvar la Virtù dovunque ella regni; e sopra ogni titolo un Principe, come V. E. che succhiò col latte, ed ereditò col sangue quell'illustre pietà, che da secoli, e secoli splendida, e va-*

(1) Eadem est Virtus Principis, & boni Viri. Arist. 3. Politic.

(2) Ad bonum Principem requiritur quòd sit virtuosus D. Th. 1. 2. qu. 92. ar. 1. ad 3. Joan. Dominicus Musantius. Pisauri anno 1680. pag. 4.

ga

ga incoronò di gloria i Principi della Simifontana Repubblica, le Senatorie Toghe in Firenze, e i Pontifizj Triregni nonchè le numerose Sagre Porpore in Roma della BARBERINA GENTE. *Un Vescovo, di cui tra le Pastorali incumbenze la singolare si è, come ben praticate, rimettere in fiore la santità nel Clero, restituire la bellezza à Templi, ed erudire la Gioventù per abilitarla al Santuario, e che à tal oggetto edifica Seminarj co' suoi proventi, pianta Monasterj co' suoi Patrimonj, e con farsi austero à se stesso, d'ogni piacer nemico, cerca l'onor d'Iddio co' suoi casti, e puri esempli, col sovvenire i pupilli, e con provvedere di sante leggi il suo Gregge: Qual maggior diletto potrà egli godere che nello scorrere questa breve Raccolta, che mette in vista del Mondo zelantissimi Prelati, integerrimi Ecclesiastici, ed ingrandimenti insigni di Religione? E perche questo Compendio nella persona de' primi Preti di Roma, l'origine venerabile addita de' Cardinali di S. Chiesa; e perche una delle pubbliche incumbenze ingiunte alla Sagra Porpora da' Sommi Pontefici si è:* Ut informationes de Clericorum vita susciperent: *niente di più convenevole à un Cardinale di S. Chiesa io seppi figurarmi di questa mia Raccolta, che rintracciando la disciplina de' primi Cherici, col mezzo d'utile confronto eccitar potrebbe virtuoso rossore per condannare quella troppa licenza nel vivere, che mai sempre dispiacque all'illibato candore dell'E. V. E incontrando Voi, E. S. nella lettura di questo Volume cangiate in ospizio di Carità le Case de' Prelati d'ogni grado di tempo in tempo; la vostra sovvengavi, che à maggior vostro merito con religiosa modestia all'esempio de' vostri gloriosi Antenati, Porto franco mantiensi de' Nobili poveri, de' Letterati negletti, di Gente onesta, che nelle loro indigenze dalla vostra Prudenza Consiglio, dalla vostra Grandezza Patrocinio, e dalla vostra Beneficenza generosi sovvenimenti ritraggono; appunto qual esser deve giusta il ricordo de' Padri del Laterano, la Casa d'un Cardinale di S. Chiesa:*

Joannes VIII. apud Macri in Verbo Cardinalis.

Domus Cardinalium patens hospitium portusque, ac refugium proborum maximè & doctorum Virorum, & pauperum nobilium honestarumque personarum esse debet. *In ristretto questi i titoli sono per cui sempre giudicai propria di V. E. questa mia fatiga: Ma il di Lei gradimento, che sempre è grande, tolga di mezzo quella improporzione, senza misura, che verte tra la maestà, che in Lei risplende, e la tenue offerta, che le umilio. E da gli esempli di Virtù, ch'ella contiene, colga l'E. V., qual Ape saggia, che non isdegna da ogni fiore succhiar del miele, la dolcezza di quel santo zelo, che in somiglianza del vostro gentilizio Sole ha per suo pregio di mai deviare dal retto calle, di non soggiacere alle macchie del vizio, di non soffrir Eclissi della sua luce. E giacchè l'E. V. con le sue sublimi prerogative eccitò l'animo mio à un rispettoso accesso nel consegrarle quest'Operetta; Ella senz'arrestarsi alla piccolezza del dono accolga con aria lieta l'umile ossequio d'un riverente suo Servo, con questo giusto riflesso, che l'onore, che à lui comparte, à Lei ritorna.*

Concil. Lateran. V. sess. 9.

AL

AL LETTORE.

Ell'introdurvi alla fcienza della Chiefa, erudito Lettore, incontrata avere tra le altre verità quella della Vita comune degli Apoftoli, de' Difcepoli, e de' loro fucceffori di fecolo in fecolo. Quefta è una verità così ben appoggiata all'autorità de' Concilj, al rapporto de' Padri, ed a' fatti fucceffivi della Storia Ecclefiaftica, che effer doveva efente dalla Critica d'alcuni pochi Uomini, per altro ragguardevoli così per la pietà, che per la dottrina loro. Quefti con un chiaro lume in faccia hanno affettato di non vedere lo fproprio degli Ecclefiaftici della primitiva Chiefa, dopo aver egli goduto pacifico il poffeffo della buona fede di fecoli, e fecoli. Hanno fatto tanto che loro è riufcito di feminare de' dubbj per rendere irrefoluto anche il giudizio de' Savi; e perche non poffono foftenere, che la Comunità della Vita farebbe ftata oppofta al carattere Apoftolico; e perche negar non poffono che la Comunità della Vita farebbe ftata di gran perfezione, condotti dal foverchio amore d'effer capi di novità, hanno prefo a combattere il fatto con l'armi eziandio d'un mero filenzio, che univerfalmente non gode tutto quel credito, che bafti a convincere la mente, ed a perfuadere il cuore. A fin di rompere il tratto fucceffivo della Comunanza Evangelica dagli Apoftoli fino all'età d' Oro di S. Agoftino, mettono in campo fecoli di Ferro; le perfecuzioni de' Tiranni; lacerata la Chiefa dall'aftio infedele, e negli Anfiteatri fcempio della Morte il piccol Gregge de' Miniftri del Santuario; paffando fenza rifleffo il ripofo, e la pace, che la Chiefa ha goduto in più tempi, e che la Fede giammai rimafe oppreffa fotto l'incarco di fatali decadenze in un medefimo tempo, in ogni parte, ed in ogni angolo del Mondo Criftiano. Perche credefi, che il Vefcovo Agoftino riftabilì lo fproprio Apoftolico nel Clero d'Ippona, e che fece rifiorire all'efempio de' primi credenti la Comunità de' beni. *Secundùm Regulam fub Sanctis Apoftolis conftitutam*: Diffimulafi da' Critici d'oggidì la forza, e la purità dell'efpreffioni del Santo nella difefa de' fuoi Convittori; e cercafi d'intaccare di proprietà il povero drappello, di fpogliarlo d'ogni regolar difciplina, e di far rimafo nell'eccidio de' Vandali in compagnia del Santo eziandio l'Agoftiniano Inftituto.

Ed ecco chi m'ha indotto, cortefe Lettore, a impiegar parte del mio ripofo in raccogliere appunto da' Concilj, da' Padri, e dalle memorie Ecclefiaftiche monumenti di verità per formare un piano veridico della Vita comune de' Chierici de' Primi dodici fecoli della Chiefa. Vederete, per caminare con ficurezza, e per trattar l'Argomento fenza prevenzione nella mente, e fenza paffione nel Cuore, aver'io feguite le traccie de' più Eruditi, anzi aver'io fabbricato fu'l fondamento degli altri Scrittori. E fe a taluno è riufcito di gettar fondamenta, e d'innalzar delle moli d'oro, d'argento, e di pietre preziofe, io mi contenterò d'aver fopraggiunto folamente della paglia, e del fieno, e dirovvi, cortefe Lettore, con S. Girolamo: *Obfecro te, ne laborem meum reprehendas... In Tabernaculo Dei unufquifque offert quod poteft, alii aurum, & argentum, & lapides pretiofos. Nobifcum bene agitur, fi obtulerimus pelles, & Caprarum pilos...* O pure mi contenterò di aver prefentato un poco d'oglio, ed alcune veglie per la gloria de' Chierici, che fono i veri Miniftri dell'Altare, e gli intimi Cuftodi del Tempio del Signore, nella confidenza, che io ho di non veder rigettato il piccolo dono, che il mio cuore ha fatto, con quefta mia fatiga, giacchè non vedefi fdegnato quello della Vedova del Vangelo, che non offrì al Tempio che due Minuti. Che fe per lo contrario non feguiffe quefta utilità, che ho avuta in difegno, voi almeno abbiate la Carità, benigno Lettore, d'attribuire quefta difgrazia alla mia infufficienza, per non perdere intieramente quel frutto, ch'è figlio della buona volontà. Scorgerete inoltre aver'io lafciata parte dell'Edifizio altrui fcoperta, ed intatta, cioè fenza averne illuftrata, ed abellita la ftoria, perche non ho conofciuta grande neceffità d'accrefcere mole a mole nel corfo de' Secoli non controverfi, luminofi, e chiari, e per fecondare le inclinazioni del genio, che mi chiamano à ftudj di maggior piacere, come per non togliere la gloria a quel faggio Artefice, che con immenfa fua loda fabricò fu le rovine dell'antiche memorie avanzate alle ingiurie de' Tempi, e fepellite nelle tenebre degli Archivj, così vaga, e così alta mole. Offerverete che da principio non mi fono prefiffo alcun fecondo fine a ftabilire; e le confeguenze che ò fono feguite, ò poffono inferirli, precife rifultano dal corpo de' fatti, che compongono quefta mia raccolta. Quefta porta in fronte il titolo di Difcorfo Storico, perche veramente faffi vedere con tre faccie, nel rapportare le cofe andate, nel provvedere le cofe in avvenire, e nel ben guidar le prefenti col confronto delle paffate. *Quid caufa afferri poteft*, riflettè il Giarda, *cur tres Hiftoriæ vultus con-*

Ad Ruffin. lib. 2. Apol.

De Iconibus Symbolic. 6. de Hiftor.

concedi non possint ac debeant, quæ res præteritas ita narrat, ut præsentes doceat, & consulat prospiciatque rebus futuris. Questo porta di più il titolo di Discorso Cronologico, perocchè con le regole della Prudenza misurando la forza degl'indizj va connettendo i successi co' tempi, essendo la Cronologia appresso il Petavio: *Rerum præteritarum certis ex inditiis ad sua tempora, temporumque partes accomodatio*. Questa finalmente è un Discorso Critico perocchè nell'uso de' Padri e de' documenti antichi procede con cautela separando lo spurio dal legittimo, e con iscelta esatta e sincera: *Criticem vocamus artem intelligendarum Veterum Scriptorum, sive numeris adstricta, sive soluta oratione utentium; & dignoscendi quænam eorum genuina sint, quænam spuria*.

Petav. Rationar. Tempor. p. 2. l. 1. c. 1.

Jo. Cleric. de Arte Crit. Præfat.

Cerca nientedimeno questa mia fatica un Lettore benevolo e discreto, che vedendomi inoltrato ne' secoli oscuri, appaghisi di congetture ove l'Antichità manca d'evidenza: Un Lettore illuminato che sappia discernere qual de' partiti maggiormente accostisi al vero: e un Lettore libero e risoluto che non dissimuli i falli e non risparmj censure, essendo io pronto à riceverle con la pace di S. Agostino: *Et dum sit verissima, severissimam non recuso: & nostram si qua est corrigant temeritatem*; posciache, *Nullus reprehensor formidandus est amatori veritatis*. Finalmente brama un Lettore d'una gran virtù; di modo che incontrandosi nello studio delle ricerche Ecclesiastiche, ne' Concilj, ne' Padri, e ne' fatti di disciplina, che distruggono il sistema opposto al mio, non avesse à disonore, il sagrificare alla Verità onesta ritrattazione à pubblico disinganno se conoscesse d'esser portato à quello con parzialità di partito; mentre chi sa d'avere scritta, ò creduta cosa che meriti pentimento, ed è tardo al ravvedersi, dà egli à divedere, che poco ama la verità. E chiunque egli sia ha di bisogno d'apprendere nella scuola d'Agostino la lezione che al suo esemplo lasciò ad ogni onesto Scrittore, cioè che ove mancò alla verità per difetto di lume, rivochi l'errore con modesta soddisfazione; avvegnachè è un'amore, che sempre mai merita biasimo quello che vuole con falso credito comparire, occultando i suoi falli con altrui danno. *Dixi mali, vel stulti, vel incommodi pœnitere*, è Agostino che parla, *utique cordatorum est. Hoc quisquis nondum est assecutus, secundas habeat partes modestiæ, quia primas non potuit habere sapientiæ; quia non valuit omnia non pœnitenda diligenter dixisse, pœniteat, quæ cognoverit dicenda non fuisse. Nam nimis perversè seipsum amat, qui & alios vult errare, ut error suus lateat*.

Ad Simplic. l. 1. q. 6.
Soliloq. l. 1. c. 15 n. 28.
De Trin. l. 1. c. 1.

Epist. 143. n. 3.

IM-

IMPRIMATUR,
Si videbitur Reverendifs. P. Mag. Sac. Pal. Apoftolici.
N. Baccarius Ep. Bojan. Vicesg.

NOS D. ASCANIUS VARESIUS PATAVINUS

Congregationis Canonicorum Regularium Lateranenfium Abbas Generalis.

ATtenta relatione Nobis facta per duos Noftræ Congregationis Theologos à Nobis deputatos ad revifionem Libri, cui titulus: *Difcorfo Storico-Cronologico-Critico della Vita Comune de' Cherici de' primi dodici Secoli della Chiefa, coll'aggiunta d'alcune curiofe Ricerche appartenenti al medefimo foggetto*: à Reverendiffimo P.D.Cæfare Benvenuti Cremenfi Abbate Privilegiato Perpetuo, elucubrati, quod nihil fit in eo Orthodoxæ Fidei diffonum, nilve bonis moribus inconfonum, tenore præfentium licentiam impertimur ut in lucem edi poffit, fervatis de jure fervandis. In quorum fidem &c. Datum Romæ in Canonica Noftra S. Mariæ Pacis, hac die prima menfis Decembris, Anni 1727.

D. ASCANIUS VARESIUS ABB. GENERALIS.

D. Angelus Maria Barfotti Abbas Priv. Perp. Secret.

I. M. P.

APPROBATIO.

OPus infcriptum: *Difcorfo Storico-Cronologico-Critico della Vita Comune de' Cherici de' primi dodici Secoli della Chiefa, con l'aggiunta di alcune Ricerche appartenenti al medefimo Soggetto*, quod Reverendifs. P. Abbas D. Cæfar Benvenuti; nominibus aliis Orbi literario probatiffimus elucubravit, cùm ex mandato Reverendifs. Patris Gregorii Selleri Apoftolici Sacri Palatii Magiftri diligenter infpexiffem, nihil adeo mihi obtulit Romanis auribus fincerè Catholicis diffonum, ut præter doctrinam ubique fanam, in hac me fententia jamdudum animo præconcepta, Catholicifque noftri ævi Scriptoribus utiliffima confirmaverit: *licere omnibus, & Criticis effe & Eruditis, non modo citra difpendium, fed magno cum augmento Pietatis*. Nempe Doctus Piufque Author pervetufta Ecclefiafticæ Hiftoriæ monumenta cùm verfat quàmdiligenter, eas utique velut gemmas acri judicio difcretas in lucem profert, nitori reddit fuo, aptifque in locis venuftè infert, quibus Canonicorum Lateranenfium Regulare Inftitutum, ad Apoftolicam originem rectà velut linea revocatum, Stemmate omnium nobiliffimo, generofiores Ecclefiæ Miniftros illecturo, cohoneftetur; & quibus proinde Cathedralium omnium Clerus, non una Cœlibatus lege Hierarchicos Ordines, fed & Paupertate, Obedientia, communique Vita communitos initio fuiffe reminifcens, ad primigeniam Cleri Difciplinam Orbe toto promovendam, per Apoftolorum fucceffores Epifcopos, quifque fuos, magis in dies alliciatur, Apoftolicam omni ex parte nobilitatem repetiturus. Eo quoque mentis acumine, animique candore promovet Author faluberrimas ejufmodi veritates, quo fcitè diftinguens, & Præceptum à confilio, & characterem Hierarchicum à Difciplina, & Inftitutum merè Clericale, aut merè Monafticum, ab eo quod eft in Regularibus Ordinibus ex utroque miftum; tam fanæ doctrinæ jura quam jura cuique fua intemerata confervat: atque ubi cogitur minimè fequi nonnullorum Scribentium fenfa, tanta id urbanitate animique modeftia, facit, ut planè intelligere quifque poffit, non ullius ab eo fcriptiones infectari, fed, ut in perantiquis obfcurifque rebus veritatem quæri. Quibus de caufis dignum cenfeo prædictum opus, quod luce publica, Romanifque adeo Typis, ad multorum donetur ædificationem: nifi alitèr &c. Romæ, ex Collegio S. Bartholomæi in Infula Calend. Januarii MDCCXXVIII.

F. Antonius à Mazaria Ordinis Minorum Sac. Theol. Lector Jubilatus, & facrarum Congregat. Indicis, & Rituum Confultor.

Juffu

JUssu Reverendissimi Patris Gregorii Selleri Sacri Palatii Apostolici Magistri expendi Librum, præsignatum titulo: *Discorso Storico-Cronologico Critico della Vita Comune de' Cherici de' primi dodici Secoli della Chiesa, con l'aggiunta d'alcune ricerche appartenenti al medesimo Soggetto.* Diligenter, ut licuit, atque accuratè injuncto munere perfunctus, nihil in eo aut cum Orthodoxa Fide, aut cum recta morum institutione pugnans deprehendi, sed omnia iisdem alendis, promovendisque apta. Enim verò quæ, quantaque Communi Clericorum vivendi rationi à vetustate dignitas, ac splendor accedat, percensendum ducens clarissimus Author Reverendissimus P. D. Cæsar Benvenuti, Canonicorum Regularium Lateranensium Abbas, recensuit, ab ipso Clericalis Disciplinæ exordio ad duodecimum usque Ecclesiæ sæculum, lectissimorum Patrum Elenchum, & florentissimam sanctorum virorum aciem non exiguò planè studio, centuriavit ad sanctioris Clericorum Vitę asserendam, propugnandamque antiquitatem: nempè differuit à primæva Apostolorum sodalitate, quam Salvator Noster Jesus Christus & scivit, & voluit perquàm efformare perfectam; tùm proximiores illi æquè doctè, ac modestè lustrans ętates, & peritia Historiarum, & veri fide, ac religione, & sermonis gravitate magna ea nomina commemoravit, quę præstantissimam illam vitæ rationem aut florentem excoluerunt, aut collapsam sęculi vitio redintegrarunt. Itaque, ut Apostolicæ veterum Clericorum observantiæ amatores, sectatoresque conspiciant, in quorum sibi theatro plaudatur, laudatam Dissertationem typis excludendam censeo. Datum Romæ in Ædibus S. Andreæ de Valle pridie nonas Januarii 1728.

D. Josephus Maria de Petio Clericus Regularis SS. Congregationum Indicis, & Indulgentiarum, Sacrarumque Reliquiarum Consultor, atque in Urbe Cleri Examinator Apostolicus.

IMPRIMATUR.
Fr. Gregorius Selleri Ord. Præd. Sac. Pal. Apost. Magister.

CA-

CATALOGO DE' CAPITOLI,

E breve Compendio delle materie, che compongono questo Discorso Storico-Cronologico-Critico della Vita Comune de' Cherici de' primi dodici Secoli della Chiesa.

SECOLO I.

CAPITOLO I.

I. COmunità de' beni nello Stato dell' Innocenza. II. Sacerdoti istituiti da Gesù-Cristo nello Stato di Grazia. III. Sono sua eredità. IV. Vita comune degli Apostoli, che sono i primi Sacerdoti di Gesù-Cristo. V. S. Luca non ne parla: si risponde, e si fà vedere la poca forza dell'argomento negativo. VI. Vita comune de' primi Fedeli. VII. Vita comune, e votiva de' Santi Apostoli, e de' primi Fedeli. VIII. Passò successivamente la Vita comune ne' Ministri dell' Altare. IX. De' Terapeuti, che se ne dice. X. Persecuzione della Chiesa. XI. Comunità di Vergini Sagre nelle decadenze di questo primo secolo, ò sia nell'incominciare del secondo.

SECOLO II.

CAPITOLO II.

I. Vita Comune-Votiva del Clero di Gerusalemme secondo la Decretale ascritta al Papa Clemente I.. II. Della Comunità del Clero d'Antiochia. III. Della Vita de' Fedeli, e respettivamente degli Ecclesiastici cosa scrissero: (a.) Giustino Martire. (b.) S. Policarpo. (c.) S. Ireneo. (d.) Dionigi di Corinto. (e.) ed Apollonio. IV. Della Vita comuna del Clero di Mans.

SECOLO III.

CAPITOLO III.

I. Clemente Alessandrino come parla della Continenza. II. Della Vita comune votiva riferita da Urbano Papa I. relativamente a quella descritta da Clemente Papa I.. III. Sentimenti d'Origene. IV. Dolla Comunità Apostolica come parli S. Cipriano. V. Del modo di vivere degli Ecclesiastici sotto il Papa Dionigi. VI. S. Paolino praticò in se la Povertà Apostolica. VII. Del celebre Pierio Prete della Chiesa d'Alessandria. VIII. Genulfo Uomo Apostolica promove la Vita Comune ne' Fedeli da lui convertiti, e consagrati al culto del Signore.

SECOLO IV.

CAPITOLO IV.

I. Povertà Evangelica d'Euplio Diacono. II. Comunità Chericale nella Chiesa d'Alessandria. III. Un Canone del Concilio Romano attribuito à S. Silvestro vien inteso per la Comunità de' Cherici. IV. Vita Comune nel Clero di Vercelli. V. Come de' Cherici parla S. Ilario Pittaviense. VI. Esortazione del Santo Diacono Efrem Siro agli Ecclesiastici. VII. Comunità de' Cherici della Chiesa Rinocorurese. VIII. S. Basilio come parla a' Canonici, ed alle Canonichesse. IX. S. Basilio che scrisse di Ermogene, e di Zenone il Pelusiota, e di molti Vescovi, e Preti S. Epifanio. X. Che racconta Severo Sulpizio della Povertà d'un Prete, Testimonia Postumiano. XI. Del Clero vivente in comune nella Chiesa di Salamina in Cipro. XII. Del Clero di S. Ambrogio di Milano. XIII. De' Cherici d'Aquileja. XIV. Della Chiesa Cartaginese. XV. Della Comunità di S. Agostino nelle vicinanze di Tagasta. XVI. Sentimenti di S. Girolamo sopra lo Stato de' Cherici. XVII. Comunità d'Agostino Prete in Ippona. XVIII. Della Comunità d'Agostino nel Palazzo Vescovile d'Ippona. XIX. Il Concilio Cartaginese ci porta la Comunità de' Vescovi co' loro Cherici.

SECOLO V.

CAPITOLO V.

I. La Comunità Chericale sparsa per l'Africa. II. Di S. Ilario Arelatense, e del suo vivere Chericale. III. Del Clero Africano corso à Roma à cagione de'Vandali sotto il Papa Leone I.. IV. Che giudizio possa farsi della persona di S. Prospero, e del suo vivere Chericale. V. Della Vita comune nel Clero d'Ibernia sotto S. Patrizio Vescovo. VI. Della Vita Regolare degli Ecclesiastici della Chiesa di Calcedonia. VII. Che dice Giuliano Pomerio de' Cherici, e de'Cherici del suo tempo. VIII. Del Pontefice S. Gelasio: Primieramente trattasi (a.) del Monte Celio. (b.) De' Laterani, e loro Palazzo. (c.) che fù convertito nella Basilica Lateranense. (d.) Del vivere comune de' Cherici Lateranesi. (e.) Che S. Gelasio è Africano. (f.) Dell'antica nuncupazione de' Canonici. (g.) Dell'invasione de' Longobardi nel Monte Cassino, e venuta di que' Monaci à Roma, e loro dimora; e dell'Oratorio di S. Pancrazio. (h.) De' Priori della Chiesa Lateranense Canonici Regolari. IX. Che dicesi di Ruricio Vescovo di Limoges.

SECOLO VI.

CAPITOLO VI.

I. Della Vita Chericale comune secondo quella d'Ippona indicata negli Atti di S. Lorenzo detto l'Illuminatore. II. Che cosa prescrive il Concilio Ilerdense. III. Che il Concilio di Toledo. IV. Che i Padri del Concilio d'Orlans. V. Che scrive di S. Baudino Gregorio Turonense. VI. Che fece Leobino Vescovo nella Chiesa Carnotense. VII. Dalle proibizioni del Concilio Arelatense deducesi il metodo del vivere Chericale di que' tempi. VIII. Vita Regolare ne' Cherici espressa nel Concilio di Tours. IX. Del vivere in comune de' Cherici in Roma sotto il Pontificato di S. Gregorio Magno.

SECOLO VII.

CAPITOLO VII.

I. S. Maclovio Vescovo mantenne 70. Confratelli, che menavano una Vita veramente Canonica. II. Come parlò della disciplina de' Cherici S. Isidoro Ispalense. III. I Canoni del Concilio Remense dell'Anno 625. contengono la Riforma della disciplina Ecclesiastica. IV. In seguito del Concilio Remense il Vescovo di Verdun viveva canonicamente co' suoi Canonici. V. Qual fosse l'Idea de' Padri del IV. Concilio di Toledo. VI. S. Birino fondò i Canonici Regolari nella sua Città. VII. Nella Chiesa di Vienna il Clero vivea in vita Comune. VIII. Vita comune nel Clero di Mastric. IX. Che si dice della Badia d'Astassia nell'Alsazia. X. Che fece Migezio per gli Canonici della sua Chiesa. XI. Che oprò Clodulfo nella Chiesa di Metz. XII. Che dicesi di S. Cutberto. XIII. Una comunità de' Canonici nella Catedrale di Utrecht. XIV. Che non fece Albone per istabilire la Vita-Comune ne' Canonici. XV. La Religione Canonica rifiorì sotto Rigoberto Remense.

SECOLO VIII.

CAPITOLO VIII.

I. In più Badie vivesi in Vita Comune. II. Che leggesi di Gregorio II.. III. Vita Comune sotto Corbiniano di Frisinga. IV. Beregiso fondò un' Abazia de Canonici. V. Sotto Egberto vedesi nell'Inghilterra la Vita regolare ne' Cherici. VI. La Vita Comune in Erbipoli. VII. Che decretò il Concilio Clovesiense, e che scrisse il Papa Zacaria al Rè Pipino. VIII. Una comunità de' Canonici in Gimogel. IX. Che contiene la Regola di Crodogango. X. Che abbiamo del Concilio Vernense. XI. Auberto Vescovo fondò de' Canonici per il servigio della Chiesa del Monte S. Michele. XI. S. Cybar era posseduto da' Canonici al tempo del Rè Pippino. XII. Così fù di S. Remigio di Reims.

S E C O L O IX.

C A P I T O L O IX.

I. S.Ludgero costruisce un Monistero per della gente, perche si vivesse in esso Canonicamente. II. I Canoni del Concilio di Magonza sotto Carlo Magno prescrivono il vivere in Comunità nel Clero di Francia: così i Concilj Remense, e Turonense Terzo. III. Che non fecero i Padri d' Aquisgrana per ottenere la Riforma nel Clero. IV. La medesima cosa stabilì il Sesto Concilio di Parigi. V. Che non oprò il B. Odulfo nella Chiesa Trajettense. VI. Aldrico restituì la disciplina Canonica alla Chiesa Cenomanense. VII. Nella Villa Sparnaco fu conchiusa la Vita regolare trà i Canonici. VIII. Carlo Calvo coopera alla Vita Comune de' Canonici di Parigi. IX. Alfrido Vescovo inclina nella stessa Riforma nella sua Diocesi. X. Carlo Calvo forma de' Capitoli per il buon'ordine degli Ecclesiastici. XI. Giovanni Vescovo di Pisa stabilisce la predetta Vita Comune.

S E C O L O X.

C A P I T O L O X.

I. La Catedrale d'Asti era Regolare. II. Il Concilio Trostejano promuove la Vita Regolare ne' Canonici. III. I Canonici Brivatensi viveano Regolarmente. IV. Nella Chiesa di Limoges eranvi de' Canonici Regolari. V. Agano Vescovo Carnotense fece rifiorire ne' Cherici la Vita Canonica. VI. Airaldo, e Rothilde promossero la Vita Canonicale. VII. Il Vescovo di Mascon stabilì nella sua Catedrale la Vita Regolare. VIII. Imola ebbe i Canonici Regolari. IX. Nella Chiesa di Treveri vidensi a fiorire la Regolare disciplina. X. In Inghilterra eravi la Vita Comune nel Clero. XI. Confermasi che in Treveri eravi la Regolare osservanza ne' Canonici. XII Nella Chiesa di Magonza i Canonici viveano regolarmente. XIII. Fiorire vedesi la Congregazione de' Canonici Bremensi. XIV. Bosone Conte della Marca fondò una Canonica regolare. XV. Liegi ebbe i Canonici in vita Comune. XVI. Manasse Vescovo di Troja ridusse i suoi Canonici alla Vita Regolare. XVII. In Anesy furonvi i Canonici in Vita Comune. XVIII. In Utrecht eravi la Vita Comune. XIX. I Canonici di Frisinga abbracciarono la disciplina regolare. XX. Si vide in più Cleri la Vita Comune.

S E C O L O XI.

C A P I T O L O XI.

I. La Catedrale di Babenberga vede ne' Canonici la Regolarità. II. Così in Paderbona. III. Il Concilio Enamense fa praticare la Vita Comune. IV. Nella Chiesa d'Urgel fiorisce la Vita Canonica. V. Così in Brema. VI. Nel Monistero de' SS. Genesio videsi l'ordine Canonico in regolarità. VII Similmente videsi in Girona. VIII. Che scrivesi di Vasone Decano della Catedrale di Liegi. IX. La Chiesa Hildesemense aveva i Canonici con vita regolare. X. Che decretò il Concilio di Compostella. XI. La Vita Comune ne' Canonici di Fiesole. XII. Così in Avignone. XIII. Parimente in Tournay. XIV. Sotto Giovanni Vescovo Cesena vide la Riforma de' suoi Canonici. XV. Nella Chiesa di S.Martino di Lucca i Canonici vivevano Regolarmente. XVI. La Canonica Ultiense si ridusse alla Regolarità. XVII. La Catedrale di Bessiers era Regolare. XVIII. Sotto Gualtero la Chiesa Stirpense rifiorì nella regolar disciplina. XIX. In Atino il Clero era Regolare. XX. Il Vescovo di Apt promosse la Vita Canonica nel suo Clero. XXI. In Firenze la Regolarità nella Catedrale è stata molto antica. XXII. Nell' Inghilterra risorse la Vita Comune. XXIII. Anna di Francia fondò una Canonica Regolare. XXIV. Diverse Chiese si veggono Regolari. XXV. Quant'oprò San Pier Damiano per la Regolarità de' Canonici. XXVI. In Arles il Clero fu indotto al vivere Canonicamente. XXVII. In Cambray la medesima cosa. XXVIII. Lo stesso di Reims. XXIX. Nel Vescovado Letterense collocati furono i Canonici Regolari. XXX. Nella Scania eravi la Regolarità ne' Canonici. XXXI. Nella Chiesa Bellovacense rifiorì la Vita Canonica. XXXII. Nella Passavia il Clero viveva regolarmente. XXXIII. Molte Catedrali d' Italia furono ridotte all' Istituto de' Canonici Regolari. XXXIV. In Conturbery vi furono messi de' Canonici Regolari. XXXV. In Aosta eranvi i Canonici Regolari. XXXVI. In Soissons eranvi de' Cherici sotto la Regola di S. Agostino.

stino. XXXVII. I Canonici di Magalonà erano Regolari. XXXVIII. Così in quella di S. Saturnino presso Tolosa. XXXIX. In Gronoble eravi la Vita Canonica. XL. La Narbona vide i suoi Canonici a vivere Regolarmente. XLI. Lo stesso vide Tolosa. XLII. Una Canonica di S. Michele aveva de' Cherici sotto la Regola di S. Agostino. XLIII. Sotto Gregorio VII. fu promosso il vivere Regolare ne' Canonici d'alcune Chiese. XLIV. In Praga furonvi de' Canonici Regolari. XLV. Nella Città di Toledo la Canonica era Regolare. XLVI. Sotto Urbano II. molte Chiese vivevano Regolarmente. XLVII. Così in Cahors. XLVIII. Cosa racconta d'un tal vivere Bertoldo di Costanza. XLIX. La Chiesa di Limoges Regolare. L. Manegoldo che non oprò nell' Alsazia. LI. In Toub eravi una Canonica Regolare. LII. I Canonici d' Aurea-Valle viveano Regolarmente. LIII. Tale fù la Canonica d' Aux. LIV. In Palestrina i Canonici viveano sotto la Regola di S. Agostino. LV. La persecuzione d' Arrigo diè motivo alla pietà de' Cherici a vivere Regolarmente in alcuni luoghi. LVI. In Rodez si vide il Clero Regolare. LVII. In Firona rifiorì la Vita Canonica.

S E C O L O X I I.

C A P I T O L O X I I.

I. E' rinovata la Regolarità nella Catedrale di Lescar; ed introdotta in quella di Tarbe, e nell Ospedale di S. Cristina. II. La Chiesa di S. Bertrando abbraccia la Regolare disciplina. Sorgono varie Canoniche pel governo de' Lebbrosi. III. Matilde Regina d'Inghilterra fonda in Londra un Collegio de' Canonici Regolari. IV. Guglielmo ne fonda un altro fuori di Parigi. V. Gorrado Arcivescovo di Salisburgo riforma tutte le Canoniche a lui soggette. VI. Il Clero di Bettelemme in varj luoghi rifugiato, porta seco la regolarità. VII. I Canonici Regolari sono introdotti nel Monistero di S. Tridesvinda di Salisbury. VIII. La Chiesa del Santo Sepolcro, ed altre molte nella Palestina vivono Regolarmente; ed acquistano molti membri nell'Occidente. IX. Risorge la Chiesa d' Agulstat nella vita Regolare. X. E' fondata la celebre Badia di Scone; e sono introdotti i Canonici Regolari in un Monistero nella Diocesi di Londra. XI. I Canonici d'Oranges abbracciano la Regola di S. Agostino. XII. Dimostrasi ne' Canonici Portuensi il vivere comune di S. Agostino. XIII. La Catedrale di Ravenna riceve un Canonico Regolare per suo Arcivescovo. XIV. La Chiesa di Balbastro vive Regolarmente. XV. Così la Chiesa di Saragoza. XVI. Norberto fonda una Congregazione de' Canonici Regolari. XVII. Arrigo I. Rè d' Inghilterra la Canonica di Meretona. XVIII. La Catedrale di S. Andrea nella Scozia professa vita Regolare. XIX. L' Istituto de' Canonici Regolari dilatasi in varie Chiese d' Ibernia sotto S. Malachia. XX. La Catedrale di Bergamo professa vita religiosa. XXI. Similmente quella di Gubbio. XXII. I Canonici Regolari acquistano una Badia nella Diocesi di Verona. XXIII. Innocenzo II. dilata l' Ordine Canonico in molte Chiese. XXIV. La Catedrole di Seez passa alla Vita Regolare. Sorge la Canonica di Roncisvalle. XXV. Sono erette molte Canoniche Regolari. XXVI. La Catedrale di Carlisle nel suo nascimento è Regolare. XXVII. Comporisce l' Insigne Canonica di Colimbria. XXVIII. E' rimessa nella Catedrale di Bordeaux la vita Regolare. XXIX. La Chiesa d' Aspirano professa l' Istituto di S. Agostino. XXX. Similmente quella di Tuy. XXXI. Così ancora le Chiese di Nizza, e di Belay. XXXII. Medesimamente la Catedrale di Seez. XXXIII. E la Chiesa di S. Croce in Gerusalemme, e di S. Maria Nuova di Roma. XXXIV. La Catedrale di Tortosa è servita da' Canonici Regolari. XXXV. La Catedra di S. Malò è fissata per li Canonici Regolari. La Chiesa di Santa Tecla di Milano milita sotto la Regola di S. Agostino. XXXVI. Così pure la Metropolitana di Tarantasia. XXXVII. Sono introdotti i Canonici Regolari nella Catedrale d'Ossona, e nella Patriarcale d' Aquilea. XXXVIII. La Chiesa di Dublir passa allo Stato Regolare. XXXIX. Alcune Chiese de' Canonici Regolari intraprendono nuova riforma. XL. La Chiesa di S. Bartolomeo fuori di Vercelli abbraccia la Regolarità. XLI. Il Clero d' Arles è nuovamente riformato.

DI-

DISCORSO

STORICO-CRONOLOGICO-CRITICO

Sopra la Vita comune de' Cherici de' primi dodici Secoli della Chiesa.

SECOLO PRIMO

CAPITOLO I.

A bella somiglianza, che nello stato dell'Innocenza risplendeva d'Iddio in Adamo, per averlo creato con le prerogative della ragione, della libertà, e del consiglio, portava naturalmente in seguito come proprietà dell'eccellenza, che aveva, quell'ancora tra l'altre doti d'esser'egli il Padrone delle manifatture mirabili del suo Divin Creatore. Quell'averlo creato ignudo impresse nelle creature un carattere di suggezione di munirlo, ed ornarlo; quell'averlo creato l'ultimo nell'ordine servì d'indizio, ch'erano a lui donate l'Opere tutte del Signore, e quella necessità, ch'ebbero gli animali di presentarsi al primo Uomo, e da esso ricevere il nome, fù una confessione di riconoscimento, ch'egli era il loro Superiore, e Rè: *Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram, & præsit piscibus maris. Dedit illi potestatem eorum, quæ sunt super terram. Subjicite eam, & dominamini.* Ma siccome questa nobile dignità della somiglianza d'Adamo col suo Signore, e Iddio, perche fondavasi sopra la base dell'esser Uomo capace di direzione, e d'imperio, non era ristretta di modo al primo Uomo, che stata non fosse comune ad ogni altr'Uomo; così l'onor di Padrone stato non sarebbe talmente proprio d'Adamo, che stato non fosse comune alla posterità, à suoi figli. Quindi è che nello stato dell'Innocenza il dominio, la podestà, e l'ampio uso delle cose create, perche in tutti stato sarebbe uguale; in quel beato stato ogni Uomo stato sarebbe ugualmente un ricco Padrone; e senza rischio d'intorbidare la tranquillità del loro principato per la concordia, e pace che regnata sarebbe nella volontà degli Uomini, che averebbero con l'Innocenza mantenuto stabile il Regno, perche indiviso: *In statu Innocentiæ fuissent voluntates hominum sic ordinatæ*, insegna S. Tomasso, *quod absque periculo discordiæ communiter usi fuissent, secundùm quod unicuique competeret, rebus, quæ eorum dominio subdebantur.*

Perer. in Genes. To. 1. l. 4. cap. 2. ꝟ. 26. pag. 144. §. Cæterum.

ibid. pag. 150. §. Accedit.

Gen. cap. 2. 7. Eccli. cap. 17. Gen. 1. 28.

1. p. q. 98. art. 1: ad 3.

Tuttochè d'Adamo alla colpa riuscito non sia di strappare dal cuore dell'Uomo l'imagine del volto d'Iddio: nientedimeno la cecità, la malizia, la debolezza si sono date la mano per disordinarlo di modo che quasi non sembra più quello di prima; e tra il molto che discapitò, e perdette, piagnesi l'ampio, ed arbitro uso, che averebbe goduto sopra de' viventi, ribbellatisi contro il loro Principe, e Signore; e fù introdotta con la divisione nemica dell'uguaglianza, la piaga crudele del mio, e del tuo, a cui in riparo del maggior male, si sottomisero le genti. *In statu isto multiplicatis Dominis*, dicono Aristotile, e l'Angelico, *necesse est fieri divisionem possessionum, quia communitas possessionis est causa discordiæ.* Così al diritto della natura, che mette ogni cosa in comune, succedettero le leggi umane, che prescrissero le regole dell'occupare, e del dividere, giusta le asserzioni Canoniche: *Jure naturali omnia sunt communia omnibus. Jure consuetudinis, vel constitutionis, hoc meum est: illud vero alterius.* Dopo una lunga successione de' Secoli venne la sospirata pienezza de' tempi, ne' quali l'abbondanza dello spirito d'Iddio, che si diffuse ne' cuori de' Credenti della Chiesa nascente, portò quell'Anime docili all'amore de' beni eterni, di sorte che dimenticatesi dell'affetto alle cose terrene, fecero rifiorire dello stato dell'Innocenza emula la comunità degl'animi, e de' beni: *Multitudinis autem credentium erat cor unùm, & anima una; nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia.* Intiepidito nientedimeno nelle fasce per così dire, il fervore della carità de' primi fedeli, quell'ampia, e pacifica comunità, che godevasi tra le persone d'ogni sesso nell'uso de' beni, cominciò a ristrignersi; e dove solamente non potè l'amor proprio sminuire lo spirito d'Iddio, regnò la pace, e lo sproprio; e singolarmente ne' Santi Apostoli, e ne' lo-

ibid.

P. 1. dist. 8. §. Differt.

Act. 4. 32.

ro

ro Discepoli; all'esempio de' quali i Ministri dell'Altare, che succedettero di mano in mano, di tempo in tempo, ne' primi sei Secoli, a cui mi sono ristretto con prometterne la continuazione (se così piacerà al Signore) mantennero anch'essi lo sproprio medesimo, o almeno lo spirito nelle persecuzioni de' Tiranni, ch'è l'unico scopo dell'Operetta intrapresa.

II. Gesù Cristo Sommo Sacerdote, e del nuovo Sacerdozio origine, e fonte, gettò i primi fondamenti dell'edifizio spirituale della Chiesa sua Sposa, con l'istituzione de' Sacerdoti nella persona de' suoi Apostoli; e questi col propagare la podestà Sacerdotale con l'ordinazione di varj altri ministri in ajuto del Sacerdozio, la stabilirono maggiormente sopra il fondamento della Fede, e la sparsero per tutta la terra; e con ornarla di vaghe, e maestose funzioni vennero a formare in essa la Gerarchia dell'Ordine Sagro, che in lei derivò dal Collegio Apostolico, ed in questo dalla pienezza del real Sacerdozio del figlio d'Iddio. *Sempiterna veritas, & Sapientia Christus Filius Dei*, lasciò scritto il dotto Autore della Disciplina, *nostram indutus substantiam, Sacerdotii sui plenitudinem in Apostolos, sive Episcopos effudit, non ex parte sed totam; ejus tamen mandatis obsequuti Apostoli ad Ministerium Sacerdotii Diaconos instituere; atque in Presbyteros diffudere portionem plenitudinis suæ Sacerdotalis, in complurium, & si non in omnium eos Sacerdotalium functionum societatem asciscentes. Exundavit hæc primùm plenitudo Sacerdotii à Christo in Apostolos, & Apostolico Ministerio in Apostolicos homines. Ab hac scatebra manarunt deincept rivulorum infrar dignitates, & ordines omnes Episcopali apice inferiores.* Ond'ebbe a conchiudere: *Quod Clerus ipse primùm initiatus institutusque sit in Collegio Apostolorum, quæ Congregatio Clericorum, & prima, & santissima omnium fuit. Merito dicere possumus*, soggiugne il Suarez, *primam Religionem Clericorum ab ipso Christo fuisse, & institutam, & propagatam*. E con gran ragione, imperciocchè come vogliono Ambrogio, Primatio, Haymo, ed altri, allorchè S. Paolo scrivendo agli Ebrei disse: *accessistit ad Sion montem... & Ecclesiam primitivorum*: per Chiesa de' primitivi ò sia de' primogeniti intese la ragunanza de' primi Ecclesiastici fondata da gli Apostoli, la quale ebbe per successori i Cherici secondo il rapporto d'un Sagro, e dotto Scrittore: *Sanctus Paulus Epistola ad Hebræos Ecclesiam primitivorum vocat Apostolorum cætum, cui Clericorum Ordo successit*.

Thomass. vet., & nov. Eccl. discipl. p. 1. l. 3. c. 1. n. 1.

Tom. 3. l. 1. de variet. Relig. c. 7. n. 3. p. 326.
Apud Hallier lo. citan.
Ad Hebr. c. 12.
Hallier de Sacr. elect. & ordinat. pag. 5. de nom. Cler. n. 12.

III. Questa sorta di gente, ch'esce da Dio medesimo, e nella Chiesa diffondesi ne' Ministerj della Religione, e della carità, appunto per essere destinata al culto del Santuario, alla confidenza degli Altari, ed alla custodia del Tempio del Signore, contrasse con la medesima vocazione à così alto impiego, un certo diritto d'essere mantenuta come sua famiglia, da quel medesimo Signore, che l'ha prescelta all'onore del Sacerdozio, e che s'è dichiarato più volte di voler egli solo esser l'eredità, e la sorte de' suoi Ministri, secondo l'espressione di S. Girolamo: *Propterea vocantur Clerici*, scrive il S. Dottore a Nepoziano, *vel quia de sorte sunt Domini, vel quia Dominus ipse sors, idest pars Clericorum est*. E de' Padri del Concilio d'Aquisgrana: *Clericos vocari... eo quod in sorte hæreditatis Domini dentur, vel pro eo quod ipse Dominus sors eorum sit, sicut de eis scriptum est, loquente Domino: Ego hæreditas eorum*. Et in verità il Signore incominciò a riconoscere con ispezial cura per suo proprio Gregge, per gente sua, e suo Regno, quel piccolo drappello, ch'elesse per formare il Clero della novella sua Chiesa, con l'intima, che loro fece, che rinunziassero a' beni della terra, e si sbrigassero delle sollecitudini del secolo, con promessa ch'egli pasciuti avrebbegli con l'abbondanza dell'Evangelica Povertà, e col ricchissimo patrimonio di tutto se stesso: *Unde oportet*, replicano i Padri d'Aquisgrana, *ut qui Deum hæreditate possident, absque ullo impedimento sæculi, Deo servire studeant, & pauperes spiritu esse contendant, ut congruè illud Psalmistæ dicere possint: Dominus pars hæreditatis meæ*. E con essi S. Girolamo: *Quòd si quidpiam aliud habuerit præter Dominum, verbi gratia, si aurum, si argentum, si possessiones, si variam supellectilem, cum istis partibus Dominus pars ejus fieri non dignatur*.

Hieron. Epist. ad Nepotian.

Concil. Aquis. anno 816. can. 99. Hard. to. 4. col. 1113.

Conc. Aquisgr. lo. cit.

Hieron. ibid.

IV. Gli Apostoli, ed i Discepoli in fatti, che furono i prescelti all'onore del Sacerdozio, e che costituivano il Clero della Chiesa nascente, portaronsi con ispirito al generoso dispregio del Mondo contenti d'aver Iddio solo in parte, ed in eredità, con dire: *Ecce nos reliquimus omnia*. E senza possedere cos'alcuna di proprio entrarono poveri col loro povero Maestro nell'impegno della Comunità Evangelica, e con tal perfezione, che riuscì di modello, e d'esempio agli Ecclesiastici d'ogni grado nella successione de' tempi. *Communem* così l'Autore della Disciplina, *profectò Christus cum Apostolis suis vitam initiavit, duxitque, eadem cum ipsis mensa, domoque, & eodem contubernio usus. Et postquam ille in Cælos revolavit, Apostoli quoque, & discipuli ejus communis vitæ vinculo copulati, præluxerunt venturis sæculis, Cleroque absolutissimam vitæ formam præmonstraverunt*.

Ibid. c. 2. nu. 3.

Gesù Cristo fu il primo, ed il più perfetto Professore dell'Evangelica Povertà. Nel nascere, nel vivere, e molto più nel morire non ebbe del suo un misero avanzo di terra, ove

gia-

giacere, e posare il suo capo. *Filius hominis non habet, ubi caput reclinet*. Viveva insieme co' suoi Discepoli poveri Pescatori, come una sola famiglia: insieme solennizavano la Pasqua, e ritrovaronsi insieme alle nozze di Cana, ed al Convito del Lebbroso: Una sola era la borsa per riporvi le limosine, ed il guadagno del comune lavoro in sovvenimento proprio, e de' poverelli, *Loculos habebat Judas*. Al vivo esempio dell'alta povertà del loro Maestro, il quale. *Cùm dives esset, propter nos egenus factus est*. Gli Apostoli gettarono in braccio del secolo, chi le Reti, e chi il Banco; chi la Nave, e chi il Padre; ed all'udire dal Redentore. *Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in Zonis vestris* tosto appresero, che l'intenzione di lui mirava a spossessargli perpetuamente d'ogni dominio, spogliargli d'ogni proprietà, o andassero a predicare a' Giudei, ovvero à Gentili, come spiegano S. Ilario, S. Girolamo, S. Ambrogio, e S. Agostino. *Censent hæc præcepta de non possidenda pecunia fuisse perpetua*, riferisce un dotto Interprete, *ita ut Apostoli per omnem vitam, qua prædicaverunt Gentibus obligati fuerint hac forma, & specie paupertatis*. Salviano che ponderò con la vivezza del suo Ecclesiastico zelo il carattere de' Discepoli, ch'erano destinati alla Gerarchia della Chiesa, e la forza autorevole delle parole del Salvatore, fù di parere egli ancora, che il Redentore intendesse d'indrizzarle con una spezie di comando singolarmente agli Apostoli, per obbligargli alla disciplina della Povertà Evangelica con maggior perfezione degl'altri. *Clericis suis*, così il pio Prelato. *Salvator ipse in Evangelio, non ut cæteris voluntarium, sed imperativum officium perfectionis indicit. Quid enim eum Laico illi adolescenti dixisse legimus? Si vis esse perfectus, vende quæ habes, & da pauperibus. Quid autem Ministris suis? Nolite, inquit, possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in Zonis vestris. Videte quanta sit in utroque hoc Dei sermone diversitas. Laico dixit: Si vis, vende quę possides. Ministro autem: Nolo, possideas*. E quì non pretendo, che il Chericato di sua natura, o come suol dirsi per essenza, porti seco lo sproprio del Patrimonio. Quest' opinione fù del Valdense che insegnò. *Clericos*, appresso il Bellarmino, *debere bona propria, vel erogare pauperibus, vel in comune ponere, & probat aliquot sententiis Patrum, qui non permittunt Clericis, ut habeant ulla bona propria, qualia sunt patrimonialia, sed solùm bona communia, nimirum Ecclesiastica*. Crederei nientedimeno esser un fatto innegabile, che al Chericato è per più secoli stato congiunto di fatto, e per virtù, e per consiglio il vivere in comune, e votivo; ed esser di maggior perfezione il professarlo col sagro vincolo di Religione. Certa cosa è che gl'Apostoli adempierono dal canto loro il precetto del loro Maestro non solamente quanto alla sostanza, e fine d'aver l'animo distaccato da ogni vizioso affetto; ma in oltre quanto al modo preso letteralmente giusta ch'era loro possibile ancora dopo la Risurrezione del Signore. *Hoc preceptum*, spiega Ugone, *ad litteram implevit Petrus*, col dire: *Argentum, & aurum non est mihi*; e S. Paolo: *Aurum, & argentum, aut vestem nullius concupivi*.

Matth. 10. 9.
A' Lapide hic.
Ad Eccl. Cathol. l. 2. paulò post med.
Bellar. to. 2. l. 4. doctrinæ fidei art. 3. cap. 42. pag. 288.
De S. Chara apud à Lapide lo. cit. § Dico secundo.

Ma tutto, che sia ancora probabile con l'autorità dell'Angelico, che le parole del Redentore non contenessero precetto perpetuo, e che solamente obbligassero gl'Apostoli per quel tempo, che mandavagli prima di morire, a predicare à Giudei; avvegnachè quella gente aveva il costume di provedere del bisognevole i loro Maestri. *Apud Judæos consuetudo erat, quòd suis debebant providere Magistris* (alla qual missione alludendo, benche sproveduti del tutto *sine baculo, & pera, & calciamentis*. Giammai mancò loro cos'alcuna *Nihil*) non ne siegue da ciò che la licenza, che avevano di portar seco le cose necessarie per vivere allorchè annunziavano il Vangelo à Gentili, che non praticavano il costume dell' ospitalità osservato da' Giudei. *Ista non erat consuetudo in Gentibus*. Gli rendesse proprietarj, e che fosse contraria alla perfezione della vita comune, che inviolabilmente d'accordo continuarono gli Apostoli dopo la Risurrezione del Signore. *Conservare pecuniam*, insegna S. Tomasso, *aut quascumque alias res communes ad sustentationem Religiosorum Congregationis ejusdem, vel quorumcumque pauperum, est perfectioni conforme, quam Christus docuit suo exemplo. Sed etiam Discipuli post resurrectionem, à quibus omnis Religio sumpsit originem, pretia prædiorum conservabant, & distribuebant illa prout cuique opus erat*.

Apud à Lapide lo. cit.
Luc. 22.
Lapide ib.
2. 2. 188. 7. o fe.

V. Vero è che S. Luca negli Atti Apostolici passa con alto silenzio la vita comune degli Apostoli dopo l'Ascensione del Salvatore: ma altro è non essere un fatto, altro è non parlarsene. Evvi cosa più chiara, e più vera dell'insorta dissensione a cagione di zelo, tra gli Apostoli Pietro, e Paolo? E dell'andata di quello in Antiochia? Volevano nientedimeno alcuni ambidue i fatti negare, rapportandosi massimamente all'alto silenzio dell'Evangelista S. Luca, che scrisse gl'Atti Apostolici: *Maximè cum Lucas Scriptor Historiæ, nullam hujus dissensionis faciat mentionem, nec dicat unquam Petrum Antiochiæ fuisse cum Paulo...* Ma S. Girolamo, in grazia, di tal silenzio, che pena si prende, se punto se ne stupisce, e dice, che la licenza de' Storici fà, che più d'uno de' fatti si passi; e che senza contradizione del vero

Ad Gal. 2.
Apud D. Hieron. infr. cit.

vero, taluno della medesima cosa fa caso, e l'altro niente. *Nec mirum sit*, da questa regola il Santo, *si Lucas hanc rem tacuerit, cùm, & alia multa quæ Paulus sustinuisse se replicat, historiographi licentia prætermiserit; & non esse contrarium, si putarit relatu, & alius dereliquit. Denique primum Episcopum Antiochenæ Ecclesiæ Petrum fuisse accepimus, & Romam exinde translatum, quod Lucas penitùs omisit*. Vero è, che se tace S. Luca, parla, mi direte, S. Paolo a favor de' fatti predetti; siccome à far credere, che abbia detto il Signore *Beatius est magis dare, quam accipere* basta l'autorità dell'Apostolo per rapporto di S. Luca, quantunque ne' Santi Vangeli non se ne faccia alcuna menzione. Così dirò io: se della comunanza Apostolica S. Luca fa passaggio, e tace di essa, il mondo tutto, come vedremo, ne parla. Questo così decantato silenzio di S. Luca troppo sarebbe se ricevessesi per una precisa esclusione della vita comune degli Apostoli; anzi è inteso per una supposizione di una tal vita nelle persone Ecclesiastiche. Udite come lo capì il Tomassino: *Illa vitæ communis professio, de qua Lucas in Actis, non Apostolos solùm, & Discipulos, hoc est, non Clerum dumtaxat complectebatur, sed fideles etiam Laicos*... Ecco il silenzio di S. Luca quanto comprende, ed a quanto s'estende.

D. Hieron. loc. cit. edit. Rom. ann. 1571. in Ædib. Pop. Rom.

Actor. cap. 20.

P. 1. l. 3. c. 2. n. 3

E' una tradizione di tutti, i Secoli che gli Apostoli dopo l'Ascensione del Signore sieno vivuti nel Celibato; e che la Santissima Vergine avesse fatto voto di Verginità, rapporta il Paludano. *Quamvis scriptura non exprimat*. Quindi è che appresso la Critica degli Veri Eruditi quell'argomento, che appoggiasi al patrocinio d'un mero silenzio, non ha riputazione, nè credito; posciachè il provare con la semplice negativa può riuscire à più ignoranti; e per avere piu del capriccioso che del ragionevole, ha sempre data libertà che si dica, che un idiota ne possa più nel negare, che non possa un Filosofo nel provare. Quindi è che à Moderni Critici, i quali per combattere l'opinione di quelli, che credono, che S.Lazaro è stato Vescovo di Marsiglia, e che S.Maria Maddalena, e S.Marta sua Sorella venute sieno nella Provenza, ricorrono al silenzio degli Antichi con dire, che nè Cassiano, nè Vittore di Marsiglia, nè S.Eucherio di Lione, nè Cesario d'Arles, nè gli altri Scrittori di quelle Chiese non hanno mai detto una sola parola intorno al viaggio di questi Santi in Francia; Che i Martirologii d'Usuardo, e d'Adone non ne parlano in verun conto; S.Gregorio Papa, S.Odone, Pietro il Venerabile, S. Pier Damiano, S. Bernardo ne' Sermoni, che fanno della Maddalena, astengonsi d'asserire che questa Santa venisse nella Provenza; a questi, dico, che in questa guisa discorrono, applica questa massima un altro dotto Critico, e dice: *Hæc argumenta, quæ ex Autorum silentio repetuntur, nec nisi negativa probatione constant, ad veritatis fidem faciendam infirma vulgò ab Eruditis existimari*. E se Blondello, Daille, ed altri rigettano le lettere di S. Ignazio a cagione del silenzio de' Padri, che hanno preceduto Eusebio; e sono S.Giustino, Tertulliano, S. Clemente Alessandrino, S.Epifanio, e S.Gian-Grisostomo, per atterrare l'autorità d'un così accreditato silenzio replicasi in questo modo: *Unde id probabunt Adversarii? Num ex eo quod nusquam illarum meminerint? At id non sequitur. Licèt enim in eorum operibus, quæ nunc extant, mentio harum Epistolarum nulla facta sit, fieri tamen potest, ut in his quæ perierunt, qualia fuisse quamplurima notum est, commemoratæ fuerint. Sed etsi nullibi earum meminissent, non sequitur quod eas penitus ignoraverint; siquidem necesse non fuit ut omnes Scriptores Ecclesiasticos nominarent quos noverant, aut eorum opera citarent*.

In 4. sent. dist. 38. q. 1. de definitionibus Voti.

Hist. Eccl. to. 3. sec. 1. dissert. 22. pag. 227.

Ma torniamo a noi: Narra pure S.Luca che il primo passo, che S. Barnaba fece per salire all'Apostolato, fu vendere il campo, che possedeva, e mettere il prezzo in comune appiè degli Apostoli, per entrare nel loro Collegio col medesimo sproprio de' suoi Colleghi. *Posuit ante pedes Apostolorum*: *Ut inde*, spiega il Lirano, *provideretur communitati secundùm dispositionem eorum*: overo come vuol Ugone: *Ut commune fieret omnium*. Osserva in oltre S.Luca, che gli Apostoli scesi dall'Oliveto dopo l'Ascensione di Giesù Cristo, entrati in Città, e nella Casa probabile di Maria Madre di Giovanni, che chiamavasi Marco; salirono nel Cenacolo, ove dimoravano insieme S.Pietro, S.Giovanni e S.Jacopo col restante de' Discepoli: *Ascenderunt ubi manebant Petrus, & Joannes, Jacobus &c.*, ove il medesimo S. Pietro uscito dalla prigione d'Erode ricoverossi, e ritrovovvi un gran numero di Discepoli, ed in attuale orazione: *Ubi erant multi congregati & orantes*. E dove celebrossi un Concilio, formossi il Simbolo Apostolico della Fede Cattolica, e dove finalmente seguirono alla presenza degli Apostoli e de' Discepoli ragunati sempre insieme, le più stupende maraviglie della nostra Redenzione. *In illo Concilio*, attesta Alessandro nella vita di S.Barnaba, *Dominus Pascha fecit, in illo apparuit Thomæ Apostolo, cùm à mortuis surrexisset: illuc postquam in Cœlis assumptus est Discipuli cum reliquis Fratribus centum viginti, quibus erat Barnabas & Marcus ex Monte Olivarum convenerunt: illuc Spiritus Sanctus in linguis igneis ad Discipulos descendit in die Pentecostes. Illic collocata nunc est magna & San-*

Actor. 4. 37. Hic.

Baron. ann. Chr. 34. Act. 1. 13. Act. 12, 13.

Ibid. 15. Aricbom. in descrips. Jerus. num. 6.

Santissima Sion, Ecclesiarum omnium maxima. Questo coabitare in un medesimo luogo, con la giunta del nome de' Fratelli, che davansi vicendevolmente i Ministri dell'Altare, così sovente ripetuto negli Atti, e nelle Lettere Apostoliche, abbastanza discopreci qual fosse il genere della Vita, che menavano gli Apostoli, ed i Discepoli del Salvatore. *Exurgens Petrus in medio Fratrum, dixit . . . Viri Fratres*.

VI. Ma quanto inoltre è ragionevole lasciarsi persuadere, che lo spirito di Povertà, che regnava nella Comunità Apostolica, quello fosse, che diede l'eccitamento, ed il moto à quella gran moltitudine de' Fedeli d'ogni condizione, e d'ogni sesso, che abbracciarono così di buona voglia, ed in grado eccellente il vivere in comune, nuovo ugualmente, e difficile, con istupore di tutti i secoli; della perfezione de' quali primi credenti con grand'encomio parla S. Girolamo, e dice: *Talis primò credentium fuit Ecclesia, quales nunc Monachi esse nituntur, & cupiunt, ut nihil usquam proprium sit; nullus inter eos dives, nullus pauper, & patrimonia egentibus dividantur, orationi vacetur, & psalmis, doctrinæque & continentiæ, quales & Lucas refert primùm Hierosolymis fuisse credentes*. E quando ciò non fosse, converrebbe inferirne, che sino dalle fasce della Chiesa nascente, incominciato avessero i Laici nella pratica dello spropriο, a seguitare più da vicino la perfezione de' consigli Evangelici, che gli Apostoli medesimi appena usciti dalla scuola del Redentore. *Omnes etiam qui credebant, erant pariter (conjuncti) & habebant omnia communia . . . Possessiones & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat*. Ove il Siro legge: *Cunctique qui credebant unà commorabantur, & quæcumque habebant, erant societatis*. *Multitudinis autem credentium erat cor unum, & anima una; nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia... Quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum ... dividebatur autem singulis prout cuique opus erat*. E quest'amministrazione de' beni, de' primi credenti risiedeva negli Apostoli medesimi, che secondo le regole della Carità provvedevano à bisogni di ciascheduno: *Hisce nascentis Ecclesiæ initiis Apostoli non solùm curæ Animarum intenti erant*, riferisce il Cabassuzio, *sed etiam alimoniæ cæterarumque corporum necessitatum ex communibus facultatibus, (nihil quippe proprium sibi, suæque familiæ peculiare quisque fidelium reservarat) indefesso sollicitudine distinebantur*.

Actor. 2. 44.

Ibid. 4. 32. 34.

Not. Eccl. 1. sæc. num. 3.

Lo spirito d'Iddio in fatti, che riempiva questi novelli Cristiani, era come un legame, che univagli così strettamente tutti assieme, che avevano il medesimo cuore, il medesimo amore, e la medesima volontà; di sorte, che non era tra di loro cos'alcuna, che portasse seco singolarità, o separazione; quindi è che non amando, nè desiderando, che la medesima cosa, ch'era Iddio, giunsero a quel disinteresse così perfetto, che rendevagli ugualmente uniformi, e liberali; fino a vendere i loro beni, e mettere il prezzo à piedi degli Apostoli; e siccome avevano la medesima fede, e la medesima religione, così volevano avere ancora una sola eredità. Convenivano sempre assieme sia nell'Orazioni, sia nella participazione della sagra lezione, e dell'Eucaristia, sia nel Tempio, e nelle Case, sin'a tanto che potevalo loro permettere il gran numero, che componeva quella Chiesa nascente, che tutta insieme era come un'armata spirituale, la forza di cui consisteva principalmente in quell'eccellente unione di carità, che rendeva ogni cosa comune; con che poteva fare al Cielo una santa violenza con le loro preghiere, e con le loro limosine; e agli Uomini col frutto d'una carità così perfetta, e con l'esempio d'una vita sì santa; che indi servì per esempio sia per lo regolamento de' costumi, sia per lo stabilimento della Disciplina alle Comunità succedute ne' secoli posteriori; che non potevano prendere per istabilirsi, o per riformarsi nè regole più pure, nè modello più perfetto, che la Santità della vita, l'assiduità dell'orazione, e l'amore dell'evangelica povertà, derivata dal Collegio Apostolico in queste primizie della Chiesa nascente, ed in questi primi Fedeli della Chiesa di Gerosolima. Perciò S. Agostino non ha voluto prendere se non quello, che narrasi negli atti per regola, e per modello delle società degli Ecclesiastici i più riformati; come osserva un moderno Scrittore in certe memorie da lui lasciate per fornire la sua storia discorrendo dell'anno 33. di Gesù-Cristo, e parlando delle virtù maravigliose de' primi Cristiani convertiti alla predicazione dell'Apostolo S. Pietro in questi termini: *Aussi S. Augustin n'a voulu prendre que ce qui est dit, d'eux dans les Actes pour regles, & pour modele des societez d'Ecclesiastiques les plus reformées*. In questo sentimento conviene un'altra saggia penna, che lasciò scritto così: *Nec enim illam Augustinus Regulam specialem suo Clero lucrubavit, contentus exemplo, & regula Apostolorum, quos certissimum est, communem vitam professos esse, & terrenorum omnium abdicationem*. Di questi poveri Fedeli, che spropriaronsi per amore di Gesù-Cristo, avevane la Chiesa non pochi nell'anno 55. del Signore; e l'Apostolo San Paolo fanne ricordanza

Till. tom. 1. p. 2. art. 9. pag. 394.

Thomass. fol. 1. l. 3. c. 21. n. 9.

nella

ad Gal. c. 2. n. 10.

nella lettera à Galati scritta nell'anno predetto, allorchè riferisce, che in Gerusalemme gli Apostoli non avevangli suggerita altra cosa fuori che: *Ut pauperum memores essemus: Hoc est tantùm scilicet rogaverunt nos, ut pauperum memores essemus*, spiega il Lirano, *idest fidelium in Hierusalem habitantium, qui venditis possessionibus pretia posuerunt ad pedes Apostolorum, abrenuntiantes proprietati; propter quod postea egentes indigebant per alios credentes, qui sic non abrenunciabant, in bonis temporalibus adjuvari.*

Nicol. de Lyra hic.

E quì piacciavi d'ascoltare come parla della Virtù eminente de' primi Cristiani il sopradetto Autore, che abbracciarono la fede del Signore in un subito con molto ardore di pietà. *Vendevano*, dic'egli, *tutto ciò, che possedevano, e ne distribuivano à tutti il denaro, secondo che ciascheduno avevane bisogno, volendo che quanto avevano, fosse comune à tutti i loro fratelli. Così scaricavansi de' loro beni, per seguire con un'intiera libertà Gesù-Cristo, e dispregiavano le ricchezze con tal generosità, che mai abbiano fatto i Filosofi. Ma ciò, che appena due, ò tre Filosofi hanno fatto, facevanlo allora tremila persone, e ben presta imitate furono da un più gran numero d'altre.* Facevanlo ancora in un modo molto più savio, e più santo che coloro, che con ridicolosa stravaganza, lasciavano rovinare le loro terre, ò gettavano in mare il loro denaro, senza che niuno ne ritraesse profitto.

Rallegravansi abbandonando i loro beni, mercecche ne ricevevano de' più grandi. Poichè senza parlar delle altre, qual felicità era il vivere in una società d'amici, e di fratelli, dove niuno temeva nè l'invidia, nè la gelosia, nè i rimproveri, nè i dispregj. Lasciavansi guidare come fanciulli, non era fra loro doppiezza, ò malizia, non quelle sì fredde parole del mio, e del tuo. La carità dava loro quest'allegrezza, e ne loro conviti, come dice la Scrittura, ed in tutto il rimanente. Riguardavano le cose loro come proprie de' loro fratelli, e quelle de' loro fratelli come sue proprie. Così il ricco era senza fasto, il povero senza confusione, e tutti pieni di carità l'un per l'altro. Puossi solamente pensare senza giubilo ad uno stato così santo, e così felice? Quindi è che lo stesso timore delle persecuzioni capace non era di attristarli.

In una parola erano tutto ad un tratto diventati come Angioli, vedevasi in loro sin dove giunge la perfezione del Cristianesimo più che non siasi veduto in coloro, che sono stati dipoi convertiti fra i Gentili: avvegnachè volle Iddio versare un'abbondanza di grazia sopra que' primi fedeli. Quindi è che S. Agostino non hà voluto prendere, che quel tanto, che di loro dicesi negli Atti per regola, e per modello delle più riformate società d'Ecclesiastici.

VII. Ma evvi ancora di più. La disciplina dello sproprio de' novelli Cristiani, non consisteva in una spezie di comunicazione semplicemente vicendevole de' loro beni. Anania, e Zaffira sua moglie, giusta il dettato de' Santi Padri confermarono la rinunzia del loro patrimonio con l'interposizione del sagro Voto; di maniera che ambidue per l'usata infedeltà di non aver messo à piedi degli Apostoli l'intiero prezzo del campo venduto, à tenore della religiosa promessa, pagarono la rotta fede con la morte improvisa à piè di S. Pietro. *Ananias, & Saphira*, Girolamo l'attesta con Basilio, Grisostomo, Agostino, e Gregorio. *Dispensatores timidi, immò corde duplici ideò condemnati, quia post Votum obtulerunt quasi sua & non ejus, cui semel ea voverant, partemque sibi jam alienæ substantiæ reservantes. Si primævi fideles etiam conjugati vovebant paupertatem*, possiam convalidare l'assunto con quest'illazione, *multò magis eam voverant Apostoli eorum in virtute Duces, sanctitatis, & perfectionis Magistri, ac Evangelicorum consiliorum præcones exemplo magis quàm verbo.*

S. Basil. Serm. de Instit. Monachor. S. Gio: Grisost. in Act. Apost. hom. 12. S. Agost. de verb. Apost. serm. 27. apud à Lapide. S. Gregor. l. 1. Epist. 33 ad Venant. S. Girol. Ep. 8. ad Demetrian.

Io per me di parere sempre sono stato, che l'amore della Povertà Evangelica, che fu l'alba chiara della Chiesa nascente entrò ne' cuori de' novelli fedeli, derivasse non già da un insinuazione verbale degli Apostoli non molto utile à fronte delle opere contrarie, mà bensì dal loro visibile esempio. *Magna est siquidem jubentis auctoritas, eadem primitus jussa complentis*, per esser eglino Uomini pieni d'Iddio, primizie dello spirito, e canali d'onde diffusesi nella Chiesa il Sacerdozio, la santità, e la fede, ed ogni altra bella Virtù, mà singolarmente la vita comune, e la povertà votiva, che sempre è stata, e sarà l'anima dell' Evangelica perfezione, e che di poi fù, ed è la base delle Comunità Religiose dimanate nella successione de' tempi dal Collegio Apostolico. *A quibus*, degli Apostoli parla l'Angelico, *omnis Religio sumpsit originem. Ex quibus fontibus*, de' medesimi il Boccadoro, *religiosa paupertas fluxit universa.* Cresce il discorso con questo lume, e sul fondamento che se gli Apostoli erano i Maestri nella scuola della perfezione Cristiana, perche furono discepoli nella scuola di Cristo; in conseguenza stati saranno i più perfetti nella pratica de' consigli Evangelici, e singolarmente dopo la solenne rinunzia di tutto contenuta nell'*Ecce reliquimus omnia*. E perchè l'osservanza de' medesimi col vincolo del Voto rendesi religio-

à Lapid. in Act. Apost. c. 5. n. 2. §. Porrò.

2. 2. 188. 7. 0. fin.

hom. 31.

sa, lodevole più, e più meritoria. *Cùm Votum*, insegna l'Angelico, *sit actus latriæ, laudabilius, & magis meritorium est quidpiam cum Voto facere, quàm sine Voto.* E con esso la scuola Salmanticense; *Opus autem melius est, si fiat ex voto, sicque ex voto facta mutuantur rectitudinem Religionis*. Per forza d'illazione è d'uopo conchiudere, che gli Apostoli, i quali sempre saranno i Padri della perfezione, e nel grado più eccellente, eziandio à confronto della disciplina introdotta nelle Religioni più regolate, che anno innalzata la professione della Povertà alla materia di Religione col sagro Voto, abbiano anch'eglino sigillata la povertà consigliata dal Redentore con l'obbligazione religiosa del medesimo sagro Voto. *Si Apostoli*, in questa guisa discorre Alvaro Pelagio, *hac forma vivendi caraissent, multò minùs fore perfectos, quam qui postea sunt eos solemnibus adstricti Votis Religiosi consequuti*.

2. 2. 88. 6.
To. 8. pag. 238
Apud. Maced. de Incarn. pag. 599.

Quest'è una verità altrettanto lontana dall'errore, e dall'aria d'un dire intrepido, quanto è vicina al sentimento de' Teologi, che la discorrono così. Gesù Cristo unico, e vero fonte di Santità, chiamò gli Apostoli alla perfezione in grado eccellente, poichè costituigli in vista della sua Chiesa, come specchj, ed esempli de' Vescovi, e de' Religiosi. Propose loro i tre voti sostanziali della Religione; la povertà in queste parole: *Si vis perfectus esse, vade, & vende omnia, quæ habes, & da pauperibus*. La castità in quest'altre, parlando degli Eunuchi spirituali: *Qui se castraverant propter Regnum Cælorum*: E l'ubbidienza con dire: *Veni, sequere me*. *Perfectissima forma vivendi debet attribui Apostolis . . . ea verò est religiosa . . . quæ tribus hujusmodi votis continetur tanta est votorum religio, tam perfecta eorum nuncupatio, ut in Apostolis, qui primitias spiritus habuerunt; qui tamquam Patres absolutæ virtutis hæreditatem ad filios transmittendam acceperunt; qui cujuslibet apud Christianos perfectionis fundamenta, & stabilimenta fuerunt, desiderari omnino non debuit.* Così i Salmanticensi, Alvaro Pelagio, ed altri. S. Tommaso assegna una ragione più forte. Il seguir Cristo, dic'egli, esser deve costante, e fermo, secondo la dottrina dello stesso Nostro Signore Gesù Cristo. *Ad perfectionem vitæ Dominus pertinere dixit, quòd aliquis eum sequatur; non qualitercumque, sed ulterius retrò non abiret; unde ipse dicit, nemo mittens manum ad aratrum, & respiciens retrò aptus est Regno Dei*. E conchiude: *Hæc autem immobilitas sequelæ Christi firmatur per Votum*. *Apostolos* dice S. Agostino, *sequutos fuisse Christum tamquam immobiliter ei adhæsuros, & ab eo numquam recessuros*. *Non aliter homo potest*, seguita S. Tommaso, *totam vitam suam Deo exhibere, nisi per Voti obligationem*. *Apostoli intelliguntur vovisse pertinentia ad perfectionis statum, quando Christum relictis omnibus sunt sequuti*. *Ad statum perfectionis requiritur obligatio ad ea, quæ sunt perfectionis . . . quæ quidem Deo fit per Votum . . . manifestum est autem ex præmissis quòd ad perfectionem Christianæ vitæ pertinet Paupertas, continentia, & obedientia*. Quindi ne siegue, che il Signore se chiamò gli Apostoli allo stato d'una gran perfezione, e questa se consiste nel seguirlo immobilmente, e costantemente, e se questo riuscir non può, che col mezzo del Voto: il Signore consigliando gli Apostoli à sì fatta perfezione, consigliogli al Voto; ed essi spontaneamente accettando l'invito, obbligaronvisi con istabilità, e fermezza con quelle parole. *Ecce reliquimus omnia, & sequuti sumus te*. E ricevendo il Signore la loro promessa, ripromise loro in premio la giudicatura universale. *Amen dico vobis, quòd vos sequuti estis me . . . sedebitis, & vos super sedes duodecim*. *Admisit*, chiudono i Salmanticensi, *eorum traditionem, & Vota*.

Salmant. Tom. 8. pag. 245.
Maced. de Incar. pag. 599. de Planctu Eccl. l. 2. c. 16. apud Cellot. pag. 326.
2. 2. 186. 6. 1.
Luc. 9.
Serm. 27. de verb. Apost. & Serm. 10. al 12. de diversis in Psal. 132. de consens. Evang. l. 2. c. 17.
ibid. ad 2.
2. 2. 88. 4. 3.
2. 2. 186. 6. 0.

Quest'è una tradizione molto antica, e fortemente appoggiata all'autorità de' Padri della Chiesa, i più prossimi agli Apostoli. S. Girolamo ci lasciò scritto così. *Nonne Discipuli Christi, nonne Apostoli, qui non priùs in sacri discipulatus collegio numerantur, quàm illud consilium altissimo voto, & cordis desiderio professi sunt? Apostolico gradui succedentes*, dice altrove, *à principio devoverunt, & manciparunt*. Ed in particolare del Voto della povertà scrive S. Agostino, *dixerunt enim potentes illi: Ecce nos dimisimus omnia, & sequuti sumus te: hoc Votum potentissimi voverant. Sed unde hoc eis, nisi ab illo de quo hic continuò dictum est: dans votum voventibus? Alioquin essent de illis potentibus, quorum infirmatus est arcus; dans, inquit, votum voventi; non enim Domino quisquam voveret, nisi ab illo acciperet quod voveret*. Così il Santo.

Epist. 70. contra Vigilant.
Epist. ad Eliodor.
de Civ. Dei l. 17. c. 4.

Sul piede de' Santi Padri, e de' Teologi hanno di poi caminato d'accordo gli Scrittori Storici insieme, e Teologi. Il Cellozio con la scorta del Volaterrano parla in questo modo. *Sic enim narrant aliqui Apostolos in monte Sionis post Christi Ascensionem de certo vitæ genere deliberantes, communia inter se omnia, ac tria vota coram Deo statuisse. Quod licèt ab aliis non adeò expressè tradatur, receptissima tamen Theologorum omnium est sententia, & Paupertatis voto adstrictos fuisse Apostolos, & formam in comune vivendi primos instituisse*. Quì vorrei di passaggio inserire un riflesso, che merita dell'osservazione, perche uscito

de Hierarchia & Hierarchis p. 243.

da

da gente ricevuta per dotta, che giudica preferire doversi ad un torrente d'autorità de'primi Dottori, e Teologi della Chiesa, un mero silenzio della Scrittura attesoche provar volendo non essere di essenza dello Stato Chericale i tre voti, ma solamente de' Religiosi, dicono. *Nam Apostolos tria vota instituisse, & post Ascensionem de novo quodam vitæ genere deliberasse, nec vestigium quidem ullum apud Evangelistas extas, quorum concors est sententia, Apostolos mox post Ascensionem Domini recta reversos Hierosolymam, fuisse semper in Templo laudantes, ac benedicentes Deum. De novo verò quodam vitæ genere, & tribus votis à se institutis nulla prorsus fit mentio. Hæc tria*, l'afferma parlando de' Voti Pietro Paludano, *Apostoli habuerunt non tantùm proposito, & facto, sed etiam Voto, quamvis scriptura non exprimat. Sicut nec de Beata Virgine, quam tamen credimus Virginitatem vovisse; imò etiam Apostoli videntur habuisse Votum solemne Paupertatis, quia ad pedes eorum omnia ponebantur, nec quisquam proprium habebat. Dicendum*, Agostino d'Ancona la discorre così, *dicendum quod super illa verba Psalmi 75. Vovete, & reddite Domino Deo vestro, Augustinus notat, quod aliqua sunt Vota communia, sine quibus non est salus, ut vovere fidem in Baptismo, & abrenunciare Diabolo, & pompis ejus, non occidere, non superbire, & cętero alia, quę etiam si non promittimus solvere debemus; de iis enim, ut dicit, præcipitur omnibus vovere, & reddere. Alia verò sunt vota propria singulorum, ut Castitas, Virginitas, & Obedientia. Ad hæc enim vovenda Christus nos invitavit, non enim præcepit, ut talia voveamus, sed ut Vota reddamus, quia vovere voluntati consulitur, sed post voti promissionem necessariò redditio exigitur. Utroque autem modo Apostoli Vota promiserunt. Primò Vota communia in eorum baptismali regeneratione... Secundò vota propria in eorum à Christo vocatione, quando dixerunt. Ecce nos reliquimus omnia, & sequuti sumus te. Ecce, inquam, nos castos offerimus per continentiam... Reliquimus omnia per temporalium carentiam, & sequuti sumus te per perpetuam obedientiam*. Il Suarez ancora è del medesimo sentimento. *Constat deinde fuisse semper in Ecclesia statum aliquem Religiosum per se, ac ex proprio Instituto Clericorum, idest sub tribus consiliis, ac votis perfectionis destinatum ad propria Clericorum ministeria, vel in divino cultu, vel etiam in salute animarum procuranda. Hunc enim fuisse Apostolorum statum, ex discursu hujus materiæ constat; ostendimus enim tomo superiore illos tria substantialia Vota Religionis emisisse; non quidem ad monasticam, vel eremiticam vitam agendam, sed Apostolicam, & Clericalem, ad quam profitendam à Christo vocabantur. Collegium Apostolicum*, aggiugne, *fuisse Religiosam quamdam Communitatem*. E ciò esser manifesto. *Ex Evangelio, & Patrum traditione*. Il Blesense ò sia Pietro Comestore, singolarmente della Castità diceva: *Principes Terrarum uxores suas Eunuchis ad custodiendum solent tradere; sic & Dominus sponsam suam Eunuchis tradidit custodiendam; Eunuchos autem per gratiam, & virtutem hic intelligimus qui se castraverunt propter Regnum Cælorum.*

Aggiungiamo quì in comprovazione il discorso, che fa il Tomassino sopra la continenza votiva de' Cherici. *Ce que nous avons dit de la vie des Cleres en communautè, nous engage à parler de la Continence qui est inseparable de ces bienheureuses societez. Mais si ceux qui faisoient pro profession de la vie commune estoient en mème temps liez par un voeu tacite de continence, il ne s'en suit pas que les Evesques, les Prestres, & les Diacres, qui vivoient separez dans leur maison fussent exempts de la loy du Celibat. Cette loy est aussi ancienne que l'Eglise; le Pontife eternel qui à voulu naistre d'une Vierge, & qui à ètè luy-meme une hostie virginale, dont il à voulu qu'il se fist une immolation eternelle dans son Eglise par ceux qu'il à appellez à son divin Sacerdoce; à voulu aussi que ses sacrificateurs fussent ses imitateurs, & offrissent leurs corps avec le sien comme une Victime chaste, pure, & innocente. C'est dans ce dessein qu'il choisit des Apostres ou vierges pour toujours, ou continens à l'avenir; c'est pour cela que les Apostres n'eleurent pour estre depositaires, & successeurs de leur Royautè Sacerdotale, que des vierges, ou au defaut des vierges, des personnes devoüèes à un celibat eternel. Apostoli*, scrive S.Girolamo, *vel Virgines, vel post nuptias continentes. Episcopi, Presbyteri, Diaconi, aut Virgines eliguntur, aut vidui, aut certè post Sacerdotium in æternum pudici. Quid facient*, dice lo stesso Santo, *Orientis Ecclesiæ, quid Ægypti, & Sedis Apostolicæ, quæ aut Virgines Clericos accipiunt, aut continentes, aut si uxores habuerint, mariti esse desistunt?* Quindi è, che da quanto s'è detto per sentimento comunè i Salmanticensi conchiudono così. *Ergo Christus Dominus fuit Prælatus, cui Apostoli, ut veri Religiosi se subjecerunt. Christum fuisse primum Priorem*, dice S. Vincenzo Ferrerio, *religiosi illius Ordinis, quem ex Apostolis conflaverat. Constat*, avvertì S.Tommaso, *discipulos statim in sua conversione ad fidem esse assumptos ad Christi Collegium, in quo primum exemplar consiliorum perfectionis apparuit, & absque dubio cujuscumque Religionis statum excessit. A' quibus omnis religio sumpsit originem*

VIII. Quest'è il genere della vita, che praticarono gli Apostoli chiamati dal Signore à Mini-

in 4. sent. dist. 38 q. 1. de definitionibus Voti.

In summ. de Potest. Eccl. p. 152.

To. 4 de variet. Relig. pag. 326.

Serm. 42.

Par. 1. l. 1. c. 43. n. 1. pag. 152.

Hier. Apol. pro Lib. advers. Jovin. in fin. L. advers. Vigilant. circa init.

Loc. cit.

Serm. de S. Dominico apud Cellos. pag. 327.

Opusc. 17. c. 4.

2. 2. 188. 7.

Ministerj gerarchici, venuto à noi con la tradizione de' Padri della Chiesa, incapaci di prevenzione, e d'errore. Ma un vivere così perfetto non restò nel Collegio Apostolico solamente, nè morì cogli Apostoli. *Venit enim, & ad posteros*, attesta S.Agostino, *ista Caritatis exultatio, & Votum Deo*. A misura che dilatavasi la predicazione del Vangelo, cresceva con la benedizione della grazia del Signore il numero de' credenti; e multiplicandosi per servigio de' medesimi i sagri Tempj, era d'uopo, che S. Pietro singolarmente come Capo visibile della Chiesa, provedesse i divini Altari di sagri Ministri con l'ordinare Vescovi, Sacerdoti, e Diaconi; ed in così fare aumentandosi la gerarchia Ecclesiastica, e con la varietà delle funzioni la bellezza della Chiesa, stabilivansi meglio, e la fede ne' credenti, e la venerazione, ed il culto del vero Iddio. *Sed hujus muneris Sacramentum*, spiega S.Leone il Grande, *ita Dominus ad omnium Apostolorum officium pertinere voluit, ut in Beatissimo Petro Apostolorum summo principaliter collocaret, ut ab ipso quasi quodam Capite bona sua velut in corpus omne diffunderet. Post Christum Dominum*, disse il Papa Anacleto, *à Petro Sacerdotalis Ordo cœpit. Apostoli*, scrisse il Tomassino, *ad Ministerium Sacerdotii Diaconos instituere; atque in Presbyteros diffudère portionem plenitudinis suæ Sacerdotalis, in complurium, etsi non in omnium eos Sacerdotalium functionum societatem ascifcentes*.

Or se gli Apostoli per imitare il loro divino Maestro osservarono perfettamente la vita comune: *Certissimum est*, replica il sovra lodato Autore, *& communem vitam professos esse, & terrenorum omnium abdicationem*: E se come s'è detto, al loro esempio indussero i Fedeli di Gerosolima, Uomini del secolo, à rinunziare à loro beni, per metterli in comune; con gran ragione credesi, che i Preti, i Diaconi, e gli altri Ministri, che ordinarono gli Apostoli, come loro successori nelle differenti Chiese, ch'eglino fondavano, molto più de' Laici averanno à persuasione degli Apostoli professato di non possedere cos'alcuna di proprio, e di vivere, sotto l'ubbidienza del Vescovo, delle oblazioni, e delle limosine, ovvero del lavoro delle loro mani. *Certè Apostoli*, fanne fede S.Ireneo, *valde perfectos eos volebant esse, quos & successores relinquebant*. Noi incontriamo nella disciplina della Chiesa delle verità, e de' fatti particolari, che sufficientemente rischiarano l'oscurità de' primi secoli, per assicurarci, che l'inclinazione almeno, e lo spirito della Chiesa è sempre stato, che sul modello degli Apostoli, e de' Discepoli avesse à formarsi il Clero in avvenire. Anzi il dottissimo Suarez, parlando della Religione de' Cherici, l'asserisce come una cosa di fatto così. *Satis verisimile est Religionem illam non periisse cum Apostolis, sed continua successione fuisse in eorum successoribus, ac discipulis conservatam... De tempore verò, & successione continua hujus status Religionis à temporibus Apostolorum usque ad Augustinum, non invenio seriem historiæ omnino certam, ut id affirmare possim quamvis ex Decretis Pontificiis, quæ retuli, verisimillimum sit nunquam hoc vitæ genus in Ecclesia, & ejus Clero defuisse, ut etiam bene notavit Soto: Quamvis in initio Ecclesiæ omnes Clerici profiterentur vitam communem, & religiosam, postea crescente Clericorum numero, non omnes illum statum ambibant, ad quem non ex necessitate tenebantur, sed consilio imitari debebant, ut tandem sensit Augustinus: semper tamen observatum videtur, non solùm usque ad Augustinum, sed etiam usque ad Gregorium*. Ma osserviamo di passaggio, che quantunque rimanga nell'oscurità de' primi secoli la serie successiva della Vita Religiosa de' Cherici, e che a sepellirla abbiano molto contribuito, e la violenza de' Barbari, ed il raffreddamento della Carità; nientedimeno è una verità senza contrasto, che il rilassamento introdotto nella Religione de' Cherici, ò per le piaghe sofferte da' Tiranni, ò per la cupidigia, invalse ne' secoli andati senz'alcun appoggio d'autorità, e contro gli esempj Apostolici; secondo i lamenti d'Ivon Carnutense, uno de' più illustri ornamenti della Francia, che compianse gli sregolamenti, e le decadenze del Clero del suo tempo così. *Quòd communis vita penè in omnibus Ecclesiis defecit, tàm civilibus, quàm Diœcesanis, non auctoritati, sed desuetudini, & defectui adscribendum est, refrigescente Caritate, quæ vult omnia habere communia, & regnante cupiditate, quæ non quærit ea, quæ Dei sunt, & proximi, sed tantùm quæ propria*. Il Cardinale Damiano nel medesimo undecimo secolo deplorò egli ancora i disordini del Clero di Fano in questi termini: *Enim verò non est hæc primitivæ Ecclesiæ forma, satis exorbitat ab Institutionis Apostolicæ disciplina, quibus nimirum erat cor unum, & anima una, nec dicebant aliquid proprium, sed illis erant omnia communia*.

Alziamo inoltre per così dire l'ingegno, e con un nuovo riflesso discorriamola così. I Canoni attribuiti agli Apostoli, che contengono la disciplina de' trè primi secoli osservata nell'Oriente, non permettono che à Lettori, ed à Cantori la facoltà di prender moglie: *Ex iis qui non ducta uxore ad Clerum promoti sunt, jubemus si velint, uxorem ducere Lectores, & Cantores solos*: Il Concilio Eliberitano dell'anno 313., che riguardasi come un Codice de' Canoni osservati ne' trè primi secoli in tutta la Chiesa d'Occidente comanda la continenza

sotto

- In Psal. 132.
- Epist. 87. ad Episc. Vienn.
- Cap. in Nov. Testam. 21. dist.
- P. 1. l. 3. cap. 1. num. 1.
- P. 1. l. 3. c. 11. num. 9.
- L. 3. cap. 3.
- To. 4. l. 1. de veriet. Relig. c. 7. n. 3. pag. 326. num. 4.
- L. 10. de Iust. q. 4. art. 3.
- Epist. 213.
- L. 5. Epist. 19. To. 3. opusc. 27.
- Hard. To. 1. col. 15. can. 25.

Id ib. 16. col. 243. can. 33.

sotto pena di degradazione dall'onore del Chericato sotto questi termini: *Placuit in totum prohiberi Episcopis, Presbyteris, & Diaconibus, Subdiaconibus, vel omnibus Clericis positis in Ministerio, abstinere se à conjugibus suis, & non generare filios; quicumque verò fecerit, ab honore Clericatus exterminetur*. Disciplina rinovata nel Concilio Vormatiense dell'anno 868. che costantemente obbliga al Celibato i promossi agli ordini Sagri: *Placuit, ut Episcopi, Presbyteri, Diaconi, Subdiaconi abstineant se à conjugibus, & non generent filios. Quòd si hoc decretum violaverint ab honore Clericatus pellantur*. Or s'è vero il lamento d'Ivone Carnutense, che *Communis vita pœnè in omnibus Ecclesiis defecit*; E del Cardinale Damiano, che il vivere con del proprio negli Ecclesiastici: *Satis exorbitat ab institutionis Apostolicæ disciplina*. Verità farà ancora, che prima dell'undecimo secolo, in cui parlavano, saranvi stati de' tempi, in cui la vita comune respirava florida, e tranquilla l'aria de' secoli Apostolici, giachè ne deploravano le decadenze, e contavanne con rammarico i miseri avanzi: *pœnè in omnibus*: E che in que' medesimi tempi coloro, che componevano quelle felici comunità averanno congiunte insieme due obbligazioni, il vivere con lo sproprio, ed il vivere nel celibato.

Id. to. 5. col. 739. can. 9.

Ma ritorniamo à noi: Che che sia dell'origine d'un tale abuso cotanto compianto da' predetti Damiano, ed Ivone, ne' tempi in cui il Signore donò l'essere, e la pace alla sua Chiesa con l'abbondanza del suo spirito, fioriva certamente la Comunità in più Laici, e negli Apostoli. E quest'è appunto quella vita comune, che successivamente hà sempre avuto à cuore la Chiesa di rimettere in osservanza nel Clero; e Gregorio il Magno di lei fà menzione, e la pone in considerazione ad Agostino Monaco, affinchè l'introduca negli Ecclesiastici d'Inghilterra, e scrivegli così: *Hanc debet conversationem instituere, quæ initio nascentis Ecclesiæ fuit Patribus nostris; in quibus nullus eorum ex his, quæ possidebant, aliquid suum esse dicebant, sed erant eis omnia communia*.

Cap. Quia tua Fraternitas.

Ma ammettiamo pur noi esser vero, che la lontananza de' tempi ci obbliga à caminare molto all'oscuro nel rintracciare le Storie de' primi secoli Cristiani, ne' quali da un canto la persecuzione rompeva le Comunità Ecclesiastiche, e sbandavane i Cherici; e dall'altro la necessità di stabilire nella fede i novelli Cristiani, ed incoraggirgli al martirio, obbligava i medesimi Ministri del Vangelo à correre quà e là; nientedimeno sperasi, che sia per dare un gran peso al racconto la stessa oscurità de' tempi, che suol render paghi i giudizj de' savj con se sole congetture, e co' soli indizj, giusta la comune Giurisprudenza. *Quod maximè verum est si essemus in antiquis, quia in eo casu indicia, & conjecturæ pro plena probati one habentur*. Anzi che in simili materie all'equità d'un Giudice retto anche in màncanza di prove bastar deve la sola fama, come i Dottori convengono: *Communiter Doctores excipiunt facta antiqua, quæ hominum ætatem excedunt, in quibus existimant, famam propter difficultatem, & ob defectum aliarum probationum plenè probare, & pro fama sententiam ferri posse. Non omnia possumus omnes, nec uni datum scire omnia*, conchiudono altri Giureconsulti, *conjecturis, verisimilibus, & lapidum inscriptionibus ex priscarum ruinarum vestigiis satis est adjuvari, nam documentum antiquitas, virtus, & prudentia docet, cùm ex veterum monumentis virtutes desumantur, vetuste omnia pervetusta, vetustatis vestigia satis arguunt, temeritas ingeniosas revocare ad examen, argumentis, & conjecturis inixas*.

Gomez var. resol. to. 2. cap. 12. Engel. ad tit. 19 de probat. n. 21. Mascard. consult. 1222. n. 51. V. Libr. sub tit. La Regina Santa.. In Padova 1708.

IX. Filone Ebreo dottissimo, che venne Legato per li Giudei due volte à Roma, la prima à Caligola circa l'anno del Signore 40., e la seconda à Claudio, nella quale contrasse amicizia con San Pietro Apostolo, e che viene annoverato tra gli Scrittori Ecclesiastici da S. Girolamo: *Quia scripsit in laudem Christianorum, qui sub Marco Evangelista in Ægypto religiosissimè vivebant*: Attesta che al tempo di S. Marco eravi una gran moltitudine di gente da bene, Laici ed Ecclesiastici, ch'egli chiama Terapeuti, tra i quali vivevasi in comune senza possedere cosa alcuna di proprio. (*Therapeutas vocavit Dionysius*, riferisce un moderno Interprete nelle sue Etimologie *Greco-Latine*, *homines religiosos*, & *Dei cultui ex suæ vitæ instituto deditos*. *Unde* parla lo stesso S. Dionigi, *Sancti Præceptores nostri divinis eos appellationibus sunt persecuti, partim Therapeutas, idest cultores, à sincero Dei famulatu, atque cultu, partim Monachos ab individua, & singulari vita appellantes*:) Eusebio che di questi Terapeuti ha copiato il ritratto dall'originale di Filone medesimo, primieramente gli chiama Uomini Apostolici: *Apostolicos Viros*; che rinunziano in primo luogo alle ricchezze; *Ante omnia quidem facultates suas, illos abjicere testatur*: che avevano una Chiesa, nella quale esercitavano i sagri ministerj, e le cirimonie sagre: *Est quoddam sacellum, quod semneum, & Monasterium appellatur, in quo soli semotis arbitris, sanctioris Vitæ Mysteria peragunt*; che applicavansi alla spiegazione de' precetti della sapienza: *Præcepta sapientiæ explicando*: Ch'erano per la regolarità della loro condotta i modelli della disci-

Censura celebrior. Auctor. Thoma-pope Blount Auctore Bellar. de Scrip. Eccl. pag. 31.

Matisr. p. 643.

Hist. Eccl. l. 2. c. 7. Interp. Valesio.

disciplina Ecclesiastica: *Ecclesiasticæ disciplinæ forma*: Che nella loro comunità ritrovavansi de' Ministri sagri promossi agli Ordini, Diaconi, e Vescovi: *Ad hæc gradus atque ordinem præsidentium describit, eorum videlicet, qui Ecclesiastica obeunt munera, tum ministeria Diaconorum, postremò Episcopatus apicem omnibus antistantem.* I quali avevano l'impiego di predicare il Vangelo: *Evangelicæ doctrinæ prædicatores. Quæ si quis accuratiùs nosse desiderat, ex ipso Philonis libro discere poterit. Cæterùm quia dum ista scriberet Philo, primos illos Evangelicæ doctrinę Prędicatores, & ab Apostolis primùm traditam disciplinam in mente habuerit, nemini dubium esse arbitror.* Così Eusebio dopo aver detto; *Id genus hominum in variis regionibus sparsum reperitur .... Græcos enim & Barbaros tanti boni participes fieri decebat. Floret tamen in Ægypto per singulas ejus Prefecturas diffusum, maximè verò circa Alexandriam.* Di questa sorta di gente scrivendo S. Girolamo, ci assicura che vivevano in perfetta comunità, nell'orazioni, nelle vigilie, e nella continenza. *Ut nihil cujusquam proprium sit. Nullus inter eos dives, nullus pauper, Patrimonia egentibus dividuntur; orationi vacatur, & Psalmis. Doctrinæ quoque & continentiæ ... quales & Lucas refert primùm Hierosolymæ fuisse credentes.* Un moderno Autore, nelle sue Storie Ecclesiastiche sotto l'anno del Signore il 64. di S. Pietro il 20. e di Nerone l'8. scrive così: *E gli Esseni, o Esseni di que' tempi altro non sono a mio parere che i Cristiani, che vivevano sotto la disciplina di questo Santo* (S.Marco). *Ed era assai diversa dalla comune maniera di vivere degli altri, Filone Ebreo gli ha voluti far passare per Giudei. Ed ha potuto facilmente prendergli per tali a cagione che col Cristianesimo osservavano quasi tutte le cirimonie della Legge.* Ammette questo Scrittore che la Setta degli Esseni v'era prima dalla nascita di Nostro Signore, e che se non n'è stata fatta menzione principalmente tra i Giudei, e da Giuseppe lo Storico solo nel Regno del vecchio Erode; *Si può rispondere*, seguità l'Autore, *che questa Setta degli Esseni secondo il testimonio di S. Epifanio, era una delle quattro, che avevano commercio tra i Samaritani, co' quali i Giudei non se l'intendevano; talmente, che siccome non si trovavano Farisei in Samaria, così non è da stupirsi, se non incontravansi degli Esseni in Gerusalemme.* Ecco che ne dice S. Epifanio dopo avere scritto ch'Eusebio gli credette Cristiani, come S. Girolamo, e tutti i Padri: *Profectò fieri istud potuit, ut cum ante Christianæ Religionis ortum Esseni his moribus, eoque vitæ instituto, quod in priore libro prædicas, in Ægypto florerent, atque inter Judæos, & essent, & haberentur sanctissimi; posteaquam Auctore Marco Christianorum genus extitit, quorum vitæ ratio primis illis temporibus cum Essenorum disciplina magnopere congruebat, ab Alexandrinis Gentilibus Esseni sint vocati. Quos enim, & Judæos, tunc quidem omnes viderent, & Essenorum communem illam vitæ rationem, atque ab omni luxu, & ambitione remotam complectentes cernerent; cùm, & alioqui ex Essenorum Judaica factione plerique se ad Christianos aggregassent; quod nam iis aliud nomen, quam Essenorum affingerent?* Così Epifanio. Ascoltiamo finalmente l'Autore del Libro intitolato, *de Sacerdotio Ebræorum*, che si protesta aver ciò ricavato dalla Lettura di Filone, e di Giuseppe Ebreo *Essenorum regulæ vivendi ex Philone, & Josepho decerptæ: Communis sodalitii Præfecto ita parendum esse, ut nihil sine ejus præcepto fieri liceat ... Hora quinta diei in commune Cænaculum, Sacris vestibus, h. è. lineis velaminibus indutis coeundum, ibique ex eodem pane, & pulmento in silentio residentibus vescendum, neque aliud gustare cuiquam fas esse debere, nisi publica oratio prandium præcedat, & sequatur quæ Deum Datorem victus antè, & post cibum collaudet. Post prandium: depositis sacris indumentis ad sua cuique opera recedendum. Essenorum cultum nuper aggredientes non statim in consortium assumendos, sed candida veste, & perizomate indutos, atque dolabella incinctos à curatoribus suis explorandos per tres integros annos, donec probatæ virtutis dederint experimenta.*

Da questo modo di vivere si raccoglie, che di questi fedeli chiamati Terapeuti da Filone, e da altri Esseni, cioè; *Cultores, seù Curatores; vel quod ita tum appellarentur, nondum Christianorum nomine latè diffuso*: Eranvi alcuni datisi alla vita ascetica: *Solitarii, honestæ, sanctæque vitæ*: altri a una perfetta morale: *Indicare videtur Christianos sui temporis*: Ed altri nell'ordine, e grado di Ecclesiastici, descritti da Filone, e dagl'Interpreti, che hanno scoperta la sua mente, e penetrata la forza della sua espressione, con queste parole mentovate di sopra, *Ad hæc gradus atque ordinem præsidentium describit, eorum videlicet qui Ecclesiastica obeunt munera; tum ministeria Diaconorum, postremò Episcopatus apicem omnibus antistantem.* E caminando d'accordo gli Scrittori, che sì fatti Fedeli rassomigliavansi principalmente per lo sproprio à primi Fedeli di Gerosolima; con qual fondamento escluderemo da un tal genere di vita i Ministri dell'Altare, che S. Marco ordinò per le Chiese, ch' egli fondò con la sua santità, e dottrina? *Constituit Ecclesiam tanta doctrina, & vitæ continentia.* E singolarmente quelli, che lasciò alla sua medesima Chiesa Alessandria, prevedendo il Martirio, che apparecchiavangli gl'Idolatri: *Beatus autem Marcus agnoscens eorum* con-

Loc. cit.

M.Godeau Vescovo di Vanco lib. 1.

Hæresi 29. p. 33. num. 5. ex Vers. Petav.

Apud Joannem Saubertum de Sacerdotio Ebræorum p. 699. 700. Lugduni Batavorum V. Josephum Antiq. lib. 1. Jud. c. 7. Philonem in orat. cui titulus omnes studiosos esse liberos.

Niceph. Eccl. hist. l. 2. cap. 16. pag. 157. litt. B.

Niceph. lo. cit. Sozom. interp. Valles l. 1. c. 12. litt. B. pag. 419. S. Girol. loc. cit. col. 105. n. 8.

Bollan. sub die 25. April. in vit. D. Marci ex 12. M. SS. compilat a n. 5.

consilia (cioè degl'Idolatri, che volevanlo uccidere) *Anianum ibidem ordinavit Episcopum, & tres Presbyteros, idest Melium, Sabinum, & Cerdonem, & septem Diaconos, & alios undecim ad Ecclesiasticum Ministerium pertinentes. Constituit 12. Presbyteros cum Anania* (alcuni così l'hanno chiamato) riferisce Eusebio Patriarca de' Cattolici Alessandrino Scrittore nel decimo secolo dell'origine della Chiesa Alessandrina, Storia data alla luce dal Seldeno in lingua Latina, ed Arabica, parlando di S. Marco nella vita di S. Aniano: *Constituit 12. Presbyteros cum Anania Patriarcha, qui cum eo manerent: ex quibus Patriarcham in locum mortui crearent.* Quegli dunque, che servir dovevano di specchio della disciplina Apostolica, e di modello della perfezione Evangelica agli Ecclesiastici successori, che d'ogni tempo dovevano trovarsi apparecchiati al servigio del Signore, all'orazioni, ed alle funzioni Gerarchiche: che venivano destinati promulgatori della continenza, della povertà, dell'Ubbidienza: ch'erano obbligati per condizione del loro ministero Apostolico ad indurre i Gentili alla Religione Cristiana, animare i Popoli al disprezzo del Mondo, all'esilio, al martirio per gloria della Fede. Quegli, diss'io averanno menata la vita alle loro case, sciolti dal vincolo della continenza, padroni di se, e del suo, à fronte di tanti fedeli, che diedero un costante ripudio alle loro sostanze: *Facultates suas illos abjicere*, per intraprendere la vita povera Apostolica: *Communem vitæ rationem?* Sè ci entrano queste verità, molto più averemo cuore di sostenere primieramente, che gli Esseni non fossero sotto S. Marco tutti Giudei del tutto giudaizanti; ma che ve ne fossero de' fedeli, e veramente convertiti al Vangelo, con la scorta d'Eusebio, Girolamo, Epifanio, Sozomeno, Niceforo, Pietro Damiano, Baronio, Spondano, Bellarmino, Fleury, Moreri, e Tommaso Bruno; e secondariamente, che sul modello del Clero d'Alessandria, che sempre è stato veduto ancor da lontano in ispirito di verità da Scrittori di somma riputazione, Giovanni Diacono dipingesse la Comunità del Clero di Roma; allorchè nel lodare, che fece in esso senza fuco d'adulazione, e di bugia, l'insigne persona di S. Gregorio Magno, paragonò il Clero di Roma col Clero della Chiesa nascente sotto i Santi Apostoli, e con quello d'Alessandria sotto l'Evangelista S. Marco: *Itaùt talis esset penès Urbem Romanam Ecclesia, qualem hanc fuisse sub Apostolis Lucas, & sub Marco Evangelista penes Alexandriam Philo commemorat.*

In vit. Greg. M. l. 2. c. 12.

Questa Nazione Terapeuta è nientedimeno soggetta alla sua Critica. Un Moderno Scrittore dice ch'evvi dell'apparenza, che Filone in questo luogo abbia descritto la Vita, ed i costumi d'alcuni Giudei d'Egitto più tosto da Oratore, che da Storico, pel costume che tiene d'abbellire, e d'esagerare nelle sue descrizioni. Che che ne sia di ciò quì, non ostante, che l'argomento abbia à suo favore, dirò *Tantam impositam, nubem testium*. E tutti e ciascheduno Uomini d'erudizione, e di credito, s'è proceduto con tal fondamento, che sembra basti per un discorso discreto senza pretendere l'evidenza d'un partito contro dell'altro. La verità in fatti nemica degl'impegni, e de' puntigli per esser quella, che principalmente cercasi nel presente assunto, sì per acquistare del credito alla Storia, come per rendere senza violenza persuaso chi legge; ella è appunto quella, che portaci à caminar circospetti, e spogliati di prevenzione nello spirito allorche trattasi d'argomenti controversi ò lontani; anzi l'amore della medesima verità talmente insinuasi nel cuore di chi l'ama, che le stesse difficoltà, che vi si oppongono, ricevonsi non già come rimproveri di contenzioso partito, ma come lumi di scoperta amica per rintracciare di buona armonia ovunque trovisi la verità. *Nullus*, dirò con Agostino, *reprehensor est formidandus amatori veritatis.*

Ad Heb. r. 12. num. 1.

De Trin. l. 2. c. 1

X. Dirà taluno, che affine di roversciare nel primo secolo le comunità Ecclesiastiche, basti il voltarsi al medesimo primo secolo, e vedere in esso le vicende lagrimevoli, sotto il peso delle quali soffriva la Chiesa una spezie d'impossibilità per far vivere sotto un medesimo tetto i Ministri dell'Altare. E senza dubbio à chi riflette all'intima fatta da' Magistrati agli Apostoli di non predicare nel nome Santissimo di Gesù; alla persecuzione della Chiesa sotto S. Stefano alla carcerazione degli Discepoli, e morte di S. Giacomo Apostolo. *Cujus occasione calamitatis*, la rammenta con dolore l'Autore delle notizie de' Concilii, *Discipuli ex Judæa profugi se se in finitimas regiones dispersere*: A chi pensa nell'eccidio di Gerusalemme alla strage immensa d'un miglione, e cento mila Giudei, con novantasettemila schiavi sotto Vespasiano e Tito suo Figlio: *Septuagesimo Christi anno*, la compianse il sopra lodato Scrittore, *quasi feræ intra casses adactæ conclusi sunt, eorumque, quod alibi prorsus est inauditum, undecies centena millia una illa obsidione periere*: Giammai riuscirà di lasciarsi persuadere, che non si sbandisse la comunità de' fedeli di Gerusalemme, appena nata disfatta diventati i novelli Cristiani per istigazione del Demonio, l'oggetto dell'Ebraico odio, e gli Apostoli, ed i Discepoli dal timore dispersi cercassero raminghi gli alimenti, e'l ricovero

Cabassut. Not. 1. Sæc. n. 4.

Ibid. n. 23.

appresso

appresso le Nazioni straniere; ed in un tempo, in cui da per tutto spopolavasi de' fedeli, e de' Sacerdoti la Chiesa; relegato da Domiziano in Pathmos Giovanni Evangelista, e da Nerone decollato Paolo, e Crocifisso Pietro Apostoli. Aggiugnasi alle decadenze del primo secolo il principio funesto del secondo sotto l'Imperadore Trajano; al quale per aver vietato à Cristiani di ragunarsi, e di convenire insieme. *Conventus omnes, & sodalitia ipsis sub capitalibus pœnis interdixerat*: Plinio il Giovane Governatore della Bitinia fè ricorso con sua lettera, che conteneva, come in quella Provincia ritrovavasi una gran moltitudine di Cristiani, gente d'una medesima Religione, d'una medesima morale, e d'una medesima speranza, ed in ogni parte innocente: *In eorum cœtibus nil comperisse criminis*: Colpevoli solamente per la costanza del vivere onesto sigillata col giuramento; per la vigilanza all' orazione, cantando un Cantico di lode insieme in onore *secum invicem*, della divinità di Cristo, e pel mangiare scambievole, e comune, riferisce il sopra lodato Cabassuzio. *Cibumque promiscuum; sed tamen innoxium caperent*. Ricercando dall'Imperadore istruzioni, e consiglio in un affare così arduo, e scabroso, di tanti rei della violata sua legge; e la risposta fù, che non occorreva usar diligenze per ricercare i Cristiani; ma in caso che venissero denunziati al tribunale, era giusto il punirgli. Sentenza mite in apparenza, ma crudele in sostanza; imperochè crescendo l'odio contro i Cristiani, le deposizioni erano frequentissime, ed in così fare riaprivansi sempre mai le piaghe d'una persecuzione più sanguinosa. E Tertulliano, che penetronne il fondo, esclamò contro quella così. *O' sententiam necessitate confusam! Negat inquirendos esse ut innocentes, mandat puniri ut nocentes! Parcit, & sævit, dissimulat, & animadvertit: Quid te ipsum censura circumvenis? Si damnas, cur non inquiris? Si non inquiris, cur non absolvis?* Secolo veramente infelice, nel quale la Gallia perdette più Vescovi, e Roma più Papi, e la Palestina pianse à lagrime di sangue il luogo della Risurrezione profanato col Simulacro di Giove, la Rupe santificata dalla Croce, con la Statua di Venere, e la Grotta di Betelemme con quella d'Adone.

Cabassut. Not: sec. 11. n. 1. et 2.

Lib. 10. Ep. 97.

In Apologetico.

XI. Discorra pure in questa guisa chi vuole; ma con tutto ciò da questi medesimi impossibili deriva una verità, à mio credere senza eccezione, cioè, che i Cherici più zelanti, che intrapresero nel bollore della persecuzione la Vita ascetica; *In montibus, & speluncis, & in cavernis terræ*; conservassero almeno in quei duri frangenti l'inclinazione, e lo spirito per far risorgere la sopita vita comune della Chiesa nascente, e di fatto la riabbracciassero quant'era possibile, qualora veniva alla medesima Chiesa restituita da' Tiranni la Pace. Questo è il sentimento preciso dell'Abate Fleury, nelle sue Ricerche Ecclesiastiche, ove parla così: *Ceux-là logoient en même maison, & mangoien en même Sale, autant qu'ir il etoit possible: Du moins ils ne possedojent vien en propre, & ne subsistojent que de ce que l'Eglise leur feurnifsoit. C'ètoit une grande famille dont l'Evèque ètoit le Pere. Tels ètoient les Cleres de S. Eusebe de Veroeil, de S. Martin, de S. Augustin, & on les appelle Cleres Canoniques, ou Chanoines, à la difference de ceux qui ne vivoient pas si exactement selon les Canons, & dont l'Eglise ne laissoit pas che se servir*. E di più se nel secondo secolo, l'autore delle Notizie de' Concilj incontra de' Monasterj regolati con gran disciplina, di Vergini consagrate col Voto perpetuo al Signore, con qual fondamento, à discorrerla senza passione, possiamo escludere da tutta la Chiesa le Comunità Clericali, meno gelose delle Comunità delle Vergini sagre? *Aliæ* (*Virgines*) dice il dotto Cabassuzio, *quæ in Monasterium secesserant, strictiori disciplina, & clausura circumsepiebantur, neque ad earum sacellum ullus Laicis, aut religiosis etiam personis externis patebat aditus: cùm esset Sacellum, ac Oratorium in Parthenonis seu Monasterii penetralibus intimis; sed probatissimæ vitæ Sacerdos mittebatur, qui Missam intus celebraret, & Sacramenta ministraret Monialibus, hac conditione seu præscripta lege, ut sacro expleto Ministerio quamprimum regrederetur*. E cautele cotanto religiose passarono di poi in Canone nel Concilio Epaonense nell'anno 517. sotto Ormisda Pontefice. *Monasteria puellarum, nonnisi probatæ vitæ, & ætatis provectæ, ad quascumque earum necessitates, vel ministrationes permittantur intrare. Ad faciendas verò Missas qui ingressi fuerint, statim exacto ministerio regredi festinabunt. Aliàs autem, nec Clericus, nec Monachus juvenis ullum ad puellarum congregationem habebit accessum, nisi hoc aut paterna, aut germana necessitudo probetur admittere.*

Liv. ma. des chré pag. 241.

Notit. Concil. sec. 11. de Sacris Virg. dissert. 3. n. 4. p. 28

Can. 38.

Il Papa Sotero ancora ordinò, scrive Anastasio; *Ut nulla Monacha pallam sacratam contingeret*. Sopra il qual decreto riflettendo l'Aschelestrate dice: *Notandum autem Soteris temporibus Monachas fuisse, sive illæ fuerint, quæ in Monasteriis simul, & in communi vivebant sub aliqua Matre, quarum mentionem facit D. Optatus Milevitanus, qui eas tempore Donatistarum in Africa fuisse affirmat, sive sint Virgines Deo sacratæ, quæ in parentum domibus habitabant*. E con dire, che in que' tempi calamitosi incontravansi delle Comunità di Vergini, e che altro direbbesi fuorchè averle preservate la Providenza per far argi-

Edit. Rom. 1715.

Ibid.

ne al furore ostile con le dolorose altrettanto, che pure preghiere; siccome succedette ne' tempi lagrimevoli de' Longobardi à Roma per attestato di S.Gregorio Pontefice così. *Inter tot Longobardorum gladios his nostris temporibus Roma nequaquam subsistere posset, nisi Virginum sanctimonialium in hac Urbe Romana Congregationes suis orationibus tantæ hostilitati resisterent.*

Vid. Concil. Lemovic. sess. 11. §. Hæc & his similia. Hard. To. 6. col. 882. fin.

Ben è vero, che siccome dall'incontrarsi nel secondo secolo alcun Monistero di Vergini sagre, non pretendesi d'inferire, che di somiglianti Monisterj in quel medesimo secolo tutta fosse seminata la Chiesa; così nel secolo, che abbiamo per le mani scoprendo noi in qualche angolo della Chiesa delle vestigia della Comunità Apostolica, non intendesi di sostenere, che in ogni Clero della medesima Chiesa rifiorisse la vita comune, all'esempio de' primi fedeli. Questo à mio credere è un dire pieno d'equità, e di moderazione; come ragionevole, e discreto, è appunto quello d'alcuni savj in somigliante argomento; che siccome per ritrovarsi nelle Ricerche Ecclesiastiche delle Vergini col Voto della Verginità à vivere nelle case de' loro parenti; e tali erano le Sante Marcella, Eustochio, Principia, e Demetriade, e singolarmente le tre Sorelle Zie di S.Gregorio il Grande, Tarsilla, Emiliana, e Gorgonia, delle quali egli medesimo scrive, che *Uno eodemque tempore sacratæ sunt sub districtione regulari degentes, in domo propria socialem vitam ducebant*: Non è giusta l'illazione, che ne' primi secoli della Chiesa non siensi incontrati giammai de' Monisterj, che vivessero in comune col vincolo indissolubile de' tre Voti della Religione; così perchè veggiamo nelle Storie della Chiesa Uomini ascetici, e solitarj professori, chi d'ubbidienza, altri di continenza, ed alcuni della povertà religiosa, non devesi escludere dal Clero della Chiesa universale, e per ogni tempo quel genere di vita, che porti per vigor d'istituto la professione de' tre voti della medesima Religione.

SECOLO SECONDO

CAPITOLO II.

Anno del Signore 101.

I. EGiacchè senz'avvedercene il discorso ci ha portati à ricercare delle comunità Clericali nel secondo Secolo; sogliono alcuni mettere innanzi agli occhi la Chiesa di Gerusalemme, il Clero della quale professava vita comune, e votiva, giusta la supposizione d'una lettera attribuita a S. Clemente Papa; il Ponteficato del quale unì insieme il fine del primo secolo co' primi periodi del secondo, e di cui la lettera così canta: *Communis vita, Fratres, omnibus necessaria est, & maximè his, qui Deo irreprehensibiliter militare cupiunt, & vitam Apostolorum, eorumque discipulorum imitari volunt . . . Unde consilium dantes, vestram prudentiam hortamur, ut ab Apostolicis regulis, non recedatis, sed communem vitam ducentes, & scripturas sacras rectè intelligentes, quæ Domino vovistis adimplere satagatis.* Tra i capi d'Opera ascritti à Clemente Primo contansi i Canoni Apostolici, ove prescrivesi à Preti, ed à Diaconi un'Ubbidienza rigorosa al Vescovo nel maneggio de' beni Ecclesiastici. *Omnium rerum Ecclesiasticarum curam Episcopus gerito, & eas dispensato, quasi inspectante Deo. . . Presbyteri, & Diaconi absque voluntate Episcopi nihil peragunto.* Ed inoltre alcuni Libri intitolati delle Ricognizioni, con certe lettere, delle quali, una è la presente, che abbiamo per le mani; e di queste, come de' Libri predetti scrivendo del secondo secolo, il sopra sovente lodato Autore delle notizie de' Concilj, dice: *Seculi hujus Scriptores Ecclesiastici, quorum aliqui seculo etiam anteriore manum scriptioni admoverunt fuere Clemens Papa, cujus extant Recognitionum Apostolicarum libri octo, cum aliquot Epistolis; sed inter bonas fruges his comprehensas inimicus homo zizania super seminavit. Etenim multa his supposititia hæretici olim inseruerunt.* Io per me questa lettera tengo in quell'appunto grado di stima, sia pel carattere almeno di Antica, sia pel carattere di Clementina, in cui l'hanno considerata que' Padri, che l'hanno con altre molte fino à Siricio inserita ne' Canoni in più Concilj, per lo spazio di nove secoli, cioè dal Concilio Sardicense dell'anno 347. fino al Concilio I. Ecumenico del Laterano nell'anno 1123. Questa è una verità di fatto, che ci obbliga primieramente à confessare, che per essere molto anteriore al 12. secolo l'Epoca del preteso Impostore, non abbia potuto un solo guastare tanti Codici sì distanti per ragion di tempo; e secondariamente, non esser molto probabile, che l'ignoranza della supposizione delle lettere controverse sia stata sì crassa nella mente di tanti

Harduin. To. 1. Conc. col. 61.

Not. Eccl. Concil. p. 11. can. 37.

can. 38.

Ib. p. 23. n. 16.

tanti Padri, per tanto tempo, ed in que' congressi, ne' quali ha una gran mano il lume del Signore. Ma quantunque sembri discreto, e ragionevole il discorso; nientedimeno non pretendesi, che riconosciute sieno le Decretali de' primi Papi, nè per canoniche, nè per legittime. Alleganfi, non già affine di giovare all'argomento, ma perchè lo contengono. Ben sappiamo, che se per dar loro della riputazione volessimo ragionare così. *Illæ Epistolæ genuinæ sunt, quas ut genuinas agnoverunt Concilia, Conciliorum, & Canonum Collectores, aliique Auctores gravissimi, & doctissimi; atqui Veterum Pontificum Epistolas usque ad Siricium, ut genuinas agnoverunt Concilia, Canonum Collectores, aliique Scriptores doctissimi: ergo sunt genuinæ*: La risposta è pronta appresso alcuni in questi termini precisi: *Distinguo minorem: Veterum Pontificum Epistolas usque ad Siricium agnoverunt Concilia &c. & hæc Concilia aliique Collectores, & Doctores posteriores sunt nono seculo, nec Epistolas, illas ad severioris Criticæ regulas expenderunt, concedo; & nono seculo antiquiores fuerunt, & illas Epistolas revocaverunt ad examen, nego*. Con qual circospezione però debba usarsi questa dottrina, giudicarlo potrà il saggio Lettore dal paragone d'un simil fatto; poichè se taluno per distruggere la pretesa presenza di segno, e di spirito de' Protestanti nel sagrifizio dell'Altare, volesse ricorrere col testimonio d'Eterio Vescovo d'Ussama, di Beato Prete, del Monaco Remigio, del Cardinal Damiano, e d'altri, agli Atti di S. Andrea Apostolo, per sostenere la tradizione della reale presenza di Cristo nel medesimo Sagrifizio dell'Altare, stati giammai controversi fino à tempi del Cardinal Bellarmino, che protesta per la loro autenticità così: *Hunc Librum legitimum esse satis constat; tum quia nulli (quod sciam) adhuc in quæstionem ejus auctoritatem, vocarunt &c.* Udirà dalla bocca degli Eretici la sopradetta risposta, cioè: *Et omnes illi Authores sunt seculo septimo, aut octavo posteriores, nec Acta illa ad severioris Criticæ regulas expenderunt, concedo; & septimo aut octavo seculo antiquiores fuerunt, & illa Acta revocaverunt ad examen, nego*. Al vedere, quest'Arte Ingegnosa, che introduce con sicurezza nello studio dell'antichità, e che vien descritta: *Criticen vocamus artem intelligendorum Veterum Scriptorum, sive numeris adstricta, sive soluta oratione utentium; & dignoscendi quænam eorum genuina scripta sint, quæ spuria*: Anticamente, ò è stata sconosciuta, ò non praticata?

Veggasi l'Opera intitolata: Reflexions sur les Regles, & sur l'usage de la Critique.. par le R. P. Honoré de S. Marie Carme Dechaussé à Paris....1713. p. 110. & seqq.

Bellar. Cõtrov. Tom. 3. col. 417.

Guill. Cave Histor. litter. Scriptor. Eccles. pag. 17. col. 1.

Io: Cleric. de Arte Crit. Præfat.

Ma ò portino il carattere d'illegittime, ò d'autentiche le Decretali antiche; non mettesi perciò in dubbio, che la Chiesa di Gerusalemme stata sia la prima di tutte le Chiese, l'origine della fede, e la sorgente della Religione Cristiana; e che Gesù-Cristo, come dice S. Girolamo, raccomandasse i figliuoli di sua Madre, cioè la Chiesa di Gerusalemme derivata dalla Sinagoga à S. Giacomo Minore, come à suo vero fratello, e lasciassegli la sua Sposa come à suo fratello affine di acquistare per suo mezzo de' figliuoli dopo la sua morte. Non si controverte altresì, che questa Chiesa si prendesse cura dell'altre, e che nelle maggiori difficoltà s'inviasse à consultare gli Apostoli, che vi ritornavano di tempo in tempo, ò i seniori, sieno Preti, ò altri Ecclesiastici, del Clero di Gerusalemme; nè meno temesi d'ascrire, che molti Discepoli de' più anziani sieno dimorati in Gerusalemme col loro Vescovo. E perche S. Giacomo governar dovea la Chiesa di Gerusalemme, nel tempo, che bolliva il furore de' Giudei nemici del nome di Gesù-Cristo; questa persecuzione medesima operava, affinchè gli Apostoli particolarmente attendessero à stabilire la predetta Chiesa d'un proprio Pastore, che s'impegnasse di mantenervisi fino alla morte, e che s'incaricasse di quant'era necessario pel bene dell'anime, e pel servigio della medesima Chiesa, cioè d'un Clero convenevole, e capace d'incoraggire i novelli fedeli condotti dalla necessità di convivere tra i nemici giurati della Religione nascente; e sù questo piede caminando le cose con un'aria di dire intrepido avanzeremo, che il Clero di Gerusalemme vivesse singolarmente in sua casa, e con proprietà, dopo aver veduti i poveri Apostoli à diventar più poveri, che non erano, per seguir poveri, il poverissimo loro Maestro Gesù? San Giovanni Evangelista, al dire di S. Girolamo, fondò, e governò tutte le Chiese dell'Asia; e Tertulliano asserisce, che nell'Asia l'Ordine Vescovile riconosce questo Santo per suo Autore; sia per avervi lungo tempo vivuto, sia per aver in essa provedute in gran parte quelle Chiese de' Vescovi; ò per averle regolate tutte, e ciascheduna di esse con la sua condotta, con le sue parole, e co' suoi scritti. In effetto, non ostante la sua gran vecchiezza di 90. anni, secondo S. Epifanio, correva quà e là, per le Provincie dell'Asia per istabilirvi de' Vescovi, per erigere delle Chiese, ed alle volte per collocare nel Clero una persona sola, secondo che dirigevalo interiormente lo Spirito Santo. Governò particolarmente, dopo il martirio di Timoteo, la Chiesa d'Efeso fino all'Imperio di Trajano, per sodisfare al desiderio, ed alle preghiere de' Vescovi, che trovavansi in sua compagnia: *Qui tunc inventi sunt sacrorum Principes*. Negli ultimi anni della sua vita, ordinò tra gli altri San Policarpo suo Discepolo, che di poi consagrò Vescovo delle Smirne; di cui narrano, come à suo luogo,

In Galat. pag. 164. D.

Actor. 11. 22. 15. 22. Tillem. to. 1. p. 3 pag. 1013. art. 6. Hist. Eccl.

De Vir. Illustr. cap. 9.

In Marc. l. 4. c. 5. p. 505. b.

Tillem. loc. cit. pag. 929.

Acta S. Polyc. Episc. c. 6. apud Bolland.
Ignat. Epist. ad Smyrn.

gli Atti del suo martirio, che *In secessu habebat secum congregatos Presbyteros religiosos*. Il che fà conoscere, che seco aveva un Clero religiosamente condotto, e con tutti gl'indizj d'una perfetta Comunità. *Collaborate vobis mutuò*, anima il Martire Sant'Ignazio alla pratica della Comunità, il Clero delle Smirne, *unà certate . . . unà ad quietem vos componite, unà exurgite . . . .* Or d'onde aveva egli raccolti questi semi di così esemplare regolarità, fuorchè dalla disciplina introdotta nelle Chiese dell'Asia (sia da S. Paolo, che in Efeso stabilì Timoteo, sia da S. Giovanni, che riempiè tutta l'Asia di Prelati) secondo le regole del vivere Apostolico? Nè da un Paolo, nè da un Giovanni ispirar potevasi nel Clero dell'Asia, fuorchè il vivere del Collegio degli Apostoli, che il primo spicco fece nella Città d'Iddio, Gerusalemme la Santa.

Anno del Signore 107.
Thomas Pope Blount. p. 137. Guill. Cave Histor. litterar.
Ep. 9.

II. Dal Clero di Gerusalemme con isperanza di felicitare con miglior sorte il discorso, facciam passaggio al Clero d'Antiochia; ove sulla Catedra Vescovile sedeva circa l'anno 170. del Signore S. Ignazio Martire; poiche in questo tempo Trajano, che voleva muover guerra à Parti, entrato in quella Città, condannò il Santo Prelato à morire nell'Anfiteatro di Roma divorato dalle Bestie. Dalle lettere di questo Santo possiamo ragionevolmente comprendere, qual fosse il tenore della vita del Clero Antiocheno; mentre lo stesso S. Ignazio nell'onorare, che fà il medesimo Clero co' suoi saluti servesi di certa frase, che additaci con molta probabilità come una spezie di comunità negli Ecclesiastici d'Antiochia. *Saluto Sanctum Presbyterorum Collegium, saluto Sanctos Diaconos . . . Saluto divinis ornatum muneribus Presbyterium, saluto Sanctos Condiaconos, quibuscum ego sum corpore, & spiritu.* Raccomanda singolarmente à Diaconi l'ubbidienza dovuta al Vescovo, all'esempio de' Diaconi Apostolici. *Quid verò Diaconi? Imitatores Evangelicarum Virtutum, qui purum; & inculpatum ministerium Episcopis exhibent, ut Sanctus Stephanus Beato Jacobo, Timotheus, & Linus Paulo, Anacletus, & Clemens Petro.* Questa dipendenza dal Vescovo giunse à tanta perfezione ne' tempi di S. Ignazio, che fù ordinò: *Ut sine Episcopo nemo quidquam faceret eorum, quæ ad Ecclesiam spectant; rata Eucharistia haberetur illaque sub Episcopo foret, vel sub eo, cui ipse concessisset. Non liceret sine Episcopo baptizare, neque agapen celebrare.* Nel lodare che fà S. Policarpo, che risplendeva sopra ogni altro Ecclesiastico nel Clero delle Smirne, lasciocci il Santo Martire chiari indizj, che quei Cherici, che animava alla virtù co' sentimenti di carità vivessero, e coabitassero insieme con regolar disciplina. *Collaborate vobis mutuò*, notisi l'espressione, *una certate, concurrite, compatimini . . . unà ad quietem vos componite, unà exurgite, ut Dei dispensatores, assessores, & ministri. Placete illi, cui militatis, à quo stipendia refertis. Nemo vestrum desertor inveniatur.* Agatopede Diacono in fatti innamorato degli stipendj del Cielo, riferisce S. Ignazio, rinunziò non solamente à beni terreni con l'Apostolica Povertà, ma inoltre cedette all'amore della propria vita per amore del Martirio.

Ignat. Epist. ad Smyrn.
Epist. ad Philadelph. in fine.
Anno 164.
Apol. 2. fol. 61.
Ibid fol. 62.

III. (A.) Giustino il Martire ch'eziandio in abito da Filosofo, al dir d'Eusebio, predicava la fede di Cristo, e per la quale in quest'anno morì, riferisce come i Cristiani prima, che ricevessero la fede erano amantissimi del danaro, e de' proventi de' loro Patrimonj; e convertiti alla Religione Cattolica, mettevano ancora le cose proprie, che possedevano, in comune, e ne facevano parte à qualunque sorta di poveri. *Christiani etiam ea, quæ habebant in commune conferebant, & cum indigentibus quibusque communicabant.* Attesta in oltre, che al suo tempo moltissimi fedeli ritrovavansi dell'uno, e dell'altro sesso, d'ogni condizione, e grado, che mantenuto avevano fino all'ultimo della loro vita costantemente il celibato. Dal che ne siegue esser molto ragionevole lasciarci persuadere, che il Clero sarà stato il modello, d'onde ricopiato averanno i Laici e lo sproprio intiero, e la castità perpetua, per esser quegli un genere di persone consagrate alla Religione, agli Altari, à Dio

Anno 167. Labbè de script. Eccl. apud Thomam Pope Blount pag. 133.
Acta S. Policarpi Episc. c. 6 apud Bolland.
Hist. Eccl. l. 3. c. 37.
Anno 180.

(B) Di S. Policarpo Vescovo di Smirna, e Principe di tutta l'Asia, che nell'Anfiteatro della sua Vescovile Città, vivo fù gettato nel fuoco, attizzato via più da' clamori del popolo, gli Atti antichissimi del suo Martirio rapportano, ch'egli: *In secessu habebat secum congregatos Presbyteros religiosos, quos si quam rem consequi cælitus exoptabat, allegore ad Deum oratores solebat.* Eusebio parlando di S. Ignazio, di S. Policarpo, e degli altri di que' tempi, dimostra, che lo sproprio veniva abbracciato da coloro, che portavano il carattere d'Evangelista; e che derivò questa preziosa eredità dagli Apostoli ne' discepoli, e ne' loro successori; qualità molto propria de' Missionarj Apostolici. *Enim verò, plerique ex illius temporis discipulis, quorum animos ardentioris philosophiæ desiderio verbum divinum incenderat, servatoris nostri præceptum jam antea expleverant, divisis inter egentes facultatibus suis. Deinde relicta Patria, peregrè proficiscentes munus obibant Evangelistarum.*

(C) S. Ireneo, che fioriva in questo secolo di sangue, fù di parere, che i Sacerdoti de' Giudei, à quali fù interdetto il possedere terreni, fossero un ritratto della perfezione di quegli

gli del nuovo Sacerdozio. *Sacerdotes autem sunt omnes Domini Apostoli, qui neque agros, neque domos hæreditant*. Se gli Apostoli, Capi della Gerarchia Ecclesiastica, impararono dal loro divino Maestro à rinunziare quanto avevano per giugnere allo sproprio Evangelico, averanno forse permesso, che i loro successori, i Cherici della Chiesa di Gerusalemme, ed i Predicatori del Vangelo, fossero meno perfetti di loro, che dell'osservanza de' consigli Evangelici lasciarono à posteri un così forte esempio? *Certè Apostoli*, aggiugne Ireneo, *valdè perfectos eos volebant esse, quos, & successores relinquebant*.

Lib. 4. c. 20.

(D) Circa il medesimo tempo osserviamo l'antichissimo, e liberale costume della Chiesa Romana d'alimentare non solamente i proprj Poveri, ma quegl'inoltre dell'altre Chiese sparse per le Città. *Apud vos*, dice Dionigi Vescovo di Corinto, *is mos jam inveteravit, ut omnes fratres variis officeretis beneficiis, & Ecclesiis permultis, quæ in unaquaque Civitate sunt, vitæ mitteretis subsidia. Sic planè non solùm egentium sublevatis inopiam, verùm etiam fratribus, qui sunt ad metalla damnati, opem fertis. Quam quidem certè consuetudinem à Patribus traditam Beatus Soter vester Episcopus* (anno 173.) *hactenus custodivit diligentèr, & mirum in modum adauxit*. Qui piace riflettere, che una tal pietà stendevasi non tanto in sollievo de' fratelli Cristiani *omnes fratres*; ma di più in sovvenimento di moltissime Chiese *permultis Ecclesiis*, cioè de' Ministri dell'Altare, che non averebbero dovuto godere di quel bene destinato per li poverelli, se anch'eglino non fossero stati nel numero de' poveri, e poveri volontarj, dovendosi supporre negli Ecclesiastici quel genere di Apostolica Povertà, che e rende più glorioso il dispregio, e fa più poveri di quello che sieno nel secolo i poveri dalla nascita. *Quod plerique pauperes dicimur*, così Minuzio Felice insigne Causidico Romano [anno 206.] *non est infamia nostra, sed gloria: Nos contemnere malumus opes, quàm continere*.

Euseb. Hist. Eccl. l. 4.

Minut. in Octa.

[E] Apollonio Scrittore Ecclesiastico se conosciuto non avesse che la povertà Apostolica, nemica dell'oro, dell'argento, e di più tonache, stata fosse necessaria per formare insieme, e compire un Dottore della Religione Cattolica; qual forza avuto averebbe il suo argomento, con cui escludeva dal numero de' Profeti, i Profeti Montanisti, a cagione che avidamente cercavano di possedere oro, argento, e vesti preziose? *Cùm enim Dominus dixerit: Nolite possidere aurum, neque argentum, neque duas tunicas*, dice Apollonio, *isti omnia contrà in rerum vetitarum possessione magnopere deliquerunt*.

Anno 192. Cave pag. 52.

Apud Euseb. Hist. Eccl. l. 5. c. 17. al 18.

IV. Chiudiamo questo secondo secolo con la lettura del Martirologio Gallicano, e con le osservazioni, che ne fanno gli Scrittori, dopo le scoperte che hanno fatto di molti manoscritti antichi. Leggesi nel Martirologio Gallicano, che S. Clemente Papa mandasse S. Turibio Cittadino Romano per Vescovo della Città di Mans, ove il P. Mabillon rapporta, che introducesse nel Clero della sua Chiesa la vita comune, fondato su gli atti de' Vescovi di Mans, cavati da un vecchio registro Pontificale manoscritti di detta Chiesa. *Thuribius Natione Romanus, qui, ut fertur, Presbyter à Beato Clemente Papa est ordinatus, & cum Sancto Juliano ad Cenomanicam Urbem à Beato S. Clemente missus... Fecit igitur S. Thuribius... unum Monasteriolum ad animas Deo lucrandas... plantavit. In quo loco, & in honore S. Petri Ecclesiam construxit, atque consecravit, ubi & suum Sacerdotem nomine Thyrrum cum aliis Clericis esse instituit, & Domino famulari præcepit; & qua & ad matrem Civitatis Ecclesiam censuit solvere per singulos annos de oleo libras quatuor; in quibus verò & communem omnibus Dei servis in eis habitantibus constituit ducere vitam. Quædam persecutio in Ecclesia Christianorum exoritur*, leggesi altrove, *& in Christianos grassatur. Hæc videns S. Thuribius... à Sede Apostolica in adjutorium S. Juliani ad prædicandum directus... Ecclesiam in honorem S. Petri construxit, atque dedicavit; ibi Monasteriolum fundavit... atque in eo Dei servos communem vitam ducentes, & sanctè viventes congregavit. Provisæ sunt etiam expensæ, certique redditus dispositi, qui Clericis ibi deputatis divino officio, & ad cibaria sufficerent, & superessent ad vestimenta*. I Padri Enschenio, e Papebrocchio non concorrono in credere, che lo spedisse S. Clemente Papa, tuttoche il Martirologio Gallicano legga così. *In tertia Lugdunensi, Civitate Cenomanensi S. Thuribii illius municipii Episcopi... Is Civis Romanus à S. Clemente... Juliano... comes ac adjuva datus*. E vogliono che sia un fatto non del secondo, ma del quarto secolo. Un'altro Scrittore combatte le 17. ordinazioni, che si dice tenesse nello spazio di cinque anni, e sei mesi del suo Vescovado, essendo di parere, che ne' primi secoli della Chiesa le ordinazioni si facessero una sola volta l'anno; e rapporta il Ponteficale detto di Damaso (questo parla del Rito de' Papi di Roma, e non del costume d'ogni altro Vescovo della Chiesa) ove sta registrato, che *Romani Antistites mense Decembri solùm faciendis ordinationibus vacant*. Ma se vogliamo prestar credito à più eruditi della Città di Mans del Decimo Secolo, terremo con loro per una tradizione venuta da' loro maggiori, che S. Giuliano medesimo, il primo Apostolo de' popoli Cenomanensi, portasse nella Chiesa di Mans, la vita comune, ed Apostolica. *Julianus*, lo riferisce Letaldo Monaco,

D' Andrea Saussajo Protonotar. Ap. Parigi 1636. pag. 210. 16. Aprile.

Veter. Analector. Paris. 1682. pag. 63 in 64.

Acta Ss. to. 2. pag. 418. 16. April.

loc. cit.

Launoy dissert. pag. 235.

Amalarius l. 2 Offic. Eccl.

naco, *in dispensandis terrenis secundum institutionem Apostolicam desudabat, & viventibus sub se communiter Ecclesiæ filiis, prout cuique opus erat, fideliter dividebat*. Questa vita Apostolica, e comune perseverò in oltre in quella Chiesa ancora dipoi per opera, e per lo zelo di Pavacio terzo Vescovo delle Chiesa Cenomanense. Un vecchio Scrittore lasciò questa memoria, che dopo la morte di S. Turibio, Pavacio consagrato Vescovo nella sedia Pontificale di Mans: *Multos ad Christum ita convertit, ut omnia sua relinquerent, eique, & Ecclesiæ sibi commissæ cuncta traderent, & in ea una cum reliquis communem vitam exemplo Apostolorum, eorumque discipulorum ducentibus sanctè, & communiter viverent*. Lo stesso Scrittore mentova per nome due di que' Cherici, i quali. *Seipsos Domino voverunt, & in manibus jam dicti S. Pavacii se tradiderunt, & omnes res, & possessiones eorum, & divitias S. Pavacio, Ecclesiæque sibi commissæ legaliter tradiderunt*.

De Vit. S. Julian. Episc. Cenom. c. 1. n. 12. apud Bolland. Acorum. de Vit. S. Pavacii Episc. c. 3. & 4. Biblioth. Floriacen. par. 2. fol. 151.

SECOLO TERZO.

CAPITOLO III.

I. Lemente Alessandrino, che dà principio al terzo Secolo descrive la continenza con tal ampiezza, e con tali vincoli, che maggiore non può desiderarsi nelle persone consagrate à Dio. Ben è credibile, che sì fatto spirito derivasse da' primi Secoli, d'onde scaturì ogni sorta di perfezione. E non è maggior ragione, che col legame de' patti stipulati con Dio, un' Ecclesiastico s'obbligasse al medesimo Dio nell' osservanza della continenza, e non vi si obbligasse nella pratica dell'Evangelica povertà (uscita da' medesimi fonti, tanto propria de' Ministri dell'Altare, e che suoleva ritrovarsi ordinariamente congiunta negli Ecclesiastici con la medesima continenza) avvegnachè l'Evangelica povertà è una spezie di continenza nell'acquisto, nell'uso, e nel desiderio de' Beni terreni; e la Castità unità alla povertà ha forza di più perfettamente far morire al Mondo, alla carne, al sangue, come convien, che muora chi si consagra à Dio. *Est ergo continentia*, così Clemente Alessandrino, *corporis despicientia convenienter pactis cum Deo initis. Non solùm enim in rebus conjugii propriis, sed etiam in aliis, quæ anima perperam concupiscit non contenta necessariis, versatur continentia. Est autem, & in lingua, & in acquirendo, & in utendo, & in concupiscendo continentia*. Vedesi quanto ella abbraccia, e quanto ella ci lega: *Pactis cum Deo initis*.

L. 3. Strom. prope init. Vide Alanum le Lange pag. 271. edit. Paris.

II. Quella medesima cautela, che abbiam praticata nel rapportare la decretale di Clemente I. servirà d'apparato per introdursi nella lettera d'Urbano Papa I., che ci cade in acconcio nel Secolo, in cui ci troviamo. Questa è molta precisa per l'argomento, che trattiamo, e canta così. *Scimus, vos non ignorare, quia hactenus vita communis inter bonos Christianos viguit, & odhuc gratia Dei viget, & maximè inter eos qui in sortem Domini sunt electi, idest Clericos, sicuti in Actibus legitur Apostolorum multitudinis autem credentium erat cor unum, & anima una, nec quisquam eorum, quæ possidebat aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Quicumque vestrum communem vitam susceptam habet, & vovit se nihil proprium habere, videat ne pollicitationem suam irritam faciat; sed hoc quod Domino est pollicitus, fideliter custodiat, ne damnationem, sed præmium sibi acquirat; quoniam satius est non vovere, quam votum, prout melius potest, non proficere. Gravius enim puniuntur, qui votum fecerunt, aut fidem perceperunt, quàm illi qui vitam sine voto finierunt, aut sine fide mortui sunt, & tamen bona egerunt opera*.

Anno 224.

Cap. 1.

Cap. 6.

Quì non sarebbe fuor di proposito entrare in apologie sul fondamento della buona fede, che per corso di quasi tredici secoli ha goduta la Decretale Urbana menzionata da Eugenio IV. contro chi pretese spossessarla del suo credito, e maltrattarla da spuria, ed apocrifa. Chiudiamo però punto con la Regola, che ci dà Innocenzo III. cioè, che un Giudice dubitando della legittimità di qualche Decretale, osservi la materia, che in essa contiensi, ed ammetta la Decretale se la materia è conforme al diritto comune; in questi termini: *Cum aliqua Decretalis, de qua Judex meritò dubitat, allegatur: si ea Juri communi sit consona, secundùm eam non metuat judicare; cùm non tam ipsius, quàm juris communis auctoritate procedere videatur*. E qual argomento più trito ne' Concilii, ne' Padri, e ne' Canoni sino à nostri tempi, della vita comune de' Cherici? Sicchè non dee temersi, che passi per una novità mal fondata; avvegnachè come elegantemente scrisse il Gallonio: *Habet novitas illa crimen, vel criminis suspicionem non vitat, quæ à nulla deducitur antiquitate*. *Laudanda verò*,

Cum ad Sacratissimam ann. 1431.

C. 3. de Instrum.

In Apologet. pag. 78.

verò, & amplectenda, fovenda atque arctiùs retinenda, si à vetustatis fonte derivari intelligitur, quę non novitas adinventa, sed antiquitas restituta sit potiùs appellanda.

III. E noi per non uscire dalla successione de' tempi, che ci siamo prefissi, rimettiamci nell'intrapreso camino in compagnia d'Origene; il quale con distinguere i Sacerdoti di Faraone, che possedevano terre, e case, da' Sacerdoti di Gesù-Cristo, che hanno la parte da Dio medesimo; dà à divedere qual fosse quello spirito, che gli Ecclesiastici de' suoi tempi avevano à praticare animandogli con le sue istruzioni, e col suo esempio. *Pharao*, dice Origene, *Terras concedis Sacerdotibus suis; Dominus autem Sacerdotibus suis partem non concedit in terra, sed dixit eis: Ego sum pars vestra. Observate ergo qui hęc legitis, omnes Domini Sacerdotes, & videte, quę sit differentia Sacerdotum Christi. Dominus Sacerdotibus suis quid pręcipit audiamus: qui non abrenuntiaverit, inquit, omnibus, quę possidet, non potest meus esse discipulus. Ex hoc saltèm commoniti festinemus implere; festinemus transire à Sacerdotibus Pharaonis, quibus terrena possessio est, ad Sacerdotes Domini, quibus in terra pars non est, quibus portio Dominus est. Talis enim erat, & ille qui dicebat: tanquam egentes, multos autem locupletantes, ut nihil habentes, & omnia possidentes. Vis audire quid etiam Petrus de seipso pronuntiet? Audi eum cum Joanne pariter profitentem, & dicentem: Aurum, & argentum non habeo.* (il Testo Greco esprime, *Non possideo*, come osserva l'Autore della disciplina della Chiesa sopra il Capitolo terzo degl'Atti Apostolici) *sed quod habeo hoc tibi do. Vides Sacerdotum Christi divitias, vides nihil habentes.*

Ex Ruffino.

Origene di più asserisce, che le parti degli Uomini di perfezione, e graduati, come sono i Vescovi, sarebbero queste; esortare i facoltosi, e quegli, che sono d'animo docile al ripudio Evangelico; e col somministrare loro della massa comune il bisognevole, invitar altri à praticare lo stesso. E con ciò fare, che ne seguirebbe? Rimetterebbero con sì fatto esempio nel suo vigore quella vita comune nelle sostanze, e ne' cuori, che regnava tra i fedeli al tempo degli Apostoli. *Strenuorum, & numeris omnibus, qui Episcopo potissimùm conveniunt, absolutorum hominum partes essent, eos adhortari ad propria repudianda, quibus facultas suppetit, quique adhortationi obtemperant, & iis res vitæ necessarias è communi subministrando alios ad idem quoque impellere; exemplum enim quoddam unanimis vitæ illud esset, quam tempore Apostolorum fideles agebant.* E se crediamo ad Eusebio, Origene già Sacerdote venne in tanta povertà, che aveva bisogno degli altrui soccorsi; e chi vedevalo spogliato d'ogni bene sentivasi rapire da sì fatta perfezione; la quale communicandosi à molti guadagnogli della stima, e formogli un copioso drappello de' discepoli: *Omnium autem maximè Evangelicas Servatoris voces observandas esse ducebat, quæ hortantur, ne duabus tunicis neve calciamentis utamur, & ne curis de futuro tempore atteramur; quin usque adeò ad extremam pervenerat inopiam, ut familiares illius vehementer obstupescerent, ac plurimos offenderet, qui ipsi de facultatibus suis communicare cupiebant. Talia verò Philosophiæ exempla spectantibus exhibendo, meritò plures discipulorum suorum ad consimile studium incitavit.* Gregorio detto il Taumaturgo annoverasi tra i discepoli d'Origene, il quale divenne un' Vescovo di tanta povertà, che al Mondo non aveva fuori di se cos'alcuna; la sua patria, la sua sedia, e le sue ricchezze, altro non era, che la sua virtù, e la sua fede. Origene l'indusse: *Ut accepto Philosophiæ amore, priora studia divino exercitio commutaret.* E Gregorio Nisseno nella sua vita di lui lasciò scritto: *Is protinus ut attigit Philosophiam, omnibus rebus se, veluti onere quodam levavit, nec quidquam rerum ad hanc vitam necessariarum superfuit, ne in Episcopatu quidem; non ager, non locus, non domus; sed omnia ipse sibi erat, imò verò virtus, & fides, & patria erat, & sedes, & divitiæ.*

Comment. in Matth. p. 383.

Euseb. hist. Ecc. lib. 6. c. 3.

Anno 233.

Euseb. hist. Eccl. 6. c. 3.

De Vit. S. Greg. Thaum. paulò ante medium.

Anno 250.

IV. S. Cipriano Vescovo di Cartagine nello studio delle sagre pagine vedendo qual era il premio promesso à continenti, ed a poveri, amò talmente il ripudio de' piaceri, e delle ricchezze, che sebene Catecumeno solamente, arrivò alla perfezione Cristana prima d'impararla. *Ita factum*, riferisce Ponzio Diacono, *ut & continentiam sueretur, & distracto patrimonio facultates omnes in pauperes erogaret.* Questo Santo Vescovo fa testimonianza, come al suo tempo trovavasi, chi aveva rinunziato al tutto, secondo il costume, e l'esempio degli Apostoli. Nel Libro intitolato *de Lapsis*, dopo aver detto, che i Cristiani medesimi avevano tirata sopra di loro la Deciana persecuzione, perchè; *Studebant augendo patrimonio, obliti quid credentes aut sub Apostolis antè fecissent, aut semper facere deberent:* Dice inoltre, che moltissimi intanto restarono involti dalla persecuzione à cagione che; *Nec ad recedendum parati, aut expediti esse potuerunt, quos facultates suæ velut compedes ligaverant.* Dipoi insegna così: *Si vis perfectus esse, vade, vende omnia tua, & da pauperibus, & habebis thesaurum in Cælis; & veni, sequere me. Si hoc divites facerent, per divitias suas non perirent, thesaurum in Cælo reponentes; nec vinci à seculo posset, qui unde vinceretur, in seculo non habere; sequeretur Dominum solutus, & liber ut Apo-*

De Vit. B. Cypr. Episc. & Mart.

De Lapsis.

Apostoli, & sub Apostolis multi, & nonnulli sæpe fecerunt, qui & rebus suis, & parentibus derelictis, individuis Christo nexibus adhæserunt. Queste ultime parole ci rappresentano spezialmente i Cherici Apostolici consagrati indissolubilmente al culto d'Iddio; *Individuis nexibus*: i quali, non solamente rinunziarono alle loro sostanze, ma inoltre diedero l'addio alla Patria, ed alla casa per andare à predicar'il Vangelo. Quindi ne siegue, che i Cherici dopo aver rinunziato al tutto per rendersi più atti à ministerj divini, alle orazioni, ed al servigio dell'Altare, affinchè: *In nullo ab administratione divina avocarentur, nec molestiis, & negotiis sæcularibus alligarentur*: E non potendo vivere insieme à cagione delle persecuzioni; sussistevano con le sportule, e con le distribuzioni della Chiesa proporzionate al loro bisogno, alla loro fatica, al loro grado, *ubi pro modo necessitatis*, così il Tomassino, *ordinis, & laboris de fisco Ecclesiæ omnibus providebatur*; e da quì chiamavansi *Fratres sportulantes*, e le distribuzioni d'ogni mese: *divisiones mensuras*. *Sed*, siegue S. Cipriano, *in honore sportulantium Fratrum, tanquam decimas ex fructibus accipientes ab Altari, & sacrificiis non recederent; sed die, ac nocte cælestibus rebus, & spiritualibus servirent*.

P. 1. l. 3. c. 2. num. 3. fin. pag. 621. col. 1.
Epist. 66. Edit. Pamel.
S. Ciprian. apud Thomass. loc. 2. 4.

Questo fatto viene seguitato dal Volaterrano dopo aver asserita la Comunità votiva degli Apostoli, con dir così. *Ritum illum à successoribus Apostolorum, Clericisque omnibus diu diligentissimè servatum, at non eà, qua deinceps forma; cùm turbulentis illis temporibus in unum coire domicilium, & necessaria in commune fideles habere non possent. Quo tamen tempore*, aggiunge il Callozio, *ab Ecclesia, eurante Episcopo, diligenter alebantur, in dies singulos sportula donati, unde sportulantes Fratres dicti, ut fusiùs ex Sancto Cypriano probat Nicolaus Magister*.

Lib. 21. Anthrop.
L. 5. pag. 243.
Le Maistre (obiit a. 1658) l. 1. instaur. princip. Episc. c. 6.

Confesso vero, che S. Cipriano ebbe da dolersi per lo rilassamento dell'Apostolica disciplina; sì perche i Fedeli dimenticati del primo fervore, e del debito di mantenerlo *Obliti quid credentes aut sub Apostolis antè fecissent, aut sempre facere deberent*. Davansi in preda alla cupidigia d'ampliare i patrimonj: *insatiabili cupiditatis ardore ampliandis facultatibus inhiabant*; Sì perche gli Ecclesiastici si divisero come in due Classi; alcuni amavano il vivere privato, ed altri persistevano nel vivere comune, ond'ebbe à dire: *Non in Sacerdotibus Religio devota, non in ministris fides integra, non in operibus misericordia, non in moribus disciplina*. Questo Vescovile lamento è una prova invincibile, che tale non era l'inclinazione della Chiesa, e che ad onta della carità intiepidita, e del furore de' Tiranni, procurava mantenere ò con le sportule, ò con le distribuzioni la povertà Evangelica, e la Comunità Apostolica. E con gran ragione dolevasi il Santo; avvegnachè col ripudio della vita comune vedeva à poco à poco diminuirsi la perfezione Chericale, ch'era una spezie di Religione, che legava à Dio con l'ubbidienza, continenza, e povertà i ministri dell'Altare; ond'ebbe S. Cipriano ad annoverare tra i gradi più perfetti di Religione la sagra ordinazione: *Cornelius*, dice il Santo, *in divinis administrationibus Dominus sæpe promeritus ad Sacerdotii sublime fastigium cunctis Religionis gradibus ascendit*. Ed egli medesimo prima di salire al Sacerdozio spogliossi di tutte le sue sostanze per sollievo de' Poveri. *Omnem substantiam suam pauperibus erogavit*.

De Lapsis.
S. Cypr. Epist. 52. ad Antonian.

V. Quest'anno 258. che ci porta al Ponteficato del Papa Dionigi, somministra un nuovo lume per rischiarare l'argomento, che abbiam per le mani. Quì noi andiamo in traccia del modo di vivere degli Ecclesiastici de' primi secoli; e l'epoca dell'anno, in cui siamo appunto ci conduce à scoprirne la verità quasi nel suo fonte; mentre al vedere ne' tempi di Dionigi i progressi della fede, l'aumento de' convertiti, e l'erezione di non pochi luoghi sagri; siamo astretti dall'identità del suggetto di salire al secolo del Papa Evaristo; ed in ciò fare resteremo persuasi, che i primi Ministri dell'Altare sposavansi nella loro ordinazione ciascheduno con certe Chiese particolari, e che da queste averanno ritratto giustamente il necessario mantenimento; di modo, che le Chiese avevano lo *jus* di pretendere da' Sacerdoti il servigio Gerarchico, perche loro contribuivano l'onore del Titolo nell'ordinazione al Sacerdozio; ed i Sacerdoti avevano reciprocamente il diritto d'entrar' à parte dell'obblazioni, che provenivano alle medesime Chiese, perche per esse mettevano in impegno, e la libertà, e la Vita.

Hieron. Catalog. Viror. Illust. & Pont. Diac. de Vit. S. Cypr.
L'Anno 258.

Introduciamoci nel discorso col premettere, che dopo avere gli Apostoli spartito il Mondo in più parti, e ripartite le medesime sopra ciascheduno di loro; à misura del frutto, che partoriva la predicazione Evangelica, crescevano i fedeli, e moltiplicavansi le Chiese, ed assegnavansi alle Città più riguardevoli i Vescovi. *Ætate antiquos*, come gli dipinge S. Cipriano, *in fide integros, in pressura probatos, & in persecutione præscriptos*. Di sorte che piantate in quà, e in là nella Diocesi delle Chiese, ugualmente presiedeva à ciascheduna di esse il Vescovo governandole come loro Pastore, raccogliendo dalla pietà de' Cristiani delle

Epist. 52.

delle limosine, egli godevane una porzione, e dispensavane il rimanente sopra gli altri Ecclesiastici. Su questo piede stettero le cose fino al Ponteficato d'Evaristo, del quale riferisce Anastasio così: *Hic Titulos in Urbe Roma divisit Presbyteris, idest*, come spiega l'Altaserra, *singulis Ecclesiis imposuit Presbyteros, in eis ordinatos sub earum titulo. Ecclesiæ dicebantur tituli, quia cùm Presbyteri ordinabantur, ordinatio fiebat sub earum titulo. Ordinatio non fiebat sine titulo, idest adscriptione certæ Ecclesiæ, in qua ordinatus titulatus dicebatur..... Hinc ordinandus in Episcopum nondum Presbyter, priùs ordinabatur in Presbyterum sub titulo certæ Ecclesiæ. Tituli, quos Evaristus instituit, sunt tituli Cardinales, idest Ecclesiæ adscriptæ Presbyteris Cardinalibus, quarum numerus per tempora adauctus est*: Sin quì l'Altaserra: *Quot, inquies, Titulos? Domesticas scilicet Ecclesias hospitum, ac discipulorum Petri, & Pauli; quas ad conventus fidelium, & Synaxes peragendas concedebant. Puta domesticam Ecclesiam Priscę, & Aquilæ in Aventino... Lucinæ Senioris... Prudentis in Vico Patricio... Clementis ad radices Cœli &c. Cùm igitur Ecclesia Romana mirum in modum aucta sub Pontificatu Evaristi, satis abundaret domibus Civium, positis in unaquaque Urbis regione, & cùm numerus XXV. Presbyterorum, Petro mandante à Clero impletus, probatus esset sub Anacleto per ministeria plurium annorum; successor Evaristus putavit, tutò concedi posse singulis Presbyteris domos, seù Titulos, singulis in regionibus urbanis sitos, quo facilior esset fidelium conventus ad Synaxes peragendas, & ad reliqua Christiana sacra frequentanda, eodem planè ritu, atque exemplo, quo Hierosolymis Apostoli post apposita die una animarum tria millia, quotidie perdurantes unanimiter in templo, & frangentes CIRCA DOMOS panem sumebant cibum cum exultatione: omni die non cessabant in templo, & circa domos docentes, & Evangelizantes Christum Jesum*. Per questi Titoli dunque, à ciascheduno de' quali Evaristo assegnò de' Preti, noi intendiamo le case de' Fedeli dedicate al culto del Signore, ove ragunavansi i Cristiani, e celebravasi la Messa: *Per titulos intellige domos divino cultui mancipatas, in quibus Christiani Synaxes agere consueverant*: Erano in Roma quasi tante Diocesi istituite per comodo de' Pagani convertiti alla Fede, e per seppellire i morti; alle quali Evaristo destinò de' Pastori particolari con una regolata distribuzione di territorio: *Ut unusquisque suæ Parœciæ terminis, certisque limitibus distingueretur*: O pure come riferisce il Galesino nel suo Martirologio pag. 28. *Primum autem Evaristus Urbis regiones, parœciasque, quos Titulos Romani vocant, Presbyteris singulis distribuit, ut in sua quisque Titulo, curationes Fideles Christianæ Religionis mysteriis erudirent*. Ordinò in oltre Evaristo Papa, come asserisce Anastasio, che sette Diaconi assistessero al Vescovo allorche predicava: *Et septem Diaconos constituit, qui custodirent Episcopum prædicantem propter stylum veritatis*. E di più nell'anno 255. Lucio Papa decretò. *Ut duo Presbyteri, & tres Diaconi in omni loco Episcopum non desererent propter testimonium Ecclesiasticum. Hic verò*, così nelle sue Note Storiche Monsignor Bianchini. *Episcopo ubique agenti comites individui deputantur Presbyteri saltem duo, Diaconi tres propter testimonium Ecclesiasticum*. Quindi è che nel Sinodo Romano sotto Gregorio fù deciso, che il Vescovo deve avere *Clericos in privato famulatu, ut testes habeat conversationis*.

Michael Francez l. de Cathed. Eccl. cap. 2. edit. Lugdun. Anast. edit. Rom. an. 1723.
Can. nemini. Can. Sanctorum 70. dist. Blanchin. Not. Hist. in Anast. edit. cit.
Actor. 2. 41. & 46.
Spond. in Evarist. de Titul. Romæ institutis.
Not. in Anast. Binii, & Labbei.
Anast. in Marcello.
Ciecconius à Edit. Venet. 1578.
Anast. in Evarist.
Anast. in Lucio in Anast.
Altaserra in Anast.

Da questi fatti si potrebbe inferire, come scrisse il detto Leggista Michele Francez, qualmente dianai, che le Chiese avessero de' Preti deputati al loro servigio, il Vescovo era l'amministratore de' beni donati à quelle, e facevane la ripartizione sopra de' Cherici; e che se i Fedeli sotto Evaristo circa l'anno 110. convertivano le loro case in Chiese, averanno molto ragionevolmente mantenute le medesime Chiese; ch'erano destinate per l'amministrazione de' Sagramenti, e per la celebrazione del Sagrifizio, ed insieme i Ministri, che n'avevano la cura d'ordine del Sommo Pontefice; e finalmente, che i Vescovi probabilmente convivessero con que' sette Diaconi, e con que' Sacerdoti, che giusta la Costituzione di Lucio giammai dovevano abbandonare il loro Prelato: *In omni loco: ubique agenti comites individui propter testimonium Ecclésiasticum: Ut testes habeat conversationis*.

Loc. cit.

Aggiugnete col sopramenzionato Galesino, come sotto il Pontificato d'Igino circa l'anno 154. cresciuta in gran copia la messe de' fedeli, non bastava, che in ciascheduna Parocchia presiedesse un solo Prete. Igino perciò al servigio delle medesime Parocchie accrebbe maggior numero di Cherici, e de' Preti. *Deinde non multo post tempore Iginus Pontifex aucta Christianorum hominum multitudine, cùm unus in unaquaque Parœcia Presbyter non satis esset, plures tum Clericos, tum Presbyteros in illis singulis constituit. Quo factum est, ut qui cæteris in Parœcia præesset, Presbyter Cardinalis nuncuparetur*. A questa gran conversione de' Gentili, ed à questa numerosa destinazione d'Ecclesiastici, giovami credere, che averà molto contribuito quella pace, che sotto gl'Imperadori Antonino Pio, e Marco godeva la Chiesa nel Pontificato d'Igino. Tra le notizie, che delle azioni ricordevoli di questo Santo Papa lasciocci Anastasio nella sua vita, la più riguardevole si è, secondo il modo

Ibid.
Bencin. de Hygino in Anast. edit. Rom. sup. cit.

d'esprimersi dello Storico, che *Clerum composuit, & distribuit gradus*: Non già ch'esso ordinasse la Gerarchia Ecclesiastica, ò mettesse in essere il Clero, e lo distinguesse in gradi, ma che à Cherici già ordinati *Ex consueta institutione Sacramenti per Christum Dominum Apostolis tradita* Egli ripartisse alcuni Uffizj, che dovevansi più ragionevolmente raccomandare à Cherici, che agli altri Fedeli. *Fuisse collata ab Hyginο, ac distributa certa officia quę aptiùs concederentur Clericis, quam cęteris Fidelibus*. Interpretando fino all'evidenza per Uffizj, e ministerj, per li quali non fosse d'uopo l'imposizione delle mani, dottissimamente nelle sue Note Storiche nella Vita d'Igino, l'eruditissimo Monsignor Bianchini, il nome de' Gradi: *Distribuit Gradus*. E per istabilire con maggior sodezza il suo argomento, mentovane col Morino non pochi, e sono: *Referendarius, Logotheta, Commentariensis, primus Defensor, Jeromnenon, Monitor, Doctor, Visitator, Prefecti Cęremoniarum, & Inspectores: Oeconomi, & Paramonarii &c.* Questo è un fatto così ben digerito, che non soggiace ad eccezione veruna. Quindi non sarebbe fuor di proposito il riflettere, che ne' Titoli, ò sia Parocchie s'erano destinati con autorità Pontifizia numerosi Preti, e più Cherici in ciascheduna d'esse, affine di supplire alle necessità della Chiesa, e pel buon governo de' Fedeli, nelle medesime Parocchie, ò Titoli vivessero insieme quegli Ecclesiastici, che Igino v'accrebbe.

Nientedimeno la religiosa positura, in cui trovavansi le Chiese sotto Evaristo, ed Igino, soffrì anch'ella le sue decadenze sotto Decio, e Valeriano. Nel bollore della persecuzione di que' Tiranni vedevansi con violenza strappati dalle loro Chiese i Sacerdoti, interdetto l'adito al ricovero ne' Cimiterj, disfatte le ragunanze de' fedeli, e sospesi eziandio nelle Catacombe i sagrifizj. Ma che? Rimaso Valeriano in guerra preda de' Persiani, spuntò un'alba chiara di bella pace nell'Impero di Gallieno suo Figlio, che insieme ordinò, e che i Gentili abbandonassero i luoghi religiosi rapiti à Cristiani, e che questi si rilasciassero in libertà di congregarsi ne' Cimiterj à compiere i misterj della loro Religione. Dionigi Papa, che in Roma sedeva Successore di Pietro sulla Catedra Pontificale, ritrovando dopo la persecuzione Deciana, e Valeriana confuso lo stato delle Chiese, perche vedove de' loro Pastori consumati nel Martirio, e vacanti per lungo tempo così in Roma, come altrove, si conobbe in necessità di rimediare al disordine col rinnovare, ed in miglior forma la divisione delle Chiese, de' Cimiterj, e delle Parocchiali Diocesi, e porle in mano ciascheduna à Sacerdoti, all'esempio d'Evaristo, conforme lasciocci scritto Anastasio nella di lui Vita, così: *Hic Presbyteris Ecclesias divisit, & Cœmeteria, & Parochias Diœceses instituit*. Ove il Ciacconio spiega così: *Dionysius Pontifex factus Presbyteris Romanis Ecclesias, & Cœmeteria in Urbe Roma statim divisit; Parochias, & Diœceses foras distribuit, quo quisque finibus suis limitibusve contentus esset, nec alterius administrationi quisquam se ingereret*. Sopra di che và d'accordo il Baronio, che dice: *A' Gallieno restituta Ecclesię pace, & Cœmeteria adeundi ab eodem libera facultate concessa, illarum Ecclesiarum Presbyteris compluribus Martyrio vita functis, easdem iterùm dividere, ac pro ratione distribuere, Cœmeteriaque singulis assignare, Dionisii opus fuit*. *Post Hygini autem tempora*, seguita il Galesino, *Dionisius Pontifex, Evaristi exemplum secutus, iterùm Titulos, seù paræcias, quas pro auctæ pietatis ratione amplificarat, Presbyteris divisos, certis limitibus distinxit: in eisdemque, ut Hyginus fecerat, plures Presbyteros esse voluit, quarum etiam curæ Cœmeteria adjunxit*. Da' Rescritti dell'Imperatore Gallieno raccolse la Chiesa copiosissimi vantaggi, ch'Eusebio descrisse con espressioni di giubilo: *Jam verò*, egli osservò, *quis innumerabilem hominum quotidie ad fidem Christi confugientium turbam, quis numerum Ecclesiarum in singulis Urbibus, quis illustres populorum concursus in ędibus sacris cumulatè possit describere? Quo factum est, ut priscis ędificiis jam non contenti, in singulis Urbibus spatiosas ab ipsis fundamentis extruerent Ecclesias: atque hæc progressu temporis increscentia, & quotidie in magis, & meliùs proficientia, non livor ullus atterere, nec malignitas Demonis fascinare, nec hominum insidię prohibere unquam potuerunt*. E parlando del concorso alle medesime universalmente per tutto l'Imperio, dice: *Ecclesias in singulis Civitatibus congregatas, & frequentissimos Christianorum conventus, & Collectas ibidem ex more fieri solitas cernere licebat*.

Euseb. l. 7. cap. 13.

Anast. in Dionys.

Baron. ad ann. 270. n. XVII.

Loc. cit.

L. 8. cap. 1. cit. à Brocin. in Not. in Dionys.

Noi dunque abbiamo circa i tempi di Dionigi Pontefice, e dell'Imperatore Gallieno innumerabili Cristiani, e moltissime Chiese. E col dir Chiese io vi comprendo quella quantità de' sagri Ministri opportuni al bisogno de' Fedeli, per istruirgli; de' Sagramenti, per amministrargli; e degl'Altari, per custodirgli, come per celebrarvi il sagrifizio, per predicarvi i misterj della Religione, e per farvi le funzioni della Gerarchia Ecclesiastica in compagnia, ed in sollievo del Vescovo. E perche ne' tempi, in cui siamo, la Dote delle Chiese, ed il patrimonio de' Sacerdoti principalmente era fondato sulla pietà de' Cristiani, delle Collette, che raccoglievansi, qual'altro miglior uso poteva farsi fuori del mantenimento

delle

delle medesime Chiese, e del sostentamento de' loro Ministri? Aggiugne nientedimeno il sopra lodato Giurisconsulto, che dal tempo di Dionigi Pontefice, ovvero dall'anno 250. ò 270. ciascheduna Chiesa aveva il suo Sacerdote assegnato, ed ogn'uno di questi principiò ad avere il suo proprio territorio, ed una certa parte de' Beni; e così ogni Chiesa aveva il suo particolare Pastore. *Majore Ecclesia cum selecta bonorum portione Episcopo*, notate l'espressione dell'Autore, *ejusque Convictoribus Clericis reservata*.

Michael Francez apud Desnos de Canon. in Genere p. 49. edit Paris. 1675.

VI. Ecco un'altro modello della povertà Apostolica il più insigne, che incontrisi nelle Storie, nella persona di S. Felice Martire Prete della Chiesa di Nola. Questi, che imparò nella scuola delle persecuzioni, che soffrì, à coltivare in sommo grado la povertà Evangelica, spontaneamente la mantenne; ed allora fù, che mitigato il furore de' tiranni, e ritornata à spuntar amica la pace, non volle ricuperare que' ricchissimi fondi, che appartenevangli; ma lasciogli all'arbitrio di chi avevasegli usurpati. E contento d'un povero orticello preso in affitto, lavorava il nobile Contadino quella sterile terra con le proprie mani e solo, per esigerne il frutto necessario à sostenere parcamente la vita d'un Sacerdote de' primi secoli. Udite Paolino con qual tenerezza di cuore, e con quali espressioni di verità ce lo descrive.

Anno 284. sub Dioclet. Galesin. cit.

Vicit avaritiam, nam præda multa, domosque
Divitiis locuples patris possederat hæres;
Confessor proscriptus erat, sed pace reducta,
Et sua, si vellet, deposcere jura licebat:
Horruit amissos in jura reposcere fundos,
Cælestum sibimet sat conscius ipse bonorum
Quæ pro terrenis sibi compensata tenebat,
Unde potens, caris instantibus hæc referebat:
Cogitis, ut repetam terrena, perennia perdam?
Præstat, opes salvo desint, quàm vita opulento.
Dives egebo Deo, ditabit gratia Christi-
Hunc retinet animum tria macri jugera ruris
Nec proprio sub jure tenens, conducta colonus
Ipse manu coluit, famulo sine, pauperis horti
Possessor: sed & has de cespite dives egeno
In Dominum confudit opes; cum paupere semper
Collectum divisit olus cum paupere mensa.
Una dies illi curam consumpsit habendi.
Unica vestis eum, sæpe & vix unica texit.
Si geminas habuit, nudum meliore refovit.
Sæpe novo miseros vertit velamine pannos,
Felicisque habitu pauper mutatus ab atro
Enituit, contra mendici tegmine Felix
Sorduit, exornans inculto corpore mentem:
Hanc vivens pietate, Deo maturus & ævi
Et meriti plenis plausit sua secla diebus.

Credette forse quest'ottimo Sacerdote col dire;

Repetam terrena perennia perdam?
Præstat, opes salvo desint, quà vita opulento.
Dives egebo Deo:

che averebbe perduta l'eterna salute, se ritornava al possesso dell'eredità paterna? Chi sa; che al riflesso che l'ampio patrimonio l'averebbe impegnato ne' mondani affari, e distratto da' doveri d'un pio Ecclesiastico, e che considerandosi per Cherico intieramente consagrato all'Altare, non giudicasse per cosa convenevole, che un Sacerdote Cristiano di que' tempi diventasse cotanto ricco? Averà ben'inteso questo Santo Sacerdote la tradizione, che correva di secolo in secolo, che gli Apostoli avessero praticati perfettamente i consigli Evangelici, e che avessero raccomandato al loro esempio, e con le loro insinuazioni à Predicatori del Vangelo, ed à Cristiani di Gerusalemme il modo, ch'essi tenevano nel vivere Apostolicamente; come à noi dipoi raccontollo Eusebio lo Storico per cosa di fatto; il quale ci ricorda l'Ubbidienza, che al Salvadore prestavano i Discepoli de' primi tempi Cristiani nel distribuire à poveri le loro sostanze, e nel dare un'addio alla Patria, ed al sangue per disseminare à Fedeli la parola d'Iddio. *Siquidem plerique ex illius temporis Discipulis, quorum animos ardentioris Philosophiæ desiderio verbum divinum incenderat; Servatoris nostri præceptum jam antea expleverant, divisit inter egentes facultatibus suis; deinde*

Euseb. Eccles. Hist. l. 3. c. 37.

relicta patria peregrè proficiscentes munus obibant Evangelistarum.

Anno 285. circiter.

VII. Tra le persone più celebri, che più da vicino à tempi d'Eusebio lo Storico fiorivano nel finire del terzo secolo, una fù Pierio Prete della Chiesa d'Alessandria: Questi portò il carattere di Sacerdote con tanta loda, che oltre d'averlo coronato in morte con le palme del Martirio secondo Fozio sotto la spada di Diocleziano, e di Caro, ò sia con quella pace, con cui muojono sulla terra i Santi, come vuole Girolamo, che morisse Pierio in Roma dopo la persecuzione de' suddetti Principi; per la di cui santità nella Città d'Alessandria videsi una Chiesa à lui dedicata, come riferisce S.Epifanio: ornollo in vita di così belle doti, che per la rara sua erudizione, e per la somma sua eloquenza nel dire meritossi l'illustre nome d'Origene il Giovine: *Origenes junior vocabatur*. Sebbene questa lodevolissima nuncupazione guadagnossi, non tanto pel molto suo sapere, quanto per l'eroica risoluzione della povertà spontanea, che liberamente professò. *Spontanea paupertate illustris*: E per la gastigatissima disciplina nella condotta del suo vivere quotidiano: *Ut propter accuratam vivendi rationem . . . Origenes junior diceretur.*

De scrip. Eccl. c. 76. Martyrol. Rom. 14 Nov. Hær. 69.

Natal. Alex. sec. 3. c. ult. art. 7. p. 614. Cave sec. Novat. pag. 95. sub ann. 283. Ibid. ib. Euseb. l. 7. c. 26. Ruff. ib.

Questo Santissimo Sacerdote descriveci co' suoi veri caratteri Eusebio; mentre con termini concisi, ma pieni d'espressione, e di verità per mezzo di Ruffino, procura, che sappiamo, che Pierio si dispose all'acquisto della Cristiana Filosofia sciolta da ogn'impedimento del secolo, nudo d ogni cosa. *Nudus & penitus expeditus*. E secondo la versione di Cristoforono Inglese Vescovo Cicestrense, se lo veggiamo glorioso, illustre, ed ammirato da tutti, la causa è la sua ricca povertà, e la sua miserabile inopia nel costume del suo vivere: *Pierius cùm ob inopem admodum, & egentem vitæ rationem, quam sua sponte susceperat.... satis spectatus, & illustris fuit*. Ed eccoci ormai giunti al fine del secolo terzo, nello scorrere del quale ci siamo incontrati di tempo in tempo in certi personaggi Ecclesiastici, che sonosi renduti riguardevoli per la la loro gran virtù, ma singolarmente per l'amore dell'Evangelica povertà, secondo i consiglj del divino Maestro, ed all'esempio de' suoi Apostoli, e de' suoi Discepoli.

Interp. Jo: Christoph. Anglo Cicestr. Episc.

Ann. circ. 292.

VIII. Genulfo, ch'è l'ultimo, che ci si presenta in questo secolo, e che in età di soli cinque anni offerirono i suoi Maggiori à Sisto II. Papa, consagrato Vescovo à Roma: *Bonis omnibus divenditis, deque consilio Evangelico in usus pauperum erogatis*, portossi in Francia nell'Aquitania à popoli di Cahors, de' quali si vuole, che fosse il primo Vescovo. Convertiti questi popoli alla Fede, quest'Uomo Apostolico rivoltossi à Bituricensi, e predicò loro il Vangelo; ed in una di quelle campagne, fondò una Chiesa, che scelse per sua sede certa, e fissa. Se dobbiamo dar fede ad uno Srittore antico anonimo le cose caminavano su questo piede, cioè che rinovato lo spirito de' primi Cristiani, offerivano al Santo Prelato con eroico sproprio, non pochi di que' pii, e novelli fedeli le loro terre, i loro fondi, e consagravansi al culto del Signore con tal fervore di fiducia, e di Carità, che contrasegnavano la totale addicazione dal mondo, e dalle sue grandezze fino col taglio de' proprj capelli. *Plurimi suas illi tradentes possessiones, comam capitis ibidem pro Deo deponebant, ac ejus servitati sedulæ se mancipabant*. Ed il buon Pastore accogliendoli fra le braccia della sua paterna sollecitudine istruivagli come Discepoli nella scuola dell'amore d'Iddio, e del prossimo, e nudrivagli come figliuoli con que' pascoli, che ci alimentano, non solamente per guidarci alla Vita celeste, ma inoltre con quegli, ch'esiandio mantengono la Vita temporale medesima. *Quos pius Doctor, & divinis semper institutionibus informabat, & charitate Dei, & dilectione fervere proximi, & pacis unanimitatem fervore monebat; quibus etiam non solummodo cælestis vitæ pabula ministrabat, verùm etiam temporalia commoda pia semper eis sollicitudine procurabat*. Ed à parlare con proprietà, che altro è egli il deporre la capigliatura, fuor che quel modesto, e clericale culto col quale rinunziando un buon fedele alle speranze del secolo, per rivolgersi à quelle del Cielo, e staccando da se le superfluità della terra per unirsi à Dio solo, passa alla milizia Ecclesiastica, alla Gerarchia della Chiesa, alla confidenza degli Altari? Così ricco di tanti meriti, premesso il taglio de' capelli giunse al soglio Vescovile Cipriano Cartaginese, giusta che in loda del Santo Martire cantò Prudenzio in questo modo:

V. Martyrol. Gallican.

Anon. de Vit. S. Genulfi l. 1. cap. 18. in Bibl. Floriac.

Defluæ cæsaries compescitur ad breves capillos;
Ipse modesta loqui, spem quærere, regulam tenere.
Vivere justitia Christi, & penetrare dogma nostrum.
His igitur meritis dignissimus usque Episcopale
Provehitur solium Doctor, capit & sedile summum.

Prudent. de Pass. Cypr. Episcop & Martyr hym. 13.

Vedete, cortese Lettore, dopo tanta, e così soda erudizione per il corso di trè secoli, se possa taluno asseverare, e conchiudere, che ne' primi trè secoli, non vi fossero nè Comunità Chericali, nè Congregazioni, o sia ragunanze de' Cherici; *Unde nec ulla nos tunc*

Thomassin. par. 1. l. 3. c. 3. n. 13.

(cioè

(cioè *prioribus tribus sæculis*) *suspicamur fuisse seminaria ulla, vel Congregationum nomina*. Ma raccontando il predetto Autore il fatto del Vescovo Atanagio nel principio del 4. secolo, come vedremo appresso, confessa così: *Hinc utcumque elicitur fuisse in Ecclesia saltem Alexandrina, quæ latinas propius sequebatur, aliqua juniorum Clericorum Seminaria*. E ad onta del suo assunto, non potendo negare la Comunità di Riconorura, come a suo luogo, gli è d'uopo farne testimonianza con delle restrittive: *Verùm hoc exemplum singulare, & unicum prorsus est, in Oriente, ut ex Sanctis Patribus liquet, & historicis aliis*. Mà che? Pretendesi forse, che delle Comunità Chericali ne fossero pieni l'Oriente, e l'Occidente?

Ibid. num. 14.

Ibid. c. 4. nu. vi fin.

SECOLO QUARTO.

CAPITOLO IV.

I. Mà poiche per anco giunta non era l'età felice d'una stabile pace, la Chiesa di volta in volta soggiaceva alla dura necessità di vedersi lacerata ne' Fedeli, e straziata ne' Sacerdoti; di sorte che rimanevano spesse fiate ò scempio de' Tiranni, ò forzati erano à star sepolti ne' sagri sotterranei; à dir poco il furore della persecuzione per lo meno sbandava, e disfaceva non rare volte il piccolo Gregge del Signore. Con tutto ciò siccome non ostante il gran sangue che spargevasi, e la fuga, che prendevasi, la fede di Cristo giammai morì ne' Cristiani; così giammai si spense lo spirito Apostolico negli Ecclesiastici, che in ogni tempo, in ogni luogo hanno fatto comparire ò delle Comunità Clericali, od almeno lo spirito delle Comunità, nella disciplina, che sostenevano de' poveri Evangelici i Ministri del Santuario. Euplio Diacono della Chiesa Catanense ne diede un vivo esempio, mentre interrogato da Calvisiano, dell'Ordine Consulare, confesaò, con interporre il Santo Nome di Gesù, ch'esso non aveva nè casa, nè tetto; giusta il rapporto, che incontrasi nelle Storie Ecclesiastiche appresso il Baronio, ed altri. *Diocletiano octies, & Maximiano septies Consulibus, in Catanensium Civitate Euplius Diaconus ab Exploratoribus inventus legere Evangelia, & decere Christianos, ab illis tentus est, & perductus cum libro: & cùm ingressus fuisset ad Secretarium Judicis Evangelia portans; Calvisianus Consularis dixit ad Euplium: Unde hæc sunt? De domo tua exierunt? Euplius respondit: Non habeo domum, hoc, & Dominus meus Jesus Christus novit.*

Ann. 303. circ.

Apud Baron. anno 303.
V. Acta integra apud Coteler. Tom. 1. Græcorum monum.

Anno 315.

II. Nella Chiesa d'Alessandria che più da vicino seguitava la Chiesa Latina nella Disciplina, e ne' Riti. Alessandro mentre erane Vescovo raccontasi con la scorta di Ruffino, che scriveva nell'anno 390. e di Socrate, che fioriva nel 440. dal Baronio, e dal Tomassino che Alessandro dopo aver compiuto gli Uffizj solenni nella festività del Martire S. Pietro, stava aspettando alla mensa I suoi Cherici; ed in un tratto scoprì da alto sulle spiagge del Mare una truppa de' Fanciulli in atto d'imitare il Vescovo nelle funzioni Ecclesiastiche, che soleva esercitare nella Chiesa, eziandio le più misteriose, e più rilevanti; e tra gli altri Atanagio conferiva il Battesimo à suoi compagni. Alessandro il Vescovo ordinò che si chiamassero que' giovinetti Cherici, e rendutosi informato di vista e con grand'attenzione, e stupore di quant'essi facevano, diede mano alla buona indole, che dimostravano, con fargli Istruire nelle funzioni clericali, e ne' riti della Chiesa; di sorte che adulto che fu Atanagio passò all'Ordine sagro del Diaconato. Questo fatto appoggiato all'autorità di Ruffino, e di Socrate Scrittori vicini à quo' tempi, ha obbligato l'Autore della Disciplina à confessare, che in Oriente fossero delle Comunità Clericali, ove allevavasi la Gioventù per li Ministerj Ecclesiastici; conforme le Storie Ecclesiastiche hanno scoperto nella medesima Chiesa somiglianti comunità sino al tempo di S. Marco, e de' suoi successori in quel Clero. *Fateri cogimur*, dice il Tomassino, *Monasteria ipsa in Oriente instar habuisse Seminariorum, ex quibus Episcopi aliquando, præstantissimique Clerici accerserentur. Quin & Athanasium immatura adhuc ætate memorat Socrates ab Alexandro Alexandriæ Episcopo conspectum fuisse, dum una cum coævis parvulis imitaretur Cleri Ordines varios, Ecclesiæque ritus, jussumque deinceps educari informarique Ecclesiasticis institutis, unde & Athanasius postea ætate maturior ad Diaconatum evectus est. Hinc utcumque elicitur fuisse in Ecclesia saltem Alexandrina, quæ Latinas propiùs sequebatur aliqua juniorum Clericorum seminaria*. Sin quì il Tomassino. *Tempore*, così il Baronio, *quo apud Alexandriam Petri Martyris diem Alexander Episcopus* age-

P. 1. l. 3. c. 3. n. 14.

L. 1. c. 15.

To. 3. ann. 311. pag. 67. n. 61. ex Ruff. l. 1. c. 14. & Sozom. l. 2. c. 16.

agebat; cum post expleta solemnia conventuros ad convivium suum Clericos expectaret in loco mari vicino, videt eminus puerorum super oram maris ludum, imitantium (ut fieri solet) Episcopum, atque ea, quæ in Ecclesiis geri mos est. Sed cùm intentius diutine pueros inspectaret, videt ab his geri quædam etiam secretiora, & mystica. Perturbatus, illicò vocari ad se Clericos jubet; atque eis quid eminus ipse videret ostendit. Quelle parole, *Conventuros ad Convivium suum Clericos expectaret*, pare, che dinotino che i Cherici convivessero col Vescovo nel Vescovado; uso per altro meno controverso del fatto; tuttoche riscontrisi parimente appresso Fozio secondo la relazione d'Ugone Menardo, il quale asserisce nella Vita di S. Atanagio in Fozio, come il Vescovo Alessandro, à Fanciulli, che battezzò Atanagio, conferì in seguito il Sagramento della Confermazione. *Agitur enim de illis pueris*, dice Ugone, *à puero Athanasio baptizatis, quibus postea S. Alexander Pontifex Confirmationis Sacramentum contulit.*

III. Questo secolo, e quest'anno portano in Roma un Concilio, e di questo Concilio un Canone, che risguarda la divisione delle rendite Ecclesiastiche; materia discussa dipoi da' Romani Pontefici successori, che ne presero le medesime deliberazioni, che à S. Silvestro ascrivonsi; e se giudicata indegna non fù di questo tempo, dispregiare non devesi In questo luogo. Eccone la Costituzione: *Commoneo autem vobis omnibus mihi consortibus monimentum hoc, ut de redditibus Ecclesiæ quatuor partes fiant: quarum una cedat Pontifici (seu Episcopo) ad sui sustentationem: Alia Presbyteris, & Diaconis, & omni Clero: tertia templorum & Ecclesiarum reparationi: quarta pauperibus, & infirmis, & peregrinis.* Sopra il qual Canone un dotto Panormitano, che pare non l'abbia dispregiato come spurio, la discorre così. *Finis hujus dispositionis ortum habuit, quoniam in primitiva Ecclesia Fideles omnes (ut habetur Actor. 4.) vivebant in communi; qui tamen Laici cceperunt bona propria retinere, & modus vivendi in communi solum apud Clericos remansit; ideò edita fuit allata dispositio. Nunc autem (ait Bardi) recensita dispositio non viget cum illo vigore, saltem quoad omnia qui concludit servandam esse consuetudinem.* Lo stesso ripete in isciogliere con l'autorità de' Canonisti alcune obbiezioni propostesi sul vigore de' Canoni; *tria esse distinguenda tempora*, egli dice. *Primum primitivæ Ecclesiæ tempore Apostolorum, quo omnes Fideles vivebant in communi. Secundum, quo Laici ceperunt bona propria possidere & modus vivendi in communi remansit solum apud Clericos. Et boc tempore commonita fuit distributio in quatuor partes... Tertium tempus est, quo cœperunt Clerici bona propria possidere, Ecclesiæ dotari.... Item pro Clericis, & Ministris erecti fuerunt tituli Beneficiales & Præbendæ... & hoc tempore dispositum fuit... ut Clerici possint licitè vivere de redditibus Ecclesiæ, & suis hæredibus bona patrimonialia relinquere... Hinc clarè constat per relatos, & alios posteriores Canones cessasse antiquos, & simul non vigere rigorem distributionis in quatuor partes.* Sin quì il sopra lodato Canonista, e Teologo.

IV. Per entrare utilmente nel racconto, che Sant'Ambrogio fa de' Cherici di S. Eusebio Vescovo della Chiesa di Vercelli, è d'uopo premettere, che il Chericato consiste nell'essere una persona consagrata al culto d'Iddio, ed al servigio della sua Chiesa; esser destinata agl' impieghi Ecclesiastici, à Ministerj Gerarchici; all'istruzione de' popoli con la predicazione della parola del Signore, all'amministrazione de' Sagramenti, al governo dell'Anime. *Duas res Clericus professus est; sanctitatem, & Clericatum; sanctitatem quidem interius, Clericatum autem propter Populum, qui magis est onus quam honor.* Ma perche à sostenere sì grave peso, spezialmente da chi vive nel mezzo delle Città, e da chi conversa col Popolo, molto conduce l'integrità della Vita; una tal verità ha operato, che fino dalla Chiesa nascente andassero congiunti insieme il Chiericato, e la pratica de' Consigli Evangelici; poiche à distaccar gli Uomini dagli affetti terreni, e per animargli all'amore de' beni promessi non evvi miglior mezzo, quanto che i Ministri dell'Altare ne diano lo stimolo con la rinunzia delle ricchezze, e con la riforma delle passioni. *In primitiva Ecclesia nullus constitutus est Rector Animarum, nisi de communi Vita assumptus; quia nemo rectiùs custos præponitur vitæ alienæ, quam qui priùs custos est factus vitæ suæ.*

Eusebio di Vercelli ben prevedeva, che affine d'adempiere i doveri proprj d'un Sacerdote incaricato de' Ministerj divini, molto averebbe contribuito l'indurre la Gioventù, incaminata al sagro Ordine, all'integrità del costume, alla pratica dell'astinenza, ed alla sobrietà del conversare (come sembra voglia dire con queste parole S. Ambrogio: *Multum enim adjumenti accedit ad Sacerdotis gratiam, si ad studium abstinentiæ & normam integritatis juventutem adstringat, & versantes intra Urbem abdicet usu Urbis & conversatione)* Egli unì ne' suoi Convittori alle qualità, che formano un perfetto Cherico, quelle, che compongono un vero Monaco: di modo che à prima vista, à chi osserva la disciplina regolare del Clero d'Eusebio, cioè il ritiro, la mortificazione, e lo sproprio, sembra che gli si pos-

sa

Hug. Menard. in Sacrament. S. Greg. M. pag. 129 & 110. cit. Ab illustrissimo Blanchino in Silvestro pag. 297.
In Biblioth. nu. 258.
Anno 324.
Cabass. Notit. Concil. pag 123 & 124. Hard. To. 1. Conc. col. 288.
In summ. Conc. Lud. Bail. Tom 2. pag. 37. Conc. Rom. II. Sub Silvestro ann. 324 c. 4.
Felicis Potestatis To. 1. p. 2. De 1. Precepto Decal. c. 4. Reditu um Ecclesiæ p. 141. n. 1288.
Ib n. 1289. Bardi in select. l. 4. q. 10. sect. 1. n. 8.
Num. 1295.
Num. 1296.
Num. 1297.
Num. 1298.
Anno 340. in circa.
S. Agost. Ser. 355.
Ivo Carnut. Epist. ad Joan. Aurelian. 213.
Infra citand.

sa perdonare lo sbaglio innocente nel prendere per Monaci i veri Cherici della Chiesa di Vercelli. *In Vercellensi Ecclesia*, parla S. Ambrogio, *duo pariter exigi videntur ab Episcopo, Monasterii continentia, & disciplina Ecclesiæ. Hæc enim primus in Occidentis partibus diversa inter se Eusebius sanctæ memoriæ conjunxit, ut & in Civitate positus instituta Monachorum teneret, & Ecclesiam regeret jejunii sobrietate. Multum enim adjumenti accedit ad Sacerdotis gratiam, si ad usum abstinentiæ, & normam integritatis juventutem adstringat, & versantes intra Urbem abdicet usu Urbis, & conversatione. Igitur patientia in Sancto Eusebio Monasterii coaluit usu, & durioris observationis consuetudine hausit laborum tolerantiam. Namque hæc duo in attentiore Christianorum devotione præstantiora quis ambigat, Clericorum officia, & Monachorum instituta? Ista ad comitatem, & moralitatem disciplina, illa ad abstinentiam assuefacta, atque patientiam; hæc velut in quodam theatro, illa in secreto; spectatur ista, illa absconditur*. Così il Santo Dottore. Nepoziano seppe così bene connettere, e così bene separare nella sua medesima persona le funzioni di vero Cherico, e le pratiche di Monaco, senza confonderle, e senza nemicarle, che nella Chiesa, nel tratto, ed al di fuori compariva qual'era puro, e perfetto Cherico di professione, e di abito; e ritornato alla casa, la severità del disciplinato suo vivere era di tal carattere, che non cedevala ad un Monaco de' più mortificati. *Relicto foris Clerico postquam domum se contulerat, duritiæ se tradebat Monachorum*. Una così stretta lega di Chericato, e di regolarità, siccome non ha alterato lo stato Chericale ne' secoli posteriori, così non guastava quello de' Cherici d'Eusebio. Basta riflettere al carattere della vita, che menavano i Cherici della Spagna per regolamento de' Concilj Toletani. Quelli, che promettevano di professare la continenza, erano chiamati, *Appetitores arctissimæ viæ: si qui in Clero puberes, aut adolescentes existunt, omnes in uno Conclavi atrii commorentur: ut lubricæ ætatis annos non in luxuria, sed in disciplinis Ecclesiasticis agant: deputari probatissimo seniori*. E dolendosi i Padri Toletani d'alcuni Sacerdoti, perche non vivevano da Sacerdoti, chiamano il loro stato, Stato di Religione, *Et qui inconcussè debuerant veritatis conservare statum, subitò Religionis mutant propositum*. Hanno alcuni, confesso il vero, creduto, che i Cherici di Vercelli fossero Monaci: ma questi medesimi hanno altresì detto, che l'Istituto d'Eusebio era lo stesso che introdusse Sant'Agostino in Ippona; e se così è: avendo Sant'Agostino rimessa in Ippona la forma del vivere Chericale all'esempio de' Santi Apostoli: *Ecclesiæ Hipponensi Clerici ordinari cœperunt*, riferisce Possidio; *& ideò*, asserisce il Vescovo Agostino, *volui habere mecum in Episcopio Monasterium Clericorum*: Vengono non volendo à confessare, che il Clero d'Eusebio fosse composto di puri, e perfetti Cherici. E coerentemente ad un tal sentimento ecco come parla un moderno Scrittore nelle sue memorie Ecclesiastiche *Si l'on veut donc chercher la plus ancienne origine des Chanoines Reguliere, il faut remonter jusques à Saint Eusebe. Il y auroit lieu de croire qu'il avoit pris le modele de cet etablissement dans les Monasteres qu'il avoit vûs en Egypte, & en Orient durant son exil; mais Saint Ambroise nous aprend que ce fut avant son banissement qu'il fit un Monastere de son Eglise*. Questo riflesso non serve ad altro che à mettere in chiaro il Chericato netto, e puro del Clero di S. Eusebio; avvegnachè secondo S. Tommaso, che tratta sempre le cose con ugual lume, ed esattezza, all'Ordine de' Canonici Regolari *Per se competit, ut sint Clerici Religiosi*. Oggidì tra sermoni di S. Ambrogio computasi per ascitizio quello, che metteva come per dettato dello stesso Santo, ch'Eusebio Vercellense: *Eosdem Monachos instituisse quos Clericos*.

Ambros. Epist. ad Vercell. Eccl. quæ nunc est 1. Cler. Epist. ult.
V. ibi n. 66. & 71.
Hieron. in Epitaph. Nepotian. paulò ante méd.
Tolet. 2. cap. 1.
Tolet. 4. can. 24.
Tolet. 11. can. 7
Possid. cap. 11.
Serm. 355.
Tillem. to. 7. p. 532.
1. 2. 189. art. 8. ad 2.
Apud Ambr. ser. 25. de Sanctis nunc 56. inter Ascriptitios.

Ascoltiamo di grazia su questo punto di passaggio la Dottrina dell'Angelico, che ha penetrato i doveri de' Cherici, e de Monaci, che mette in piedi questa Conclusione. *Monachus Clericus non solùm plangentis, sed & docentis, & pascendi habet officium*, provacela così: *Quod etiam secundò objiciunt*, cioè gl'impugnatori della Religione Cristiana, *quòd Monachi non docentis, sed plangentis habent officium, pro eis non facit: Ibi enim Hieronymus ostendit, quod Monacho, ex hoc quod est Monachus, competat pœnitentiam agere, non docere; sicut illi sibi usurpabant, de quibus diximus; quod ex hoc ipso quod Monachi erant, docere volebant. Vel intendit ostendere, quod Monachus ex hoc quod est Monachus, non obligatur ad docendum... Non autem sequitur, si Monachus non habeat officium docendi, quod accipere non possit. Sicut non sequitur, si Subdiaconus non habeat officium legendi Evangelium, quod ad hoc officium assumi non possit... Voluit ergo Hieronymus distinguere inter personam Monachi, & personam Clerici, ostendens quid cuique ex proprio officio conveniat. Aliud enim convenit cuique, ex eo quod Monachus est, aliud ex eo, quod Clericus est: Ex eo quod Monachus est, sua & aliorum peccata deflendi habet officium: ex eo quod Clericus est docendi & pascendi populum... Item dato quod Monacho docere non liceat, non sequitur quod Canonicis Regularibus non liceat docere, cum Canonici Regulares inter Clericos computentur*,

Contra impugnan. Religionem opus. 34. alias 19. concl. 4. pag. 42. edit. Par. 7. 1660.
V. Tom. 1. 2. q. 189. art. 8. ad 1.

tur, de quibus Augustinus... quod autem objiciunt, quod Canonici Regulares, & Monachi ad paria censentur, intelligendum est in illis, quæ sunt communia Religioni... Aliàs possent similiter concludere, quod Canonici Regulares tenerentur abstinere à lineis indumentis, quia Monachi ad hoc tenentur.

Anno 355. V. E senza molto scostarsi nè dall'argomento, nè dal corrente secolo, attendiamo ancora al modo di parlare, che fà S. Ilario Pittaviense, e ritroveremo quanto ne' sentimenti camini col medesimo passo d'Origene, cioè, che i Sacerdoti, non riconoscono altra eredità, nè altra parte in terra fuorchè Iddio medesimo. *Renuntiandum est*, egli dice, *sæculo, omnibusque rebus ejus, ut nobis Deus portio sit. De Tribu Levitica præceptum est: Filiis Levi non erit portio, neque sors in medio fratrum suorum, quia Dominus Deus est pars eorum. Et rursus scriptum meminimus: Ego Dominus pars eorum. Nullam ergo servientibus Lex data terrenam esse voluit portionem; quia pars eorum Deus esset. Meminit, & Evangelii prædicator ille Petrus nullam sibi esse portionem possessionis humanæ, cum oranti alimoniam respondit; Aurum, & argentum non est mihi, quod autem habeo hoc tibi do. Quid est istud, Petre, quod possides? Renuntiaveras omnibus. Deo tuo dicens: Ecce nos omnia dereliquimus. Deus sit nobis ipse possessio, si sæculum relinquamus, si possessioni terrenæ labili renuntiemus, si hæreditatem caducorum despiciamus.*

Hilar. Pict. in Ps. 118. fol. 890

Anno 365. VI. Come che un'Ecclesiastico, per condizione del suo stato è un tempio dedicato all'onore d'Iddio nella sagra ordinazione, pel vincolo spezialmente della Castità; affinchè riesca effettivamente un tempio immacolato, e degno, che il Signore l'inabiti, e di lui si compiaccia, il Santo Diacono Efrem Siro l'esorta a formarsi nel cuore una perfetta imagine d'Iddio medesimo, e ne suggerisce i colori, che al vivo esprimono l'imagine del Rè divino, ed annovera tra essi la povertà, virtù amica della Castità; ambedue degne d'un Ministro dell'Altare. Quindi rivolto à professori della continenza chi che sieno, indifferentemente gl'istruisce così. *Cupis esse castum, & immaculatum templum Dei, imaginem ejus in corde tuo semper habeto; colores verò imaginis illius cœlestis Regis, cogitationes mundæ, & terrenarum rerum nuditas cum lenitate, ac vita sancta omni tempore.*

Ser. 50. de Virg. To. 1. pag. 137.

VII. Nella Chiesa di Rinocorura, che fiorì, e si contradistinse per lo ristabilimento della Vita Apostolica, con certezza attesta Sozomeno, che sempre eranvi stati fino al suo tempo (440.) Prelati di gran probità; e che que' Cherici avevano in comune la casa, e la mensa, e finalmente ogni altra cosa era loro comune. *Ac Rinocururensis quidem Ecclesia, hujusmodi Antistites ab initio sortita, ex eo tempore usque ad nostram ætatem, illorum sanctionibus uti, & probos viros ferre non destitit. Est autem ejus loci Clericis communis domus, & mensa, & reliqua denique omnia communia.* Che se per aver'avuto la Città di Rinocurura in qualche angolo di lei de' Monaci riguardevoli, e che di loro alcuni sieno passati al Vescovado di quella Chiesa, dovessimo computare per Monaci que' Cherici, de' quali assolutamente, ed espressamente parla l'Autore predetto; quanto stento doveremo soffrire prima che ritrovassimo nella Chiesa d'Iddio un puro Cherico, per la difficoltà grande, che incontrerebbesi di non ritrovare de' Santi Monaci, ove convivono i Cherici, e di non ritrovare delle Chiese medesime, che hanno il Clero per vero corpo, ed un Monaco Vescovo per loro capo?

Sozom. Hist. Ec. cl. l. 6. c. 31.

Anno 370. VIII. S. Basilio parlando delle pene, che dovevano esser imposte à Canonici, ed alle Canonichesse, dacci à conoscere, che questi vivevano in comune senza cosa veruna di proprio, e sotto qualche regolamento, ò Costituzione particolare, oltre i sagri Canoni, che servivano loro di prima regola. La pena più ordinaria, che loro imponeva, ò dichiarava venisse imposta, era la separazione dalla compagnia de' loro Confratelli, per una ò due settimane, un rigoroso digiuno durante il medesimo tempo. Queste sono le pene, che ordinava à quelli, che trascuravano d'assistere alle Orazioni, ed agli uffizj, di studiare i Salmi, che disubbidivano à quanto era loro imposto dal Superiore incaricato dalla loro condotta, ò che non ubbidivanlo prontamente con allegrezza, e perfezione; che parlavano fuor di tempo, ed immodestamente, che uscivano da' Chiostri senza permissione, e senza necessità, e voleva, che gl'incorrigibili, che non approfittavansi de' suoi avvertimenti, e delle sue correzioni ne fossero cacciati. Eccone le sue espressioni. *Si quis quæ facere possit à Fratre jussus, contumeliosè se aut contumaciter gerat, neque adhibita omni quæ in Christo est lætitia, obtemperet; tanquam qui præsidens in suo abundet sensu, similiter hebdomadam unam segregator à reliquorum consortio. Si his ita servatis nihilominus tamen ille salutem suam negligat, qui ejusmodi est, is ex conventu prorsus exterminator.* Quest'Opera è intitolata: *Animadversiones adversùs Canonicos delinquentes constitutæ*; e seguita dopo un'altra, che ha per titolo: *Animadversiones adversùs Canonicas delinquentes constitutæ*; nelle quali dichiara, ed ordina le medesime pene contro le Canonichesse; che

Tom. 2. p. 658. edit. Græcolat. Synnii.

che saranno disubbidienti alla loro superiora; che mormoreranno del lavoro, che loro ordinasse, ò non saranno contente delle cose, che saranno lasciate à loro uso, ò faranno qualche lamento per li servigj, che sono obbligate di rendere alla Comunità. *Quæ in difficultate rerum ad usum necessariarum, aut in operibus faciendis fatigatione, murmurare animadversa sit, hebdomadam unam segregator.* Non è egli perciò evidentissimo, che S. Basilio ricerca da questi Canonici, e Canonichesse una grandissima esattezza nel seguitare una regola, ch'egli suppone propria alla loro professione, e che mostra, che la loro vita comune era molto regolare, obbligandogli al celibato giusta i sagri Canoni, non lasciando loro fuori, che l'uso delle cose necessarie alla vita, e con fargli vivere in una perfetta, e bene stretta ubbidienza, che non permetteva loro solamente di parlare liberamente, e d'uscire dal Chiostro senza necessità, e permissione, ma con obbligo di soggiacere alle pene per ogni fallo, e con minaccia d'esser cacciati come incorrigibili, se poco approfittassero delle correzioni, che loro fossero fatte. Puossi trovare un genere di vita più essenziale al lo stato Religioso, ed alla professione regolare sin da que' tempi? Bastava perciò ad un Cherico, per un'impegno irrevocabile alla vita comune d'esser'immatricolato ad una Chiesa Catedrale, ò Collegiata, con promessa d'osservarvi la disciplina, che quivi si manteneva, per esser legato col Voto della sua professione tacita, ò espressa; e poichè eglin'avevano in que' tempi tutte le obbligazioni, tutte le pratiche, e tutti gli esercizj de' più perfetti Regolari de' nostri tempi, oltre i doveri loro prescritti da' Canoni, per le funzioni Chericali, ed i regolamenti, che osservavano le persone in particolare come Cherici; sarà fuor di proposito tenere que' Professori sì puntuali per Cherici viventi in Comunità, e regolarmente? Quì piace d'osservare, che delle Canonichesse fassi menzione nel Concilio Costantinopolitano sotto Menna Patriarca (536.) nel quale vedesi, che un certo Pietro Vescovo le introdusse nel Battisterio, ove istruivansi i Neofiti: *Venit Episcopus noster Petrus . . . & introduxit Canonicas.*

Num. 11.

V. Basil. M. Edit. Venet. 1548. pag. 431. 432. item Epist. ejusdem ad Canonicam ibid. pag. 314. Hard. tom. 2. col. 1378.

IX. S. Basilio medesimo riferisce, ch'Ermogene aveva un figlio Prete, il quale spogliato d'ogni cosa del secolo, viveva in guisa d'un perfetto solitario. *Presbyter pauper neque reditus aliquos in hoc sæculo possidens.* E Zenone similmente Prete vien lodato dal Pelusiota: *Pro sponte suscepta paupertate.*

Basil. Magn. Epistol. 319.

Isid. Pelus. l. 1. ep. 212.

Possiamo aggiugnere in quest'anno medesimo, con S. Epifanio la pratica d'alcuni Vescovi, e d'alcuni Preti, ch'egli descrive, e di cui servesi per indurre al loro esempio i Monaci al lavoro, e loro gli propone in questo modo. Dice parlando de' Vescovi, e Preti: *Quibus regendorum à Deo populorum est commissa provincia, qui Deo perfectè placere se velle profitentur, illi, tametsi è Sacerdotum numero sint, ad Sanctissimi sui secundùm Deum in Christo Patris imitationem (Paulum Apostolum intelligo) non omnes quidem, sed plerique tamen ad susceptam divini verbi prædicationem, externam manuum operam adjungunt; Ut ipsos conscientia præter illum divini verbi prædicandi laborem, propriarum manuum fructum ferens, ac cùm sibi ipsis tùm fratribus, & egentibus operis sui quæstum impertiens voluptate perfundit: Hoc est, tam primitias, & oblationes, quàm quod manuum suarum opera lucelli quæsierit, cum proximis suis ultrò pro ardenti in Deum amore communicet. Atqui nulla ad id agendum necessitate coacti, damnatique sunt; sed cùm justissimos alios labores, & Ecclesiasticas occupationes habeant, & pro eo atque æquum est, ali indidem debeant, divinus illorum animus cœlestium opum desiderio tenetur, quas è Psalmorum concentionibus, & Ecclesiasticis conventibus, nec non, & sanctis jejuniis, castitate, religiosissimo vivendi instituto, ac sponte sibi indicta ob amorem justitiæ manuum opera consequuntur.*

X. E' forza supporre, che la Povertà volontaria passasse di tempo in tempo in uso per le persone dedicate al Signore, e si spargesse di luogo in luogo; poichè da ogni lato incontransi esempli tali dello sproprio Apostolico, che ci obbligano à salire più alto, e credere, che questa disciplina nel vivere sia loro pervenuta da' loro maggiori; e che la Providenza abbia preservato questi dispreggiatori delle ricchezze nel tempo delle persecuzioni, per istillare negli animi de' fedeli il ripudio dell'oro, e dell'argento, ed in tempo di pace, per maggiormente stabilirlo negli Ecclesiastici. Severo Sulpizio Scrittore nel 420. racconta un fatto seguito al suo amico Postumiano. Questi diessi alla vela portato da' suoi affari verso Oriente; la burrasca gettollo al lido di Cirene vicino à quel deserto, che giace trà l'Africa, e l'Egitto: colà giunto, smontò; ed internatosi nel paese, abboccossi con un Paroco, da cui udì un sentimento così proprio d'un Prete, che si vuol collocare in questo luogo, benchè accaduto nel secolo, che succede. *Ergo*, ascoltiamo Postumiano, *ut ad tugurium illud, quod eminus conspexeram, pertendi, invenio senem in veste pellicea molam manu vertentem. Consolatus accepit nos benignè, ad genua nostra provolvitur, iterùm nos ac sæpiùs exosculatos invitat ad Orationem. Deinde impositis in terram vervecum pellibus,*

Sever. Sulp. Dial. 1. c. 1.

facit nos discumbere; apposuit prandium sanè locupletissimum, dimidium panem bordeaceum, fasciculum etiam herbæ. Postero die cùm aliqui ex incolis ad nos visendos confluere cepissent, cognoscimus illum hospitem nostrum esse Presbyterum, quod summa nos dissimulatione celaverat. Deinde eum ipso ad Ecclesiam processimus, quæ ferè duobus millibus aberat, à conspectu nostro interjectu montis exclusa; erat autem vilibus texta virgultis, non multò ambitiosior quàm nostri hospitii tabernaculum, in quo nisi incurvus, quis non poterat consistere. Cùm hominum mores quæreremus, illud præclarum animadvertimus nihil eos neque emere, neque vendere; quid sit fraus, aut furtum nesciunt; aurum, atque argentum, neque habent, neque habere cupiunt. Nam cùm ego Presbytero illi decem nummos aureos obtulissem, refugit altiore consilio protestatus Ecclesiam auro non strui, sed destrui. Aliquantulum el vestimentorum indulsimus, quod cùm ille benignè accepisset, discessimus.

XI. Aggiungiamo ciò, che di S.Epifanio medesimo Vescovo di Salamina in Cipro, riferisce Giovanni suo discepolo, come costa dagli atti appresso il Metafraste; da' quali secondo l'interpretazione di Dionigi Petavio raccogliesi: *Clerum illius fuisse simul comedentium, & audientium sacram lectionem inter prandendum, habentiam etiam commune cum Episcopo peculium, quod pro arbitrio dispensabat Episcopus, erat exercentium cœlibem, & religiosam vitam.*

Apud Desnos pag. 118.

Anno 374.

XII. S.Ambrogio portato alla Catedra Pontificale di Milano per una spezie di miracolo, si disfece con generosa rinunzia delle proprie facoltà; e col ricevere l'onore del Chericato diede un'addio a piaceri con la professione della Sacerdotale continenza, *In tempore, quo Episcopus ordinatus est*, parla di lui S.Paolino, *aurum omne, atque argentum, quod habere poterat, Ecclesiæ, vel pauperibus contulit. Prædia etiam, quæ habebat, donavit Ecclesiæ, nihil sibi, quod hic suum diceret, derelinquens; ut nudus, atque expeditus miles Christi Dominum suum sequeretur, qui cùm dives esset, propter nos pauper factus est.* Aggiunse questo Santo Prelato al ripudio delle sue sostanze la pratica d'un rigoroso digiuno, che lasciò in esempio à Cherici, ed à professori della vita Apostolica, e regolare. Egli era veramente desideroso dell'Evangelica, ed Apostolica perfezione; egli era veramente povero per la rinunzia spontanea d'ogni peculio, Pare nientedimeno ad alcuni, che non promuovesse ne' suoi Cherici quel genere di vita Apostolica, à cui Agostino portò il Clero d'Ippona. Ma se bene si considera il discorso, che fa il Santo, sembra, che non si opponga allo stato di povertà professato da' Cherici d'Agostino. *Si quis* parla il Santo Dottore, *Ecclesiam nolens gravare in Sacerdotio aliquo constitutus, aut ministerio, non totum quod habet, conferat, sed operetur cum honestate, quantum officio sat est, non mihi imperfectus videtur. . . agelluli sui contentus fructibus*. Questo è un parlare non solamente condizionato, ma eziandio ristretto à que' Cherici, che pel servigio de' Popoli, sono destinati nelle Parrocchie, ò in Chiese particolari: *In Sacerdotio aliquo . . . aut ministerio*. A questi indrizzando S.Ambrogio il discorso, dice, che ritrovandosi di questi taluno, che avesse à cuore di non gravare la Chiesa col vivere delle di lei rendite: *Ecclesiam nolens gravare*; E che perciò, non si spogliasse affatto di tutto il suo: *Non totum quod habet, conferat*, e che amasse d'operare con le mani à proporzione del suo grado: *quantum officio sat est*, per mantenersi col suo lavoro, pago de' frutti del suo piccolo campo, *agelluli sui contentus fructibus*: Quest'Ecclesiastico appresso il Santo non parerebbe imperfetto: *non mihi imperfectus videtur*: mentre non volendo gravar la Chiesa da un canto, e non dovendo dall'altro mendicare, il che ripugna all'onestà del Chericato, per capo di necessità doverebbe aver con che vivere, tanto più che potrebbesi figurare il caso d'essere inoltre inabile al travaglio delle mani, ò almeno venirne impedito dal ritrovarsi bastantemente occupato nelle incombenze del suo ministerio. Quindi è che S.Ambrogio con permettere, che un simil Cherico, affinchè possa vivere, si spogli di molto, ma non di tutto, che lavori, se può, à tenore del suo ministerio, e che si contenti dell'usufratto, e dell'amministrazione d'un misero campo, (che passar potrebbe à titolo d'una porzione del patrimonio, ò in luogo di benefizio pel sostentamento d'un Sacerdote), che cosa concederebbe egli di più indulgente di quello, che averebbe permesso Agostino à suoi Cherici costituti nelle medesime circostanze, cioè se sparsi fossero per la Diocesi, ed affissi alla cura dell'Anime, e nella medesima disposizione d'animo di non volere aggravar la Chiesa; ogni qual volta correrebbero le medesime necessità per li Cherici d'Agostino, che volevano per quelli d'Ambrogio, di non dover mendicare, e di dover mantenersi?

Paulin. de Vit. B. Ambros. Episc. vers. fin.

Ambros. de Offic. Ministr. l. 1. c. 30.

Ibid. cap. 36.

Anzi dal discorso di S. Ambrogio non solamente non deducesi, che la sua pratica fosse più mite di quella di S. Agostino, e che la dottrina di S. Agostino fosse più severa di quella d'Ambrogio; anzi che à mio credere ricavasene un'illazione molto favorevole al nostro proposito; e pare che sia, che se il Santo ha parlato di quel tale Sacerdote: come d'un sug-

suggetto particolare con una spezie d'eccezione per le condizioni, e circostanze, in cui parla, dall'universale del Clero, forza è di supporre che il corpo del Clero preso nella maggiore sua parte, vivesse in altra guisa, senza nè pure ritenere minima parte del suo patrimonio, ben contento di vivere, sia con le facoltà comuni della Chiesa, sia delle proprie fatiche. E secondariamente che questa sorta di vivere non abbia potuto parere al Santo di pregiudizio allo stato Chericale, mercecchè se non ardisce di chiamare imperfetto chi ritenesse una piccola portione del suo à semplice usufrutto, certamente à lui altro non poteva sembrare che un perfetto Cherico quello,che rinunziasse ad ogni proprietà,ad ogni amministrazione, che si privasse d'ogni terra, ed offerisse tutto alla Chiesa per lasciarsi da lei mantenere nelle Catedrali ugualmente che nelle cure col doviziosо patrimonio della Povertà Apostolica; e di tal sorta erano i Convittori, che aveva Agostino in Ippona e da Prete, e da Vescovo, come à suo luogo.

E se Agostino ha voluto lo sproprio perfetto nel suo Clero d'Ippona, non ha preteso perciò d'intaccare il carattere d'un vero Cherico, nè d'uscire dalla mediocrità dello stato Chericale,se non volessimo dire,che à costituire un vero Cherico fosse necessaria la proprietà, ed essere molto ricco, e meno perfetto. Ma bensì ha creduto con ciò di rassomigliarlo meglio à quella perfezione di povertà, che ammirava ancor da lontano ne' Santi Apostoli: *Quos certissimum est*, replica il sopra lodato Autore della Disciplina della Chiesa, *& communem vitam professos esse, & terrenorum omnium abdicationem.* Ma chiudiamo il racconto delle pratiche della vita comune, ch'erano trà gli Cherici di S. Ambrogio, con riflettere, che parlando esso S.Dottore di due Cherici, che s'erano ritirati nel suo Monistero, dice, che se n'andarono à causa di non poter soffrire il rigore de' digiuni, e l'osservanza della Clausura, tant'era esatto il modello, che si formò. *Hic positi jejunabant, intra Monasterium continebantur, hoc delicati non potuerunt ferre, abierunt.*

P.1.tr.3.c.11. num. 9.

Lib.10.Ep.82.

XIII. De' Cherici d'Aquilea, tra i quali alcuni annoverano Eliodoro per parte di Madre Zio di Nepoziano, e Nepoziano medesimo, S. Girolamo fa questo sì bell'elogio: *Aquilejenses Clerici, quasi Chorus Beatorum habebantur.* E certamente perche spogliati d'ogni cosa terrena, collegaronsi à riporre tutte le loro ricchezze nel possesso di Dio solo; secondo che S. Girolamo informò de' suoi doveri il Cherico Nepoziano. *Clericus... nihil extra Dominum habere potest.* Allude forse à Cherici d'Aquilea. Ruffino Convittore della medesima Chiesa, allorchè attribuisce à Cherici, ed à Monaci del suo tempo quell'intiero sproprio, e quel genere d'astinenza, che Filone attribuisce à suoi Terapeuti, che minutamente descrive. *Sed & abstinentium vitae*, l'interpetre è Ruffino, *eorum duntaxat, qui nunc in Ecclesiis, vel Monasteriis degunt.*

Anno 376.

Hieronym. in Chron.

Idem ad Nepotian.

Eusеb.Hist.Eccl. l.2.c.17.

XIV. Tra gli Ecclesiastici, che formavano il Clero della Chiesa Cartaginese, erano certamente Aurelio Diacono, che poi fu Vescovo nel 392., il Prete Geloso, ed altri Diaconi, che Agostino (relativamente all'anno 388., in cui gli conobbe in Cartagine, di ritorno dall'Italia in Africa) chiamò servi del Signore: *Presbyter Gelosus, ac Diaconi Carthaginensis Ecclesiae, in quibus erat Aurelius.* Alipio parimente apparteneva al Clero della medesima Chiesa, e principalmente allorchè Agostino ordinato Prete d'Ippona nel 391. dimandollo ad Aurelio già Vescovo, affinchè servisse di norma, di modello e d'esempio à quegli, che aspiravano à fuggire l'inquietudini del secolo, nel Monistero d'Ippona, piantato da Agostino nell'Orto cedutogli da Valerio, e l'ottenne, glielo concedette, diegli la licenza; pel qual favore Agostino ringraziò con molta tenerezza Aurelio. *Quod Fratrem Alipium in nostra conjunctione mansisse, ut exemplo sit Fratribus curas mundi hujus vitare cupientibus, benevolentissimè accepisti, gratias ago, quas nullis verbis explicare possim... Omnis itaque Fratrum coetus, qui apud nos coepit coalescere, tantò tibi praerogativò obstrictus est, ut locis terrarum tantum longe disjunctis ita nobis consulueris: tanquam praesentissimus spiritu.* Quelle parole *benevolentissimè accepisti, gratias ago...* Dinotano insieme la grandezza del benefizio, e la dipendenza d'Alipio da Aurelio Vescovo. Quando fosse stato Monaco non accadeva, che Agostino lo chiedesse ad Aurelio; i Canoni Africani non avevano per anco vietato à Monaci uscire dalle Comunità senza la permissione de' Vescovi, oltre di che quando Agostino era Prete nel 391. non eranvi in Cartagine i Monaci; questi cominciarono ad esservi circa l'anno 400. nel qual tempo Aurelio di Cartagine pregò Agostino allora Vescovo d'Ippona, à voler comporre de' Libri per mettergli in dovere, ed in effetto diede alla luce l'Opera intitolata: *De Opere Monachorum. Cùm apud Carthaginem esse coepissent.*

Anno 386.

De Civit.Dei l. 22.c.8.

Epist.22.cap.1. num.1.

To.6. col.476.

Agostino ch'era chiamato dal Signore, non già alla solitudine, al pianto: *Prohibuisti me Deus meus*: Ma alle funzioni Gerarchiche: *Ut secundus locus gubernaculorum mihi traderetur*: al governo della Chiesa: *O Lucerna digna supra candelabrum Ecclesiae posita*: al

Confess. 10. cap. ult.

Epist.21.n.1.

Epist.25.n.1.2.

Epist. 29. n. 7.
Epist. 26. nu. 3. verf. 27.

al ministero della predicazione divina: *Qui mihi tractandi verba veritatis tam periculosum onus non dubitavit propter eos imponere*: all'amministrazione de' Sagramenti: *Fontibus Infantum præfecit*: dipoi collega, e successore di Valerio: Agostino direttore, e Capo d'un Monistero, d'onde uscirono molti Ministri dell'Altare avanzati nelle scienze divine: Cherici allevati nella povertà, e nella continenza: *Clerici ordinari ceperunt*: e Vescovi venerabili ripartiti in diverse Chiese: *Episcopos, & Clericos*: ove menavasi una vita ben religiosa del tutto povera, sul modello de' primi Cristiani, che niente possedevano: *Secundum modum, & regulam sub Sanctis Apostolis constitutam; maximè ut nemo quidquam proprium in illa societate haberet, sed eis essent omnia communia*: Agostino, dissi, destinato dalla Providenza à Ministerj Ecclesiastici, non avrà richiesto Alipio alla direzione del suo Monistero, finche ispirasse à quella Comunità la solitudine, ed il ritiro dal Popolo, e la rinunzia delle funzioni del Sacerdozio. Lo volle dunque affinchè formasse quella novella Congregazione d'Ippona, e secondo la vocazione d'Agostino, e sul modello del vivere Chericale, e Regolare della Chiesa di Cartagine. *Ut exemplo sit Fratribus curas hujus mundi vitare cupientibus*. Quindi viene in conseguenza che la vita comune ne' Cherici praticavasi in Africa ancora dianzi S. Agostino, che ritornovvi nell'anno 388.

Possid. c. 11.
Id. c. 5.
Anno 388.

XV. L'assunto, che abbiamo per le mani di ricercare le Comunità Chericali viventi giusta la Vita Apostolica ne' primi sei secoli della Chiesa, obbligheracci nell'anno 391. à discorrere del Monistero, che Sant'Agostino fondò da Prete in Ippona: *Presbyter Monasterium instituit*. E nell'anno 395. à parlare di quello, che da Vescovo volle seco nel suo Vescovado. *Volui habere in ista domo Episcopii mecum Monasterium Clericorum*. E così averemo sotto gli occhi senza confusione della Storia due stati di S. Agostino, che favoriranno l'argomento, che trattiamo, quello di Prete, e quello di Vescovo. Ma perche in quest' anno 388. veggiamo Agostino à vivere co' suoi Amici in Tagasta in un modo assai religioso, e pio; se non altro affine di vedere il suo modo di vivere ancora da Laico; fermiamci con esso lui nel suo soggiorno vicino à Tagasta alcun poco, sì per avere una breve notizia de' suoi tre Stati; di Laico nel 388. di Prete nel 391. e di Vescovo nel 395. come perche una Comunità serva di strada all'altra.

Possid. c. 5.
Ser. 355. cap. 1. num. 2.

E primieramente ci piace di premettere, che quando S. Agostino ricevette il Battesimo, Adeodato suo figlio aveva quasi quindici anni: *Annorum erat fermè quindecim*. Ed all'orche in Africa compose il Libro intitolato *de Magistro*, in cui S. Agostino trattiensi in forma di Dialogo con Adeodato suo figlio, questi era ne' sedici anni: *Cum esset in annis sedecim*: Da che si raccoglie che dal Battesimo d'Agostino al suo ritorno in Africa, non vi corse che poco più d'un anno; *Annorum fermè quindecim*: *in annis sedecim*.

Conf. l. 9. cap. 6. num. 14.
Ibid.

Questi tre stati predetti gli abbiamo espressamente da S. Possidio suo convittore famigliare, amico sincero, e discepolo fedele per lo spazio quasi di 40. anni, e che ne stese la sua Vita: *Fermè annis quadraginta . . . familiariter, ac dulciter vixi*: il quale parlando di Sant'Agostino, dice, che. *Ante proximum diem obitus sui à se dictatos, & editos recensuit Libros, sive eos quos primo tempore conversionis suæ adhuc Laicus, sive quos Presbyter, sive quos Episcopus dictaverat*. Gli abbiamo da S. Agostino medesimo allorche menzionò i suoi Libri, che compose da Laico: *Laicus cœpi: alia littera: Laicus Romæ cœpi: Presbyter scripsi; Episcopus elaboravi*. Possiamo parimente riconoscergli sul riflesso che di 270. lettere, che incontransi nel Tomo secondo delle sue Opere, la maggior parte portano il nome d'Agostino Vescovo, un'altra parte quello d'Agostino Sacerdote; ed altre à cagione di non avere il nome d'Agostino alcun carattere, gli Eruditi sono di parere, che le abbia scritte da semplice Laico. Certamente almeno prima che giugnesse à Tagasta, nel ritorno, che fece dall'Italia in Africa dopo il suo battesimo, non erano Cherici, nè Agostino, nè Alipio: *Non quidem Clericos*. E similmente per lo spazio di quei quasi tre anni, che fermossi nelle vicinanze di Tagasta, giammai fu Cherico, com'esso protestollo ad Albina: *Cùm illa*, cioè Tagasta, *Clericatum mihi non imposuisset*. In questa positura di stato, Agostino da Roma ritornato in Africa, andossene alla casa paterna, ed à suoi proprj campetti, che appartenevangli per diritto di successione ereditaria, ed ivi esercitavasi ne' digiuni, nelle preghiere, nelle buone opere, meditando notte, e giorno nella legge del Signore. *Placuit ei*, Possidio fa il dettaglio della sua vita esemplare, che menava co' suoi amici, *percepta baptismi gratia cum aliis Civibus, & Amicis suis Deo pariter servientibus ad Africam, & propriam domum, agrosque remeare. Ad quos veniens, & in quibus constitutus fermè triennio, à se jam alienatis curis secularibus, cum iis, qui eidem adhærebant, Deo vivebat, jejuniis, orationibus, bonisque operibus, in lege Domini meditans die, ac nocte. Et de iis, quæ sibi Deus cogitanti atque oranti intellecta revelabat, & præsentes, & absentes sermonibus, ac libris docebat*. Qual'albero dovizioso di frutta spandeva le massime di perfezione

Possid. c. 31.
Id. c. 28.
De don. persev. c. 12. n. 30.
Retract. l. 2. c. 14. num. 2.
Ib. l. 2. c. 1. n. 1.
De Civ. Dei l. 22. c. 8. n. 3.
Epist. 126. n. 7.

ne in utilità degli assenti col formare de' libri; à presenti porgeva il lume, che riceveva dal Signore nella contemplazione, e gli soddisfaceva nelle loro richieste. *Sicut interrogabar à Fratribus quando me vacantem videbant*. Notiamo di passaggio secondo l'espressione del Flaminio, il carattere di S. Agostino nel suo soggiorno di Tagasta, ove sì bene adattava al suo modo di vivere, il vivere per gli altri. *Et erit tanquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum. Eleganter autem*, spiega il dotto Interpetre l'intenzione del Regio Salmista, *virum pium, & religiosum comparat arbori fœcundæ: ut enim hæc ubertate sua non sibi, sed aliis utilitatem affert, sic vita illius fructuosa quidem est, sed ita ut commoditates suas non quærat, tota autem in juvandis aliis occupata sit*. Nel suo ritiro si disfece delle sue poche, e piccole terre per farle godere à poveri, ed alla sua Comunità. *Paucis agellulis paternis contemptis*. Uomo senza interesse, senz'attacco alla gloria, e Uomo morto al piacere; se la passava con santa pace ruminando la Sagra Scrittura, separato affatto da tutte le cure del secolo viveva co' suoi compagni secondo l'alta idea d'un Uomo perfetto descritta dal santo Davide, ed in lui scoperta da Possidio: *In lege Domini meditans die, ac nocte*.

Retract. l. 1. c. 26.

Psal. 1. vers. 3.

Epist. 126. n. 7.

Stese ancora quest'albero fruttifero i rami delle sue benedizioni in sollievo de' suoi Concittadini, forse per la poca distanza da Tagasta sua Patria; e tal'era la briga, che la Carità facevagli prendere à favore de' suoi Compatriotti, che Nebridio suo amicissimo, stando in Campagna, sembra vicino à Cartagine, ò nella Città medesima, avendo saputo, che i Tagastesi co' loro importanti, e frequenti affari distraevano Agostino dalle sue occupazioni interiori, gli scrisse un biglietto, altrettanto forte, che conciso, ed eccolo: *Ita ne est, mi Augustine, fortitudinem, ac tolerantiam Civium negotiis præstas, necdum tibi redditur illa exoptata cessatio? Quæso, qui te tam bonum homines interpellant? Credo, qui nesciunt quid ames quid concupiscas. Nullus ne tibi est amicorum, qui eis amores referat tuos? Nec Romanianus, nec Lucinianus? Me certè audiant: ego clamabo, ego testabor, te Deum amare, illi servire, atque inhærere cupere. Vellem ego te in rus meum vocare, ibique adquiescere. Non enim timebo me seductorem tui dici à Civibus tuis, quos nimiùm amas, & à quibus nimiùm amaris.* Invitollo dunque Nebridio nella sua Villa con la sua famiglia, con sua Madre, e probabilmente prima ch'egli ricevesse il Battesimo; mentre Agostino con la lettera settima pare lo ritrovi con dell'inclinazione alla magia di Plotino, e degli altri Platonici: invitollo à fine di rimetterlo in una disposizione di riposo, e di quiete, ed adoperò una spezie di risentimento, quasi dubitasse Nebridio, che Agostino poco si curasse di vivere in sua compagnia. *Nos arguis*, gli risponde Agostino, *quod consulere negligamus, ut unà nobis vivere liceat... familiari objurgatione*. Convennero ambidue d'unanime consentimento di passarsela insieme, e di prevenirsi l'un l'altro alle prime congiunture di libertà; Uomini senz'impegno di solitaria residenza. *Quia, vel nos cùm potuerimus ad te, vel tu cùm potueris ad nos necessariò venturus sis*. Certe persone solamente aveva Agostino nel suo soggiorno, che à titolo di carità, nè poteva trasportarle altrove, nè abbandonar senza colpa. *Hic sunt, qui nec venire mecum queant, & quos deserere nefas putem.* Ciò non ostante senza perdere il merito d'una vita religiosa, e singolare, manteneva il commercio con ogni sorta di persone, e la vita sociale con tutti; à riserva di non lasciarsi vedere nelle Città vedove di Pastore, sul timore d'esservene promosso. *Solebat autem Laicus, ut nobis dicebat, ab eis tantùm Ecclesiis, quæ non haberent Episcopos suam abstinere præsentiam*. Della qual riserva ricordossi anco da Vecchio. *In quo loco sciebam non esse Episcopum, non illo accederem*. In fatti portossi à Ippona condotto dalla carità, e dalla speranza d'indurre un'Uomo di qualità, un' Agente à rinunziare le vanità, e le pretensioni del secolo: *Veni ad istam Civitatem propter videndum amicum, quem putabam, me lucrari posse Deo... quasi securus, quia locus habebat Episcopum.* E questa è la congiuntura, nella quale portatosi alla predica di Valerio Vescovo, come à suo luogo, e ritrovato nel mezzo della Plebe: *Idem in Populo* Laico fra i Laici, giacchè questo nome Laico deriva dal Greco Laos, che significa *Populus*; lo fermarono con violenza, e Laico qual'era lo presentarono al Vescovo, perche l'ordinasse Sacerdote. *Dum itaque Laicum Episcopo de more obtulerunt ordinandum*.

Epist. 5.

Conf. l. 9. c. 3. n. 6. Ep. 10. n. 1.

Epist. 10. n. 1. Epist. 11. n. 1.

Ibid.

Possid. c. 4.

Ser. 355. n. 2.

Possid. c. 4. Vitæ S. Aug. nov. edit. lib. 3. c. 4. n. 1.

E rivolgendo il discorso à Compagni del suo ritiro co' quali viveva in una perfetta Comunità. *Ipse adhuc Laicus colere jam cœperat*: e co' quali occupavasi nella lezione de' Libri Santi, nell'astinenza, nelle buone opere, nell'orazione, spargendo un' ottimo odore di se; sicuramente tra gli altri possiamo contare Evodio, Alipio, e Severo; che dipoi diventarono Vescovi. Quindi vedesi, che Agostino, ed i suoi Compagni non erano persone confinate al sequestro delle solitudini, à sospiri, à pianti, ad un' umile ritiramento dalle funzioni gerarchiche; mà gente disposta, indifferentemente capace d'ogni professione, e d'ogni stato, ove gli chiamasse il Signore; che finalmente collocogli come risplendenti Luminarj, sul Can-

Ibid. c. 5. n. 1.

de-

Part. 1. lib. 3. c. 2. n. 8.

deliere nelle Chiese dell'Africa per l'eminente loro dottrina, e santità. *Erat hęc ergo*, dice il Tomassino, *Congregatio Laicorum pie, & religiosè degentium*.

Conf. l. 9. c. 10. n. 26.
De Civ. Dei l. 22. c. 8. n. 3.
Possid. c. 5.

Quantunque ragionevole sia il discorso, noi ritroviamo, dicesi, una Comunità in Tagasta staccata dagli onori, da' piaceri, e dalle ricchezze: Tutto il loro pensiero era diventar doviziosi d'opere buone, d'orazioni, e d'astinenza. Di sorte che migliore non potrebbesi desiderare da una Comunità religiosa; aggiugnete, replicasi, che santa Monaca chiamò il suo Figliuolo, servo del Signore: *Servum ejus*: ed Agostino medesimo d'Alipio, e di se riferisce, ch'erano: *Deo servientes*, e Possidio, l'afferma ancora d'Agostino Prete: *Factus ergo Presbyter... cum Dei servis vivere cœpit*: ed in que' tempi il titolo di servo del Signore portava seco un carattere superiore à quello di Laico.

De Morib. Manich. c. 20.
Conf. l. 6. c. 14. n. 24.

Certa cosa è, che il vivere semplicemente in Comunità, senza librare la qualità, ed il fine di chi vive in comune non è una regola sicura per fermare lo stato, che sieno della medesima professione tutti quelli, che impegnansi à vivere in comune. Costanzo Manicheo cercò di fondare una Comunità, e di mantenerla à sue spese composta di quegli Eletti della sua setta, che fossero nella disposizione di vivere secondo la disciplina, che insegnò il Manicheo: e non riuscigli il disegno. Piacque ad Agostino di modo che l'amor del riposo, ed il tedio dell'inquietudini della vita mondana indusselo prima ancora della sua conversione all'idea di formare co' suoi amici una sola famiglia; e con l'unione de' cuori stabilire l'unione de' loro beni *Universum singulorum esset, & omnia omnium*: Ma il pensiero svanì. Godette un saggio della Vita comune dopo la sua Conversione nella Villa di Verecondo; ove la sovraintendenza della casa, della famiglia, e dell'amministrazione, tutta risiedeva nella Madre, la quale: *ita curam gessit, quasi omnes genuisset; ita servivit quasi ab omnibus genita fuisset*: intanto, che Agostino con suo Fratello, co' suoi Cugini, co' suoi Discepoli, e col suo Figlio, trattenevansi in un luogo medesimo, mangiavano alla medesima mensa con una comunione di cuori, e d'affari. La maggior pena, ch'ebbero dianzi il ritorno in Africa dopo il Battesimo, fu il non sapere ove potessero effettuare perfettamente la loro idea. *Simul eramus, simul habitaturi placito sancto; quęrebamus quisnam locus nos utiliùs haberet servientes tibi*. E convennero di buon'accordo di ricercarlo in Africa *pariter remeabamus in Africam*: e ritrovaronlo nelle vicinanze di Tagasta, come s'è detto; ove quella santa famiglia fermossi secondo il racconto di Possidio quasi tre anni. Ma tuttoche la Comunità di Tagasta descrittaci da Possidio, ed additataci da Agostino, fosse una Comunità composta d'Uomini di gran perfezione, non eccedeva nientedimeno quel genere di vita, e l'ordine della vita d'un perfetto Cristiano, che può ritirarsi à meditare le divine Scritture, à scontare col pianto i piaceri del secolo, e mortificare le passioni col pascolo dell'astinenze. Senza contrarre impegno di consagrarsi al silenzio, al pianto, alla solitudine, e senza ritirarsi con il rinunziare à beni temporali dalle funzioni gerarchiche; avvegnachè questo complesso non comparisce certamente nel ritiro di Tagasta, in quella gente, indifferente à qualunque stato, che il Signore unì assieme per formare di esse vasi d'elezione, e per riempirne le Catedre Pontificali dell'Africa. *Erat hęc ergo*, dice il Tomassino, *Congregatio Laicorum piè, & religiosè degentium, earum per similis, quæ Romę, & Mediolani Augustino innotuerat*, che S. Agostino medesimo oppone ne' Libri de' costumi della Chiesa Cattolica, alla pietà mascherata de' Manichei.

Part. 1. l. 3. c. 2. n. 8.
De Morib. Eccl. Cathol. l. 1. c. 3. & seqq.

Epist. 220. n. 4.
Conf. l. 9. c. 3. n. 6.
Epist. 10.
Epist. 111. n. 1.
Epist. 88. n. 6.
Serm. 356. nu. 15.
De Civ. Dei l. 22. c. 8. n. 5.
Conf. l. 9. c. 13. n. 37.
Possid. c. 26.

Ma quanto sia lontano ancora dal vero, che il titolo di servo del Signore: *Servus Dei* porti seco una qualificazione più, che l'altra, e che debba piuttosto giudicarsi un'appellazione generica, comprendesi con avvertire, che viene dal Santo attribuita eziandio à Vescovi, à Cherici, ed à Laici. Il Conte Bonifazio aveva moglie, ed era Soldato, e vien chiamato dal Santo *Servus Dei* Nebridio morto per così dire tra le braccia di sua Madre *apud suos* Agostino nominollo *Servientem tibi*. Possidio, che riferisce le crudeltà de' Donatisti contro i Cherici d'Ippona *Sacerdotibus Catholicis, & Ministris Clericorum nostrorum Conclericos nostros* gli dice *Dei servos*. Se difende i Cherici, che aveva nel Vescovado, servesi di questa frase: *Nemo laceret servos Dei*. Al risanamento d'Innocenzo in Cartagine erano presenti gli Ecclesiastici della Chiesa di Cartagine; e S. Agostino, che rapportane il fatto, afferma, che *Aderant Servi Dei*. Parla de' Fedeli di Milano, ch'erano pronti con Ambrogio à morire sotto Giustina Madre di Valentiniano il Giovine, e l'esprime così: *Mori parati cum Episcopo suo Servo tuo*. Se brama, che chi leggerà il Libro delle Confessioni, ricordisi nelle sue Orazioni di Monaca sua Madre, e di Patrizio suo Padre, chiamagli servi del Signore, suoi Fratelli, e figli, e Padroni. *Inspira servis tuis, fratribus meis, filiis tuis, Dominis meis*. Possidio parlando de' Cherici convittori d'Agostino Vescovo, gli nomina servi del Signore. *Numquam debere fœminas cum Servis Dei, etiam castissimis, una manere domo*, e più abbasso: *Numquam sine Clericis testibus*. Questo parlare non ci mette in necessità di

fissa-

fissare lo stato in una persona, poiche può applicarsi ugualmente à Laici, che à Cherici: *Cum Servis Dei esse debebunt*. Gli eletti de' Manichei convertiti alla Fede Cattolica, *sive Clericis, sive Laicis, in Monasterio, vel Xenodochio*. Si è detto, che chiamò servi del Signore gli Ecclesiastici di Cartagine; e pure tra essi oltre il Prete Geloso, ed il Diacono Aurelio v'era presente anco il Vescovo Saturnino: *Aderant Servi Dei*. E se vanno i Vescovi alla gran Conferenza, Agostino daccene l'avviso con dire: *Veniunt Servi Dei*. Un Uomo ben cordato, e senza prevenzione, nello spirito, che vede da' fatti evidenti, che il titolo di servo del Signore competeva fin' allora à ciaschedun' ordine di persone, crede giusto non doversi lasciar persuadere così facilmente da un argomento, che non convince in verità. Quest' illustre titolo di servo del Signore viene ugualmente appropriato eziandio à Monaci, e con ragione poiche ogni Monaco è un perfetto servo del Signore, sebbene credesi, che non ogni servo del Signore sia Monaco preso precisamente il suo stato. Anzi per contradistinguerli S. Agostino spesse volte aggiugne al titolo di servo del Signore quello di Monaco, per darci à divedere, che parla de' Monaci. Il Marito d'Eedicia dopo aver' inteso, che la sua moglie aveva donato quanto aveva: *Nescio quibus duobus transeuntibus Monachis*, caricogli di maldicenze; ed il Santo gli nomina due volte: *Dei Servos, Servi Dei*: Così chiama certi desertori Monaci, de' quali aveva difficoltà à promuovergli agl'Ordini della Chiesa. *Nimis dolendum, si ad tam ruinosam superbiam Monachos surrigamus*: e tra l'altre ragioni una era di non aprir questa strada così facilmente à costoro: *Non esse istam viam dandam servis Dei*. Se ricorda al Conte Bonifazio la conceputa risoluzione di ritirarsi dalle sollecitudini terrene per consagrarsi à Dio, gli esprime lo stato Monastico, che aveva in idea, col dire, ch'esso voleva vivere: *in ea vita in qua Servi Dei Monachi vivunt*. Se inalza con molta loda la virtù di Piniano per aver rinunaiato alle speranze del secolo per darsi tutto à Dio, lo colloca specificatamente nel numero de' servi del Signore con la restrizione de' Monaci, per lo splendido dispregio delle loro sostanze: *Servorum Dei . . . Monachorum*. Per altro il nome di servo del Signore proferito assolutamente, e senza carattere di distinzione, che lo limiti, è come il nome di Figlio, e di Fratello, ch'è convenevole à Monaci: *Utrum filiis, & fratribus nostris Monachis* à Laici: *Sciant ergo etiam cæteri fratres, & filii nostri*: à Cherici Vescovi: *Soli tecum eramus*, parla il Santo con Bonifazio, *ego, & Frater Alypius*. Ecco come senza vestire uno da Monaco, può meritare l'appellazione di servo del Signore, E tal' era Agostino agl'occhi di Monaca sua Madre, che videlo non solamente un fedele Cattolico de' più perfetti, staccato dagl'onori, da' piaceri, e dalle riechezze; mà inoltre dalla brama di prender moglie, che non ripugna ad un buon Cristiano; anzi alle volte è spediente per conservare la castità lontana dall'incontinenza. Quindi sua Madre ebbe gran ragione di ringraziare il Signore con questi termini: *Unum erat propter quod in hac vita aliquantum immorari cupiebam, ut te Christianum Catholicum viderem priusquam morerer. Cumulatiùs hoc mibi Deus meus præstitit, ut te etiam contempta felicitate terrena servum ejus videam.* E quest' è la figura, che Nebridio faceva in casa sua, non ostante la sua castità perfetta. *Ipsum etiam fidelem Catholicum castitate perfecta, atque continentia tibi servientem in Africa apud suos.*

S. Agost. to. 8. append col. 38. 6. Electis.
Serm. 357. n. 4.
Epist. 262. n. 5.
Epist. 60. n. 1.
Epist. 220. n. 3.
De Opere Monach. c. 1.
Epist, 220. n. 3.
Conf. l. 9. c. 27. n. 11.
Conf. l. 9. c. 3. n. 6.

E per Laici io intendo quel genere di persone specificate da S. Girolamo con dire: *Aliud verò genus est Christianorum, ut sunt Laici: Laos enim Grecè est populus Latinè*: ed usurpate da S. Agostino nella sua persona allorache cadde negli errori de' Manichei, distinguendo così le circostanze del suo stato: *Adolescens, Laicus Catechumenus*: e nella persona degl'altri; nel trattare, che fece della concordia fraterna, e del perdono dell'offese: *Omnibus dico, viris, & fæminis, minoribus, & majoribus, Laicis, & Clericis, dico, & mibi ipsi*: e nello scrivere à Pellegrino fagli sapere, ch'era suo costume di scrivere *prolixas Epistolas ad familiarissimos nostros non solùm Laicos, verùm etiam Episcopos*: oella qual lettera fà menzione di Massimo Medico, da Arlano da poco fatto Cattolico. Quest'è quell'ordine d' Uomini, tra i quali à mio credere possiamo senza forzare il seoso delle parole, collocare quegli, che Possidio chiama sia per la dignità, per la dottrina, per la fama: *Eminentes Laicos*: e quegli, che chiama il Santo: *Laicos inferioris propositi*: E vaglia la verità, il Santo ha tanto ragionato di se; gl'altri hanno tanto ragionato di lui; da tante lettere scritte da Agostino, e ad Agostino; da tutte l'Opere, che il Santo ha composte, che sono monumenti di fatto; non comparisce altra qualificazione della sua insigne persona, che di Laico, di Prete, di Vescovo. Siccome nelle sue Lettere chiamasi Cherico, co' Cherici: *Conclericis*; Diacono, co' Diaconi: *Condiacono Restituto*: co' Sacerdoti Sacerdote: *Consacerdotibus*: Vescovo co' Vescovi: *Coepiscopo Alypio*: così scrivendo à Monaci averebbesi dato questo titolo d'onore, di lustro, e di distinzione: *Commonachis*. All'Abbate Valentino d'Adrumeto scrive: *Fratri Valentino*: all'Abbate Eudossio della Capraja: *Fratri Compresbytero Eudoxio*: à S. Girolamo: *Fratri, & Compresbyrero* S. Girolamo, che spiegò le qualità di Mo-

In cap. Duo. 12 q. 1.
Cont. Cresc. l. 4 c. 64. n. 79.
Serm. 211. c. 5. n. 4.
Epist. 171. n. 1.
Possid c. 9.
Retract. l. 2. c. 21.
Epist. 122.
Epist. 249.
Epist. 219.
Epist. 83.
Epist. 214.
Epist. 84.
Epist. 28.

naco

Epist.1.ad Nepot. naco, di Pontefice, di Zio: *Monachus, Pontifex, Avunculus* nella persona del Vescovo Eliodoro; averebbe ancora onorato con sì bella divisa la persona di S. Agostino, con cui tanto parlò, e di cui tanto disse, nel lungo commercio di lettere, ch'ebbero insieme. *Nec verò*, chiuderò il riflesso con l'Autore della disciplina della Chiesa, *in prolixiore Tractatu de Opere Monachorum, gregi Monachorum adscripsit se unquam Sanctus Pater, nec ex Sanctis Patribus quisquam, vel antiquis Historicis*. P.1.l.3.c.4.n.8.fin.

Ser.355.cap.1.n.2. Verità nientedimeno si è, che Agostino aveva uno spirito dimesso, del tutto morto alle speranze del secolo, e che scelse il ritiro di Tagasta per convivere co' suoi Amici, sobrj, e poveri com'esso; anzi appena tocco dal lume superno, sbigottito dalla moltitudine delle sue colpe, concepì dell'idee di solitudine, di silenzio, di pianto, d'attendere a se solamente: *Conteritus peccatis meis, & mole peccatorum meorum, & miseria mea, agitaveram in corde, meditatusque fueram fugam in solitudinem*. Ma Iddio non volle avendolo riserbato, perche vivesse agli altri, per la difesa della fede, e pel sostegno della sua Chiesa: *Sed prohibuisti me Deus meus, dicens: Ideòque Christus pro omnibus mortuus est, ut qui vivunt jam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est*. Così ne depose il pensiero. Conf.l.10.c.43.num.70.

Anno 390. XVI. Confesso vero, che nel vedere il costume, e nel sentire il parlare de' Santi Padri, un Cherico qual concetto sia per formare del suo carattere, è facil cosa da pensare. La Chiesa, ò abbia gemuto sotto i Tiranni, ò abbia respirata l'aria della pace, ha sempre avuti degli Eroi nell'ordine Gerarchico, che lasciate hanno l'orme espresse dell'imitazione degli Apostoli, or'in un Clero, or'in un altro; di modo, che probabile è più, che allora un Cherico si stimasse aver più del Cherico gettando le ricchezze, che in possederle. E dappoichè S.Girolamo ha scritta quella celebre Epistola à Nepoziano, in cui dipingeli co'veri colori, che cosa è Chericato: confermasi ogn'uno nell'opinione, che lo spirito dell'Evangelica povertà, è lo spirito del Collegio degli Apostoli, e che ha perseverato nella Chiesa fecondo che l'hanno permesso i tempi borrascosi, ò tranquilli. Ecco come parla S. Girolamo: *Clericus, qui Christi servit Ecclesiæ, interpretetur primò vocabulum suum, & nominis definitione prolata, nitatur esse quod dicitur. Si enim Cleros græcè, latinè sors appellatur, propterea vocantur Clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia Dominus ipse sors, idest, pars Clericorum est. Qui autem vel ipse pars Domini est, vel Dominum partem habet, talem se exhibere debet, ut ipse possideat Dominum, & ipse possideatur à Domino. Qui possidet Dominum, & cum Propheta dicit: Pars mea Dominus, nihil extra Dominum habere potest. Quòd si quippiam aliud habuerit præter Dominum, verbi gratia si aurum, si argentum, si possessiones, si variam supellectilem; cum istis partibus Dominus pars ejus fieri non dignatur. Si autem ego pars Domini sum, & funiculus hæreditatis ejus, nec accipio partem inter cæteras Tribus; sed quasi Levita, & Sacerdos vivo de decimis, & Altari serviens Altaris oblatione sustentor, habens victum, & vestitum, his contentus ero, & nudam Crucem nudus sequar*. Così è, il nome di Cherico nella sua maggior perfezione portava seco la professione Chericale, cioè à dira quella disciplina, e religione nel vivere, che vien significata col nome di Clero, di non aver che Dio solo per eredità, ed in luogo di porzione, e di parte. Hieron. Epist. ad Nepotian.

Anno 391. XVII. Nel tempo, che Agostino passava i suoi giorni nelle vicinanze di Tagasta, intese che in Ippona ritrovavasi un Uomo Agente d'un Grande, il quale diceva, che Agostino sarebbe stato capace di ridurlo à rinunziare alle speranze del secolo, ogni qual volta avesse avuto il merito d'udire dalla bocca del medesimo Agostino la divina parola: *Si aliquando ex ejus ore Dei verbum audire meruisset*. Agostino portato à Ippona dalla carità, e dalla speranza di guadagnar l'amico à Dio, abboccossi più volte con esso lui; ma qual'effetto avessero le loro Conferenze non si sà. Mentre Agostino ritrovavasi in Ippona, Valerio Vescovo della Città, vecchio malsano, e difficoltoso di pronunziare il latino per esser Greco di nascita, in una predica, che fece, espose alla sua Udienza la necessità, che aveva d'un Ministro in suo ajuto, e per comodo della Città, e della Chiesa: *De providendo, & ordinando Presbytero Civitati*. A questa predica era presente Agostino; ed il popolo Cristiano, cui ben costava la sua virtù, e dottrina, e che amavalo per aver'abbandonati i suoi beni per consagrarsi à Dio, renduto capace del bisogno d'un Sacerdote, vedendolo alla predica, posegli all'improviso le mani addosso, arrestollo, e contro ogni suo pensiero presentollo à Valerio, chiedendolo d'unanime consentimento con sommo ardore, e grandi strida per Prete della Città: *Episcopo ordinandum intulerunt*. In questa maniera Agostino passò al Sacerdozio. *Juvenis Veni ad istam Civitatem*, dice Agostino in un Sermone fatto alla plebe d'Ippona: *Ut multi vestrùm noverunt. Quærebam ubi constituerem Monasterium, & viverem cum fratribus meis . . . Veni ad istam Civitatem propter videndam amicum*, Possid.c.3. Possid.c.4. Ibid. Serm.355.c.1.num.2.

quem

quem putabam me lucrari poſſe Deo, ut nobiſcum eſſet iu Monaſterio; quaſi ſecurus, quia locus bobebot Epiſcopum. Apprebeuſus Presbyter factus ſum. Poſſidio cacconta il ſatto così. *Eodem itaque tempore iu Eccleſia Hipponenſi Catbolica Valerius Sanctus Epiſcopatum gerebot. Qui cùm ſlagitante Eccleſioſtica neceſſitate, de providendo, & ordinaudo Presbytero Civitoti plebem Dei alloqueretur, & exbortaretur; jom ſcieutes Cotbolici Sancti Auguſtini propoſitum, & doctrinam, manu injecta (quoniam, & idem iu populo ſecurus, & ignarus quid futurum eſſet, adſtabot: ſolebat autem Laicus, ut nobis dicebat, ab eis tautùm Eccleſiis, quæ non baberent Epiſcopos ſuam abſtinere præſentiam): eum ergo tenuerunt, & ut in talibus conſuetum eſt Epiſcopo ordinandum iutulerunt, omuibus id uno couſeuſu, & deſiderio fieri, perficique petentibus, magnoque ſtudio, & clamore ſlagitantibus, ubertim eo flente.*

La pcima coſa, che S. Agoſtino oprò da Prete, ſi fù, ch'egli fondò un Moniſtero, nel quale incominciò à vivere co' ſuoi Compagni in vita comune giuſta il modo, e la nocma ſtabilita da' Santi Apoſtoli, conſorme il racconto, che laſciocci Poſſidio. *Factus ergo Presbyter Monaſterium intra Eeeleſiam mox inſtituit: & cum Dei ſervis vivere cepit ſecundùm modum, & regulam ſub Sanctis Apoſtolis conſtitutam: maximè ut uemo quidquam proprium in illa ſocietate babere, ſed eis eſſent omnia communio, & diſtribueretur unicuique ſicut cuique opus erat: quod jam ipſe prior fecerat, dum de tranſmariuis ad ſua remeaſſet.* Raccontò pure Agoſtino da Veſcovo, e da Vecchio alla plebe d'Ippona l'ordine tenuto dalla divina Pcovidenza pec condurlo al Veſcovado; ed in ciò ſare narrò la violenza uſatagli dagl'Ipponeſi, affinchè veniſſe da Valecio ordinato Prete d'Ippona: e così fù: *Apprebenſus Presbyter factus ſum*: e paſſando col diſcocſo al metodo del vivece, che abbcacciò co' ſuoi compagni, primiecamente affecmò la ſondazione d'un Moniſteco nel luogo concedutogli à queſt'oggetto da Valerio, e queſto fù un'octo contiguo nel reeinto, ò ſpettante alla giuriſdizione della Chieſa, al ſecviglo della quale egli venne pcomoſſo al Sacecdozio. *Senex Valerius dedit mibi bortum illum, in quo uunc eſt Monoſterium.* E ſecondaciamente toccò il genece della vita, ehe aveva intcodotta nel Moniſtero co' ſuoi Convittori, che ſcelſe d'un medeſimo ſentimento di darſi con eſſo lui à Dio, riſerbandoſi non altco patrimonio, che il doviziofiſſimo ſondo del medeſimo Dio. *Cepi boni propoſiti Fratres colligere, compares meos, nibil babentes, ſicut uibil bobebam, & imitontes me: ut quomodo ego tenuem paupertatulam meam vendidi, & pauperibus erogavi, ſic facerent & illi, qui mecum eſſe voluiſſent, ut de communi viveremus; commune autem nobis eſſet mognum, & uberrimum prædium ipſe Deus.*

Cap. 5.

Serm. 355. c. 2. num. 2.

Ibid.

Dopo avec narrata la pcomozione d'Agoſtino al Sacerdozio: lo ſtabilimento del Moniſtero, il genece della vita comune: veggiamo più à minuto il carattere della ſua perſona con la ſcorta delle ſue azioni, pec fiſſare il ſuo iſtituto, il ſuo propoſito, la ſua profeſſione. A ben comprendere la qualità delle azioni di S. Agoſtino, ci facà lume ciò, che per ragione adduſſe à Ecdicia li di lei marito doppo aver'ella ſenza di lui ſaputa donato poco meno, che tutto il ſuo à certi Monaci, *Neſcio quibus duobus tranſeuntibus Monachis*: e fù, che l'eſſerſi ella pcivata di tanto bene, tornava in grave danno del comune figliuolo, di cui non ſapevaſi à qual partito foſſe, pec appigliarſi adulto: *Ignorans quid ſectaturus eſſet, cùm in ætate grandiuſcula eſſe cepiſſet, utrùm Mouachi profeſſionem, au Eccleſiaſticum Miniſterium, an conjugalis neceſſitudinis viuculum.* In quello di queſti tre Stati, cui ſaranno più univoche la azioni del Santo, ſe collocheremo Agoſtino, daremo, pens'io, una ſentenza ſenz'appellazione del ſuo cango, e della ſua Geracchia.

Epiſt. 262. n. 5.

Ibid. num. 8.

Le intenzioni di Valerio micavano unicamente à provedere la Chieſa d'Ippona d'un Miniſtro *de ordinondo Presbytero* abile à ſupplire le veci del Veſcovo vecchio, ed inſecmo *in corpore, & ætate infirmiſſimum.* Le ſuc pceghiere ſcequenti, e ſervocoſe tendevano al fine d'aver'un Uomo di zelo, e di dottrina, capace di ſradicar gli erroci, e di ſtabilire la fede nel popolo del Signoce: e perche Agoſtino ciuſciva micabiliſſimamente nel miniſteco Apoſtolico, il buon Valecio godevane eſtcemamente, e cendevane à Dio teneciſſimi cingcaziamenti: *Sonctus verò Valerius ordiuotor ejus, ut erat vir pius, & Deum timens, exultobat, & Deo gratias agebat, ſuas exauditas à Domiuo fuiſſe preces, quos ſe frequentiſſimè fudiſſe narrobat, ut ſibi diviuitus bomo oouccderetur talis, qui poſſet verbo Dei, & doctrina ſolubri Eccleſiam Domini ædificare.* Deſiderava Agoſtino, che gl'Ipponeſi cifletteſſeco al grand'amoce, che portavagli Valerio, pec averlo deſtinato al pericoloſo impiego della pcedicazione Evangelica per loco profitto: *Venerabilis Seuis Valerii circa me ineffabilem caritatem, qui mibi tractaudi verba veritatis tom periculoſum ouus, non dubitarit propter eos imponere.* E in vecità perchè ceccava la ſola utilità della ſua Chieſa, non iſdegnava con una modecazione degna di lui, d'aſcoltare un ſuo Prete; lontaniſſimo da qualunque

Poſſid. c. 4.

Poſſid. c. 8.

Poſſid. c. 5.

Epiſt. 29. n. 7.

movimento d'invidia pel gran concetto, che acquistava Agostino; e volle rompere il costume delle Chiese Africane, e che Agostino pubblicamente predicasse anche alla sua presenza: *contra usum quidem, & consuetudinem Ecclesiarum Africanarum*. Udiva le mormorazioni de' Vescovi sopra questa nuova disciplina; ma consapevole, che tal'era il costume delle Chiese d'Oriente à fronte della speranza del vantaggio della sua Chiesa, per mezzo dell'istruzioni d'Agostino; non temette punto di violare le costumanze dell'Africa, e di vincere la pena delle maledicenze, compiacendosi apertamente, che il suo Prete spessissime volte predicasse nella sua Chiesa, ed alla sua presenza. *Eidem Presbytero potestatem dedit coram se in Ecclesia Evangelium prædicandi, ac frequentissimè tractandi*: e non solamente alla presenza del proprio Prelato in pubblica Chiesa; ma inoltre in faccia dell'Assemblea generale del Concilio d'Ippona: *Coram Episcopis*. La riputazione del suo nome, ed il frutto della sua predicazione volando da per tutto, servì d'esempio ad altre Chiese, ove i Preti con la permissione de' Vescovi cominciarono alla loro presenza ad annunziare à Popoli la Divina parola. Agostino, ed Alipio già Vescovi assicurano Aurelio di Cartagine della loro immensa gioja per due titoli: *& præcipuè de Sermone Presbyterorum, qui te præsente populo infunditur*. Così la funzione importante del predicare propria de' Vescovi, divenne funzione ancora de' loro Preti: *Presbyteri nonnulli coram Episcopis, populis tractare ceperunt verbum Dei*. Il primo fù Agostino, attesa la sua gran pietà, e dottrina, di sorte, che passato in usanza, egli già Vescovo dopo aver'istruito il popolo da se, esortollo ad ascoltare ancora i suoi Preti: *exhortamur caritatem vestram, ut impigrè, & vigilanter Verba Dei ministrantibus Presbyteris vos audire non pigeat*. A quest'impieghi mirava il bisogno della Chiesa d'Ippona; à questi esercizj tendevano l'intenzioni di Valerio nel promuovere Agostino al Sacerdozio. Penetrò Agostino medesimo le gravissime conseguenze, che tirava seco la sua ordinazione, sì per l'amministrazione de' Sagramenti, come pel ministero della predicazione; e preveduta la difficoltà dell'Uffizio, maestra l'esperienza, conobbe, che aveva bisogno d'un poco di ritiro per apparecchiarsi daddovero all'importante ministero delle funzioni Ecclesiastiche: *Rebus Ecclesiasticis*: e perciò con suppliche d'umiltà cercava proroga da Valerio, temendo di pericolare spiritualmente senza la dovuta disposizione; ed insistevagli fortemente, affinche lo consolasse per l'amor tenero, che portava à lui, ed alla sua Chiesa: cui dice Agostino, *me sic ministrare voluisti*. Conosceva d'essere sproveduto di quant'era necessario à chi *Populo ministrat Sacramentum, & verbum Dei*. A fronte de' pericoli del Sacerdozio, e di tutte le traversie, e pene, alle quali il governo della Chiesa esponevalo, conosciute ancora prima del Sacerdozio: *Quamquam, & antea periculosissimum judicarem hoc ministerium*. Scoprì Agostino la quantità de' suoi impieghi nella lettera scritta ad Aurelio di Cartagine, col dichiarare, ch'entrambi erano impegnati nel governo della Chiesa: *Commisi me jam Deo, qui pro viribus meis operaretur in me, ut ea referil erem, quæ utrique nostrûm studio in Domino, & Cura Ecclesiastica pro tua præstantia, & mea obsecundatione congruerent*.

Possid. c. 5.

Ibid.

Retract. lib. 1. cap. 17.

Epist. 41. n. 1.

Possid. c. 5.

Serm. 20. n. 5.

Epist. 21. n. 4.

Epist. 21. n. 3.

Epist. 21. n. 3.

Ibid. n. 2.

Epist. 22. n. 2.

Ecco le funzioni esercitate da Agostino, funzioni proprie d'un Paroco; e così esigeva la necessità della Chiesa d'Ippona, l'intenzione di Valerio, e de' Cattolici Ipponesi, che lo vollero Prete della Città: ed à questi ministerj tendeva l'apparecchio, che premeditò il Santo per disporvisi degnamente; e che Licenzio espresse mirabilmente in pochi versi sensati, e concisi, che portano le principali funzioni del grado Sacerdotale, amministrazione de Sagramenti, e predicazione della divina parola.

Epist. 26. nu. 3. vers. 27.

Clari quem Rector Olympi
Fontibus infantum præfecit, & abdita jussit
Ubertate animi longè ructare fluenta.

A fronte d'azioni lodevolmente strepitose, di pubbliche comparse, d'acclamazioni universali; nella predicazione della divina parola, nell'ammaestramento de' Fedeli, e nell'ingrandimento dalla Chiesa indefesso; ben si vede la giustizia, che meritasi la persona insigne d'Agostino, e qual sia la sua Gerarchia, per salvare la bell'armonia, che sempre è passata tra le azioni del Santo, ed il carattere, che portava di Paroco: *Utrùm Monachi professio, an Ecclesiasticum Ministerium, an conjugalis necessitudinis vinculum*.

Di questi tre Stati parla il Santo con nobile idea, nella sposizione del salmo centotrentadue; e dimostra, che in qualunque di questi tre generi di vita, cioè de' Monaci, de' Cherici, e de' Laici, incontransene de' buoni, e de' cattivi: *Monachi . . . Clerici . . . & fideles . . . Ista tria genera habent bonos suos, habent malos suos*. E per maggior lume dell'assunto spiega il passo di S. Matteo: *Duo in agro . . . duo in lecto . . . duæ in molendino*: cioè che di ciascheduno: *Unus assumetur, & unus relinquetur*. E scendendo al particolare di qualunque stato, dice; *In agro sunt, qui gubernant Ecclesiam*: e tra questi annovera

Psal. 132. n. 4.

Matth. c. 27.

ra S. Paolo, che disse di se: *Ego plantavi*: cioè: *Ego primus Corinthi fidei semina jeci, primus evangelizavi*: *Ego plantavi*: cioè *ad hoc sunt instituti Prelati in Ecclesia, Ego plantavi, idest in prædicatione ad modum plantantis me habui*. E medesimamente in questo rango mette Noè. E perche? Noè, dice il Santo, *significat rectores Ecclesiæ, qaia ipse Arcam in diluvio gubernavit*. Nel secondo grado tra quegli, che *sunt in lecto*, colloca Daniello, perche *Vitam quietam elegit in cœlibatu serviens Deo*. *In lecto autem eos intelligi voluit, qui amaverunt quietem*: (come anche, dice altrove) *per lectum enim quietem voluit intelligi, non se miscentes turbis, non tumultui generis humani; in otio servientes Deo*. E nel terzo grado ripone i Laici: *Duæ item in molendino ex nomine generis fœminini appellavit, plebes enim intelligi voluit*. *Quare in molendino? Quia in isto mundo versantur, ubi molendinum intelligitur, quia sic vertitur mundus iste quomodo mola*. Ed in questo nicchio assegna Giobbe: *Habebat enim uxorem, habebat multas divitias*. Sicchè nel campo con Noè stanno quegli, *qui gubernant Ecclesiam... rectores Ecclesiæ*. Nel letto con Daniello quegli, che *amaverant quietem*: E con Giobbe al Molino sta la plebe, i Laici, che *habent uxores, habent multas divitias*.

à Lapide hic. HugoCard hic. S. Thomas hic.

Ps 99. n. 13.

Or noi con qual di questi tre personaggi accoppieremo Agostino? Dopo aver scoperto, che al contrario di Giobbe erasi imposto per legge di rinunziare alle riechezze, ed alle speranze del secolo, ed al pensiero di prender moglie: *Convertisti enim me ad te, ut nec uxorem quærerem, nec aliquam spem sæculi hujus*. Dopo avergli il Signore chiusa con divieto la strada, che guidavalo qual Daniello nella sua idea, alla solitudine, ed al deserto: *Sed prohibuisti me*: anzi dopo averlo veduto applicatissimo alle funzioni Ecclesiastiche; *rebus Ecclesiasticis*: all'incumbenze della Chiesa: *Cura Ecclesiastica*: alla predicazione del Vangelo: *Evangelium prædicandi, ac frequentissimè tractandi*: all'amministrazione de' Sagramenti: *Fontibus infantium*: all'istruzione de' fedeli: *Longè ructare fluenta*: per le quali funzioni Sacerdotali ebbe così basso sentimento di se, che confessossi sproveduto degli ornamenti necessarj al doppio ministero, à cui venne destinato: *Populo ministrare Sacramentum, & verbum Dei*: Al qual fine fù ordinato Prete, perche annunziasse la parola divina: *verba veritatis*: sempre in comparsa, sempre in azione per istabilire con la dottrina, e con la pietà la Chiesa del Signore: *Ecclesiam Domini ædificare*: ora alla presenza del proprio Prelato: *coram se in Ecclesia*: or'in faccia d'un intiero Concilio: *coram Episcopis*; Che non oprò co' viaggj per estirpare l'eresia contro i Manichei, ed i Donatisti, e per piantare pura la fede di Gesù-Cristo? Che non fece col commercio delle sue lettere in edificazione de' prossimi, ed in difesa della Chiesa da' tanti pericoli di naufragio, qual'altro Noè, simbolo de' Prelati della Chiesa, che agitata da' flutti dell'eresie, la sostenne, e guidolla al porto: *quia arcam in diluvio gubernavit*: qual'altro S. Paolo, che con la sua apostolica voce, e co' suoi scritti divini sparse per tutta l'Africa i lumi della fede, e piantò da per tutto la Chiesa. Agostino non già nelle sollecitudini del secolo, non già nella quiete, e nell'ozio; ma indefesso nel campo di Santa Chiesa: *in agro sunt qui gubernant Ecclesiam*: qual vero Prelato, e sposo: *ad hoc sunt instituti Prælati in Ecclesia*: per coltivare, ed innaffiare la quale apparecchiossi con tanta umiltà, per timore che il Signore non gli rimproverasse l'indisposizione del suo animo per capo di negligenza: *Cur ergo ad discendam agriculturam meam*, fà parlare à se il Signore, *vocationem temporis tibi defuisse causaris*? Viva la verità: Agostino non è stato in Ippona un Daniello, che scelse: *Monachi professionem*: non un Giobbe, ch'ebbe moglie, e gran dovizie; *necessitudinis conjugalis vinculum*: Ma un Noè eletto dal Signore al governo dell'Arca di Santa Chiesa: *Ecclesiasticam ministerium*.

Conf. l. 8. c. 12.

Conf. l. 8. c. 12.

Epist. 21. n. 5.

Ove piacemi osservare quanto profonda sia la mente di S. Agostino nell'usare il termine di Agricoltura *Agriculturam meam* per ispiegare le funzioni Ecclesiastiche, i Ministerj Chericali, mentre secondo la frase con diligenza intesa della Sagra Scrittura i Cherici possono esser presi per Agricoltori, come veder si può nella Genesi al Capitolo 49. appresso l'Hallier, il quale armato di verità, e di zelo, rivolgesi à Cherici di Santa Chiesa, e loro scuopre lo stato Chericale, e le loro proprie incumbenze altrettanto gravi, quanto sono nobili, e parla così: *Advertant ergo Clerici, se non molles, non delicatos Verbum incolat esse oportere, sed fortes, duros, & laboriosos agricolas, qui agrum Domini assiduè colant, qui portent onus diei, & æstus, qui tanquam messores non ignavi aeris inclementiam, & injuriat præ salute animarum nihil faciant*. Così l'Hallier Dottore Sorbonico.

De Sacr. elect. & ordinat. p. 3. num. 8.

Matth. 20.

E rivolgendo il discorso à Convittori d'Agostino, che Possidio nel numerargli arriva sino à dieci, e sono: Alipio, Evodio, Possidio, Profuturo, Privato, Urbano, Pellegrino probabilmente, Bonifazio, Fortunato, e Severo, qual genere di vita menassero, possiamo averne delle congetture, se combineremo alcuni fatti, con la scorta de' quali,

ſenza taccia di grand'errore, facil coſa è che arriviamo à fiſſare il loro iſtituto, e la loro Gerarchia. E primieramente è ſenza difficoltà, che Agoſtino ſceglieſſe diſcepoli del ſuo taglio, e della ſua inclinazione: *Comparet meos, nihil habentes, ſicut nihil habebam, & imitantes me*. Ma poiche dalla loro vita comune conſiderata ſemplicemnte col carattere di comune, non può dedurſi qual ſia lo ſpirito de' Convittori, giacche in queſto modo di vivere convennero di buon'accordo fino i Laici della primitiva Chieſa; interniamoci più al di dentro, per formare più al minuto una giuſta idea della condizione del loro ſtato. Eſſi abitavano nel Moniſtero piantato nell'Orto conceduto da Valerio ad Agoſtino; il quale orto, perchè veriſimilmente ò apparteneſſe alla giuriſdizione della Chieſa d'Ippona, ò foſſe ſituato nel recinto, e molto à lei vicino, ha dato motivo à Poſſidio di laſciarci ſcritto, che Agoſtino ſtabilì il Moniſtero: *intra Eccleſiam*. E' credibile, che foſſe la Chieſa Catedrale, ò Parochiale poco diſtante dal Palazzo del Veſcovo, pubblica, e capace di qualunque funzione, e ragunanza Eccleſiaſtica, e biſognoſa de' Miniſtri pel ſuo buon ſervigio: ove il buon vecchio, e malſano Prelato poteſſe ſenza gran pena ſcendere per aſcoltare la predica del ſuo novello Sacerdote; anzi calovvi col ſuo onorevole corteggio in compagnia d'Agoſtino in tempo, che in Chieſa *legebatur alternatim, & pſallebatur*: ed al ſuo comparire *nobiſque egreſſis* intuonaronſi altri due Salmi; terminati i quali Agoſtino alla preſenza di Valerio, con breve diſcorſo rendette grazie al Signore, dopo cui *acta ſunt veſpertina*, e ritiratoſi Valerio co' ſuoi *nobiſque*, ſcrive Agoſtino ad Alipio *cum Epiſcopo recedentibus* reſtovvi gente, che proſeguì l'uffiziatura, con la recitazione dell'Inno: *Fratres... hymnum dixerunt*. La Chieſa empieſſi di popolo; il congreſſo pubblico di tutta la Città; la funzione era Pontificia; l'uffiziatura ſolenne; un Veſcovo in azione di Veſpri, e di predica; ed un'Agoſtino Prete, uno de' cortigiani del Prelato: *nobiſque egreſſis.. nobiſque cum Epiſcopo recedentibus*: il Predicatore per la ſeconda volta, in quella ſollennità, poichè la mattina con un diſcorſo tutto di zelo, ſradicò dagl'Ipponeſi l'invecchiato coſtume di banchettare nelle Chieſe, ed al dopo pranſo invitò l'Udienza à ringraziare il Signore, ed à ſolennizare la feſta con atti di vera religione. E' molto probabile, che di tanti Cantori concorſi alla Chieſa à ſalmeggiare, alcuni ve ne foſſero di quegli ſubordinati ad Agoſtino, che ſerviſſero d'eſempio, e di regola al pieno della gente accorſavi; e tanto più, che nel quarto Concilio Cartagineſe del 398., cui Agoſtino intervenne, leggeſi, che un Paroco poteva ſenza ſaputa del Veſcovo iſtituire perſone con l'Uffizio di Cantore, ò ſia Salmiſta. *Pſalmiſta, id eſt Cantor poteſt abſque ſcientia Epiſcopi, ſola juſſione Presbyteri officium ſuſcipere cantandi, dicente ſibi Presbytero, vide ut quod ore cantas, corde credas; & quod corde credis operibus comprobes*: Ch'è la ſteſſa coſa, che introdurre à primi onori, ed uffizj del Chericato, mercechè ſecondo la diſciplina del terzo Concilio Cartagineſe: *Clericorum nomen etiam Lectores, & Pſalmiſtæ, & Oſtiarii retinent*.

Epiſt. 29. n. 11.

Cabaſſ. Not. Eccleſ. can. 10. pag. 269.

Hard. to. 1. col. can. 21.

Queſt'è il Moniſtero, ove vedeſi Agoſtino inceſſantemente, ò à comporre Libri, ò à ſcriver lettere; di dove partiva per l'incombenze della Chieſa, e de' fedeli; queſt'è la Chieſa, ove eſercitava i miniſterj convenevoli al ſuo grado di Paroco: battezzare, predicare, e diſputare. Queſt'è appunto in verità il dire, che à fronte d'un così vivo eſempio, ſotto il governo d'un Capo tutt'azione, tutto gerarchico, non poteſſero i ſuoi condiſcepoli reſpirare altr'aria, ſe non quella che gli nutriſſe, e conſervaſſe pel ſervigio della Chieſa, per ſalvare la conſonanza, e la proporzione col loro Agoſtino Superiore, e Capo.

Nè ſenza ragione Agoſtino Prete ſcriſſe lettera di ringraziamento ad Aurelio Veſcovo di Cartagine per la licenza conceduta ad Alipio, di rimanere nel Moniſtero Ipponeſe, affinchè ſerviſſe di norma, di condotta, e di regola à ſuoi Convittori: *Ut exemplo ſit Fratribus*. Queſta facoltà *Quòd Fratrem Alypium in noſtra conjunctione manſiſſe... benevolentiſſimè accepiſti*, dinota della dipendenza, e della ſoggezione verſo d'Aurelio; e non per altro motivo, ſe non perchè foſſe del ſuo Clero aſſai numeroſo; come ci addita Agoſtino medeſimo nel racconto del riſanamento miracoloſo d'Innocenzo; e più vivamente Vittore Vitteſe, che ne deplora la Vandalica ſtrage. *Tunc etiam Eugenio Paſtore jam in exilio conſtituto, univerſus Clerus Eccleſiæ Carthaginis cæde, inediaque maceratur, ferè quingenti vel ampliùs: inter quos quamplurimi erant Lectores infantuli, qui gaudentes in Domino, procul exilio crudeli traduntur*. Se Alipio foſſe ſtato ſemplice Laico, che gran ſaggio di perfezione poteva contribuire ad un Collegio di gente così regolata, con la diſciplina d'una Comunità Apoſtolica, e ſotto la direzione d'un'Agoſtino Santiſſimo? Se Monaco, à fare il ſuo dovere averebbe iſpirato penſieri poco opportuni agl'impieghi del Santo; ſolitudine, e ſilenzio; meditazioni, e ſoſpiri. Alipio, che derivava dal Clero di Cartagine ſiccome non poteva da' ſuoi Conchierici ricopiare, che iſtruzioni da Eccleſiaſtico; così comunicar non poteva alla Comunità Ipponeſe, che ſentimenti proporzionati al modello del

De Civit. Dei l. 22. c. 8.

Vict. Vitten. l. 5 de parent. Vandal. n. 9.

del vivere del loro Agostino, per mantener l'armonia tra i membri, ed il capo, con la somiglianza delle massime, e della professione.

Passiamo al racconto, che fa Possidio de' Convittori d'Agostino Prete: vedremo, che sul principio del suo Vescovado quegli, che servivano al Signore nel Monistero piantato nell'orto, vennero ordinati Cherici della Chiesa d'Ippona: *In Monasterio Deo servientes Ecclesiæ Hipponensi Clerici ordinari ceperunt*. Su questo fatto alcuni interpetrando la parola *ceperunt*, la discorrono così. Questi servi del Signore, se vennero promossi al Chericato, ne siegue che dianzi non fossero Cherici; e convengono, che il loro stato non eccedesse quello de' Laici perfetti, à quali nè dovuto fosse il Chericato, nè loro ripugnasse; che fossero persone indifferentemente capaci d'esser promosse senza necessità di dispensa à Sagri Ordini, ed alle Chericali funzioni: *potentia Clericos*. Altri considerando i compagni indivisi d'Agostino, di stanza in un Monistero contiguo alla Chiesa, al servigio di cui Agostino era ordinato Sacerdote, vogliono, che anch'essi venissero in un certo modo destinati al servigio della medesima, ed introdotti almeno à primi onori del Chericato con l'uffizio di Cantore, ò sia Salmista: *Clericorum nomen etiam... Psalmistæ retinent*, e la forza del loro ragionamento è fondata sulla parola più essenziale, cioè *ordinari* che vuol significare, presa con giusto rigore, e nel suo senso ovvio, l'Ordinazione propria del Vescovo, cioè la loro promozione col mezao delle mani del Prelato, ch'è lo stesso che fargli passare dagl'infimi onori del Chericato ad uno maggiore col carattere di qualche Ordine, la qual cosa al Vescovo si compete; dove che il Paroco da se aveva la facoltà di conferire il Cantorato, ò Salmistato senza la dipendenza del Vescovo: *absque scientia Episcopi, sola jussione Presbyteri*. Sicchè pretendono che *l'ordinari* sia lo stesso che *manus ordinationis imponere*. Queste parole *manus ordinationis* disse S. Agostino nel fatto di Speranza; il quale usando ogni sforzo per esser promosso *in Clericatu*, e trovando della difficoltà il Santo nell'ordinarlo pel sospetto d'un non so che contro di lui, disse, che non voleva *manus ordinationis imponere*: Da che ne inferiscono al presente argomento, che se Speranza fa ogni sforzo per esser promosso *in Clericatu*: e S. Agostino fa ogni resistenza d'ordinarlo con l'imposizione delle mani: *nullo modo... manus ordinationis imponere*; che il *promoveri in Clericatu* sia la stessa cosa che *manus ordinationis imponere*. E qual forza sarebbesi al senso della parola *ordinari* riferita da Possidio, col dire che vi s'intende l'imposizione delle mani, cioè *manus imponere*? Che seco porta in effetto l'avanzarsi di grado in grado *promoveri in Clericatu*; che presuppone lo stato Chericale; siccome lo presuppone: *manere in Clericatu*, E riflettono, che se in tanto non può prendersi per la stessa cosa *l'ordinari* di Possidio, ed il *manus imponere ordinationis* d'Agostino; poiche il *promoveri in Clericatu*, che desiderava Speranza, abbastanza dinota il progresso, che ambiva di fare negli onori del Chericato, à quali già fosse introdotto; laddove *l'ordinari* di Possidio può riceversi senza usar violenza al senso, pel primo passo al Chericato; e tanto più quando i manoscritti in luogo del *promoveri in Clericatu*, come leggesi negli editi, portano quest'altra lezione, *promoveri in Clericatum*? ch'è un modo di parlare, che dimostra, come Speranza non altro cercasse, che d'arrivare al Chericato. Ma che? Dico io, non averebbe potuto rivoltarsi come Laico al servigio d'altra Chiesa, e per mezzo del Paroco procurare d'esser introdotto à primi onori del Chericato con diventare almeno Cantore, ò Salmista? Speranza dunque metteva alle strette Agostino, affinche ò esso lo promovesse à più alto grado del Chericato con imporgli le mani dell'ordinazione, ò lo raccomandasse ad altri Vescovi: *aut per commendationem meam alicui Fratri meo eum subintroducere*.

Ma pure quando anche si concedesse, che *l'ordinari* di Possidio non altra cosa significhi che la prima promozione al Chericato, converrà molto ragionevolmente lasciarsi persuadere, che i Convittori d'Agostino Prete fossero almeno gente dabbene istradata con la disciplina del vivo esempio d'Agostino Paroco alle funzioni gerarchiche, à tenore della necessità della Chiesa; che S. Cipriano chiamerebbe: *Clero proximos*: Ma se può ancora verisimilmente importare l'avanzamento à più alto grado, col sottintendere l'imposizione delle mani Vescovili; ne viene in giusta conseguenza, che già per lo meno si ritrovassero introdotti nel Chericato con l'uffizio de' Cantori, ò Salmisti, come ce l'insinuano i Codici editi con la lezione. *Promoveri in Clericatu*.

Per non aver noi certo indizio, che ci obblighi à collocare il Giovane Leto tra i Convittori d'Agostino Vescovo; non è fuor di ragione, che appartenesse al Monistero d'Agostino Prete. Il Santo invita, ed anima questo Giovane, dappoiche aveva voltate le spalle al Monistero, à ritornare con fortezza, ove sentì i primi tocchi della vocazione; ove richiamavalo la predicazione Evangelica, e l'amor della verità: e servesi di questi termini. *Ecce rapit te studium veritatis, & cognoscendæ, atque percipiendæ voluntatis Dei in Scripturis*

Cap. 11.

Desnos pag. 209. Pennot. l. 1. c. 15. num. 4.

Cabass. Not. Eccl. c. 10. pag. 169.

Epist. 78. n. 2.

Epist. 185. c. 10 num. 45.

Epist. 24.

Epist. 146. nu. 6. & 12.

ris Sanctis : rapit Evangelicæ prædicationis officium ... Scias misericordia moveri , ut pauperes evangelizentur , nec messis Domini copiosa , operariorum inopia , in prædam volucribus jaceat. Se così è , il Monistero d'Agostino Prete era una scuola aperta per allevare la Gioventù , e per avviarla alle funzioni de' ministri degli Altari. Ritrovasi similmente un cert'Antonio , che proposto pel Vescovado da Agostino , gli corrispose assai male. Narra il Santo , che questi era un Giovinetto. *Qui mecum tunc erat , in Monasterio quidem à nobis à parvula ætate nutritum , sed præter Lectoris officium , nullis Clericatus gradibus , & laboribus notum*. Osservate le parole *tunc erat* , che importano un gran tratto di tempo : *mecum* la sua compagnia : *nutritum* la sua educazione : *præter Lectoris officium* , il posto d'Ecclesiastico : *in Monasterio* , può intendersi il Monistero d'Agostino Vescovo ; ma per esser proferito assolutamente con la giunta del *tunc erat* , sembra , che possa significare ancora il Monistero d'Agostino Prete. E l'averlo esso educato servì per averne della compassione appresso Celestino Papa : *Nolo apud tuam venerationem gravare , quem nutriendum collegi*. Per altro era il costume, che Giovanetti di tenera età , appena capaci di lettere , e di documenti Cristiani , si promovessero al Lettorato . *Ut etiam à pueris , qui adhuc pueriliter in gradu Lectoris Christianas litteras norunt , meritò rideantur*. Certa cosa è che de' Convittori d'Agostino Prete dieci in circa ne conobbe Possidio , i quali dipoi al numero d'otto vennero promossi al Vescovado : Alipio di Tagasta : Evodio d'Uzala : Possidio di Calama : Profuturo di Cirta Metropolitano della Numidia : Fortunato suo successore : Urbano di Sicca : Pellegrino probabilmente , e Severo di Milevo ; e sparsero per tutta l'Africa i semi del vivere Apostolico col moltiplicare le Chiese , e le Comunità Chericali , giusta la relazione di Possidio, che lasciò scritto così. *Proficiente verò doctrina divina sub Sancto & cum Sancto Augustino , in Monasterio Deo servientes Ecclesiæ Hipponensi Clerici ordinari ceperunt ; ac deinde ex Monasterio quod per illum memorabilem Virum , & esse & crescere ceperat, magno desiderio poscere, atque accipere Episcopos, & Clericos pax Ecclesiæ atque unitas , & cepit primò , & postea consecuta est. Nam fermè decem quos ipse novi , Sanctos, ac venerabiles Viros continentes , & doctissimos Beatus Augustinus diversis Ecclesiis , nonnullis quoque eminentioribus , rogatus dedit ; similiterque , & ipsi ex illorum Sanctorum proposito venientes Domini Ecclesiis propagatis , & Monasteria instituerunt , & studio crescente ædificationis verbi Dei , cæteris Ecclesiis promotos Fratres ad suscipiendum Sacerdotium præstiterunt ; unde per multos, & in multis non solùm per omnes Africanas partes , verùm etiam in transmarinis favente Deo multa innotescere potuerunt*. Questi fatti così evidentemente espressi ci portano à credere , che il Monistero d'Agostino Prete servisse per l'educazione di gente stradata al servigio delle Chiese , e che ivi s'avviassero per le funzioni gerarchiche .

Epist. 109. n. 3.
Num. 4.
De Cens. Evang. l. 1. c. 10 num. 15.
1. Epist. 22. c. 1. num. 5.
2. Retract. l. 1. c. 9, num. 1.
Epist. 33. n. 2.
Epist. 158. nu. 11. 3. Possid. c. 31. Epist. 101. num. 1.
4. Epist. 28. c. 1. n. 1.
Epist. 158. n. 9.
5. Epist. 115. & 116.
6. Serm. Frag. 1. n. 1. t. 5. col. 1509.
7. Epist. 171. & 139. n. 4.
8. Epist. 97. nu. 3.
Cap. 55.

A questo proposito veggiamo, che ne dice l'autore della disciplina della Chiesa , allorche tratta delle Comunità d'Agostino. *Il est juste* , parla il Tomassino , *que Saint Augustin nous apprenne luy-même ce que l'Autheur de sa vie nous à deja fait connoître par tant de preuves certaines ; que la Congregation qu'il institua n'estoit composée que de ses Ecclesiastiques , ou de Laïques , qu'on élevoit pour l'état Ecclesiastique , les uns , & les autres possedans tout en commun , & vivans dans une même maison , & à une même table , C'est de cette compagnie d'Ecclesiastiques inseparables de sa personne qu'il écrit à Saint Paulin* : Resalutant Sanctam , & sincerissimam benignitatem tuam conservi mei , qui mecum sunt. *Et dans sa lettre à Aurelius* , Omnis itaque fratrum cœtus , qui apud nos cepit coalescere &c. *Et à l'Evesque Possidius* . Domino dilectissimo &c. Possidio , & qui tecum sunt fratribus , Augustinus , & qui mecum sunt fratres in Domino salutem . *Ce n'est que le Clergé d'un Evesque qui puisse faire en cette maniere un' même corps avec luy* . Sin quì il Tomassino . Quello, che in questo dire v'è di certo , si è , che la Comunità d'Agostino , di cui parla questo Scrittore era composta d'Ecclesiastici, ovvero de' Laici , che allevavansi per lo stato Ecclesiastico. Or potrebbesi dimandare à quest'Autore di qual Comunità egli parli col suo dire disgiuntivo ? Della Comunità d'Agostino Prete , ò della Communità d'Agostino Vescovo ? Se parla della Comunità d'Agostino Vescovo , non entra indefinitamente con ragione la parola ovvero de' Laici ; avvegnachè riferendo esso le parole del testo d'Agostino : *Volui habere in ista domo Episcopii mecum Monasterium Clericorum*, esso dice *Voila èvidemment un Monastere de Clercs , Monasterium Clericorum* . Aggiugnete ; com'esso inclina à credere che il Monistero d'Agostino Vescovo non contenesse che Suddiaconi , Diaconi, e Preti ; oltre di che se parla del Monistero Vescovile , perche usurpa le parole : *Omnis itaque fratrum cœtus &c.* di cui servesi Agostino Prete per significare la Comunità , che fondò da Prete ? E se parla del Monistero d'Agostino Prete , perche frammischia i saluti , che contengonsi nelle lettere d'Agostino Vescovo? E' forza il dire che l'espressioni indrizzate d'Agostino Ve-

Par. 1. l. 1. c. 40. n. 1. pag. 140.
Ib. n. 2. pag. 141

scovo

ſcovo à Paolino, ed à Poſſidio, portandoci à credere una Comunità composta d'Eccleſiaſtici, ovvero de' Laici iſtradati al Chericato nel Veſcovado d'Ippona, ancora quell'eſpreſſioni indrizzate d'Agoſtino Prete al Veſcovo Aurelio *Omnis itaque fratrum cœtus &c.* avcranno la medeſima forza per indurci à credere che la Comunità ſtabilita da Prete conteneva gente Eccleſiaſtica, ò perſone incaminate per la via Eccleſiaſtica. S'avverta, che queſt'Autore dichiaraſi, che il ſuo diſegno non è d'opporſi al ſentimento di quelli, che attribuiſcono ad Agoſtino due Moniſterj uno fondato nel giardino da Prete, e l'altro ſtabilito nel Veſcovado da Veſcovo. — *Ib. num. 3.*

XVIII. Queſt'anno 396. corona la ſerie de' fatti del quarto ſecolo col racconto della terza comunità eretta da Agoſtino conſagrato Veſcovo d'Ippona. Queſto Santo Prelato non pago d'aver fondato da Prete nell'Orto vicino, ò ſpettante alla ſua Chieſa un Moniſtero di perſone avviate allo Stato Eccleſiaſtico *Clero proximos*: volle appena aſſunto al Veſcovado in ſua caſa un Moniſtero de' Cherici, co' quali viſſe fino alla morte. *Volui habere in iſta domo Epiſcopi; mecum Monaſterium Clericorum, in quorum numero ſumus*: come ſcriſſe ad Aurelio di Cartagine. Queſta religioſiſſima pratica cotanto utile alla Chieſa d'Iddio, ſervì d'eſempio à Veſcovi delle Città d'edificare ne' ſecoli ſucceſſivi, ne' loro Veſcovadi, ò nelle loro vicinanze de' Monaſterj, ove abitaſſero gli Eccleſiaſtici deſtinati al ſervigio del Prelato, ed alle funzioni della Chieſa: *Conſuetudo erat ab antiquis ductu temporibus, ut prope Eccleſiam, vel in ipſo Epiſcopio, vel in ædibus Epiſcopio continuis Canonici Clerici in communem viverent, perinde, ac in Cœnobiis communi utentes menſa, & in communi quieſcentes dormitorio. Ex Auguſtini Sancti Doctoris exempla perſeverat in diverſas regiones laudabilis iſta conſuetudo, de quo fidiſſimus ejus Diſcipulus Poſſidonius hæc perhibet vitæ ipſius cap.* 25. *Cum ipſo ſemper Clerici una etiam domo, & menſe ſumptibuſque communibus alebantur, & veſtiebantur*. Paſsò in legge nell'anno 876. appreſſo i Padri del Concilio Pontigonenſe, i quali preſcriſſero, che *Epiſcopi in Civitatibus ſuis proximum Eccleſiæ ſuæ Clauſtrum inſtituant, in quo ipſi cum Clero ſecundùm Canonicam regulam Deo militent*: ond'ebbe à ſcrivere il Tomaſſino: *Vicinia Epiſcopalis Palatii, & Monaſterii Cathedralium omnino pernecessaria erat, ut poſſet Epiſcopus eandem vivere vitam, & frequentare regularem Societatem cum Canonicis ſuis*. Non v'hà dubbio, che Agoſtino nel Moniſtero ſituato dentro l'abitazione del Veſcovado non ragunaſſe perſone Eccleſiaſtiche, e d'ogni grado; sì perche l'atteſta di ſua propria bocca indefinitamente: *Volui habere in iſta domo Epiſcopii mecum Monaſterium Clericorum*; come perche queſto fatto di verità incontraſi ſpeſſiſſime volte nelle ſue opere, e nella ſua vita, che ci deſcriſſe Poſſidio. Queſto fedeliſſimo Convittore, diſcepolo, ed amico del Santo, con cui ſtette per lo ſpazio di 40. anni *familiariter*, *ac dulciter* eſpreſſamente dichiara, che à tenore de' progreſſi, che faceva la dottrina del Signore ſotto la ſcorta di S. Agoſtino *ſub Sancto, & cum Sancto Auguſtino*; i Convittori d'Agoſtino Prete vennero promoſſi all'ordinazione in qualita de' Cherici. *Clerici ordinari cœperunt* pel ſervigio della Chieſa d'Ippona *Eccleſiæ Hipponenſi*: Agoſtino portavaſi ſecondo il ſuo coſtume *ad viſitandas, & inſtruendas, & exhortandas Catholicas Plebes*, e per isbaglio del condottiere *ductoris hominis errore* guidato dalla Divina Providenza ſcansò l'inſidie ordite contro la ſua perſona da' Circoncellioni, che volevanlo uccidere. Queſti rivoltarono nientedimeno la loro fierezza contro la ſervitù, e contro i ſuoi Cherici *nec Laicis, nec Clericis pepercerunt*. Così paſſolla un' altro aſſalito, e ſpogliato nell'atto, che andava da Paſtore à viſitare la ſua Dioceſi: *Unus ex eis, quos de ſuo Monaſterio, & Clero Epiſcopos Eccleſiæ propagaverat*. Deſcrive Poſſidio il frutto raccolto dallo ſteſſo Agoſtino, primieramente. *In Hipponenſi Eccleſia, & regione, cui maximè præſidebat*: dipoi *in aliis Africæ partibus* ora per ſe ſteſſo, per mezzo d'altri. *Quos ipſe dederat Sacerdotes*; Voleva ſentire il parere della maggior parte de' fedeli. *In ordinandis Sacerdotibus, & Clericis*. A' ſuoi Cherici più abili raccomandava la cuſtodia della caſa, e della Chieſa: *Valentioribus Clericis delegabat, & credebat... commendata verò quæque ipſe non ſuſcipiebat, ſed volentes ſuſcipere Clericis non prohibebat*, Menava la ſua vita indiviſibilmente co' ſuoi Cherici: *Cum ipſo ſemper Clerici*. Temeva Agoſtino la converſione delle femmine, tuttoche di ſtrettiſſima attinenza per togliere ogni ombra di ſcandalo à quelli, che *Cum Epiſcopo, vel quolibet Clerico fortè manerent*: ed in fatti *ſi fortè ab aliquibus fœminis, ut videretur, vel ſalutaretur, rogabatur*, uſava queſta religioſiſſima prudenza, che non andaſſero da lui *ſine Clericis teſtibus... vel ſolus cum ſolis umquam locutus eſt*. E narrando Poſſidio la perſecuzione de' Vandali, che non la perdonavano ad alcuno: *nec ipſis Dei Sacerdotibus, vel Miniſtris*: dice, che facevano morire di fame ſpogliati, e miſerabili: *ipſoſque Eccleſiarum Præpoſitos, & Clericos*: e che Agoſtino dopo aver vivuto anni poco meno che 40. *in Clericatu, vel Epiſcopatu*, ſe ne morì dopo aver laſciato per eredità alla ſua Chieſa un Clero abbondantiſſimo: *Clerum ſufficientiſſimum*. Queſto

Marginal notes: *Anno 396.* — *S. Cypr. lo. cit.* — *Epiſt. 60. n. 1. Ser. 355. c. 1. n. 2.* — *Cabaſſ. Not. Eccl. pag. 340.* — *De Vet. & Nov. Eccl. diſcipl. Tom. 1. pag. 1. l. 2. cap. 9. n. 1f.* — *Cap. 31.* — *Cap. 11.* — *Poſſid. c. 12.* — *Cap. 13* — *Cap. 24.* — *Cap. 25.* — *Cap. 26.* — *Cap. 28.* — *Cap. 31.*

sto dire così costante di Possidio portaci à credere, che la Congregazione, che fioriva nel Vescovado d'Ippona sotto il Prelato Agostino, era di persone Ecclesiastiche, di professione Chericale, e d'Istituto Gerarchico.

Questo punto non vien combattuto nel grado, che allora godeva Agostino di Vescovo; tuttavia in consonanza di Possidio: veggiamo, che ne dice Agostino medesimo ne' suoi Sermoni intitolati: *De Vita, & moribus Clericorum suorum* parti approvati per legittimi del Santo, e che sono la base della riforma del Clero. Sul bel principio del primo discorso raccontando l'ordine tenuto da Valerio per ordinarlo Prete, e perche fosse Vescovo, insinuò il motivo, per cui volle nella sua casa Vescovile una Congregazione de' Cherici, cioè l'ospitalità, che conveniva ad un Vescovo mantenerne la consuetudine in sollievo de' Passaggieri: *& ideo volui habere* (in parte d'un'opera sì pia, ed in ajuto) *in ista domo Episcopii mecum Monasterium Clericorum.* Con essi viveva con un taglio di vita sociale in Città, ed in casa del Vescovo *in ea domo, quæ dicitur domus Episcopii (al litt.) Episcopi* in faccia d'Ippona consagrati al profitto del popolo: *Vobiscum hic vivimus, & propter vos vivimus... credo ante oculos vestros esse conversationem nostram.* Protestò da principio: *Nullum ordinare Clericum*, se non proponeva d'accomodarsi al suo istituto; sebbene raddolcì il suo zelo con una risoluzione più mite: *Non eis aufero Clericatum*, e con una dottrina, che fa stato, scoprì quali fossero i doveri d'un Cherico, allorche disse: *Clericus duas res professus est, & sanctitatem, & Clericatum: interiùs sanctitatem; nam Clericatum propter populum suum Deus imposuit cervicibus ipsius, cui magis onus est, quàm honor.* Ma perche toccava con mano, maestra la sperienza, che sino à suoi tempi era in gran pregio lo stato Chericale, ebbe à dire all'Udienza: *Scio quomodo homines ament Clericatum.* Con quest'espressioni così chiare nel suo primo sermone iscritto: *De Vita, & moribus Clericorum suorum* ci descrisse il Santo il carattere de' suoi Convittori.

Serm. 355. — Ibid. — Cap. 4. n. 6.

Nel secondo sermone, che fece il Santo al suo popolo sopra il soggetto de' suoi Commensali, esortò i fedeli, che se amavano di lasciare qualche cosa à quegli Ecclesiastici, che aveva seco, avessero riguardo di non fomentare il vizio della proprietà con lasciare ciò, che loro piaceva à particolari; ma che avessero l'occhio à tutta la Comunità: *Si aliquid vultis Clericis dare... omnibus offerte, quod vultis.* Rimette in piedi il conceputo disegno di cassare dal numero de' Cherici i Cherici proprietarj, ricordevole del cangiamento del suo consiglio espresso nel primo sermone con quelle parole: *Non eis aufera Clericatum*, e dichiarasi apertamente: *delebo eum de tabula Clericorum... ubi ego Episcopus sum, ille Clericus esse non possit.* E riferisce, che se un Diacono Ipponese *emerat aliquos servulos*, fecelo col danaro estratto con le sue proprie fatiche, ma *antequam esset Clericus.* Il Monistero dunque d'Agostino Vescovo compariva come un Seminario di gente unicamente Ecclesiastica destinata à diversi ministerj secondo la gerarchia della Chiesa, che tira seco con bell'armonia la varietà de' gradi, la graduazione degli Ordini, la differenza de' Ministerj, ed ogni grado di Cherici. *Nuntio ergo vobis unde gaudeatis*: Dice al Popolo giustificando la condotta de' suoi Convittori: *omnes fratres, & Clericos meos, qui mecum habitant, Presbyteros, Diaconos, Subdiaconos, & Patricium nepotem meum, tales inveni quales desideravi.* Si dolse il Santo per le amarezze nate nel suo Vescovado, insorte tra Bonifazio Prete, ed uno di nome Speranza, *Spes*; due della sua famiglia *duo de domo nostra: de nostro habitaculo.* Questo Speranza era Giovinetto, e pretendeva assai probabilmente di passare à maggior grado nell'ordinazione; e fece moltissime istanze per avanzarsi nel Chericato: *Sed cum promoveri in Clericatu... vehementissimè conaretur*: Sopra le quali parole riflettendo un'Erudito, dice così: *Il fit de grandes instances pour ètre admis ou dans le Clergè, ou a un degrè superieur, s'il y ètoit deja, comme cela nous paroit plus probable.* Ambiva verisimilmente, che il Vescovo gl'imponesse le sue mani *manus ordinationis* inalzando agli Ordini Sagri; oltre di che siccome *manere in Clericatu* presuppone lo stato Chericale; parimente il *promovere in Clericatu* porta lo stesso significato. Che se piace di leggere con alcuni manoscritti: *sed eum promoveri in Clericatum..., vehementissimè conaretur*: converrà confessare, ch'era un giovinetto allevato pel Chericato: *Solùm Laicus, licèt Clericatui quodammodo destinatus*: e che ne avesse qualche giusta pretensione, mentre non altra difficoltà mostrò il Santo d'imporgli *manus ordinationis*, ò di raccommandarlo ad altri Vescovi, che il sospetto, che Speranza fosse colpevole.

Serm. 356. — Num. 15. — Num. 14. — Num. 6. — Tillemon. Vit. di S. Agost. pag. 409. — Epist. 185. c. 10 n. 48. — S. Aug. Vit. l. 4. c. 2. n. 7.

Petiliano Eretico sfacciato pretese di vituperare Agostino con declamare ch'era Autore de' Monaci; con tutta la sua petulanza nientedimeno, quantunque suo sfacciato nemico, non ardì rinfacciargli, ch'esso fosse Monaco; ma si contenne solamente nel dire, ch'era l'Istitutore de' Monaci: *Perrexit ore maledico in vituperationem Monasteriorum, & Monachorum, arguens etiam me*, dice Agostino, *quod hoc genus vitæ à me fuerit institutum.* Il silen-

silenzio in bocca d'un maldicente, diventa argomento dell'innocenza del reo presunto. Agostino non risponde all'intacco di Monaco nella sua persona, poiche Petiliano vituperatore de' Monisterj, e de' Monaci, non ardì di rimproverargliene lo stato; rispose all'accusa, ch'esso erane il fondatore, e disse à Petiliano, ch'era ò un solenne ignorante, ò un gran maligno: Ignorante perocchè non sapeva ciò, che si diceva, mentre ritrovavansi de' Monaci nel Mondo dianzi, che nascesse Agostino; ò maligno, perche vedendo Agostino Vescovo, ed i Monaci in essere prima, e senza Agostino, studiava di non vedere la verità nel suo bel meriggio. Ecco l'accusa; *Perrexit ore maledico in vituperationem Monasteriorum, & Monachorum, arguens etiam me, quod hoc genus vitæ à me fuerit institutum*. Ecco la difesa: *Quod genus vitæ quale sit, nescit, vel potiùs toto orbe notissimum nescire se fingit*. Era tale l'astio in Petiliano contro de' Monisterj, e de' Monaci, che al vedere ne' Cherici d'Agostino la vita regolare, è probabile, che gli prendesse per derisione per Monaci, per avere con che incolpare Agostino; tuttochè averebbe avuto un gran torto Petiliano di rinfacciare ad un Vescovo l'istitutione de' Monaci, quasi questi fossero d'una condizione degna di vitupero, e di biasimo; e non già, come lo sono, soggetto d'imitazione, di riverenza, e di stima.

Ma non fermossi quì lo zelo d'Agostino: volle che questa ragunanza de' Cherici, oltre aver la medesima abitazione insieme, osservassero ancora con ogni possibile perfezione la vita comune, spogliata d'ogni proprio, e con una disciplina veramente esemplare. Mantenne da Vescovo l'istituto del vivere, che professò da Prete; e se allora *cepit vivere secundùm regulam sub Sanctis Apostolis constitutam*: da Vescovo ristabilì quella medesima vita comune secondo il modello, che ce ne lasciarono i primi fedeli di Gerosolima, ricopiato da quello de' Santi Apostoli, che nella sostanza non riconosce altra sorgente, che l'origine della medesima Chiesa, nè altro Istitutore, che Gesù-Cristo, ed in questo senso il Padre Tomassino parlando della vita comune fatta rifiorire da S. Agostino Vescovo, dice: *Nec illam Augustinus Regulam specialem suo Clero lucubravit, contentus exemplo, & Regula Apostolorum, quos certissimum est, & communem vitam professos esse, & terrenorum omnium abdicationem*. Sono pieni i due sermoni famosi sopra la Vita, ed i costumi de' Cherici di S. Agostino d'una tal verità, che non patisce eccezione alcuna, perche usciti dalla bocca del medesimo Santo: *Nostis omnes aut pænè omnes*, dice il Santo Vescovo, *sic nos vivere in ea domo, quæ dicitur domus Episcopii, ut, quantum possumus, imitemur eos Sanctos, de quibus loquitur liber Actuum Apostolorum: Nemo dicebat aliquid proprium; sed erant illis omnia communia. Ecce quomodo vivimus. Nulli licet in societate nostra habere aliquid proprium: sed fortè aliqui habent. Nulli licet: si qui aliquid habent, faciunt quod non licet . . . Noverit Caritas vestra dixisse me fratribus meis, qui mecum manent, ut quicumque habet aliquid, aut vendat, & eroget, aut donet, & commune aliud faciat. Ecclesiam habet, per quam nos Deus pascit . . . Si paratus est pasci à Deo per Ecclesiam ipsius, non habere aliquid proprium, sed aut erogare pauperibus, aut in commune mittere, maneat mecum*. Quest'era la legge intimata, voluta, e pubblica, alla quale ogn'uno, ch'entrava nella sua Comunità, sapeva d'esser obbligato à mantenerla; e perciò chi possedeva qualche cosa, conosceva d'esser tenuto, o à metterla in comune, o à distribuirla à poveri, ovvero à disfarsene. E tanto comprometteevasi de' suoi Convittori ubbidienti, e poveri: *Nec inventurus sum aliquos habere aliquid, nisi aliqua necessitate religionis, non occasione cupiditatis*. Agostino medesimo sottomettevasi alla stretta condizione di non ricevere cos'alcuna in particolare: *Omnibus offerte quod vultis*, diceva all'Udienza: *Nemo det Byrrum, vel lineam tunicam, seu aliquid nisi in commune . . . de communi accipio, & mihi ipsi, cùm sciam commune me habere velle quidquid habeo*. Viveva cotanto geloso dello sproprio, che sentissi morire dal dolore, allorche seppe, che il Sacerdote Gennajo. *Socius noster nobiscum manens, communem vitam profitens, testamentum fecit; heredes instituit*: Esclamò con sentimenti d'una gran pena così: *O dolor illius societatis! O fructus natus non de arbore, quam plantavit Dominus!* E se avesse istituita erede la Chiesa, che averebbe detto Agostino? Uditelo: *Non munera ista, non amo amaritudinis fructum. Ego illum Deo quærebam, societatem professus erat, hanc teneret, hanc exhiberet, nihil haberet, testamentum non faceret. Habebat aliquid? Non se nostrum socium, quasi Dei pauperem fingeret. Magnus inde mihi dolor est, fratres. Dico Caritati vestræ, propter hunc dolorem statui hereditatem ipsam in Ecclesia non suscipere*. Ed in prova del suo afflittissimo cuore per la violata comunità da Gennajo, risolvette di non voler ordinare alcun Cherico, che con la condizione, che s'impegnasse à viver con lui nella vita comune. Di questa sua intenzione contro i disertori della santa Comunità parla Agostino in ambedue i predetti suoi sermoni. Nel primo protesta ch'era di sentimento, come già sapevano *Sicut nostis* di non ammettere all'ordina-

Possid. c. 5.

De Disciplin. Vet. Eccl. p. 1. l. 3. c. 9.

Serm. 355. & 356.

Serm. 355. c. 1. num. 2.

Cap. 4. n. 32.

Cap. 2. n. 2.

Cap. 4. n. 6.

Num. 7.

Serm. 356. n. 13

Serm. 355. c. 2. num. 2.

zione alcun Cherico, che non avesse avuto animo d'abbracciare la disciplina dello spirito, e di degradare chi l'avesse gettata: *Certè ego sum, qui statueram, sicut nostis, nullum ordinare Clericum, nisi qui mecum vellet manere, ut si vellet discedere à proposito, rectè illi tollerem Clericatum, quia desereret sanctæ societatis promissum, ceptumque consortium.* Ma perche la vergogna della degradazione facevane cadere più d'uno nell'ipocrisia di possedere segretamente il suo patrimonio, e tuttavia rimanere nella Comunità, credette minor male, e per condescendenza doversi contentare, che que' tali partissero dalla sua compagnia senza spogliargli del Chericato. *Ecce in conspectu Dei, & vestro, muto consilium.* Protestò il Santo: *Qui volunt habere aliquid proprium, quibus non sufficit Deus, & Ecclesia ejus maneant ubi volunt, & ubi possunt, non eis aufero Clericatum. Nolo habere hypocritas: malum enim est, quis nesciat? Malum est cadere à proposito; sed pejus est simulare propositum... Ego ei non aufero Clericatum. Novi enim quia si aliquem hoc facientem degradare voluero, non ei deerunt suffragantes, & hic, & apud Episcopos, qui dicant, Quid mali fecit? Non potest tecum tolerare istam vitam: extra Episcopium vult manere, & de proprio vivere, ideò-ne debet perdere Clericatum?* Piacque al Santo fu questi riflessi di cangiar condotta; di perdonare l'incostanza de' Cherici, e di temperare con dolcezza il suo rigore, e con ciò acquietare il tumulto de' Vescovi convicini; sebbene aprivasi la strada alla proprietà, ed al rilassamento. Agostino nientedimeno, non si mantenne di questo sentimento, che poco tempo; mentre nel dì seguente in un'altro discorso posteriore al primo ch'è il 356. nell'ordine de' suoi Sermoni, rinuova la prima legge, rimette in piedi la sua prima risoluzione, di sorte, che non avendo dinanzi gli occhi fuorchè riparare l'apostasia, l'ipocrisia, e la rovina spirituale de' suoi Cherici, senza far caso de' lamenti de' Vescovi, e delle dicerie del popolo, decretò contro i Disertori della Comunità, che gli averebbe rimossi dal Chericato, ed averebbe scancellato il loro nome dal Catalogo de'Cherici. Per ovviare al peggior disordine partissi Agostino nuovamente dal conceputo disegno, e raffermossi nella sua prima intenzione; ed in questo secondo Sermone fece menzione del primo; e non ostante, che si ricordasse della sua moderazione espressa in queste parole: *Non eis aufero Clericatum*: ritrattolla, e volle, che assolutamente i proprietarj, e disertori della Comunità venissero non solamente cancellati dal numero de'Cherici, ma in oltre che perdessero il Chericato, tanto era geloso della Vita comune, che voleva osservata ne' Cherici del suo Monistero Vescovile. Ecco una parte del secondo, ed ultimo discorso del Santo intorno i costumi de' suoi Cherici: *Qui habere voluerit proprium, & de proprio vivere, & contra ista præcepta nostra facere; parum est ut dicam, non mecum manebit: sed & Clericus non erit. Dixeram enim, & scio me dixisse, quòd, si nollent suscipere socialem vitam nostram, non illis tollerem Clericatum; sed seorsum manerent, seorsum viverent, quomodo possent Deo viverent. Et tamen ante oculos posui, quantum malum sit à proposito cadere; malui enim habere cæcos, vel claudos, quàm plangere mortuos. Qui enim hypocrita est, mortuus est. Quomodo ergo quicumque voluisset extra manere, & de suo vivere, non ei tollerem Clericatum: ita modo quia placuit illis, Deo propitio, socialis hæc vita, quisquis cum hypocrisi vixerit, quisquis inventus fuerit habens proprium, non illi permitto, ut inde faciat testamentum, sed delebo eum de tabula Clericorum. Interpellet con tra me mille Concilia, naviget contra me quò voluerit, sit certè ubi potuerit: adjuvabit me Deus, ut ubi ego Episcopus sum, ille Clericus esse non possit. Audistis, audierunt. Sed spero in Deum nostrum, & misericordiam ejus, quia sicut dispositionem meam istam hilariter acceperunt, sic eam purè, fideliterque servabunt.* Notate le parole: *Sed & Clericus non erit*; a me sembra importino maggior rigore di una semplice proibizione di esercitare le funzioni Chericali nella sua Chiesa d'Ippona: *Clericales functiones Hipponensi in Ecclesia sua obiri ab iis, qui à proposito professæ paupertatis Evangelicæ defecissent.*

Cap. 4. n. 6. — Serm. 356. — Thomassin. par. 1. l. 3. c. 3. n. 5.

In questa religiosa Comunità era comune la povertà ugualmente à Cherici che ad Agostino medesimo: ugualmente aspettavano la misericordia del Cielo per le mani della Carità, che loro somministrava il bisognevole ò con le rendite della Chiesa, ovvero con le obblazioni de' fedeli: *Vel ex redditibus possessionum Ecclesiæ, vel ex oblationibus fidelium*. La Providenza ripartiva le cose necessarie indifferentemente à tenore del bisogno senz'aver la mira nel di più à quegli, che avevano seco dal secolo portate delle ricchezze: *Vivunt nobiscum in societate communi; nemo eos distinguit ab illis, qui aliquid attulerunt.* Nelle malatie, ò nella convalescenza, se tenevano bisogno i suoi Cherici di mangiare prima del pranso, permetteva il Santo: *Religiosos, vel religiosas mittere eis* ciò che loro poteva occorrere; ma non consentiva, che fuori della Comunità prendessero ò pranso, ò cena: *prandium tamen, & cœnam extra nemo habebit*. Col loro Vescovo i Cherici mangiavano, abitavano, e vestivansi del Comune: *Cum ipso semper Clerici, unà etiam domo,*

Possid. c. 23. — Serm. 356. n. 8. — Num. 13. — Possid. c. 25.

tio, ac mensa, sumptibusque communibus alebantur, & vestiebantur. E se Agostino riceveva alcuna cosa in dono, ponevala io comune, ò vendevala, affinchè il prezzo diventasse comune: *Pretium vestis possit esse commune*.

Serm.356.n.13

Ma questa Comunità d'Agostino, oon è una Comunità di sole persone, che fieno coovenute ad abitare semplicemente insieme, e col Vescovo: è una Comunità veramente religiosa legata coo l'obbligazione del Voto, che tutti sapevano, che contraevansi; mentre il Santo pubblicameote manifestollo alla sua Udienza, parlando del Sacerdote Gennajo, con dire, che professò la vita comune: *Communem vitam profitens... Societatem professus erat. Qui societatem communis vitæ jam susceptam, quæ laudatur in Actibus Apostolorum, deserit, à Voto suo cadit, & à possessione sancta cadit... Ego scio quantum mali sit profiteri sanctum aliquid, nec implere. Vovete, inquit, & reddite Domine Deo vestro, & melius est non vovere, quàm vovere, & non reddere*. E per ispiegare la gravezza del disordine, che commettesi nell'abbandonare la vita comune, prende la parità d'una Vergine Sagra, e dice così: *Virgo etsi nunquam fuit in Monasteria, & Virgo sacra est, illi nubere non licet, quamvis esse in Monasterio non compellitur; si autem cepit esse in Monasterio, & deservit, & tamen Virgo est, dimidia ruit. Sic & Clericus duas res professus est, & sanctitatem, & Clericatum: interiùs sanctitatem, nam Clericatum propter populum suum Deus imposuit cervicibus ipsius, cui magis onus est quam honor; sed quis sapiens, & intelligit hæc? Ergo professus est sanctitatem, professus est communiter vivendi societatem, professus est quàm bonum, & quàm jucundum habitare fratres in unum: si ab hoc proposito ciciderit, & extra manens Clericus fuerit, dimidius, & ipse ruit*. Questo sì fatto parlare dimostraci, che a costituire un perfetto Cherico d'Ippona, è d'uopo supporre in lui la promessa votiva della vita comune, espressa co' termini d'un significato di taota forza, che c'induce ad una necessità di non poter credere il contrario, perilchè il Tomassino (*infra citat*) dopo aver fatto il paralello trà gli Canonici d'Ippona, e gli Canonici Regolari, conchiude in questi termini: *Il est certain que la ressemblance est fort grande. Cur de part, & d'autre, ce ne sont que des Clers, & des Ecclesiastiques liès par les trois uceux, & vivans en commun; au reste appliquès à toutes les fonctions propres au Clergè*. E perche Erasmo ardì d'avvanzare che gli Cherici di S.Agostino erano differenti da' Canonici Regolari, attesoche i primi non avevano il legame de' trè Voti, come lo anno gli Canonici Regolari, fù censurato dalla Università di Parigi l'anno 1539. in vigor de' motivi prodotti da' Canonici Regolari di S. Vittore: *Maturà præcedente deliberatione conclusum fuit, quod Religiosi Sancti Augustini, & Monachi illius temporis vovebant, & quod illa Censura Erasmi non est probanda, sed est scandalosa*. Questo è parimente il sentimento del Padre Alessandro, cioè che S. Agostino da Vescovo viveva in comune co' suoi Cherici nel Monistero, ch'egli edificò nella Casa Vescovile: *Factus Episcopus in commune vixit cum suis Clericis in Monasterio, quod in Episcopali domo instituerat*; i quali s'impegnavano a questo geoere di Vita con l'emissione de' Voti; *Votis adstricti erant, ad Apostolicum illud vitæ genus*. Chiuderò il riflesso, che favorisce il punto de' Voti de' Cherici di S.Agostino, con ciò, che dice nella sua edizione latioa il sovralodato Tomassino, cioè che quegli: *Qui opinati sunt* (i Cherici di S. Agostino) *nullo Voto, nullo vinculo astrictos fuisse; uti nunc cernere est in Presbyteris Oratarii, tum Romani, tum Gallicani; poterant ii, nimirum Petrus Aurelius Miræus, Clement Renerius, aliique, hoc errore carere, perlectis duabus illis cancionibus Augustini, ex quibus hoc Caput contexnimus*. Sin quì il Tomassino. E perchè questa era una verità di fatto, spiaceva al Santo, che si dicesse, che i suoi Convittori godessero i beni patrimoniali in proprietà, che gli ritenessero, e ne disponessero. Quindi piglioss l'impegno di giustificare la condotta de' suoi Cherici, e far costare ch'eglino, non avevano cos'alcuna di proprio, e ch'era oel fiore della perfezione religiosa la comunità d'Agostino.

Serm.355. c.2. n.3.cap.4. n.6.

Bibl. Pram. pag.66.

Sect.5 art.3.de Clericor. Congregationibus.

Primieramente Agostino intimò à suoi Cherici, che si disfacessero di quanto avevano, se pur l'avevano: *Ut quicumque habet aliquid, aut vendat, & eroget, aut donet & commune illud faciat*. Diede loro tempo fino all'Epifania di riconoscere i beni, che loro appartenevano per ragione di successione, e di dividerli co' loro congiunti: *Cum fratribus suis non diviserunt; dimiserunt quod habent apud fratres suos*. E perche molti erano di fresca età: *nondum de re sua aliquid egerunt, quia expectabatur ætas legitima*: concedette una dilazione conveniente, affinche avessero tempo di risolvere, e sbrigarsi del proprio con perfetta rinunzia, e farsi poveri come Agostino: *Faciant inde quod volunt; dum tamen fint pauperes mecum, simul expectantes misericordiam Dei*. E dopo aver compianto amaramente il testamento del suo Commensale Prete Gennajo, che non oprò per isgravio degli altri, i quali ritenevano ancora Case, o Terreni oon à titolo di proprietà, ma di religiosa necessità? *Necessitate religionis, non occasione cupiditatis*. Se Valente Diacono noo ha ef-

Serm.355.n.6.

Num.7.

H 2 fet-

fettuato il conceputo disegno, non è derivato dall'interesse, dice il Santo, ma bensì dalla Madre, che di que' capitali viveva: *Matris vita impediebat, quia inde vivebat*: Nè il sospendere la divisione, e la vendita d'alcuni campetti, affinche riuscisse lo sproprio più stabile, attesa l'età giovanile, doveva portar pregiudizio alla Comunità, à favor della quale davasi il giusto tempo, premendo Agostino, che si facesse la divisione senza alcuna dilazione: *Hoc sine dilatione peragendum est*. E volgendo il discorso à Patrizio Suddiacono Nipote d'Agostino, abbondantemente lo purga da ogni proprietà con dire: *Impediebatur, & ipse aliquid de agellulis suis agere in vita usufructuaria Matre sua, quæ hoc anno defuncta est. Inter ipsum, & sorores ejus sunt quædam in Christi adjutorio finienda: ut, & ipse faciat quod Servum Dei decet, quod ipsa Professio, & ista exigit lectio*. E non era un virtuoso sproprio il dipendere dall'arbitrio d'Agostino nel disfarsi de' suoi beni nell'atto di dividergli, come seguì nel Diacono Faustino: *cum consilio meo divisit ipsam rem?* Severo Diacono se comprò una casa per uso di sua Madre, e di sua Sorella: *quas de sua patria huc desiderabat adducere*: non fece il pagamento col suo denaro: *non sua pecunia, quam nec habebat*: ma col danaro raccolto da persone pie, che nominò ad Agostino, che volle sapere, ond'ebbe il denaro: *Mihi quærenti etiam nominans indicavit*: Ciò non ostante, dice Agostino. *Totum, & ipse posuit in mea voluntate, ut quidquid ipse vellem, hoc inde fieret*: e terminate alcune pendenze con sua Madre, Agostino aveva pieni gli arbitrj di disporre della predetta casa: *Ut fiat de ipsa domo quod ego voluero*. D'Eraclio disse lo stesso, allegando che avevagli lasciata intiera la libertà di disporre del suo: *Sicut mihi placeret*: temeva la sua tenera età; quindi è che andava riguardato ne' suoi interessi per maneggiarli; e dopo aver'assicurato, ch'Eraclio: *Pecuniam nullam habet servatam*: e che Leporio Prete: *Pecuniam non habet, quam suam dicere possit*: e che aveva il godimento di vedere attualmente secondo il taglio del suo buon gusto *Omnes fratres, & Clericos meos, qui mecum habitant... tales inveni, quales desideravi*: e che se sparsa era la voce, che Barnaba avesse comprata una Villa, Agostino protesta, che non era la verità: *hoc falsum est... ego sum testis*; aveva il Santo tanto in mano contro le maldicenze del popolo, che mormorava delle ricchezze degli Ecclesiastici d'Agostino: *de divitiis ipsorum*: ch'era prontissimo à render soddisfazione à ciascheduno: *Et si fuerit tale, ut sit iterùm necesse nos purgare, respondebo detractoribus, respondebo maledicis, respondebo incredulis, non nobis credentibus Præpositis suis*. Un' Agostino, che ardeva di carità, non averebbe tacciati di maldicenti, di detrattori, e d'increduli quelli, che avessero intaccati di proprietarj i suoi Cherici, ogni qual volta l'avessero potuto comprovare col fatto; e se la Comunità perfetta non gli fosse stata tanto à cuore, non averebbe giustificata con tanta pena la dilazione dello sproprio; nè averebbe sostenuto così apertamente, che non avevavano del danaro di loro ragione, che dipendevano dalla sua volontà nel disporre de' beni ereditarj; nè averebbe rinnovata la pena della degradazione contro i disertori della vita comune; nè averebbe che fintamente compianta la caduta del Prete Gennajo. Ma nò, la riprovò di cuore, e ricusò il testamento d'uno, che aveva tradita la sua professione, che aveva violato il voto, e portata la sola maschera di religioso: *Communem vitam profitens, testamentum fecit, hæredes instituit. O dolor illius societatis*; Dopo sì fatte marche di verità in un Vescovo pieno d'equità, e di giustizia, in un'Agostino; non si doverebbe mettere in dubbio, che tra i suoi Cherici non fiorisse nel Vescovado d'Ippona la vita Cherieale, la vita comune, e legata col Voto.

Dopo queste considerazioni lasciamo, che conchiuda l'Autore della Disciplina, che dice così: *Il faut detromper en passant ceux qui se sont faussement persuadez que ces Ecclesiastiques vivans en, Communautè, ne s'estoient engagez par aucun voeu à cette vie commune, & à cette desappropriation. C'est une erreur qu'il est aisè de convaincre par Saint Augustin mème. Car voicy les termes dont il se sert pour exprimer l'avarice criminelle, & l'apostasie de ceux qui retenoient secretement quelquè chose en propre, ou qui se separoient ouvertement de cette societè sainte. Il les traite comme des gens qui manquent à leur Vœu, & à leur Profession, faisant en cela ce qui ne se peut faire sans une damnable perfidie, & sans renoncer à l'esperance du salut*.

XIX. Nel quarto secolo il Concilio di Cartagine di quest'anno fa conoscere là vita comune de' Vescovi co' loro Cherici senza possedere cos'alcuna come propria, quando dice, che i Vescovi debbono servirsi de' beni della Chiesa, non già come loro proprj, ma come d'un bene di cui non hanno che il semplice uso: *Episcopus rebus Ecclesiæ tanquam commendatis, non tanquam propriis utatur*. E che il Vescovo segga sopra una sedia più alta in Chiesa, ò nell'assemblee de' suoi Preti; ma nella sua casa viva con essi loro in guisa de' suoi Colleghi, e Confratelli: *Episcopus in Ecclesia, & in consessu Presbyterorum sublimior sedeat: intra domum verò Collegam se Presbyterorum esse cognoscat*. Si può egli dubitare, che il Clero della

Serm. 356. n. 3.

Num. 4.
Num. 5.

Num. 7.

Num. 10.
Num. 3.

Num. 15.

Num. 9.
Num. 12.

Serm. 358. c. 2. n. 7.

Thomas par. 1. l. 1. cap. 40. n. 6. pag. 141. Edit. Gall. Paris 1678.

Anno 398.

Can. 31. Hard. Conc. To. 1. col. 981.

Conc. Carthag. Cap. 35.

della Chiesa, che riceveva questi regolamenti così precisi, non abbia osservato i voti della Religione in virtù di qualche professione tacita, ò espressa, che si facesse con lo stesso impegnarsi in faccia della Chiesa al Chericato, ed al servigio degli Altari, giacchè tanto alieni erano dall'avere de' beni proprj i Vescovi medesimi, che non avevano altro di lecito, e di permesso secondo i Canoni Cartaginesi, che l'uso de' beni della Chiesa?

SECOLO QUINTO.

CAPITOLO V.

I. Uesti anni ne' quali viveva Agostino da Vescovo, portanci con molta ragione à credere sparso in varie Chiese dell'Africa l'Istituto Chericale, che questo Santo fè rifiorire col suo zelo invitto nella Città d'Ippona. Il racconto, che fanne Possidio, obbligaci primieramente à confessare, che la predicazione del Vangelo crescendo con gran vantaggio della fede Cattolica in Ippona *sub Sancto, & cum Sancto Augustino*, cresceva insieme la stima, e l'amore de' popoli verso il Clero del Santo; e seguinne, che numerose Chiese dell'Africa, bramose d'entrar à parte d'un tanto bene, fecero premuroso ricorso ad Agostino, affinche volesse provederle de' Cherici del suo Monistero, pel servigio dell'Altare del Signore, e per l'istruzione de' fedeli; e in effetto la cosa succedette così; avvegnachè la carità del Santo condiscese à privarsene d'un buon numero: *Fermè decem* molto ben noti à Possidio: gente riguardevole per la santità, e per la dottrina per collocargli sopra le sedie Pontificali dell'Africa, e di esse alcune delle più eminenti. *Proficiente verò doctrina divina*, riferisce Possidio. *Sub Sancto, & cum Sancto Augustino, in Monasterio Deo servientes Ecclesiæ Hipponensi Clerici ordinari ceperunt; ac deinde ex Monasterio, quod per illum memorabilem Virum, & esse, & crescere ceperat, magno desideria poscere, atque accipere Episcopos, & Clericos pax Ecclesiæ, atque unitas & cœpit primo, & postea consecuta est. Nam fermè decem, quos ipse novi, sanctos, ac Venerabiles Viros continentes, & doctissimos Beatus Augustinus diversis Ecclesiis, nonnullis quoque eminentioribus rogatus dedit*. Sebbene Possidio passò sotto silenzio i nomi de' Convittori del Monistero d'Ippona, che il Santo diede alle Chiese, e Parrocchie dell' Africa; nientedimeno lo studio, che s'è fatto dell'Opere del medesimo Santo, è giunto à scoprirne, ed à rintracciarne non pochi.

L'Anno 461 405.414.

Possid.c.11

Ib. ibid.

Alipio Vescovo di Tagasta contasi uno di questi, amicissimo d'Agostino; e non solamente uno di essi, ma il modello, la norma, e l'esempio degli altri, che sotto la disciplina del Santo aspiravano d'allontanarsi dalle sollecitudini del secolo: *Ut exemplo sit Fratribus curas hujus mundi vitare cupientibus*. Evodio Vescovo Uzalense nel riferire una visione ad Agostino, confessa, che l'ebbe, allorche dimorava nel Monistero; *Ego Servilium fratrem post ejus exitum per somnium vidi adhuc positus in Monasterio*. Di Possidio celebre Vescovo di Calama, che scrisse la vita del Santo, e che visse con esso: *Fermè annis quodraginta dono Dei absque amara ulla dissensione, familiariter, ac dulciter*: ne scrive il Santo al Vescovo Memorio, e chiamalo suo Confratello, e Collega: *Sanctus Frater, & Collega noster Possidius*. Abbiamo pure, che Agostino travagliò per l'avanzamento di Profuturo dipoi Vescovo di Cirta, che il Santo raccomandò à S. Girolamo: *Commendo germanitati tuæ fratrem Profuturum*; il quale con altri del suo Monistero comparve dopo la sua morte ad Evodio: *Memini me ego ipse*, Evodio parla ad Agostino, *& Profuturum, & Privatum, & Servilium, quos memini Sanctos Viros de Monasterio præcessisse, locutos mihi*. D'Urbano Vescovo Siccense Agostino confessa, che dianzi era Prete d'Ippona: *Hic Presbyter fuit*. Evvi anche dell' apparenza, che il Vescovo Pellegrino sia lo stesso, che fu Diacono d'Agostino, e per cui mandò certe notizie à Marcellino: *Per Diaconum Peregrinum*. Similmente può giudicarsi dalla grand'unione d'amicizia, che il Santo aveva con Bonifazio Vescovo Cataquense, ch'egli fosse stato uno de' suoi Discepoli, di cui fa menzione co' titoli di Fratello, e di Collega in più lettere. Così di Fortunato Vescovo di Cirta successore di Profuturo, e di Severo Vescovo Milevitano, di cui parla spesse volte con tenerezza d'affetto; e lo stesso del Vescovo Bennenato, e d'Onorato Tiuense.

Epist.22.cap.2 num. 1.
Epist.158.n.11

Possid.c.31.

Epist. 101.2.12

Epist.28.c.1.n. 2.

Serm.Fragm.1 n.1.pag. 1609. Epist. 171. & 139. num.4.
Epist.96. n. 2. 97. n. 3.
Epist.115.&169
Epist.97. n. 3.

Di questi che l'Erudizione annovera tra i discepoli d'Agostino, e che furono allevati con le regole della Vita comune d'Ippona, ed istruiti nelle funzioni della Chiesa, e ne' ministerj gerarchici, all'esempio del loro Prelato, e Padre; e che finalmente videsi à sedere

da

da Vescovi su i Troni dell'Africa; di questi, dirò che non è fuor di ragione il pensare, che seco portassero l'Istituto Regolare ne' loro Vescovadi, ne' quali certamente non vivevano da solitarj, ma in compagnia d'altri loro pari in qualità di Fratelli, e di Convittori, à somiglianza di quelli d'Agostino; in coerenza di che sono molto à proposito i titoli delle lettere, che il Santo scriveva loro negli anni, in cui siamo: *Fratri, & Consacerdoti Severo, & qui tecum sunt Fratribus, Alypius, Augustinus, & Samsucius, & qui nobiscum sunt Fratres in Domino salutem*. Fratri, & Consacerdoti Novato, *& qui tecum sunt Fratribus, Augustinus, & qui mecum sunt Fratres. Domino beatissimo, & venerabiliter Carissimo ac desiderantissimo Fratri, & Coepiscopo Alypio, & qui tecum sunt Fratribus, Augustinus, & qui mecum sunt Fratres, in Domino, Consacerdoti Evodio, & tecum Fratribus, Augustinus, & mecum Fratres*. Paolino Vescovo di Nola nel mandare i suoi saluti à Convittori d'Alipio, pratica il medesimo metodo, così: *Benedictos sanctitatis tuæ comites, æmulatores in Domino Fratres, si dignantur, nostros tam in Ecclesiis, quàm in Monasteriis; Carthagini* (ove Alipio visse in vita comune sotto Aurelio) *Thagaste* (ove esso da Vescovo formolla all'esempio d'Agostino) *Hippone-regio* (ove esso osservolla sotto Agostino), *& totis Parochiis tuis, atque omnibus cognitis tibi per Africam locis Domino catholicè servientes, multo affectu, & obsequio salutari rogamus... Per sanctitatem tuam nostris invicem salutantur obsequiis, & in Clero sanctitatis tuæ comites, & in Monasteriis fidei, ac virtutis tuæ æmulatores*. Da un così ampio dire primieramente sembra aver noi gran fondamento di dedurre, che queste Comunità piantate nelle Chiese Catedrali sotto la disciplina de' Vescovi, e sotto la loro giurisdizione fossero del tutto Chericali; sì perche ogn'una risguardava quella d'Agostino per suo modello (eccettuata la Cartaginese, che diede Alipio ad Agostino per formare quella d'Ippona); come perche le Congregazioni Africane de' Monaci godevano l'esenzione, e la libertà dalla podestà, e giurisdizione de' loro proprj Vescovi, secondo che leggesi nel Sinodo Cartaginese in questi termini: *Monasterii vero omnis Laica multitudo ad curam Abbatis pertineat; neque ex ea sibi Episcopus quidquam vindicet; aut aliquem ex illa Clericum nisi Abbate petente præsumat. Hoc enim, & rationis, & religionis plenum est, ut Clerici ad ordinationem Episcopi debita subjectione respiciant; Laica verò omnis Monasterii congregatio ad solam ac liberam Abbatis proprii, quem sibi ipsa elegerit, ordinationem, dispositionemque pertineat... Erunt igitur omnia omnino Monasteria, sicut semper fuerunt, à conditione Clericorum modis omnibus libera, sibi tantùm, & Deo placentia... Cætera verò Monasteria etiam ipsa libertate plenissima perfruantur; servatis limitibus Conciliorum suorum in hæc duntaxat, ut quandocumque voluerint sibi Clericos ordinare, vel oratoria Monasteriis dedicare, Episcopus, in cujus plebe, vel Civitate locus Monasterii consistit, ipse hujus muneris gratiam compleat, salva libertate Monachorum: nihil in eis præter hanc ordinationem vindicans, neque Ecclesiastici; eos conditionibus, aut angariis subdens. Oportet enim in nullo Monasterio quemlibet Episcopum Cathedram collocare... nec aliquam ordinationem quamvis levissimam facere, nisi Clericorum, si voluerint habere... esse enim debent Monachi in Abbatum suorum potestate*. E secondariamente, dissi, da un così ampio dire scuopresi il gran progresso dell'Istituto Chericale d'Agostino; mentre sotto gli occhi suoi stesesi in così breve tempo per tutta l'Africa di Chiesa in Chiesa. Ond'è che ebbe la consolazione di vedere a germogliare, ed à spuntare più comunità regolari nelle differenti Città, ch'ebbero la sorte d'aver per Vescovi i suoi Discepoli: *Fermè decem*. E sebbene l'oscurità di que' tempi non ci permette di rintracciare in particolare la successione di questa vita Apostolica da Vescovado in Vescovado, e da Vescovo in Vescovo, nientedimeno da quello, che s'è toccato, e molto più dalla relazione di Possidio, possiamo congruentemente inserire, che l'Istituto d'Agostino dilatossi in molte parti dell'Africa, vivente lo stesso Santo; e che i Vescovi suoi allievi di fresco usciti dal suo Monistero, ed ammaestrati sotto la disciplina Chericale, fondassero quà, e là Monisterj, e Chiese, ordinassero Sacerdoti, e destinassero Parrochi. *Similiterque, & ipsi*, riflettasi al racconto di Possidio, che parla di quei dieci Vescovi, ch'egli conobbe ripartiti dal Santo à varie Chiese: *Ex illorum Sanctorum proposito venientes, Domini Ecclesiis propagatis, & Monasteria instituerunt, & studio crescente ædificationis verbi Dei, cæteris Ecclesiis promotos Fratres ad suscipiendum Sacerdotium præstiterunt; unde per multos, & in multis non solùm per omnes Africanas partes, verùm etiam in transmarinis favente Deo, multa innotescere*, come a dire nella Linguadoca, e nella Provenza, che sono Provincie di là del Mare, rispettivamente all'Africa. La lettera 83. scritta ad Alipio da S. Agostino, ci somministra un documento d'evidenza in comprova di quanto racconta Possidio; imperocchè essendosi i Popoli di Tiava ritirati dallo scisma de' Donatisti, fu d'uopo assegnar loro un Prete per mantenergli nella purità della Religione Cattolica; e fu scelto un tal'Onorato, ch'era Convittore in Tagasta nel Monistero d'Alipio. Passò questi al go-

ver-

Epist. 62. an. 401.
Epist. 84. an. 405.
Epist. 83. an. 405.
Epist. 159. an. 414.
Epist. 24. n. 6.
Synod. Carthag. anno 525. apud Hard. to. 2. col. 1090.
Ibid. col. 1177. anno 534. ex Conc. Carthag.
Nov. Edit.

verno di quell'Anime; ed in feguito inforfe quiftione tra i Popoli di Tiava, ed il Vefcovo Alipio, à chi apparteneffero le foftanze d'Onorato, che non aveva fin'allora potuto alienare. Pretendevale il Popolo di Tiava per effer Onorato ordinato Prete della loro Chiefa; pretendevale Alipio, perche Onorato era ufcito dal fuo Moniftero. In quefta lettera veggonfi le ragioni, à cui S. Agoftino appoggiò il fuo parere; e vedefi in effa mirabilmente lo zelo, ed il faggio difcernimento, e l'animo difintereffato di quefto gran Santo.

Ma confeffo il vero, che ugualmente farebbe un grand'impegno da non riufcirne, il foftenere, che con Agoftino, che lafciò all'Affrica *Clerum fufficientiffimum* moriffe il Chericale Iftituto, che fece rifiorire con tanto zelo; quanto, che fi manteneffe florido, e vegeto nel tempo, che l'Africa gemeva fotto il barbaro giogo della Vandalica gente, che pofe in fuga gran numero de' Prelati, una gran parte in efilio, chiudendo le Chiefe, e cacciandone il Clero. A difcorrerla con moderazione premettiamo, che non oftante la tirannia d'Unnerico contro gli Ecclefiaftici, e contro la Religione Cattolica, noi ritroviamo nell'Africa fteffa delle Chiefe, che attualmente avevano Vefcovi Cattolici, e che dianzi avevano avuto de' Paftori, che viffero nella Comunità Regolare; tra l'altre la Cartaginefe, l'Uzalefe, e l'Ipponefe. Di quefte prime due Chiefe i Vefcovi con altri moltiffimi vennero all'Affemblea di Cartagine à render ragione della loro fede, chiamati à forza dal Rè Unnerico, e gli veggiamo fottofcritti nel Catalogo de' Vefcovi Cattolici, cioè nell'anno 484 Eugenio Cartaginefe, e Sacconio Uzalenfe, e nel Sinodo Cartaginefe dipoi dell'anno 525. Palmuzio Vefcovo Ipponefe. Se così è, non è fuor di ragione il credere, che in quefte Chiefe, ch'ebbero la forte di mantenere i Prelati Cattolici, fiafi confervato almeno quello fpirito della vita regolare, con cui furono piantate da principio; e che l'averanno praticata fecondo, che potevalo permetter loro la condizione di que' tempi, che durò per novanta, e più anni fino à Giuftiniano, che impadronitofi dell'Africa ordinò, che le Chiefe Cattoliche ricuperaffero, e ripoffedeffero il loro tolto degl'Ariani: *Ab Arianis ablata capiunto, fibique habento Ecclefię Africę*: come leggefi nella Novella 37., che incomincia: *Venerabilem Ecclefiam*. Anzi fe preftiamo fede à Vittore Vittenfe, che nell'anno 484. tra i Vefcovi della Provincia Bizacena fofcriffe alla profeffione della fede d'Eugenio Cartaginefe, e che relegato nel predetto anno, ò nel fuffeguente in efilio à Coftantinopoli dal Rè Unnerico, fcriffe circa l'anno 487. la Storia della perfecuzione Africana, ovvero Vandalica fotto i Rè Genferico, ed Unnerico, vedremo, che non folamente non paffa fotto filenzio, nè parla verifimilmente, ma apertamente ferve di teftimonio, come in Cartagine, Città fopra ogni altra prefa di mira da' Vandali; mantenevafi fin'allora l'Iftituto Chericale, nel racconto lagrimevole ch'egli fà dell'efiglio di que' Santi Sacerdoti, e della barbara ftrage di quell'innocente Clero. Vittore riferifce, che nel numero innumerabile di quegli Ecclefiaftici cacciati quà, e là in efiglio, eranvi dodici Giovanetti, che fervivano alla Chiefa nell'Uffizio di Cantori. Quefti andavano anch'effi in compagnia degli altri, partecipi della difgrazia, in efiglio; e perche la violenza degli Eretici moffa forfe à compaffione della tenera età, coftrignevali à ritornarfene à Cartagine, eglino ingegnavanfi con la forza delle lagrime, e de' fofpiri, e con attaccarfi alle ginocchia bene ftretti de' loro compagni, affine di non difgiugnerfi da quello ftuolo piagnente de' Miniftri dell'Altare, nè dalla comune fentenza; febbene prevalendo la barbarie furono coftretti à ritornare à Cartagine; ove chi aveffe veduto quel tenero drappello à coabitare infieme, à cibarfi infieme, cantare infieme, e glorificare il Signore infieme; ogni cofa in comune; averebbefi figurato di vedere quafi il Coro de' Dodici Apoftoli, e gli avanzi del Clero d'Agoftino mantenutofi illibato, e coftante à difpetto de' Tiranni. *Eugenio Paftore*, dice il Santo Vefcovo: *Jam in exilio conftituto univerfus Clerus Ecclefię Carthaginenfis cæde, inediâque maceratur, ferè quingenti etiam ampliùs. De multitudine autem pergentium* (à cagion dell'efiglio) *Confefforum, ideft Ecclefię Carthaginis Clericorum, vocales, ftrennos, atque aptos modulis cantilenæ duodecim Infantulos, qui cum fufpiriis lacrymarum ne divellerentur, conftringebant manibus genua fociorum, violentia tamen hæretica minacibus feparans gladiis Carthaginem revocavit: quos nunc Carthago miro colit affectu, & quafi duodecim Apoftolorum, Chorum confpicit puerorum. Unà degunt, fimul vefcuntur, pariter pfallunt, fimul in Domino gloriantur.*

Non pretendefi nientedimeno, che la vita comune in quefti tempi miferabili abbiafi da incontrare nell'Africa di Chiefa in Chiefa, di Vefcovado in Vefcovado. Ben coftava à S. Agoftino medefimo il funefto rilaffamento invalfo nel Clero, che obbligollo à dire in faccia al fuo Popolo, che i Cherici amanti della libertà averebbero ritrovato de' Protettori, che gli averebbero compatiti, e difefi: *Non ei deerunt Patroni, non ei deerunt fuffragatores, & hic, & apud Epifcopos.* Ond'è, che ficcome lo zelo d'Agoftino non era comune à tutti i Vefcovi, così non è meraviglia, che non foffe univerfale il fuo Iftituto. Non è credibi-

Possid. c.31.

Apud Harduin to.2. col. 869. ibid. col. 1082.

Authent. Collat. 4. de Eccl. conftitutis in Africa. Tit.17. Cave pag.396.

Victor. Vit. l.3. de Wandal. Perfec.

Ser. 355. n.6.

dibile, che S. Fulgenzo Ruspense, ch'era Vescovo nel 504. secondo il Baronio, ovvero nel 507. secondo altri, Uomo d'insigne pietà, e di così gran dottrina: *In confessione fidei clarus, in scripturis divinis copiosè eruditus, in loquendo dulcis, ac disserendo subtilis*: non avesse dal suo Clero esatta la vita regolare, ogni qual volta l'avessero i suoi Predecessori coltivata, e professata. Ma s'egli avesse giudicato inutile il tentarla ne' bollore della persecuzione di Transimondo Rè de' Vandali per non aver sicuro il piè, ch per andare in esiglio; qual conseguenza, che vaglia, puossi dedurre contro tutti i Vescovi dell'Africa, e singolarmente contro quegli, ch'erano usciti dal Monistero d'Agostino: che per non aver S. Fulgenzo in quelle infelici circostanze obbligato il suo Clero, che formò co' suoi Monaci, alla vita comune, fosse già universalmente nel sesto secolo perito l'Istituto della Vita Apostolica? Con tutto ciò non resta, che non debba piagnersi palpabile il detrimento, che soffrirono le Congregazioni Chericali dell'Africa, allevate all'esempio di quella d'Agostino, à cagione delle crudeltà empie, e sacrileghe de' Vandali, che mantenevansi col sangue de' Sacerdoti, con l'esiglio de' Vescovi, e con le rapine delle Chiese. I|dio però, che sempre benedisse lo zelo del Vescovo S. Agostino, cavò dalla persecuzione degl'Ecclesiastici un gran bene; mentre l'odio Vandalico medesimo, con isbandar quà, e là i Santi Prelati col loro Clero, cooperò alla dilatazione dell'Istituto Regolare, che si sparse per tutto il Mondo, secondo l'oracolo di Possidio, che scrive così: *Unde per multos, & in multis, non solùm per omnes Africanæ partes, verum etiam in transmarinis, favente Deo, multa innotescere meruerunt. Hinc*, chiude il punto l'Autore della disciplina della Chiesa, *ut, & ex Possidii testimonio, apertissimum est, hęc Clericorum Seminaria, seù Monasteria in Africa fuisse deinceps in dies crebriora*.

Isidor. de Script. c. 14.

Possid. c. 31.

Part. 1. lib. 3. c. 3. n. 11. fin.

Anno 428. ò 429.

Apud. Augustin. Epist. 225.

II. Scrisse circa questi anni S. Prospero à S. Agostino la lettera, che incomincia: *Ignotum quidem tibi facie*: in cui fà onorevole ricordanza d'un' Illario, e chiamalo Vescovo Arelatense: *Unum eorum precipuè auctoritatis, & spiritalium Studiorum Virum Sanctum Hilarium Arelatensem Episcopum*. Del quale riferisce al Santo, che seguitava la di lui dottrina con la riserva espressa in questi termini: *Sciat Beatitudo tua admiratorem sectatoremque in aliis omnibus tuæ esse doctrinæ*. Allude allo stesso Illario Arelatense quell'Illario, ch'è l'Autore della lettera 226., che incomincia: *Si cessantibus*: con dire *Planè illud tacere non debeo, quod se dicant tuam Sanctitatem, hoc excepto, in factis, & dictis omnibus admirari*: Onde non è, da stupirsi, che per essere un vivo ritratto del costume praticato dal Santo, esprimesse nella sua persona, e nel suo Clero il metodo del vivere consimile à quello de' Cherici di S. Agostino in Ippona, che spiccavano sopra ogni altra cosa nella povertà profonda, secondo l'espressione di Possidio: *Paupertate profunda*. L'Autore dell'Opera della Vita contemplativa in prova, che i Sacerdoti non debbano possedere, che in qualità de' Procuradori, e Dispensatori le rendite delle Chiese, e che debbano rinunziare in guisa de' Discepoli di Cristo le proprie sostanze, porta in esempio Paolino, ed Illario Arelatense, con sì fatti elogj: *Sanctus Paulinus ingentia prædia, quæ fuerunt sua, vendita pauperibus erogavit. Sed cùm postea factus esset Episcopus, non contempsit Ecclesiæ facultates sed fidelissimè dispensavit. .. Quid Sanctus Hilarius? Nonne, & ipse omnia bona sua aut parentibus reliquit, aut vendita pauperibus erogavit? Is tamen cùm merito perfectionis suæ fieret Ecclesię Arelatensis Episcopus, quod illa tunc habebat Ecclesia non solùm possedit, sed etiam acceptis fidelium numerosis hereditatibus ampliavit... Unde datur intelligi, quod tanti, ac tales Viri (qui volentes esse Christi Discipuli, renunciaverunt omnibus, quę habebant) non ut possessores, sed ut Procuratores facultates Ecclesię possidebant. Et idcircò scientes nihil aliud esse res Ecclesię nisi vota fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia pauperum; non eas vindicaverunt in usus suos ut proprias, sed ut commendatas pauperibus diviserunt. Hoc est enim contemnere, non sibi, sed aliis possidere*. Questo modo d'esprimersi dimostra ugualmente, e come debba formarsi un buon Prelato, e qual era la disciplina del vivere Apostolico nella persona d'Ilario Arelatense. Questi da che salì il trono suo Vesenvile, secondo, che ne scrisse Reverenzio Vescovo, e Scrittore di que' tempi: *Lectorum, Diaconorum, Presbyterorum Congregationem subitò instituit secreti cupidam, continentię virtute crescentem, quam suo non minus penè imbuit exemplo, quàm formavit eloquio*. Bastava per ispirare la povertà Evangelica nella sua Ecclesiastica famiglia, l'esempio Apostolico dell'intiero spropio d'un tanto Vescovo accompagnato da tutti gl'ornamenti di santità. Ed in effetto giunse spontaneamente à tanta perfezione la sua Povertà, che; *Cum primùm speculatoris suscepit officium, in se ipso primum monstravit, quemadmodum Congregatio mundum contemneret, corpus despiceret, fatigaretur laboribus, manuum quoque operibus continuis vexaretur, sanctis paginis inhereret, jejuniis, vigiliisque studium commodaret, unius tunicę tegminę ęstatis ardorem, & hyemis vigorem contenta toleraret, inter pedibus conficeret*. Questa sorta di povertà portava in volto un'

Num. 10.

Julian. Pomer. l. 2. c. 9.

De Vit. S. Hil. Arelat. c. 15. 17, & 20. Idem c. 7. 16, & 8.

Idem loc. cit.

un'aria molto austera; e tuttoche avecebbe avuto il modo d'allentace il rigore del suo vivece, e cender più leggiero il peso della medesima povertà ne' Convittoci della sua Congregazione: *Acceptis fidelium numerosis hæreditatibus*. Nientedimeno nè pec se, nè per li suoi allacgò la mano al rilassamento; ben pecsuaso di qual tenoce di vita doveva essec'ornato un Chetico Religioso, che citcaeva dai pcincipj del vivece Apostolico, e dalle cegole della povertà d'Agostino, che poctava seco al dire di Possidio: *Continentiam, & paupertatem prefundam* la norma di quel costume, che ispirò nellà sua Congregazione composta de' Lettoci, de' Diaconi, e de' Pceti: *Lectorum, Diaconorum, Presbyterorum*. Questa è di quelle Congregazioni di cui parla l'Autore dell'Opera intitolata: *Della Vita Contemplativa*. Giuliano Pomerio, confocme cifecisce il Tomassino, il quale dopo avec detto, che S. Agostino col suo esempio ugualmente pio, che illustce animò gli altri Vescovi à stabilice pec se, e pel loco Cleco somiglianti luoghi di ritico, e che in fatti appaciva, che de' Monisterj de' Checici molti ve n'erano in tutta l'Afriea, lasciocci scritto il suo sentimento su questo punto in questi termini. *C'est encorè de'ces Communautez Ecclesiastiques que parle* Julianus Pomecius, *quand il dit que Paulin Evesque de Nole, Hilaire Evesque d'Arles, & tant d'autres Saints Prelats: après avoir vendu, & distribuè aux pauvres tous leurs fonds, & leurs patrimoines, ont pù sans rien diminuer de cette haute perfection posseder les biens, & les revenus de l'Eglise pour assembler, & entretenir de saintes Congregations. Congregandis fratribus alendis expedit facultates Ecclesiæ possidere, ut uno sollicitudines omnium in sua societate viventium sustinente, omnes qui sub eo sunt, fructuosa vacatione potiantur spiritualiter, & quiete. En effet l'Auteur de la vie de Saint Hilaire dit que ce Saint Prelat apprit à son Seminaire par ses admirables exemples, comment il falloit renoucer au monde, vivre de son trovail, jeusner, prier. Cum primum speculatoris suscepit officium &c.* Come sopca. Sin quì il Tomassino. Se le Congcegazioni di pecsone Gerarchiche, e le Congregazioni di S. Paolino di Nola, e di S. Illacio d'Acles vengono assomigliate à quelle d'Agnstino sparse per l'Africa, natucalmente vedesi qual fosse il carattere di quelle, poiche di già si sà, che le Comunità d'Agostino ecano Comunità Chericali, ed Ecclesiastiche. Questo Santo Vescovo prima di morire piegò ne' sentimenti del tutto conformi à quelli di S. Agostino ne' punti della Gcazia, sopra de' quali dianzi aveva espresse le sue difficoltà, ed alla presenza della sua Congcegazione Checicale, che volle avvertire, e premunice eontco il veleno dell'errore de' Pelagiani: *Moriens*, dice il Pagi, *adstantem suam Clericorum Congregationem cohortatus est.* Nè un sì fatto esempio morì con Illario; dilatossi per così dire sotto gli occhi suoi in altci Vescovadi; mentre Revecenzio Vescovo de' tempi non molto lontani da Illario, sccisse di lui così: *Non tantùm suæ Civitati ex sua institutione providit, verum etiam diversa loca illuminare accensis calore fidei innumeris Lampadibus, & super Candelabrum ponere curavit... Non solùm in Successoribus, sed adhuc in multorum Pontificum renasci non cessavit augmensis*.

Supra.

Par. 1. l. 1. c. 4. n. XI. pag. 145.

Num. XII. De Vit. Contempl. l. 2. c. 8.

Suriv. die 5 Maii.

To. 2. pag. 297. n. 19. fin.

De Vita S. Hilar. Arelat. c. 23.

Ibid.

Quì cade in acconcio per rilevare la vecità dell'esposto, ripetece il cistesso, che somministrocci nel Vescovado d'Agostino l'Autore della Notizia de' Concilj, affinche veggasi dal eonfronto, e dal paralello della Comunità d'Agostino con la Comunità d'Ilario, qual vecamente sia il carattere, che a questa convenga. Dicevamo di sopra eol precitato Autore: *Consuetudo erat ab antiquis ducta temporibus, ut propter Ecclesiam, vel in ipso Episcopio, vel in ædibus Episcopio continuis Canonici Clerici in communi utentes mensa, & in communi quiescentes dormitorio. Ex Augustini Sancti Doctoris exemplo pervaserat in diversis regiones laudabilis ista consuetudo, de quo fidissimus ejus Discipulus Possidonius hæc perbibet vitæ ipsius cap. 25. Cum ipso semper Clerici unà etiam domo, & mensà, sumptibusque communibus alebantur, & vestiebantur.* Notisi ciò, che immediatamente dice: *Hilarius etiam ex Monacho Lirinensi ad Infulas Arelatensis Ecclesiæ promotus, similem* (similia sunt quocum qualitas est una) *instituie Clericorum Congregationem; de qua Hilarii Discipulus Honoratus Massiliensis Episcopus sic in ipsius vita refert cap. 7. Congregationem subitò instituit secresi cupidam continentiæ virtute crescentem, quàm suo non minùs imbuit exemplo, quàm formavit eloquio. Moriensque Hilarius ad hanc Congregationem salubria monita effatus est, quæ idem commemoras Honoratus cap. 20.*

Caball. Notit. Eccl. pag. 340.

III. Nel Ponteficato del gran Santo Papa Leone I. l'eccidio, che dell'Afriea fece Genserico Rè de' Vandali, siccome poctò in Italia, ed in Roma delle Navi piene di Manichei: *Quasi examen Vesparum, vel locustæ... Sicut succisa silva feræ bestiæ aliò migrant*: Così di quell' infelice Clero delle Chiese Africane una gran parte portonne in Italia, esposti in Navi rotte alla discrezione del Mace per ordine del barbaro Rè; e preservati dalla Providenza, che il tutto modera, e regge, non pochi con pcospeco succcesso approdarono à lidi di Napoli, indi à Roma: *Navibus fractis impositos Dominus miseratione bonitatis suæ prospera navi-*

Anno 442.

Ciacon. hic.

Victor. Vitens. de Vandal. persec. l. 1. circa init.

De Gelasio infra.

navigatione Neapolim Campaniæ perducere dignatus est. Gelasio Africano (che sedette da Papa in Roma nell'anno 492.) ò fosse uno di questi gettati in preda de' Venti, ò fosse compagno di quegli Ecclesiastici, che il continuo timore forzava à mendicare il ricovero in paesi stranieri; nelle dure circostanze dell'Africa desolata si vuole giunto in Roma: *Gelasius Beati Augustini Discipulus, in persecutione Vandalica, ex Africa cum cæteris ejusdem Augustini Discipulis profugus, ejus Regulam Romam attulit, & sub Leone I. juxta illam, Canonicorum Institutum in Lateranensi Basilica reformavit*. E scrivendo di S.Leone I. lo stesso Autore dice; *Monachorum, seu Lateranensium Canonicorum Institutum secutus antea fuerat, eamque Canonicam Institutionem, secundùm Beati Augustini Regulam à B. Gelasio ex Africa Romam advectam in Basilica Lateranensi ordinatus Pontifex reformavit*: Che che sia d'un fatto così antico, e riferito così chiaramente (nè si sà come usurpi il vocabolo *Monachorum* poco conforme alla Regola di S. Agostino); Quì non pretendesi d'uscire da un discorso moderato, e ragionevole in prova dell'Istituto di S. Agostino passato dall'Africa à Roma; mentre per appagare un Lettore discreto, ne' soggetti antichi bastano i fondamenti di congruenza, e di congetture.

Nova Additio Augustini Oldoini apud Ciacon. in Gelasiû.

Apud Ciacon. in Leon. I.

Primieramente è probabilissimo, che de' Cherici medesimi del Clero di S. Agostino, spezialmente Gelasio Africano, giugnessero à Roma secondo il racconto di Vittore Vitense, sotto Leone il grande. Ma la loro venuta non fù del tutto necessaria per informare S.Leone della qualità dell'Istituto Regolare, e Chericale degli Ecclesiastici di S. Agostino. Leone I. nel tempo, ch'era Acolito, portò una lettera di Sisto Prete (che poi fu Papa) al Vescovo di Cartagine in Africa; la quale capitò nelle mani di S. Agostino, con'esso asserisce allo stesso Sisto: *Si enim brevissimam Epistolam tuam, quam de hac ipsa re ad beatissimum Senem Aurelium per Leonem Acolythum, direxisti, exultante alacritate descripsimus*: Ond'è che potè di presenza restar istrutto del costume, che praticava S. Agostino nel suo Vescovado co' suoi Cherici Religiosi. Nè per mantenere in essi la primiera disciplina poteva aver bisogno di persuasione, ogni qual volta la prima ispezione, ch'ebbe S.Leone assunto al Ponteficato, fù di rimettere nel suo fiore il vivere da Ecclesiastico: *S. Leo labentem disciplinam restituere instituit, eaque de re Epistolam ad Episcopos Campaniæ, Piceni, & Tusciæ scripsit*. Oltre di che aveva allora à fianchi S. Prospero Aquitano, che siccome era un'insigne difensore della dottrina di S. Agostino, così sarà stato un fedelissimo sollecitatore del suo Istituto, Uomo ornato di tanta pietà, che meritossi in un Concilio di 70. Vescovi dalla bocca d'un Gelasio il lodevolissimo elogio d'Uomo religiosissimo: *Prosperi Viri religiosissimi*. E devesi incontrare gran difficoltà à credere, che il Pontefice S. Leone raccogliesse in Roma quel piccolo gregge de' Cherici Africani esuli per la fede? E che ben persuaso del loro Apostolico vivere, affinchè avessero à continuare le religiose pratiche del loro Regolare Istituto, senza verun detrimento della disciplina introdotta in Ippona, gli collocasse in quel Monistero, ch'esso Leone aveva appresso S. Pietro, conforme rapporta il Libro Ponteficale: *Hic constituit Monasterium apud Beatum Petrum Apostolum.... Hic etiam constituit, & addidit super Sepulchra Apostolorum ex Clero Romano Custodes, qui dicuntur Cubicularii*: Gente Ecclesiastica destinata alla custodia indesessa de' Santi Sepolcri, che in oggi direbbonsi Cappellani, asserendo il Ciacconio, che *Cubiculum idem erat apud antiquos, quod hodie apud nos Capella*. Nè doverebbe esservi motivo da dubitare, che S. Leone medesimo, non avesse chiamato una porzione di quel Clero Regolare dell'Africa nel Palazzo Lateranense, ove stava anche prima la Sede Pontifizia; come senza usar violenza veruna alla lettera di S.Agostino scritta nell'anno 395. al Vescovo Alipio, possiamo inferire dalla ragione, che il Santo adduce: Insisteva il Santo per abolire l'abuso de' Conviti, e crapule nelle Chiese; e perche opponevangli, che tal'era il costume, che praticavasi nella Basilica di S. Pietro di Roma; rispose tra l'altre cose, che il luogo della Basilica di S. Pietro era lontano dalla presenza, e dalla conversazione del Vescovo; che perciò era difficile togliere un così pestifero abuso: *Et quoniam de Basilica Beati Apostoli Petri, quotidianæ violentiæ proferebantur exempla; dixi primò audisse nos sæpe esse prohibitum, sed quòd remotus sit locus ab Episcopi conversatione . . tam immanem pestem, nondum compesci sedarique potuisset*. Or questo luogo, ove foggiornava il Vescovo, lontano da quello, ove era la Basilica di S. Pietro, non può ragionevolmente esser'altro fuorchè il Palazzo Lateranense, abitazione consueta de' Sommi Pontefici, e del loro Clero.

S. Aug. Epist. 191. V. Notas.

Pagi To. 2. pag. 286. n. 2.

Acta Concil. to. 2. pag. 939.

Ciacon. hic.

S. Aug. Epist. 29. num. 10.

Certa cosa è à mio credere, che nè nel Monistero sopraricordato di S. Pietro, nè nell'abitazione della Chiesa Lateranense possiamo incontrare de' Monaci in questo Ponteficato; sì perchè stenterassi molto à ritrovare nell'Occidente almeno delle Comunità Monastiche destinate al servigio delle Chiese pubbliche, e Ponteficali, come S. Pietro, e S. Giovanni Laterano di Roma; come perchè non era ancora in fiore il celebre Ordine di

S. Be-

S.Benedetto, che nacque nell'anno 480., che andò nell'eremo nel 492., che visse anni 62., e che morì nell'anno 542. di cui giammai dirassi abbastanza per inalzare la sua santità, i suoi miracoli, e la sua dottrina, che fece risplendere nella Regola, che diede à suoi figli; tuttochè secondo l'espressione del Papa S.Gregorio il Grande, questo Santo Patriarca dell'Occidente volesse comparire: *Scienter nesciens, & sapienter indoctus*. Sarà bensì più congruo, che incontrinsi delle Congregazioni Regolari de' Cherici, gente ordinata à convivere co' Popoli, per l'amministrazione de' Sagramenti, e della parola divina, e per li Ministerj de' Sagri Altari. Noi abbiamo, che nel Sinodo Romano S. Gregorio, e disse, e decretò così: *Gregorius Papa coram Sanctissimo Beati Petri corpore cum Episcopis omnibus, ac Romanæ Ecclesiæ Presbyteris residens, adstantibus Diaconibus, & cuncto Clero dixit: In Sancta Romana Ecclesia, cui divina dispensatio præesse me voluit, dudum consuetudo est valde reprehensibilis exorta, ut quidam ad Sacri Altaris ministerium Cantores eligantur, & in Diaconatus ordine constituti, modulationi vocis inserviant, quos ad prædicationis officium, eleemosynarumque studium vacare congruebat. Unde fit plerumque ut ad Sacrum Ministerium dum blanda vox quæritur, quæri congrua vita negligatur, & causator, Minister Deum moribus stimulet, cùm populum vocibus delectat. Qua in re præsenti Decreto constituo, ut in sede hac Sacri Altaris Ministri cantare non debeant, solumque lectionis Evangelicæ officium inter Missarum solemnia exolvant: Psalmos verò, ac reliquas Lectiones censeo per Subdiaconos, vel si necessitas fuerit, per minores Ordines exhiberi*. Due cose dobbiamo inferire: la prima, che queste parole *In Sancta Romana Ecclesia . . . in sede hac* comprendono la Città di Roma, nelle Chiese della quale regnava l'abuso condannato da S. Gregorio. *In Civitate Romana Cantores assumebantur ad administrandum Altari; & Diaconi dum deberent insistere officio prędicandi, vel eleemosynarum largitioni, cantibus operam dabant, & sæpe ad jactantiam cantabant, ut à populo laudarentur, ex quo Deus stimulabatur: quod Gregorius valde reprehendit: unde statuit, ut Diaconi tantùm Evangelium dicant: alia verò officia scilicet cantandi Psalmos, & Lectiones per Subdiaconos expleantur, & per minores Ordines in necessitate*. La seconda, che nelle Chiese di Roma non vedevansi ne' tempi dianzi S. Gregorio *dudum consuetuda* destinati al servigio de' Sagri Altari, che Cherici d'ogni Ordine, Diaconi, Suddiaconi, Cantori, Salmisti, ed altri. Ricavasi in oltre da' Sacerdoti sottoscritti nel Sinodo di S. Gregorio, che la Chiesa de' Santi Giovanni, e Paolo era Chericale, leggendosi soscritto per Prete di detta Chiesa il Sacerdote *Deusdedis: Deus-dedit Presbyter SS. Joannis, & Pauli*.

Ciacon. in Gelasio 1. Tempore

Dial. l. 2.

Ex Regist. l. 4. Epist. 4.

Idest exasperet contra se. Gratian. hic.

Grat. dist. 92. c. 2. In Sancta Romana Ecclesia.

Liber Pontif. in Symmacho, & Agapeto I., & Greg. M. l. 4. Epist. 44. in subscrip.

IV. Si è toccato incidentemente di sopra in S. Leone, che S. Prospero Aquitano trovavasi à suoi fianchi in Roma; e perchè d'una persona così celebre per la sua santità, e per la sua dottrina ogn'uno ha parlato, sembrerebbe un gran fallo passarla quì sotto silenzio; mentre il discorrerne potrebbe se non coadiuvare all'argomento, almeno à trattenere con soddisfazione il Lettore. Nacque S. Prospero in Francia nella vasta Provincia dell'Aquitania, ond'è, che Aquitano si chiama, sì per distinguerlo da ogni altro dello stesso nome, sì per non sapersi qual Città avesse per Patria. Non credesi di Tolone per esser questa Città nella Provincia di Vienna Franzese; Non è di Reggio, volgarmente Riez, nè di Limoges, per esser paesi molto distanti dall'Aquitania, e molto meno che sia di Bordeaux, che che ne dica Giovanni Avventino. Che il suo cognome sia Tirone, sembra indubitato appresso molti Critici d'oggidì, e dimostralo un'Operetta con questo titolo: *Confessio Prosperi Aquitani*: O sia per lo stile, o sia per la fama di S. Prospero, che non vogliasi esso per autore della Confessione predetta; certa cosa è, che gli Aquitani, secondo Salviano, siccome vantavansi i primi nelle ricchezze in Francia, così non erano gl'inferiori ne' vizj. S.Prospero non era nell'Aquitania de' più innocenti; ma ritornato à se, non riconobbe altro Padrone del suo cuore, che Dio solo.

Anno 446.

Gennad. Scrip. Eccl. c. 14. de anno 492.

Censura Auctor. in Prospero.

V. Vitã S. Prosperi præfixam Operibus eiusd. edit. Paris. anno 1711.

Biblioth. PP. To. 8. p. 193.

Salvian. de Gubernat. Dei l. 7. p. 154.

Col. 774.

Nell'opere di questo gran Santo incontrasi un Poema, con cui l'Autore del medesimo esorta la sua moglie à rinunziare à placeri della terra, ed à darsi tutta à Dio; e perchè lo stesso Poema leggesi similmente nell'Opere di S. Paolino di Nola; è insorta una grave contesa fra gli Eruditi, se Opera sia di S. Prospero, o di S. Paolino. Quindi è, che ondeggiando i Critici su questo punto, è loro uscita di bocca questa prudente confessione: *Post hanc Eruditorum fluctuationem, quid securius nobis & ab omni temeritatis nota magis alienum erit, quàm si hoc opus nec inter veros, nec inter spurios, suppositosque Prosperi fætus, sed inter dubios exhibeamus*. Secondo l'opinione più accreditata S. Paolino aveva per moglie Terasia, quindi è, che il Poema inserito nelle sue Opere canta così: *Ad Conjugem suam exhortatio*: E l'inserito nell'Opere di S. Prospero ha per titolo: *Poema Conjugis ad Uxorem*: non dice *suam*. Ma lasciamo la controversia nella sua oscurità; così finchè non si purificherà, s'egli è l'Autore dell'esortazione alla moglie, converrà sospendere il giudizio, s'egli fosse ammogliato,

Edit. Antuerpi anno 1662. cum Notis Frontonis Ducæi, & Heriberti Rosvueydi p. 643.

Anonym. in Vita S. Prosperi sup. cit. col. 774. §. sed fin.

come asseriscono alcuni, mentre questo è il più forte degli argomenti.

Labb, Card. Bona apud Thomam Popeblount in Tirone Prospero.

Mettesi per cosa indubitata, che nell'anno 428. ò 429., e forse prima, per ispirazione divina (forzato d'abbandonar l'Aquitania, sia per le crudeltà de' barbari, sia per altra ragione) piegasse il camino nella Provenza, affine d'opporsi valorosamente à nemici della Grazia, da S. Agostino dilucidata, e difesa, scrisse in fatti con un Ilario al Santo, e vogliono, che in questo mentre ambidue fossero Laici semplicemente, ed in particolare Ilario; perchè S. Agostino chiamagli Figliuoli: *Filii carissimi Prosper, & Hilari*. Nè Fratelli, nè Convescovi chiamagli Celestino Papa scrivendo a' Vescovi delle Gallie, come loro conveniva, se fossero stati Vescovi, ma figliuoli; *Filii nostri præsentes Prosper, & Hilarius*: In oltre quest'Illario amico di S. Agostino suggerisce, che tra gli avversarii della grazia eranvi certe persone, che i Laici dovevano rispettare, il che egli stesso esegui: *Sunt ex parte tales personæ, ut his consuetudine Ecclesiastica Laicos summam venerationem necesse sit exhibere. Quod quidem ita curavimus Deo juvante servare, ut cùm opus fuit, non taceremus*. Ed alludendo a questi tali S. Prospero medesimo scrisse a S. Agostino così: *Possumus ad credendum esse constantes; sed ad auctoritatem talia sentientium non sumus pares, quia multum nos, & vitæ meritis antecellunt, aliqui eorum adepta nuper summo Sacerdotii honore supereminent*. Ammettono nondimeno, che S. Prospero fosse un Laico de' più perfetti; e sembra dal chiamare Leontio Diacono per Fratello, che almeno potesse anch'esso esser Diacono; quando non si volesse supporlo Sacerdote anch'esso, avvegnachè quegli, che combattevano la dottrina del Santo, e sopravanzavanlo per l'onore del sommo Sacerdozio, potevano esser Vescovi, tra i quali veramante contavasi Ilario Vescovo Arelatense.

De præd. SS. l. 1. c. 1.

Apud S. Prosperum p. 260.

Apud Aug. Epist. 226. n. 9.

Apud Aug. Epist. 226. n. 9.

Supponiamolo in qualunque, come ci piace, ordine di persone, Ecclesiastico, ovvero Laico; la verità si è, che vedendo lacerato il dogma della Grazia spiegato da Agostino, in compagnia d'Ilario prese l'armi con sì valida intrepidezza di spirito, che rispondendo con sensi profondi alle loro obbiezioni sparse per tutta la Francia, potè confondergli per la fiacchezza de' loro argomenti, ma non potè ridurgli, perchè ostinati; Ed avvegnachè vantavano essi di sottomettersi agli oracoli della S. Sede: *Quæ Sanctissima beati Apostoli Petri Sedes contra inimicos Gratiæ Dei per ministerium Præsulum suorum sanxerat, & docuerat*: Questa loro apparente ubbidienza servì di stimolo ad Ilario, e Prospero di venire à Roma, affine d'esporre al Papa Celestino gli errori de' Semipelagiani, che conturbavano la Chiesa; laceravano Agostino, e caricavano d'errori, e di calunnie i suoi zelanti difensori. Così fù: Celestino accolse con paterno amore Prospero, ed Ilario, lodò il loro zelo, e soffrì una gran pena nel vedere queste due religiose anime contro ogni dovere perseguitate, ed afflitte. Scrisse à Vescovi della Francia circa l'anno 431. ò 432. verso il principio la lettera, che incomincia *Apostolici verba*: nella quale dà à divedere, che già era morto S. Agostino, con quelle parole; *Augustinum sanctæ recordationis Virum*. Con questa lettera Celestino difende Prospero, ed Ilario; e la dottrina, e la fama di S. Agostino con imporre un'alto silenzio a' detrattori. *Non sit his liberum habere pro voluntate sermonem. Desinat, si ita res sunt, incessere novitas vetustatem desinat Ecclesiarum quietem inquietudo turbare*.

Apud Prosp. col. 159.

Morì in quest'anno 432. Celestino Papa, con la di cui lettera ritornati in Francia Prospero, ed Ilario con molta speranza di vedere rovinato con l'autorità della S. Sede il partito de' nemici della grazia. Ma la peste dell'errore, non cessò così presto: convenne à S. Prospero con ogni sforzo resistere a' Semipelagiani in difesa del suo Maestro, e dell' Apostolica Sede, e ciò con molti scritti, spezialmente con quello intitolato, *Contra Collatorem*, in riparo di S. Aurelio Agostino, e per isbattere il libro di Cassiano, intitolato, *De Protectione Dei*.

S. Prosp. col. 307.

Questo seguì circa l'anno 431., ed è molto probabile, che nell'intervallo, che corse dalla confutazione di Cassiano fino al Pontificato di S. Leone Magno, che cominciò nell'anno 440. continuasse S. Prospero à dar'alla luce dell'Opere, che presentemente abbiamo concise, e sensate, che hanno illuminata la Chiesa, e l'eresia confusa, Secondo che ne scrive S. Prospero, trovavasi in Francia S. Leone, allorchè avendo Roma perduto il Papa Sisto, lo promosse al Ponteficato; con che spiccò mirabilmente, ed il merito dell'eletto, e il discernimento degli Elettori, Quì cade in acconcio il supporre, che S. Leone di ritorno à Roma in qualità di Pontefice conducesse seco S. Prospero, affine di prevalersi della sua penna, e de' suoi consigli nell'occorrenze, che le Chiese proponessero alla S. Sede de' dubbj, ò ricercassero delle decisioni. In effetto, o che S. Prospero ritrovasse degli argomenti, o che unisse la materia, e S. Leone col suo elegante stile desse alle fatiche di S. Prospero la concinnità, e la bellezza; è fuor d'ogni dubbio, ch'ebbe una gran parte nel combattere i Pelagiani, ed una gran mano nella celebre lettera à Flaviano contro Eutichete, Quando non vogliasi

In Chron. col. 748.

Noris hist. Pelag. l. 2. cap. 13. pag. 165. 166.

vogliasi dire, che S.Prospero usasse dello studio per conformare il suo dire profondo à quello fluido, e grave di S. Leone; e che per averlo probabilmente ajutato nello scrivere delle lettere, e de' suoi Sermoni, venga da Adone chiamato Amanuense di S. Leone: *Leonis Magni Notarius*. Così dopo aver consumati i suoi giorni in difesa della Chiesa: ed in rovesciare l'eresia, vogliono, che circa l'anno 463., e con altri circa il 466. morisse in ogni capo di cose vero Discepolo di S. Agostino.

Ado anno 458. pag.165.

Quello, che inoltre combattesi nella persona di S. Prospero, si è che fosse Vescovo di Reggio in Lombardia; e tra l'altre ragioni di dubitarne, una si è, perchè Gelasio, Gennadio, Fulgenzio, e Cassiodoro, Uomini insigni, e vicini à suoi tempi passano il Vescovado di S. Prospero sotto un'alto silenzio. Tutti ò poco meno, che tutti gli Autori moderni convengono, che veramente lo fosse per confessione degli Avversarj; *Volunt tamen Recentiores propemodum omnes eum fuisse Episcopum sive Riensem in Provincia, sive Regiensem in Longobardia*. Per ritrovarsi il nome d'un Prospero Vescovo nelle soscrizioni de' Concilj di Carpentras, e Vasense II. in questi termini: *Prosper Peccator consensi, & subscripsi*; ha dato materia di credere, ch'esso fosse S. Prospero Aquitano; quindi lo finsero Vescovo Rejense nella Provenza, volgarmente Riez: e perciò una volta volevansi celebrati i predetti Concilj nelli anni di S. Prospero, ma dacchè l'erudizione d'oggidì va d'accordo in fissare l'epoca di questi Concilj negli anni 527., e 529. S. Prospero Aquitano resta evidentemente escluso dal Vescovado di Riez. Dall'altra parte un torrente de' Scrittori lo vuole Vescovo di Reggio in Lombardia, ove lo spedisse S. Leone Papa negli ultimi anni del suo Pontificato, e nell'età avanzata di S. Prospero. Quando dovessimo confessarlo Vescovo, dice il Labbè, non potremmo dire se non che. *Ad Episcopales infulas sub vitæ finem proveEtum fuisse*: O come altri vogliono nell'anno 465. ò 466. ottogenario. Intorno al suo Vescovado è sempre stata fissa la tradizione di quella Chiesa per tanti secoli, che venera le sue Reliquie, ne celebra l'Uffizio, e l'adora per Santo. Tritemio, che scriveva nel 1490. mette S. Prospero successore à Favenzio, che sedette nel Concilio di Milano dell'anno 451. come Vescovo di Reggio. Aggiungasi, che le Congregazioni universalmente de' Canonici Regolari dell'Ordine di S. Agostino, la Lateranense in Italia, la Gallicana, ed il Reale Monistero di S. Vittore di Parigi con altre innumerabili sparse per tutto il mondo cattolico, celebrano la festività di S. Prospero, come uno di loro, non solamente per esser stato un vero difensore della dottrina del loro Ristoratore; ma inoltre un fedele imitatore della sua Regola.

Anonym. auctor. Vitæ S. Prosperi.

Hard.To.2.col. 1091.& 1105.

Differt. histor. de Script.Eccl. To.2. pag.258.

Avvegnachè S.Prospero era amico di confidenza di quell'Ilario, che animollo à scrivere à S. Agostino giammai da esso veduto la lettera, che principia: *Ignotus quidem tibi facie*: e perchè Ilario nella lettera, che scrisse nel medesimo soggetto con S. Prospero, che principia: *Si cessantibus* esprime d'aver veduto Agostino, e d'aver godute le deliaie della sua presenza: *Sufficiat mihi pœna mea, quòd à præsentiæ tuæ deliciis exulatus, ubi salubribus tuis uberibus nutriebar*: Aggiuntosi di più, che S. Prospero medesimo trovavasi à Roma nel tempo medesimo, in cui eravi S. Gelasio, con gli altri del Clero Africano: è verisimile, che e da Ilario, e da Gelasio singolarmente, che dicesi aver portato la regola di S. Agostino à Roma, abbia potuto S. Prospero restar'informato della condotta, che S. Agostino praticava nel suo Vescovado in Ippona. E posto ciò, con qual'altra regola, che con quella dalla Comunità regolare de' Cherici d'Agostino, poteva formar' il suo Clero di Reggio: Un Prospero chiamato da S. Gelasio Papa Uomo religiosissimo; che aveva rinunziata la milizia del secolo per intraprendere un' altra più felice nel vincer se stesso? Quindi si vuole, che del pari caminassero in S.Prospero, e la qualità di suo discepolo per aver difesa la sua dottrina, e quella di suo imitatore, per aver inspirata ne' suoi Ecclesiastici quella Comunità Apostolica, che praticava S.Agostino col suo Clero nel Vescovado d'Ippona.

Apud Aug. Epist.225.
Ibid.Epist.228. Num.10.

Ciacon. tom. 1. col.309.

V. Quest'anno, che abbiamo per le mani, porta un nuovo lume all'argomento, che trattiamo, nella celebre persona di S. Patrizio. Questo grand'Uomo dicesi, che fosse Scozese, figlio della Sorella di S. Martino Turonense; e che sotto la disciplina di quello continuasse quattr'anni, e da esso ricevesse il Chericato. Quantunque sia la verità, che il Papa Celestino spedisse come primo Vescovo nell'Ibernia Palladio Diacono, secondo l'asserzione di S. Prospero, che viveva in questo medesimo tempo: *Ad Scotos in Christum credentes ordinatur à Papa Cœlestino Palladius, & primus Episcopus mittitur*: E che seguisse una tal missione nell'anno ottavo di Teodosio il Giovane; (pretendono gl'Ibernesi, che dagli antichi chiamavansi Scozesi, che ad essi fosse spedito, e contrastando loro gli Scozesi Britanni, che sostengono la spedizione fatta di Palladio ad essi) è fuori d'ogni controversia, che il Signore riserbò la totale conversione de' Popoli Ibernesi à S. Patrizio; e che à questo

Anno 450. in circa.

Baron.an. 431. to. 5. p.605. & Hoc eodem.
Prosp. in Chronolog.
Beda l.1. c.13. Gesta Pontif.
Pagi sec.5. To.1. pag.163. num.4.
Baron. loc. cit.

Pagi loc. cit.

sto gran Santo convenga il carattere d'Apostolo dell'Ibernia: *Hyberniæ Apostolum appellandum esse: Ei enim Hiberni debent, quod Patria sua facta sit Sanctorum Insula, & literarum scientiarumque fuerit aliquando gymnasium. Nam quamvis nonnulla Christianæ doctrinæ semina ante eum in Hibernia sparsa fuerint, & ideò Sanctus Palladius ad Scotos in Christum credentes missus dicatur, conversæ tamen Hiberniæ, & titulus uni debetur Patricio, per quem non pauci aliqui atque ex vulgo homines, sed Reges, & Principes, populique gregatim salutari tincti baptismate, jugo fidei submisere cervices.* Questo gran Santo, che sentiva interiormente la voce del Signore, che chiamavalo alla conversione dell'Ibernia, non si mise nell'impiego Apostolico, che dopo esser ricorso à Roma à ricevere dal Papa Celestino l'onore dell'Apostolato: *Non priùs illuc se contulit quam Romam ad Cælestinum Papam accesserit, accepturus ab Apostolica Sede ad ejus Gentis conversionem Apostolatum... Vides autem*, riflette quì il Baronio, *omnibus fuisse perspicuum, ab Apostolica Sede accipiendum esse Evangelium ad conversionem Gentium; cum ex Orbis extrema parte, immò (ut cum Poeta dicam) ex divisis toto Orbe Britannis, Patricius Romam se contulerit.*

Baron. loc. cit.

Virg. 1. Eccl.

Questo novello Apostolo, giusta il testimonio di Sigiberto appresso il Baronio, e secondo lo stesso Baronio nel suo Martirologio, ordinato che fu Vescovo dell'Ibernia dal Papa Celestino in Roma: *Consecratus ab eodem Cælestino Papa*: Fece ritorno alla sua Patria, ove per lo spazio d'anni 40. per la santità insigne, e celebre per la dottrina, famigliare à lui la grazia de' miracoli, convertì que' Popoli intieramente alla fede di Gesù-Cristo. *Totam Insulam Hibernam convertit ad fidem*. Una tal conversione per necessità esigeva una gran quantità di Chiese, ove potessero ragunarsi i fedeli, un numeroso stuolo de Vescovi per tenergli nella disciplina, ed una gran quantità di Ministri pel servigio degli Altari, de' Popoli novelli nella Fede. Quindi è che notasi, che fondasse molte Chiese sposate co' loro Vescovi: *Ejusque operâ plurimæ sparsim Ecclesiæ erectæ, in itsque Episcopi ordinati. Ecclesias 365. fundavit*, come narra S. Antonino, *Totidem Episcopos ordinavit, Presbyterorum tria millia consecravit*. Un Popolo così numeroso de' fedeli, à mantenerlo nella purità della fede, aveva ugualmente necessità, e d'una gran copia d'Ecclesiastici, e d'una perfetta disciplina de' medesimi; onde è che in quest'anno 450., e 456. trovasi celebrato un Sinodo sotto questo titolo; *Synodus S. Patricii, Auxilii, & Issernini Episcoporum, in Hibernia celebrata*. Evvi un'altro Sinodo parimente di S. Patrizio dato alla luce dal Sirmondo, che contiene 31. Capitoli spettanti à diverse cose; in gran parte però l'uno, e l'altro mirano à piantare l'Ecclesiastica disciplina in quel Clero: *Anno circiter 450. à S. Patritio Hiberniæ Apostolo... Synodus in Hibernia celebrata est, in qua triginta Canones ad Ecclesiasticam disciplinam stabiendam conditi sunt*: e tra gli altri, vedesi concepito il nono così; *Monachus & Virgo, unus ab hinc, & alia ab aliunde, in uno hospitio non commaneant; nec in curru à villa in villam discurrant, nec assiduè invicem confabulationem exerceant*; ed il settimo prescrive: *Clericos qui Collectis, idest Officiis, Matutinis, & Vespertinis ex negligentia desunt, ex Ecclesiæ matricula expungendos: sicut, & illos quorum capilli Romano more tonsi non fuerint, vel qui debitam in vestibus non servaverint honestatem*.

Loc. cit. 17. Martii.

Pagi loc. cit. S. Antonin. loc. cit.

450. à 456. Hard. to 1. col. 1789. Ibid. col. 1795. Incerti temporis, Cave pag. 311. Hist. Eccl. sec. 5. pag. 170. art. 9.

Quì da chi volesse decidere senza prevenzione di spirito qual fosse la Professione, ed il genere di vita, che caratterizava S. Patrizio, e mettevalo in una gerarchia più che nell'altra a mio giudizio incontrerebbonsi delle difficoltà da non uscirne, sì per esser fatti di dodici secoli, e più, come per l'ambiguità de' monumenti, e per la varia opinione degli Scrittori. Quindi è, che per non esser giudicati Uomini di partito, da successi, che premettonsi, come da antecedenti di verità, dedurranne il Lettore senza passione quelle illazioni, che più congrue giudicherà, e più ragionevoli.

Certa cosa è, che que' Popoli così numerosi dell'Ibernia si sottomisero intieramente alla religione Cattolica in virtù de' miracoli, e della predicazione, e zelo di S. Patrizio, ed in conseguenza era d'uopo, che questo S. Apostolo provedesse all'indigenze spirituali di que' novelli Cristiani, con fondare molte Chiese, consagrare più Vescovi, destinare de' Parochi, ed ordinare Sacerdoti, ed altri Ministri dell'ordine gerarchico, sì per formare il Clero di quelle Catedrali, ch'erigevansi, come per lodare il Signore ne' Sagri Templi, e inoltre per sostener quella fede ancor tenera con lo sminuzzamento della divina parola, e con l'amministrazione de' Sagramenti. Quest'è un discorso, che doverebbe ammettersi senza inciampi. Ora se per supplire alle tante, e differenti necessità di quell'anime nuovamente introdotte nella Religione Cristiana, abbia il Santo destinate persone, che per la perfezione della loro condizione hanno eletto di spiccare nel piagnere le proprie colpe nelle solitudini, e con allontanarsi per motivo di coltivar meglio se stessi nella virtù, eziandio da' ministerj gerarchici; avvegnachè secondo il sentimento di S. Gregorio: *Nemo potest, & Ecclesiasticis obsequiis deservire, & in Monachica regula ordinatè persistere, ut ipse Monasterii districtio-*

In 4. Epist. 1.

nem tedeat, qui quotidie in obsequio Ecclesiæ cogitur permanere; O pure abbia prescelte quelle, che nella Chiesa d'Iddio vengono messe in vista de' Popoli, consagrate al loro servigio, allevate per la predicazione Evangelica, e per l'amministrazione del Pane celeste, istruite pel governo dell'anime, e per le funzioni della medesima Chiesa; lo giudichi l'attento Lettore, dopo aver così spesse volte incontrate ne' Canoni di S. Patrizio le leggi della disciplina Ecclesiastica per li Cherici dell'Ibernia; dopo aver riflettuto, che S. Patrizio nè da Celestino Papa, nè dalle Chiese di Roma averà potuto ritrarre nè impulsi, nè esempli di raccomandare le Catedrali, e le Parocchie Ibernesi ad altri fuori, che à Cherici Apostolici; dopo aver'il Santo ritrovata sparsa in più Chiese la norma del viver in comune degli Apostoli, e quella di S. Agostino, che à suoi tempi fioriva con felice successo nella Francia.

Ma se noi volessimo risguardare l'Isola Ibernese ne' secoli posteriori, vederemmo spezialmente una disciplina assai rigorosa nel digiuno, sparsa *Per Monasteria Monachorum, seu Canonicorum, vel quorumcumque Religiosorum*: E volendone noi rintracciare l'origine, non troveremmo altra fonte, che la consuetudine provenuta da' loro maggiori *consuetudinem habet*. Vederemmo questo medesimo rigore mantenutosi fino nel duodecimo secolo sì ne' Prelati, che abitavano ne' Chiostri delle Chiese: *De antiqua consuetudine*: Come ne' Cherici datisi di tal maniera all'astinenza, e parsimonia, che una gran parte d'essi sosteneva il digiuno *Donec cuncta diei compleverint horarum officia, usque ad crepusculum*. Or questo costume derivasse, ò nò, in questi Ecclesiastici dall'alto fonte dell'antico Istituto di S. Patrizio; non puossi però negare, che un'astinenza, che porta la medesima aria di rigore, non incontrisi nella lettura de' Canoni di S. Patrizio, in uso ad un certo genere di persone, che il Sinodo contradistingue da' Monaci, e chiama Bactroperiti: *Non sunt autem Monachi, sed Bactroperiti (fortè Bactroporici, cioè qui baculo nixus iter habet)* Dispregiatori insigni del secolo; dalla loro vocazione portati alla mortificazione dello spirito, ed al patimento della carne: *In frigore, & nuditate, in fame, & siti, in vigiliis, & jejuniis vocati sunt*. In questa sorta di gente possiamo computare verisimilmente anche i Cherici, i Preti, ed i Vescovi medesimi, avvegnachè gl'Ibernesi universalmente erano molto inclinati al pellegrinaggio; di modo che fino al XII. secolo trovavansi de' Vescovi, che veramente erano tali, nè sapevasi qual fosse il luogo della loro residenza precisa nel distretto del loro Vescovado: *Episcopi in terra sua passim sine certo Episcopatus loco constituerentur*. Questi viandanti con molta proprietà vengono separati da' Monaci, e nominati Bactroperiti per l'uso frequente di portare il bastone in sollievo del faticoso lor viaggio; gente, che professava volontariamente la povertà, e che strignevasi con una certa spezie di voto à crescere nella perfezione della Vita *Contemptores solliciti ad vitam perfectam*.

Ma se noi osserveremo i Canoni Ibernesi secondo la Collezione antica, ritroveremo più chiaramente quella forma di regolarità Chericale, che andiamo cercando ne' Capi della Chiesa: sieno Vescovi, ò Sacerdoti Parrochi; mentre in essi Canoni leggesi così: *Oportet, ut Princeps, qui seipsum non dedit, aut sua, sed tantùm servivit Ecclesiæ*: Ch'è un'antecedente, che porta per illazione, che fossero appresso gl'Ibernesi de' Cherici, che consagravano se stessi alla Chiesa, e spropriavansi di tutto il suo per la medesima; ed in altre un'altro Canone additaci, che davansi de' Cherici, e de' Cherici perfetti: *Potest dare aliis Clericis sed tantùm perfectis*. Poteva ben riuscire anche in que' tempi, che la perfezione de' Cherici di S. Patrizio giugnesse à tal grado di rigore, che in luogo d'essere creduti Cherici, fossero computati per Monaci; errore innocente per altro, e vantaggioso, ch'è invalso appresso non pochi ne' secoli posteriori. S. Paolo Primo Vescovo di Lione dopo esser vivuto in vita comune per qualche tempo nella sua Patria Cambro-britannia: *Cum duodecim Presbyteris sub suo imperio devotissimè Deo famulantibus*: Venne nell'Armorica) oggi Ducato della Bretagna Franzese) e con esso lui: *Duodecim Christi Sacerdotes ejus fidei commilitones*. Uno de' quali Vinchino di nome, sebbene era un vero, e puro Cherico; nientedimeno perche menava una vita religiosissima, e solitaria, chiamavanlo per Monaco: *Vivebinus nomine propter arctissimam vitam, & solitariam consuetudinem ab omnibus Monachus appellabatur*. Qual differenza dall'Istituto Monastico non vedesi nella Congregazione Premostratense composta di veri Cherici Canonici? Nientedimeno perche di propria bocca confessano d'aver congiunto alla professione Canonica l'Osservanze regolari della disciplina Monastica; *Monasticæ disciplinæ observantias Regulæ, ac Professioni Canonicæ adcumulaverant*. Di modo tale che appresso di essi non è difficile, che incontrinsi unite insieme: *Et laboriosa afflictio Monachorum, & sancta, & devota Religio Clericorum*: Non hanno potuto trattenere con tutto lo sforzo della loro erudizione, che il Volgo non chiamigli: *Clerici Monastici Ordinis*. Quindi non sia stupore, se ne' secoli di S. Patrizio potessero, e con verità, esser presi i Cherici per la perfezione della loro disciplina, per Monaci, e con piacere, per vedersi rassomi-

Ratramnus contra Græcos l.4 cap.3. to.2. Spicil. Dacher.

Girald. Cambr. Topogr. Hiber. l.3.c.28. Ibid.c.27.

Incerti temporis Cave pag. 311. Synod. Patric. can. 17. apud Hard. tom. 1. Concil. colon. 1791. Ibid.

Anselm. Cant. l.3. Ep.147.

Synod. Patric. lo. cit.

Vet. Collect. can. Hibern. l. 42. c.6. Spicil. Tom. 9. pag. 38.

Ibid. c.5.

Vet. Vita S. Pauli Episc. Leon. c.1. apud Bolland. To. 2. Martii p. 114. Ibid. c. 2. Ibid. c.3. p.116.

V. Præfat. Oper. Ædami Præmonstr. Philipp. Præmonstr. de Contin. Cleric. cap. 126. V. eund. Philip. ib. cap. 114. & seqq.

fomigliati à quegli, che computavanfi di tal merito, che il Sinodo di S. Patrizio medefimo paragonogli in compagnia delle Vergini, à Vefcovi, ed à Dottori nella raccolta Evangelica della meffe del Signore così: *Centefimum Epifcopi, & Doctores, qui omnibus omnia funt, fexagefimum Clerici, & viduæ, qui continentes funt, tricefimum Laici qui fideles funt, qui perfectè Trinitatem credunt. His amplius non eft in meffe Domini. Monachos verò, & Virgines cum centefimis jungimus.*

Synod. S. Patric. c. 18.

Ma che fia di quefto innocente sbaglio, giacchè la vecchiezza de' tempi ci ha rubbata l'evidenza de' fatti, è d'uopo far ricorfo alla verifimiglianza de' medefimi, che fuol fuccedere in luogo della verità, che fi cerca. S'egli è vero, che S. Patrizio riceveffe l'Ordine Chericale da S. Martino Vefcovo Turonefe; che il Papa Celeftino lo deftinaffe per Apoftolo de' Popoli Ibernefi, ed in confeguenza, che S. Patrizio andaffe à Roma, dove dall'Africa portarono que' Cherici efuli l'Iftituto del grand'Agoftino; che altro averà potuto apprendere, che il modello del vivere Apoftolico rimeffo in piedi da quefto Santo Vefcovo ne' fuoi Cherici d'Ippona con tal regolarità, che in feguito fervì d'eccitamento, e di tipo per tutte le Cattedrali della Chiefa d'Iddio? Quefto coftume di vivere gli Ecclefiaftici in comune, che per altro incontravafi in molte Chiefe Vefcovili, anche dianzi il Vefcovo S. Agoftino, averà S. Patrizio molto probabilmente introdotto in quelle Chiefe, ch'effo fondò, ed ifpirato in quegli Ecclefiaftici, che ordinò come prefcelti dal Signore per fua eredità; all'efempio degl'Apoftoli, e de' Prelati loro fucceffori; e ciò con molta ragione avanzafi per la difficoltà d'unir'infieme il pianto, e la folitudine coll'impegno di metterfi in comparfa de' Popoli, dovere precifo de Cherici, che fecondo le pratiche Apoftoliche debbono correre quà, e là per mantenere nella pietà i Fedeli, per iftruirgli co' Catechifmi, e pafcergli co' Sagramenti, e fingolarmente ciò deve avverarfi nel Clero Ibernefe, à cui cotanto vien inculcata ne' Canoni di S. Patrizio la difciplina Ecclefiaftica, che non contenta de' Confini dell'Ibernia ufcì da queft'Ifola per felicitare le Catedrali delle Città convicine, fecondo l'efpreffione di Giraldo: *Propagationis gratia*. Quì ficcome lafciafi al difcernimento de' Letterati il racconto, che alcuni chiamano favolofo di Jocellino Monaco Scrittore moderno intorno le gran meraviglie di S. Patrizio, così lafciafi correre fotto la fede di Matteo Scrittore Parigino l'antica tradizione della Storia Ibernefe, che rapporta così: *De Purgatorio Patricii, quod fequitur tradant veteres Hiftoriæ Hibernenfes: Magnus Patricius pro Speluncæ oftenfione lætus Canonicos Regulares loco illo introduxit, & Priori Ecclefiæ Clavem cuftodiendam commifit*: Con ciò, che fiegue. Ma quant'è indifferente il fentimento, che formafi fu la Storia Ibernefe come riferita dal Parigino; altrettanto è più che ficuro quello, che formafi della medefima Storia pel molto di fondamento, che ritrae dalla Bolla di S. Pio V. il quale concedendo la facoltà di recitare l'Uffizio di quefto Santo ben diede à riconofcere averlo per Canonico Regolare; onde fembra dar un gran pefo all'opinione di quegli; che foftengono, che piantaffe il fuo Clero fecondo l'Iftituto Apoftolico, e fecondo la regola di S. Agoftino.

Girald. Cambr. Topograph Hibern. lib feu diftinct. 3 c. 11. Matth Parif. Hift. Angl. ad ann. 1153.

Bull. incip. Licèt Ecclefia Dei de anno 1570. 18. Decembris.

Anno 451.

VI. Ma quando bene tutto ciò, che fe ne diceffe, giammai valeffe per decidere fopra il carattere della molto celebre perfona di S. Patrizio, dovendofi per altro giuftamente donare alla vecchiezza de' tempi l'ofcurità de' fatti; pretendefi almeno, che contro l'argomento, che trattafi, andato non farebbe il Santo, qualora ftabilita aveffe la religiofità del vivere nelle Chiefe d'Ibernia, fcorgendo noi ne' medefimi tempi negli Ecclefiaftici di Calcedonia un tal genere d'Ubbidienza, e di legame al Chioftro, che dinota un'aria di regolarità uguale à quella, che dianzi videfi nel Clero d'Ippona. *Clerici*, così prefcrivono i Padri Calcedonefi: *Qui præficiuntur ptochiis (Ptochium eft domus mendicorum, vel locus ad recipiendos mendicos) vel qui ordinatur in Monafteriis, & bafilicis martyrum (in Monafteriis, aut Martyriis conftituti*, legge Ifidoro*) fub Epifcoporum qui in unaquaque Civitate funt, fecundum Sanctorum Patrum traditiones, poteftate permaneant, nec per contumaciam ab Epifcopo fuo diffiliant*. Offerviamo brevemente in primo luogo, che non difdice alla profeffione Chericale il vivere ne' Monafterj, avvegnachè la parola Moniftero, non è un contrafegno precifo appreffo l'antichità d'un Ordine più, che dell'altro al dire d'Eufebio: *Monafterium fignificare poteft boneftorum conventiculum*: E cofta con evidenza à chi leggerà il canone 8. del fefto Concilio d'Arles, ove fta regiftrato quefto decreto, cioè: *Non amplius fufcipiantur in Monafterio Canonicorum, atque Monachorum, feu etiam puellarum, nifi quantum ratio permittit*. Comprende tutte quefte Comunità regolari fotto il medefimo nome di Moniftero, e fotto la medefima obbligazione. E fecondariamente notifi l'efpreffione de' termini del Canone: *Ordinantur in Monafteriis... in Monafteriis conftituti*: I quali fembra, che caminino d'accordo nel fignificato con le parole della Regola di S. Agoftino indrizzata à perfone veramente religiofe; *Præcipimus in Monafterio conftituti*. E che dianci ad intendere

Concil. Chalced. act. 15. can. 8. Hard. to. 2. col. 603. Verfio Ifidori Mercatoris ibid. L. 3. cap. 17.

dere, che l'ordinazione con la giunta *in Monasteriis* cada sopra i Cherici Convittori in que' Monisterj, per cui venivano con la medesima ordinazione destinati; siccome erano propriamente religiose quelle persone, à cui erano diretti gli ordini di S. Agostino nella sua Regola, e come passeranno per legittimi religiosi que' Monaci menzionati nel sopralodato ottavo Canone Calcedonese: *Qui verò audent evertere hujuscemodi formam quoquomodo, nec proprio subjiciuntur Episcopo; si quidem Clerici sunt. Canonum correptionibus subjacebunt; si verò Laici, vel Monachi fuerint, communione priventur.* Vedesi similmente, che siccome la tradizione de' Santi Padri, e le regole de' Canoni servivano per ben condurre il Clero, e per istabilire l'ubbidienza ne' Cherici verso i loro Prelati; così la regola de' medesimi Canoni serviva per mantenere in freno l'insolenza de' Cherici contumaci. Quindi è che la vita Chericale è propriamente vita Canonica, poiche guidata da' Sagri Canoni fondati sopra i regolamenti de' più illustri Padri della Chiesa, ugualmente nel promuovere l'onestà ne' Cherici Canonici, come per correggerne il rilassamento: *Canonum correptionibus subjacebunt.*

Anno 490.

VII. Noi nell'anno 428. parlando di S. Illario Arelatense accennammo i sentimenti dell' Autore della Vita Contemplativa intorno alle rendite della Chiesa, che i Sacerdoti debbono maneggiare come proventi comuni, e non come proprj, allegando per esempio S. Paolino di Nola, e S. Illario d'Arles, i quali dopo esser diventati volontariamente poveri: *Volentes esse Christi discipuli, renuntiaverunt omnibus, quæ possidebant.* Non facevano altra figura, che di semplici procuratori de' beni delle loro Chiese à pro de' bisognosi, suggerendo quest'utile avvertimento il pio Scrittore. *Quod habet Ecclesia cum omnibus nihil habentibus habet commune, nec aliquid inde eis, qui sibi de suo sufficiunt, debet erogare; quando nihil aliud sit habentibus dare quam perdere.* Ed aggiugne di più: *Ipsi quoque pauperes si se possunt suis artificiis, aut laboribus expedire, non præsumant, quod debet debilis, aut infirmus accipere; nè fortè Ecclesia, quæ potest omni solatio destitutis necessaria ministrare, si omnes etiam nihil indigentes accipiant, gravata illis, quibus debet, subvenire non valeat.* Sul fondamento di questa massima potevano affacciarsi per godere de' beni della Chiesa que' Ministri dell'Altare, che non possedevano cos'alcuna per mantenersi: *Quod si quilibet Minister Ecclesiæ non habet unde vivat ... necessaria præstet Ecclesia.* E quelli, i quali potevano vivere del proprio, e volevano vivere delle rendite della Chiesa: *Ecclesiæ sumptibus vivunt.* Senz'alcun riguardo d'aggravare la Chiesa, *quam juvare de propriis facultatibus debuerunt: non est meum dicere*, asserisce Pomerio, *quali peccato cibos pauperum præsumendo suscipiant.* Di questi tali ne ritrovava ancora nelle Comunità: *In Congregatione viventes*, e forse *ne aliquos pauperes pascant, ne advenientes suscipiant, aut ne suum sumptum expensis quotidianis imminuant.* Non mancavano nientedimeno al suo tempo Cherici, che rinunziavano pubblicamente alle ricchezze per impiegarsi più efficacemente alla salute del prossimo, e che professavano l'Apostolica povertà, od in privato, od in pubblico in una Comunità ben regolata. *Clerici quoque, quos pauperes aut voluntas, aut nativitas fecit, cum perfectione virtutis vitæ necessaria sive in domibus suis, sive in congregatione viventes accipiunt: quia ad ea accipienda non eos habendi cupiditas ducit, sed cogit vivendi necessitas.* Incontravansi dunque Cherici poveri volontarj *quos pauperes voluntas fecit*, che vivevano in comune *in Congregatione viventes*. E questi tali doveva mantenergli la Chiesa, siccome avevano jus di godere i beni Ecclesiastici que' medesimi economi costituiti *In numero pauperum paupertatis amore* di modo, che potevano vivere di ciò, che somministravano agli altri; *Inde, & ipse tanquam pauper voluntarius vivat.* Eranvi, è vero, alcuni, che non rinunziavano alle loro sostanze: *Possident sua*: Ma questi tali chiamagli Uomini infermi, e di poco spirito: *Illi autem, qui tam infirmi sunt, ut possessionibus suis renuntiare non possunt*: Gli esime dal peccato, qualor rinunziassero alla porzione, che suol dare la Chiesa: *Propriis contenti rebus.* Loda poi il Pomerio la sopraintendenza di que' Sacerdoti, che applicavansi à fedelmente distribuire: *Possessiones oblatas à populo* come cose appartenenti al Signore; affinche restassero à sufficienza proveduti quelli, che: *Se perfectionis amore sub uno constituunt, & sua sibi non vindicant*; Ed essi s'avanzassero in perfezione col merito della sollecitudine addossatasi *Ad hoc ipsum.* A prò della Congregazione. *Atque ita ille, qui sollicitudines omnium sub se viventium portat, in congregatione sua proficiente proficiat.* Quello, ch'è di certo in questo racconto si è, che non mancavano al tempo del Pomerio Ecclesiastici poveri volontarj, che convivessero in comunità: *Clerici, quos pauperes voluntas fecit... in congregatione viventes... constituti in numero pauperum paupertatis amore... qui se perfectionis amore sub uno constituunt, & sua sibi non vindicant.. qui sollicitudines omnium sub se viventium portat, in congregatione sua proficiente proficiat*: e come vedesi, sono chiare espressioni di gente puramente Chericale, e vivente in perfetta disposizione di comunità. Incontransi con tutto

Julian. Pomer. de Vit. contemplat. l. 2. cap. 9. n. 2.

Ib. c. 10. n. 1.

Num. 2.

Cap. 11.

Cap. 12.

Cap. 16. n. 4.

ciò altri, che *Possident sua sine peccato*. Perchè non aggravavano la Chiesa del loro mantenimento; il che non facevano altri, che non avendo il coraggio di farsi poveri per rispetti umani, accettavano nondimeno la distribuzione de' beni della Chiesa; *Ne viderentur eam abjicere*. Da tutto ciò può dedursi, che la proprietà ne' Cherici era ricevuta per una grand' infermità di spirito: *Tam infirmi sunt, ut possessionibus suis renuntiare non possint*: E per una gran perfezzione lo sproprio intiero delle loro sostanze. Si può ancora dedurre qual fosse lo spirito della Chiesa, ed ove piegasse l'inclinazione della disciplina nel tempo di questo pio Sacerdote, e dotto Scrittore, il quale *Gente maurus* gloriavasi d'aver presa la sua dottrina in questa sua Opera intitolata *Della Vita Contemplativa* da S. Agostino, di cui fa menzione con sì bell'elogio: *Sanctus Augustinus Episcopus acer ingenio, suavis eloquio, secularis litteraturæ peritus, in Ecclesiasticis laboribus operosus, in quotidianis disputationibus clarus, in omni sua actione compositus, in expositione fidei nostræ catholicus, in quæstionibus absolvendis acutus, in revincendis hæreticis circumspectus, & in explicandis Scripturis Canonicis cautus; ipse... quem in his libellis pro possibilitate secutus sum*.

Cave pag. 101. Genad. de Script. c. 98. Isidor. de Script. cap. 12. L. 3. de Vit. contempl. cap. 31. n. 6.

Anno 492.

VIII. Quest'anno, in cui adorasi su la Catedra di S. Pietro il Pontefice S. Gelasio, portaci il racconto d'alcune erudizioni, che serviranno se non altro à trattenere con piacere chi legge, dianzi che scendiamo all'argomento, che trattasi. Di quest'insigne Pontefice, perchè narrasi, che amasse il Clero, che l'ampliasse, e che assegnasse alla Basilica Lateranense un numeroso Clero, col metterci de' Cherici, che dal regolato loro vivere sortirono il vocabolo de' Canonici Regolari, come vedrassi in appresso: m'è caduto in pensiero di porre sotto gli occhi de' Lettori un conciso racconto della Basilica predetta Lateranense, pigliando la cosa dal suo alto principio. Celio uno de' sette Colli di Roma è quello, che vanta l'onore d'aver sopra di se la mole famosa, e sagra dell'insigne Basilica, nominato Celio dal Capitano di Tarquinio Prisco chiamato Celio, che l'occupò: *Montem Cælium... occupavit... & à.. Duce suo Cælio... ita appellatus.. mutatoque. nomine. nam. Tusce. Mastana ei nomen erat. In suburrante Regionis parte Princeps est. Cælius mons*, leggesi appresso Varrone, *à Cælio Vibenno Tusco Duce Nobili, qui cum sua manu dicitur Romulo venisse auxilio contra Sabinum Regem. Hinc post Cælii obitum... ab eis dictus Vicus Tuscus*. Comincia questo Monte Celio da Oriente alle mura della Città, e stendesi fino alla Chiesa di S. Gregorio al Clivo di Scauro: e secondo il moderno Rione de' Monti già comprendeva il Campo Marziale detto di poi Laterano.

Lib. Pontif. in Gelas.
Ibid.

(a.) Il Monte.

Grutter. in volum. inscrip. p. 511. & apud Lipsiu in Not. ad Tacit. l. xi. Annal. n. 84. in pag prima Tabulæ.
M. Varro l. 4. de ling. lat. pag. 16. in fine.

Il Campo Marziale era una pianura, ove celebravansi gli Equizj, allorchè il Tevere allagava il Campo Marzio; e gli Equizj erano giuochi, e corsi de' Cavalli istituiti da Romolo in onore di Marte; e celebravasi tal festa due volte l'anno, à XXVII. di Febbrajo, ed à XIV. di Marzo *Martialis Campus*; dice Paolo Diacono con l'autorità di Festo, *in Cælio Monte dicitur, quòd in eo Equitia solebant fieri; si quando aquæ Campum Martium occupassent*, Scrive Ovidio.

Vid. Kalendar. Rom. Vet. Apud Georg. Fabric. in antiquit. pag. 177. & 178.
Lib. 3. Fast.

Altera gramineo, spectabis Equitia Campo.
Quem Tiberis curvis in latus urget aquis.
Qui tamen ejectà si forsè tenebitur undà,
Cælius accipiet pulverulentus equos.

Questo Campo Marziale, à ragionevolmente parlare, non poteva aver'altro sito nel Monte Celio, che quello, ove in oggi è la Chiesa di S. Giovanni, con tutta la pianura d'intorno à cagione delle Feste Equizie, le quali, e pel corso, e per altri giuochi de' Cavalli ricercavano un luogo assai spazioso per tutti i lati; nè in tutto il Monte Celio evvi luogo più comodo, più largo, e più capace à tal'effetto, di questo.

(b) S'è toccato di sopra, che il Campo Marziale detto fù dipoi Laterano, poiche in esso vedevasi piantata la celebre mole del Palazzo de' Laterani; nel sito di cui tiensi comunemente, come dirassi, che fosse da Costantino Magno fabbricata la Basilica del Salvadore, detta in oggi S. Giovanni in Laterano; e per quello, che osserva il Padre Severano, scrivendo d'essa Basilica, è credibile, che il detto Palazzo occupasse anche sito maggiore della Chiesa; e di più comprendesse il Palazzo di Fausta Moglie di Costantino. E' ben vero, scrive quest'Autore, che in quella Tavola di Marmo, dove è delineata Roma antica, trovata in tempo di Paolo III. si vede appresso la Casa di Laterano un'altra Casa separata da essa con questo titolo: *Domus Faustæ Constantini*; ma può essere, ch'essendo grande quel Palazzo, contenesse questa Casa ancora; e come parte di esso Palazzo fosse assegnata à Fausta.

Nelle Memorie Sagre. pag. 494.

Per discorrere con qualche probabilità della grandezza di questo Palazzo, possiamo osservare tre tempi. Il primo è quello della Repubblica, quando la famiglia Laterana cominciò ad ingrandirsi, ed à rendersi cospicua fra l'altre; ed allora credesi, che il Palazzo

d'essa

d'essa famiglia occupasse sito non così grande, come negli altri due tempi susseguenti. Del qual sito erano probabilmente que' vestigj, che l'anno 1656 furono scoperti dal Cavaliere Borromini Architetto della Basilica Lateranense; il quale nel voler fondare la nuova Cappella, ch'è in Capo alla Nave de' Padri Penitenzieri, scoprì, quaranta palmi sotto, i vestigj d'un grand'edifizio, con pilastri di terra cotta, e col pavimento di mattoni rossi; non essendo in que' tempi in uso per le fabbriche private i marmi; i quali si misero in uso in quel tempo, che introducendosi in Roma il lusso Asiatico, diede la Repubblica l'ultimo crollo. L'altro tempo è sotto i Cesari, quando il Palazzo de' Laterani, à cui Giovenale dà il titolo di egregio, fu confiscato da Nerone. Flaminio Vacca in un suo manoscritto racconta, che quando Clemente VIII. rifaceva la Nave traversa della Chiesa di S. Giovanni, tra il Coro, e l'Altare degli Apostoli scoprironsi *Tre nicchj assai grandi, uno accanto all'altro con altri muri, che caminavano in isquadra colla Chiesa. Il primo di detti Nicchioni era tutto di Serpentini, e porfidi con altri mischj. E sotto à questo piano trovossi un' altro pavimento circa sei palmi più basso. E dandone il suo giudizio conchiude con queste parole: Bisogna, che fosse edifizio antichissimo, e nobilissimo.* Onde si pensa, che l'edifizio più basso, del quale parla il Vacca, fosse di questo secondo tempo. Il terzo tempo è dopo Nerone, quando Settimio Severo edificò un'altra casa per li Laterani nel medesimo sito; della quale Sesto Aurelio Vittore nella sua Epitome scrive così, parlando d'esso Severo: *In amicos, inimicosque pariter vehemens: quippe qui Lateranum Cilonem, Anulinum, Bassum, cæterosque alios ditaret ædibus quoque memoratu dignis: quarum præcipuas videmus, Parthorum quæ dicuntur, & Laterani*, E lo stesso quasi con le medesime parole vien confermato da Paolo Diacono nella sua Miscella. Se poi nel tempo di cento trenta, e più anni, che corsero tra l'Impero di Nerone, e quello di Severo, il Palazzo de' Laterani ricaduto al Fisco andasse in rovina, o patisse notabilmente, come suol' avvenire de' beni confiscati; siccome Settimio per gratificare l'amico glielo rifacesse anche maggiore, e più bello di prima; e come poi in capo à cento, e più anni pervenisse nelle mani di Fausta, quest'è incerto. Certo è bene, ch'essa non potè averlo ò tutto, ò parte come confiscato da Nerone, ritrovandosi, come s'è osservato, esso Palazzo dopo l'Impero di Nerone, in potere de' Laterani.

Satyra X. Num. marg. 120.

Cap. 20.

L. x. cap. xxiv.

Questa famiglia tutto che d'ordine plebeo fu in grandissima stima; e con ragione dovendo da quella riconoscere la plebe quella grandezza, à cui pervenne in tempo della Repubblica. Livio parlando di M. Fabio Ambusso dell'ordine Patrizio, e di C. Licinio Stolone di lui genero dell'ordine plebeo, fa lunga menzione di L. Sestio Laterano con queste parole: *Inde consilia inire cum genero cepit, adhibito L. Sestio strenuo adolescente, & cujus spei nihil præter genus patricium deesset*. Questi l'anno 378. di Roma fatto Tribuno della Plebe con C. Licinio suddetto, con tre Leggi, ch'essi fecero, vennero à liberare la plebe dall'iniqua oppressione, che pativa per gli debiti da' Nobili usuraj: tassarono la quantità de' terreni, che potesse ciaschedun Cittadino possedere; ed abolendo i Tribuni militari, rimisero in piedi l'elezione de' Consoli, uno de' quali fosse eletto sempre del corpo della Plebe; la qual dignità Consolare fu ottenuta l'anno 588. dalla plebe, e fù creato il primo Console di quell'ordine esso L. Sestio Laterano. Ma perche Livio non da' mai à Sestio il cognome di Laterano, bisogna perciò ricorrere à Fasti antichi, ne' quali ciò vien notato espressamente.

L. 6. fol. 92. F. edit. prima Sigonii.

Vid. Liv. ib. fol. 92. 94. 95. L. 7. init.

Fastor. l. 1. apud Panvin p. 8 fin.

Nè minor gloria devesi à Plauzio Laterano, il quale disegnato Console fù nella congiura contro Nerone con altri amatori del pubblico bene fatto morire; della di cui costanza così scrive Ariano Stoico, servo d'Epafrodito famigliare di Nerone. *An verò abnuis ita porrigere cervicem, ut ipsam Lateranus porrexit Romæ, cùm supplicio capitali à Nerone afficeretur? Protenso enim collo, cùm ictum accepisset imbecilliorem, quàm ut eo caput amputaretur; cùm parumper se contraxisset, iterùm porrexit cervicem. Quia etiam priùsquam extremo afficeretur supplicio, à Liberto Neronis Epaphrodito de conjuratione interrogatus, respondit: Si quid est, quod volo, ipse dicam Domino tuo. Manu Statii Tribuni trucidatur plenus constantis silentii, nec Tribuno objiciens eamdem conscientiam.* E con parlare S. Girolamo di Fabiola Donna Romana, mentovando un certo Laterano trucidato da Nerone, dà à divedere, ch'egli parla di Plauzio Laterano. *Quis hoc crederet? Ut post mortem secundi Viri, in semet reversa, quo tempore solent viduæ negligentes, jugo servitutis excusso, agere se liberiùs, adire balnea, volitare per plateas; saccum indueret, & errorem publicè faterentur, ut tota Urbe spectante Romana, ante diem Paschæ, in Basilica quondam Laterani, qui Cesariano truncatus est gladio, staret in ordine pœnitentium.*

Tacit. l. xv. Annal post med. in Epist. l. 1. c. 1.

Id. ibid. de Pisonian. conjurat.

Ne' Fasti Consolari fassi menzione di due altri Consoli di questa famiglia: Sestilio, ed Appio Claudio; il primo l'anno di Cristo 155. l'altro l'anno 198.

Fastor. l. 1. apud Panvin. p. 37. ad fin. in Vera cap. 3.

 Fu

Julius Capitol. Fastor. l. 2. apud Panvin. p. 41. Fast. pag. 357. init.

Lib. 1. pag. 144. edit. Paris.

Euseb. l. x. hist. Eccl. c. v.

Fu il Palazzo di Fausta l'anno 312. dato da Costantino à Melchiade Papa per celebrarvi, come celebrovvi un Concilio di XIX. Vescovi, per la causa di Ceciliano Vescovo Cattolico di Cartagine perseguitato da Majorino, e dagli altri Vescovi Donatisti dell'Africa. *Convenerunt*, scrive Ottato Milevitano, *in Domum Faustæ in Laterano, Constantino tertiùm, & Licinio tertiùm Consulibus VI. Non. Octobr. Cùm consedissent, Miltiades Episcopus Urbis Romæ &c.* Del qual Concilio puossi vedere appresso Eusebio una lettera che Costantino scrive allo stesso Pontefice. Che il Palazzo di Fausta fosse già stato de' Laterani, non è cosa del tutto chiara; perocche appresso gli Scrittori quando fassi menzione della casa di Fausta, dicesi sempre *in Laterano*, il che altro non dinota, che il luogo generico del sito, cioè *in Campo Laterano*, nella maniera, che dicesi appresso gli Antichi *in Albano, in Tusculano*, Oltre di che, come s'è detto di sopra, il Palazzo de' Laterani confiscato da Nerone, non potè pervenire in mano di Fausta come appartenente al Fisco, poiche dopo Nerone, e prima d'essa Augusta, era in piedi il Palazzo, ed era in potere di questa Famiglia.

Bio. t. 1. Concil.

In Tract. Ms. Basil. Lat. l. 1. c. 4. circa ann. Dom. 315.

In Silvestro num. marg. 36.

In Martino I. nu. marg. 231.

In Simplicio nu. marg. 72.

(c) Che che siane di ciò: Queste magnifiche moli de' Laterani per argomento della sua pietà, e fede Costantino il Grande infervorato per gl'ingrandimenti della Religione Cristiana donò al Papa S. Silvestro, ed alla Santa Chiesa Romana, e fu con esse costrutta à pubbliche spese nell'anno del Signore 324. l'insigne Basilica di S. Giovanni Laterano, che ordinò fosse chiamata col titolo di Sagrosanta, e capo di tutte le Chiese del Mondo. *Sacrosanctam Ecclesiam Caput, & verticem omnium Ecclesiarum in universo Orbe terrarum dici, coli, venerari, & prædicari sancimus. Ædes illas magnificas, & egregias Lateranenses*, allo scrivere d'Onofrio Panvinio, *Beato Papæ Silvæstro, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ donavit, & eas in magnificentissimam sub Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi nuncupatione Basilicam convertit.* Quindi è, che Anastasio la chiama Basilica Costantiniana dal suo fondatore Costantino; e la prima volta, che questo Scrittore la nomina del Salvadore, si è nella vita di Martino I., ove racconta, che *Tunc Martinus Sanctissimus, atque beatissimus Episcopus misit, & congregavit Episcopos in Urbem Romam numero centum & quinque, & fecit Synodum secundùm instituta Patrum orthodoxorum in Ecclesia Salvatoris juxta Episcopium Lateranense.* E per dimostrare la prerogativa della Basilica Lateranense, chiamala una volta Chiesa Romana: *Hic fecit in Ecclesia Romana Scyphum aureum pensantem libras quinque, Canthara argentea ad Beatum Petrum Apostolum sexdecim &c.* Ed è similmente intitolata Chiesa di S. Giovanni, cioè il Battista, dal vicino fonte battesimale; ond'è, che dianzi l'unione della Chiesa di S. Giovanni Evangelista *ante portam Latinam*, fatta da Lucio II., che sedeva circa l'anno 1144. alla predetta Chiesa Lateranense, nella solenne Orazione del Salvadore veniva mentovato solamente S. Giovanni Battista, come lo riferisce Giovanni Diacono in un vechio manoscritto conservato nell'Archivio della Basilica Lateranense legato con catena di ferro, così: *Omnipotens æternæ Deus, qui hanc Sacratissimam Constantinianam Basilicam in Tuo, & Beati Joannis Baptistæ nomine dedicatam, cunctarum Urbis, & Orbis Ecclesiarum decorare voluisti primatu, concede quæsumus, ut ejusdem meritis, & præcibus ad te Salvatorem nostrum pervenire possimus.* Ma dopo l'unione della Chiesa di S. Giovanni Evangelista è invalso il costume di aggiugnervi ancora il nome di questo Santo; *Sub utriusque Joannis nomine &c.*

Francisc. Valli Can. Later. circa ann. 1674.

L. 1. cap. 3. de Basil. Later.

De Eccl. Later. pag. 132. edit. Rom. anno 1570.

(d) Dopo aver noi ragionato del Monte Celio, del Campo Marziale, del Palazzo de' Laterani, e delle loro vicende, e finalmente della Fabbrica dell'Arcibasilica Lateranense, e delle sue nuncupazioni; il dover vuole, che ci accostiamo all'argomento, che abbiamo per le mani, con rivolger gli occhi al Clero della medesima Chiesa. E quì per non ingannarci è d'uopo ricorrere à chi ha esattissimamente veduti gli Archivj della Basilica Lateranense, come dell'altre Chiese di Roma; e sopra tutti sembra, che il Panvinio dell'Ordine degli Agostiniani Eremitani abbia toccata la verità nel volume, ch'esso ha dato alla luce, dopo averne ragunate le notizie con l'ajuto de' Codici della predetta Basilica, e del Libro di Giovanni Diacono della medesima Basilica, dedicato ad Alessandro III. nel qual volume, siccome nell'Opera intitolata *De Septem Urbis Ecclesiis*, parlando della Lateranense, stende la Storia in questi termini precisi. *Principio statim post Basilicam conditam divina in ea speciatim ministeria celebrabant Romanus Pontifex, & Presbyteri Urbis Romæ, tam Cardinales, quàm non Cardinales, septem Diaconi, totidem Subdiaconi, & reliquus Romanus Clerus, & populus fidelis. Nam psalmodiam, hymnos, & preces, populus cum minoribus, majoribusve Clericis canebant. Episcopus concionabatur, Presbyteri omnes Sanctę Romanę Ecclesię Sacramenta per vices tractabant. Aucta fidelis populi multitudine, cum Presbyteri per singulos Urbis Romæ Titulos distributi essent, hique in suis Parochiis occupati, non ita assistere Romano Pontifici possent,*

Cle-

Clericorum quoque disciplina laberetur, Gelasius Papa circa anuum Domiui 490. Clericos, qui ab arctiore vitæ instituta Canonici, idest Regulares vocati suut (hi Apostolorum, & primitivæ Ecclesiæ more secuudùm Beati Augustini Regulam iu communi vivebant) Laterani collocavit, qui Presbyterorum veterum tam Cardinalium, quàm non Cardinalium loco, Basilicæ Lateranensi speciatim addicti quotidie deservirent in administraudis precipuè Sacramentis, & publicis precibus fieudis. In quibusdam verò solemnitatibus Romanus Pontifex antiquum cum Presbyteris Cardiaalibus, & aliis Basilicarum Urbis Prælatis morem retiuebat: nam veteri instituto in Basilica Lateranensi rem divinam facere solebat. Canonicorum porrò priscis illis temporibus precipuum, ut dixi, munus arat Sacramenta plebi Dei administrare; uam in psallendo miuùs erant accupati, quum eo tempore psalmodiam adbùc fideles populi frequentareut. Ceterum cam Religionis zelus paulatim deerevisset, Lateranensisque Basilica non ita in psalmodia frequentaretur à populis, & Canonici majoribus occupati rebus cautiones frequentare nequirent, optima occasione accidit, ut haud longè post Gelasii tempora à Monachis id munus Laterani susciperetur. Qui pauld antè à Beato Benedicto Abbate ia Occidente instituti optimè vivendi normam acceperant. Is enim iu Monte Cassino, Monachorum Cœnobio ędificato, eis primus omuium Occidentalium jura vivendi dedit, qui quum nullis sacris tum initiarentur, orationibus tantùm, precibus, hymnis, psalmis, & cantui iu Ecclesia vacare solebant. Hinc Sanctissimo Patri Benedicto, quum anno Domiui 542. obiisset in Monasterii Cassinensis regimine; vir Sanctus Abbas Constantinus suffectus est ejusdem Patris discipulus; huic Tertius Simplicius, cui quartus Vitalis, & eidem Bonitius Abbates successere, sub Abbate Bonitia Longobardi, qui Justino minore Augusta anno Domini 568. Italiam invaserant, Cassinense Moaasterium nocturuo tempore fratribus quiescentibus cepernut, & amuibus direptis effecerunt, ut ne uuus quidem illic homo permaneret; fugientes itaque ex eodem Cœnobio fratres Romam sub Joanne Papa Tertio profecti sunt, ex cujus Pontificis concessione juxtà Lateranensem Basilicam Monasterium construxerunt sub titulo Sanctorum Joannis Baptistæ, Evangelistę, & Pancratii, ubi per centum, & triginta annos, quoad Cassinense Monasterium dirutum permansit, perstiternut, & Laicorum loco iu Lateranensi Basilica sacras horas, & psalmas canere ceperunt, Canonicis tantùm sacra in ea facientibus, & Sacramenta omnia admiuistrantibus. Hujus Monasterii meminit Sanctus Gregorius libro Dialogorum secundo cap. primo. Ceterùm quum processu temporis Monachorum Lateranensium laberetur institutum: Gregorius Papa Tertius Monasterium Sanctorum Joannis Baptistę, Evangelistę, & Pancratii prope Lateranensem Basilicam antiquitus constructum renovavit, quod tum Monachis superiorum Pontificum incuria destitutum pene erat; cui prædia multa, & dona contulit, & quę iuvenerat ipsius Monasterii alienata, reddita pretio eidem loco restituit: ubi, & Congregationem Monachorum reformavit, & Abbatem constituit ad persolvenda quotidie sacra officia laudis divinæ in Basilica Sancti Salvatoris, quæ dicitur Constantiniana juxtà Lateranum, diurnis, nocturnisque temporibus, quemadmodùm tunc in Basilica Sancti Petri Apostoli fieri mos erat. Quo verò tempore Monachi eo loco cesserint, & Canonici multiplicati Monachorum munia iu psallendo, & horas canonicas cantando supplere ceperint, iacompertum. Certum est aliquot seculis post, Canonicorum tantùm Lateranensium, qui Monachorum more in communi vivebant, Prioremque, qui Abbatis loco omnibus præesset, habebant, mentionem fieri, & Monachis omnino præteritis Canonicorum Ordinem dilabentem Laterani juxta Beati Augustini regulam post multa tempora primus omnium Romanorum Pontificum reformavit Alexander Papa Secundus, qui ante Pontificatum Clericus Regularis fuerat, & in amplissimam digaitatem, vitæque splendorem restituit, ita ut Monachis Cassinensibus magao tunc sanctitatis, & pietatis nomiae florentibus, & celeberrimis nulla in re cederent. Quare ea deinceps Congregatio ingentem maximorum Virarum proventum protulit. Ex eo enim Monasterio prodierunt Honorius Secundus, Lucius Secundus, Alexander Tertius, & Honorius Tertius Romani Pontifices, multi præterea, & magni nominis Cardinales. Post Alexandrum Secundum, Paschalis Secundus Papa Canonicum Ordinem diuturni schismatis tempore paulatim laxatum, Pontifex factus salubri stadio, & providentia in Lateranensi Cœnobio correxit; floruit verò maximè hęc Congregatio Laterani sub Alexaadro Tertio, & aliquot ejus successoribus, cum magua nominum prestantissimorum copia, tum eximię sanctitatis opiniane. Hi Monasterium Lateranense incolebant, quod inter porticum Sancti Venantii, & Basilicę Lateranensis absidam incboatam, ubi adhùc in area eadem veteris claustri novem calumnę supersunt, ab ea area ad eandem Basilicę partem protenditur, quæ Occidentem spectat, ubi adhuc in ipsa area vetus claustrum totum vermiculatum cum hoc ęlogio in Zophoro è musivo jam exolescente conspicitur.

Canonicam formam sumentes discite normam,
Quam promisistis, hoc claustrum quando petistis

Di-

Discite sic esse, tria vobis adesse necesse,
Nil proprium, morem castum portando pudorem,
Claustri structura sit vobis docta figura,
Ut sic clarescant animæ, moresque nitescant.
Et stabiliantur animo, qui canonicantur
Ut conjunguntur; lapidesque sic poliuntur.
Gaudeat . . . novellis . . . Christoque fidelis
Qui sua dimisit operi, vel mundi . . . . . .

Extant in eodem loco omnia Monasterii vestigia, ut supernè claustrum aliud novum cum cellis hinc inde exstructum, dormitoria duo, cellulæ, refectorium, claustrum aliud interiùs dirutum, ubi sunt aliquot Canonicorum domicilia. In medio verò claustri vermiculati est hortus cum cisterna, & aliquot pulcherrimis pilis, & omnia postremò extant, quæ in rectè institutis Cœnobiis ædificari solent.

Permanserunt autem Clerici hi, qui vocati sunt, in communi Monachorum more viventes in Monasterio Lateranensi Basilicæ adjecto annos plus minus 800. *usque ad Bonifacii Octavi Pontificatum, qui circa annum Domini* 1300. *eos Canonicos claustrales Monasterio Lateranensi exire ordinavit, & sæculares Clericos, qui Canonici sæculares vocantur, collocavit: singulisque ex redditibus Monasterii singulas præbendas speciatim constituit.*

(c) Questo Religioso Storico molto rileva dalle tenebre i secoli oscuri di S. Silvestro, e de' susseguenti Pontefici in un punto, di cui con dello stento incontrasi chi discorra, e direttamente dà un gran peso al presente argomento. Giuochi la Critica à suo talento sopra l'erudizione,che ci somministra quest'Autore intorno il modo del vivere,da'suoi primi giorni, del Clero Lateranense; per altro à mio credere sù questa fede penso, che camini la Tradizione oggidì. E giacchè s'è presa la Storia molto altamente prima d'entrare nel suggetto, e che ancora s'è permesso al Panvinio di stendersi oltre il tempo, in cui siamo, mettiamci à riflettere à S. Gelasio, avvegnache dopo dodici secoli, ne' quali egli è stato sempre creduto Africano figlio di Valerio, che di poi fu Vescovo, una del tutto moderna Erudizione vuole, che sia Romano. Appoggiasi quest'opinione alla lettera, che S. Gelasio medesimo scrisse all'Imperadore Anastasio, e contiene questa precisa espressione: *Gloriose fili, te sicut Romanus natus, Romanum Principem amo, colo, suscipio; & sicut Christianus, cum eo qui zelum Dei habet secundùm scientiam veritatis habere desidero: (fortè subintellige pacem).* Nella qual lettera dà ancora questo bel lume allo stesso Imperadore con dirgli: *Duo quippe sunt Imperator Auguste, quibus principaliter Mundus hic regitur; auctoritas sacra Pontificum, & Regalis potestas.* A questa sottigliezza preveduta dal Baronio, esso rispose così: *Verùm cùm Africanus fuerit, multis potuit rationibus dici Romanus Civis natus; sicut, & Paulus Tarsensis cùm esset, se Civem Romanum natum gloriatur.* La verità si è, che il Tribuno interrogò S. Paolo s'era Romano: *Si tu Romanus es?* E rispose di sì: *etiam*; e replicandogli il Tribuno, ch'esso aveva comprato con molti danari lo *Jus* della Cittadinanza Romana, aggiunse Paolo: *Ego autem, & natus sum.* Sebbene di sopra aveva detto di se: *Ego sum vir Judæus natus in Tarso Ciliciæ:* Spiega l'Interprete l'apparente contradizione, e dice: *Natus sum non in Urbe Romana; sed ex Patre, & Patria civitate Romana donatis. Tarsus enim, ubi natus erat Paulus, hoc privilegium, & jus civitatis Romanæ obtinuerat. De Paulo ergo quasi Cive suo glorietur Roma, & Romani, utpote quo illustriorem non habuit nec habitura sit.* Allora similmente che S. Paolo co' suoi compagni fu messo in prigione contro le prerogative de' Cittadini Romani, si dolse con dire: *Cæsos nos publicè indemnatos homines Romanos miserunt in carcerem.* Del qual privilegio faceva menzione tuttoche inutilmente Gavio Cittadino Romano nell'atto, che Verre facevalo flagellare, mentre tra lo strepito delle percosse altro non ripeteva che *Civis Romanus sum.* Aggiugniamo lume à lume,ed osserviamo,come S.Prospero nella sua Cronaca scrivendo di S.Leone il Grande, riferisce la sua elezione al Pontificato, e sembra lo credesse Romano, con dire: *Leo legatione publica accitus, & gaudenti Patriæ præsentatus, XLVII. Romanæ Ecclesiæ Episcopus ordinatur.* E se vedremo cosa scrive di se medesimo S. Leone à Teodosio Imperadore, vedremo, che da se fassi Romano, e tale lo vogliono alcuni moderni, e non Toscano. Scrissegli dunque così: *Quia rerum præsentium nimis incerta conditio à Tantæ Urbis populis abesse non sineret, & in desperationem quandam animi tumultuantium misterentur, si pro occasione causæ Ecclesiasticæ viderer Patriam, & Sedem Apostolicam deserere.* Ciò non ostante attesa la copia, e l'autorità de' numerosi manoscritti, de' moltissimi, e gravi Scrittori, e sopra ogni altro, osserva il Pagi, l'autore del Libro nominato il Ponteficale Romano per la somma accuratezza, con cui è solito à riferire la Patria de' Sommi Pontefici; tutti lo vogliono Toscano. *Verùm*, scrive quest'Erudito; *cùm libri Pontificalis auctor Pontificum Ro-*

Ciacon. hic.

Baron. anno 492. pag. 460. §. Elapsis.

Actor. 22. n. 28 Num. 3.

à Lapide hic.

Ex Phil. l. 5. c. 27.

Actor. 22. n. 25 58.

Cic. act. 5. in Verr. apud à Lapide hic.

In Chron. anno 440.

Epist. nov. edit.

Tom. 2. sec. V. anno Chr. 440. pag. 280. n. 3.

Romanorum Patriam accuratè exhibere solitus sit, ab eo hac in re non discedendum, præsertim cùm antiquissimi ejus Codices MSS. Vaticani, Casiuenses, Regii, Florentini, & Parueßanus ab Holstenio apud Schelestratium in antiquitate Ecclesiæ producti, habeant Leonem natione Tuscum fuisse. Quindi è che ficcome Saluftio chiama la Spagna fua Patria antica; nello fteffo modo S. Profpero per Patria di S. Leone averà facilmente intefa l'Italia, e non Roma. Conchiude il fovralodato Critico *Nec hoc in dubium revocandum*: Siccome di S. Gelafio vien detto univerfalmente ch'è Africano: *Africanus omnium ferè Scriptorum testimonio*.

Pag. 431., & seqq.
Ibid.
Oldoinus.

E che S. Gelafio veramente fia Africano di Nazione è il parere della più fana Erudizione d'oggidì fondata fu la lezione del Pontificale fopra menzionato, ed in ciò che racconta Anaftafio: *Gelasius natione Afer, ex Patre Valerio*: E con effo il Platina, Onofrio, Baronio, Binio, Labbè, Spondano, M. Godeau, e Natal' Aleffandro. E perche Gelafio non poteva, e con ragione quantunque Africano, chiamarfi Romano, qualor foffe nato in Ippona Città dell'Africa, che S. Agoftino chiamò *Romanam Civitatem*. E altrove Colonia de' Romani? *Doctus nemo ignorat*, riflette quì l'erudito le Large, *quemadmodum quinto sextoque seculo quique nati, vel in extremis Imperii Romani partibus sese Romanorum nomine distinxerint à cæteris gentibus, quibuscum eos permisceri oportebat. Ita nimirum Suessionenses a Francis, Armoricique à Britannis; & vero etiam Afri à Vandalis se velut Romanos diu sejunxere. Denique cùm regio omnis subjuncta sub Romani Imperatoris ditionem* Romania *dici consuevisset, ex ea Romanus quivis etiam Episcopus vocitatus fuit. Nihil igitur mirabile videri debet, si Gelasius ad Romanum Pontificem electus*, Romanum *natum se prodiderit, ne verna Vvandalicus aut externæ gentis nativus haberetur ab Anastasio Imperatore. Gelasii quidem ad suam observantiam Anastasio significandam, cùm Constantinopolim haberet Imperator, non plus intererat natum esse Romæ, quàm in ultimis Romani Imperii Finibus; sed Ecclesiæ multum intererat, ut ne Romanus Pontifex ex peregrino factus existimaretur à nativa, vel à parentum institutione Romani Imperatoris hausisse contemptionem. Neque verò Gelasius aliter sibi Romani nomen, aliter Imperatori in brevissima sententia attribuere debuit. Remota igitur utrobique ejusdem nominis ambiguitate doctus Pontifex, ut Anastasium in Romano Imperio Principem, sic in Romano Imperio natum se declaravit*. Sin quì il dotto le Large.

Anast. edit. Rom. ann. 1718
Epist. 35., & contr. litt. Petil. l. 2. c. 83.
Pag. 230.
Greg. Turon. hist. Franc. l. 2. c. 27. Conc. Turon. 2. can. 9. ann. 566. Possid. de Vit. S. Aug. cap. 10 & Vict. Vitan. de Vandal. persec. l. 1. versus fin.
V. Epiph. hæres. 69. & Leon. M. Epist. 2. ad Rustic. Narbon. Inquisit. 17., & 19.

Già s'è toccato nel Pontificato del Papa Leone I., che dell'infelice Clero delle Chiefe Africane gran parte ne giunfe in Italia guidati dalla Providenza, perche dal barbaro Genferico Rè de' Vandali efpofti in Navi rotte alle tempefte del Mare: *Navibus fractis impositos Dominus miseratione bonitatis suæ prospera navigatione Neapolim Campaniæ perducere dignatus est*. Gelafio ò foffe uno di quefti, ò uno di quegli Ecclefiaftici, che il continuo timore forzava à mendicare il ricovero in paefi ftranieri; nelle dure circoftanze dell'Africa defolata, fi vuole comunemente giunto à Roma. *Gelasius* come dicevafi nel Pontificato di S. Leone *Beati Augustini discipulus, in persecutione Vandalica ex Africa cum ceteris ejusdem Augustini discipulis profugus, ejus regulam Romam attulit, & sub Leone I. juxta illam Canonicorum institutum in Lateranensi Basilica reformavit*.

Paul. Diac. de reb. Longob. c. 34.
Vict. Vitten. de Vandal. persec. l. 1. circa initi
Nova additio August. Oldoini apud Ciacon. in Gelas.

Confeffo vero, effer quefto un parlare ugualmente precifo, e franco, quanto è rifoluto il racconto del Panvinio. Siami lecito per dar prova all'afferzione di queft'Autore in ciò, che appartiene all'argomento, di tentarlo nelle materie, che v'unifce da Storico, affinche una verità ferva di lume all'altra.

(f) E primieramente, che i Cherici introdotti da S. Gelafio nella Bafilica Lateranenfe chiamigli quefto Religiofo Scrittore con la nuncupazione de'Canonici non ricevafi con iftupore; avvegnache fotto S. Damafo nel Concilio Laodiceno incontriamo un Canone, che ci fà vedere nominati Canonici i Cherici Cantori; ond'è molto antico nella Chiefa, che i Cherici fi diceffero Canonici: *Non oportere*, ordinarono i Padri Laodiceni, *præter Canonicos Cantores, qui suggestum ascendunt, & ex membrana legunt, alios canere in Ecclesia*: Conforme dal Greco trafporta il Cabafuzio. Moftra quefto Canone due cofe (offerva queft'Autore) la prima, che il vocabolo *Canonico* nelle Chiefe era attribuito eziandio à Cherici Cantori: *Hic etiam adverte vocem Canonicorum fuisse olim quoque Cantoribus Ecclesiasticis attributam*. La feconda, che tale appellazione è molto più antica di quello credono alcuni, che penfano abbia l'origine da' Canonici Regolari. *Iste itaque Laodicenus Canon vocem Canonicorum in Ecclesiis affectam Clericis Cantoribus, observat esse vetustioris usus, quam opinentur illi, qui ejus originem ad Canonicos Regulares referunt; eo quod Canon regulam apud Græcos significet*. Quefta rifleffione fondata ful Canone Laodiceno condanna il fentimento d'alcuni moderni, che fanno nafcere co' Canonici Regolari la nuncupazione di Canonico ne' Cherici; ful pretefo fuppofto, che i Canonici Regolari efcano da fonti recenti; quando, s'è

Incerti tempo. ris Can. 15.
Notit. Eccl. pag. 153. n. 10.

s'è vero che la voce Canone significa Regola, è anche vero, che sempre ha la Chiesa avuto de' Canonici Regolari, se prendesi la sostanza del Vocabolo; per aver sempre avuto i di lei Cherici de' regolamenti speziali, fino dal principio della medesima Chiesa: *Canon regulam apud Graecos significat*.

(g) Osserva il sopralodato Panvinio una spezie di decadenza nel culto del Signore nella Basilica Lateranense, per la mancanza de' fedeli intiepiditi nel salmeggiare, nel tempo ch'erano i Canonici *Majoribus occupati rebus*: cioè nell'amministrazione de' Sagramenti; ed insieme e con gran fondamento tocca l'invasione de' Longobardi succeduta al Monistero Cassinense, de' Monaci del quale servissi Iddio per far rifiorire nella Basilica Lateranense quel culto, che il poco fervore de' Cristiani aveva sensibilmente trascurato. Quest'invasione de' Longobardi seguì sotto l'Impero di Giustino minore l'anno 568. nel Ponteficato di Giovanni III. della quale scrive in questi termini Paolo Diacono: *Hic Justinus Junior, initio imperii sui bonus fuit, post in omnem avaritiam incidit, idest exemptor pauperum, Senatorum expoliator; Cui tanta cupiditatis fuit rabies, ut areas juberet ferreas fieri, in quibus quaecumque rapiebat auri talenta congregaret. Hujus imperio anno undecimo, qui est annus divinae Incarnationis quingentesimus sexagesimus octavus, indictione prima in ipsis Kalendis Aprilis egressi sunt Longobardi de Pannonia, & secunda indictione coepere predari in Italia; tertia vera indictione dominari coeperunt in Italia*. Da quest'irruzione de' Barbari ne derivò la distruzione del Monistero Cassinense, e la fuga di quegl'insigni Religiosi, che descrive Leone Ostiense parlando di S. Benedetto: *Huic Sanctissimo Patri successit in Monasterii regimine Vir Reverendissimus Constantinus ejusdem Sancti Patris discipulus. Tertius autem à beato Benedicto praefuit eidem Congregationi Simplicius. Quartus, Vitalis. Quintus verò Bonitus. Qua praesidente Longobardi qui nuper sub Justino minore Italiam invaserant, cùm jam ab Incarnatione Domini quingentorum sexaginta & octo annorum circulus volveretur, praefatum Coenobium nocturno tempore quiescentibus fratribus ingressi sunt. Qui universa diripientes, ne unum quidem illic hominem capere potuerunt, videlicet ut Sermo S. Patris Benedicti compleretur, quem Theoprobo dixerat, vix obtinere potui, ut mihi ex hoc loco animae concederentur. Fugientes igitur ex eodem Coenobio fratres, Romam profecti sunt, Codicem Sanctae Regulae, quam beatus Benedictus descripserat, & quaedam alia scripta nec non & pondus panis, vinique mensuram, & quidquid suppellectilis potuerunt surripere deferentes. Atque etiam concessione Romani Pontificis Pelagii, qui tunc Sedi Apostolicae praeerat, juxta Lateranense Patriarchium Monasterium construxerunt*. Ed il Panvinio dice: *Fugientes itaque ex eodem Coenobio fratres Romam sub Joanne Papa Tertio profecti sunt*, (Leone Ostiense più vicino à tempi, in cui siamo, mette questo fatto, come si viene da vedere sotto Pelagio II.) *ex cujus Pontificis concessione juxta Lateranensem Basilicam Monasterium construxerunt sub titulo Ss. Joannis Baptistae, & Evangelistae, & Pancratii*. Di questo Monistero fa menzione Anastasio con queste parole parlando di Gregorio III. *Simili modo etiam renovavit Monasterium Ss. Joannis Baptistae & Sancti Pancratii, secus Ecclesiam Salvatoris antiquitus constructum, quod ab omni ordine monastico extiterat nimiâ incuriâ destitutum; ubi & Congregationem Monachorum, & Abbatem constituit ad persolvenda quotidie sacra officia laudis divinae in Basilica Salvatoris nostri Jesu Christi, quae Constantiniana nuncupatur, juxta Lateranes, diurnis, nocturnis temporibus ordinata, juxta instar officiorum Ecclesiae Beati Petri Apostoli*.

Paul. Diac. hist. Miscell. l. 16. cap. ult.

Chron. Cassin. l. 1. c. 12. p. 93.

In Greg. III. n. 199. & 200.

Stettero dunque nel Monistero predetto fabbricato *Secus Ecclesiam Salvatoris*, o sia nella Chiesa di S. Pancrazio situata *In dextero Latere Basilicae Lateranensis*: I Monaci Cassinensi, per anni 141. secondo l'Ostiense, appresso il quale leggesi trattando del Monistero Lateranense: *Ibique per centum quadraginta unum annos quibus Cassinense Monasterium destructum permansit, habitaverunt*. E perchè il Monistero Cassinense fù risarcito sotto Gregorio III. giusta il sopralodato Ostiense, eglino in conseguenza abitarono di seguito nel predetto Monistero Lateranense dal Ponteficato di Pelagio II. certamente fino à quello di Gregorio III. e forse come vedrassi fino à quello di Zaccaria suo successore.

Anastas. cit. in Greg. III.
Joan. Diac. l. de Basil. Later. n. 8. apud Mabill. Musaei Ital. t. 2.
Chron. Cassin. c. 21. ibid. p. 93.

Il Padre Matteo Laureti nelle Note, che ha fatto alla Cronica Cassinense, mette che il Monistero di Monte Cassino fosse distrutto da' Longobardi l'anno 589. nel Ponteficato di Pelagio II., della qual opinione è stato ancora nelle sue Annotazioni il P. Angiolo della Noce, ed è comune frà gli Scrittori Benedettini. S. Gregorio ne' suoi Dialoghi, che secondo il Baronio, compose nell'anno 593. parlando del Monistero Lateranense lasciò scritto, che Valentiniano Abate governollo per molti anni: *Valentinianus quoque, qui annis multis Lateranensi praefuit Monasterio*; il quale Valentiniano, secondo il Baronio, fu il primo Abate del Monistero Lateranense: *Lateranensis enim primùm Valentinianus Abbas, inde simplicius..*, e vuole similmente il Cardinale Baronio, che l'Abate Valentiniano non sia quell'

Cap. 4. pag. 97.

Vid. P. Corbinianum Kamm. pag. 135.

Baron. ad ann. 593. p. 52. litt. E. edit. Vatic.

L. 2. Dialog. in proem.

Henschenius

quell'Abate Valentio, overo Valentino, che S. Gregorio chiama distintamente suo Abate: *De hoc viro Abbate quondam meo Reverendissimo Valentio*; di cui parimente dice, che, *in hac Romana Urbe mihi meoque Monasterio præfuit*; e riferisce inoltre il Cardinal Baronio, che S. Gregorio prendesse l'abito Monastico nel Monistero di S. Andrea Apostolo, e di S. Lucia, ò più tosto San Luca, ch'esso Gregorio fece eriggere in Roma sotto la direzione dell'Abate Valentio, che solo chiama suo proprio Abate: *Meo Reverendissimo mihi præfuit*; il qual Valentio, vuole il Baronio, che passasse dalla Provincia Valeria, dal Monistero di S. Equizio, al governo del sopranominato Monistero di S. Andrea in Roma. E fa vedere questa verità, sì per la diversità de' Monisteri: *Constat diversum fuisse Monasterium Sancti Andreæ ab illo Lateranensi*; come per la differente serie degli Abati, e narra, che nel Monistero di S. Andrea il primo Abate fusse Valenzio, ò Valentino, Massimiano, Prezioso, e Probo; là dove nel Monistero Lateranense, Valentiniano fu il primo Abate, poi Simplicio, ed Onorato.

Io. Papeb. in Prologom. vitæ S. Gregor. ad diem 12. Sanctorum Martii. Le Comte to. 3. Annal. p. 318. Baron. ad ann. 581. n. 10. Thomassin. part. 2. l. 1. c. 37. n. 12. 13. 14. 15. edition. Gallicæ.

Ma in qual tempo eglino lasciassero l'abitazione Lateranense, vuole il Panvino esser' incerto. Sopra questo punto puossi osservare il modo d'esprimersi, che praticano due Classici Autori, Leone Ostiense, ed il Monaco Giovanni del Monistero di S. Vicenzo Martire ad fontes Vulturni. Il primo racconta il risarcimento del saccheggiato, e distrutto Monistero Cassinense così: *Contigit disponente Deo, ut Petronax Civis Brixianæ Urbis, vir valde religiosus, divino afflatus amore, Romam venisset, quem Reverendissimus Tertius Papa Gregorius cœlitus inspiratus admonuit, ut hoc Casinum Castrum peteret, atque Monasterium Beati Benedicti, quod jam per tot annos destructum manserat, suo studio reconciliare satageret. Quo annuente mox idem venerabilis Pontifex cum illo aliquantos de Lateranensi Congregatione fratres direxit, & alia quoque illi nonnulla adjutoria contulit. Is ergo huc ad sacrum beati Benedicti corpus perveniens, tam cum illis, qui secum venerant, quàm etiam cum aliquot simplicibus viris, quos inibi jamdudum resedisse reperit, habitare cœpit anno Domini septingentesimo trigesimo primo.* Nel qual'anno cominciò il Ponteficato di Gregorio III. E sotto il titolo *De Monasterio Sancti Benedicti*, il secondo nella Cronaca del medesimo Monistero di Monte Cassino, parlando di Zaccaria Sommo Pontefice, e della riedificazione del menzionato Monistero Cassinense, riferisce il ritorno de' Monaci à Monte Cassino in questo modo: *Inspiratus à Deo & ipse præfati Monasterii fratres, qui juxta Lateronense Palatium suæ Congregationis locum à Pontificibus obtinuerant, cum regula & panis libra, quam S. Pater Benedictus constituerat, dato quoque Sedis Apostolicæ privilegio, ad Cassinense remittit Cœnobium.* Leone Ostiense, che scriveva nell'anno 1101., parla di Gregorio III., che sedeva in Roma l'anno 731. ed il Monaco Giovanni, che fioriva circa il tempo di Pasquale II., cioè nel 1099. nella Cronaca suddetta, che finisce nell'anno 1071. parla di Zaccaria, che fu successore di Gregorio III. nell'anno 741. Quello parlando di Gregorio III., e del ritorno de' Monaci à Monte Cassino dice, che Gregorio III. *Aliquantos de Lateranensi Congregatione fratres direxit*: E questi parlando di Zaccaria dice, che *Inspiratus à Deo & ipse præfati Monasterii fratres, qui juxta Lateranense Palatium suæ Congregationis locum à Pontificibus obtinuerunt... ad Cassinense remittit Cœnobium.* Gregorio III. rimandò alcuni, *aliquantos*: Zaccaria rimandò *præfati Monasterii fratres*, che può intendersi di tutti non essendovi particola, che n'eccettui alcuno. Leone Ostiense parla d'un Papa à lui più lontano di quello fosse Giovanni Monaco al Papa Zaccaria, di cui esso discorre; quindi è che sembra molto ragionevole il supporre, che il Monistero di S. Pancrazio restasse almeno notabilmente diminuito de' Monaci sotto Zaccaria Sommo Pontefice; ogni qual volta non si volesse ancora prolongare la loro dimora nel Monistero Lateranense sino al 772. sotto Adriano I. atteso che nella di lui vita Anastasio riferisce, che *Psallebant Monachi ex Monasterio Sancti Pancratii ibidem positi.*

Chron. Cass. cap. 4.

MS. in Biblioth. Barberina.

Anast. in Adriano I. longè post medium.

Potrebbesi muovere un dubbio sopra questa forse pretesa avanzata notabile diminuzione, cioè che i Monaci Cassinensi continuassero à possedere stabilmente il Monistero Lateranense sino al Pontificato d'Innocenzo II., che sedeva in Roma l'anno 1130., atteso che secondo il Baronio era Innocenzo II. dell'Ordine Monastico, e Monaco del Monistero Lateranense del titolo de' SS. Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, e Pancrazio, dianzi al Ponteficato; ed attesta il Baronio d'aver ricevuto questo lume *Ex Archivo Tituli Sanctæ Praxedis* così: *Domnus Gregorius Monachus Lateranensis Cœnobii Sanctorum Joannis Baptistæ, Joannis Evangelistæ, atque Pancratii.*

Ad ann. 1130. § Quod pertinet To. 12.

Ascoltiamo su questo fatto il sentimento del Pagi, senza prendere con parzialità de' partiti; ed appresso il savio Lettore resti il giudizio della verità. *Mortuo Honorio*, la discorre in questo modo, *in Papam electus Gregorius Cardinalis Diaconus Sancti Angeli, qui fuerat Monachus Lateranensis Cœnobii SS. Joannis Baptistæ, Joannis Evangelistæ,*

Pagi Critica Historico-Chronologica in Annal. C. Baronii to. 4. pag. 461. num. marg. 3.

atque Pancratii, inquit Baronius num. 2. *Verùm Oldoinus in Innocentio II. pag.* 979. *notat Anastasii IV., & Paschalis II. Diplomatis constare ab Alexandri II. temporibus usque ad Bonifacii VIII. Monasterium illud fuisse Canonicorum Regularium. Et licèt temporibus Joannis III., & Gregorii III. Monachi Divi Benedicti Monasterium illud apud Ecclesiam Lateranensem obtinuerint, tamen aliquot seculis antè Alexandrum II. loco excesserant, nec illorum prorsùs ulla in Lateranensis Ecclesię monumentis memoria habetur, ut testatur Onuphrius, qui Lateranense Archivium sæpe scrutatus est. Testatur & Cæsar Rasponius in Basilica Lateranensi lib.* 2. *cap.* 1. *Denique idem Onuphrius in notis ad Platinam recitata Alexandri III. Vita exhibet Nicolai Maniacutii Canonici Regularis Lateranensis Ordinis Sancti Augustini versus de Romanis Pontificibus usque ad Eugenium III. sub quo testatur se vixisse, quos alius usque ad Alexandrum III. continuavit. Quare Innocentius II. Canonicum Regularem S. Augustini fuisse, hallucinatumque Anonymum à Baronio num.* 2. *laudatum, qui eum Benedictinum fecit, certum esse debet.* Aggiungasi, che da un Calendario antico, che tuttavia in membrane conservasi nella Canonica di S. Salvadore di Bologna manifestamente ricavasi, che Innocenzo II. fosse Canonico Regoiare della Congregazione Romana.

Quì piace osservare, che i Canonici, ò sia Clero Lateranense, ed i Monaci non erano framischiati insieme in una medesima abitazione, come à dire luogo, e fuoco, ma avevano un Monistero separato, sebben contiguo: Noi veggiamo la pianta della Chiesa Lateranense lasciataci da Monsignor Ciampini, nella quale al numero 20. dinotasi il sito del Coro antico de' Canonici Regolari: *Chorus olim Canonicorum Regularium Sancti Augustini, qui dictæ Basilicę divinis inserviebant. Supra hunc Chorum erat Odeum, ac Organum; at in hoc situ surgit modò Altare Sanctissimi Sacramenti.* Al numero 21. *Janua per quam ad Claustrum dabatur ingressus.* Num. 25. *Claustrum Monasterii.* Num. 26. *Monasterium Lateranense, sive habitatio olim Canonicorum Regularium.* Num. 27. *Ipsius Monasterii pars, nec non alterius Sancti Pancratii.* Questo Monistero era l'abitazione de' Monaci, il quale era piantato per altro vicino alla Basilica Lateranense: *Juxta Lateranense Patriarchium Monasterium construxerunt... ex Pontificis concessione... sub titulo Ss. Joannis Baptistæ, & Evangelistæ, & Pancratii: secus Ecclesiam Salvatoris.. in Ecclesia S. Pancratii Martyris in dextro latere. Basilicæ Lateranensis: juxta Lateranense Palatium:* Ovvero come parla S. Gregorio Magno; *In Monasterio eidem Ecclesię cohærenti.*

Tomo de Sacris Ædificiis c. 2. *pag.* 17. *nu.* 20.

Leo Ostien. loc. cit. Panvin loc. cit.

Anast. cit, in Greg. III.

Joann. Diac. cit. Gio: Monaco di S. Vincenzo Martire ad Fōtes Vulturni loc. cit. L. 3. *Epist.* 18.

Greg. M. l. 3. *Epist.* 18.

Ibid.

E giacchè ci siamo come perduti per istrada nella traccia d'alcune cose non disgradevoli, ed in particolare per esserci molto tempo trattenuti nel Monistero, ò sia Oratorio di San Pancrazio diamogli un'altra occhiata per vedere la mutazione, ch'esso fece sotto il Pontefice S. Gregorio circa l'anno 590. Questa Chiesa di S. Pancrazio *Erat commissa Presbyteris,* allorchè esso Pontefice *Eis remotis Monachorum Congregationem in Monasterio eidem Ecclesiæ cohærenti constituere deliberavit*; La cagione della rimozione de' Preti si fu la loro trascuratezza, e negligenza, per cui davano gran materia di mormorare à fedeli. *Ita ut venientes Dominico die populi Missarum solemnia audituri, non invento presbytero murmurantes redirent*; E con l'introduzione de' Monaci con l'Abate Mauro, à cui scrive questa lettera, dandogli in potere la Chiesa di S. Pancrazio, vuole, e comanda, che facciavisi venire un Prete forastiere, affinchè celebrasse le Messe in luogo de' Preti negligenti: *Sed ne remotis Presbyteris, quibus Ecclesia ipsa fuerat antè commissa vacare mysteriis videatur: idcirco hujus tibi authoritatis tenore præcipimus, ut peregrinum illic debeas adhibere presbyterum, qui sacra Missarum possit solemnia celebrare. Quem tamen & in Monasterio tuo habitare, & exinde vitæ subsidia habere necesse est*, Ordinò nientedimeno, che que' Monaci cantassero, ò sia uffiziassero ogni giorno al Sepolcro di S. Pancrazio: *Præ omnibus curæ tuæ sit, ut ibidem ad Sacratissimum corpus beati Pancratii quotidie opus Dei procul dubio peragant.* Ecco dunque la causa della rimozione di quel Prete, che lasciava quella Chiesa *frequenter neglectam*.

(b) Notisi similmente la riflessione, che fà il Panvinio, allorchè nel suo racconto inserisce, che i Canonici della Basilica Lateranense: *Monachorum more in communi vivebant, Prioremque, qui Abbatis loco omnibus preesset, habebant.* La scoperta, che s'è fatta ultimamente de' Priori Lateranensi viene intieramente attribuita alle diligenze di Gio: Mario Crescimbeni, il quale dopo aver'essaminati i monumenti antichi, se non è riuscito di rinvenire i nomi, e la Patria degli Arcipreti, ò Priori, che regolavano la Basilica Lateranense ne' secoli anteriori al Pontificato d'Alessandro II., cioè dianzi l'anno 1061. per l'ingiuria de' tempi, e per le varie vicende di Roma; nientedimeno gli è sortito di dar'alla luce la serie d'alcuni Priori Regolari, che hanno governata la Basilica Lateranense dopo l'anno 1061. fino all'anno 1294. di Bonifazio VIII.; E principiando da Bernardo Canonico Regolare della Congrega-

Vedi la Storia della Chiesa di S. Gio. detta ante portam Latinam edit. Romæ 1716. *l.* 4. *c.* 8.

zione

zione di S. Frediano di Lucca, la discorre così. *Lo.cit.pag.293*

Era egli Priore della Chiesa Lateranense nel tempo, che Lucio II. unì ad essa il nostro S. Giovanni à Porta Latina; ed à lui diresse la Bolla dell'unione data l'anno 1144., e trascritta di sopra. Aveva allora degl'anni, ch'egli governava quella Basilica; imperciocchè si legge appresso il Pennotto, che avendole nel 1130. Innocenzo II. donate libre cento di moneta Lucchese, egli come Priore l'impiegò nella compra d'alcuni poderi presso Roma. Per la sua dottrina, e molta sufficienza Eugenio III. il creò Cardinale di S. Chiesa col titolo di S. Clemente, e quindi Arciprete della Basilica Vaticana. Finalmente sotto Adriano IV. ottenne il Vescovato di Porto, e delle Ss. Ruffina, e Seconda, nel qual grado morì in Roma l'anno 1176. a' 6. di Novembre, e fù sepolto nella Basilica Lateranense. Intervenne quest' insigne Cardinale alla concordia tra Eugenio suddetto, e Federigo Rè de' Romani; e fù molto impiegato nelle Legazioni; tra le quali degna di menzione si è quella, che sostenne con Gregorio Diacono Cardinale appresso il mentovato Federigo di fresco eletto Imperadore; imperciocchè coll'autorità sua, e del Collega l'anno 1153. fù deposto dalla dignità Errico Arcivescovo di Magonza come inutile, anzi dannoso alla sua Chiesa, ed alzatovi in sua vece Arnoldo Cancelliere dell'Imperadore; intorno al qual fatto, essendo da Corrado Vescovo Scrittor delle Cronache Moguntine tacciati que' Cardinali d'essere stati corrotti per forza di danajo, gagliardamente coll'autorità d'Ottone Frisingense, e di Radevico, che ad Ottone fè la giunta, li difende il Baronio seguitato da' Continuatori del Ciacconio. Fù egli dalla parte d'Alessandro III. nello scisma suscitato da Ottaviano Antipapa; e con quello passò in Francia. In somma per le sue eccellenti prerogative montò in tale riputazione, che negli atti d'un altra Legazione, cui parimente spedì appo Federigo, insieme con Rolando Cancelliere della Santa Romana Chiesa, si legge, ch'egli, ed il suo Collega erano, e per le ricchezze, e per la maturità, e per la gravità insigni, ed antorevoli sopra tutti gli altri Cardinali, che uscirono dal Monistero Lateranense, collocollo il Panvino così favellandone: *Ex eo Monasterio prodierunt Urbanus II. &c. Multi præterea, & magni nominis Cardinales, ex quibus præcipuus fuit D. Bernardus, qui multis annis Prior Monasterii Lateranensis fuit.* Di lui fà anche onorevole menzione l'eruditissimo Canonico Rondini tra i Titolari della Chiesa di S. Clemente.

L. 3. c. 2. n. 5. pag. 557.

Tom. 1. col. 1421 & seq. ult. edit.

De Basil. Later. l. 2. c. 3. M S. in Arch. Lat.

De S. Clem. l. 2. c. 11. pag. 346.

Pietro succedè al suddetto Bernardo, trovandolo noi Priore Lateranense nel 1152. Sotto il suo governo acquistò la Basilica una pingue donazione de' molti effetti, e segnatamente alcune porzioni di varie Castella, e Terre nel Ducato Spoletano, e nel Contado Reatino, fattale da Ranaldo figliuolo di Guittone a' 4. di Dicembre 1152. Indizione prima, che fù del Ponteficato d'Eugenio III. il settimo; l'Istrumento della quale scritto da Andrea Scrinario della S. R. Chiesa è inserito nel Codice membranaceo de' Privilegj, ed Istrumenti della medesima Basilica, annesso all'inventario del Frangipani più volte allegato di sopra, ed il suo principio è il seguente. *In Nomine Domini anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo secundo. Anno septimo Pontificatus D. Eugenii Tertii indictione prima mense Decembris die quarta. Ego quidem Ranaldus filius Guittonis hac die propria spontaneaque mea voluntate donatione inter vivos dono, & publicè per hoc instrumentum concedo, & trado. Vobis Domno Petro Venerabili Priori, ae Rectori Ven. Basilicæ Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi, & Beati Joannis Baptistæ, quæ dicitur Constantiniana, & per vos eidem Ven. Basilicę, & Canonicæ omnibusque Fratribus, qui nunc ibi sunt, & ibidem intraturi erunt in perpetuum, idest omnia mea bona mobilia, & immobilia, quæ habeo, vel mihi pertinent in Ducatu Spoletano, vel in Comitatu Reatino Castra scilicet, & possessiones extra Castra &c.*, e finisce: *Hæc donationis Carta perpetuò firma permaneat, quam scribendam rogavi Andream Scriniarium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in mense, & indictione suprascripta prima. Signum ✠ Manus suprascripti Ranaldi Guittonis hujus cartulæ rogatarii.*

Fol. 55.

Giovanni venne appresso all'antidetto Pietro, e governò la Chiesa Lateranense sotto Anastasio IV., e diversi suoi Successori. A lui si trovano dirette varie Bolle, e spezialmente una del detto Anastasio, ove si confermano i Privilegj della medesima Chiesa, ed in particolare quello, che il Priore non fosse suggetto ad altri, che al Papa, e si eleggesse da' Canonici del Patriarchio coll'assenso Ponteficio: la qual Bolla incomincia: *Anastasius Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis Filiis Joanni Priori Sacrosancti Patriarchii Basilicæ Salvatoris Domini, quę Constantiniana vocatur pariterque Beat. Joannis Baptistæ, & Joannis Evangelistę, ejusque fratribus Canonicis tam presentibus, quàm futuris Regularem vitam professis in perpetuum. Potestatem ligandi &c.*, e finisce. *Datum Laterani per manum Rolandi S.R.E. Presbyteri Cardinalis, & Cancellarii III. Kal. Januarii Indict. II. Incarnationis Dominicę anno MCLIII. Pontificatus verò Domini Anastasii Papę IV. Anno primo*, Un'

Un'altra dello stesso Anastasio parimente di conferma de' Privilegj, e delle donazioni fatte alla Basilica, la quale altrove abbiam data per disteso. Un'altra d'Adriano IV. parimente da noi altrove enunciata. Un'altra d'Alessandro III., ove si approva la ricuperazione d'alcuni poderi, e mulini appellati del Lago col peso di pagare ogni anno alla Camera Apostolica otto moggia di grano, ed altrettante d'orzo, e due some di vino, ed ella incomincia. *Alexander Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis filiis Joanni Lateranensis Priori, ejusque fratribus Regularem vitam professis salutem, & Apostolicam benedictionem. Licèt ex injuncta nobis &c.*, e finisce: *Datum Signię per manum Alberti S.R.E. Presbyteri Cardinalis, & Cancellarii quarto Idus Augusti Indictione* XII. *Incarnationis Dominicę Anno MCLXXIX. Pontificatus verò Domini Alexandri Papę III. Anno vigesimo.* E finalmente un'altra d'Urbano III., nella quale si conferma alla Basilica il possesso della Chiesa di S. Maria di Collesipoli con tutti i suoi beni, incominciante: *Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis Filiis Joanni Priori, Ecclesiæ S. Joannis Lateranen., ejusque Fratribus tam præsentibus, quàm futuris canonicè substituendis in perpetuum. Quanto Lateranen. Ecclesia &c.*, e finisce: *Datum Veronæ per manum Alberti S.R.E. Presbyteri Cardinalis, & Cancellarii* III. *idus Aprilis Indict.* IV. *Incarnationis Dominicæ anno MCLXXXVI. Pontificatus verò Domni Urbani Papæ III. Anno primo.* Le quali Bolle tutte si conservano originalmente nell'Archivio della stessa Basilica. Oltre à ciò nel detto Codice membranaceo è inserita una transazione fatta dallo stesso Giovanni con Berardo di Labro, ed altri intorno alla donazione di Ranaldo riferita di sopra, cui esso Berardo co' suoi colleghi approvano, e confermano, e di più si obbligano di mantenere, e difendere la Basilica donataria sotto la pena di cento marche d'argento; il quale accordo comincia così: *In nomine Domini ab ejus Incarnatione anno Dom. MCLXXXVI. residente in sacratissima Sede Beati Petri Ubano III. pp., & regnante Federigo Imperatore die Mercurio mense Junio Indictione* IV. *Breve recordationis, quod factum est de lite, & controversia, quæ vertebatur inter Domnum Joannem Sanctæ Lateranen. Ecclesię Priorem, & Lucam Yconomum prædictæ Ecclesiæ, quę vocatur Constantiniana, & inter Berardum de Labro, & filios &c.*, e finisce: *Actum Amelię in Curia prędicti Episcopi. Nos supradicti omnes hoc instrumentum ante prędictum Episcopum, & in pręsentia subscriptorum testium, & aliorum multorum te scribere rogavimus. Testes &c.*

Carte 55. à ter.

Girardo Priore nell'anno 1194. acquistò per la Basilica Lateranense la Chiesa di S. Romana d'Amelia, come si riconosce dall'Istromento della donazione fattalene dal Vescovo di quella Città, e da altri Padroni, esistente anch'esso nel mentovato Codice, ed incominciante: *In nomine Domini Amen. Anno Dominicæ Incarnationis millesimo centesimo nonagesimo quarto Pontificatus Domni Cælestini Tertii Papę Anno quarto Indictione* XII. *mense Maji die ultimo. Ego Jacobus Episcopus Ameliensis, una cum Presbytero Allibrandino Rectore Ven. Ecclesię Sanctę Romanę hac die propria nostra bona voluntate ex mandato omnium Patronorum dictę Ecclesiæ Sanctæ Romanę, damus, & intuitu pietatis concedimus tibi Domno Girardo Priori Ven. Basilicę Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi, quę dicitur Constantiniana, & Canonicę Regulari beati Joannis Baptistæ, tuisque Canonicis in perpetuum omne jus, & omnem actionem, quod vel quam nos habemus, & ipsi Patroni habent in spiritualibus, & in temporalibus in dicta Ecclesia Sanctæ Romanę de Amelia, quę sita est in Monte Calvello extra Ameliam Civitatem &c.*, e finiente: *Ego Joannes Scriniarius Sanctæ Romanæ Ecclesię complevi, & absolvi*: E da un'altro Istromento nello stesso Codice, in cui i Padroni di detta Chiesa ne confermano la donazione; ed incomincia: *In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen, Anno ejusdem Incarnationis millesimo centesimo nonagesimo quarto imperante Henrico Imperatore. Residente Domino Cælestino Tertio Papa in sacratissima Sede Beati Petri Apostoli anno ejus quarto mens. Junio, die nonodecimo Indict.* XII. *quoniam &c.*, e finisce; *Ego Guido Civitatis Amelinę Tabellio rogatus à prędicto Domno Jacobo Episcopo, & prędicto Domno Paulo hoc Instrumentum scripsi, & absolvi.* Continuò egli nella dignità molti anni; imperciocchè non solo troviamo, che nel 1200. ottenne da Innocenzo III. per la Basilica Lateranense la Chiesa di S. Maria in Frascata nel Territorio Tusculano con tutte le sue rendite, e ragioni, come dalla Bolla esistente originale nello spesso citato Archivio, il cui principio si è: *Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis Filiis Gerardo Priori, & Fratribus Lateranen. Ecclesię &c.*, ed il fine: *Datum Laterani* VII. *Kal. Decembris Pontificatus nostri anno tertio.* E nel 1201. acquistò dallo stesso Pontefice nella guisa suddetta il Monistero di S. Andrea, e la conferma de' Privilegj, e delle Chiese sottoposte alla medesima Basilica, come si vede in un'altra Bolla conservata anch'essa nel medesimo Archivio, che incomincia: *Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei. Dilectis Filiis Gerardo Priori Lateranen. &c.*, e finisce: *Datum . . . . per manum Blasii Sanctę Romanæ Ecclesiæ Subdiaconi, & Notarii* IV. *non. Maji Indictione* IV. *Incarnationis Dominicæ anno*

Car. 52.

Car. 52. à tergo

no MCCI. Pontificatus verò Domini Innocentii Papæ III. Anno quarto. Ma nel 1203. per sua opera fu alla Basilica fatto dono anche dello Spedale del Canale colla metà della Chiesa di S. Maria di Corcorone, e con molti altri beni, secondo, che si dice nell'Istrumento inchiuso nel citato Codice, ed incominciante: *In nomine Domini, Amen. Anno ejusdem Incarnationis MCCII. Indictione VI. mense Junii temporibus Domini Innocentii Papæ, & anno sexto post obitum Henrici Imperatoris; hoc quidem tempore ego Theodinus de Puregra mea propria, & spontanea bona voluntate, & pro redemptione animæ meæ, & remissione peccatorum meorum &c.*

Car. 57.

Filippo s'annovera appo il suddetto; ed egli pure non poco operò à favore della Basilica; imperciocchè si legge nello spesso allegato Codice un'Istrumento, dal quale apparisce, che l'anno 1211. il Vescovo, ed il Capitolo di Bagnorea, essendo lui Priore, le fece dono della Chiesa Parrocchiale di S. Clemente di quella Città, con molti beni à quella appartenenti. Del qual'Istrumento ecco il principio. *In Dei nomine Anno ab Incarnatione Domini MCCXI. mense Junii die Mercurii primo die Indictione XIV. quartodecimo anno Imperii Imperotoris Othonis semper Augusti. Nos Albinus Dei gratia Balneoregis Episcopus &c.*, ed in fine: *Ego Vivianus Sacri Palatii Scriniarius, & Civitatis Balneoregis Notarius scripsit hæc*. Ed oltre à ciò ottenne da Onorio III. la conferma de' confini della Parrocchia Lateranense controversi dal Priore, e da' Frati de' SS. Quattro Coronati, come per Bolla di detto Papa, che si conserva nel citato Archivio, ed incomincia: *Honorius Episcopus servus servorum Dei. Dilectis Filiis Philippo Priori Lateranen. &c.*, e finisce, *Datum Laterani per manum Ranerii Prioris S. Frediani Lucan. S. R. E. Vicecancellarii VII. Idus Novembris Indictione V. Incarnationis Dominicæ anno MCCXVI. Pontificatus verò Domni Honorii Papæ III. anno primo*.

Car. 54. à tergo.

Clemente sostenne il Priorato nel 1220., il che si ricava da un'Istromento nel medesimo Codice, nel quale Jacopo Vescovo d'Amelia per commissione d'esso Clemente Priore Lateranense consagrò la Chiesa di S. Paolo di detta Città, la quale era di ragione della Basilica; ed il principio di tale Istromento è il seguente: *In nomine Domini Amen. Anno ejusdem Nativitatis MCCXX. temporibus Domni Honorii III. Papæ anno ejus quarto mense Martii die XXII., Indictione VIII. Ego quidem Domnus Jacobus Amelien. Ecclesiæ humilis Episcopus &c.*, ed il suo fine dice così: *Ego Guido Civitatis Amelien. Tabellio omnibus his interfui, & de mandato Domini Jacobi Amelien. Episcopi, tam vetus, quàm novum hujus negotii instrumentum condidi, & publicovi, & rogatu prædictorum Canonicorum hoc Instrumentum in publicam formam redegi*.

Car. 54.

Filippo (noi non sappiamo se questi sia lo stesso mentovato di sopra, che facesse ritorno nel Priorato, ò altro novellamente entratovi) troviamo, che nel 1227. governava con titolo di Priore la Chiesa Lateranense; e di ciò abbiam certezza da un Diploma nello stesso Codice, che principia: *In nomine Sanctæ, & individuæ Trinitatis. Nicolaus Divina favente gratia Esculanus Episcopus Roberto Presbytero Priori S. Thomæ de Esculo, & confratribus ejus Canonicis ejusdem Ecclesiæ, qui modo ibi ordinati sunt, & in posterum sunt futuri salutem in perpetuum. Justis petentium desideriis, & eis, quæ à rationis tramite non discordant pius est condescendendus auditus, & animo delectabili aures inclinandæ. Illorum maximè, quorum vota Deus non spernit, & ex alto piè, ac benignè respicit. Ut illud propheticum:* Oculi Domini super justos, & aures ejus ad preces eorum. *Ex officio quoque susceptæ administrationis habemus illos benignè amplecti, & piit oculis contemplari quos oculata fide agnoscimus caduca, & hujus seculi momentanea spernere, & se in Dei servitio ..... mancipare. Ea propter Dilecti in Domino Fratres ob reverentiam, & precum instantiam Reverendi Philippi Patris nostri Prioris Basilicæ Salvatoris Lateranen.*, con quel, che siegue; e tal Diploma, ò per meglio dirlo, Istrumento, in cui il sudetto Vescovo dona alla Basilica Lateranense la Chiesa di S. Tommaso d'Ascoli con tutte le sue appartenenze, ha la seguente data. *Actum infra Ecclesiam Sancti Pancratii Lateranen. scripsi autem hac ego Gulielmus à gloriosissimo Frederico Romanorum Imperatore Judex Ordinarius, & Notarius constitutus rogat., & de mandato dicti Domini Episcopi. In anno Domini millesimo ducentesimo vigesimo septimo XVI. die intrante mense Novemb. Indict. XV. in præsentia Bartholomæi Vaccari. Domini Berardi Monachi de Sancto Benedicto. Raynaldi Obuerii de Aquino. Fratris Guilielmi. Domini Johannis Taliati. Fatris Martini, & aliorum plurium, qui præsentes rogat. interfuerunt*.

Car. 34.

Tommaso resse la Basilica Lateranense, come Priore nel Ponteficato di Gregorio IX., ed anch'esso non poco s'adoperò in vantaggio, e benefizio di quella; ed in particolare terminò felicemente una lunga, ed intrigata lite intorno al dominio della Chiesa di S. Maria di Cillano, e d'altri beni, che godeva la stessa Basilica, nel Territorio di Spoleto; il quale le ve-

veniva controverso da Niccolò Vescovo di quella Città, e dal suo Capitolo; compromettendola in Rainaldo Vescovo Ostiense: il quale l'anno 1234. a' 17. di Maggio promulgando il suo lodo, rimise la Chiesa in podere del Vescovo, e del Capitolo Spoletino; ma condannolli à pagare ogni anno alla Basilica Lateranense dodici libre di denari Lucchesi, nella festa di S. Giovan Battista; il qual lodo fu poi confermato da Gregorio IX. allora regnante per suo Breve *Datum Perusii* III. *Kal. Martii Pontificatus anno octavo*, che fu l'anno 1235. come si riconosce dall'originale esistente nell'Archivio Lateranense, e dal transunto in detto Codice. Diede egli fine altresì ad un'altra simil controversia tra la Basilica, ed il Vescovo d'Ascoli sopra la Chiesa di S. Tommaso di quella Città, lo Spedale, e la Chiesa di S. Bartolomeo del Ponte Solestano, e la Chiesa di S. Egidio di Vibrata in quella Diocesi. La qual controversia essendo stata rimessa da Gregorio suddetto per la decisione al Cardinal Ranieri Capoccio Diacono di S. Maria in Cosmedin, fu poi compromessa ne' Cardinali Sabinense, ed Ostiense, i quali confermarono il dominio della Basilica sopra le dette Chiese, fuorchè sopra quella di S. Egidio, che al Vescovo il concederono; e questo lodo fu dalle parti accettato l'anno 1236. a' 2. di Marzo, e confermato dal Pontefice Gregorio per la sua Bolla spedita nel Laterano XVI. *Kalend. Februarii Pontificatus anno quartedecimo*, e poi anche da Alessandro IV. per altra Bolla data nel Laterano XV. *Kalend. Martii Pontificatus anno septimo*, come apparisce nel medesimo Codice. Finalmente nello stesso Ponteficato di Gregorio acquistò questo Priore da Vittoria di Teodino da Popleto dell' Aquila l'anno 1234. la Chiesa di S. Severo di quel luogo, con molti beni à quella spettanti; e l'Istromento dell'acquisto esistente nel suddetto Codice principia: *In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno ejusdem MCCXXXIV. Indictione septima, tempore Domini Gregorii Papę Noni*, VIII. *die intrante mens. Jun. Ego quidem Domina Victoria Theodina de Popleto hac die præsenti propria, & spontanea mea bona voluntate offerens trado me ipsam Deo, & Basilicę Salvatoris, quę Constantiniana vocatur in Laterano, & inter vivos dono &c.*, e tal donazione fu confermata da Giovanni Vescovo di Rieti, il cui Diploma incomincia: *In nomine Domini Amen. Johannes divina favente gratia Reatinus Episcopus Domnę Victoriæ de Popleto Oblatæ, & filiæ Lateranen. Ecclesiæ &c.*

Car. 37. & 38. à tergo.

Car. 38. & seque 38. & seg.

Car. 57. à tergo.

Ibid. car. 58.

Simone, di questo Priore non abbiamo trovata notizia alcuna prima dell'anno 1254. e perche siamo sicuri, che l'antecedente Tommaso non sopravisse al Pontefice Gregorio IX., però quando vogliam dire, che Simone succedesse à Tommaso, dovrem supporre, che molto prima del predetto anno entrasse nel Priorato. Anch'egli lasciò di se nella Basilica cospicua memoria; imperciocchè nell'anno suddetto acquistò un nobile Oblato, che fece alla Basilica la seguente donazione, estratta dal sopraccitato Codice: *In Nomine Domini Amen. Anno Domini MCCLIV. Pontificatus Domini Innocentii Papæ Quarti anno duodecimo mense Novembris die ultima. In præsentia Matthæi Scriniarii, & testium subscriptorum ad hoc specialiter vocat. & rog. Ego Petrus de Civitate Aquilę filius Domini Jacobi de Popleto volens consulere & providere animę meę, & animabus prædecessorum meorum offero me, & mea bona Deo, & Ecclesiæ Lateranen. Dei, & dictæ Lateranen. Ecclesiæ, & promitto .... in anima obedientiam, & reverentiam eidem Priori, & Capitulo prædictis, & successoribus eorundem. Hanc autem oblationem, & offertionem, ut dicuntur facio pro salute, & redemptione animæ meę, & aliorum prædecessorum meorum, & firmam habere promitto, & contra eam aliquatenus non venire. Idem Prior, & Capitulum receperunt ad pacem eum, & dederunt ei partem omnium eleemosynarum, & bonorum Ecclesiæ supradictę. Actum in dicta Ecclesia &c.* Al qual'Istromento ne siegue un'altro sotto il medesimo giorno, in cui si esprimono tutti i beni donati dal suddetto Oblato. Oltre à ciò l'anno 1256. ricuperò per mezzo dell'Abate, e de' Monaci di Palazzuolo dell'Ordine Cisterciense varj beni nel Territorio d'Albano, ch'erano stati usurpati da altri alla Basilica Lateranense; i quali poi concedè sotto annual canone diversi patti al medesimo Monistero, che ne ottenne conferma da Alessandro IV. per Breve dato in Laterano agli 8. di Maggio l'anno secondo del suo Ponteficato, ed esistente nell'Archivio Lateranense.

Car. 58. à tergo.

Cresci. Questo fu Priore Lateranense, e morì nella carica l'anno 1276., nel mese di Luglio, come troviamo notato in un Manuscritto della Chigiana, ove tra altre cose v'è un catalogo degli antichi Canonici Lateranensi; ed in esso del mentovato suggetto si dice così: *Crescius Lateranen. Basilicæ Prior vir pius, & justus de quo hæc tantùm habemus obiisse ipsum sub Pontificatu Adriani V. anno Domini 1276. mense Julii, & Pontificem ipsum commisisse Petro Tusculano, & Gerardo Sabinen. Episcopis, ut de Priore idoneo vacan. Basilicæ providerent.*

Cod. intit. della Comp. di Santa Sanctor. de Canonici &c. Ed altro car. 247.

Andrea essendo Canonico della stessa Basilica, e Cappellano Apostolico, fu eletto da' suddetti Vescovi col voto di tutto il Capitolo Priore in luogo del mentovato D. Cresci defun-

funto; e l'elezione essendo intanto morto Adriano, fu confermata dallo stesso Vescovo Tusculano, che succedè nel Ponteficato col nome di Giovanni XXI. come si seguita à narrare nel soprallegato manuscritto. *Andreas Lateranen. Basilicæ Prior, ex Canonico ejusdem Basilicæ, & Cappellano Apostolico electus concorditer à Capitulo assistentibus inibi, ex Adriani V. Pontificis mandato Petro Tusculan., & Gerardo Sabinen. Episcopis; sed cum electio ipsius, defuncto Adriano non potuisset more solito confirmari, Petrus ipse Tusculan. Episcopus, qui Pontifex renunciatus Joannes XXI. evasit, Vitebii existens electionem eamdem per suas litteras confirmavit.*

Dopo il suddetto Andrea altri Priori noi non abbiamo trovati, che governassero la Basilica Lateranense, nel tempo che dall'anno 1276. corse in fino al Ponteficato di Bonifazio VIII. il quale circa il 1300. la tolse a' Canonici Regolari, e la concedè a' secolari; e sebbene tal tempo non eccede anni ventiquattro, di maniera che ben poteva quegli continuar nel governo, che allora per lo più si sosteneva fino alla morte, nondimeno sembra più verisimile, che qualche altro ve ne fosse, del quale à noi non è giunta notizia. Sin qui il Crescimbeni.

Questa prima rimozione de' Canonici Regolari dalla Basilica Lateranense, dopo averla posseduta per lo spazio di circa 800. anni secondo la comune degli Scrittori col Volaterrano, il quale trattando de' Canonici Regolari, e della Basilica Lateranense, di essi dice: *Eam Basilicam annos prope octingentos antea tenuerunt*. Seguì l'anno 1300., come s'è detto, sotto Bonifazio VIII., che di tal rimozione fa ricordanza in una Bolla emanata in Trevio a' 3. di Settembre nell'anno V. del suo predetto Ponteficato, così: *Nuper Ecclesiam ipsam (Lateranensem) tunc Ordinis Sancti Augustini, ex certis causis ordinaverimus auctoritate Apostolica secularem, ac amotis exinde Canonicis Regularibus ibidem degentibus &c. Dat. Trebii III. nonas Septembris Pontificatus nostri anno quinto.*

Barbossa in collect. doctor. in l. 3 decretal. tit 35. n 21. L. 21 Commentar. Urbanor.

Dopo il corso di 137. anni da Bonifazio VIII. fino ad Eugenio IV. i Canonici Regolari furono richiamati al possesso della predetta Chiesa dal suddetto Eugenio IV., che la rendette, riferisce il Crescimbeni, à D. Simone di Milano nel tempo del suo Priorato nell'anno 1446. Ricorda similmente D. Benedetto, e D. Aurelio di Piacenza suoi successori, Uomini tutti insigni, e che furono Rettori Generali della loro Religione D. Antonio di Lignano Bolognese, e D. Giuseppe Gaspero pure da Bologna; il primo reggeva quella Basilica nell'anno 1453., il secondo nell'anno 1454. sotto Niccolò V. questa per molte vicende nel breve spazio di quasi venticinque anni, prima sotto Calisto III. Successore di Niccolò V., ritornò alla primiera secolarizazione; indi dopo otto anni in circa nel Ponteficato di Paolo II. vi furono rimessi i predetti Canonici Regolari di S. Agostino, a' quali assegnò per capo di entrata: *Castrum Frascati Tusculanæ Diœcesis .... excepta domo, seu mansione ipsius Castri*: come leggesi nella Bolla, ch'egli sopra ciò fece nel primo anno del suo Ponteficato, e del Signore 1465. Finalmente da efimera divenne mortale la varia vicenda del loro possesso; polche circa sei in sette anni dopo, Sisto IV. giudicò spediente stabilire la secolarizazione del Clero Lateranense, collocando i Canonici Regolari nella Chiesa di S. Maria della Pace per sedare l'astio di que' tempi incostanti.

Ex instrum. rogat. 21. April. 1446. in Protocol. ferrat. Archiv. Later fol. 140.

L'esserci noi cotanto estesi nell'esaminare lo Storico racconto del Panvinio, ricavasi per un'effetto d'un non sò che di non biasimevole diffidenza, che suol nascere nelle persone oneste, allorchè incontrano degli argomenti precisi di maniera che appoggiano à maravigila i suggetti, che prendono à proteggere. E non solamente è stata una ricerca della verità, ed una prova della fede dello Scrittore, che da se merita ogni fede; è stata eziandio una lodevole idea, che ci siamo prefissi, per aver sempre mai con che umiliare le regole della prudenza umana à quell'alto consiglio, che guidò la gran menta del Papa Bonifazio VIII. à piantare nella Chiesa Lateranense la secolarità ne' ministri dell'Altare, à fronte di così numerosi, e celebri personaggi, che lasciarono l'orme così odorose, e recenti del loro merito in quell'insigne Basilica. E giacchè in questi tempi noi siamo, osserviamo di passaggio, che se la disgrazia accaduta alla Basilica Costantiniana nella perdita, ch'ella fece del Regolare suo Clero, fu abondantemente risarcita con la maestà novellamente introdotta del culto del Signore, condegna in vero alle prerogative di quell'eccelso Tempio, che gode il primato delle Chiese di Roma, e del Mondo tutto: *Urbis & Orbis*: molto però maggiore fu la disgrazia, che le sopraggiunse allora quando pochissimi anni dopo la trasmigrazione del menzionato Clero, il Patriarchio Lateranense perdè il suo Principe, e la Basilica Costantiniana il suo Sposo, atteso il trasporto della Sede Papale dal Lazio nelle Gallie sotto il Ponteficato di Clemente V. poco meno che Successore immediato di Bonifazio VIII. lontananza in vero da non passarsi ad occhi asciutti, sì perche servì di mantice in gran parte per eccitare delle strane vicende in quella Chiesa, secondo l'osservazione prudentissima

Franc. de Vico de nov. Lat. Eccles. consecr. ex Roya. in contin. Baron. an. 1361

del

Sorefin. Annal. Lateran. f. 147. MS. in Archiv. Lateran. Petrar. Epist. de Reb. Senil. l. 7 in Epist. ad Urb. V. quæ inc. Aliquandiu Pater B. Rasp. l. 4. pag. 281. de Bas. et Patriar. Lateran.

del Vescovo Elusino, che pieno di zelo le compiagne così: *Hinc speciali animadversione dignum videtur, quòd tot erumnæ hic Ecclesiæ evenerunt, vel quando Sedes Apostolica gravissimo schismate conflictabatur, vel quando Summi Pontifices, derelicta eorum Sponsa extra Italiam morabantur, proindeque non immeritò ad Urbanum V. declamasse videtur Franciscus Petrarcha: Quo, inquam, animo tu ad ripam Rhodani sub auratis tectorum laquearibus somnum capis, & Lateranum humi jacet, & Ecclesiarum Mater omnium tecto carens, & ventis patet, & pluviis?* Sì perchè il Patriarchio, e la Chiesa Lateranense, dopo aver goduta la Pontefizia presenza da S. Silvestro fino à Benedetto detto l'Undecimo: *Mille amplius per annos*: quasi giammai più videro il loro Principe, e Sposo à regnare in essi, trasportato da Bonifazio Nono il Pontefizio Trono dalle Laterane sagre moli al Vaticano colle. *Bonifacius Nonus*, scrive il Cardinale Rasponi, *usus opportunitate molis Æliane, quam in Arcem munitissimam efformavit, primus omnium Romanorum Pontificum, Palatio Lateranensi posthabito, relictoque, sedem posuit apud Basilicam Vaticanam, ubi paulò ante Urbanus V. ædes admodum commodas extruxerat*. Ma ritorniamo à noi. E poi, e qual'argomento averà forza di mettere in contesa la condotta di S. Gelasio secondo il contorno lasciatoci dal Panvinio; ogni qual volta amisi di riflettere, che Gelasio era un Pontefice religiosissimo, seguace della povertà Evangelica, di maniera, che appresso di lui la felicità consisteva nella grandezza di vivere, e morire poverissimo: *Beatus hac inopia inops ipse moreretur*. Un Pontefice amantissimo de' poveri, e del Clero, che ampliollo: *Hic fuit amator Cleri, & pauperum, & Clerum ampliavit*: E con la scelta degna d'un Gelasio, che aveva alunni dotati di quelle virtù, che risplendere dovevano in quella Gioventù, che godeva il vantaggio della viva erudizione del suo santo esempio: *De suis alumnis sancta conversatione eruditis*: Un Pontefice, il di cui gran piacere era trattare co' servi del Signore: *Servorum Dei maximè consortio, atque societate gaudebat*. Quindi è, che combinando noi i sentimenti degli antichi Autori con quelli de' nostri tempi, gli ritroviamo assai conformi per indurci à credere, che S. Gelasio *Natione Afer*, e discepolo di S. Agostino, vivesse in Roma sotto S. Leone secondo l'Istituto del suo gran Padre, e che giunto al Pontificato stabilisse nel Clero Lateranense la vita Regolare secondo le pratiche osservate in Ippona; e sù questi principj camina altresì un manoscritto esistente nell'Archivio della predetta Basilica, seguendo, ed approvando la relazione del Panvinio, singolarmente in un affare lontano dal proprio interesse, chi di Gelasio disse, come abbiam considerato: *Gelasius Papa ... Clericos qui ab arctiore vitæ instituto Canonici, idest Regulares vocati sunt (hi Apostolorum & primitivæ Ecclesiæ more secundùm Beati Augustini Regulam in communi vivebant.) Laterani collocavit*.

Dionys. Exig. Præfat. in Collect. Decret. Pontif. Anastas. in Gelas. Dionys. cit. Ibid. Vide le Large pag. 233. Anastas. in Gelas. Oldoin apud Ciacon hic. MS. extat. in Archiv. Basil. Later.

IX. Chiudiamo questo Secolo con la Storia di Ruricio Vescovo di Limoges, che fondò una Chiesa di S. Agostino nella medesima Città, conforme lasciò scritto Monsieur du Chêne nelle sue Note sopra la Biblioteca di Cluni: *Monasterium verò Sancti Augustini Ruricius primus Episcopus Lemovicensis fundavit, uti gesta Pontificum Lemovicensium testantur his verbis. Ille Ruricius dicitur primò fundasse Monasterium B. Augustini Lemovicis, in honore ejusdem Sancti, atque Canonicos Regulares ibidem instituisse*. Questa tradizione è stata riconosciuta per un fatto costante, e non già per un'errore, ovvero per un rumore incerto, rapportato nella Gallia Cristiana da' San Martani, che ne anno copiato con gran rispetto le parole del riferito da Chêne, come verità attestata ne' monumenti d'un'antichità venerabile, conservati trà gli documenti della Chiesa di Limoges. Nè sembri strano, che in questo Secolo si vivesse in comune, e che gli Cherici coabitassero co' loro Vescovi, mentre fino il primo Concilio Arausicano, tenuto nell'anno 441., sembra supporre, che la maggior parte delle Chiese nel V. Secolo, seguitava la Regola Canonica, ordinando, che se un Vescovo giudica à proposito di promuovere a gli Ordini un Cherico d'altra diocese, non lo faccia, se prima non dimora per qualche tempo con esso Lui nel suo Monistero Vescovile, e senza il consentimento del suo Vescovo, il quale non lo averà ritenuto sì lungo tempo senza ordinarlo, che non ne abbia avuta qualche giusta ragione. *Si quis alibi consistentem Clericum ordinandum putaverit, prius definiat, ut cum ipso habitet. Sic quoque non sine consultatione Episcopi, cum quo ante habitavit, eum, qui fortasse non sine causa diu ab alio ordinatus non est, ordinare præsumat*.

F. 150. in lib. 5. Epist. ad Marg. ep. 1.

T. 4. Gall. Chri. f. 108. & 630.

Can. 8.

SECOLO SESTO.

CAPITOLO VI.

I. MA quando appresso il buon gusto degli Eruditi vacillassero i documenti, che appoggiano il fatto di S.Gelasio; in questo secolo sesto incontriamo una tal disciplina negli Ecclesiastici, che viepiù mantiene in credito l'intrapreso assunto? Gli Atti di S. Lorenzo detto l'Illuminatore portanci à sapere ch'esso con altri molti della Sorìa capitato in Italia, benignamente fù accolto dal Papa Ormisda in Roma (sedette dall'anno 514. fino all'anno 522. in circa) ed ordinato Sacerdote finalmente ritiroffi poco distante da Spoleto, ove costrusse un Monistero per ivi menare una vita quieta con altri compagni del suo religioso spirito. Sparsasi la fama della sua santità ogn'un correva per ricevere lumi di perfezione; e tra gli altri molti *E' Clero Ecclesiæ Spoletinæ .... ut se illi ad pietatem erudiendos tradiderunt*. Ove il Compilatore degli Atti riflette così: *Hunc in modum sub annum 521. illic Canonicorum Regularium Congregationem instituit, qualem ferè 130. annis priùs Hippone in Africa S. Augustinus: neque enim S. Benedicti promulgata adhuc Regula erat*. Questo sant'Uomo rinunziò al Vescovado, e quello fu, ch'edificò il celebre Monistero di Farfa.

Anno 521.
Bolland. To. 1. Febr. pag. 363. num. 5.
Ibid. pag. 364.

II. Dalla lettura dell'ultimo canone del Concilio Ilerdense ritraesi la pratica, che dovevasi tenere intorno lo spoglio lasciato dal defonto Prelato, cioè che non l'avessero à distrarre à proprio capriccio, come usavano di fare i medesimi Cherici: *A' multis Clericis... ita ut occumbente Sacerdote, expectorato affectu, totàque disciplinę severitate posthabita, immaniter quæ in domo Pontificali reperiuntur, invadunt ac abradunt*. (*Al. invadant & abradant*). Per ovviare ad una tal invasione ordinarono i Padri Ilerdensi: *Ut defuncto Antistite, vel etiam adhuc in supremis agente, nullus Clericorum, cujuslibet ordinis, officii, gradusve sit, quidquam de domo auferre præsumat ... Sed is cui domus commissa est, subjunctis sibi cum consilio Cleri uno, vel duobus fidelissimis, omnia usque ad tempus Pontificis substituendi debeat conservare vel his qui in domo inveniuntur, Clericis consuetam alimoniam administrare ... Quia durum est, ut hi, quos constat in servitio Domini cum prima Sedis Antistite desudasse, illorum qui suarum rerum incubatores, vel utilitatibus servientes, atque vacantes fuisse noscuntur, despecti (fortè despectibus) aliquatenus crucientur*. Di dove in qualche maniera sembra, che possa inferirsi, che il Concilio Illerdense riconosce de' Cherici. *Qui in domo inveniuntur ... Quos constat in servitio Domini cum primę sedis Antistite desudasse*: Separati, e disgiunti da altri Cherici amanti del proprio, ed attaccati a' loro vantaggi: *Qui suarum incubatores, vel utilitatibus servientes, atque vocantes fuisse noscuntur*.

Anno 524.
Conc. Ilerd. canon. 16.
Hard. tom. 1. col. 1063.

III. Ma più chiaramente ci esibisce la disciplina, che andiamo cercando, il Concilio di Toledo, ove prescrivesi, che que' teneri giovanetti, che venivano destinati alla professione del Chericato, dovevano da' primi anni soggiacere alle obbligazioni del ritiro, ed alla suggezione della scuola sotto uno speziale maestro, fin'à che scoperta la loro volontà, che averebbero professata la continenza, meritassero di passare à gradi maggiori della sagra ordinazione. Ecco il Canone de' Padri di Toledo: *De his quos voluntas parentum à primis infantiæ annis Clericatus officio mancipavit, statuimus observandum, ut mox cùm detonsi, vel ministerio electorum contraditi fuerint, in domo Ecclesiæ sub Episcopali præsentia, à prę posito sibi debeant erudiri. At ubi octavum decimum ætatis suæ compleverint annum, coram totius Cleri, plebisque conspectu voluntas eorum de expetendo conjugio ab Episcopo perscrutetur. Quibus si gratia castitatis Deo inspirante placuit, & professionem castimoniæ suæ absque conjugali necessitate se spoponderint servaturos, hi tanquam appetitores arctissimæ vitę, levissimo Domini jugo subdantur*. Questo Canone diede occasione al Binio d'osservare, che da' primi templ della Chiesa la maggior parte de' Vescovi avevano nelle loro case delle Comunità de' Cherici, che vivevano con essi castamente nel ritiro, nella povertà volontaria, e sotto la loro ubbidienza; e che facevano delle Comunità Regolari de' Canonici nelle loro Catedrali, ed in più Collegiate. *Clericos selectos ad sanctiorem vitam aspirantes, ab Episcopo assumptos, manere eum eo in clausura, paupertate, & præpositorum obedientia, &* ad

Anno 531.
Conc. Tolet. 2. an. 531. cap. 1. Hard. to. 2. col. 1139.
V. Bin. in cap. 22. 4. Concil. Tolet. ann. 633.

ad testimonium vitę Episcapi, *constat ex Concilio Toletano* 2. *cap*.1., & *ex Augustino Serm. de communi vita Clericorum*, & *serm*.36. *ad Presbyteros*; *inde ortum babuit Cananicorum orda*, & *Regula in Ecclesiis Cathedralibus*, & *Collegiatis*. Quest'Autore prese motivo d'interpretare così il secondo Concilio di Toledo, dal canone 22. del 4. Concilio della medesima Città. *Oportet Episcopos testimonium probabilium persanarum in Conclavi sua babere*. Questo medesimo Concilio facci conoscere quali erano quelle persone, che componevano le Comunità de' Vescovi, e che alloggiavano ne' medesimi loro appartamenti: *In conclavi suo ... amnes in uno conclavi atrii commorentur*. Ed esprime, ch'erano Preti, e Diaconi, che non alloggiavano fuori degli appartamenti Vescovili, eccettuandone solamente gl'infermi, ed i molto avanzati negl'anni; ma con riserva speziale. *Non aliter placuit, ut quemadmodum Antistites, ita & Presbyteri, atque Levitæ, quos fortè infirmitas, aut ætatis gravitat in Conclavi Episcopi manere non sinit, ut iidem in cellulis suis testes vitæ habeant, vitamque suam sicut nomine ita, & meritis teneant*. A' Canoni del secondo Concilio di Toledo, che abbiam per per le mani, riferisconsi ancora i Padri del Concilio secondo di Limoges, tenuto nell'anno 1031. nel caso, che propose il Vescovo Petracoricense: *De quodam Canonico suo tantùm Clerico, qui uxorem duxerat*: Affinche deliberassero, che doveva farsi di lui. Il Concilio rispose: *Canonet judicent*. Letti forono i Canoni Apostolici al capitolo 27. *Qui Clerici debeant conjugibus copulari. Innuptis, qui ad Clerum provecti sunt, præcipimus, ut si voluerint, uxores accipiant, sed Lectoret, Cantaresque tantummado, & iterùm dictum est: Canones Toletani & hoc judicant, ut in Monasteriis nutriti, cùm venerint ad annos adolescentiæ, detur eis aptio libera, utrùm velint vovere propositum, au inter Laicos esse. Qui voluerint, uxores ducant: qui autem propositum in sua potestate relicti voverint, non ultra eis ad seculum licet respicere*. Che se al parere de' Padri di Limoges prescrissero i Concilj Toletani almeno dianzi l'undecimo secolo, che i Cherici dovessero dichiararsi, ò d'accasarsi, ò di professare i Voti; questo è ben' altro, che cercar de' Cherici viventi in comunità co' loro Vescovi.

Hard. tom. 3. col. 386. Cap. 27.

Hard. tom. 6. par. 1. col. 838.

IV. Era universale al vedere la disciplina del ritiro, e dell'ubbidienza ne' Cherici, avvegnachè sino a' Sacerdoti veniva proibito di convivere co' secolari senza la permissione del loro Prelato. *Nullus Presbyterorum*, lo decretano i Padri del Concilio d'Orleans, *sine permissiane Episcopi sui cum secularibus babitare præsumat. Quod si fecerit, ab officii communione pellatur*. Similmente il terzo Concilio tenuto nella medesima Città, nel prescrivere, che sà a' Vescovi d'aver' essi l'amministrazione de' beni della Chiesa, e di vegliare alla sussistenza de' Cherici deputati al servigio di quelle Basiliche, nomina i predetti Cherici col titolo d'Osservanti, per la vita molto regolata, che menavano sotto la condotta de' loro Vescovi: *Si quę oblatianes in quibuslibet rebus, atque corporibus callatæ fuerint Basilicit in Civitatibus constitutit; ad potestatem Episcapi redigantur, & ejus sit arbitrio, quid ad reparationem Basilicę, ant Observantum, ibi substantiam deputetur*. Ed altrove per ovviare all'inosservanza di quelli, che ricusavano di compiere i ministerj loro ingiunti, fa delle leggi, ed intima delle pene per tenergli nel loro dovere: *Si qui Clerici ministeria suscepta pravaque occasione agere sicut & reliqui, detrectant, & excusatianem de patraciniis quoruncunque, ne officium impleant prætendunt, ac Sacerdotes suas sub bujusmodi causa æstimant per inobedientiam contemnendos; inter reliquos Canonicos Clericos, ne bac licentia alii vitientur, nullatenus babeantur, neque ex rebut Ecclesiasticis cum Canonicit stipendia, ant munera ulla percipiant*.

Anno 533.

Conc. Aurelian. 11. can. 9. Hard. to. 2. col. 1175.

Anno 538.

Can. 5. Hard. to. 2. col. 1424.

Can. 11.

V. Gregorio Turonense, che fù Diacono nell'anno 569., e Arcivescovo nell'anno 573. scrive, che S. Baudino di Referendario del Rè Clotario eletto Vescovo della medesima Chiesa nel 540. istituì la vita comune tra i suoi Canonici. *Hic instituit mensam Canonicorum*. Concorda la lezione del Martirologio Gallicano, ove leggesi, che S. Baldo, ovvero Baudino: *Amator Cleri sacros mystat principalis Ecclesiæ censu auxit, mensamque, quam Canonicorum vocant, instituit*. Questo S. Baudino donò de' fondi per mantenere questa vita comune, e v'è molta apparenza, ò che ve la introducesse, ò più probabilmente, che ve la ritrovasse; poichè S. Bricio uno de' suoi predecessori, subito che fù Vescovo fondò l'Abazia di S. Martino di Tours per de' Canonici, che vi anno perseverato nella vita comune sotto l'ubbidienza d'un'Abate; così l'avrà più facilmente introdotta, ò fatta continuare ne' Canonici della sua Catedrale, mentre tale fù l'educazione, che riceve anch'esso da S. Martino Turonese, come Severo Sulpicio rapportalo con dire, che S. Bricio suo discepolo essendo Cherico, *sub Ecclesiasticis disciplinis in Monasteria Martino educante creverat*, e questo San Martino è quell'insigne Prelato, di cui scrisse il Baronio, che. *Ipsum præstantissimum vitę genus transvexit in Galliat, ut Sanctus Augustinus in Africam*. Potiamo dire, che S. Martino avrà appreso dal Clero di S. Ambrogio in Milano, ove fù relegato dalla

Anno 540. Cave pag. 347.

Greg. Turon. Histor. Franc. pag. 597. edit. Basil. l. 10. c. 31. §. sextus decimus.

Martyr. Gall. 7. Novemb.

Anno 328. n. 22. Vide le Large pag. 298.

Fa-

Fazione Arrianà, la disciplina del vivere in comune de' Cherici. Rapporta lo stesso S. Gregorio Turonense la Storia di Patroclo, che da Pastore delle pecore portatosi all'amore delle lettere ricercò d'Arcadio Vescovo Bituricense *sibi comam capitis tonderi, arcirique se in Ordinem Clericorum*. E promosso finalmente al Diaconato praticava una vita così austera per la mortificazione del suo corpo, che dimenticavasi fino il dovere di ricevere il nudrimento in compagnia degli altri Cherici: *Ut nec ad convivium mensæ Canonicæ cum reliquis accederet Clericis. Quod audiens Archidiaconus frendens contra eum ait: Aut cum reliquis fratribus cibum sume, aut certè discede à nobis: non enim rectum videtur ut nobis cum his habere victum, cum quibus Ecclesiasticum implere putaris officium*. Quest'Autore in questo fatto dà assai chiaramente à conoscere, che vivevasi in comunità nella Chiesa di Bourges circa il principio del sesto secolo, nel tempo di Childeberto Rè.

Apud Sur. to. 6. pag. 440. ex S. Greg. Tur. de Vita Patr. c. 9. item Martyr. Gall. die 19. Novemb.

VI. Narrasi similmente, che Leobino passò dalla custodia delle pecore *Ad animarum pastoratum*: indi dalla sua solitudine allo stato di Sacerdote per opera d'Eterio Vescovo Carnutense nel tempo del Rè Childeberto; e finalmente fù Vescovo della medesima Chiesa, e dicesi di lui, che *Canonicos ad numerum septuaginta duorum discipulorum Domini reduxit, quibus normam præscripsit, & statuit certam alimoniam*. Di modo, che S. Lomer esercitò l'uffizio d'Economo con tanta discretezza, che nella sua vita leggesi, che provedeva à tutti, ed à ciascheduno secondo il loro bisogno, senz'esser nè avaro, nè prodigo: *Cunctis Fratribus ita subministrabat, ut res necessarias neque illis subtraheret, nec prodigum se præberet*.

Anno circ. 550

VII. A tante autorità, che abbiamo prodotte sin'ora quasi per ogni secolo per rischiarare la verità sopra la professione, e sopra le regole, e la vita comune negli Ecclesiastici, possiamo aggiugnere le proibizioni, che fà il Concilio Arelatense V. di non lasciar in cos'alcuna deteriorare quanto i Cherici ricevevano da' loro Vescovi per loro uso, sotto pena d'una disciplina, s'erano giovani, e d'una correzione gagliarda, s'erano avanzati; con che notasi non esservi povertà maggiore ne' religiosi circa le cose avute à loro uso: *Ut Clericis non liceat facultates, quas ab Episcopo in usu accipiunt, deteriorare; quodsi fecerint, si junior fueris, disciplina corrigatur; si verò senior, ut necator pauperum habeatur*.

Anno 554.

Can. 6. Hard. to. 3. col. 328.

VIII. Il secondo Concilio di Tours esprime così chiaramente la vita comune, e regolare de' Vescovi, e de' Cherici, che non pare possa esservi punto di dubbio. Parlando d'un Vescovo, che sia stato ammogliato dianzi la sua ordinazione, dichiara, che debba allontanare la sua moglie dalle vicinanze della Vescovile sua casa, per togliere ogni sospetto d'incontinenza; e quantunque egli viva castamente col soccorso della grazia d'Iddio, e sempre sia attorniato dalla Comunità de' suoi Cherici nella Camera, ed in ogni luogo, ordina nientedimeno, ch'Ella dimori in una casa molto distante da quella del Vescovo: *Episcopus conjugem ut sororem habeat (intelligitur hic canon juxta usum Orientalis Ecclesiæ, in qua conjugatus promovebatur) & ita sancta gubernatione gubernet domum omnem, tam Ecclesiasticam, quàm propriam, ut nulla de eo suspicio quaque ratione consurgat. Et licèt Deo propitio Clericorum suorum testimonio castus vivat, quia cum illo tam in cella, quàm ubicumque fuerit, sui habitent, eumque Presbyteri, & Diaconi, vel deinceps Clericorum turba juniorum Deo autore conservent... Placuit observare, ut quotiescumque Archipresbyter seu in vico manserit, seu ad villam suam ambulaverit, unus Lector Canonicorum suorum, aut certus aliquis de numero Clericorum cum illo ambulet, & in cella, ubi ille jacet, lectum habeat pro testimonio*. Notisi in oltre quanto antica sia, ed autentica la nuncupazione del nome Canonico, avvegnachè fino nell'anno 535. leggesi nel Sinodo Avernense così: *Si quis ex Presbyteris, aut Diaconis, qui neque in civitate, neque in Parochiis Canonicus esse dignoscitur, sed in villulis habitans, in Oratoriis officio sancto deserviens celebrat divina mysteria; festivitates præcipuas nullatenus alibi nisi cum Episcopo suo in civitate teneat*.

Anno 567.

Can. 12. Hard. tom. 3. col. 359. Bail. hic se. 2. pag. 217.

Can. 19.

Arvern. Conc. can. 15.

Da così numerosi, e così costanti regolamenti de' Concilj uniformi ne' sentimenti apparisce chiaramente qual era lo spirito della Chiesa sù questo punto, e da qual parte piegava l'inclinazione de' Padri de' primi secoli seguitati altresì da loro successori ne' Concilj posteriori, e quanto sarebbe lontano dal vero il negare universalmente lo sproprio, e la comunità negli Eccclesiastici à fronte de' Canoni così precisi nell'ordinare, che sempre hanno fatto, che i Cherici Canonici dimorassero, e vivessero in comune co' Vescovi; nella medesima casa, alla medesima mensa; nell'osservanza d'una castità esatta, d'una povertà, e d'uno sproprio, che obbligavagli a non avere con che nudrirsi, nè con che vestirsi, se loro non somministravalo il Prelato nelle loro indigenze; d'un'ubbidienza, che regolava tutti i loro esercizj, e soggiacevano al debito di presentarsi tutti i giorni al loro Superiore, e con delle leggi, e con delle pene, che venivano loro comminate da que' deputati, che invigilavano sopra la condotta de' Cherici: *In domo Ecclesiæ sub Episcopali præsentia... Appetitores*

Tolet. 11. lo. cit. Tolet. 4. lo. cit.

titores arctissimę vitę. In Conclavi suo habere ... omnes in uno Conclavi atrii commorentur ... deputati probatissimo seniori. Questa voce s'è sempre udita ancora in più Concilj posteriori: *Qui se voto Monachieę vitæ constrinxerunt, monachicè, & regularitèr vivant ... Similiter qui ad Clericatum accedunt, quod nos nominamus Canonicam vitam, volumus, ut illi canonicè secundùm suam regulam vivant, & Episcopus eorum regat vitam, sicut Abbas Monachorum. Claustrum firmum habeant, in quo salvari possint animæ in eis commorantium sub disciplina Canonica, vel regulari. Juxtà Ecclesias quibus ordinati sunt, sicut oportet religiosos Clericos, simul manducent & dormiant, & quidquid eis ab Ecclesia competit, communiter habeant. Canonici, & Clerici Civitatum, qui in Episcopiis conversantur, consideravimus, ut in Claustris habitantes, simul omnes in uno Dormitorio dormiant, simulque in uno reficiantur refectorio, quò faciliùs possint ad horas Canonicas celebrandas occurrere, ac de vita & conversatione sua admoneri, & doceri. Victum, ac vestimentum juxta facultatem Episcopi accipiant, ne paupertatis occasione per diversa vagari cogantur.*

Can. 72. & 73. Capitul. Aquis. ann. 789.
Mogunt. can. 21. ann. 813.
Nicol. II. Epist. 10. 9. Labbè ann. 1059. Concil. Rom. sub Alex. II. can. 4. ibid. ann. 1063.
Concil. Turon. III. ann. 813. can. 23.
Anno 590.

IX. Gregorio il Grande tra le molte, e magnifiche sue imprese piene di santità, e di gloria, che ridusse felicemente à perfezione, la più condegna del Pontifizio suo zelo, è stata la conversione dell'Inghilterra, la quale con gran vantaggio, ed onore della fede seppellì nell'acque salutevoli della vera Chiesa di Gesù-Cristo e gl'Idoli, e gli errori: *Expulsis errorum tenebris sanctæ fidei luce perfusa est ... jam calcat Idola.* Per effettuare un così alto disegno sormontò il santo Pontefice con la speranza in Dio, e con l'eccitamento della pietà de' Grandi, gli argini dell'arduità sì dell'opera, come delle vicende de' tempi, che attraversavansi per impedire le religiose sue idee: *Manum misit ad fortia.* Indrizzò à quella, per le fattezze esteriori, angelica gente, un numeroso gregge di Monaci cospicui secondo Anastasio, che riferisce il fatto: *Beatissimus Gregorius misit servos Dei, Mellitum, Augustinum, & Joannem, & alios fratres cum eis Monachos timentes Deum, in prædicationem Anglorum, ut eos converterent ad Dominum Jesum Christum.* Agostino, che S. Gregorio aveva destinato per Vescovo di que' popoli, se avessero accolti i ministri del Vangelo: *Si ab Anglis susciperentur*: Da Virgilio Vescovo Arelatense, con altri Vescovi vicini, fu consagrato Arcivescovo di Cantuaria; di dove (per entrar noi senza deviamento nel nostro suggetto) delle undici interrogazioni, che fece à S. Gregorio, la prima nell'ordine è questa: *Quæro Pater beatissimè de Episcopis qualitèr cum suis Clericis conversentur, vel de his, quæ fidelium oblationibus accedunt Altari, quantæ debeant fieri portiones.* S. Gregorio, che da' Padri di Limoges vien chiamato *Priùs Monachus, postea Apostolicus* nella risposta, che gli dà dopo aver premesso, che dalla Sagra Scrittura, e spezialmente dalle Lettere di S. Paolo à Timoteo, molto ben note all'Arcivescovo Agostino, potevasi appieno ricavare il modello per un buon regolamento d'un Vescovo, scorgendosi in esse l'istruzioni, che S. Paolo dà al Vescovo Timoteo: *Qualiter in domo Dei conversari debuisset:* Viene al preciso dell'interrogazione, cui risponde in questa foggia: *Mos autem Apostolicæ Sedis est ordinatis Episcopis præceptum tradere, ut ex omni stipendio, quod accedit, quatuor fieri debeant portiones; una videlicet Episcopo, & familiæ ejus, propter hospitalitatem, & susceptionem. Alia Clero. Tertia pauperibus. Quarta Ecclesiis reparandis.* Quando S. Gregorio Papa non avesse soggiunto altra cosa, Agostino sopralodato doveva ubbidire con ripartire in quattro porzioni, e tra l'altre una à Cherici, che si fossero ritrovati in quel paese, l'obblazioni fatte all'Altare, ed in ciò imitare gli andamenti dell'altre Chiese; ma ebbe un gran motivo di persuadergli altrimenti: *Quadripartitò dividi proventus Ecclesię, quod passim alibi fiebat, dissuasit.* La cagione principale di non ordinargli lo spartimento delle rendite Ecclesiastiche, quella, è ch'esso esprime, cioè: che un personaggio suo pari avvezzo all'osservanza delle regole del Monistero in compagnia de' suoi Monaci, non doveva da Vescovo vivere separatamente da' suoi Cherici nella Chiesa d'Inghilterra; che però volle, che facesse rifiorire tra essi quello stesso spirito della Comunità, e dello sproprio, che regnava nel Clero della primitiva Chiesa, staccato da ogni dominio per non possedere, che in comune le obblazioni donate da' più fedeli alla Chiesa. *Sed quia tua Fraternitas*, eccone la causale, *Monasterii regulis erudita seorsum fieri non debet à Clericis suis in Ecclesia Anglorum, quę auctore Deo nuper adhuc ad fidem perducta est, hanc debet conversationem instituere, quæ initio nascentis Ecclesiæ fuit Patribus nostris, in quibus nullus eorum ex his, quę possidebant, aliquid suum esse dicebat; sed erant eis omnia communia.* Cioè senza eccezione certissimo. Sopra questa lettera, che incontrasi nel Decreto, Graziano riflette, e dice: *Tres quęstiones fecit Augustinus Gregorio, quibus quæstionibus Gregorius tres dat responsiones. Prima fuit. An Clerici Anglorum debeant propriis renuntiare, & communiter vivere, & respondet quod sic.* Quì per togliere ogni ombra d'equivoco, che parli de' Cherici puramente Cherici, basta dare un'occhiata alla seconda interroga-

Greg. l. 9. Epist. 58. ind. 4. apud Baron. Tom. 8. pag. 147. §. Gloria in excelsis Deo.
Pareb. 31.
Anastas. in Gregor. M.
Baron. Tom. 8. pag. 103. §. sed priùs Beda Hist. Eccl. l. 1. c. 23. S. Gregor. l. 12. Epist. 31.
Concil. Lamov. sess. 2. §. Cumque circa med. Hard. to. 6. col. 878, ann. 1031.
Thomass. p. 1. l. 3. cap. 5. pag. 630. num. 7.
Causa 12. p. 1. Quia tua.

rogazione, che Agostino fa à S. Gregorio, che canta così: *Opto enim doceri, an Clerici continere non valentes, possint contrahere.* Nel rispondere il Santo *Si qui verò sunt Clerici extra Sacros Ordines constituti, qui se continere non possunt, sortiri uxores debent.* Dà à divedere, che erano veramente, e puramente Cherici, disimpegnati da ogni altro vincolo di professione, altrimente non averebbe potuto nel presupposto pericolo accordar loro la libertà di passare alle nozze: *Sortiri uxores debent.* Agostino, dunque interrogò S. Gregorio intorno al modo di vivere, che dovevasi generalmente prescrivere à Cherici della Catedrale Cantuariense. Già da se ben poteva sapere Agostino, come dovevasi regolare una comunità Monastica per esser'egli una persona religiosissima, e perfettissimamente, per testimonio di Gregorio, *Monasterii regulis erudita.* E raccomandandogli S. Gregorio, che risuscitasse nella Chiesa d'Inghilterra il primo spirito della comunità Apostolica: *Hanc debet instituere conversationem, quæ initio nascentis Ecclesiæ fuit Patribus nostris*: Primieramente autentica la pratica di que' tempi; e secondariamente ordina, che la faccia rivivere nel novello suo Clero: *In Ecclesia Anglorum*: Provide dunque S. Gregorio alla Gerarchia de' Cherici semplici, e puri della Chiesa d'Inghilterra. A quelli, che non erano saliti à sagri Ordini, e che non promettevansi di mantenersi celibi, lascia la libertà, che s'è detta; ed à quelli, che confidavano nel Signore, che sarebbero stati osservanti della continenza, e professione della vita comune, assegna per loro regolamento le massime Apostoliche registrate in S. Luca. *Communiter autem viventibus jam de faciendis portionibus, vel exhibenda hospitalitate, & adimplenda misericordia, nobis quid erit loquendum, cùm omne quod superest necessitatibus in causis piis, & religiosis erogandum est? Domino & magistro omnium dicente: Quod superest date eleemosynam, & ecce omnia munda sunt vobis.*

S. Greg. cit. ibid.

Luc. 11.

Quando in verità la Chiesa Catedrale di Cantuaria sotto l'Arcivescovo Agostino non fosse propriamente stata formata di Cherici Canonici; Urbano II. nell'anno 1090. nel coprir ch'egli fece d'encomj la Canonica Reinenbuclense, che vantava la gloria di vivere sotto la regola di S. Agostino: *Canonicorum Fratrum secundùm Regulam Beati Augustini viventium*: Come, à ragionevolmente discorrerla, averebbe potuto confondere insieme, come fosse stata una sola cosa, la vita Canonica de' Canonici Reinenbuclensi, e la vita, che S. Gregorio ordinò, che si fondasse ne' Cherici di Cantuaria; ed ambedue inoltre paragonarle con la disciplina Apostolica della primitiva Chiesa con la riforma, che introdusse S. Agostino, e con quel metodo di vita cotanto commendato da' Santi Padri? Quelle Comunità, che hanno avuta la fortuna di ricevere i regolamenti delle Riforme, sia d'Urbano I., sia di S. Agostino, se passassero appresso gli eruditi per Comunità Monastiche: Urbano II. ch'era Monaco, ò certamente non le conobbe per tali, posciachè chiamò la loro Vita, Vita Canonica *Vitam Canonicam*: od almeno sperasi, che non averebbe usurpati simili esempli al soggetto di lodare la Comunità de' Canonici Reinenbuclensi, che non riconoscono altro Istituto fuori di quello de' puri, e puramente Cherici fondati in Ippona dal Gran Padre Sant'Agostino. Ascoltiamo Urbano II. *Vos estis qui Sanctorum Patrum vitam probabilem renovatis, & Apostolicæ Instituta disciplinæ in primordiis Ecclesiæ sanctæ exorta sed crescente Ecclesia jam penè deleta, instinctu Sancti Spiritus suscitatis. Hanc Vitam Canonicam Martyr, & Pontifex Urbanus instituit: hanc Augustinus suis Regulis ordinavit, hanc Hieronymus suis litteris informavit: Hanc Gregorius Augustino Anglorum Archiepiscopo instituendam præcepit.*

Litt. Urb. II. ann. 1090. Metrop. Salisb. Tom. 3. fol. 143. et 144. V. Chron. Reicherfperg. ad ann. 1169.

E che? E un'assurdo forse insoffribile, che Agostino Arcivescovo ordinasse più fedeli Inglesi, siccome ordinò Livino, che prese dal secolo per collocarlo Cherico della sua Chiesa? Con ispirar loro quel genere di vita prescritta con tanta pietà, e fondamento da S. Gregorio. S'egli è vero, che Agostino Monaco venisse consagrato Arcivescovo da Virgilio similmente Arcivescovo d'Arles, e da' convicini Vescovi: *Venit Arelas, & ab Archiepiscopo ejusdem Civitatis*, scrive Beda, e S. Gregorio aggiugne, *à Germaniarum Episcopis Episcopus factus*: Credesi, che non senza qualcuno di quegli Ecclesiastici andasse alla sua Chiesa in virtù di quelle parole: *Eorum solatiis*, che usurpa S. Gregorio nel raccontar' il fatto ad Eulogio Alessandrino, e che probabilmente averà egli annoverati nel Clero della sua Catedrale: *Qui data à me licentia*, dice S. Gregorio, *à Germaniarum Episcopis Episcopus factus, cum eorum quoque solatiis ad prædictam gentem in fine Mundi perductus est.*

Vita S. Aug. Cantuar. n. 48. & Vit. S. Livini nu. 14. apud Mabill. Beda hist. Eccl. l. 1. c. 27.

L. 7. Epist. 30. Ind. 1.

Ma conciossiachè l'argomento, che abbiamo per le mani non ha bisogno di mendicare la riputazione, e la forza da soggetti pretesi furti; ecco in pronto una nuova verità (che ugualmente doverebbe ammettersi senza contrasto, come mirabilmente corona la faticosa raccolta, che abbiamo presa di mira nata dall'erudizione de' nostri maggiori) nella persona medesima del Sommo Pontefice S. Gregorio; il quale volle in pratica sotto gli occhi ne' Cherici di Roma la vita comune, ed Apostolica della primitiva Chiesa, ne' Cherici, dissi,

dissi, palpabilmente contradistinti da' Monaci, sì per la differente professione, come per le differenti funzioni, e similmente giusta che notammo con la scorta di Monsignor Ciampini, in differenti domicilj, *Monasterium Lateranense sive habitatio olim Canonicorum Regularium.... Ipsius Monasterii pars necnon alterius Sancti Pancratii.*

Tomo de Sacr. Ædif. c. 2. n. 26 & 27.

Basterà, che donisi senza prevenzione di spirito una breve scorsa allo Storico discorso, che fa Giovanni Diacono, Scrittore celebre, che fioriva nell'anno 873., nella vita, che formò di S. Gregorio dedicata al Papa Giovanni VIII. Esso rapporta, che S. Gregorio seco aveva, e Cherici d'una somma erudizione, e Monaci d'una somma perfezione; la compagnia de' quali componeva la sua dolce conversazione, e passava con essi le notti, ed i giorni; convittori insieme, e testimonj della di lui santa Vita; di maniera, che nel Palazzo Apostolico vedevasi nel suo bel fiore la disciplina Monastica, e nella Chiesa la maestà del Rito nelle Pontifizie funzioni: *Prudentissimus Rector Gregorius remotis à suo cubiculo secularibus, Clericos sibi prudentissimos consiliarios familiaresque delegit, inter quos Petrum &c. Monachorum verò sanctissimos sibi familiares elegit, inter quos &c. Cum quibus*, riferisce Giovanni Diacono, *Gregorius diu noctuque conversatus nihil Monasticæ perfectionis in Palatio, nihil Pontificalis institutionis in Ecclesia dereliquit.* Questi erano i fortunati illustri Colleghi d'un Pontefice del tutto grande nella santità, e nella dottrina, il quale mercè il suo Apostolico zelo vedeva co' proprj occhj ancor la Chiesa di Roma in quel medesimo aspetto, con cui dipinse S. Luca la Chiesa di Gerosolima al tempo degli Apostoli, e con quei delineamenti precisi di sproprio, e di vita comune, che Filone riconobbe negli Ecclesiastici d'Alessandria, Vescovo l'Evangelista S. Marco: *Videbantur passim*, seguita il sopra lodato Giovanni Diacono, *cum eruditissimis Clericis adhærere Pontifici religiosissimi Monachi, & in diversis professionibus habebatur vita communis; ita ut talis esset tunc sub Gregorio penes Urbem Romanam Ecclesia, qualem hanc fuisse sub Apostolis Lucas, & sub Marco Evangelista penes Alexandriam Philo commemorat.* Questa gran familiarità de' Cherici, e de' Monaci, che stavano sempre a' fianchi del Sommo Sacerdote in faccia di tutto il Mondo in Roma; e che formavano la perfetta armonia del vivere Apostolico nella Chiesa Papale senza confondere la verità dell'Ordine, e la differenza del loro stato: *In diversis professionibus*, e senz'alterare le funzioni convenevoli al loro grado, può servire di memoria à tutti i secoli, che siccome non sono giammai mancati alla Chiesa Monaci insigni, che l'hanno fornita d'illustri esempj; nello stesso modo non sono giammai mancate alla medesima Chiesa quelle Comunità Chericali, che incontransi ne' primi tempi della Chiesa nascente, secondo S. Luca, e Filone, e che si mantennero non solamente fino al tempo di S. Agostino, ma inoltre fino à quello di S. Gregorio, conforme l'asserisce il Suarez con l'autorità di Soto: *Semper observatum videtur, non solùm usque ad Augustinum, sed etiam usque ad Gregorium:* Al dispetto dell'astio de' tiranni, e delle fatali decadenze della perfezione Apostolica, che non valsero mai ad estinguerla intieramente da tutta la Chiesa; od almeno s'ebbero la forza di sbandarle in parte, non ebbero quella d'uccidere lo spirito della povertà, e della Comunità Apostolica, che sempre vedesi à brillare in seno, come un giojello il più prezioso, della Chiesa Sposa di Gesù Cristo.

Jo. Diac. de Vit. S. Greg. M. l. 2. cap. 12.

To. 4. l. 1. de var. Relig. c. 7. nu. 3. pag. 326. L. 10. de Just. q. 4. num. 3.

Prima d'entrare nel settimo secolo della Chiesa per dimostrare in esso la continuazione delle Comunità Chericali, è d'uopo dar l'ultima occhiata alle decadenze del sesto secolo, il quale ne' suoi estremi periodi, guidaci alla Catedrale di Salesburgo a vedere una Comunità Chericale sotto la disciplina di S. Rutberto Vescovo di quella Chiesa. Di questo Santo Prelato narra la sua Vita assai antica così: *Juvavi* (è Salisburgo chiamato con questo vocabolo dal fiume vicino detto *Juvarium*) *Episcopii Sedem statuit, primò Deo formosam ædificans Ecclesiam, quam in honorem Sancti Petri Principis Apostolorum dedicavit; ac demum Claustra cum cæteris habitaculis Clericorum per omnia ordinabiliter construxit. Postea verò delegato Sacerdotali officio, omnem ibidem quotidie cursum congruo ordine fecit celebrare. Tunc prædictus Doctor Rutbertus cupiens aliquos adipisci Socios ad doctrinam Evangelicæ veritatis, propriam repetivit Patriam, iterumque cum duodecim revertens Discipulis, secumque Virginem Christi, nomine Erndrudem adducens, quam in Superiori Castro Juvavensium statuens, ibi colligens Congregationem Sanctimonialium, & earum conversationem rationabiliter sicut deposcit Ordo Canonicus per omnia disposuit.* Osservate la chiarezza de' termini: Chiostri, e Celle de' Cherici: Congregazione di Religiose secondo le Regole dell'Ordine Canonico: *Claustra cum habitaculis Clericorum: Congregationem Sanctimonialium, sicut deposcit Ordo Canonicus.* Da così fatto racconto è derivato, che in Salisburgo due Monisterj, de' Cherici uno, di Religiose l'altro sieno stati ragionevolmente ascritti nella definenza del Sesto Secolo, almeno dalla prima loro fondazione, all' Ordine Canonico.

Vet. Vit. Sancti Rutber. n. 4. etc.

Questo

Questo modo di parlare, cioè d'unire insieme questi vocaboli: Congregazione di Religiose, ed Ordine Canonico, fà, che rammenti a titolo d'erudizione un'altro somigliante modo di dire, che sino nel 505. usò Baltero Scrittore della Vita di S. Fridolino, di cui rapporta, *Ecclesiam construxit sub honore S. Hilarii, illicque Canonicam Sanctimonialium vitam constituit condunata Sanctimonialium Congregatione*: Che significano questi termini: *Canonicam Sanctimonialium vitam?* Spieghiamo una cosa con ricordarne un'altra. Gregorio Turonense, che fioriva nell'anno 596. racconta di certa Donna, che passò dal Secolo al Chiostro, e servesi di questa frase: *Veste mutata ad Religionem Ecclesiasticam, Domino inspirante transivit*. Questa Religione Ecclesiastica non altro importa a mio credere, se non che alcune Religiose di questo secolo ambivano non solamente di vivere: *Sicut deposcit Ordo Canonicus*: ed imitare chi viveva vita Canonica, cioè comune: *Canonicam vitam*; mà inoltre aspiravano a vestire gli abiti Chericali per distinguersi, come Religiose Chericali: *Clericoles Sanctimoniales*; così chiamonne alcune dell'anno 820. nella sua Cronaca Sigeberto, dall'altre Monache ordinarie. Questa donnesca aspirazione di spogliarsi della veste di Monaca per assumere quella de' Cherici, viene rapportata in questo medesimo secolo dal Pontefice S. Gregorio Magno in termini precisi; *Siricam Calaritani cujusdam Monasterii Abbatissam usque ad diem obitus indui se Monachica veste noluisse; sed in vestibus quibus loci illius utuntur præsbyteræ, mansisse. Ad hæc, Abbatissam, quæ ante præscriptam Siricam fuerat, talibus usam esse vestibus;unde contendebat nova Abbatissa Gravinia hoc penè ex consuetudine licuisse*. Questa veste dunque, che portavano le Presbiteresse, per cui Sirica voleva distinguersi dalle Monache, sarà stata una veste Chericale, ovvero Canonica propria di chi viveva: *Sicut deposcit Ordo Canonicus*, congrua a chi entrava: *Religionem Ecclesiasticam*, e che menava: *Canonicam vitam*; Raccogliete di passaggio l'antico uso di questi vocaboli, Vita Canonica, Religione Ecclesiastica, ed Ordine Canonico. Più vorrei, che all'erudizione andasse accompagnata la Carità nel riflettere, come alcune Religiose di questo secolo affettavano così gagliardamente l'Abito Chericale, che non vergognavansi d'emulare altresì il lusso molto riprensibile di certi Cherici, che non arrossivansi di ornarsi: *tinctis Indiæ coloribus*. Vedete in alcune Religiose, ed in alcuni Cherici verso il settimo secolo fin dove giunse la morbidezza, e la dissolutezza nel culto de' loro corpi, e nel lusso degli ornamenti. E' una cosa piena di rossore, diceva Adelmo Vescovo Schireburnense, riferire l'ardita sfacciataggine dell'ambizione, e la studiosa insolenza della stolidezza, che deploransi in ambedue i sessi delle Vergini Religiose, che convivono sotto la disciplina d'un ben regolato Monistero, e degli Ecclesiastici, che sotto la Giurisdizione Vescovile compongono il corpo del Clero, passati gli uni, e gli altri in tal disordine di corruttela contro i divieti de' Sagri Canoni, e contro il tenore della vita Regolare, di maniera, che l'amhizione, e la vanità sono passate in costume a questo solo fine, che comparisca con avvenente fuco, ed in ogni suo membro, e parte acconciata con istruttura di abbigliamenti la vana mole della loro caduca altezza. *Pudet referre quorundam frontosam elationis impudentiam, & comptam stoliditatis insolentiam, quæ in utroque sexu, non solùm Sanctimonialium sub regimine Cænobii conversantium, verùm etiam Ecclesiasticorum sub ditione Pontificali in Clero degentium contra Canonum Decreta, & Regularis vitæ normam deprehenduntur usurpatæ ob id solùm, ut crusto interducto, phaleratàque venustate carnalis statura comatur, ac altitudo corporea membratim, ac particulatim perornetur*. E discendendo al particolare; Vedete, dice il sopralodato Scrittore, l'eccessiva coltura nel lusso delle Religiose, e de' Cherici; la loro Camicia era di bianco, e dilicato lino, ovvero d'un color di giacinto; la veste talare scarlattata: la fascia, ò zona con cui cignevansi alla vita era tessuta, ed ornata di rosseggianti pelli, e le maniche dell'abito di seta; i capelli, che dalla fronte, e dalle tempia pendono increspati col ferro: i veli neri del capo (proprj per altro ancora delle Canonichesse) cangiati in veli candidi, e coloriti, che con annodati nastri legati, cadevano pomposamente quasi fin'a terra. *Nam cultus gemini sexus hujusmodi constat* (seguita Adelmo): *Subucula byssina sive hiacynthina, tunica coccinea, capitium, & manicæ sericis, clavatæ gallicule rubricatis pellibus ambiuntur; antię frontis, & temporum cincinni calamistro crispantur pulla capitis velamina candidis, & coloratis mavortibus cedunt, quę vittarum nexibus adsutę talo tenus prolixius dependent*. Non si può dissimulare, che in questo secolo non vi fossero delle Congregazioni, ò sia adunanze di Canonichesse, ò di Religiose Chericali, e de' Cherici Canonici, che osservassero puntualmente: *Canonum decreta, & Regularis vitæ normam*, mentre deplorasi il compassionevole costume di alcuni pochi di loro: *Quorundam*, che menavano una vita poco conforme a' Sagri Canoni, e alle Regole d'una vita assai esemplare: *Omnis his cura de vestibus, si benè oleant*, scrive S. Girolamo de' Cherici de' suoi tempi ad Eustochio *de custodia Virgin. si pes laxa pelle non folleat. Crines*

Balter. de Vit. S. Fridolini Ab. l. 1. c. 1. 2. 6. & 7.

Gregor. Turon. de Mirac. Sancti Martini l. 2. c. 9.

Sigebert. Chron. ad ann. 820. ex Anselmo Leod. in Valcard. Ep. Leod. 35.

Greg. M. l. 7. Epist. Ind. 2. epist. 7.

Balter. loc. cit. c. 2. n. 11.

V. Chalchut. Conc. c. 4. apud Spelman. Adhelm. Schireb lib. de laud. Virg. c. 18.

V. Conc. Aquisg. ann. 816. l. 2. c. 10.

nes calamistri vestigio rotantur, digiti anulis radiant: & ne plantas humidior via spargat, vix imprimunt summa vestigia. Tales cum videris, sponsos magis existimato, quam Clericos.

SECOLO SETTIMO.

CAPITOLO VII.

Anno 610.

I. IN questo settimo secolo nel 610. in circa secondo il rapporto d'un'antico Scrittore, che stese la Vita di S. Maclovio Vescovo Alethense, questo Santo Prelato convertì i Fondi, che copiosamente i Fedeli offerirongli, nel mantenimento di 70. Confratelli, che menavano una vita veramente Canonica: *Episcopalem Ecclesiam amplificare*, leggesi appresso il P. Mabillone nel 1. Secolo Benedettino, *atque septuaginta Fratres Canonicam vitam tenentes ibidem statuit deservire*.

Vetus Script. de Vita S. Maclovii Episc. apud Mabil. sec. 1. Benedict.

Anno 619.

II. Qual fosse la disciplina de' Cherici in questo secolo, possiamo impararlo da S. Isidoro Ispalense nel distinguere, che fà due specie de' Cherici; la prima è d'Ecclesiastici, che vivono tutti insieme sotto la condotta del Vescovo, l'altra d'Acefali, che non riconoscono alcun Capo, a cui ubbidiscano, e che seguano: *Acephali autem*, notate il significato di questo vocabolo, *ob eam causam dicti sunt, quod sub Episcopis non fuerint*. Questi, dice Isidoro, non sono nè Laici, nè Cherici; non hanno professione da' Secolari, nè stanno uniti col legame della Religione nel culto divino. *Duo sunt genera Clericorum: Unum Ecclesiasticorum sub regimine Episcopali degentium, alterum Acephalorum, idest sine capite, qui quem sequantur, ignorant*: con ciò che siegue. Alcuni, perche vivevano da se in Siviglia, e secolarmente, venivano come contradistinti da un'altro genere de' Cherici, che vivevano secondo la Regola Canonica col proprio Vescovo, e sotto la di lui ubbidienza. Ve n'erano dunque di questi tali.

Bail to. 2. Conc. p. 236. cap 12. §. Nota de Acephalis ex Conc. Hispalen. II. Isidor. ex lib. offic. de Clericis l. 2. c. 1. Vid. Conc. Aquanno 816. cap. 101. apud Hard. to. 4. Conc. col. 1113.

Questo Santo Vescovo, in un Concilio ragunato nella sua Città Vescovile Siviglia, fù la cagione, che si decretasse, che un Cherico, che abbandonasse la Chiesa, nella quale fosse stato ordinato dalla sua fanciullezza, fosse restituito al suo Vescovo, e messo per qualche tempo per penitenza in un Monistero: *Scribitur enim in lege mundiali de colonis agrorum, ut ubi esse jam cœpit, ibi perduret. Non aliter de Clericis, qui in agro Ecclesiæ operantur, Canonum decreto præcipitur, nisi ut ibi permaneant, ubi cœperunt*. Quest'esser' ordinato al servigio d'una Chiesa sino dall'infanzia, e con tanto rigore contro chi ne uscisse, non altro vuol dire se non che venivano ammessi nella Comunità, de' Cherici attaccati a quella Chiesa medesima, e che vivevano, ò dentro, ò vicino alla Casa del Vescovo: Da una tal pena, e da un Canone così preciso, dedurre possiamo, che vietasi a' Cherici d'abbandonare la Chiesa della loro ordinazione dopo aver promessa la stabilità, in quella, per dimostrare, ehe l'intenzione de' Padri Ispalensi era, che i Cherici convivessero insieme; ed in fatti un Concilio di Valenza nella Spagna vietò similmente d'ordinar' alcuno, che non avesse promessa stabilità nella Chiesa della sua ordinazione. *Ut nullus alienum Clericum secundum decreta Canonum sine consensu Episcopi sui audeat ordinare, sed nec illum Sanctorum Sacerdotum quispiam ordinet, qui localem se futurum primitus, non spopouderint, ut per hoc nullus à regula, vel disciplina Ecclesiastica deviare permittatur impunè*.

Can. 6. Hard. to. 2. Conc. col. 1070.

La novella di Giustiniano, che suppone, che i Cherici sieno attaccati alla Chiesa della loro ordinazione, come i Monaci lo sono al loro Monistero, non fà ella vedere evidentissimamente, ch'era un costume quasi generalmente ricevuto nella Chiesa in questo secolo, che i Cherici vivessero nella Casa del loro Vescovo, come i Monaci nel loro Monistero, cioè che vivessero in comune senza possedere cos'alcuna di proprio? *Nam si probibemus ex uno Monasterio in aliud transmigrare, multo magis, neque Clericis hoc permittimus*.

Novella 1. c. 10

Anno 625.

III. Nel Concilio Remense di quest'anno, come vuole il Labbè ragunato da Sonnazio Vescovo, uscirono diversi Canoni appartenenti alla riforma della disciplina Ecclesiastica; dopo i quali seguitano gli Statuti Sinodali della Chiesa Remense emanati con l'autorità di Sonnazio; nel sestodecimo, de' quali si stabilisce così: *De Clericis luceant sicut Stellæ, & perpetuæ claritates in firmamento Ecclesiæ. Non sint ebrii, nugaces, & sæcularibus immixti*. Nel decimosettimo prescrivesi: *Nec mulieres alloquantur, aut domi retineant: vivant in communi, & ædes pauperi patentes inhabitent*. Qual fosse il disegno de' Padri del Concilio Remense abbastanza raccogliesi dal contesto degli Statuti, e dall'idea della disciplina Ecclesiastica, che avevano a cuore di rimettere in fiore,

Hard to. 3. Conc. col. 576.

Nel

Nel Concilio Remense sopradetto intervenne Sulpizio Vescovo di Bourges, il quale imitando l'esempio di Sonnazio, dopo aver'esortati i suoi Cherici a rinunziare a' loro beni, edificò molti Monisterj de' Cherici, e de' Monaci, ch'egli popolò di poveri volontarj, che avevano distribuito i loro beni a' bisognosi per vivere secondo lo spirito degl'Apostoli: *Beatus Sulpitius*, scrive un suo discepolo, *Concilia celebrat, Episcopos per Synodos evocat, monet crebrò ne divina prætermittantur mandata, rursus replicans illud Salvatoris mandatum: Nolite possidere aurum, neque argentum &c. Et cum jam satis abundeque Ecclesias, Monasteria, Cellasque construxerat innumerabilium Clericorum Pater, ac Monachorum effectus, renuntiantibus quampluri mis facultates suas, qui ad ejusmodi Philosophiam dediti, bonis suis quibusque indigentibus erogatis, multasque sollicitudines etiam vitæ procùl abjicientes, & extra Urbem in hortulis, vel exiguis, quibusque agellis degentes; alii verò sicuti in Actibus Apostolorum, hi qui primitùs eredebant, vitam duxisse memorantur, possessiones suas, & prædia vendentes, & pretia ponentes ante pedes cæterorum, divisis unicuique, prout opus erat, ut evangelico facilè fungerentur officio.* Questi è quel Sulpizio Bituricense, il quale dopo aver ragunati insieme i suoi Canonici, giusta lo scrivere di Gregorio Turonense nelle Vite de' Padri, ridusseglì alla vita comune; ed Apostolica.

Discip. S. Sulpit. de Vita ejus n. 17. & 38. apud. Bollan., Mabill.

V. Greg. Turon. de Vit. Patr. c. 9.

In questo medesimo anno Donato Vescovo di Besanzon, che contasi uno del medesimo Concilio Remense, era in questa disposizione, che: *Inter Canonicos commorans, monachale schema indutus sic erat inter illos quasi Monachus unus. Canonici implens officium, Monachi non amittens propositum.* Del qual Donato parlando il du Pin nell'anno 630. nel compendio dell'Opere di questo Prelato, dice, che fù Autore d'una Regola: *Pour les Chanoines Reguliers de la Cathedrale qui avoit S. Estienne pour Patron*; Dal costume praticato dal Vescovo Donato v'è luogo di credere, che tra i Cherici Canonici siensi introdotto delle pratiche Monastiche per l'unione, che avevano co' Santi Monaci; e sebbene niuno di loro confondeva il carattere del proprio Ordine, facevano nientedimeno comuni le loro virtù, come leggesi del Vescovo Adamo, che prese allogio per se, e per tutti i Cherici della sua Diocesi in una Badìa de' Monaci, nella quale egli governava tutti i suoi Cherici come Vescovo, ed un'Abate guidava i suoi Monaci sotto la sua condotta Monastica.

Vet. Membran. apud Chiflet. Vesontion. p. 2. fol. 152.

IV. In quest'anno venne eletto Vescovo della Chiesa di Verdun un certo nominato Paolo. Questo Santo non molto dopo aver assunto il governo Vescovile, memore del Concilio Remense, come apparisce dalla sua vita appresso il P. Mabillon, nel suo Vescovado viveva canonicamente co' suoi Canonici: *Canonicus canonicè vivere instituit*: e come riferisce Bertario Prete nelle Storie di Virdun, questo S. Paolo: *Privilegium Canonicis de Villis fecit, & suis manibus aliorumque Episcoporum ipsum sub divina attestatione roboravit.*

Anno 631. Vita S. Pauli Vird. n. 7. apud Mabil. sec. 2. Bened ibid. n. 27. Anno 633., ò 34.

V. Per meglio intendere qual fosse l'idea de' Padri del 4. Concilio di Toledo, e se il costume del vivere in Comunità i Cherici rendevasi famigliare in molte Chiese delle Spagne, basta osservare senza passione alcuni Canoni del predetto 4. Concilio, i quali per aver'una gran relazione al Concilio II. della medesima Città, da cui i Padri del 4. Concilio, hanno preso i sentimenti, e l'espressione, ci obbligano a ridire prima l decreti del Concilio II. di Toledo, per rilevare l'uniformità de' Canoni, e la continuazione del soggetto, che abbiam per le mani.

Il II. Concilio di Toledo dunque dell'anno 531. toglie ogni luogo di dubitare, che i Cherici delle Chiese di Spagna non fossero nella santa pratica della vita comune. Vuole, che tutti i Cherici giovinetti sieno allevati nella casa del Vescovo. E questo non potea succedere, se non avesse avuta una Comunità di Cherici, che ve gli potessero ricevere, ed aver cura della loro educazione. In effetto il costume ch'era seguitato in questo secolo da' Padri, e dalle Madri di Famiglia di offerire i loro fanciulli da' primi anni al servigio della Chiesa, è un nuovo motivo per indurci a credere, che la maggior parte de' Cherici vivevano in comune. E se non fosse stato così, a chi averebbero i Parenti raccomandati i loro Figli per averne l'educazione? Conviene dunque conchiudere, che i Cherici vivevano in comune, ò dentro, ò vicino alla casa del Vescovo, siccome i Monaci nel loro Monistero, a cui similmente offerivansi i Fanciulli, che destinavansi allo stato Monastico.

Tutto ciò non è una semplice congettura, è una verità certa, che apparisce dal Concilio II. di Toledo, il quale parlando di questi teneri giovinetti impegnati nella Chericatura dalla volontà de' loro Parenti; ordina, che dopo essere stati consagrati nel numero de' Lettori, eglino fossero istruiti, e condotti da un Maestro nella Casa comune della Chiesa sotto gl'occhi del Vescovo; e un tal dire suppone necessariamente una comunità nel Vescovado, nella quale si scegliesse un Maestro per la gioventù. *De his quos voluntas Parentum à primis infantiæ annis Clericatus officio mancipavit, statuimus observandum, ut mox cùm detonsi, vel ministerio Lectorum contraditi fuerint, in domo Ecclesiæ sub Episcopali præsentia à præposito*

Conc. Tolet. II. ann. 531. c. 1. Hard. to. 2. Concil. col. 1139.

te sibi, debeant erudiri. In oltre questo Canone aggiugne altre parole, che sono assai precise, cioè, che quando questi giovani Cherici saranno arrivati all'età di 18. anni, s'eglino averanno con la grazia d'Iddio la vocazione per vivere nella Castità dopo il tempo della pruova, fatta la loro professione sieno promossi all'Ordine del Suddiaconato nell'età di 20. anni; da che vedesi, che que' teneri fanciulli non erano ammessi in queste specie di Seminarj, che per passare dopo una pruova di due anni nella Comunità de' Cherici maggiori della Chiesa, alla quale venivano consagrati con la professione, che facevano nel ricevere l'Ordine del Suddiaconato. *At ubi octavum decimum ætatis suæ compleverint annum, coram totius Cleri, Plebisque conspectu voluntas eorum de captando conjugio ab Episcopo perscrutetur. Quod si gratia Castitatis, Deo inspirante placuit, & professionem Castimoniæ suæ, absque conjugali necessitate se spoponderint servaturos, hi tanquam appetitores arctissimæ viæ, lenissimo Domini jugo subdantur, ac primùm subdiaconatus Ministerium habita probationis suæ vigesimo anno suscipiant*. Notisi la forza dell'espressione, che dinota un Chericato molto ben regolato, e una disciplina Ecclesiastica, ovvero Religiosa.

Ibid.

Or veggiamo quanto sia stata costante la Spagna nel disegno, che il Clero delle sue Chiese mantenesse la Comunità del vivere Religioso, mentre dopo un'intiero secolo si ordina la medesima cosa da' Padri del Concilio 4. della medesima Città di Toledo. Questa è una cosa, dicono i Padri Toletani, utilissima, e di grand'edificazione, che i Vescovi abbiano sempre nella loro casa, e medesimamente nel loro appartamento, nella persona de' loro Cherici, de' testimonj della loro vita, e delle loro azioni: *Ut igitur excludatur deinceps omnis nefanda suspicio aut casus, & ne detur ultra sæcularibus obtrectandi locus, oportet Episcopos testimonium probabilium personarum in Conclavi suo habere, ut & Deo placeant per conscientiam puram, & Ecclesiæ per optimam famam*. Nel Canone immediatamente vegnente ordinasi, che i Preti, e gli altri Cherici ugualmente, che il Vescovo, à quali l'età, ò l'infermità non permettono di seguire la vita comune nella casa del Vescovo, abbiano sempre con se in un appartamento separato de' Cherici d'una vita irriprensibile, che possano rendere testimonio della loro buona condotta. *Non aliter placuit, ut quemadmodùm Antistites ita Presbyteri, atque Levitæ, quos fortè infirmitas, aut ætatis gravitas in Conclavi Episcopi manere non sinit, ut iidem in Cellulis suis testes vitæ habeant, vitamque suam sicut nomine, ita & meritis teneant*. Non v'era dunque, che la grand'età, ovvero l'infermità, che potessero dispensare i Cherici di dimorare nella Comunità del Vescovo; e bisognava ancora in questo caso, che convivessero in Cellette, ovvero in appartamenti contigui, e che quivi vivessero con altri Ecclesiastici. Notate adesso quanto camini lontano dalla verità, chi dopo aver riferite le ordinazioni di questi Concilj, e quelle del secondo Concilio di Tours, ove sono espressi i Preti, ed i Diaconi, avanzasi a dire, che somiglianti Comunità non erano, che Seminarj di teneri giovinetti, che allevavansi per lo stato Ecclesiastico, Ove incontrasi Clero, Vescovi, Preti, Diaconi, e Suddiaconi, e questi anco avanzati in età, veramente non ben'intendesi come taluno possa chiamare Seminarj i loro alloggiamenti, e non piuttosto il Clero ch'entri a parte col Vescovo nel governo della Chiesa, che formi il consiglio, e il Senato, o sia il Presbiterio del medesimo Vescovo, mentre non sembra incompatibile vivere in Comunità col Prelato, e comporre il di lui Consiglio, e Senato. Quando il vocabolo di Seminario fosse stato in uso in questi secoli, in qualche modo Seminario potrebbesi chiamare quel luogo, in cui educavasi la tenera gioventù, secondo che lo descrive il 4. Concilio di Toledo in questi termini. Avvegnachè ogni età da che è uscita dall'infanzia, è portata al male, è necessario ordinare, che nelle Chiese ove saranno de' giovani Cherici, eglino sieno alloggiati tutti in un medesimo appartamento della casa comune della Chiesa, e che loro scelgasi un Maestro de' più savj, e de' più prudenti tra i Preti, che gl'istruisca di quanto riguarda la disciplina Ecclesiastica, e che vegli sopra i loro costumi, e condotta: *Prona est omnis ætas ab adolescentia sua in malum, nihil enim incertiùs, quàm vita adolescentium; ob hoc constituendum oportuit, ut si qui ex Clero puberes, aut adolescentes existunt, omnes in uno Conclavi atrii commorentur, ut lubricæ ætatis annos non in luxuria, sed in disciplinis Ecclesiasticis agant, deputati probatissimo seniori, quem Magistrum Doctrinæ, & Testem vitæ habeant. Quòd si aliqui ex his pupilli existunt, à Sacerdotali tutela foveantur: ut & vita eorum à criminibus intacta sit, & res ab injuria improborum. Qui autem his præceptis resultaverint, Monasteriis deputentur, ut vagantes animi, & superbi severiori regula distringantur*.

Conc. 4. Tolet. ann. 633. c. 22. Hard. to. 3. Con cil. col. 585

Cap. 23.

Conc. Turon. 2. can. 12. to. 3. Conc. Hard. col. 359. ann. 567.

Conc. Tolet. 4. can. 24. Hard. to. 3. Conc. col. 586. ann. 633.

Potrebbe taluno sopra il punto delle Comunità Ecclesiastiche muover dubbio, che per avere i Concilj ordinato, che non si soffrisse, che gli Ecclesiastici mantenessero nelle loro case delle Donne ancorchè parenti, e di non passare dalle Chiese della loro ordinazione al servigio d'altra Chiesa, vi sarebbe luogo d'asserire, che non eranvi alcune Comunità di Vescovo

fcovi di Preti, e di Cherici, fe vero è che abitaffero nelle loro cafe. Nientedimeno ammeffo ancora ciò, non può faviamente conchiuderfi cos'alcuna contro le Comunità, che abbiamo per argomento, pofciachè fe non niegafi, che al tempo del Concilio di Nicea, rare poteffero contarfi le Comunità Chericali, non perciò concedefi, che non ve ne foffero in neffun angolo della Chiefa, e fpecialmente ne' fecoli pofteriori, ed in quello, in cui fiamo.

VI. S. Birino Vefcovo di Dorghefter fondò i Canonici Regolari nella fua Città in quefto tempo fotto il Rè Cinigulfo, fe preftiam fede agli atti della fua Vita: *Anno Domini 635. tempore Regis Cinigulfi Canonicos Regulares inftituit apud Dorcheftriam*: Nell'anno fteffo Audoeno Arcivefcovo di Rovano conforme vedefi nella fua vita appreffo il Surio, congregò nella fua Catedrale una numerofa Comunità di Cherici, a' quali provedeva quant'era neceffario pe'l loro mantenimento: *Matrem Ecclefiam locupletavit, Clerum plurimum adunavit, eumque Ecclefiafticis difciplinis mirabiliter imbuit, & in fubminiftrandis alimentis, rebufque neceffariis largum fe exhibuit*. E nella Francia in que' tempi fomminiftrare al Clero ragunato infieme gli alimenti, e'l bifognevole, era lo fteffo, che ridurre il medefimo Clero al modello antico della primitiva Chiefa.

Anno 635.

Apud Sur. to. ult.

Vet. Script. de Vit. S. Audoen. Epifc. cap. 16. apud Sur.

VII. Tra i Vefcovi, che componevano il Concilio Remenfe, di cui parlammo dell'anno 625. contafi Sindolfo Arcivefcovo di Vienna, al di cui zelo ragionevolmente può attribuirfi quello ftato felice, in cui trovavafi la Chiefa, ed il Clero Viennenfe nell'anno 640. Un' Autore antico degno d'ogni fede, nella vita che defcrive di S. Chiaro Abate di Vienna, dopo aver raccontato, che sì nella Città, come fuori eranvi molti Monifterj pieni di Santi Monaci, fparfi in diverfi luoghi, in uno de' quali numeravanfene 400. in un altro 500., e in due altri 50. per cadauno, e due Monifterj di Monache, 25. in uno, e 100. nell'altro dopo aver raccontato così minutamente il numero de' Religiofi, i titoli delle Chiefe, e'l fito, ove erano pofte le dette cafe, paffa alla Catedrale della Città, e riferifce, che in quefto anno, in cui fiamo nella Chiefa dedicata a S. Maurizio, e Compagni, vedevafi ragunata una Colonia di Cherici, che praticavano la vita Apoftolica, e che dimoravano infieme: *Porrò in Domo Majori Sanctorum Martyrum, Apoftolicam vitam tenentes, in unumque viventes plurimi Clerici erant, itaut turmis difpofitis Officiorum Minifteria peragerent. Apud S. Severum quoque Cœtus Clericorum venerabilis. Alia quoque venerabilia Sanctorum in unum converfantium habitacula ad fexaginta fub cura Pontificis degentia in Viennenfi Diœcefi fatis ordinabiliter fita erant*, e chiude il racconto così: *Sic tunc temporis ad gloriam Omnipotentis Dei Viennenfis Ecclefia florebat*. Quefto è un fatto talmente precifo, che nell'undecimo fecolo Leodegario Vefcovo della Chiefa di Vienna nel leggere, che fece la Vita di S. Chiaro, s'accinfe a rimettere in piedi un certo Moniftero, poiche vide che in quella vita contenevanfi: *antiquę, & venerabiles Congregationes denotatę, Monachorum fcilicet, ac Canonicorum, feu Sanctimonialium Virginum, & Viduarum degentium per fancta loca in Civitate Viennefi intus, & extra*.

Anno 640.

Anonym. de Vita S. Clari Abb. Vien. a. 3. apud Boll. to 1. Surius 1. Januar. le Coint. to. 3. Annal. pag. 38. ad ann 637. Leodeg. Vienn. hift. ann. 1066. ad calcem Theodor. Cantuar. 1. 2 c. 9 fol. 606.

VIII. L'efempio della Vita Comune ne' Cherici, che i Padri del Concilio Remenfe lafciarono come per eredità a' loro fucceffori, imitò S. Amando con introdurre quefto medefimo Spirito di Comunità a Maftric; come leggefi nella vita della Vergine Aldegonda appreffo i Bollandifti: *Collegia Canonicorum, five ut Veteres loquebantur, Monafteria Clericorum in commune viventium condidiffe*. E qual Padre non folamente de' Monaci, ma de' Canonici ancora n'ereffe numerofe Canoniche, come racconta Baldrico Noviomenfe con termini molto efpreffivi così: *Monafterium Canonicorum in honorem Apoftolorum Petri, & Pauli in Vico qui dicitur Lutofa quod conftruxit Beatus Amandus. Et in Vico Rothnace Monafterium Canonicorum à S. Amando in honorem eorundem Apoftolorum conftructum*.

Anno 649.

V. Vit. S. Aldegond Virg. c. 2. n. 8. apud Bolland. & Sander. Rerum Gandav. l. 3. c. 7. Baldric. Chron. Camerac. l. 2. c. 43. & 44.

IX. Dagoberto fondò circa quefto tempo fecondo la relazione di Coceio la Badia di Haffia nell'Alfazia, per ufo de' Canonici, come il titolo lo porta efpreffamente: *Dedit in ufum Monafterii antedicti, & fratrum ibidem Deo Servientium fub Canonicali tamen Regula degentium*.

Un'antica Leggenda di S. Cheron vicino alla Città di Chartres, rapporta, che in quefto medefimo anno in quella Badia era un'Abate de' Cherici nominato Aperto, che trovò il Corpo del fudetto Santo Martire per rivelazione del Cielo.

Anno 662.

Coccius fundat Dagob.

X. Nelle Storie degli Arcivefcovi di Bifanzon noi leggiamo, che Migezio, che viveva in queft'anno fabricò un Chioftro, e de' luoghi regolari per li Canonici della fua Chiefa: *Majoris Ecclefiæ Clauftrum columnis, & teftudinibus ædificavit ab oftio Ecclefiæ quod ducit ad Palatium per partem illam quæ conventus dicitur, & per partem Dormitorii ufque ad Refectorium*. Incontrafi pure nelle Storie che Claudio fondò la Badia di S. Genovefa a Parigi circa quefto tempo, e che i fuoi figli ereffero quella di S. Severino del Caftello Landon per delle

Anno 660.

Vet. Membr. apud Chifflet. hift. Vefontion. p. 2 fol. 152.

delle Comunità Chericali : *Dedit locum catervæ Clericorum ad serviendum Deo*.

Charte de Sigebert. à Ferrieres, Hist. Gastin. pag. 369. Anno 677. Vet. Script. de Vita S. Clodulphi met. n. 11. Donat. Diac. de Vita S. Trudon. cap. 9.

XI. Arnolfo uno de' Padri del Concilio Remense ebbe per successore nella Chiesa di Metz Clodolfo, il quale entrato in suo luogo nella Catedra Vescovile aggregò alla famiglia della Chiesa Metense il nobile giovane Trudone. Di questo Santo Giovane riferisce un'antico Scrittore nella Vita di S. Clodolfo Metense, ch'era *Paupertatis summus appetitor*, e che *facultates, & possessiones quibus ditissimè abundabat, Christo Deo tradere concupiscebat, & eundem Christum Deum, & Dominum nostrum nudus nudum sequi desiderabat*. Egli spogliossi di tutto il suo patrimonio, e ne fece erede in perpetuo il Protomartire Stefano titolare della Chiesa Catedrale, ed i Vescovi Successori. *Confirmavit igitur*, dice Donato Diacono; *Trudo cunctam hæreditatem suam in possessionem Sancto Stephano Pontificibusque, Metensis Ecclesiæ perpetua traditione*. E col soccorso de' lumi, che ritraeva dalla lezione delle Sagre Lettere, ed istruito della perfezione Cristiana, gettò le spoglie del Secolo, e con la tonsura de' Capelli, e con Voto di servire a Dio solo, dopo un servigio virtuoso, e fedele prestato alla medesima Chiesa passò per tutti i gradi Ecclesiastici, ed arrivò all'onore del Sacerdozio. *Dum verò Sanctarum Scripturarum abundanter præceptis imbutus fuisset, deposito laicali habitu, ex consilio jam dicti Pontificis comam suam in Sancti Stephani Prothomartyris Ecclesia vovens, se soli Deo serviturum, totondit; fideliter jamque Deo serviens in eadem Ecclesia sub venerabilis Clodulphi regimine per Ecclesiasticos gradus feliciter pergens usque ad Sacerdotalem dignitatem vitæ merita perduxit*; come leggesi nella sopra lodata sua Vita nel Capitolo XI, ove apparisce qual fosse il carattere della sua Vita, e qualmente nella Chiesa Metense meritossi lo stato Chericale. E in effetto gli Scrittori antichi chiamavanlo sempre Cherico, e Sacerdote, ovvero Prete; e siccome egli nella Chiesa Metense visse da Canonico, così visse canonicamente, e regolarmente, essendo, che vivevano i Canonici del Settimo Secolo, in cui siamo: *Sub Sanctæ conversationis habitu Christum nudi nudum Sequentes, & voventes se soli Domino servituros canonicè, & regulariter*, come leggesi nella prenominata Vita.

Ibid. cap. 11. de Religione Viri, & qualiter in Metensi Ecclesia clericatus sit. Vet. Martyrol. Spicil. 4. Donat. Diac. de Vita S. Trudon. c. 3. & 11. Ibid. c. 12. Haspengavv. sub. Ditione Leodiensi. Ib. c. 14. & 3. & seqq.

Dopo non pochi anni, seguita Donato Diacono, Clodolfo Vescovo spedì Trudone nell'Hasbania, ed accompagnollo con questi paterni avvertimenti: *Perge ò fili mi, & patrios jam visita fines. Oportet enim te Populum, non parvum Deo, & Sancto Stephano acquirere, ut tuis existentibus meritis plurimi Religiosi viri in tua hæreditate, quam Sancto Stephano tradidisti, Deo serviant*. Così fù; partì il Venerabile Sacerdote portando seco il suo Chericale abito: *Sanctæ religionis habitum*: E fabricò, sia una Cella, sia un Monistero, Cenobio, o Chiesa, ne' suoi fondi paterni; e con felicissimo successo. *Itaque factum est, ut multi nobiliorum hominum filii istius seculi aspera despicientes, comamque suam deponentes cum invicto Milite Christi, soli Domino deservirent regulariter*; conforme l'accennano le lettere di Roberto Conte d'Haspengaw. E questa Vita Regolare, è quella Chericale, e Canonica ch'egli menò fin'all'anno 698. in cui morì, parte nella Chiesa Metense, parte nell'Hasbania detta Haspengaw, sotto il Dominio di Liegi: *Cujus caput*, dice il Baudrant, *est fanum Sancti Trudonis*: e che lasciò in eredità a' Successori, ed in spezie a S. Beregiso, di cui diremo a suo luogo, cioè nel 725., ch'educato nel Monistero di S. Trudone sotto la Disciplina Religiosa, che praticavasi in quel paese, arrivò a' Sagri Ordini, ed al Sacerdozio; e ch'eresse de' Monisterj Chericali, ne' quali: *Clericis Canonico Ordine militantibus, ipse Pater in eodem habitu* (in qualità d'Abate) *sociatus est*.

Litt. ann. 472. apud Aubert Miræum Not. Eccl. Belgic. c. 16.

Chifflet. Hist. Veson p. 2. n. 31. Le Cointe ad ann. 725.

E giachè abbiam' per le mani le Badie di S. Trudone; queste come quelle di S. Huberto erano al dire dell'erudito Chifflezio, anticamente possedute da' Canonici Regolari prima ch'elleno passassero all'Ordine Monastico, come l'assicurano Auberto Mireo, il Molano, ed il P. le Cointe: *Ex Trudonensis Chronographi verbis illud effici videtur, cùm apud Sarchinenses, tum apud Anetaiginenses ex primitiva institutione fuisse, non Monachos, sed Clericos, seu Canonicos, ut vocant Regulares*: Con che confermasi la sopramenzionata erezione de' Monasterj Chericali fondati nell'Hasbania da S. Trudone.

Lib. 3. Metrop. cap. 15.

T. 2. Capitular. Actor. Veter.

Quì possiamo aggiugnere un riflesso del dotto Crantzio, che sostiene, che la maggior parte delle Catedrali d'Alemagna professarono la Vita Regolare secondo lo Spirito di S. Agostino, per vedere, che nelle antiche Carte i Canonici portano il nome di Fratello: *Admoneor hoc nomine (Fratres) quod in Annalibus ubique lego, per Ecclesias ubique vixisse fratres Ordine utique Canonico sub Regula Divi Augustini*. E sù questo principio regolandoci noi, siamo in necessità di confessare, che nelle Chiese della Francia il medesimo genere di vita fioriva, poichè nelle Carte antiche rapportate dal Baluzio trovansene molte, che danno a' Canonici la denominazione di Fratello. Questi Scrittori avranno facilmente fatti i loro studj particolari sopra l'antichità, e sopra i monumenti nascosti nell'ombre delle Biblioteche, e nell'oscurità degli Archivj; a' quali dà ambedue le mani il du Pin, che

nel

nel Prologo del settimo secolo della sua Biblioteca, asserisce: *Que quelques Saintes Eveques voulant aussi reformer leur Clergè, furent obligès de faire vivre leurs Ecclesiastiques dans un Cloitre en commun, comme des Religieux. C'est à leur vigilance Pastorale, qu'on est redevable de l'Ordre des Chanoines Reguliers, dont Crodegangue Eveque de Metz semble avoir etè l'Instituteur, ou le Restaurateur*. Ecco come vivevasi dal Clero nel settimo secolo della Chiesa, par la vigilanza de' Vescovi giusta il pensiero del menzionato du Pin, che conforme videsi nell'anno 630. inoltre avanza nel medesimo Tomo, che Donato Vescovo di Besanzon fu l'Autore d'una Regola, *pour les Chanoines Reguliers de la Cathedrale qui avoit S. Estienne pour Patron*.

Pag. 91.

XII. Con l'autorità di Beda il Venerabile altrove abbiamo detto, che S. Cutberto Vescovo dell'Isola Lindisfarnense portò il carattere di Monaco, ed era Imitatore di S. Benedetto; sostenne la figura d'Anacoreta, ed era seguace di S. Agostino: *Beati Patris Benedicti, & Sanctissimi Patris Antonii, & Reverendissimi Patris Aurelii Augustini Episcopi*. Tutto che passasse per Monaco, nientedimeno Guglielmo Malmesburiense parimente Monaco, riferisce di Lui così: *Lindisfarnenses Episcopos consuetudinaliter Monachos fuisse ad exemplum Sanctissimi Patris Cuthberti, qui Monachus Clericis præfuerat in Ecclesia sua Lindisfarnensi*. E da un'altro Monaco contemporaneo nella Vita, che di Lui scrisse, raccogliesi, che Compagni del Santo, non erano, che Preti, e Diaconi; *Presbyteros, & Diaconos ejus*. Questi sono contrasegni della Comunità Chericale di S. Cutberto. Ciò non ostante Beda sopralodato asserisce, che nell'Isola Lindisfarnense sotto il Vescovo Aidano vivevasi monasticamente. Quindi è, che per concordare Beda con Beda, convien dire, che il carattere di Monaco venisse apposto a' Cherici, a' quali presiedeva S. Cutberto: *Clericis præfuerat*, secondo Guglielmo, per la Disciplina, con la quale vivevano; altrimenti come poteva essere imitatore: *Reverendissimi Patris Aurelii Augustini Episcopi?*

Anno 685.

Beda de Vita S. Cuthberti c. 19. & 38.

Guill. Malm. de Gestis Pontif. Anglor. lib. 3. in Eadmundo Episc. Dunelm.

S. Cuthb. Epis. Vit. coæva lib. 4. num. 2. & 8. apud Boll. To. 3. Martii fol. 122. & 123.

XIII. Vedesi quest'anno nella Catedrale d'Utrecht sotto l'Arcivescovo Villobrordo una comunità regolare composta de'Monaci, e de' Canonici insieme destinati al servigio di quella Chiesa: *Sub Sanctę Conversationis Cœnobitali Ordine*. E una tale alleanza continuò certamente fino a Bonifazio Successore di Villobrordo, conforme ricavasi dalle Lettere del Rè Pippino, che concede alla Chiesa d'Utrecht, ed al suo Arcivescovo Bonifazio de' doni da impiegarsi: *In stipendiis Monachorum, vel Canonicorum, qui ibidem gentiles ad Christianitatem convertunt, & Domini Misericordia ipsos quos habent conversos, docent*. Volle nientedimeno Bonifazio, che i Monaci vivessero monasticamente, ed i Canonici canonicamente: *Monachos monachicè, & Canonicos canonicè*; conforme ordinò ancora Carlo Magno, e vedrassi a suo luogo: *Ut Canonici Canonicè secundum regulam suam, & Monachi monachicè, & regulariter viverent*. Questi è quel Villobrordo, che circa l'anno 698. istituì Paroco d'un' Isola della sua Diocesi Verenfrido Canonico della sua Chiesa d'Utrecht, il quale dopo aver convertita molta gente, e con la predicazione, e con l'esempio della sua Santissima Vita, lasciò a' Parochi simili a Lui sì bel ricordo, cioè: *Seculo nudo, fide ditatus, quidquid terrenæ facultatis aliorum largitione, vel propriæ operationis labore susceperat, nil ultra naturalem usum sibi poposcerat, sed per manus pauperum ad Supremi Regis studiosè transmisit Ærarium*. Di questo carattere furono per molto tempo i Parochi scelti dalla Canonica Ultrajettense, de' quali uno fù Lebuino costituito Curato dall'Abate Gregorio d'Utrecht, Uomo d'una vera, e perfetta Apostolica Virtù.

Quæ terreno spolias se dapsilis auro
Quæque Deo cognata mori pro fratribus optat.

Anno 696.

Litt. Caroli Martelli apud Willbelm. Hedano Hist. Episcop. Traject. pag. 28.

Litt. Pippini R. apud eund. Hedam p. 39.

V. Dacher. Spl. cil. To. 9. S. Bonifacii Statut. 12.

Vet. Cod. de Vit. S. Venfridi c. 3. & 4. apud Sur. To. 4.

Radbodi Episc. Traject. egloga Ecclesiast. apud Sur. To. 6.

La Chiesa di S. Pietro di Mascon fu eretta in Badia questo medesimo anno, ed Ugone Canonico della Chiesa Catedrale fu il primo Abate.

XIV. Sotto i Vescovi Felice, e Tetradio la disciplina regolare tra i Canonici soffrì fatale decadenza, di modo, che un nominato Albone prima Canonico, e poi Arcivescovo: *Allorum non consentiens ludribio*, s'accinse alla grand'impresa di far loro ripigliare il primo spirito dello sproprio, mosso a compassione dell'infelice stato de' suoi fratelli: *Qui in tam parvo statu constituti erant*. Non vi volle poco a ridurgli alla riforma del vivere Canonico, mentre alle prime sue proposizioni, che avessero da vivere secondo il tenore de' Monaci di Luxeville, a' quali fece ricorso per imparare da essi delle regole addattate al suo disegno, conobbe, che non era atteso: *Se nibil proficere*. Nuovamente cercò consiglio dall'Abate di Luxeville a fine di stabilire le sue pie intenzioni, e datogli in ajuto il Priore Adone, il Santo Arcivescovo Albone ritornò alla sua Chiesa Matrice, ed ora con le buone, ed un poco con le brusche parlò a' suoi Fratelli in questa foggia: *Ut se Regulari Disciplinæ submitterent*. Miei cari Fratelli conviene di due cose sceglierne una; o dovete ubbidire a' comandamenti della Regola, e servire a Dio regolarmente nel Monistero, overo uscir da esso

Anno 699.

Vet. Membrana apud Chifflet. Vesontion. p. 2. fol. 169. & seq.

ad

ad abbracciare quel genere di Vita, che più piaceravvi. *Unum de duobus eligendum, aut obediendo mandatis Regulæ, Deoque serviendo, in Monasterio disciplinatè viverent, aut de Monasterio exeuntes, quamcumque viam sibi vivendi sumerent*. A queste parole, dice un'Frudito, quattro Canonici de' più semplici si sottomisero all'Arcivescovo, e gli altri gonfii d'un vano orgoglio, e confidando nella loro gioventù abbracciarono la vita larga, che guida al precipizio: *Quod illi audientes, quatuor ipsorum simpliciores se ditioni Archiepiscopi subdiderunt, alii stoliditate tumentes, & in sua juventute confidentes, viam latam quæ ducit ad mortem, aggressi sunt. Ordinatis denique Fratribus*, continua lo Storico, *& Regulari disciplinæ restitutis, Adonus Prior vale dicens Archiepiscopo ad propria reversus est*. Veramente era miserabile lo stato di que' Canonici, poichè se non fossero stati, che proprietarj sarebbe stata meno intolerabile la loro dissolutezza; non era la proprietà un delitto così scandaloso posta a confronto della loro incontinenza, de' loro sagrilegj, e de' loro impieghi militari, che disonoravano il Vangelo, e facevano arrossire la Chiesa: era nientedimeno condannevole, e contraria al vivere di que' tempi, e disapprovata da tutti sotto Felice, e Tetradio, mentre lo Scrittore contemporaneo riferisce, che sino al tempo di questi trascuratissimi Vescovi: *Fratrum misera Converſatio incorrecta duravit*. Ma eccoli astretti alla rigorosa povertà, e ad una regola esatta, che rendevagli veramente Religiosi. E quì è da osservare, che sebbene il Priore Adone molto contribuì per la riforma de' Canonici di Besanzon, con tutto ciò que' Canonici non perdettero il carattere di Canonico, nè acquistarono quello di Monaco. Vennero rimessi nella loro primiera regolar disciplina: *Fratribus regulari disciplina restitutis*. Non è la medesima cosa, che un Arcivescovo col soccorso d'un Monaco promuova la riforma tra i suoi Canonici, e che i medesimi divengano Monaci. S. Gallo discepolo di S. Colombano istruì nella perfezione certi Canonici Cherici a lui raccomandati, senz'aver necessità di dire, che diventassero Monaci, avendo insegnato a tutti, ed a ciascheduno S. Colombano medesimo: *Alia esse, & alia Clericorum, & Monachorum documenta, & longè ad invicem separata*.

XV. Compisce il settimo secolo lo zelo di Rigoberto Arcivescovo Remense, il quale all'esempio di Sonnazio fece rifiorire la Religione Canonica: *Canonicam Religionem*: E nel medesimo tempo di S. Rigoberto i Canonici di S. Maria Remense menando una vita assai povera; questo Santo Vescovo, dicesi, che fosse il primo, che loro provedesse stabilmente, fondando un'erario per ogni loro uso: *Prout opus fuerit unicuique eorum intra septa Monasterii*: Senza perdere la ricca qualità di poveri di Gesù Cristo: *Pauperum Christi*: Ma poichè Carlo Martello spossessò della Sede Vescovile Rigoberto, e sostituì in suo luogo Milone: *Solâ Tonsurâ Clericum*: Il Clero Remense cadde in un misero stato. Durò tal decadenza fino a tanto, che il Rè Pippino lasciò nella Sede Remense il Vescovo Tilpino. Nella successione de' tempi i Canonici Remensi ricuperarono gran parte del loro erario, con la regolar disciplina, come può dedursi da ciò, che narra la gran Cronaca Belgica a' tempi di Carlo Magno, cioè, che *Episcopatùs Heildensiemensis primus Conventus venit à Rhemensi Ecclesiâ*.

Le Coint To. 4. Annal. p. 366.

Valafr. Strabò de Vita S. Galli c. 20. & de mirac. ejus c. 1. S. Columb. Ep. 2. sub fin. To. 12. Biblioth. PP. Ann. 700. circ. Vet. Vit. S. Rigoberti Episc. c. 1. n. 4. apud Bollan. Ibid. n. 5. Ibid. & apud Hodoard. Hist. l. 2. c. 11.

M. Chron. Belgic. ad an. 795.

SECOLO OTTAVO.

CAPITOLO VIII.

Anno 708.

I. Non solamente ne' secoli precedenti sussistevano le Comunità Chericali, e Canoniche, ma vedesi aumentato, e steso questo modo di vivere in più Catedrali, in alcune Chiese particolari, ed in diverse Badie nuovamente fondata, o riformate. Tali sono, quella di Mont S. Michele fondate da Uberto per dodici Canonici, come riferisce il Mabillon, sotto quest'anno; di S. Torrier de la Perche edificata, e dedicata sotto l'invocazione di S. Martino per li Monaci, ove Pippino introdusse de' Canonici, che avevano un'Abate, un Decano, un Cantore, ed un Sagrestano, secondo la Carta del Privilegio dato a questa Badia da Carlo Magno; di S. Pietro d'Auxerre, di Gieffe nella Diocesi di Cambray, che furono parimente fondate per Cherici viventi *sub Canonica Religione*.

Mabill. ad ann. 708.

Anno 714. Bellarm. de Script. Eccl.

II. Sedeva sul Trono Pontifizio in Roma in questo tempo Gregorio II. Romano, di cui Ana-

Anastasio, che fioriva nell'anno 858., lasciò scritto così: *Hic à parva ætate in Patriarchio nutritus sub Sanctæ memoriæ Domno Sergio Papa, Subdiaconus, atque Sacellarius factus, Bibliothecæ illi est cura commissa, deinde ad Diaconatus Ordinem profectus est. Erat Vir castus, Divinę Scripturæ eruditus, facundus loquela, & constans animo Ecclesiasticarum rerum Defensor, & contrariis (lege contrariorum) fortissimus impugnator*. Primieramente evvi da osservare, che il Patriarchio nominato dal sopra lodato Anastasio, altra cosa non era, che il Palazzo Pontifizio situato nella Piazza di S. Giovanni Laterano. *Ædes Pontificias juxta Basilicam Salvatoris in agro Laterano sitas*, dice il Cardinale Rasponi, *quæ fræquentiori apud Auctores vocabulo Lateranense Patriarchium appellatur a Constantino Augusto... Silvestro dono datas esse constat*. Monsignor Ciampini è del medesimo sentimento, ove rapporta, che *Locus iste, Aula Comitis, ab aliis Patriarchium Lateranense denominatum fuit, eo quià Palatium ubi Romani residebant Pontifices, erat*. Così altrove vedesi che *Patriarchium appellatur Lateranense Palatium. Ita vocabatur (vid. Patriarchium) antiquitus Lateranense Palatium Romani Pontificis habitatione nobilitatum*. Questo Patriarchio Lateranense fu la Sede de' Sommi Pontefici da S. Silvestro fino a Benedetto XI, *Mille ampliùs per annos*; di modo, che trasportàta da Clemente V. la Sede Papale in Francia, ed ivi mantenutasi per lo spazio d'anni 70. fino a Gregorio XI., che in brieve morì, calcolasi, che per le turbolenze insorte sotto Urbano VI., che non abitava in Roma, il suo Successore Bonifazio IX. (visse nel 1389., sino al 1404. *exclusivè*) fosse quello, ed il primo, che abbandonasse il Palazzo Lateranense, e portasse la sua Sede al Vaticano. *Bonifacius Nonus usus opportunitate Molis Ælianæ, quam in Arcem munitissimam effòrmavit, primus omnium Romanorum Pontificum, Palatio Lateranensi posthabito relictoque, Sedem posuit apud Basilicam Vaticanam, ubi paulò antè Urbanus V. ædes admodum commodas extruxerat*. Questo Palazzo Pontifizio dunque è il Patriarchio, di cui parla il Bibliotecario nella Vita de' Papi, ed in cui dalla sua tenera gioventù ricevette il primo latte della sua educazione Gregorio II. *A' parvá ætate nutritus*. E trattando il Cardinale Rasponi delle cose degne di ricordanza, ch'erano solite a seguire nel Domicilio Lateranense, scrive così: *Sed ad Patriarchium Lateranense, ad resque in eo gestas redeamus. Complures Sanctissimi Pontifices adolescentiæ suæ primordia in eo exegerunt, & vitę Sanctioris tyrocinia posuerunt, munia videlicet Ordinum inferiorum per gradus obeuntes, per labores, atque vigilias, & meliorum obsequia assueti, atque exerciti ad Summi Pontificatûs apicem evaserunt. Inter eos censeri præcipuè debet D. Gregorius II. qui sub Pontifice Sergio educatus in hoc Patriarchio Subdiaconus, Æditnus, & Præses insuper Lateranensi Bibliothecæ fuit*. La medesima sorte gode Stefano II., di cui dice Anastasio, che *Post Patris sui transitum parvus derelictus in Venerabili Cubiculo Lateranensi, pro doctrina Apostolicę traditionis sub Prædecessoribus beatæ memoriæ Pontificibus permansit* (cioè *sub Doctrina Apostolicę traditionis suorum Prędecessorum Gregorii, & Zachariç Pontificum*) *quem sigillatim per Ecclesiasticos Ordines* (*clericales*) *promoventes ad Diaconatûs Ordinem eum ordinaverunt*. Così succedè a Benedetto III., il quale per la fama della sua Santità, scrive lo Storico sopralodato: *In Lateranense Patriarchium perducitur, Cleroque locatur*. E chi riflette al modo di parlare d'Anastasio, cioè, che Benedetto nel Patriarchio Lateranense passò allo Stato Chericale da giovanetto, che nel trattar cogli altri, era molto modesto, e cauto nel parlare, mansueto, pieno di compassione verso gli altri, a tutti pronto, ed ubbidiente; *Sobrius conversatione, loquela pacificus, cunctis compatiens, omnibusque obediens*; che dopo essere stato scacciato Anastasio Pseudo-Papa dal Patriarchio Lateranense; *magna cum turpitudine ejectus, atque expulsus*: I Vescovi, il Clero, ed il Popolo pieni di giubilo cavarono il legittimo Santo Papa Benedetto dalla Basilica, notate l'espressione; *In qua Clerici commorantur*, ove Anastasio l'aveva rinserrato, e portatolo nella Basilica Costantiniana con allegrezza, e gaudio *cum ipso in Basilicam Salvatoris, quę Constantiniana dicitur, descenderunt*. Osservate le parole, *descenderunt*: Scesero dal Palaaao Lateranense, ove in qualche luogo appartato forse abitavano i Cherici: *In qua Clerici commorantur*. Questo Patriarchio al vedere era come un Seminario di gente Ecclesiastica allevata nella pietà, e nelle scienze ch'era portata, a poco, a poco fino al Sommo Sacerdozio, al Papato. Si videro fino nel Pontificato di S. Gregorio Magno, e Monaci, e Cherici assieme in comune nel suo Pontifizio Palazzo: *Cum eruditissimis Clericis religiosissimi Monachi, & in diversis professionibus habebatur vita communis*. Onde non è maraviglia se a fronte di fatti così luminosi siavi chi abbia lasciato scritto, che i Canonici Regolari; *Eam Basilicam*, cioè la Lateranense, *annos propè octingentos anteà tenuere*: Alludendo a gli anni dianzi, e fino al Pontificato di Bonifazio VIII., che viveva nell'anno 1294.

Che s'è vero il rapporto del Ciacconio, e di alcun'altro, che Gregorio II. è stato crea-

In Greg. II.

L. 4. pag. 180. de Basil. & Patriarchio Lateran.

De Sac. Ædif. pag. 18.

Macri V. Patriarchium.

Matier eod. V.

Card. Raspon. loc. cit.

Id. ibid.

Loc. cit. p. 298.

Anast. hic nu. 565. edit. Rom.

Jo: Diac. l. 2. c. 12.

Volater. l. 21. Comment. Urban.

Ciacon. hic.

to Cardinale dal Papa Costantino : *ex Monacho S. Benedicti S.R.E. Cardinalis factus* : converrà giudicare, che ciò sia seguito nel 708. fino al 715. *exclusivè*, e che poco prima fosse passato dallo stato Chericale allo stato Monastico, e dal Patriarchio Lateranense abitazione, e Domicilio del Sommo Pontefice, al Monistero di S. Pancrazio, ove abitavano i Monaci, vicino al Patriarchio, ma differente da esso : *juxta Lateranense Patriarchium Monasterium construxerunt propè Lateranensem Basilicam ... ex Pontificis concessione sub titulo SS. Joannis Baptistæ, & Evangelistæ, & Pancratii. Secus Ecclesiam Salvatoris. In Ecclesia S. Pancratii Martyris in dextro latere Basilicæ Lateranensis juxta Lateranense Palatium ... in Monasterio eidem Ecclesiæ cohærenti* : come parlano rispettivamente S. Gregorio Magno, Giovanni Monaco, Giovanni Diacono, Anastasio, Leone Ostiense, il Panvinio, come notossi ancora altrove.

S. Greg. M. l. 3. epist. 18. Gio. Monaco di San Vincenzo Martire ad Fontes Valturni. Anast. in Greg. VI. Panvin. de VII. Eccles. Leo Hostiens. Chron. Cassin. l. 1. c. 11. pag. 93

E quando questa trasmigrazione fosse anco seguita, non impedisce a credere ciò, che non accadesse nella sua tenera gioventù, mentre Anastasio, ch'è un Autore antico, ed accreditato, oltre non farne veruna menzione, asserisce manifestamente, che S. Gregorio II. *à parva ætate in Patriarchio nutritus*.

Nè deve riuscire strano il passaggio de' Canonici Regolari alla Professione Monastica, se frequentemente incontransi gli esempli, e non pochi nelle storie de' Papi compilate ultimamente da Guglielmo Burio, che di Stefano IV. parlando, scrive così : *Ex Canonico Augustiniano factus Monachus Benedictinus : quod mutationis genus in aliquibus factum dicitur ex eo quod Benedictini à Gothis à Cassino fugati, se Romam conferentes, & à Canonicis Lateranensibus hospitio excepti, cùm religiosa disciplina multum excellerent, nonnulli ex istis se monasticæ illorum regulæ subjecerint; hinc an aliquot Pontifices fuerint ex Ordine Benedictino, an Augustiniano, controvertitur*. Seguita con dire : *Leo Tertius ex Canonico Augustiniano, de in Monacho Benedictino. Stephanus Decimus ... primùm Canonicus Regularis, deinde Monachus, atque Abbas Cassinas in Pontificem assumptus ita permisit in locum suum alium eligi Abbatem, ut post obitum suum dumtaxat succederet ... Alexander Tertius Monachus Cisterciensis; Canonici Aureliani, inter quos in juventute fuit suum esse contendunt*. E s'è vero che S. Gregorio Magno intimasse a' Monaci ancorche Prelati indefinitamente di qualunque Monistero fossero, che averebbero perduto ogni diritto di giurisdizione, che avessero avuto ne' loro Monisterj, ogni qual volta passati fossero a' Monisterj Chericali, e fossero promossi alla Sagra Ordinazione : *Si quispiam Abbatum, aut Monachorum ad Clericatus officium, vel Ordinem Sacrum accesserit, non illic aliquam habeat ulteriùs potestatem* : Sembra che possa ragionevolmente conchiudersi, che de' Monaci similmente ne passassero all'ordine de' Canonici Regolari, mentre mi persuado, che niuno vorrà dire, che un Monaco, o un'Abate quando venisse puramente promosso a' Ministerj gerarchici, dovesse continuare ne' Chiostri Monastici, e solo a cagione dell'Ordine ricevuto avesse a rimaner privo della giurisdizione, e del comando. Notate quelle parole *non illic*, che sembra significhino una spezie di trasmigrazione da un luogo all'altro ; quando non piacesse dire, che passassero, *ad Clericatus Officium*, in compagnia de' Cherici Secolari.

Edit. Patav. 1714. pag. 119. Anno 768. Anno 795. Anno 1057. Anno 1159. S. Greg. M. l. 6. q. 40.

Anno 723.

III. Quest'anno ci porta a vedere nel Castello di Frisinga sopra la Sedia Pontificale il Vescovo Corbiniano, che l'eresse nella Chiesa nuncupata di S. Maria, ch'egli fece costruire da' fondamenti : *Cathedram tenuit Pontificalem*. Che il Santo Prelato avesse per convittori Cherici Canonici, sembra doverlo noi inferire dalla relazione, che fanne Aribone Successore di Corbiniano nella Mitra Frisingense dopo i Vescovi Erimberto, e Giuseppe, il quale dopo aver'indicato il divario, che passa tra i Monaci, ed i Cherici, senza fare ricordanza veruna de' Monaci, benchè Monaco, nel racconto d'un fatto prodigioso c'istruisce a bastanza per farci credere, che il convito del Vescovo Corbiniano era composto di puri Cherici, così : *Cùm quadam die in Episcopio Frisingæ sederet Corbinianus, molestia corporis correptus more solito in vicinum Montem ad Oratorium Beati Stephani Martyris venire nequivit ad matutinas Deo persolvendas laudes. Clerum itaque excitans illuc ire percepit, illisque ascendentibus vox psallentium in Ecclesia obviam illis venit : fenestris quoque, & tecta tanta vis clari luminis radiabat per latera ejusdem Montis, ut claritatem diei superaret. Clerici nimio terrore perterriti, ubi tandem vires recepere, domum concurrerunt, & omnia Viro Dei indicarunt*. Questi è quell'Aribone Vescovo di Frisinga, il quale non ostante la sua professione Monastica, che rendevalo ragionevolmente istruito de' diritti del proprio istituto soscrisse nel Concilio tenuto l'anno 772. nella Villa pubblica detta Dingolvinga in Baviera, nel quale leggesi, che giammai potè provarsi, che le Parrocchie dovessero raccomandarsi a' Monaci in que' Paesi : *Inter tot verò Collegia Sacerdotum devolutis Episcoporum, & Abbatum, in præsentia paginis, Regularis ordines vitæ, atque Canonum normas, vel decreta Patrum, nullus comprobare quiverant testimoniis, ut Monachis Parochiæ commendari deberent, vel publi-*

Cyrin. Aribò Episc. Frising. de Vita S. Corbiniani n. 21. ibid. n. 6. ibid. n. 23. Hard. tom. 3. Conc. col. 2031.

publica Baptismatis obsequia, nisi fortè pro periculo mortis, & nihil eorum implerent commorandi negocio (excepto) si vicissitudinis Villarum propriarum singulis annis obedientialibus curis commissio ab Abbate proprio fuerit demandata. Ma tornando a noi; nella lettura delle carte della Chiesa Frisingense, tanto in quelle, che avanzarono all'incendio dell'anno 898. quanto in altre a queste posteriori, non altro incontrasi, che un'alto silenzio de' Monaci, e questi vocaboli spesse volte, cioè: *Clerus, Fratres, & Canonici Monasterii*: i quali ogni altra cosa dimostrano fuor che Monaci, e professione Monastica.

Con tutto ciò ritrovandosi in un Catalogo, però non molto antico, un successo seguito nella Catedrale di Frisinga a cagione d'una certa donazione a favore della Chiesa nuncupata di S. Maria, fatta dal Vescovo Hitto, che governava detta Chiesa nell'anno 812. nel qual Catalogo esprimendosi i nomi di S. Benedetto, e de' Monaci, taluno vorrebbe persuadersi, che il Clero della Catedrale di Frisinga fosse composto de' Monaci, e giammai de' Cherici, puri Cherici: *Hitto*, racconta lo Scrittore del Catalogo, *Hitto canonicè electus in Cathedram Episcopalem Frisingensis Sedis anno Domini 812. Hic tradidit res suas ad Domum S. Mariæ ad Frisingam, ubi electus, & prætiosus in corpore requiescit Confessor Christi Corbinianus, & memoriæ ejus multis temporibus in Domo S. Mariæ, & S. Benedicti Confessoris permaneat, & ut Oratores sui, videlicet Monachi, & Episcopi successores hujusmodi possideant*.

V. lit. Arnulph. Imperat. Ludov. Henrici Aucupis, & Henrici M. Metrop. Salisburg. to. 1. pag. 130. 131. 132. 140. Adde pag. 194. Catalog. Episc. Frisin. Metrop. Salisburg. to. 1 pag. 125. & 126.

Questo racconto, che pretendesi di maniera autentico, come se fosse stato estratto dalle carte, che contengono la donazione medesima, se non riconosce per Autore un certo Othone Frisingense, almeno è stato capace d'indurre lo stesso Othone, che di Monaco diventò Vescovo, e da Vescovo ritornò al Monachismo, a credere, che Corbiniano nel Monte di Frisinga avesse alzata una Chiesa in onore di S. Benedetto, e che la facesse servire da un Monistero de' Monaci: *Ecclesiam ibi honorem Beati Benedicti construxisse, ac Monachorum ibi Sacrum Conventum adunasse*: Credesi nientedimeno, che possa esser seguito dello sbaglio nel rapporto della Hittoniana donazione nello scrivere, ò nell'intendere il nome: *benedicti*, ovvero: *Benedicti*. Devesi sapere, che avanti al Vescovado d'Hittone era introdotta una pia costumanza, che offerissero i fedeli de' doni: *Sanctæ Dei Genitrici Mariæ, sanctoque ejus Confessori Corbiniano, ad quorum laudem, & honorem Frisingensis Ecclesia Episcopatus constructa, ac dicata dignoscebatur*. Questo dimostra con evidenza, che la Chiesa Vescovile di Frisinga era stata construita, e dedicata in onore, e lode della Beatissima Vergine, e di S. Corbiniano. Hittone dall'altra parte non donò le sue robbe, che alla Chiesa dedicata a' sopradetti Santi; riconobbe perciò per Tutelari la Beatissima Vergine, e S. Corbiniano, di cui giacevano le Reliquie in detto Tempio. Come puossi sostituire S. Benedetto Abate in luogo di S. Corbiniano, e togliere la tutela a questo per conferirla a quello? Il Vescovo Hitto se aveva intenzione di lasciare questa memoria di se in comodo della Chiesa Vescovile di Frisinga dedicata alla Beatissima Vergine, a S. Corbiniano, ed in onore de' di lei Padroni, come ha potuto dimenticarsi S. Corbiniano, e creare un'altro Padrone, cioè S. Benedetto Abate? Almeno s'incontrasse qualche memoria, che S. Benedetto Abate fosse il Titolare; ma questo si desidera, e ne' scritti d'Aribone, nelle Carte di Frisinga, che presentemente esistono, e nelle lapidi antiche. E' molto probabile pertanto, che la donazione Hittoniana debba leggersi così: *Dedit etiam res suas Hitto Episcopus ad Domum S. Mariæ ad Frisingam. ubi electus, & prætiosus in corpore requiescebat Confessor Christi Corbinianus ut memoria sua multis temporibus in Domo S. Mariæ, ac benedicti Confessoris (videlicet Corbiniani) permoneret*. Che poi vegganſi nel Catalogo sopramenzionato espressi i Monaci: *Et ut Oratores sui, videlicèt Monachi*.... ciò potrebbe attribuirsi all'Autore del Catalogo, che volendo onorare S. Benedetto Abate col nominarlo Padrone dalla Chiesa Vescovile di Frisinga, abbia giudicato spediente di supporvi ragunati i suoi Monaci. E ciò detto sia a titolo d'erudizione, senza pregiudizio della verità, che ovunque trovisi viene accettata, e riverita.

Oth. Frising. Hist. l. 5. c. 24.

V. Metrop. Salisburg. to. 1. pag. 124.

IV. Nell'anno 677. ove copiosamente ragionammo di S. Trudone, chiamato da' Scrittori antichi mai sempre Cherico, e Sacerdote, ovvero Prete; e giammai Monaco nè pure da' Scrittori Monaci; promettemmo di far memoria di S. Beregiso imitatore del vivere di S. Trudone, sì per accrescere l'erudizione in quest'ottavo secolo a favore delle Comunità Chericali, come per argomento di conferma valevole à stabilire maggiormente la vita Chericale di S. Trudone. Di S. Beregiso primieramente abbiamo, che fu appena morto S. Trudone educato così santamente sotto abito religioso nel Monistero del sopravenerato S. Trudone che meritossi d'esser promosso a' Sagri Ordini, ed al grado sublime del Sacerdozio: *Hasbanio intra Monasterium S. Trudonis parentum traditione sub Religionis habitu educatum, adeò salubribus incrementis profecisse ut sacris Ordinibus, & reverendo Sacerdotis gradu sublimaretur.*

Anno 725.

Vet. Martyr. spicil. 4.

Vita S. Beregisi Abb. ann. 937. scripta, & Jonas Aurelian. Episc.

de Transl. S. Huberti Episc. n. 2. secul. 4. Bened. p. 1 fol. 294. & 295.

Andagium Sigeberto S. Hubert. V. Andainum apud Baudrand.

Ansel. de Gestis Episc. Leodien. in Valcando.

Jonas Aurelian. de Transl. S. Huber. apud Duchesn. Hist. Franc. tom. 3. p. 394.

retur. In oltre il medesimo Santo Abate Beregiso appresso Andagio, o sia Sant'Ubert, nella vastissima selva chiamata volgarmente Ardene per concessione di Pippino Heristallense in quest'anno 725. *Monasterium statuit, Basilicam construit, Clericorum officia delegat quibus Clerici Canonico Ordine militantibus ipse Pater in eodem habitu sociatus est*: Salì a tanta perfezione la religiosità di S. Beregiso, che non pago d'aver accoppiata nella sua persona la pietà de' Cherici Trudoniani, la trasfuse in altri, e piantò una florida Badia, la quale al riferire di Giona d'Orleans: *Inhabitatoribus habitu Canonici floruit*. Da principio della fondazione del Monistero, nè Beregiso, nè i primi suoi compagni spaventaronsi di quell' immensa povera solitudine; ma nel secolo vegnente i Canonici Andagiensi: *Quod in vasta heremo deficerent ad Valcandum Episcopum Leodiensem se contulerunt, qui commutato ordine Clericali, anno 817. Monachorum ibi Religionem constituit*. Ed in tal cangiamento ebbe gran mano Lodovico Pio.

Anno 731.

Egbert. Praefat. in suas Excerpt. tom. 6. Concil.

Noi abbiamo in quest'ottavo secolo Egberto Arcivescovo della Chiesa Eboracense in Inghilterra, di cui rapportasi un certo modo di parlare, che ben dimostra la vita Regolare de' Cherici Canonici, mentre insegna, che i Canoni non altro sono, che le Regole, che i Santi Padri hanno formate, secondo il prescritto delle quali debbono vivere i Canonici, cioè i Cherici Regolari; e che S. Aurelio Agostino aveva per massima, che i Sacerdoti non dovevano ignorare i Canonici, nè contravenire ad essi. Quindi è che ad Egberto non era punto all'oscuro la vita Chericale Regolare, se fanne ricordanza chiara, e distintamente al suo Clero sul piede della dottrina, e del costume di S. Agostino. *Canones*, parla Egberto, *dicimus Regulas, quas SS. Patres constituerunt, in quibus scriptum est, quomodo Canonici, idest Regulares Clerici vivere debent. Augustinus Aurelius Episcopus dicit, ut nulli Sacerdotum suos liceat Canones ignorare, nec quicquam facere quod Patrum possit regulis obviare. Et ne excusatio de ignoratione nascatur, vel per oblivionem aliquid negligatur, frequenter in hoc libello quasi in speculo prospiciant, quod Canonum est regulis definitum*. Vedesi ch'Egberto nella condotta del suo Clero aveva innanzi agli occhi le Regole de' Santi Padri, che sempre hanno raccomandato a' Cherici lo sproprio, e gl'insegnamenti di S. Agostino, secondo i quali molto ragionevolmente può dirsi, che averà istruiti, e regolati gli Ecclesiastici della sua Chiesa Eboracense, e lasciati a' successori gli esempli della moderazione del Santo, raccontandosi d'Egberto, che immediatamente gli succedette, che ricopiò così bene l'aggiustatezza della composizione esteriore d'Agostino, poiche se di lui Possidio riferisce che non amava le vestimenta, *nec nitida nimium, nec abjecta plurimum* così d'Alberto scrisse un Poeta in questi termini:

Anonym. Poet. de Pontif. Eborac. apud Mabill. sec. 3. p. 2. fol. 565. & 566

Nec Pater adveniens in tantum culmen honoris,
Vestibus atque cibis veterem mutaverat usum.
Deliciosa nimis fugiens, nec vilia valde.
Sectatus fuerat, medio moderamine gaudens,

Anno 741.

Vid. S. Bonif. Mogunt. Epist. 6. & Othlon. de ejus Vita l. 1. cap. 25.

Baudrand. hic.

Egilvard. de Vita S. Burchard. Episc. Wirtzb. l. 3. c. 61.

VI. Corre in quest'anno la celebre ricordanza del Beato Burcardo, il quale siccome notasi in una lettera di S. Bonifazio Vescovo di Magonza, era uno di que' Cherici Canonici, ch'esso S. Bonifazio chiamò dall'Inghilterra all'Insula Vescovile della Germania. Che che sia dell'autorità nello scrivere del Monaco Egilvardo, che fioriva nel 12. secolo; questi nella vita del Vescovo S. Burcardo racconta, che in un'angusto pendio di Monte, detto Wurtzburg da' suoi abitanti, ed Erbipoli dagl'Italiani, a fine di potere con maggior libertà godere i vantaggi d'una beata solitudine nell'esercizio della contemplazione fondò un Monistero, che dotò con buon numero di poderi, perche bastassero pe'l mantenimento di dodici Confratelli Canonici, *quae duodecim fratribus Canonicis ibidem Deo militantibus sufficerent ad victum & vestitum*, e soggiugne che tra le possessioni, che assegnovvi, debbono computarsi quelle che acquistò dalla Figlia d'Ettano Duca replicando la sopralodata formola d'esprimersi, cioè: *Ordinatis ibidem in servitutem Domini duodecim sub Canonica vita fratribus*: Questo modo di parlare non può portarci a credere, che non avesse piantata nella Chiesa Vescovile Herbipolense una Comunità Chericale, che convivesse de' medesimi fondi; e cresce il motivo di dover'intendere il racconto secondo questa spiegazione, poichè se vero è ciò che narrasi nella vita di Santa Lioba, cioè che il Santo Prelato Bonifazio interdicesse l'ingresso delle Donne nelle Chiese Monastiche della Germania, non è veramente credibile, che la Chiesa Catedrale obbligata a soggiacere alla frequenza de' Popoli, alla pubblicità delle funzioni Gerarchiche avesse per suo Clero i Monaci.

V. Vit. S. Liobe n. 22. de Mirac. S. Bertini Abb. l. 2. cap. 12.

Anno 747.

VII. Non solamente nelle Catedrali l'antichità ha veduto delle Comunità de' Canonici, ma ancora nelle Badie, nelle quali impiegavansi nello studio, e nelle preghiere, e vivevano in una gran purità. Ed in fatti è molto costante, che ve n'abbia avuti la Francia, e non è difficile provar quest'assunto, poichè ritrovasi in un Concilio d' Inghilterra nominato: Con-

Concilium Clovesbovia, tenuto in quest'anno, il quale proibisce a' Cherici d'abitare con Secolari, e per conseguenza loro è ingiunto di ritirarsi ne' Monisterj, ugualmente, che a' Monaci, ed alle Religiose per quivi servire Iddio più perfettamente: *Post hanc Synodum non liceat Clericos, vel Monachos, vel Sanctimoniales ulteriùs apud Laicos habitare in Domibus Secularium, sed repetant Monasteria, ubi primitus habitum sanctæ professionis sumpserant.*

Can.19. Hard. to.3. col.1961

Leggesi parimente un simile provedimento nella lettera del Papa Zaccaria al Rè Pippino circa quest'anno, ove discorre: *De Clericis qui sunt in Parœciis, Monasteriis, atque Martyriis*; nel qual luogo per mostrare che non intende parlare solamente de' Monaci, ma ancora de' veri Cherici, ò Canonici, ch'erano negli Spedali, e ne' Monisterj, e gli distingue gli uni dagli altri assai chiaramente con queste parole: *Qui verò audeat evertere hujusmodi formam... siquidem Clerici sunt, Canonum correptionibus subjacebunt; si verò Laici, vel Monachi fuerint, communione priventur.*

Apud Hard. ibid. col.1902. n.10.

VIII. San Marziale di Limoges è stato parimente posseduto da una Comunità de' Canonici fino nell'anno 748., nel qual tempo egli si fece Monaco in Compagnia de' suoi Canonici, conforme leggesi nella Cronaca d'Ademaro. *Carolus Calvus Lemoviœ Conventum Generalem habuit tempore Quadragesimæ. Aunardus Præfectus Monasterii S. Martialis deposito Canonicali habitu Monachus efficitur, similiter omnes Canonici.*

Anno 748.

IX. Noi dobbiamo per necessità trattenere l'erudito Lettore à riflettere sopra la Regola a' suoi Capitoli ordinata, e composta dallo zelo incomparabile del Vescovo di Metz Crodogango nel tempo del Rè Pippino, si prefisse di rimettere in piedi la vita Canonica, ch'è il corrente argomento; e perocche sopra questa Regola hanno fatto le loro riflessioni non pochi Scrittori. Nel principio del Prologo protestasi il pio Prelato, che giammai averebbe messo il pensiero in cose, ch'erano così ben digerite, e dispose: *Super hac re tam ordinatè disposita*: se la negligenza. *Pastorum subditorumque*, che a' suoi tempi era deformemente cresciuta *nimium crevit*, non avesse eccitato il suo zelo affine di ridurre il suo Clero a' tramiti della rettitudine, se non a misura della perfezione, che conveniva all'obbligo, almeno quanto permettevagli la circostanza de' tempi: *Nisi in quantum possumus, si non quantum debemus, ad rectitudinis lineam, Deo inspirante, Clerum nostrum reducamus.* Non pretende Crodogango di creare assolutamente di nuovo, nè un'Ordine Canonico, nè il metodo di ben dirigerlo. Anzi la sua umiltà si duole di vedersi necessitata a nuovamente trattare una materia, che sola la negligenza de' Vescovi, e del Clero, aveva fatta cadere dal suo primiero stato: *Quantum possumus*, dichiarasi di volerne discorrere per mettervi rimedio, *quia non possumus, quantum debemus.*

Anno 755.

V.Hard. Conc. to.4. col.1181.

A fine dunque di richiamare al primiero spirito della Chiesa i Canonici della sua Catedrale di Metz, ed ispirar loro la professa povertà fissò gl'occhi in quella degli Apostoli, che fù l'Anima della primitiva Chiesa, e l'esempio de' secoli Religiosi: *Antiquam Ecclesiam sub tempore Apostolorum... ita omnia reliquisse, ut singuli prædia sua vendentes, ad pedes Apostolorum pretia ponerent, ut nullus eorum sibi aliquid proprium dicere auderet, sed erant illis omnia communia.* Ma prevedendo il Santo Vescovo, che averebbe incontrata della resistenza, e dell'indocilità nel cuore de' suoi Canonici, tanto era violento l'attacco, e la passione a' beni caduci di questa vita, egli fù costretto a cedere alle leggi della necessità, e donando qualche cosa alla durezza del suo secolo poco condescendente sul punto dello sproprio, compose una regola più mite, che aveva nientedimeno ancora qualche preziosa Reliquia della povertà Evangelica de' primi Cherici, che portò, come si tiene, da Roma. *Sed quia*, egli spiegasi con questi termini precisi: *Nostris temporibus persuaderi non potest, saltem, vel hoc consentiamus, ut ad aliquantulameumque similitudinem conversationis eorum nostros animos contrahamus, quia nimis inertis, tepidæque, ac remissæ devotionis est, ut quod sicut diximus omne vulgus pro Dei nomine consensit nos, qui peculiarius Canonicis ordinibus inservire debemus, quantulamcumque in partem in hanc perfectionem consentiamus.* Vedesi che l'idea di questo celebre Prelato era di rimettere in piedi nella sua Chiesa la perfezione della povertà Apostolica con tutta la servitù dello sproprio; ma attesa la fragilità de' suoi tempi piegò agli addolcimenti, contentandosi d'assicurare il punto essenziale del medesimo sproprio. E'l temperamento, ch'egli propose fù, che abdicassero il fondo de' loro beni con una donazione solenne a favore della Chiesa, e di poi ricevessero dal Vescovo quanto avevano prima donato alla medesima Chiesa, a titolo d'usufrutto permesso loro durante la vita, con patto in conseguenza della donazione, che seguita la loro morte, quanto avevano donato alla Chiesa, ritornasse alla medesima Chiesa, *absque ullius consignatione, vel expectata traditione*, che noi diremmo *ipso facto*. *Etsi omnia relinquere non possumus, sic ad usum tantum nostra teneamus, & dimissa volumus, nolumus, fuerint, non ad hæredum nostrorum*

Regul. Meten. cap.31. loc.cit. col.1194.

carnalium, sed ad Ecclesiam, cui Deo auctore in commune deservimus, de cujus rebus stipendia habemus, loco hæreditario relinquamus: E ciò ben dimostra, che il Vescovo Metense aveva fatto de' sforzi quantunque inutili per ristabilire tutto il rigore della povertà Apostolica nella sua Chiesa.

Quì dobbiamo osservare, che nè la mitigazione di Crodogango, nè il suo disegno miravano a stabilire un nuovo, e differente Ordine de' Canonici; mentre esso protestasi esser la sua intenzione di ridurre al primo essere l'Ordine Canonico, che il rilassamento aveva deformato: *Clerum nostrum reducamus*: suo pensiero fu di ricuperare l'Ordine Canonico, ch'era poco meno che perduto per la somma negligenza de' Vescovi, e pe'l poco spirito di perfezione ne' Canonici: *in tantam negligentiam Clerum devenisse conspicimus*, e non già d'inventare un nuovo Ordine Canonico; e deducesi dal modo d'esprimersi nella Regola, ove dice: *Igitur quicumque se ad hunc Ordinem Canonicum, quem modò utrumque recuperare cupimus*: Nè si ricupera, se non ciò che fu perduto; e questo non verificavasi dell'Ordine Canonico in Metz a parlar con verità, poiche era ben crassa la negligenza de' Prelati, e del Clero, ma ciò non ostante egli non pretese, che di nuovamente trattare, e ripigliare l'argomento andato in disuso: *retractare, & quasi quidem novi aliquid dicere*, che dinota la forza grande del rilassamento de' suoi Antecessori. Anzi a ben riflettere, di gente così perfetta non mancavane nel di lui Clero. Propone il caso, che se tal' uno de' Cherici Canonici s'ammalasse, e non avesse onde potersi sostentare nelle necessità della sua infermità, e ordina che il Vescovo, l'Arcidiacono, ed il Primicerio ne abbiano il provedimento, ed una gran cura: *Maximam curam*. E questi Cherici Canonici infermi intieramente poveri mette nel numero di quelli: *Qui peculiarius ad istum Ordinem junxerint*. E replica lo stesso nella supposizione, che taluno entrar volesse nell' Ordine Canonico, e risolvesse di rinunziare ad ogni cosa per amore di maggior perfezione: *Quod si alter fuerit, qui se eis voluerit sociare, & omnia ad integrum perfectionis gratia derelinquere, Episcopus provideat, & necessaria*. E con ciò abbiamo luogo d'inferire, che il temperamento ritrovato da Crodogango, non è stata un'invenzione di sua volontà, ma un tiro di prudenza per la condizione de' suoi tempi molto condescendenti sul punto della proprietà: *Quia nostris temporibus persuaderi non potest*, cioè d'emulare lo sproprio del Clero della primitiva Chiesa; *antiquam Ecclesiam sub tempore Apostolorum*: Se saggiamente condescese a lasciare l'uso de' loro beni dopo avergli donati alla Chiesa, e sperava il buon Prelato, che quantunque avesse addolcita la pratica degli antichi Canonici, e perciò avessero perduta i suoi Canonici la bella corona, che ornava di gloria le tempia de' loro Predecessori per la perfezione dell'intiera rinunzia, sperava, dissi, nientedimeno un mite perdono a' suoi difetti dalla divina Pietà: *Ut si cum illis perfectis pro perfecta abrenuntiatione, seculique ejus contemptu corona non tribuitur, vel peccatorum venia, sicut minimis, misericordiâ divinâ tribuatur*. Certa cosa è, che venne costretto a discorrere di questa materia per isgravio di sua coscienza, e pe'l carattere insigne, che portava. *Volui necessitate compulsus parvulum decretum facere*: e se fosse stata in vigore l'autorità de' Canoni così ben distesi de' trecento diciotto Santi Padri, e degli altri tutti: *Si trecentorum decem & octo, reliquorumque Sanctorum Patrum Canonum authoritas perduraret, & Clerus atque Episcopus secundùm eorum rectitudinis normam viverent*: averebbe saggiamente passata con alto silenzio una materia, *tam ordinatè disposita*: Ed ogni benchè piccolo decretuccio presso di lui sarebbe stato giudicato superfluo: *Superfluum videretur*. Or dalla lettura della Regola Metense sarà assai facile a dedurre delle riflessioni; e tra le altre, che dal Vescovo Metense, non abbiano i Canonici tratta la loro origine. Vedete se ciò poteva cadere nella mente d'un Prelato, che aveva innanzi agli occhi i Canoni de' Santi Padri, e che piagnevane l'autorità decaduta, e che conosceva, che l'ubbidienza al Vescovo, ed al Preosto, religiosa, e pronta era dovuta, perchè così esigeva l'Ordine Canonico: *Ut Ordo Canonicus deposcit*, presuppone il pio Vescovo l'Ordine Canonico, come una cosa di fatto, mentre egli ne spiega il suo essere, ed i suoi doveri, mette in chiaro l'erudizione, ha dissepelliti tanti monumenti d'antichità, e ci ha fatte toccar con mano, non poche Comunità Vescovili, e Chericali, che professavano lo Sproprio Apostolico della primitiva Chiesa fino a S. Agostino, e da S. Agostino fino a questo secolo. Ed il Vescovo Crodogango, che piegò agli addolcimenti per la durezza de' cuori del suo tempo incapaci di lasciarsi insinuare la perfezione della povertà Apostolica: *Nostris temporibus persuaderi non potest*: Sarà stato il solo, che averà ignorate le pratiche de' Vescovi delle Chiese per tanti secoli, ed insieme quelle de' suoi maggiori nella Catedrale Metense. Aveva sì veri esempli dinanzi gli occhi del Pastorale zelo; conosceva la forza del grado Canonicale, suggerivagli il suo cuore quanto doveva prescrivere: *Quid Ordo Canonicus deposcit*: Ma avendo anco a fronte la durez-

Prolog. cit.

Regul. Meten. c. 31. §. Igitur.

Ibid. c. 28. Tit. c. 28.

Regul. Meten. c. 31. fin.

Ibid. circ. med.

Prolog.

Ibid.

za de' cuori de' suoi tempi già rilassati dal primo fervore, accomodossi a un mite temperamento con esprimersi, che vi si riduceva, non a misura del dovere, ma a tenore della possibilità per le dure circostanze dell'umana fragilità: *Intendamus ergo*, chiude così il suo Prologo, *ad hoc animum quantum possumus, quia non possumus quantum debemus*. Vorrei inoltre avvertito il Lettore nel giudicare la qualità dell'usufrutto permesso a' Canonici, poichè primieramente è uso d'un frutto, che riconosce per fondo un fondo Ecclesiastico dato loro a godere come a titolo di Benefizio: *Res suas usufructuario ordine per Beneficium Ecclesiæ habeant, ut omnia sint communia, & post obitum eorum ad Ecclesiam, vel ad Canonicum Ordinem, cui antè datæ fuerant, revertantur*. Osservasi ancora, ove si prende la permissione dell'usufrutto, mentre ordina Crodogango, che il Canonico, *quamdiu vivit* possa fare delle limosine, e riparare le sue necessità, non lascia un'amplo uso delle cose mobili, ma ristretto, e dopo la morte con dispensa dell'Arcidiacono, ovvero del Primicerio, soddisfacciasi alle sue istanze per far limosine; e quanto a' fondi stabili interdice ogni altra donazione, e qualunque dominio. Vedeva, che obbligare tutto l'Ordine Canonico, niuno eccettuato, sarebbe stata un'idea insussistente, ritrovò de' temperamenti più dolci; e piacesse al Signore, che ogni professore dell'Istituto Canonico, non si fosse allontanato per amore del Peculio a più amplo uso delle cose permesse.

Regul.cit.c.31.

Ma qualunque fosse la modificazione della Regola di Crodogango, la verità si è, che salva l'essenza della Povertà ne' suoi Canonici; mentre stando noi a' termini della sua Regola de' Canonici Metensi, se aveva il loro Vescovo accordato l'usufrutto de' loro beni per impiegarlo nelle loro necessità, ovvero in limosine, ciò seguiva, perchè prima ne avessero abdicato il dominio con voto solenne. Noi veggiamo i Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, e molti altri, i quali benchè astretti dal Voto della Povertà, riserbansi nientedimeno l'usufrutto, e ne dispongono a loro piacere: *Ordo enim concedit eis*, riferisce S. Azorio, *ut annuos redditus percipiant ad vitæ tempus, ita ut possint de fructibus liberè disponere, ut jure sibi debitis quoad usum, eosque locent, permutent, vendant, donent, vel arbitratu suo absumant, ut ex bonis sui Ordinis, & consensu suorum superiorum jure perceptos*. Questi Cavalieri sono Religiosi, che fanno voto di Povertà, e nientedimeno la S. Sede approva l'addolcimento dell'usufrutto amplo assai più di quello permesso a' Canonici Metensi.

V.Bull.Clem. VIII.Religiosæ. Azor.T.1.l.13. c.4.q.9.p.1449

In verità condannare questa sorta de' temperamenti autorizati, e fortemente appoggiati, v'obbligherebbe a disapprovare la condotta di molti, che ne' secoli andati godevano l'usufrutto d'alcune Terre, ovvero pensioni eccecessive con un'amministrazione indipendente. E certamente avran creduto di non intaccare il punto della Povertà Religiosa, nè di sagrificare la loro coscienza. Almeno dovremmo servirci del lume di S. Atanagio, che concilia il rispetto, che dobbiamo portare a' nostri maggiori, ed a' loro sentimenti. *Arietare cum illis prorsus indecorum, eo quod omnes Patres sint. Rursus disjudicare istos bene, illos male dixisse, nequaquam Sanctum*.

Athan. lib. de Synod.

Noi potremmo attenerci a questi esempli, per giustificare la nostra dottrina; ma a fine d'unire la ragione all'autorità, esamineremo la cosa co' principj della morale: L'essenza del Voto della Povertà non consiste, dice il Lessio, che nella privazione del Dominio, e dell'indipendenza nell'uso delle cose, che posseggonsi; di sorte, che non sia punto permesso di disporne, nè di servirsene senza il consentimento del superiore: *Sed tantùm ut privet potestate utendi, ita ut absque Superioris consensu, non possit ullâ re uti, vel de ulla disponere*. Questo consentimento, dice il Cabassuccio esser deve espresso, o tacito; ed allorchè, o l'uno, o l'altro v'interviene, il peculio, e la sua amministrazione, non interessa punto il Voto della Povertà. *Tripliciter potest intelligi*, insegna il sopra lodato Canonista, *de quo tractamus peculium. Primò, ut sit in dominio, & potestate possessoris. Secundò, ut versetur in pleno usu, vel usu fructu, de quo possit quis ad suum libitum disponere, atque independenter ab alio. Denique ut sit in usu, & administratione, quæ ad alterius arbitrium possit revocari. Duæ illæ priores peculii species secum involvunt proprietatem, & independentiam; ideoque repugnant Regularium Paupertati. Tertium porrò peculii genus Religiosæ paupertati essentiali non adversatur, dum conceditur usus, vel administratio per Superioris sive expressum, sive tacitum consensum, sic tamen ut ejusdem voluntate revocari queat*. Or il peculio, che Crodogango accordava a' suoi Canonici era autorizato dal consentimento del Superiore, e dalla concessione della Regola, e per questo capo esser non poteva contrario all'essenza del Voto della Povertà. E portava seco una specie di revocabilità intrinseca, attesa la specifica designazione, che fa la Regola dell'impiego dell'usufrutto; o in limosine, o per le loro necessità, come s'è toccato di sopra. *Eleemosynas facere, & necessitates suas explere*. E secondo questa restrizione intender deesi, che il Canonico:

Less de Justit., & Jur.l.2.c.4. dub.5.

Theoria, & praxis Jur.Canonici l.1.c.22. n.2, pag.85,

Regul. Meten. cap.31.

Ibid. cap. 33. nonico: *Quod voluerit, faciat*, delle retribuzioni, che riceveva per le Messe, per non ammettere un'uso amplo, e libero pienamente opposto alle prescrizioni fatte nella Regola immediatamente di sopra, ove vien determinato l'uso del peculio a certi fini limitati; benchè la limitazione ad un'uso solo, non sia punto essenziale, nè alla dipendenza, nè alla Povertà.

Azpilcueta conosciuto sotto il nome di Navarro, decide chiaramente la nostra quistione nel luogo, dove tratta de' Testamenti de' Regolari. Vi sono, dice questo Dottore, quattro sorte di Religiosi; gli uni sono Benefiziati, gli altri sono semplici Religiosi, che vivono in una Comunità perfetta senz'aver niente di separato, ovvero di particolare. Della terza sorta sono que', che non hanno Benefizj, nè vivono punto in comunità perfetta, ma col compiacimento del Superiore ricevono una certa quantità di pane, di vino, di danaro, e d'altre cose necessarie alla vita, per sovvenire a' loro bisogni. Della quarta, sono quegli, che con la permissione del Romano Pontefice, ovvero di qualche altra potestà legittima dimorano fuori de' loro Monisterj, e mantengonsi de' beni, che acquistano con la loro industria, ovvero ch'essi ricevono per limosina, di cui niente contribuiscono al Monistero, nè da esso ritraggono alcun soccorso. In seguito di questa distinzione venendo al punto de' Testamenti dice a proposito di queste quattro specie de' Regolari, che quegli della terza Classe, che sono simili a que' di Crodogango, possono testare de' beni, ch'egli no hanno posseduto loro vita durante, col consenso del Superiore, poichè lo jus di disporre nella loro morte, non è che una continuazione di quello, che avevano in virtù d'un' autorità legittima d'amministrargli durante la loro vita. *Tertiæ speciei Religiosis consuevit Papa*, pronunzia il Navarra, *hujusmodi facultatem concedere (testandi) quia nihil aliud est, quàm administrationem bonorum propagare, ut quemadmodum habent eam in vita de Superiorum licentiâ expressâ, vel tacita, ita quoque habeant in tempore mortis*. Vedesi, che somiglianti amministrazioni, e Testamenti vengono autorizati, poichè ogni cosa era passata col sentimento de' Superiori, o tacito, od espresso. Questa dottrina, che giustifica la Povertà presa nel punto essenziale ne' Canonici di Metz a' quali nna facoltà simile di testare sembra non conceduta nella loro Regola, non doverebbe dispiacere almeno a tal' uno degli antichi, che non contenti d'addolcire il giogo della Povertà, con le riserve de' loro fondi, e delle loro Terre, hanno aggiunto a questo temperamento il costume di testare alla morte. E se vengono scusate da talun'Erudito somiglianti riserve dopo la loro professione, si è perchè persuadonsi, che il disegno, che avevano d'impiegare i loro beni in usi di pietà, o sia di piantar Case Religiose, prevalesse a quelle Regole, che proibiscono di riserbarsi nè poco, nè molto. Ma sia ciò, come si voglia, per me non saranno stati Proprietarj, siccome chi racconta simili successi, non passa per calunniatore, ma per un grand'Erudito.

Comm. 2. de Regular. p. 89. nu. 58.

Vorrei dunque ben peruaso il cortese Lettore, che l'addolcimento, che portò seco la Regola di Crodogango, autorizato da un Concilio, non variò l'Istituto de' primi Canonici, nè alterò la loro essenza; anzi se vogliamo attendere a ciò, che racconta il du Pin nella Prefazione del settimo secolo della sua Biblioteca, che rinchiude la disciplina, ch'era all'ora in uso nel Clero, diremo, che Crodogango passa per Ristoratore dell'Ordine Canonico: *Que quelques Saints Evêques*, dice questo Scrittore, *voulant aussi reformer leur Clergè furent obligès de faire vivre leurs Ecclesiastiques dans un Cloitre en commun, comme des Religieux. C'est à leur vigilance Pastorale qu'on est redevable de l'Ordre des Chanoines Reguliers, dont Crodegangue Evêque de Metz semble avoir etè l'Instituteur où le Restaureteur*. Noi veggiamo ancora senz'una Conciliare autorità mitigato il rigore delle Regole di molte Comunità, che sosterrebbero di non aver perciò cangiata professione, nè stato. E vedesi inoltre, che non ostante l'addolcimento dello Sproprio suggerito dal Vescovo Metense, perocchè conteneva una gran porzione del voto della Povertà, parve troppo severo a' Concilj di Magonza nell' 813., ed a quello d'Aquisgrana nell' 816., che contentaronsi di minor perfezione, piacque nientedimeno a molte altre Diocesi, e medesimamente passò in Inghilterra. Ratramno Monaco Corbejense, che scriveva qualche tempo dopo il Concilio d'Aquisgrana nell' 860. ci rappresenta i Canonici d'Ibernia in esercizj di penitenza così laboriosi, e così austeri, che noi, non possiamo dubitare, che non unissero alle loro austerità così grandi uno Sproprio ancor più perfetto. *Scotorum Natio Hiberniam Insulam inhabitans consuetudinem habet per Monasteria Monachorum, seu Canonicorum, vel quorumcumque Religiosorum omni tempore præter Dominicam, festosque dies jejunare, nec nisi, vel ad Nonam, vel ad Vesperam corpori cibum indulgere*.

Lib. 4. contra Græcos c. 3.

V'è altresì da riflettere, che se il rilassamento del Clero Metense dal suo primo fervore, servì di stimolo al loro Prelato d'impiegare tutta la forza del suo zelo per richiamarlo al

al primo fervore col favore d'un temperamento proporzionato a' fuoi tempi, non fiegue, perciò, che in tutta la Chiefa d'Iddio, non fi poteffero incontrare de' Canonici, che imitaffero quello Spirito Apoftolico, che S. Agoftino comunicò alle Chiefe dell'Africa, ed a quelle oltre il mare. Anzi fenza partire dalla Catedrale di Metz abbiamo delle reliquie preziofe di una Santa antichità, gli primi Breviarj, i quali fanno fede, che i Canonici dicevano nel Confiteor, *Beato Patri Auguftino*; monumenti in verità, che moftrano con evidenza la Regolarità, e la Profeffione, che i Canonici faceano di feguire la Regola di S. Agoftino.

Ma aggiugniamo un nuovo lume, che metterà maggiormente in chiaro l'argomento, che abbiamo per le mani. Trovafi in un frammento de' Vefcovi di Metz riferito dal Duchêne nel fecondo Tomo delle Storie di Francia, che Crodogango fegnalò principalmente il fuo zelo, con l'unire i fuoi Canonici, rinchiudergli in un Chioftro, come in un Moniftero provedendogli fufficientemente d'ogni cofa neceffaria al loro mantenimento, affinchè efenti da tutte quefte follecitudini, e cure poteffero impiegarfi intieramente ne' divini uffizj, e vivere fecondo l'ufo, e l'ordine offervato nella Chiefa di Roma. *Hic Clericum adunavit, & ad inftar Cœnobii intra Clauftrorum fepta converfari fecit, normamque eis inftituit, qualiter in Ecclefio militare deberent. Quibus annonas, vitæque fubfidia fufficienter largitus eft, ut perituris vacare negociis non indigentes, divinis folummodo officiis excubarent. Ipfumque Clerum abundanter lege divina, Romanaque imbutum cantilena, morem, atque ordinem Romanæ Ecclefiæ fervare præcepit.*

Duch. t. 2. Hift. Franc. p. 204.

Fragm. Pauli Diac. Forojul. de Epifc. Mét. Eccl.

Labbè tom. 7. Concil.

Quefta Regola, che il P. Labbè Gefuita ha cavata da un'antico Manufcritto della Biblioteca Vaticana contiene 34. Capitoli. Il terzo ordina a tutti i Canonici di ripofare in un medefimo Dormitorio, ed in Celle feparate, di forte, che i giovani fieno fotto la vifta de' più anziani. Gli 21., 22., e 23. gli obbligano a mangiare in un medefimo Refettorio, in filenzio, e con la lezione. Il 29., dice, che debbano avere i loro abiti in comune. Si è creduto, che Grodogango Parente di Carlo Magno ne foffe ftato l'Autore, ma effendo ftata trovata dopo alcuni anni a Roma con quefte parole al principio della fua Prefazione: *Incipit Regula Vitæ Canonicæ juxta Ecclefiam Romanam*: S'è ftimato, che quefto Prelato l'aveffe portata da Roma in un viaggio, che vi fece, e ch'ella foffe offervata da' Canonici della Chiefa Lateranenfe, e dagli altri di quo' Paefi. Egli è certo, che quefta Regola fu data a' Canonici di Metz, e fu giudicata, come s'è detto, così opportuna, e così conforme allo Spirito della Chiefa, che fu ricevuta in più Diocefi dell'Alemagna, e di Francia, e paſsò medefimamente in Inghilterra. In fatti Madaluco Vefcovo Verdunenfe moftroffi imitatore del Prelato Metenfe, leggendofi di Lui nella Biblioteca Labbeana, che: *Is adeptus Clericatus honorem, ad majorem confcendens Presbyterii honorem electus accepit. Conftituitur unanimi confenfu Rector, & Abbas Ecclefiæ S. Vitoni, quam & ftudio fpiritualis exercitii, & rebus temporibus melioratam exemplo, & doctrina ad divini famulatus* (nell' Ordine Canonico) *amorem accendit*. Salita poi la Catedra Pontificale, dicefi nel medefimo luogo, che: *Clericos regulariter vivere, fepties in die laudes Deo dicere, & noctu ad confitendum illi furgere, Ecclefiaftica Sanctione inftituit, victumque illis quotidianum de proprio, prout potuit, ordinavit.*

Hug. Abb. Flaviniac. Chron. To. 1. Biblioth. Labbean. p. 105

X. Nel Concilio detto Vernenfe del medefimo anno, perchè congregato col confenfo del Rè Pippino, nel fuo Palazzo di Primavera: *In verno Palatio*; viene ordinato, che quegli ch'effendo tonfurati per fervire a Dio, godevano i loro beni, ovvero il loro peculio, *res eorum, vel pecunias*: e non vivevano fotto la giurisdiaione de' Vefcovi, ovvero fotto la regola ne' Moniſterj, o foffero rinchiufi ne' Moniſterj a vivere regolarmente, o veniffero collocati fotto la giurisdizione de' Vefcovi nell'Ordine Canonico: *Aut fub manu Epifcopi fub Ordine Canonico*: Tutto quefto dinota il coftume affai dilatato in que' tempi, tanto del vivere regolare Monaftico, quanto del convivere fotto l'ubbidienza Canonica, con efcludere ambidue, e la libertà, ed il poffeffo. Eravi dunque una forta di perfone, che fingeva la profeffione Monaftica per fottrarfi alla vita Canonica, ed all'ubbidienza del Vefcovo, e fingeva lo ftato Chericale, per non impegnarfi punto nella Vita Monaftica; gente fcoperta, ma rintuzzata ancora da' Capitolari d'Aix (*cap. 77.*) ove il Concilio volendo reprimere il medefimo abufo, di cui parla quefto Canone del Concilio di Vernon, efprimefi nettamente con quefti termini: *Clericos qui fe fingunt habitu, vel nomine Monachos effe, cum non fint, emendari jubet, ut vel veri Monachi fint, vel veri Canonici.* Vedete come fi danno la mano quefti Padri convenendo in una medefima difpofizione contro quefti tali, che rinunziano con la tonfura Ecclefiaftica al fecolo, ed alla vita fecolare, affinchè fi dichiaraffero, o d'effer veri Monaci, o pure veri Canonici: *Vel veri Monachi, vel veri Canonici*; ch'è la medefima vita in foftanza; cioè che bifognava, ch'entraffero

Anno 755. Hard. Concil. To. 3. col. 1997. can. 2.

nella

nella vita comune de' Cherici, con rinunziare ad ogni proprietà: *Sub Ordine Canonico*; ovvero, che si obbligassero all'abito, ed a' doveri de' Monaci: *Sub Ordine Regulari*. Ove osservate come in questi tempi il vocabolo d'Ordine Regolare messo a confronto dell' Ordine Canonico, veniva a significare l'Ordine Monastico, conforme raccogliesi similmente dal Concilio di Magonza al Cap.20., ove discorrendo de' Canonici, e de' Monaci accenna questi termini: *Sub disciplina Canonica, vel Regulari*; e più chiaramente al cap.21. ove mettendo un caso, che un Canonico passasse allo stato Monastico, prescrive che *regulariter vivat*: Sebbene nel corso de' secoli è stato fatto comune. Osservate inoltre, che secondo lo spirito del Concilio Vernense se vengono ripresi quegli, che dopo aver presa per amor d'Iddio la Tonsura Ecclesiastica ritenevano i loro beni, con astrignerli ad entrare nella Comunità del Vescovo, convien dire, che quegli, che convivevano co' Vescovi, vivessero In comune senz'aver niente di proprio. Almeno vedesi, che in questo secolo lo stato degli Ecclesiastici proprietarj, e viventi da se, non era uno stato, nè una condizione universalmente ricevuta, nè approvata, nè autorizata in ogni luogo della Chiesa. Evvi chi riflette sù questi termini del Concilio di Vernon, cioè *in Monasterio sub Ordine Regulari, e sub manu Episcopi sub Ordine Canonico*, e dice, che un al fatto parlare dinota, che vi fossero due sorte de' Canonici; Regolari *sub Ordine Canonico*: E Secolari *sub manu Episcopi*: appoggiato al terzo Canone di questo Concilio di Vernon, ove, con pace di chi riflette, non prescrivesi, che correggansi i costumi de' Cherici Regolari, e Secolari, come rapportandosi il Canone in Compendio, sa questo nuovo senso, ma dice il Concilio, che ciascheduno Vescovo abbia la facoltà di correggere secondo i Sagri Canoni, e di far vivere secondo il suo stato tanto il suo Clero, che i Regolari, e medesimamente i Secolari, ovvero Laici: *Ut unusquisque Episcopus potestatem habeat in sua Parochia tam de Clero, quam de Regularibus, vel Sæcularibus ad corrigendum, & emendandum secundum Ordinem Canonicum, & sic vivant, qualiter Deo placere possint.* Ma se voi direte, che questo Concilio. *Jubet mores Clericorum, Regularium, & Sæcularium corrigi, & emendari*: verrete ad insinuare un'alterazione dal vero senso del Concilio, ed un' opinione assai straordinaria in questo secolo, e spezialmente con un'appoggio inteso con parzialità, ma non già genuinamente, poiche l'espressione leggittima distrugge la pretesa differenza, che si deduce de' Canonici Regolari, e Secolari in vigore de' termini del Concilio, cbe abbiam per le mani. Conciosiachè l'antichità non ha giammai conosciuto, che due Ordini Ecclesiastici nella Chiesa; quello de' Cherici Canonici, e quello de' Monaci, insieme una sorta de' Cherici Canonici, ò vivessero in comune sotto l'ubbidienza del Vescovo, ovvero sotto un'Abate con subordinazione all'autorità del Diocesano, de' quali fassi menzione in questo Concilio nel Canone 17. così: *Ut Clerici Conductores non sint nisi pro causa Ecclesiarum, Viduarum, & Orphanorum, ordinante Episcopo, vel Abbate.* Non si vorrebbe dunque partire senza gran fondamento dall'opinione comune; per altro l'intellig enza che abbiamo prodotta per bocca d'altri non ripugna all'assunto, che non combatte il Canonico Secolare, ma solo dimostra il Canonico Regolare in questi secoli. Ascoltiamo l'Autore della disciplina della Chiesa, come intende il Canonico Vernense: *Regulares hic non possunt dici, ii de quibus agitur Canonici, cum Monachis opponantur, qui propriè vocantur hic Regulares. Monachis enim solis hæc verba aptantur, Regulariter vivunt, sub Ordine Regulari. Quod à regulâ Sancti Benedicti profiteiscebatur, sicut & Canonicis nomen his fecerat professio servandorum instar regulę Canonum. Germanus ille, & genuinus sensus est eorum verborum, sub Ordine Regulari, sub Ordine Canonico.*

Hist. Eccl. sec. 8 cap. 4. n. 6.

Par. 1. lib. 3. cap. 9. nu. pag. 643.

Ann 769. XI. Il Monte S. Michele fù fondato l'anno 769. d'Auberto Vescovo Auranches, che vi stabilì de' Canonici per servire questa Chiesa; i quali essen dosi rilassati dalla loro antica osservanza, Riccardo Duca della Normandia vi mise de' Monaci, come assicura Roberto Dùmont, che n'era stato Religioso: *Ejecit Riebardus Marchesus, & Dux Normanorum Clericos Sæculares de hoc Monte, & aggregavit ibi Monachos sub Regula Divi Benedicti Deo perpetuò servientes.*

Anno 770. XII. San Cybar d'Angoulesme era posseduto da' Canonici al tempo di Pippino, che vi donò alcune Terre circa quest'anno alle preghiere di Launo Vescovo di questa Città, che n'era parimente Abate. Furonvi di poi messi de' Monaci in loro luogo, ma seguì poco dopo, che questa Badia essendo stata rovinata da' Normanni, ed avendola abbandonata i Monaci, rientraronvi di nuovo i Canonici: *Ita ut Canonicalis habitus ibi reverteretur, qui nuper exierat*: dice Ademaro nella sua Cronaca. E finalmente ritornato nelle mani de' Monaci, che lo godono ancora oggidì.

Ademar. in Chron.

Anno 708. XIII. San Remigio di Reims fu posseduto da una Comunità dc' Canonici fino all'anno 780., che Turpino Arcivescovo di questa Città vi sostituì de' Monaci in luogo loro, come leg-

leggesi appresso Flodoardo: *In Cœnobio denique Sancti Remigii, cum Canonicos prius idem Cœnobium à tempore Gibehardi Abbatis, qui eandem Congregationem ob amorem Dei, & S. Remigii reperitur aggregasse, ad hoc usque tempus habuisse feratur.*

SECOLO NONO.

CAPITOLO IX.

I. An Ludgero, che dà principio all'erudizione del nono secolo dopo essere stato educato con regolar disciplina nel Vescovado d'York arrivò all'Insule Vescovili, ed in certo luogo chiamato Mimmigerneford fece spiccare il suo zelo con la costruzione d'un Monistero per della gente, che serviva al Signore, guidata con le regole d'un vivere Canonico, come riferisce Alfrico nella di lui vita: *In loco, cujus est vocabulum Mimigerneford, ibi Domino honestum construxit Monasterium sub regula Canonica Christo famulantium*. E provedendo la sua Diocesi di Chiese Parrocchiali, ebbe la mira d'assegnare loro in Pastori quegli Ecclesiastici, che allevossi per cooperatori riguardevoli nel Ministero della predicazione della parola d'Iddio.

Anno 801.

Alfric. de Vit. Ludgeri Episc. l. 1. n. 20.

Ibid.

II. La Disciplina della Chiesa in ciò, che risguarda i Cherici, è stata la medesima in questo secolo, che ne' precedenti, e lo zelo de' Vescovi, e de' Principi è stato grande ugualmente per trattenersi nell'Ordine Canonico, e per farvi rientrare que' che non v'erano, e che se n'erano rilassati. Questa è una verità, che da se sassi lume, basta leggere i Canoni del Concilio di Magonza tenuto in quest'anno sotto l'Imperador Carlo Magno, per venir'in chiaro dell' argomento che abbiamo intrapreso. Dicono i Padri di questo Concilio, sopra tutte le cose, che i Cherici, ò Canonici vivano canonicamente quanto la fragilità umana può loro permetterlo; che meditino, e seguano la Dottrina della Sagra Scrittura, e gli avvertimenti de' Santi Padri; che mangino, e dormano dentro un medesimo Refettorio, e dentro un medesimo Dormitorio, e che in ordine a que', che ricevono delle distribuzioni della Chiesa, che dimorino almeno nel Chiostro, affinchè sieno sempre in istato di render'ubbidienza a' loro Superiori. *In omnibus igitur*, ecco la disposizione de' Padri Moguntini, *quantum humana permittit fragilitas; decernimus ut Canonici Clerici canonicè vivant, observantes divinæ scripturæ doctrinam, & documenta Sanctorum Patrum: & nihil sine licentia Episcopi sui, vel Magistri eorum compositè agere præsumant in unoquoque Episcopatu; & ut simul manducent, & dormiant ubi his facultas id faciendi suppetit, vel qui de rebus Ecclesiasticis stipendia accipiunt, & in suo Claustro maneant, & singulis diebus mane primo ad lectionem veniant, & audiant, quid eis imperetur. Ad mensam verò similiter lectionem audiant, & obedientiam secundùm Canones suis Magistris exhibeant*. Che il Vescovo conosca tutti i Monisterj della sua Diocesi, che sappia quanti Canoni tiene nella sua casa l'Abate, e che il Vescovo, e l'Abate insieme abbiano l'occhio, se tra i Canonici ve ne fosse alcuno, che volesse farsi Monaco, affinche lo facciano vivere regolarmente, e che mantenghino nella vita Canonica quegli, che non volessero esser Monaci. *Præcipimus, ut unusquisque Episcopus sciat per singula Monasteria quantos quisque per Abbas Canonicos in suo Monasterio habeat, & hoc omnino ambo pariter provideant, ut si Monachi fieri voluerint, regulariter vivant, sin autem canonicè vivant omninò*. Questo medesimo Concilio condanna parimente i Cherici vagabondi, che non vogliono sottomettersi nè al loro Vescovo, nè ad un'Abate: *Neque sub Episcopo, neque sub Abbate, sed sine Canonica, vel Regulari vita degentes*, e vuole il Concilio, *ut Episcopi sine ulla mora eos sub custodia constringant Canonica*.

Anno 813.

Can. 9.

Can. 21.

Can. 22.

In quest'anno medesimo il Concilio Remense rapporta, che in questo Concilio furono letti i Canoni, affinche ciaschedun Canonico conoscesse la legge, che gli era stata imposta, ed i doveri, a' quali era stato impegnato: *Lecti sunt Sancti Canones, ut quisque Canonicus legem, vitamque suam minimè ignoraret*: siccome fu letta la Regola di S. Benedetto, *ut ad memoriam reduceretur Abbatibus minùs scientibus si qui fortè adfuerint, qualiter & se, & suos secundùm eandem regulam custodire valerent atque gubernare*.

Can. 4.

Can. 9.

Ma niente rischiara meglio questa materia in questo secolo, quanto il terzo Concilio Turonense, tenuto in questo medesimo anno. Noi abbiamo considerato, dicono i Padri di questo Concilio, che i Cherici Canonici delle Città, che dimorano nel Monistero Vescovile, debbano avere de' Chiostri, un Dormitorio, ove dormano tutti insieme, un Refettorio, ove

ove mangino in comune, affinchè possano più facilmente trovarsi tutti insieme all'ore Canoniche, e possano essere istruiti de' loro doveri, e della condotta, che hanno da praticare: *Canonici, & Clerici Civitatum, qui in Episcopiis conversantur, & consideravimus ut in Claustris habitantes simul omnes in uno dormitorio dormiant, simulque in uno reficiantur refectorio: quo faciliùs possint ad horas canonicas celebrandas occurrere, ac de vita, & conversatione sua admoneri, & doceri*. Ecco i Cherici delle Catedrali obbligati a vivere in comune in un Chiostro sotto la condotta d'un Superiore, che gli avvertisse de' loro doveri; e che gli potesse riprendere de' loro falli. Ma ciò non è il tutto; mentre per far vedere, che eglino dovevano praticare la povertà Evangelica, e non ricevere il vitto, e vestito, che dalla Comunità; questo Concilio aggiugne, ch'eglino saranno nudriti, e vestiti secondo le facoltà, che il Vescovo averà destinate per la sussistenza della Comunità, affinche il bisogno delle cose necessarie alla vita non serva loro di occasione di diventar vagabondi: *Victum, & vestimentum juxta facultatem Episcopi accipiant, ne paupertatis occasione compulsi per diversa vagari, ac turpibus se implicare negotiis cogantur; dimissoque Ecclesiastico officio incipiant indisciplinatè vivere, & propriis deservire voluptatibus*. Questo Concilio non hà avuta la condescendenza di Crodegango nella sua Regola, poiche gli suppone del tutto poveri, e vuole, che sieno nell'obbligazione, anziche nella necessità di contentarsi della vita comune; la qual cosa ci fa supporre evidentemente, ch'eglino facevano il voto della povertà. Questo Concilio parla nella medesima maniera de' Cherici Canonici delle Chiese particolari, che vivevano sotto l'ubbidienza immediata degli Abati de' Monisterj, dice il Canone 24., ne' quali la vita Canonica è stata anticamente, e dove sembra, che ancora s'osservi, proveggano diligentemente, acciochè i Canonici abbiano un Chiostro, un Dormitorio, ed un Refettorio, ne' quali riposino, e mangino in comune; che assistano all'ore Canoniche, e che abbiano le cose necessarie per vivere, e per vestirsi secondo la facoltà dell'Abate: *Simili modo, & Abbates Monasteriorum, in quibus Canonica vita antiquitus fuit, vel nunc videtur esse, solicitè sint provideant Canonicis, ut habeant Claustra, & Dormitoria, in quibus simul dormiant, simulque reficiantur, horas Canonicas custodiant, victum, & vestimenta juxta quod poterit Abbas habeant, quo faciliùs ad Dei servitium possint constringi; sintque Abbates sibi subditis bene vivendo duces, & praevii, viamque demonstrent, qua rectè gradiendo ad meliorem vitam pervenire valeant*. E siccome il Concilio di Tours era tutto applicato per mantenere la disciplina religiosa ne' Canonici delle Catedrali, e delle Badie, così non tralasciò di raccomandare in un'altro Canone la medesima cosa a' Monaci, e pare, che dolgasi del loro sregolamento, e perche gli Abati medesimi non vivevano secondo la regolarità, e giusta le austerità prescritte nella Regola di S. Benedetto: *Quippe cum ipsi Abbates magis canonicè quàm Monachicè inter suos conservari videntur*. E' una cosa da notarsi, che se parlasi de' Canonici, ugualmente si parla de' Monaci in questi secoli con una spezie di distinzione, che dimostra, che sono due Stati per ciò che risguarda il fine principale della loro vita, a confusione di que' Scrittori, che vogliono confondergli; benchè se risguardasi la fuga de' vizj, e la pratica della virtù, la vita de' Canonici debba esser conforme a quella de' Santi Monaci, come dice il Concilio d'Aquisgrana: *Non tamen in cavendis vitiis, & amplectendis virtutibus, eorum à Monachorum distare debet vita*, il qual modo di parlare fece poi dire ad Innocenzo VI. dell'Istituto de' Canonici, *& si à Sanctorum Monachorum non patentur sejuncti*. Tutti i Canonici al principio di questo secolo, eccettuati quegli di Metz a' quali Crodegango aveva data la Regola, di cui parlammo nel secolo precedente, vivevano secondo la tradizione della regola Apostolica praticata da' Cherici di S. Agostino, e contenuta in una Collezione de' Canoni de' Concilj, che ne avevano rinnovati di tempo in tempo i principali punti; de' quali fa menzione il Concilio Remense, che ordinò, che si leggessero, affinchè i Canonici vedessero in essi, come dovevano istituire il loro modo di vivere: *Lecti sunt Canones, ut quisque Canonicus legem, vitamque suam minimè ignoraret*. E più chiaramente apparisce nella Prefazione del Concilio d'Aquisgrana nel 816. così *Canonicorum vita sparsim in sacris Canonibus, & in sanctorum Patrum dictis est indita*.. Or esamini il sincero Lettore di qual sortasia la disciplina cotanto raccomandata da diversi Concilj, e s'è probabile, che abbiano voluto imporre con sì fatte Riforme un nuovo, ed insolito giogo al Clero delle Catedrali, e delle Badie; o pure se abbiano, in ciò fare, voluto far rifinire la vita Canonica, e regolare, ch'era andata in un raffreddamento poco men che fatale, come lo confessano i Padri congregati a Thionville, che ne piansero le decadenze nel 844. così: *Canonica forma... saepe à longè superiori tempore, cum minùs religiosos principes habuit, titubavit, & paene collabens deperiit, & iterum cùm devotos, & in Dei zelo ferventes principes accipere meruit, resurrectione quadam revixit, & vigorem recepis, atque sui processus tempore ambulavit (quod non sine gravi dolore, & metu ultionis divine*

Can. 23.

Ibid.

Can. 24.

Can. 25.

Cap. Quod Dei timorem.

Can. 8.

Hard. to. 4. col. 1467. can. 4.

vitæ dicimus) in vestri regiminis tempore in destructionem, non in ædificationem, sicut Paulus docuerat, accidisse conspicimus : Conviene asserire, che la Vita Apostolica negli Ecclesiastici avesse molto alte le radici : *à longe superiori tempore* : che dinota que' tempi, a' quali allude il Concilio Turonense, di cui parliamo, allorchè riferisce, che nelle Badie de' Canonici : *Canonica vita antiquitùs fuit*. E veggiamo, che le rendite delle Chiese vengono riserbate al fine di mantenere la vita comune negli Ecclesiastici, come ordinarono in quest'anno medesimo i Padri Cabilonensi : *Res Ecclesiæ, quibus Episcopi non ut propriis, sed ut commendatitiis uti debent, pretia sunt peccatorum, patrimonia pauperum, stipendia Fratrum in communi viventium*. E se ordina in oltre questo Concilio, che un Prete degradato mettasi in un Monistero, *aut Canonico, aut regulari*, averà preteso, che dovesse rinchiudersi in un Monistero, *agendæ pœnitentiæ causa*, non già perche ivi vivesse secolarmente, ma regolarmente. Nè doveremmo aver'alcuna pena a credere, che quelle Regolari Canoniche : *Regulares Canonicas*, delle quali fà ricordanza Giovanni Vescovo Sistaricense, non fossero ne' tempi di Carlo Magno Canoniche veramente Regolari, in cui s'osservasse con perfezione la Vita Apostolica da que' Canonici. Abbiamo pure verso questi tempi, che Hincmaro confessa, che dalla sua puerizia fù allevato in un Monistero sotto l'Abito de' Cherici Canonici. *Qui in Monasterio, ubi ab ipsis rudimentis infantiæ sub Canonico babitu educatus, indeque eductus, in Palatio Domini Ludovici Imperatoris non modico tempore mansi*.

Conc. Cabilon. can.6.

Ibid. can 40.

Charta Joanni Episc. Sistar. ann. 812. apud Mabill. de re Diplomat. l. 6. pag 614.

Hincmarus to.2. pag. 304.

III. A fine di procedere con la verità alla mano, e perche spicchi da se senz'arte nel dire, giudico esser cosa molto necessaria, che riferiscansi i sentimenti de' Padri d'Aquisgrana congregati per la pietà di Lodovico Pio, per la riforma spezialmente del Clero. Primieramente asseriscono, che : *Canonicorum vita sparsim in Sacris Canonibus, & in Sanctorum Patrum dictis erat indita* : e già vedemmo nel corso di nove secoli il parlare de' Padri, e de' Concilj. Ordina il Concilio, che formisi una Regola estratta da' Sagri Canoni, e da' Santi Padri per mettere in disciplina quegli, che *Canonicâ censentur professione*. Essi per secondare le pie intenzioni del Rè Lodovico intrapresero la riforma de' Canonici, benchè sapessero, che non v'era un tal bisogno per ogni luogo, poichè s'espressero in questi termini : *Licèt plerique auxiliante Christo devotè, ac religiosè cum sibi subjectis Canonicam servent institutionem, & in plerisque locis idem ordo plenissimè servetur*. Osservate i termini : *Canonica Professione; cum sibi subjectis ... ordo plenissimè servetur*. Con tutto ciò deliberarono di unire le massime de' Santi Padri, le ordinazioni de' precedenti Concilj, e comporre un regolamento, ed una forma uguale per proporla a' Canonici; *& Canonicis observandam conferrent*. E così fù. Ma quando avessero veduta universalmente in quel Regno nel suo bel fiore, e nella sua original perfezione la Vita Canonica, e che la Disciplina Apostolica si fosse mantenuta nella sua prima purità, piace di credere, che gli eccitamenti del Rè Lodovico il Pio si sarebbero rivoltati a stabilire qualche altra impresa degna della sua grande reale pietà. Quindi vorrei inferire, che non averà preteso d'introdurre nuovi regolamenti in quelle Canoniche, dove per confessione dello stesso Rè l'Ordine Canonico : *Plenissimè custoditur*, e dove non pochi mantenevano illibata la Regola Canonica, *devotè, ac religiosè cum sibi subjectis*. Ma perocche il disordine era invalso, e dilatato ne' Paesi della sua ubbidienza, per rimettere la disciplina, dov'era smarrita, lo Spirito de' Padri d'Aquisgrana, e l'intenzione del pio Principe si diedero la mano per istabilire un modo di vivere uniforme tra' Canonici della Francia, senza pretendere, che quelli, ch'erano esatti nell' adempimento della Regola Canonica s'allargassero, e diminuissero la loro perfezione per accomodarsi alla tolleranza della nuova Regola, ch'ebbe della compassione a' deboli poco disposti a quell' Apostolico Sproprio, che intatto conservavasi, ove : *Ordo plenissimè servabatur*. *Quia verò*, ecco i motivi della Riforma, e della disciplina proposta a' Canonici, *Canonica professio à multis* (non dico *ab omnibus*) *partim ignorantia, partim desidia dehonestabatur, operæ pretium duximus, Deo annuente, apud Sacrum conventum, ex dictis Sanctorum Patrum, velut ex diversis pratis quosdam vernantes flosculos carpendo, in unam regulam Canonicorum, & Canonicarum congerere, & Canonicis, vel Sanctimonialibus servandam contradere; ut per eam Canonicus Ordo absque ambiguitate possit servari. Et quoniam illam Sacer conventus ita etiam laudibus extulit, ut usque ad unum jota observandam percenseret, statuimus, ut ab omnibus in eadem professione degentibus indubitanter teneatur; & modis omnibus, sive à Canonicis, sive à Sanctimonialibus canonicè degentibus, deinceps observetur*. Con ciò ben dimostrasi, che dove la vita Canonica non era rilassata, ma conservavasi secondo le massime de' Canonici, de' Padri, e delle Sagre Scritture, non eravi necessaria la Regola d'Aquisgrana con le sue condescendenze; ed in fatti il Sinodo, non costringe i Canonici a conformarsi a' suoi Canoni, con l'esclusione d'altra Regola; ma insistendo, che i Prelati, e i sudditi caminassero a tenore della loro vocazione : *Vocatione qua vocati sunt*,

Anno 816. Hard. To.4. col. 1055.

Præfat.

Ibid.

Ludovici Pii Capitul. 1. c. 3. Hard. Tom. 4. col. 1214.

Præfat. lo. cit.

sunt, bastogli, che seguitassero, o la Regola da esso estratta da' Padri, e da' Canoni: *Hanc*, ovvero, che si regolassero secondo i documenti contenuti nelle Sagre Scritture: *Quatenus hanc, sive aliarum Sanctarum Scripturarum documenta*; e si troverà gran pena a rinvenire in queste insegnamenti di proprietà, o le indulgenze d'Aquisgrana. Con tutto ciò sebbene non obbligava tutti i Canonici allo Sproprio intiero, e sebbene permetteva, che quegli, ch'eransi riserbati l'usufrutto de' beni patrimoniali, o di qualche benefizio se ne prevalessero in sollievo della Comunità (i beni della quale dovevano essere riserbati a que' Canonici, che avevano rinunziatò ad ogni cosa) con tutto ciò, dissi, non tralascia di chiamar deboli, ed infermi quegli, cui non dava l'animo di spropriarsi del tutto: *Quia tam infirmi sunt, ut possessionibus suis renuntiare non possint*, e di lodare quegli. *Qui nec suas, nec Ecclesiæ velint habere possessiones*. Eranvi dunque delle Comunità veramente povere, e prima del Concilio, e nel tempo del Concilio d'Aquisgrana, che dice: *Licèt plerique auxiliante Christo devotè, ac religiosè cum sibi subjectis Canonicam fervent institutionem, & in plerisque locis idem ordo plenissimè servetur*, come dicevasi sopra. Ed in questi veri Canonici, o sia nella loro persona l'Ordine Canonico persisteva, e per mezzo de' quali s'è trasfuso ne' posteri; onde da un fatto singolare, da una semplice enunziazione fatta in un tempo, da un'abuso introdotto in qualche luogo, ed in qualche incontro particolare, non sembra cosa da Uomo, che passar vuole per Erudito cavarne principj, e fondamenti per istabilirne massime generali per ogni tempo, per ogni luogo, e per tutte le persone d'una medesima Professione. In questo medesimo tempo, in cui siamo, ed in questo medesimo Concilio, che abbiamo per le mani, incontrasi questa proibizione, cioè: *Ut nullus in Canonica, aut Regulari Professione constitutus aliquem tonsurare propter res adipiscendas deinceps persuadeat; & qui hoc facere tentaverit, Synodali, vel imperiali sententia modis omnibus feriatur*: Il qual Canone fa ben vedere, che i Cherici sottomessi a questa Regola, nell'ingresso nella Religione Canonica, rinunziavano ugualmente, che i Monaci a tutti i loro beni, e donavangli alla Chiesa con un distacco proprio de' Poveri Volontarj. Potrebbesi dire almeno, che l'addolcimento introdotto nell'Ordine Canonico da questo Concilio, non l'abbia punto alterato essenzialmente; primieramente perchè non è stata una mitigazione universale, ma solamente dove era il motivo del rilassamento, avendo il Concilio sotto gli occhi l'osservanza intiera della Regola Canonica, senza costrignerla alle compiacenze della proprietà; sicchè se un Monistero solo mantenuta avesse la Povertà Apostolica, bastato sarebbe per farla vedere in essere ad onta dell'indulgenza autorizata da un Concilio; oltre di che, come s'è detto, non abbia potuto con verità sostenere lo stesso Concilio, che *in plerisque locis idem Ordo plenissimè servabatur*. Secondariamente chi volesse riflettere, che il Concilio è composto di sentenze cavate da' Sermoni di S. Agostino, e dall'Opere di Giulio Pomerio, e d'altri Padri, la lettura de' quali viene possentemente inculcata dal medesimo Concilio; E si sà, che appresso i Santi Padri viene raccomandato, e canonizato lo Sproprio; ne dedurrebbe, che in un certo modo a questo aspirava l'intenzione, e lo spirito del medesimo Concilio; di sorte, che se condescese a' temperamenti dando a' Canonici una spezie di dominio forse per avergli ritrovati in questo possesso, o sia per non aver'incontrato ne' precedenti Concilj proibizione precisa, ed espressa, come direbbemo noi *ad litteram*; *Liceat dare, & accipere proprias res, & Ecclesiæ cum humilitate, & justitia habere*, sarà stata una necessità di prudenza a fine di condurli a poco a poco dallo stato, in cui trovavansi quegli, de' quali dicevasi. *Qui tam infirmi sunt, ut possessionibus suis renuntiare non possint* a quello, in cui ritrovavansi altri, de' quali asserimmo: *Qui nec suas, nec Ecclesiæ velint habere possessiones*. Oltre di che, se per aver'acconsentito i Padri d'Aquisgrana ad un temperamento necessario in que' tempi, i Canonici Regolari fossero passati da un'Istituto all'altro, ogni Ordine averebbe mutata faccia atteso l'addolcimento fatto anco di propria spontanea volontà del rigore della loro Regola, e piaccia al Signore, che indotti non siansi a tante variazioni guidati da quel diritto, che ispirar suole il solo amore del rilassamento. Osservasi inoltre, come ne' tempi di Lodovico il Pio, Angelelmo Vescovo di Auxerre ristabilì la Vita Comune nel suo Clero, come leggesi nella Storia de' Vescovi di detta Città: *Hujus (Angelelmi) tempore, Ludovicus Imperator Generali Conventu Canonicis Regularem vitam imposuit, atque ob tutelam Religionis, Claustri custodiam instituit, ac diversas competentesque officinas eorum usibus ordinavit*. Ebbone Arcivescovo di Rems ottenne dall'Imperadore la permissione di servirsi d'alcune strade, per comodo di fabricare de' Chiostri, e delle officine Regolari, giusta il rapporto di Flodoardo: *Vias etiam omnes, quæ circa eandem Ecclesiam vadunt, & impedimento esse possunt, ad claustra, & servorum Dei habitacula construenda, ut transferri atque immutari possint concedimus*.

IV. Quest'anno ci porta a Parigi a vedere ciò, che pretesero di raccomandare i Padri di quat-

Conc. Aquisgr. cap. 109. Hard. To. 4. col. 1118. Ibid. cap. 120. col. 1133. Præfat. lo. cit.

Capital. 1. can. 8. Hard. To. 4. col. 1215.

Cap. 115.

Biblioth. Nova

Lib. 2. cap. 19.

Anno 829.

quattro Provincie congregati a formare il Sesto Concilio di quella Città. Pcimieramente ebbero a cuore, che i Prelati, ed i Sacerdoti riconoscessero l'altezza del loro grado, con ciferire il sentimento d'Isidoro, che dice: *Rectores à Deo solummodo, non à subditis sunt judicandi; & pro moribus reprobis tolerandi mogis, quàm à Plebe sunt distringendi. In Ecclesiastica Historia Constantinus Imperator Episcopis ait: Deus vos constituit Sacerdotes, & potestatem vobis dedit de nobis quoque judicandi; & ideò nos à vobis rectè judicamur, vos autem non potestis ab hominibus judicari. Propter quod Dei solius inter vos expectate judicium, & vestra jurgio, quæcumque sunt, ad illud divinum reserventur examen. Vos enim nobis à Deo dati estis Dii, & conveniens non est, ut homo judicet Deos, sed ille solus, de quo scriptum est: Deus stetis in Synagoga Deorum, in medio autem Deos discernit*; Con sì fatti lumi mette in chiaro i disordini introdotti, *super diversorum rerum innumeris superfluitatibus, & vanitatibus*, e mette loro innanzi gli esempli de' Santi Padri, e spezialmente la pratica di S. Agostino, di S. Ambcogio, ed *i* sentimenti del Pontefice S. Gregorio, affinchè imparino da essi: *Quam moderata discretio in vestium cultu, & mensæ apparatu Sacerdotibus tenenda sit*. Tra gli abusi compianti dal Concilio Parigino ne' Prelati, uno si era, che i Vescovi, non avevano seco pec testimonj della loro Ecclesiastica vita quel genere di persone richieste da' Concilj, e dal loro grado: *Sine his personis quas sua religiosa conversatio testes habere ... debuit*; ma quegli per cagion de' quali *conversatio Sacerdotalis commaculatur*; Allegandosi da' Padri di Parigi i lamenti di S. Gregorio in prova, che doverebbero avere de' Cherici, e non Laici, dolendosi de' suoi tempi, perocchè al famigliare servigio de' Prelati venivano chiamati *Laici pueri, ac Seculares*, ogni qualvolta esser dovevano in compagnia loro (come esso ordinò) Cherici, ovvero Monaci i più ciguardevoli: *Quidam ex Clericis, vel etiam ex Monachis electi*, che convivessero con essi giusta gli esempii lasciati da S. Agostino, e da S. Ambrogio, che passavano la loro vita sempre co' Cherici, alle Vite de' quali il Santo Concilio manda i Prelati poco accorti: *Vitas beati Augustini, & Ambrosii .... legant*. Ma perchè veggasi, che non cicercavasi la presenza de' Cherici a titolo d'una semplice Corte d'onore, ma ad effetto, che convivessero con essi, duolsi amaramente il Concilio, perocche i Prelati senz'alcuna grave necessità, mangiassero piuttosto co' Secolari, e non già co' Cherici: *Cum Laicis, non cum Clericis*: Abuso allargato sino ne' Chiostri, praticato *à quibusdom Abbatibus, & Abbatissis*, Quindi piace dedurre, che siccome gli Abati, e le Badesse viver dovevano in comunità co' loro sudditi, pcoponendo per somiglianti tra loro gli abusi de' Prelati, e de' Snperiori Regolari, sembra, che lo spirito, e l'intenzione de' Padri di Pacigi mirasse a stabilire lo stesso modo di vivere tra i Vescovi, ed i loro Checici; e giachè riprendevasi ugualmente dell' abuso, uguali diventassero nel convitto comune i Vescovi co' Cherici, siccome gli Abati, e le Badesse co' loro Religiosi, mettendo loro continuamente innanzl le pratiche registrate negli Atti degli Apostoli, e nella Vita di S. Agostino: *In Actibus Apostolorum, & in Vita Beati Augustini*. Riprende altresì il Concilio le negligenze de' Vescovi, nella condotta de' Canonici, Monaci, e Vergini Sagre: *In gubernandis congregationibus sibi subjectis, Canonicis videlicet, Monachis, & Sanctimonialibus*; ove piace osservare il vocabolo *Congregationibus*, che dinota il convivere de' Canonici co' Vescovi, come convivevano insieme i Monaci, e le Vecgini Sagre rispettivamente ne' loro proprj Monisterj.

Concil. Paris. VI. cap. 19.
Rufin. l. 10. c. 2. ibid.
Cap. 20. ibid.
Ibid.
Cap. 21.
Ibid.
Ibid.

V. Corre in quest'anno la memoria del Beato Odolfo Canonico della Chiesa Trajettense, il quale secondo che leggesi appresso il Surio, pcomosso che fu alla Sagra Ordinazione del Presbiterato: *Visum est ei adire summæ reverentiæ locum Trajectum, antiquitus Witenburg dictum: idque eâ mente, & consilio, ut illic cum ceteris Dei famulis Christo ibidem militantibus, quod viveret, præpotenti Deo fideliter serviret. Memoria ergo retinens quod in Evangelio Salvator ait: Qui non renuntiat omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus, posthabito Patre, neglectis propinquis, contemptis agris, familia, rebus, & facultatibus omnibus, ad locum illum Christo duce profectus est. Rebus quidem pauper, sed meritis dives, nihil jam in hoc mundo habere volebat, ut à Domino, juxta illius promissionem, centuplum acciperet, & vitæ æternæ heres esse mereretur. Erat per id tempus Trajecti Episcopus eximiâ Sanctitate Fridericus nomine, qui virum Dei cum multo gaudio excepit; fecerunt idem omnes Servi Dei, qui illic erant adunati, Cùm aliquantisper apud illos moratus esset, omnes mirum in modum antecedebat; neque aliter, vel ab omnibus illis, vel ab ipso etiam Præsule, quàm Monasterii Pater vocabatur*. Morì questo grand'Uomo amantissimo della Povertà Apostolica, e questo lasciò per eredità a' suoi Canonici, che volle presenti allo spirar, che fece: *Sub ipsam mortis horam Fratres sibi adesse voluit*.

Anno 836.
Vetus Libell. de Vit. S. Odulfi Canon. Traject. c. 2. apud Surium To. 3.
Ibid. cap. 3.
Ibid. cap. 10.

VI. Aldrico Vescovo de' Cenomani, Popoli della Gallia Lugdunense, conforme costa nel suo Pcivilegio appcesso il Baluzio nelle di Lui Miscellanee: *Solicitus de Conversatione Fra-*

Anno 837.

Privil. Aldrici Cenoman. apud Baluz. Miscell. l. 3. p. 63. & 64.

Fratrum, & Canonicorum suorum, impiegò il Vescovile suo Zelo, affinchè avessero il Chiostro, come secondo la tradizione costante avevano avuto ne' tempi andati: *ut quod multo, seu ut ferebatur, nullo transacto tempore antea habuere, Claustrum haberent, in quo canonice, & regulariter conversarentur, religiosè ac canoni aliter Domino devotè famulantes, secundùm Canonicam institutionem, ac Sanctorum Patrum Ordinem*. Questo Prelato restituì alla Cenomanense sua Chiesa la disciplina Canonica con tale fondamento, che nel nono secolo, nè le scorrerie Britanne, nè le Normanne valsero a rovinare sì bell'Ordine, di maniera, che non si vedessero nel secolo susseguente d'una vita così religiosa, e Canonica cospicui monumenti; e credesi, che Mainardo Vescovo Successore continuasse a convivere co' suoi Cherici, e loro indrizzasse quelle parole, che riferisce lo Scrittore della Vita di S. Pavacio Vescovo, cioè: *O' Fratres dilectissimi, quàm bonum est, & jucundum habitare fratres in unum*: Abbiamo il Testamento del medesimo Mainardo con quest'esordio: *Ego Mainardus Cenomanensis, quamvis indignus, Episcopus sub Cœnobio S. Mariæ, & SS. Martyrum Gervasii, & Protasii, & S. Juliani Confessoris Episcopi degens vitam*, conciò che siegue. Abbiamo poco doppo questo tempo, cioè circa l'anno 845., che Andrea Vescovo di Mans persuase a' Canonici della sua Chiesa Catedrale di ristabilire trà essi questa Vita Comune, con far', a questo effetto, fabricare loro de' luoghi regolari; *Edificia satis opportuna, ut tunc usus habebat, construxit*.

Vide ultima verba Vitæ S. Pavacii Biblioth. Floriac. nu. 255.

V. Histor. Episc. Cenoman. in Mainardo.

Anno 846.

VII. Benchè dopo la morte di Lodovico il Pio le guerre civili avesero della forza per impedire l'osservanza della Regola Canonica, ebbero nientedimeno maggior vigore per conservarla i Prelati della Francia, i quali in molti Concilj, e con numerosi Canoni eccitarono nell'animo del Rè Carlo lo spirito della disciplina, affinchè promovesse nel loro Clero l'Istituto della Regola d'Aquisgrana. Veggiamo in conseguenza de' loro eccitamenti il Canone, che formossi nella ragunanza della Villa Sparnaco della Diocesi di Rems col consentimento, ed approvazione del medesimo Rè Carlo, che dice così: *Ut Canonici in Civitate, vel Monasteriis, sicut constitutum est, in dormitorio dormiant, & in refectorio comedant, & in domo infirmorum necessariò sublevuntur: & tam sani, quàm infirmi canonicè vestiantur, atque in Claustris horis congruis degent, & sub custodia canonica lectionibus, & cæteris divinæ institutionis insistant officiis*. Quest'espressioni così chiare scuoprono qual fosse l'idea di que' Prelati, e del Rè, che mai sempre cooperò con la sua Regia liberalità a stabilire nel suo Regno la riforma nel Clero.

Hard. To. 4. col. 1506. cap. 14. Vid. Concil. Meld. can. 53.

Anno 850. T. 2. Capitular. col. 1459.

VIII. Leggesi negli Atti Baluziani, un Privilegio del Rè Carlo Calvo dato a' Canonici di Parigi, con cui provedesi, affinchè i Canonici della medesima Congregazione; *Congregationis Canonici*, ovvero *Fratres*, non incontrino verun'ostacolo, che gli faccia deviare; *à via rectitudinis, & observatione Canonica, sed deputatis sibi rebus contenti absque necessitate, & inopia Canonicam Ordinem tenere, & sine prævaricatione, quantum humana finit fragilitas, observare queant*,

Anno 872. Chronogr. Saxon. V. Theatrum Corbejæ Saxon. cap. 18.

IX. Alfrido Vescovo dopo aver'edificato da' fondamenti il primo Monistero Hildenseimense dedicollo in onore della Santissima Vergine a quest'oggetto: *Ut Canonici religiosissimè viventes soli Deo famularentur*.

Anno 876. Hard. to. 6. par. 1. col. 172. c. 8. Concil. Pontigon.

X. Carlo Calvo sublimato al soglio col carattere d'Imperadore nel suo Palazzo Ticinense col parere de' Vescovi Italiani formò alcuni Capitoli concernenti il buon'ordine delle cose Ecclesiastiche, e tra gli altri leggesi: *Ut Episcopi in Civitatibus suis proximum Ecclesiæ suæ Claustrum instituant, in quo ipsi cum Clero secundùm Canonicam Regulam Deo militent*. Un tal Canone incontrasi nel Concilio Pontigonense, che alla presenza dell'Imperadore confermò gli Atti emanati nel Sinodo di Pavia. Nell'anno medesimo l'Imperador Carlo con Real privilegio onorò il Monistero di Compiegne fabricato da lui nel suo Palazzo di detta Città, ove ragunò fino al numero di cento: *Canonicos Fratres, & Servos Dei totius silentii, & quietudinis Canonicæ morem observaturos*, chiamogli parimente Cherici, *atque Clericos inibi numero centum jugiter Domini misericordiam implorare decrevimus*, e ciò che contiensi in detto Privilegio.

Vide Privil. Car. Calvi, Spicil. 10. p. 157., & seqq.

Ann. 890. circ.

Tom. 3. col. 402.

XI. Noi in quest'anno incontriamo nella Chiesa di Pisa sotto Giovanni Vescovo una fondazione de' Canonici obbligati a certe regole di vivere, che fù rimessa successivamente in piedi da Grimoaldo con donazione liberale, del quale parlando l'Ughellio nella sua Italia Sagra dice, che Grimoaldo fece larga donazione alla Catedrale, ed a' Canonici: *qui certis adstricti regulis sub conversationis forma vivebant*: e soggiugne così: *Ea regularis Institutio in Pisana Ecclesia olim à Joanne Episcopo anno 890. condita, sanctissimisque institutis perpolita fuit*: Ma perche le contingenze de' tempi ridussero ad una povertà estrema il Sagro Collegio de' Canonici di quella Catedrale; Grimoaldo successore nel 993. volle riparare le rovine sopraggiunte, e far risorgere la decaduta regolarità con un'insigne donazione, nella

quale

quale fa menzione d'una Congregazione de' Canonici Fratelli, *antiquitus à compluribus prædecessoribus ordinata ; Congregatio Canonicorum Fratrum* (questa è quella, ch'eresse, ovvero ristorò Giovanni) *in qua omnia necessaria haberent, ut absque ulla indigentia ibidem sine intermissione servirent Omnipotenti Deo*: ed una somigliante pietà fu di poi continuata da que' zelanti Prelati.

SECOLO DECIMO.

CAPITOLO X.

I. DOpo aver l'Ughellio riferita la supplica d'Audace Vescovo d'Asti fatta a Sergio II. affinche confermasse la donazione, ch'esso aveva fatta, come fecela dianzi Ehinulfo suo Antecessore de' molti beni in vantaggio de' Canonici, che dimoravano insieme: *in Canonica Episcopii*, questo Scrittore soggiugne così: *Notandum præterea Astensis Cathedralis Canonicos, verè Canonicam, hoc est regularem vitam tenuisse*, e fa menzione de' Chiostri, e di più asserisce, *eos in communi Dormitorio cubare, in eodem refectorio cibum communibus redditibus comparatum una sumere solitas ex pluribus aliisque monumentis perspectum habemus*: co' quali documenti costavano i nomi di que' Benefattori, che lasciavano de' Legati: *eisdem Canonicis ea conditione, ut communi victui tam Canonicorum, quàm Conversorum (quos Sergius Ministros vocat) inservirent*.

Ann. 905. circ.

To. 4. col. 488. & 490.

II. Compiagne nel principio del decimo secolo il Concilio Troslejano tenuto, e ragunato dall'Arcivescovo Remense co' suoi suffraganei, le rovine dello stato Regolare, sia per l'incendio, sia pel saccheggio sofferto da' Pagani; e più si duole, perche se rimasero in alcun luogo delle vestigia de' Monisterj, nientedimeno: *Nulla in eis regularis formæ servantur instituta*. E scendendo al particolare de' Monisterj. *Monachorum, Canonicorum, Sanctimonialium*, lagnasi perocchè, *propriis, & sibi jure competentibus carent rectoribus*: mentre contro l'autorità della Chiesa: *Prælatis utuntur extraneis*, sia per la povertà, sia per la poca religiosità, o per la penuria de' Prepositi capaci, in essi Monisterj i Religiosi, *moribus vivunt incompositis, . . & qui Sanctitati religionique cœlesti intenti esse debuerant, sui velut propositi immemores, terrenis negotiis vacant*. E perche con l'abbandonare, *Monasteriorum septa*, non vergognansi di secolarizare, niente dal volgo distinguonsi col merito della vita, anzi si espongono al dispregio de' Laici, onde conviene, dicono questi Padri Troslejani, piagnere con Geremia i danni della Città, e della Chiesa, e dire: *Quomodo obscuratum est aurum? Mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum*: E portano la sposizione del Pontefice S. Gregorio così; *Aurum obscuratum est, cùm Sacerdotum, & spiritualium vita, quondam per gloriam virtutum clara, nunc per actiones infimas ostenditur reproba. Color optimus est mutatus, quia ille sanctitatis habitus per terrena, & abjecta opera ad ignominiam despectionis venit, Lapides verò Sanctuarii, quos nunquam necesse erat foris conspici, eos nimirum figurant, qui nunquam in extraneis debent actionibus videri. Sed dispersi sunt lapides Sanctuarii in capite omnium platearum, dum hi qui per vitam, & orationem semper intus esse debuerant, per vitam reprobam foris vacant, & dum in sancto habitu constituti exteriora sunt, quæ exhibent, quasi Sanctuarii lapides foris jacent*, con ciò, che siegue. Osserva il Concilio, che siccome l'oro senza l'artefice non può ritornare al primiero colore, così la vita religiosa capace di riforma non è, *sine regularis Abbatis providentia*, per inferirne, che debbonsi regolare i Monisterj non già delle potestà secolari, ma bensì da' loro Superiori, E pure, chi 'l crederebbe? Soggiungono questi Prelati: *Nunc autem in Monasteriis Deo dicatis Monachorum, Canonicorum, & Sanctimonialium, Abbates Laici cum suis uxoribus, filiis, & filiabus, cum militibus morantur, & canibus*. E con far menzione della Regola di S. Benedetto, chiaramente vedesi ciò, che pretese il Concilio da' Monaci, cioè che: *Propositum indefessi custodire valerent*: siccome deducesi ciò, che esigeva da' Canonici con riferire il terzo Concilio Turonense così. *Imo in Concilio Turonis habito postquam de Canonicis Clericis Civitatum, qui in Episcopio conversantur, dispositum est, sequitur; Similiter modo, & Abbates Monasteriorum, in quibus Canonica vita antiquitùs fuit* (notate l'espressione *antiquitus* in un Concilio del 813.) *vel nunc esse videtur solicitè suis prævideant Canonicis, ut habeant Claustra, & Dormitoria,*

Ann. 909.

Apud Hard. t. 6 p. 1. col. 510 cap. 3.

Thren. 4.

Can. 24.

victum,

victum, & vestimenta &c. Non potendo dunque questi Padri tollerare in un fatto, *auditu lugubre, dictu nefas, actu horribile*, qual'è, che contro ogni legge, e ad onta della consuetudine, *in Monasteriis regularibus Laici in medio Sacerdotum, & cæterorum Religiosorum, ut Domini, ac Magistri residentes, velut Abbates de illorum vita, & conversatione, ac regula sibi penitùs ignota perverso ordine dijudicant*: ordinano espressamente, che gli Abati, *sint religiosæ personæ, & quæ regularem noverint disciplinam*. Inferitene se vi pare, qual fosse il disegno del Concilio, se duolsi, che più non vedevansi in osservanza: *Regularis formæ instituta*: Se mette innanzi a' Monaci l'indefessa osservanza della Regola di S. Benedetto *Spiritu sancto pleni* ed a' Canonici i provedimenti del Concilio di Tours, che seco portano: *Claustrum, & Dormitoria, victum, & vestimenta*: e perche riprende alcuni Religiosi, che non paghi, *communibus rebus*, prendevansi licenza d'aver del proprio, e con mezzi indecenti a' vocaboli della loro professione. Se questi termini non inducono per necessità a credere, che desiderassero un vivere molto regolato, ed una disciplina veramente Monastica, e Canonica rispettivamente, a qual fine volere, che gli Abati, che dovevano presiedere in avvenire fossero *Religiosæ personæ, & quæ regularem nossent disciplinam*?

Anno 919. Char. Guillelm. Aquit. Ducis apud Dacher. Spicil. 11., & Labbe Miscell. Curios. cap. 9. Vid. etiam Privil. Ludov. Pii tom. 2. capitul. Baluzian. col. 1416. Actor. Vet. cap. 133. ad Calcem Capitul. Baluzian.

III. Per essere state convertite in proprj usi sì de' Cherici, che de' Laici le rendite della Chiesa Brivatense, con le quali: *Canonici ejus vivere debebant communiter*: Guglielmo Duca Aquitano, e di quella celebre Canonica Abate, *grandi excitatus scrupulo*, e forse in virtù del Sinodo Troslejano, *decrevit, ut quidquid ex communi victu Canonicorum possidebatur, ad eundem communem victum reverteretur, & nullo unquam modo ampliùs ad singularitatem rediret*. Per un tale così pio provvedimento vedesi a risorgere mai sempre la Religione de' Canonici Brivatensi; indi derivarono di poi quelle generose donazioni, che successivamente negl'anni 924., e 928., ed inoltre nel 1010. vennero fatte, *in communi convictu Canonicorum Sancti Juliani*: o sia *Sancto Juliano in communi convictu servientium ejus*: ed affinche fossero, *omni tempore in communi victu, seù usu Canonicorum Brivatensium*. Con sì fatto vocabolo de' Canonici viventi in comune nuncupavansi ne' tempi di poi i Canonici Regolari professori della Regola di S. Agostino.

Ibid. cap. 136. Spicil. 11. cit. p. 292., & Biblioth. Sbusianæ centur. 1. cap. 152. V. Acta Lambert. Atrebat. Spicil. 5. p. 543. litt. Chuonradi di Salzburg. apud Hund. to. 3. p. 227., & 228. Anno 920. circ. pag. 108.

IV. Nel Tomo IV. della Gallia Cristiana de' Sammarthani, ove trattasi delle Badie della Francia, contasi il Monistero di S. Agostino di Limoges, e leggonsi queste precise parole: *Hanc Abbatiam Roricius I.* (chiamasi primo di tal nome) *Episcopus Lemovicensis condidit, sicuti gesta Pontificum tradunt his verbis: Ille dicitur primò fundasse Monasterium B. Augustini Lemovicis in honore ejusdem Sancti, atque Canonicos Regulares ibidem instituisse. Sed cum Pippinus Rex* (che regnò dall'anno 752., o 54., fino all'anno 768. in circa) *Urbem Lemovicam Ecclesiasque omnes ibidem existentes funditus diruisset; tandem Turpio Episcopus coenobium idem reædificavit; & in ea Monachos, qui regulæ Benedictinæ militarent, pro Canonicis collocavit, quos amplissimis possessionibus dotavit, ut ex hoc Diplomate à Quercetano in notis ad Bibliothecam Cluniacensem prolata palam habetur*. E siegue il Diploma: *In nomine Sanctæ Trinitatis &c. Ego Turpio Lemovicum omnium Episcoporum extimus, de Sede quam mihi Dominus regendam tuendamque immerito committere dignatus est, religionem auferri conspiciens, valde pertimuit. In memet autem reversus diutiùs precibus à Domino auxilium petens implorabam, ut ipso juvante Sancta Religio, quæ usque ad nos illibata pervenerat, nostris temporibus non deperiret, sed successoribus inviolata succederet*. Lo stesso voi rincontrarete appresso Andrea Quercetano, volgarmente du Chêne nelle note accennate da' Sammartani. Ma ciò che deesi osservare si è quello, che siegue; voglio dire, che Turpione Vescovo, affinchè si mantenesse nel Monistero Lemovicense quella vita religiosa, e Canonica, come l'introdusse Roricio I. Vescovo, che sino a' suoi giorni, *usque ad nos illibata pervenerat*, ed affinchè passasse intatta ne' successori: *Successoribus illibata succederet*: costruì un Chiostro, ed ivi ragunò: *Fratres boni testimonii, qui in commune sine aliqua proprietate degentes, absque ullo strepito sæculari, divinæ servituti incumberent*. Quest'espressioni servono d'indizio manifesto, nel principio del suo Vescovado mantenne quella vita Canonica introdotta da' suoi maggiori, e tale che seco portava la Comunità, e lo sproprio. Se crediamo al Labbè nella sua Biblioteca nuova: *Memoratus Turpio fuit contemporaneus Ludovici Regis Francorum, Radulphi successoris*. Per comando poi di Ridolfo Rè, il sopradetto Monistero passò in potere de' Monaci: *in Monachorum manibus*. Raccoglierete almeno, che la vita Canonica eravi in osservanza sino a' tempi di Roricio, che giudicasi coetaneo di Clodoveo nel sesto secolo, e sino a' tempi di Turpione Vescovo similmente di Limoges.

T. 2. pag. 178.

ibid. Gall. Christ. to. 2. pag. 631.

Anno 930. Gall. Christ. to. 2. pag. 483.

V. Piace quì di portare come giace il documento di Agano Vescovo Carnotense, il quale vedendo la Badia sotto il titolo di S. Pietro con suo gran dolore rovinata dalle guerre, pieno di zelo s'accinse a riedificarla, e s'espresse così: *Ego Aganus . . . Episcopus Carnotensis*

sis

sis Ecclesiæ, super quodam Monasterio nostro penè diruto, in honore S. Petri dicato condoluimus:..illudque à fundamento reædificare, & Canonica institusione Clericorum cunctorum gradaum inibi Deo servire, sanctam exercendo religionem jussimus. Tempore siquidem pacis jam olim splendidè locus ille viguit in Canonicis Domino militantibus, & in exteris bonorum operum bene decertansibus. Sed pene desolatum invenimus. Nunc autem adjuvante Dei gratia, primos religionis renovare usus... Con che vedesi, che prima di questi tempi ancora, era in questa Badia la vita Comune Canonica nel suo bel fiore, cioè ne' tempi della pace del nono secolo.

VI. Airaldo piissimo di consenso di Rothilde sua Consorte in rimedio delle proprie anime risolvettero *construere Monasterium*, appresso una Chiesa, e donaronlo a' Canonici, affinchè in esso si vivesse canonicamente così: *Vitrado Præposito, cæterisque Canonicis Evahonensis Cænobii sub eo degentibus trado ad construendum Cænobium, quatenus illic Sanctus Canonicalis Ordo relevetur, & indesinenter sit constitutus... Ecclesiam... prædicto Præposito, & Canonicis tradimus.*

Anno 936. Apud Sammarth. Gall. Christ. tom. 1. pag 158.

VII. Abbiamo da una notizia di questo tempo, che Maimbodo Vescovo di Mascon ristorasse la sua Catedrale. Ma mercecchè non avevano i Canonici, che quivi dimoravano, *qualiter vivere regulariter quirent*: si risolvettero finalmente il Vescovo, ed i Conti di quella Città guidati da paterno amore ad assegnare diverse Chiese con tutte le loro facoltà, e decime, co' benefizj Ecclesiastici, ed ogni altro adjacente, *in usus prænominatorum Fratrum, unde quotidianam sumerent alimoniam*... Ed ecco fra questi Canonici la vita comune, che ne' tempi susseguenti ancora mantennero, secondo che li troviamo *in commune viventes*.

Anno 951. circ. Apud Petrum S. Julian. Antiq. Matric. pag. 236.

V. Gall. Christ. to. 3. p. 679.

VIII. Nella Storia de' Vescovi d'Imola narra l'Autore sotto quest'anno, che poco dopo morisse Giovanni Vescovo; e dagli atti di quella Chiesa raccoglie, che al tempo del di lui governo i Canonici della Catedrale, *una commorantes in æde* menavano una vita *penè religiosè communem*, alcuni in una Canonica vicina alla Catedrale, ed al Vescovile Palagio, ed altri in un Monistero non molto discosto.

Anno 954. Episcoporum Corneliens sive Imolen. Hist. edita an. 1719.

IX. Arrigo, che in quest'anno reggeva la Chiesa di Treveri per lo zelo di veder in quella fiorire la Regolar disciplina, fabricò non lungi dalla sua Catedrale, *regulares officinas, & claustrum*, intimando a' suoi Canonici di dover quivi osservare, *rigorem Regularis conversationis*. Ma dopo la morte di lui lasciarono la regolarità que' Canonici sotto il successore Teodorico: *sub eo Regulares Canonici in Ecclesia S. Petri* (e quest' era la Catedrale) *esse desierunt*. Intorno a questo tempo, altre Chiese della Germania trovansi aver lasciata la Regolarità, conciosiachè i Canoni di quelle *propria habere, & annuos proventus inter se distinguere cœperunt*. Sebbene però non mancarono delle Religiose Comunità. *Conventus Fratrum*, che proseguissero ab abitare ne' Monisterj.

Anno 960. Vet. Hist. Trever. Spicil. to. 12. p. 218.

V. Gaspar. Bruscb. l. 1. de Ep. Germ. &c.

V. Serrar. Rer. Mogunt. l. 1. c. 31. & Marian. Scot. ad ann. 1071. & 1081.

X. Quest'è un'anno, che molto comprova l'argomento, che abbiamo in disegno, ed assai chiaramente conferma i fatti, che abbiamo riferito, se rifletteremo alle decadenze della Vita ne' Cherici d'Inghilterra, che meritaronsi d'esser cacciati da Edgaro Rè dalle loro Chiese succedendo i Monaci in luogo loro. Sarà bene portare le doglianze di quel Rè comunicate a Giovanni XVI. fondate sopra le corrutele de' Canonici, dalle quali potrà chi legge da se inferire, che ne' tempi anteriori vivevasi regolarmente nelle Chiese d'Inghilterra, se vennero spogliate de' loro Cherici malamente deviati dalle costumanze antiche. Ecco in qual guisa vivevano i Canonici Regolari in quest'anno, in cui siamo. Nella collezione de' Concilj trovasi una carta di Edgaro Rè d'Inghilterra, il solo titolo di cui contiene quanto basta per farci apprendere la giustizia de' Reali lamenti; ed è: *De ejiciendis Clericis uxoratis*. Nella carta dunque, che comincia: *Altitonantis Dei largiflua clementia*, dichiarasi il Rè, che mediante il consenso di due Vescovi, Osvaldo, ed Atelvoldo, e dell'Arcivescovo Dunstano, quali si elesse *Patres spirituales, & Consiliatores* venne a roborare le risoluzioni prese dal Vescovo Osvaldo, d'introdurre i Monaci in un Monistero ivi nominato: *eliminatis Clericorum næniis, & spurcis lasciviis... quippe qui magis elegerunt cum sui Ordinis periculo, & Ecclesiastici beneficii dispendio, suis uxoribus adhærere, quam Deo castè, & canonicè vivere.* Con sì fatti termini scrivendo il Papa Giovanni XVI. al Rè dice, che debbansi cacciare dal Monistero Vintoniense per li motivi della loro vita cattiva, renduti odiosi a Dio, al Vescovo, ed a' Fedeli: *Canonici ... ex patentibus culparum suarum turpitudinibus odibiles, & in eisdem secundùm impænitens cor eorum inverecundè perdurantes, cum suo præposito, utpote vasa Diaboli, ejiciantur*. E tale fù l'esiglio dato loro, ch'eziandio succedendo, che tra i Monaci non si trovasse alcuno capace del governo di quella Chiesa, si dovesse ricorrere alla Congregazione de' Monaci d'altro Monistero, piuttosto che nuovamente introdurre de' Cherici: *Nemo ex Clericorum Ordine ad hujus regimen Ecclesiæ promovea-*

Anno 964.

Hard. to. 6 par. 1. col. 637.

Ibid. col. 640.

veatur. Costa ancora da un Canone la protesta del Rè per aver cacciati: *Vitiosorum cuneos Canonicorum è diversis nostri regiminis Cœnobiis*.

Ibid. col. 646. de ann. 966.

Ibid. col. 674.

Piaccia al Lettore d'udire parte dell'Orazione del Rè Edgaro fatta a' sudetti Prelati nell'anno seguente 967. eccitando col proprio il loro zelo, e dolcemente insinuando loro, che se avessero invigilato: *solerti scrutinio* sopra la disciplina del vivere Chericale, *non tam horrenda, & abominanda ad aures nostras de Clericis pervenissent. Taceo*, diceva il Rè, *quod non est illis corona patens, nec tonsura conveniens: at in veste lascivia, insolentia in gestu, in verbis turpitudo, interioris hominis produnt insaniam. Præterea in divinis officiis quanta sit negligentia, cùm sacris vigiliis vix interesse dignentur, cùm ad Sacra Missarum solemnia ad ludendum, scribendum magis quàm ad psallendum congregati videantur. Dicam quod boni lugent, mali rident dicam dolens, & (si tamen dici potest) quomodo diffluant in comessationibus, in ebrietatibus, in cubilibus, & impudicitiis: ut jam domus Clericorum putentur prostibula meretricum, conciliabulum histrionum. Ibi aleæ, ibi saltus, & cantus, ibi usque ad medium noctis spatium protractæ in clamore, & horrore vigiliæ. Sic patrimonia regum, eleemosynę pauperum, imò quod magis est, ad illius pretiosi sanguinis pretium profligatur. Ad hoc ergo exhauserunt patres nostri thesauros suos? Ad hoc Fiscus regius, detractis reditibus multis, elargitus est? Ad hoc Ecclesiis Christi agros, & possessiones regalis munificentia contulit, ut deliciis Clericorum meretrices ornentur? Luxuriosa convivia præparentur, canes, ac aves, & talia ludicra comparentur?* E fortemente eccitando lo zelo di que' Vescovi siegue così: *Ego Constantini, vos Petri gladium habetis in manibus. Jungamus dexteras: gladium gladio copulemus, ut ejiciantur extra castra leprosi, & purgetur sanctuarium Domini, & ministrent in templo filii Levi, qui dixit Patri, & Matri, nescio vos, & Fratribus suis, ignoro vos*... con ciò che siegue tutto ripieno di dottrina, e di spirito. Così nell'anno 974. incontrasi un'altra carta del Rè Edgaro, nella quale vedesi che la di lui regia pietà s'accinse a ristorare i Monisterj del suo Regno: *Quæ velut muscivis scindulis, cariosisque tabulis, tigno tenus visibiliter diruta, sic (quod majus est) intus à servitio Dei fermè vacua fuerant neglecta*. E con soggiugnere che *Idiotis Clericis ejectis, nulli regularis disciplinæ religionis subjectis, plurimis in locis sanctioris seriei, scilicet Monachici habitus, præfeci pastores*... con evidenza dimostraci qual'era il tenore della loro vita Canonica prima, che decadessero dal loro primiero Istituto Regolare, e Religioso in varie Chiese dell'Inghilterra.

Ibid. col. 695.

Anno 970. Pag. 1455. & in Chronica Chronicorum Joan. Gualteris ad ann. 960.

XI. Appresso Gasparo Brusco nel Catalogo degl'Arcivescovi di Treveri, abbiamo intorno a Teodorico, di cui sopra ancora fessi menzinne, che *sub hoc Præsule Canonici Trevirenses Majoris Ecclesiæ, qui Henriei Antecessoris tempore, ad arctiorem regulæ observantiom adstricti fuerant, remissiores facti, se rebus, & negotiis secularibus immiscere cœperunt. Quorum exemplum multi in aliis locis imitati sunt. Olim enim in Claustris omnes simul habitabant, in uno dormitorio dormiebant, & in uno refectorio reficiebantur, quo faciliùs possent ad horas Canonicas celebrandas occurrere, ac de vita, ac conversatione sua admoneri, & doceri. Fratres gaudebant appellari non Domini. Hæc docet Turonense Concil. cap. 22. Aquisgranen. cap. 143. obiit hic Episcopus anno Domini 970.* fin quì il sudetto Scrittore.

Anno 974. Pag. 116.

XII. Sovra lo stesso soggetto dell'Arcivescovo Teodorico, leggesi ancora appresso Tritemio nella sua Cronaca Hirsaugiense sotto quest'anno così: *Hoc tempore Henrico Trevirorum Archiepiscopo mortuo, Theodoricus de Moguntia successit, sub quo Canonici majoris Ecclesiæ Sancti Petri, qui à primo fundationis suæ tempore sub certa regula in communi usque in præscriptum tempus vixerunt, abjecta pristinæ conversationis norma, desierunt esse regulares, distributionibus inter se factis præbendarum. Et qui priùs more Apostolorum omnia habuere communia, cœperunt jam deinceps singuli possidere propria: Quorum exemplum postea secuti plures Canonici* (cioè quelli di Spira, di Worms, e di Magonza) *de communi ad propriam vitæ rationem descenderunt; quod ideò fieri potuit, quia in multis tempore multa mutantur*: Così lo Storico ne' suoi Annali; ove similmente con dispiacere esprime lo stesso in termini assai precisi: *Quorum exemplo malo Canonici quoque Sancti Paulini Trevirensis, & Sancti Castoris in confluentia, Moguntinenses, & complurium Ecclesiarum, diversis quidem temporibus, sed uno impietatis spiritu, regularem vitam abjecerunt*, ò come parla Bruschio: *Propria habere, & annuos proventus inter se distinguere cœperunt*.

Anno 978. To. 2. pag. 120. Charta Miron. Episc. Gerund. Marc. Hisp. col. 913. item Bull. Gregor. P. V. ib. col. 953.

Veggiamo nella stessa Cronaca Hirsaugiense, come Willegiso Arcivescovo di Magonza *Canonicorum suis impensis extruxit Ecclesiam... Monasteriorum quoque S. Victoris extra Moguntiam, in qua Canonici regulariter in commune vivebant, suis impensis ampliavit*. E da una memoria di questi tempi raccogliesi, che Mirone Vescovo di Girona donò molte sostanze alla Canonica Bisuldunense di S. Genesio, e S. Michele, per quivi stabilire de' Canonici Regolari, *qui die, & nocte Deo deservirent secundùm Canonicam Regulam*.

XIII. Di

XIII. Di questi tempi fioriva nella vita Regolare la Santa Congregazione de' Canonici Bremensi, de' quali era Preosto Ehilardo: *Vir spontanea paupertate clarus... & Regulæ Canonicæ custos*. Ammirando dunque la pietà di questa Religiosa Congregazione una donna nominata Wendida, pregò l'Arcivescovo Adalgago, e que' Canonici, affinche in un suo fondo fosse fabricato un Monistero, in cui: *Clerici quos illic divinus amor congregasset, Regulam, & Ordinem Clericorum in Bremensi Ecclesia Deo servientium perpetuò sua in conversatione servarent*. Successe in luogo di quest'Adalgago, il Vescovo Libenzio Uomo di segnalata pietà, di cui si narra, che *in Claustro, sicut unus Fratrum*, le religiose costumanze di quella canonica comunità, *districtissima Regula custodivit*. E' degno ancora di riflessione, che l'accennato Adalgago fu assunto a quella Catedra dalla Comunità Hildenesheimense: *A eboro sumptus Hildenesheimensi*; e che tanto egli, quanto i Successori, molti del loro Clero Uomini Santissimi spedirono come loro Legati, con autorità Vescovile ne' Regni circonvicini; mercechè quelle Regolari comunanze della Germania, finchè conservarono la Regolarità, liberalmente somministravansi tra di loro secondo il bisogno, i Vescovi, ed i Maestri delle scuole; come in fatti Adalgago passò dalla Canonica d'Hildeseim alla Sede di Brema, e Thiadelmo *Scholas Ecclesiæ (Bremensis) florentissimo studio rexit*: dove che prima *fuerat Magni Ostrici Magdaburg discipulus*. Da tutto questo deve dedursi, e quanto fossero erudite fino in questo secolo, per altro tenebroso le scuole de' Canonici Regolari; e quanto facilmente si sia potuto dilatare per le mentovate spedizioni l'Ordine Canonico nelle regioni alla Germania circonvicine. In prova di che abbiamo, che Svenone Rè di Danimarca fabricò diverse Chiese Catedrali, con le sue Celle, così chiamate dallo Storico, le quali altro non sembrano essere, che Monisterj Canonici; e questi per li Vescovi spediti dall'Arcivescovo Adalgago, ed altri in quel Regno, Di questa Regolarità trovò alcuni miseri avanzi; S. Guglielmo Canonico di S. Genovefa, nel duodecimo secolo, quando chiamato fù in quelle parti.

Anno 987. cir. — *Adam Brem. Eccl. Hist. l. 2. cap. 6.* — *Privil. Othon. Imp. ann. 983. ad calc. Wattb. p. 152.* — *Adam. Brem. l. 2. c. 20 & 32.* — *Id. l. 2. c. 1.* — *Id. passim.* — *Id. l. 2. c. 6.* — *Saxo Grammat. Hist. Dan. l. 10. p. 171.* — *V. Vitam Sancti Guill. Abb. apud Bolland. To. 1. April.*

XIV. Fondò in quest'anno Bosone Conte della Marca la Canonica Doratense; e questa dal bel suo principio germogliò diversi Uomini illustri professori della Vita Canonica veramente Religiosa, e perfettamente regolare. Tra questi segnalaronsi sopra tutti Iddraello, e due suoi discepoli, cioè Teobaldo Canonico di singolare pietà e dottrina, e Gualtero Abate de' Cherici Stirpensi. La Canonica Doratense è quella stessa, che Ademaro Cabanense chiama: *Monasterium S. Petri Scotoriense*.

Anno 987. — *Charta Bosonis Comit. apud Labb. Miscell. Curios. c. 11.* — *Adem. Chab. Chron. To. 2. Bibl. novæ p. 174.*

XV. Noggero Vescovo di Liegi, nel primario Monistero di S. Lamberto coltivava i suoi Canonici per fargli vie più corrispondenti alla perfezione del loro Chericale Istituto, con ogni sorta di pietà, e di dottrina; e raccolse frutta così abondanti da questa sua religiosa coltura, che molti di loro, come lasciò scritto Anselmo di Liegi, tanto profittarono sotto la di lui disciplina nella Santità, e nelle Scienze; *ut idonei fuerint Rectores Ecclesiarum*: Ed altri molti sebbene non giunsero fino alla dignità Vescovile, furono però chiamati alla riforma di numerosissime Chiese: *A' multis aliis Episcopalem gradum non assecutis, qui sub eo nihilominus coaluissent, quamplurimæ correctæ sunt Ecclesiæ*. Trà questi Durando, che poscia fù Vescovo, illustrò con gli splendori d'una somma Santità, ed eccellente dottrina, la Chiesa Baverbergense: Otberto con altri pochi, che quindi seco portò, ridusse per quanto potè la vita licenziosa, e depravata de' Cherici Aquensi, *ad Sanctæ religionis statum*.

Anno 990. — *V. Jonam Aurel. de translat. S. Huberti.* — *Ansel. de Ep. Leod. c. 38.*

XVI. Alle persuasioni dell'Archidiacono Aderaldo ridusse Manasse Vescovo di Troja i suoi Canonici alla Vita Regolare. Trovasi questo fatto registrato in un'antica memoria, così: *Congregatio S. Petri Trecorum secularibus nimis erat dedita, nec his, quæ Canonicorum, intenta: nec ex toto culpa imminebat eis, utpote qui egestate compulsi secularibus deserviebant, nec unde communiter viverent, habebant. Quæ videns Sanctus Dei Aderaldus prædictum Pontificem sæpe interpellabat super talibus: Cujus crebræ persuasioni assensum præbens Episcopus bonis addidit bona, & ipse (Aderaldus) quod in prædiis, vel Ecclesiis tenebat patrimonium; hisque constitutis, Cœnobitarum more, cœpit Congregatio S. Petri Tricassinæ Civitatis*.

Anno 992. cir. — *Promptuar. Trecen. p. 56.*

XVII. Guido Vescovo d'Anesy guidato dalla sua pietà, e sapere provide, che i Cherici Canonici, che in quella Chiesa giorno, e notte servivano al Signore, *haberent communiter victum, & vestitum sufficienter*. In quest'anno medesimo furono inalzati al Vescovado Gerardo, e Bemvvardo, quegli di Toul, questi d' Hildeseim. Per ciò che risguarda Gerardo, ci narra uno Scrittore del suo tempo, che i di Lui genitori fin da fanciullo offerironlo alla Basilica di S. Pietro di Colonia. Che poi quivi esercitasse vita Claustrale, e veramente religiosa, comprendesi dal racconto, che fa lo Scrittore d'essere questo Santo stato impiegato in diversi uffizj del Monistero, e da quegli esser passato alla dignità Vescovile;

Anno 993. — *Vet. Notitia apud Labb. Bibl. nov. To. 2. & Mabill. Sec. 5. Bened.* — *Widric. Abb. de Vita S. Gerar. Episc. Tull. c. 1. apud Boll. To. 3. April.*

fcovile: *Ab ipfis ergo pueritiæ exordiis in jam dicto commoratus Clericorum Cœnobio per fingulos Sacri Officii gradus more afcendit Ecclefiaftico, atque ibidem laboriofo Cellarii devincitur minifterio*: E mentre quefto fervo d'Iddio *Cellarii obedientia impeditus... intra clauftralia fepta erat conftitutus ... à Clauftrali pœnitentia*, pafsò al Vefcovado.

Tangmar. de Vita S. Bernvv. Epifc. c. 1. et 5.

Intorno a Bernvvardo poi abbiamo teftimonianza da Tangmaro Prete, e Canonico della Chiefa Hildenesheimenfe, già Maeftro del Santo, che effendo ftato in queft'anno ordinato Vefcovo, fi prefiffe un modo molto religiofo di vivere nel fuo Vefcovile Moniftero, che in quefta guifa troviamo defcritto: *Curfu primæ horæ expleto, quafi regulariter fub difciplina conftitutus, Capitulum cum Fratribus, qui fecum converfabantur, adiit; nomina etiam Fratrum, quorum annualis memoria inftabat, quotidie recitari jubebat; circa nonam ad menfam Fratrum confedit, populique ftipatus frequentia, non pompaticè quidem, fed religiofo filentio cunctis ad lectionem honeftiffima difciplina intentis, quæ inter comedendum, non brevis legebatur, infirmis quidem fratribus, & Senio confectis benedictionem de manu fua hilariter dirigebat*. Troppo chiari veggonfi i fegni di regolarità in quefto tenore di vita; e fra gli altri quell'ufo di cibarfi all'ora di Nona, fembra un'offervanza cavata dalla feconda regola di S. Agoftino.

Anno 995. cir. Reiner. Monach. de Vit. S. Wolbod. Epifc. Leod. c. 1. nu. 3. apud Boll. T. 2. April.

XVIII. L'Autore della Vita di S. Wolbodone Vefcovo di Liegi lafciocci fcritto, che quefto Santo dalla fua fanciullezza fu Canonico della Chiefa d'Utrecht, che in quel tempo fioriva nella regolar difciplina, e nella fagra letteratura: *Wolbodo juventute fpectabili florens omnes in Clero praecellebat Ecclefiç Ultrajectenfis, in qua etiam fuerat Canonicus à puero, quç tunc temporis religione pariterque divinis, & humanis vigebat difciplinis*. Inalzato di poi alla Prevoftura di quella Catedrale, infegnava, e con la parola; e con l'opera a' fuoi Confratelli Canonici d'efprimere con l'abito, e co' coftumi quella Regolarità, che profeffavano nel nome de' Canonici: *Quoniam ergo Canonicus, Regularis interpetratur, opportunè, importunè, arguebat fubditos, & obfecrabat tam moribus, quàm habitu effe Regulares*.

Anno 997. cir. V. Hundii Metr. Saltzburg. To. 1. p. 105.

XIX. Nel Catalogo de' Vefcovi di Frifinga, fotto il Vefcovo Gottefcalco leggefi, che i Canonici di quella Chiefa di comune confentimento rifolvettero d'abbracciare la Vita comune. *Ut nullus aliquod Beneficium cum Præbenda poffideret, neque Fratres fuper alios extollerent fe ac fuperbirent*. Con sì fatto vivere imitarono la perfezione de' tempi Apoftolici, e gli efempli del Clero Regolare di S. Agoftino: *Ita erant unanimes, ut nullus aliquid fuum effe diceret: & quidem rectè, ficut D. Auguftinus Monafterium Clericorum inftituit, & fecundùm Regulam vivere cœpit*. Nell'anno poi 1158. Ottone Frifingenfe cotale comunità, e come chiamala lo Scrittore, *regularem difciplinam*, procurò di riftabilire, come accennano le di lui lettere.

Id. To. 2. p. 155.

Ann. 1000. cir.

XX. Come furono faufti alla Religione Cattolica i principj dell'undecimo fecolo, così furono per la Vita Regolare del Clero. Dilatoffi la Fede nell'Ungheria per lo zelo del Rè Santo Stefano; ed avendo quefti fondato dieci Catedrali in quel Regno, abbiamo dallo Scrittore della fua Vita, che: *Canonicorum minifterium Epifcoporum moderationi, & circunfpectioni fub Chrifti, & Ecclefiæ teftificatione commendavit*. Abbiamo dalla Storia del duodecimo fecolo contrafegni evidenti della regolare difciplina tra i Canonici dell'Ungheria, che ci portano a credere, che vi foffe piantata in quefto fecolo anteriore. Lorenzo Arcivefcovo di Strigonia ne' fuoi Sinodali Decreti, fa menzione della vita clauftrale de' fuoi Canonici: *Canonici in Clauftro ... literatoriè loquantur*. Suppongo in loro una vita regolare: *Victus Canonicorum, & vita fecundùm Regulam ipforum ab Epifcopo difponantur*. Ed altrove: *Canonici Regulam fuam fciant, & intelligant*. Quindi può chiamarfi rifpetto all'Ungheria il Santo Rè Stefano, qual fù chiamato per la Boemia Borivoy primo Duca Cattolico: *Congregator Clericorum*.

Chartuit Epifc. de Vita S. Steph. R. c. 9.

Decret. Laurent. Strig. c. 5. ad calcem Bonfinii.

V. Vit. S. Ludmillæ apud Bolland.

Nell'Italia altresì sù i principj di quefto fecolo S. Romoaldo Abate promoffe nel Clero la vita comune, fcrivendo S. Pier Damiano nella fua Vita, che *plures Canonicos, & Clericos, qui laicorum more feculariter habitabant, Prepofitis obedire, & communiter in Congregatione vivere docuit*. Sappiamo ancora, che in quefto tempo nelle Chiefe di Firenze, e d'Orvieto menavano i Canonici una Vita Regolare, e comune; e d'altre Chiefe d'Italia troviamo lo fteffo, come fra poco vedraffi.

c. 35.

Apud Ughell. To. 3. Ital Sacr. part. 56. & 71. Append. To. 5. p. 1546.

SE-

SECOLO UNDECIMO.

CAPITOLO XI.

I. A Catedrale di Babenberga in Germania fa pompa in quest'anno d'una venerabile regolarità. Fu ella fondata dall'Imperadore Arrigo cognominato il Pio delle proprie sostanze ereditarie, come racconta un'antico Scrittore della sua Vita;ed in quella fù istituito:*Fratrum Canonicorum Monasterium venerabile*; come raccogliesi da molti monumenti contemporanei; e finalmente leggesi appresso Anselmo da Liegi, che chiamato dal Chiostro di Liegi, a quello di Bamberga quel Durando, che poscia fù Vescovo Leodiense, illustrò quella Chiesa; *Religionis, & artium liberalium disciplina*.

Anno 1006.

C.6.10. & 15. V. Chron Virziburg. ad ann. 1024. in Miscell. Baluzii; & Vitam S. Othon. Episc. Babenberg. l.1. c.26. et l.4. c.1. 2. & 3. item Vit. S. Meinverci Episc. Paderb. c.3. n. 19. apud Boll.

II. Risplende nobilmente la regolarità de' Canonici di questo tempo, nella persona di S. Meinverco, che in quest'anno fu creato Vescovo di Paderborna. Questi fin da fanciullo *ad Clericatus officium à parentibus oblatus*, nella Chiesa del Santo Protomartire Stefano, nella Città d'Alberstat, era vissuto in quella *sub Præposito Canonicæ legis*. Inalzato poscia alla Catedra Vescovile di Paderborna, rivolse tutte le sue cure a ristorare intieramente, *nobile principalis Ecclesię Monasterium*, il quale nell'anno 1000. era stato quasi del tutto incendiato. Quivi per verità fiorirono sotto la di lui vigilanza copiosi esercizj di studio; molti giovani, e fanciulli di buona indole erano diligentemente educati; *Instituebantur norma regulari, proficientes haud segniter in claustrali disciplina*. Segnalossi fra gli altri Imado Nipote di Meinverco per parte di Sorella, e di poi Successore, mentre fino dalla più tenera fanciullezza, *tanto disciplinę claustralis rigore idem est nutritus*, che giammai fugli permesso di vedere fuori del Chiostro il proprio Padre, o da solo a solo parlargli. A questo segno praticavasi con esattezza da più giovani la regolar disciplina, quantunque fosse tra i più vecchj assai rilassata.

Ansel. Leod. c.58.

Anno 1008.

V. Vit. S. Mein. ver. Episc. Paderb. c.1. nu.4. apud Boll. To. 1. Jun.

Cap. 2. n 6.

Ib. c. 11. nu. 78.

III. Con fervorosi stimoli di pietà furono incitati i Canonici d'Inghilterra dal Concilio Enamense alla pratica della vita continente, e comune, con un Canone di questo tenore: *Canonicis honori fuerit, si commeatum in Refectorio, somnum in Dormitorio capessentes, Monasterium teneant in castitate, juxta regulæ suæ rationem*. Indi a non molto tempo il Rè Canuto con sua legge ordinò: *Ut Servi Dei, Pontifices, Abbates, Monachi, Monachæ, Canonici, Nonnæ regulariter viverent*. Distinse in questa guisa un Sacerdote Canonico da un privato Sacerdote, *qui vitam regularem non habet*, o pure come leggesi in un' altro esemplare, *qui se ad nullam certam religionem astrinxit*. Attese dunque le costumanze fino da questo tempo nell'Inghilterra introdotte, non sò capire come possa Guglielmo Malmesburiense dire assolutamente, che Leofrico Vescovo Cridionense operasse, *contra morem Anglorum*, allorchè verso l'anno 1050. ingiunse a' suoi Canonici, *uno triclinio comedere, unoque cubiculo cubitare*.

Ann 1009. cir.

Canc. Æaham. cap. 1.

Leg. Eccles. Canuti R. l. 7. & 12. Tom 9. Conc. col. 927.

In quest'anno medesimo 1009. trattasi nuovamente, *de restauratione vitæ Canonicæ*, nella Chiesa di Barcellona. Fu in fatti prima d'ogni altra risarcita, e dotata la Canonica principale di quella Chiesa, o sia il Monistero de' Canonici della Catedrale; *Quod dudum Decessores eorum habuerunt, & per incuriam atque ignaviam, & oppressionem Paganorum deperiit*; come i Ristoratori di quella Canonica favellano. Nel qual tempo fù similmente conceduta licenza: *Ut ipsi Canonici inter se eligerent Abbatem, vel Præpositos, sive Decanos, & Ministros, qui fideliter distribuerent, & servirent operibus illorum*.

Charta Restaur. apud Baluz. Marc. Hispan. col. 969.

Ibid.

IV. Fiorì nella Chiesa d'Urgel nella Spagna la vita Canonica, che nel suo Vescovado istituì Ermengaudo, come una carta di lui ci racconta: *In suo Episcopio vitam Canonicam instituit*. Promosse il Santo istituto con dotare quel Monistero, avendo in mira, che *Canonici S. Mariæ ibi quotidie Deo servientes viverent quotidie in communia*. Dal modo d'esprimersi, che usò questo Prelato, mostrando, che prendeva dalla Regola d'Aquisgrana questa vita Apostolica, può giudicarsi, ch'egli teneva nella sua idea per autore della Vita Canonica l'Imperadore Lodovico. *Cùm constet*, così egli parla, *post Apostolicam institutionem, gloriosissimum Ludovicum Imperatorem autorem dispositoremque esse vitę Canonicæ, cujus studio & instituta est pariter, & firmata*. Tuttavia per non tacciare questo Vescovo d'un'opinione intollerabile, è d'uopo il dire, che in quel senso medesimo, secondo

Anno 1010.

Charta Ermeng. Episc. Marc. Hisp. col. 975. & seq.

Testam. Ermeng. ib. col. 1055.

Ib. col. 975. cit

B.col.976.

condo cui protestasi d'aver'egli stesso voluto: *Canonicam vitam in suo Episcopio in exordio sui Episcopatus, & instituere, & firmare*, dica similmente dell'Imperador Lodovico, che abbia istituita, e fissata questa medesima regola, e vita Canonica in numerosissimi Vescovadi. Volle ancora probabilmente affermare Ermengaudo, come affermar potrebbe senza ripugnanza ogni saggio, che l'Imperador Lodovico, sebben propose nella sua Regola d'Aquisgrana a' Cherici Canonici, da imitare la vita Apostolica, e veramente Canonica di S. Agostino: Nulladimeno fissò la mente ne' primi fonti di quella, e volle piuttosto trarne l'esempio: *Ab Apostolica institutione*, che dalla disciplina d'Agostino, o d'altro qualsisia privato Legislatore. In questo senso per verità, s'io non erro, intese le menzionate parole d'Ermengaudo, il di lui Successore Eriballo insieme con altri Vescovi congregati nell'anno 1040. per la Sagra della Chiesa d'Urgel. Scorrendo pel mondo, dice in nome di que' Prelati Scolastico, i venerabili nostri Maestri, amici d'Iddio, e Discepoli da lui eletti, predicando la fede, piacque loro, *ut communiter congregati in unum viverent cibo carnali*, siccome vivevano unanimi del cibo spirituale, affinchè niente vi fosse, che gli potesse tra di loro dividere. Così appunto raccontanci gli Atti Apostolici, cioè a dire, che tutti que', che possedevano case, e poderi, vendevangli, e ne ponevano il prezzo a' piè degli Apostoli. Distribuivasi poi a ciascheduno secondo il bisogno, ed avevano un cuore, ed un'anima fra di loro. Soggiugne poscia al proposito nostro: *Hujus causæ exemplum sequens Christianissimus Ludovicus Rex Francorum unam constituit locum, ut Ministri Ecclesiæ coadunarentur in illum, & sumerent carnalem victum, quatenus sine excusatione agerent Dei ministerium. Qui locus rectè appellatur Canonica; quia ibi Ecclesiastica, atque divina observatur Regula. Canon enim grecè, Regula dicitur latinè.* Tutto questo ritrovasi nelle Carte Urgellensi; dalle quali sempre più si può conoscere, e comprendere la religione de' Canonici d'Aquisgrana.

Ibid. col.1069.

Ann 1013.cir. Adam. Brem. Hist Eccl. l.2. cap.34.

V. Nuove notizie ci dà la Germania sul nostro soggetto in quest'anno; mentre la Storia c'insegna, che Unvano Arcivescovo di Brema, nella Città d'Hamburgo: *Ecclesiam fecit novam*; e scegliendo da ciascheduna delle congregazioni d'uomini a lui soggette, tre fratelli, una ne costituì composta di dodici, i quali nella mentovata Chiesa d'Hamburgo: *Canonica degerent conversatione*, occupandosi nel richiamare que' popoli dagli errori dell' idolatria. Spedì ancora nella Slavania B ennone Uomo saggio, che tratto fuori dalla Comunità de' Canonici d'Hamburgo, gran frutto raccolse con la sua predicazione da' Popoli Slavi.

Anno 1017. Chart. Bern. Comit. apud Baluz. Marc. Hisp. col.955. V.col.962.seq. Col.1007.seq.

VI. Fu ridotto in quest'anno dal Titolo di Badia in Catedra Vescovile il Monistero de' Santi Genesio, e Michele di Bisuldun, governato *sub cultu, & religione Canonica*. Bernardo Conte di Bisuldun promotore di quest'affare donò alla Catedrale suddetta la Badia di S. Giovanni, ch'era di sua ragione paterna, situata nella Contea di Riopoll, con tale accordo, e convenzione però, *ut semper in Canonicali ordine, cum honestate magna permaneat*; e che i Religiosi, che quivi continuamente servissero a Dio, *sub ordine Canonicæ Religionis*, posseder dovessero sicuramente, e senza disturbo, tutto ciò che alla predetta Badia appartenevati; e per altro la Chiesa stessa di S. Giovanni sempre intatta, e sicura, dovesse *sub ordine religionis*, star soggetta alla mentovata Sede.

Anno 1019.

VII. Dilatandosi sempre più in questi tempi felici la Vita Canonica; troviamo ch'ella incominciò ad introdursi nella Catedrale di Girona. La Contessa Ermessende, ed il di lei Fratello Pietro Vescovo di quella Chiesa, costituirono in essa: *Domum Canonicam, ubi qui Deo militare cuperent, canonicè viverent, atque Congregationi Canonicæ, non solum de rebus Ecclesiasticis, sed etiam de suis ad in commune vivendum sufficienter dederunt*; come parlano le carte originali di quella Chiesa.

Charta Gerund.apud Baluz.Marc.Hisp. col. 1016. & 1066.

Anno 1021. Antiq.Marsrol. apud. Bollan T.2.April. p.855. Ibid.

VIII. Succedette in quest'anno la morte di S. Volbodo Vescovo di Liegi. Era egli stato educato in Utrecht *Sub religiosis admodum Patribus in Ecclesiasticis claustralis vitæ nunit.* Indi eletto Preosto, benchè avesse il peso delle temporali sollecitudini, fù nondimeno così zelante della regolare osservanza, che *nullus alicui evagandi, aut à Sanctæ religionis tramite exorbitandi sub eo locus erat*. Con lo stesso spirito di religione, allorchè fu sollevato alla Catedra di Liegi *erga subditos Ecclesiasticis rigorem auxit disciplinis*. A' tempi di questo Vescovo, com' è verisimile, Vazone Decano della Catedrale di Liegi scrisse, *in fratrem Joannem Præpositum Invectivam*, come chiamala Anselmo. Quivi dopo aver'egli diffusamente trattato della Vita Religiosa Canonica, soggiugne altre cose concernenti la dispensazione delle rendite temporali; *Ut quid Fratribus communiter à Christi Fidelibus conferuntur dona possessionum, si tu super his singulariter vindicos dominium? Hactenus eramus, etsi pauperes Christi, liberi tamen Matris Ecclesiæ Filii. Instruat saltem nos Coloniensis disciplina Claustri, ubi Cellerarius annonam, vinum, pulmenta suscipient à Præposito, Prælati*

Apud Ansel. de Leod.Episc. cap.85.

lati seniorumque dispensat mandato. Passò in breve questo Vazone alla dignità di Preosto, indi al grado Vescovile di quella Chiesa; e durante la sua Preostura per non commettere ciò, che nel suo Predecessore avea ripreso; *interiùs subditos regularibus institutis, ut charissimos fovebat filios*.

Id cap. 90.

IX. Dopo la morte di Berenvardo Vescovo d'Hildeseim seguita nel fine di quest'anno, fu assunto al governo di quella Chiesa, Godeardo Abate d'Altahen. Leggesi di lui, che ancor fanciullo *Altahensi Canonicorum Monasterio fideliter à parentibus oblatus, à fratribus devotè susceptus in habitu seculari, quo inter religiosos manebat, multos de religiosis in vitæ Sanctitate pellexit*. Inalzato finalmente alla Catedra d'Hildeseim, *mox ut Cœnobii Cathedralis religionem eatenus rationabiliter, Deo gratias, conservatam agnovit, omni eam devotionis studio ampliare sategit: Canonicos fratres ad Sacræ religionis observantiam Apostolicè arguendo, & obsecrando multipliciterque informando conduxit; nonnullos in omni Canonicæ Regulæ observatione jure laudabiles impensiùs dilexit*. Non è stato fuori di proposito l'addurre tutto intiero questo racconto, à fine di render palese a ciascuno, che i Canonici de' tempi antichi debbono riconoscersi per Cherici Religiosi, e Regolari.

Anno 1022.

Volfherr. de Vit. B. Godehar Ep. c. 1. p. 5. ap. Boll. T. 1. Maji.

X. Nell'entrare di quest'anno congregaronsi in un Concilio nella Città di Compostella tre Vescovi con molti Preti, Cherici, ed Abati, come costa da gli Atti del medesimo. Quivi primieramente fu ordinato di istituire i Canonici nelle Catedrali: *Ut per illas Sedes Episcopales juxta Canones Canonici erigi studeant*; e che a' medesimi si appoggiassero gli affari delle Diocesi: *Curas Diœcesum delegare procurent*. Venendo poscia a trattare del loro modo di vivere, troviamo il vero modello della Comunità, e della regolar disciplina in questo decreto: *Omni autem tempore omnes orent, intra Ecclesiam simul celebrent, unum Refectorium, unum Dormitorium, & dum in propinquo fuerint, quamvis Canonici, cum Episcopis habeant*. Altre saggie determinazioni pel buon governo delle Comunità furono fatte di questo tenore: *Super rebus ipsius Ecclesiæ Canonicæ nullus laicus diligentiam habeat: disciplinam, & nutritionem Clericorum faciant, & super omnes Ordines Archipresbyteri, & Primicleri sub munere Episcoporum duo, vel tres dispensatores existant*. Dopo così salutevoli leggi intorno alla vita Canonica delle Catedrali fù proveduto alle Badie con un'altro Canone in questa guisa: *Ut per omnes Diœceses tales eligantur Abbates, qui in divinis scripturis, & Sacris Canonibus sint eruditi. Ii autem Abbates proprias Ecclesias Canonicas faciant*. Intorno a questi Canonici introdotti nelle Catedrali, e nelle Badie, è da credersi, che quantunque in appresso trovinsi d'aver professato, e dilatato la Regola di S. Agostino, nulladimeno nella loro prima istituzione fieno stati formati secondo i Canoni d'Aquisgrana.

Anno 1031.

Acta Concil. Compost. To. 2. Martyrol. Hisp. 3. Tamayo.

XI. Giacomo Vescovo di Fiesole avendo ritrovati i Canonici della sua Catedrale non poco lontani dalla regolar disciplina, con sante leggi, e con saggj provedimenti gli ridusse ad una vita molto esemplare. Spedì su quest'affare le sue lettere, che ci spiegano il suo disegno così: *Canonicam facere atque fratres in ea ordinare decrevi, qui regulariter viventes studio sanctæ conversationis pollerent, & Domino Omnipotenti laudes solverent*. Ma riflettendo prudentemente, che *vanum esset ordinatis fratris vitæ deesse subsidia*: assegnò diverse rendite della sua Chiesa, ed altri fondi ancora di suo acquisto *ad communem fratrum utilitatem*: mirando a promuovere, e conservare ne' suoi Canonici la vita comune: *ut simul manducandi, & bibendi, & etiam dormiendi, secundùm Canonicam authoritatem, voluntatem habeant*. Anzi che per ovviare a qualunque rilassamento, che dalla divisione suol nascere, proibì, *ne divisi per cellulas aut hospitiola propriam voluntatem sectentur; sed sub Præpositi Deum timentis custodia, quidquid Deus dederit, sive in victu, sive in vestitu, secundùm sancta Regulæ constitutionem, vel distributionem, cum gratiarum actione communiter capiant*: E finalmente ingiunse al Preosto *pro tempore* di custodire con ogni zelo, *Sacræ Regulæ moderationem*: e di non permettere, *aliquem de fratribus à claustris recedere, nisi aut quem infirmitas cogit, aut obedientiam opportunitas ad opera singula expescit*.

Anno 1032.

Ital. Sacr. to. 3. p. 296.

In quest'anno medesimo Ugone Vescovo di Langres introdusse nella Chiesa di S. Stefano di Dijon *tales Clericos, qui inibi communiter vivendo Canonicæ regulæ se devotè submitterent*. Odone altresì Conte di Sciampagna, fondò nel Territorio di Reims la Canonica Sparnacense, ed assegnò molte rendite per sostentamento de' Cherici Regolari: *unde facer Conventus Canonicorum secundùm Patrum instituta se valuisset sustentare*. Sappia intanto l'erudito Lettore, che se troverà nella Storia, che ambedue queste Canoniche fieno state cento anni appresso riformate secondo la Regola di S. Agostino; non per questo doverà negarsi, che non l'abbiano professata fino da quest'anno nella primiera loro fondazione. Anco i Canonici d'Arles fino dall'anno 1065. in circa, come vogliono molti Eruditi, abbracciarono la Regola di S. Agostino, e pure troviamo, che nel secolo susseguente furono riformati secondo l'Ordine Agostiniano dal loro rilassamento. I Canonici di Reichersperg fino

Lit. Episc. Lingon. inter Collect. Hist. Burg. p. 181.

Litt. Odon. C. Spicil. 13. pag. 282.

Chron. Reicher. sp. ad an. 1084. 1122.

fino dell'anno 1084., *sub Regula S. Augustini serviebant*: e pure sappiamo, che nell'anno 1122. Corrado Arcivescovo di Salisburgo. *Reichesperg quoque Cœnobium cœpit rursus renovare, Canonicamque vitam eidem loco reparare*. E' indubitato, che simili riforme si sono fatte in molte Canoniche nell'undecimo, e duodecimo secolo; e non è fuor di ragione l'averlo avvertito.

V. Coæv. Vit. S. Guill. Abb. Eschill. ap. Boll. to. 1. Apr., & Vit. S. Ubald. Episc. c. 1. n. 3. to. 3. Maii.

Anno 1038.

XII. Un fervoroso spirito di perfezione accese il cuore di quattro Canonici della Chiesa d'Avignone, onde risolvettero di ritirarsi alla Chiesa de' SS. Giusto, e Ruso, e quivi diedero principio all'illustre Congregazione de' Canonici di S. Ruso. Supplicarono Benedetto allora Vescovo d'Avignone, ed ottennero una concessione di questo tenore: *Benedictus gratia Dei Avenionensis Episcopus: Ex nostra Ecclesia Clerici divino amore tacti... humiliter flagitarunt, quatenus loca Sanctorum (Justi, & Rufi) ut religiosè illic viverent concederemus: quorum petitionibus præbentes assensum, unà cum consilio Canonicorum nostrorum, concessimus jam dictis Presbyteris dictam Ecclesiam. Actum &c....* Da quest'illustre Congregazione de' Canonici di S. Ruso sono usciti nella Chiesa d'Iddio gloriosi esempli d'ogni virtù; ma sopra ogni altro è d'ammirarsi, che abbia somministrato nell'Ordine Certosino due de' suoi primi Fondatori, cioè: *Duos Stephanos Burgensem, & Diensem*: oltre de' quali donò l'Ordine Canonico un'altro chiarissimo lume a quell'Istituto, cioè Ugone Vescovo Lincolniense, come si legge nella sua vita.

V. Guigon. de Vit. S. Hugon. Episc. Gratianop. c. 8. lib. 1. c. 1., & 3.

Anno 1039.

XIII. Fù fondata in quest'anno una Badia de' Canonici Regolari nel Territorio di Tournay; avendo Sasuvaco Castellano di Lilla ottenuto dal Vescovo Ugone: *libertatem Altaris.. quatenùs ibi ædificaret Abbatiam in honore B. Martyris Christophori, & ibi stabiliret pauperum Christi Clerimoniam, eamque dotaret appendiciis terrarum atque familiarum, unde haberent ipsius Abbatiæ Clerici alimoniam*.

Anno 1042.

V. Ital. Sacr. to. 2. pag. 458. & Concil. to. 9. col. 941.

XIV. Giovanni Vescovo di Cesena fa chiara testimonianza in una sua memoria d'aver voluto, col consiglio di Gebeardo Arcivescovo di Ravenna, e di altri Vescovi, riformare la vita de' Cherici del suo Vescovado: *Clericorum nostri Episcopatus vitam in melius reformare*: e d'avere a questo fine ragunati alcuni Preti, Diaconi, ed altri Ecclesiastici: *aliquantos Sacerdotes, necnon, & Diacones, cæterosque Ecclesiastici status in unum collegimus*: determinando, che dovessero menare vita regolare, e comune, occupata in esercizj di Religione, e lontana dall'altrui conversazione: *qui ad honorem Domini, & S. Joannis Baptistæ communiter in uno loco conveniant, ubi communiter rescantur, & dormiant, & serviendum Domina sine intermissione consistant, & ut solummodo divino cultui mancipentur, à cammuni conversatione removeantur*.

Cosmas antiq. script. l. 2. Hist. Bohem. apud Boulanum Balbin. l. 3. c. 6.

Nell'anno stesso leggiamo in un'antico Scrittore, che Brzetislao Duca di Boemia fabbricò un fontuosissimo Monistero nella Città di Boleslao vicino al Fiume Albi in onore di S. Wenceslao Martire, in cui fino a' tempi dello Scrittore, viveva un gran numero de' Canonici assai religiosi, *in quo sicut, & hodiè cernitur, Deo servit caterva Fratrum numerosa, & habetur Præpositura, & Basilica valde religiosa*.

Anno 1050.

V. Monast. Anglic. to. 1. pag. 211.

Al tempo del Pontefice Santo, Leone IX. il Vescovo Leofrico trasferì la sua Sede Vescovile da un piccolo villaggio alla Città d'Excestre; ove istituì nella nuova sua Catedrale i Canonici Regolari. Così racconta il fatto Guglielmo Malmesburiense: *Leofricus apud Lotharingos altus, & doctus Sedem Episcopatus Tidionensis transtulit in Civitatem, quæ vocatur Excestre. Hic Episcopatum, & Canonicos statuit, qui, contra morem Anglorum, ad formam Lotharingorum, uno triclinio comederent, uno cubiculo cubitarent. Transmissa est hujuscemodi Regula ad posteros*: con ciò, che siegue. Questi, che Guglielmo chiama Lorenesi furono, o di Toul, o di Colonia, o di Liegi, o pure di qualche altra Chiesa circonvicina. Certamente Leone IX. regolarmente educato nel Chiostro de' Canonici di Toul, viene annoverato tra i Lorenesi da Ordrico, che pure fù Vescovo di Toul. Altre volte l'Arcivescovo di Colonia fù chiamato Lorenese da Dudone: e lo storico Dunelmense parlò de' Canonici di Liegi sotto nome di Lorenesi. Per altro ciò che Guglielmo Malmesburiense scrive d'essere stata introdotta da Leofrico la vita comune nella Canonica di Excestre *contra morem Anglorum*: nel suo senso assoluto non è credibile; mà fà di mestiere spiegarlo almeno d'una più perfetta regolarità della vita comune, e Canonica. Altrove ancora leggiamo, che Leofcico fondò. *Prioratum Canonicorum Regularium, Canonicis secularibus amotis*, vicino a S. Germano, dove per qualche tempo furono congiunti i Vescovadi di Cornoval, e di Cridion.

Wibert. Archidiac. de Vit. Leon. IX. l. 1. c. 2. n. 9. & l. 2. c. 1. n. 3. apud Bolland.

Ordric. Vital. Hist. Eccl. l. 1. 3. 5. p. 372. 504. 575.

Dudo de Mor. Normann. l. 3. pag. 138.

Hist. Dunelm. Eccl. l. 3. c. 18.

Anno 1051.

Decret. Leon. IX. Ital. Sacr. to. 2. p. 858.

XV. Pregarono i Canonici di Lucca il Papa Leone IX., che prescrivesse, come fece, d'osservarsi, *regularem vitam*, da' Canonici della Catedrale di S. Martino di quella Città. Mà siccome ben sovente i più saggi provedimenti rimangono senza effetto, non fù possibile nè al menzionato Pontefice, nè à di lui successori di far'abbracciare da' suddetti Canonici la vi-

ta

ta regolare senza venire all'Ecclesiastiche censure. Abbiamo testimonianza di questo fatto in una certa epistola di Gregorio VII. diretta a' Canonici di Lucca; a' quali così parla: *Cum apud vos essemus sæpissimè vos per nos, & per Confratres nostros admonuimus, uti secundùm privilegium Antecessorum nostrarum, sancti videlicet Leonis Papæ, & Victoris, quod, ipsorum tunc Canonicorum vestræ Ecclesiæ rogatu, ipsi Ecclesiæ fecerunt, communem regularemque vitam duceretis*, con ciò, che siegue.

Greg. VII. l. 6. epist. 11.

XVI. Prima di quest'anno aveva incominciato a ridursi alla regolarità la Canonica Ultiense situata ne' confini del Delfinato, e del Piemonte; onde in quest'anno trovasi, che le fù fatto un donativo sotto quest'espressione: *Ecclesiæ B. Petri cum cæteris Apostolis, & Ecclesiæ S. Laurentii Martyris in loco, qui dicitur plebeus Martyrum, & Canonicis in supranominatis Ecclesiis regulariter viventibus*. La sopraccennata Canonica perocchè sommamente fioriva nella regolare disciplina, fù di poi in modo maraviglioso amplificata, come troviamo descritto in varie memorie.

Anno 1053.

Apud Guichenon. Bibliotb. Sebus. Centur. 1. c 88.

V. Chartas Ultienses ad calcem Genealog. Sabaud ejusd. Guichen. p. 9. 20. 42. 43. & ad calcem Theodor. Cantuar. p. 599. &c. Item Cuniberti Episc. Taurin. Litt. ap. Pennot. l. 2. c. 48.

XVII. Pietro Conte di Besiers fece con sua carta una copiosa donazione alla Catedrale di quella Città, ed a' Canonici di essa, *ut simul habeant in Canonica, seu in Communia S. Nazarii*. E v'aggiunse quest'espressa condizione per far conoscere, che donava alla Comunità: *Ut neque Episcopus, neque Canonicus, nec ullus Clericus audeat aliquid disrumpere, vel tollere de ipsa Canonica, vel Communia S. Nazarii donum factum Canonicis S. Nazarii in Canonica, seu etiam Communia*. Fa di mestiere osservare queste parole, con le quali replicatamente confonde tra di loro la Canonica, e la Comunità, per meglio sempre intendere, che i Canonici professori della Regola d'Aquisgrana, se vivevano come Canonici delle rendite della loro Canonica, per questo stesso vivevano in comunità.

Anno 1054. Charta P. Comit. Biterr. apud Baluz. Marc. Hisp. col. 1100.

XVIII. L'Istituto di S. Agostino cominciò a praticarsi con maggior fervore nel Monistero Stirpense sotto il governo di Gualterio Preosto. Questi uscì dalla Canonica Scotoriense, dove aveva succhiato il latte della regolare disciplina, e profittato in ogni virtù; di modo che fù dal Papa Vittore distinto con un'amplissima facoltà in ordine al giudicare, e punire i delitti; con cui giovò alla salute di molti, sebbene incorse l'invidia d'alcuni, come notò Ivone Carnotense. Vogliono in vero alcuni, che debbasi distinguere quel Gualterio Preosto o Abate Stirpense, a cui scrisse Ivone una lettera, da quel Gualterio, che fù primo Abate della Chiesa Stirpense. Ma non trovandosi negli Atti proprj del Santo Abate Gualterio, che conservansi nella Chiesa Stirpense, nè tampoco in quegli, che scrisse Morhodo Arcidiacono d'Angers, che un solo Abate di questo nome ristoratore della predetta Chiesa; sembra a noi troppo violento l'ammetterne due.

An. 1055. circ. Marbod. Archid. Andegav. de Vit. S. Gualt. Abb. c. 3. n. 13. apud Bolland. V. Ivon Carnot. Epist. 69.

XIX. Troviamo in una lettera di Leone Vescovo d'Atino approvata dall'Arcivescovo di Capoa Adenolfo, qualmente avendo il menzionato Leone fabbricato *totam Domum, & Dormitorium Canonicarum, & Refectorium ad utilitatem Fratrum, & Coquinam cum Pistrino, & Palatio ad susceptionem nobilium virorum*: alle persuasioni di lui per desiderio di servire al Signore in comunità que' Canonici, *ad Altare Sanctæ Genitricis se se cum omnibus suis rebus humiliter obtulerunt*. Vissero quivi con tal perfezione, che meritarono un'elogio singolare dal sopralodato Adenolfo, allora quando avendo egli scritta la vita di S. Marco Vescovo d'Atino, dedicolla a que' Canonici con quest'iscrizione: *Æterni regis disciplinam sequentibus universis in Christo Sanctissimis Fratribus in Sanctæ Dei Genitricis Ecclesia vitam Angelicam exercentibus*. Questo Angelico vivere altro non era che il vivere perfettamente Canonico, secondo le pratiche de' Padri antichi: *Antiquorum Patrum sacra vestigia imitantes, almis Sanctorum Patrum vestigiis inhærentes*, altro non era, che l'accoppiare a gli uffizj Gerarchici del Chericato, la santa pratica de' consigli evangelici: *Christo doctori, & hospiti cum Martha ministrantes, & cum Maria illius eloquia casta diligenter audientes*.

Anno 1056.

Ejusd. to. 6. p. 514.

XX. La pietà d'Alfanto Vescovo d'Apt Città situata nella Provenza, dopo aver ristorata la Chiesa sua Catedrale, cominciò a promuovere tra i Canonici il regolare Istituto. Quindi trovansi mentovati nelle carte di quel tempo alcuni del Clero, che per promuovere il ristoramento di quella Chiesa, offerivano se medesimi, e le loro sostanze: *quidam ex Clero sua seque dedentes*: trovinsi Principi, quali furono Rostagno, e Guglielmo, che a persuasione d'Alfanto, fecero donazione: *Deo, & Sanctæ Mariæ, & Canonicis in commune viventibus*: o pure *Sanctæ Mariæ Aptensis Ecclesiæ, & Congregationi in communi viventi*: trovansi altri, che similmente donarono: *Sanctæ Mariæ Sedis, & Servis Dei Fratribus in commune viventibus*: o pure. *Clericis qui communiter vivunt intra Claustra Aptæ*.

An. 1057. circ.

Extant inter Opusc. Jo. Columbi S. J.

Ibid p. 583.

Ib. p. 582. & 583.

Ib. p. 584.

XXI. Fin dal principio dell'ottavo Secolo i Canonici della Catedrale di Firenze, erano spesse volte stati ridotti *ad regularem tramitem*. Ma principalmente il Vescovo Gerardo gli astrinse alla vita Apostolica, e comune. Trovasi sotto quest'anno una lettera di barbaro sti-

Anno 1058. V. Vet. Chart. Eccl. Flor. to. 3. Ital. Sacr. p. 27. 56. 71. 81.

Ib p.93. le, in cui una certa illustre Matrona fonda de' benefizj per li Cherici di Firenze: *In Canonica Regularis de Ecclesia, & Domus Sancti Joannis, ad usum & redditum de illis Canonicis, qui modo aut in antea in prædicta Canonica ad instar primitivæ Ecclesiæ communiter viventes Regulam Sanctorum Patrum Canonicè observant, & observaturi sunt.*

Nello stesso tempo il mentovato Gerardo Vescovo di Firenze inalzato al soglio Apostolico sotto il nome di Nicolò II.; nell'anno primo del suo Pontificato, che fu il 1059. di Cristo, generalmente comandò, e persuase a' Canonici la vita Regolare, e comune, con questo Canone del Concilio Romano: *sicut oportet Religiosos Clericos, simul manducent, & dormiant; & ut ad Apostolicam, communem scilicet vitam summopere pervenire studeant; quatenus perfectionem consecuti, cum his, qui centesimo fructu ditantur, in cœlesti patria mereantur adscribi.* A tenore di questo Canone, che dall'autorità de' susseguenti Pontefici, fu confermato, sempre più stabilironsi i Canonici di Firenze, nell'intrapresa professione della vita Apostolica, e Regolare. Quindi S. Pier Damiano scrive loro in una lettera con questi termini; *Religiosis Fratribus Sanctæ Florentinæ Ecclesiæ Clericis, quos & Religiosa vita commendat, & cœlestis sapientiæ fulgor illustrat.* Quindi trovansi alcune carte date sul fine di questo Secolo in favore de' Cherici, che vivevano *in Canonica Regulari*, che intitolasi di S. Giovanni; e trovasi spezialmente questa prefazione di S. Reniero Vescovo: *Raynerius Dei gratia Sanctæ Florentinæ Ecclesiæ Episcopus dilecto in Christo Rozoni Archipresbytero ac Florentinæ Canonicæ Beatissimi Joannis Baptistæ Præposito suisque successoribus, & Confratribus in eadem Canonica primitivę Ecclesię vitam sequentibus donationis Decretum in perpetuum*: con ciò che siegue.

Concil. Roman. sub Nicol. II. tom. 9. Concil. col. 100.

Petr. Damian. l. 5. Epist. 8. Ital. sacr. to. 3. p. 106. & 109.

XXII. Il Conte Araldo incominciò a fondare la Canonica di Waltham in Inghilterra. Il Rè Odoardo medesimo espone, come questo Conte *Canonicæ Regulæ strenuus institutor post fundatum sacræ fidei Monasterium, quorundam catervulam fratrum secundum authoritatem Sanctorum Patrum Canonicæ Regulæ subjectam constituit.* Ma dopo il corso d'un Secolo, avendo incominciato i Canonici di questo Monistero a vivere da Secolari, furono obbligati dal Rè Arrigo II. a cedere quella Badia, *Canonicis Regularibus gloriosam servantibus vivendi Regulam à Sanctis Apostolis traditam, & postea à magno, & Beato Augustino adornatam*: come trovasi nelle Lettere del mentovato Rè Arrigo.

An 1060. circ. Eduar. R. litt. an. 1062. Mon. Anglic. tom. 2. p. 11.

Henr. II. litt. Monast. Angl. to. 2. p. 13.

XXIII. Anna Regina di Francia Vedova d'Arrigo I. sollecitata ad ogni ottima impresa dalle Lettere del Papa Niccolò II., e ben consapevole, che il Canone del Concilio Romano, di sopra da noi ricordato fosse stato dal predetto Pontefice trasmesso a tutti i Vescovi della Francia; fondò la Canonica di S. Vincenzo di Senlis, *quatenus ibi quieti, & tranquilli Religiosi viri, Domino servientes, mundo renuntiantes, Regulorem, idest Sanctorum Apostolorum, & B. Augustini, quæ scripta est, vitam canonicè amplectentes, vivere valeant.*

An. 1061. circ. V. Nicol. II. Epist. 7. & 8. Chart. Annæ R. tom. 4. Gall. Chr. p. 950.

XXIV. Per consiglio del Vescovo Durando lasciò Pietro Arciprete Langeacense la sua Arcipretura; e deposte tutte le mondane sollecitudini per sempre servire a Dio ritiroffi nelle solitudini di Piperaco, e quivi vestì l'abito Canonico in compagnia d'altri Uomini dabbene: *assumpto habitu Canonico ... suffultus fratrum gemino solatio.* S'aggiunsero al di lui santo proposito altri molti per menare vita Apostolica secondo l'Istituto di S. Agostino *Deus autem in unum plures adunavit ei Regularium, qui sequantur victum Apostolicum secundum edictum Augustinisticum*: come ci narra lo Scrittore della sua vita.

Anno 1062.

Steph. Canon. de Vit. S. Petri Tipsr. Spicil. to 2. p. 698.

Nell'anno suddetto governando la Slavia Godescalco Uomo forte, e pio, si viddero a fiorire in molte Città di quella Provincia gl'Istituti Canonico, e Monastico: *per singulas Urbes Cœnobia fiebant Sanctorum virorum canonicè viventium, item Monachorum, atque Sanctimonialium.*

Adam. Bremen. l. 3. c. 22.

Essendo in quest'anno stesso Legato Apostolico nella Borgogna S. Pier Damiano; portossi a Besanzon, e vide quivi la Vita Regolare de' Canonici di quella Catedrale, lodolla, e registronne memoria scrivendo a Valtero Arcivescovo di quella Metropoli: *Teneo scilicet Claustrum post absidem Ecclesiæ tuo duntaxat habitaculo dedicatum ... Alterum quoque Claustrum quod dextrum tenet latus Ecclesię, non omisi, ubi candidus Clericorum tuorum cœtus tanquam Chorus nitet Angelicus. Illic enim velut in cœlestis Athenæ gymnasio, sacrarum scripturarum erudiuntur eloquiis, illic veræ philosophiæ solerter incumbunt studiis, sesque sub Regularibus exercent quotidie disciplinis.*

XXV. Il sopra lodato S. Pier Damiano premurosamente adoperossi appresso il Romano Pontefice Alessandro II., per fare che fossero astretti a rinunziare ogni sorta di proprietà que' Cherici, i quali, *Canonico censebantur nomine, & vivebant in Congregatione*: e per dimostrare l'indispensabile necessità, ch'eravi di venire a questa risoluzione, servesi dell' autorità medesime de' Santi Agostino, Girolamo, e Prospero, che dallo stesso Concilio d'Aquis-

An. 1063. circ. Petr. Dam. to. 3. Opusc. 24. c. 1.

d'Aquisgrana veggonsi addotte. Una cosa pertanto è degna di particolare osservazione in questo discorso del Damiano; cioè a dire, ch'egli fissa per cosa certa, che que' Canonici d'Italia, ch'erano accostumati di accumularsi qualche peculio d'una certa porzione solamente delle limosine Ecclesiastiche, erano astretti col vincolo di Religione stabile, e perpetua, benche professassero la Regola Romana de' Sommi Pontefici Eugenio II., e Leone IV. *sed age jam Clerice*, dic'egli, *cujus sunt facultates, ex quibus tibi licet habere peculium? Tuæ videlicet sunt, an Ecclesiæ? Sed si tuas tibi licet usurpare pecunias, quomodo posuisti eas ad pedes Apostolorum? Si Ecclesiæ bona sunt quæ recondis, cur propria contempsisti? Si tibi licet habere pecuniam, nullam melius quàm tuam. Quod si quę tua fuerant, possides, quid ergo in Religionis Ordinem veniens reliquisti? Imò reversus ad vomitum, & aratrum deserens, dum in terga reflectis intuitum, ultra non eris idoneus regno Cœlorum. Sin autem Ecclesiastica tibi liceat bona recondere, videris auxisse divitias, non sprevisse; ut magis pecunię quęstum, quàm Religionis ambias institutum. Planè tu contra tui Ordinis institutum recondis in arca pecuniam*. Fin quì S. Pier Damiano, il quale in oltre attribuisce la rilassazione dell'Ordine Canonico alla trascuraggine de' superiori attaccati al peculio: *Per indigni Pastoris accessum, quasi constipatus ordo destruitur regulariter gradientium, & in charitate obedientium Clericorum*: cioè di que' Cherici, che poc'anzi furono da lui intitolati: *Regularium ac veræ sanctitatis imaginem pręferentium concio Clericorum*. Dove al contrario sotto nome d'indegno Pastore accenna un superiore amante del peculio; mercechè secondo il di lui sentimento: *qui talis est quoniam pro amore pecuniæ suum violat Ordinem, indignus est procul dubio, ut Ecclesiasticam obtineat dignitatem*.

Ibid. c. 4.

Spinto da quest'esortazione di S. Pier Damiano Alessandro II. Papa proibì, che i Canonici tenessero peculio benche raccolto dalle rendite Ecclesiastiche, o da limosine; così esprimendosi nel Concilio Romano di quest'anno 1063. *Præcipientes statuimus, ut hi sicut oportet religiosos Clericos, simul manducent, & dormiant, & quidquid eis ab Ecclesia competit, communiter habeant*: con ciò che siegue. E per verità in questa causa cominciò il giudizio dalla principale casa d'Iddio. Il menzionato Pontefice riempiè subitò la stessa Basilica Lateranense, in cui erasi tenuto il Concilio, de' Canonici Regolari, e spogliati d'ogni peculio. S. Pier Damiano, che in un certo luogo loda il Rettore di quella santa Canonica, molto adoperossi, affinche in altre parti fosse eseguito l'editto sopra la vita comune de' Canonici: Al di lui zelo attribuisce Giovanni suo discepolo: *quod Matricum Ecclesiarum Clerum per Romanam Provinciam undique sibi contiguam congregatum inspicimus, eosque nonnulla Canonici ritus vestigia Deo favente imitari applaudimus, qui relictis olim cunctis Canonicis institutis, & à communi vitę ordine prorsus recesserant*. Lo stesso Damiano specialmente loda i Canonici della Chiesa di Velletri da lui convertiti: *Refero tibi* scrive ad un certo Arcivescovo *de Canonicis nostris sanctæ videlicet Velitrensis Ecclesiæ, quia qui sub multis laboribus atque sudoribus nostris incorrigibiles videbantur, jam per divinam gratiam resipiscunt, & per Canonicæ Regulæ tramitem, non jam coacti, sed gaudentes incedunt*. Indi descrive fino a qual segno di perfezione giunto fosse in que' fervorosi Canonici lo spirito della regolare osservanza, mentre nel tempo della Quaresima ciascheduno di loro recitava ogni giorno tutto il Salterio: tre giorni la settimana universalmente astenevansi dal bever vino, e dal mangiar vivande: avevano di più per costume di accusarsi in pubblico Capitolo de' loro trascorsi, e flagellarsi con asprissime discipline. E finalmente conchiude dopo l'indizj di queste pratiche religiose qual fosse nel rimanente il tenore del loro vivere; *In quo videlicet sanctæ conversationis indicio potes manifestè colligere, quid de cæteris vitæ modis, & observationibus debeas æstimare*.

To. 9. Concil.

V. Io. Diac. de Eccl. Later. to. 2. Musæi Ital. par. 569. item Ep. 11. Anast. IV. to. 10. Conc. Labb.

Io. Monach. de Vit. B. Petri Dam. c. 15.

Petr. Dam op. 34. al 35. cujus exemplar m. s. asservatur in Minori Sacrario Ecclesię Cathedralis Velitren.

In quest'anno stesso 1063. Ugone Vescovo di Nivers congregò nella Badia di S. Stefano *boni testimonii Clericos in Canonico ordine*, i quali ripudiassero ad esempio de' Canonici Lateranensi ogni peculio. Fu per altro tanto lontano questo Prelato dal credere, che la vita comune, di cui pigliava il modello, fosse recente fra i Cherici della Chiesa Romana, che piuttosto la giudicò praticata fino da' tempi di S. Silvestro. Quindi leggesi nella sua lettera questa particola: *Fratribus quos hic in Dei nomine, & Canonico Ordine congregamus, B. Sylvestri Papæ Romani Regulam tenentibus hanc pauperrimam Ecclesiam concedimus. Fratres ex seipsis Priorem eligant. Frater quoque adjungendus velut in proxima moriturus, qualiscumque sit, dives seu pauper, sapienter definienda, sua dividat; & deinceps Ananiæ, & Saphiræ qui non ex alieno, sed ex suo perierunt, proprietatem non habeat*.

V. Chart. ejus Specil. 6. p. 439.

XXVI. Benche avesse fiorito ne' secoli anteriori la disciplina Canonica nel Clero d'Arles, tuttavia siccome di tanto in tanto è stato necessario di rinuovare la decaduta osservanza ne' Canonici Regolari, così troviamo, che Rajambaldo Arcivescovo della mentovata Metropoli *Canonicos Metropolitanæ Basilicæ ad strictiorem vitam, & ordinem S. Augustini am-*

Anno 1064. o 1065. circ.

Sammarth. Gall. Chr. to. 1. p. 48.

amplectendum induxit. E per la stessa ragione nel secolo susseguente fu introdotta nel Clero di quella Chiesa una nuova riforma.

Anno 1066. Charta Sanct. Lietb. Episc. l. 1. diplom. Belgic. c. 36. item vit. ejusd. Lietb c. 57.

XXVII. Vivevano con molta negligenza, e disordine alcuni Cherici nella Chiesa di S. Auberto di Cambray; per lo che Lietberto Vescovo gli rimosse, ed in loro luogo, *tandem Regulares Canonicos de communi viventes, & nihil proprium habentes, & ejusdem professionis, & ordinis Abbatem constituit*. Di più nel tempo stesso in circa il medesimo Prelato nella Chiesa del Monte S. Eligio d'Arras, *Clericos Regulares de communi viventes ordinavit, eisque Abbatem suæ professionis præfecit*.

Charta Lamberti Episc. Atreb. l. 1. Diplom. Belgic. c. 43.
Anno 1067. Gesta Cenom. Pontif. in Analect. Mabill. to. 3. c. 309.
Chart. Andr. Episc. Spolet. Ital. sacr. to. 1. p. 1. pag. 440.

XXVIII. Gervasio Arcivescovo di Reims costitul nella Canonica di S. Dionigio di quella Città, *Canonicos B. Augustini Regulam Ordinemque profitentes*: e poco prima sedendo nella Catedra Cenomanense, ebbe pensiero di fabbricare vicino alla Catedrale un Chiostro, e l'altre officine opportune; affinche i Canonici di quella Chiesa; *ibi Domino regulariter, & canonicè studerent militare*. Nell'anno stesso Andrea Vescovo di Spoleto abbellì la sua Catedrale *per institutionem normæ Canonicorum*, e prescrisse per Regola a' suoi Canonici: *Statuta Sanctorum Patrum*.

Anno 1068.

XXIX. Rimanendo appena i vestigj del Vescovado Lettorense, essendo stati dissipati i suoi fondi, o applicati ad un certo Monistero, il Concilio di Tolosa celebrato sotto la presidenza del Cardinale Ugone Candido, clesse Raimondo, e gl'ingionse di collocare la Catedra Vescovile in quel Monistero, e quivi porre i Canonici Regolari: *evacuata de Monachis Templo, Clericos religiosos ac regulariter vivere volentes, probos, pudicos, secundum Deum ibi poneret. Quoniam nullus ulterius Monachus, quemadmodum à Sanctis Patribus illis statutum est, ibi ordinaretur; & ita Monasterium non amplius esset Monachorum propriè laeus, sed esset Episcopi verè sedes, & victus*.

An. 1069. circ.
Adam. Brem. Hist. Eccl. l. 4. c. 46.
Ordr. Vit. l. 7. p. 650.

XXX. Il Re di Danimarca Sueino adoperossi, affinche Eginone pigliasse il governo delle due Chiese di Lunden, & di Dalboja, nella Scania. Egli fissando la Catedra Vescovile in Lunden, stabilì nell'altra Chiesa, *Præposituram fratrum regulariter viventium*. Ogni erudito confesserà, che codesti Regolari erano diversi da' Monaci; mentre Ordrico Vitale c'insegna, che i Monaci furono fino all'anno 1080. in circa *invisi, & incogniti Danis*.

An. 1070 circ. V. Sigib. Chron. Edit. German. V. lit. Philippi Episc. Trec. Spicil. to. 11. par. 302.
Urb. II. ep. 9. & Orat seq. to. 10. Concil.
Ediner. de vit. S. Ansel. Cant. Ansel. l. 4. epist. 53.

XXXI. Poco prima di questo tempo aveva Guido Vescovo di Beauvais fabbricata la Canonica di S. Quintino Martire di quella; e quivi porta la Storia che, *cæpit reflorere Canonicus Ordo, primum ab Apostolis, postea ab Augustino Episcopo regulariter institutus, sub Magistro Yvone Venerabili ejusdem Ecclesię Præposito*. Sappiamo ancora, che Ivone fu distinto nell'accennata Canonica col nome, e dignità d'Abate; benche Urbano II., quando creollo Vescovo di Chartres, chiamollo precisamente *Presbyterum ab infantiâ sacris litteris eruditum, & Canonum institutis edoctum*: in quella guisa che Edinero chiamò, *Virum bene religiosum, & Ecclesiasticarum consuetudinum institutionibus ab ineunte ętate imbutum*, il celebre Valone compagno d'Ivone in professare la vita Canonica, e secondo Padre della Canonica di Beauvais, che prima fu Vescovo Bellovacense, indi Parigino, e Cardinale di Santa Chiesa. Per altro sa bene ogni erudito, qual', e quanto grand'Uomo sia stato Ivone; tal su certamente, che merita d'esser riconosciuto come assai utile alla Chiesa, benchè non con tutta felicità, *Ordinem Sancti Augustini reformasset*.

Vet. membr. apud Duchesn. Hist. Fr. to. 4. p. 322.
Anno 1072. Bertold. Const. ad an. 1091.
Alex. II. epist. 45. to. 10. Concil.

XXXII. Fino da quest'anno almeno troviamo, che Altmanno Vescovo di Passavia fondò nel suo Vescovado tre Monisterj, *Clericorum juxta Regulam Sancti Augustini communiter viventium*. Uno di questi per cagione d'esempio si è quello di S. Nicolao di Passavia, cui Alessandro II., di poi che fu fabricato concedette privilegio l'anno 1073. *ut ejus Clerici sub communi semper vita, & claustrali conversatione consisterent*.

Anno 1073. V. Ansel. Lacen. Episc. Vit. coæv. n. 23.

XXXIII. Fu assunto in quest'anno al Soglio Apostolico Gregorio VII., che per opra d'Anselmo Vescovo di Lucca, molte Catedrali d'Italia ridusse all'Istituto de' Canonici Regolari. Quà si aspetta altresì, ciò che l'Ughellio asserisce, e d'antiche memorie raccogliesi, cioè che Regolari sieno state fino al duodecimo secolo, *omnes Thusciæ, imò totius ferè Italiæ Cathedrales*.

Ughel. Ital. sacr. to. 3. pag. 90.
Ital. Sacr. to. 1. p. 464. 740. to. 2. p. 548 to. 5. in Append. par. 1546.
Jo. Episc. Sign.

Con molta convenienza si fissa ne' tempi di questo Pontefice, la conversione della Chiesa Marsicana, di cui parlano con tanta lode gli atti di Berardo Vescovo di quella Città. L'Autore, che fu Giovanni Vescovo di Segnî, così racconta: Fu Berardo *à parentibus suis traditus*, nella Chiesa di S. Martino, e della Santa Martire Sabina, onde poscia uscì Vescovo, a fine d'attendere allo studio delle lettere. In questa Chiesa fino a' dì nostri per divina grazia, *miræ religionis, & honestatis fratres sub Sanctę Regulæ disciplina absque dubio multi degunt; quibus etiam... semper inest cor unum, & anima una*. Era dunque il Santo Giovine amante d'ogni virtù, assai composto nel portamento, negli abiti, e nella tonsura; riputava per grave colpa se al primo suono della campana, fosse o di giorno, o di notte,

te, avesse tardato un momento ad alzarsi. Mai parlò, *secundum prædicti sancti loci consuetudinem*, in Chiesa, nel Capitolo, nel Refettorio, e Dormitorio, se non era interrogato, o se pure non richiedevalo una giusta necessità; nè mai senza licenza uscì dal Chiostro. Giorno, e notte occupavasi nella sagra lezione, *Canonicam servans Regulam*: con ciò che siegue. Ecco quanto rigorosa fosse la regolare osservanza in quella Catedrale.

de Vita B. Berard. Episcop. Marsic. tom. 1. Ital. Sacr. par. 966.

Fatto di poi Berardo Cardinale, e finalmente inalzato alla Catedra sopradetta, riformò sul modello de' suoi Canonici il rimanente del Clero di quella Diocesi, corrotto da molti abusi; a tal segno, che per dir molto in breve: *uniuscujusque Clerici ferè propria voluntas ei regula erat. Nolebant enim Clerici per Episcopatum positi Sanctis, & Religiosis Canonicis Sanctę Sabinæ . . . credere, nolebant eos audire, eorumque vestigia sequi*. Finalmente venuto a morte il pio Prelato ammonì i suoi Canonici con ogni sentimento di perfezione tolto parola per parola dalla Regola di S. Agostino; raccomandando loro spezialmente in ordine alla vita comune: *in una domo manduecetis, in una domo cubetis, de una massa panem comedatis, & de una vite in charitate vinum bibatis*.

Ibid.

Al sopra lodato Gregorio VII. particolarmente ascriver deesi la regolarità rimessa in vigore tra i Canonici di Pisa, di Siena, di Perugia, di Città di Castello; che in essi conservossi lungamente in fiore secondo la Regola di S. Agostino.

La Contessa Matilde illustre propagatrice dell'Ordine Canonico nelle Provincie a lei soggette, senza dubbio spedì molte lettere in favore de' Canonici nuovamente riformati; e pure una certa carta di tante appena incontrasi, con cui la rinomata Principessa donò sotto quest'anno alcuni beni alla Catedrale di Pisa, con questa condizione, che la metà servir dovesse pel Vescovo, *qui pro tempore in Canonica supradicti Episcapatus communiter, & caste vivat*: e l'altra metà riserbarsi *ad usum, & sumptus Canonicorum communiter, & castè viventium*. Durò questa vita comune fra i Canonici di Pisa almeno fino all'anno 1153., mentre a quel tempo Anastasio IV. fa menzione de' Canonici *communiter viventium, & Canonicæ B. Mariæ, in qua divino mancipati erant obsequio*.

Ital. Sacr. to. 3. p. 416.

Ib. pag. 460. & 461.

Intorno a' Canonici di Siena troviamo, che il Regolare Istituto appoco appoco andò declinando fra loro, e svanì. Nell'anno 1257., era quasi del tutto perito, allorchè il Legato d'Alessandro IV. esortava que' Canonici alla vita regolare, e comune con parole tolte dalla Regola di S. Agostino: *sicut pascimini ex uno Cellario, sic in communi Dormitorio, parati divinis interesse officiis, locum & lectum ad jacendum similiter habeatis*: con ciò che siegue.

Ital. Sacr. to. 3. p. 133. & seq.

In quanto poi a' Canonici di Perugia, sappiamo che avendo incominciato alquanto a rilassarsi nella regolar disciplina, furono corretti dal zelo, e vigilanza del Papa Innocenzo VI. leggesi in una sua lettera un'ordine, con cui comanda, che *Perusino Archipresbytero novè electo habenti Regulam B. Augustini præ manibus tribuent omnes obedientię manum. Novitios quidem ad Regularis Ordinis observantiam aspirantes Archipresbyter cum consilio fratrum, vel senioris partis recipiet. Sine licentia quidem Archipresbyteri, vel Ordinarii, si presentes fuerint, Claustrum exire alicui Canonicorum non licebit &c.* dopo tre secoli intanto avendo bisogno quella Canonica d'una nuova riforma, fu totalmente soppressa da Giulio II. la regolarità di que' Cherici, *manentibus tribus substantialibus votis per eos emissis*: prescrivendo la Bolla Pontifizia, che per l'avvenire que' Canonici *pręter trium prædictorum votorum observationem, ad quam sunt adstricti, ad aliorum regularium Institutorum dicti Ordinis observationem nullatenus teneantur; sed pro Clericis, & Canonicis Secularibus, & tractentur, & reputentur*.

Innoc. VI. l. 1. Epist 46. Edit. Baluz. to. 1.

Ital. Sacr. to. 1. part. 2. pag. 83.

In quanto finalmente alla Chiesa di Città di Castello nella Toscana, che prima chiamossi Tiferno; è indubitato, che dalla prima sua fondazione fu servita da' Canonici Regolari di S. Agostino, *ab ejus institutione*, come parla Gregorio XIII. questo Pontefice dunque dell'anno 1578. con sua Bolla tolse a' Canonici di quella Chiesa ogni obbligazione di osservare la vita regolare.

Bull. Greg. XIII. an. 1578.

Nell'anno suddetto 1073. Guido Vescovo d'Amiens fondò in quella Città la Canonica Regolare di S. Martino, e dotolla con alcuni beni della sua Catedrale; e spezialmente assegnò in dote per mantenimento de' Canonici Regolari l'entrate annue delle Prebende, che vacavano nella ricordata Catedrale.

V. Litt. Guid. Episcop. Gall. Chr. tom. ult. p. 623.

An. 1074. circ.

XXXIV. Alcuni Monaci d'Inghilterra nelle loro memorie, non ci hanno accennato un fatto, che altri Storici hanno fedelmente narrato; ed è che Lanfranco Arcivescovo di Conturbery avendo fondato un vasto Spedale per gl'infermi, aggiunsevi una Chiesa in onore di S. Gregorio Papa, *in qua Canonicos posuit, qui regulariter viverent, & præfatis infirmis, quæ saluti animarum suarum congruerent, cum sepultura ministrarent*.

Eadmer. Hist. Novor. l. 1. p. 31 V. etiam Guill. Malmesb. l. 1. de Gestis Pontif. Anglor. in Lanfranco.

An. 1075. circ.

XXXV. In quel tempo, che S. Bernardo, il quale per quarantadue anni fu Arcidiaco-

no-

no della Chiesa d'Aosta, e poscia fondò l'insigne Spedale sul Monte detto di Giove, entrò nella Chiesa sudetta d'Aosta in qualità di Cherico, e di Canonico, vivevano que' Cherici Regolari secondo l'istituto di S. Agostino. Quindi un moderno Storico, che scriveva l'anno 1645. ci narra qualmente: *Cathedralis in qua adbuc hodie viget Regula Canonicorum Regularium D. Grato Episcopo suo ... dedicata est.*

XXXVI. Teobaldo Vescovo di Soissons avendo fondata la Canonica di S. Giovanni, consegnolla *Clericis inibi sub Regula D. Augustini noctu diuque famulando viventibus.* Dal numero di que' Canonici: *Secundùm B. Augustini Regulam viventium*, assumevasi il Paroco, intitolato *Presbyter Cardinalis ipsius loci*, a cui Teobaldo ingionse la cura dell'anime, come ricavasi da una certa lettera d'Urbano II., e dalle Costituzioni proprie della mentovata Canonica approvate dal prefato Pontefice.

Nell'anno medesimo fu tenuto nella Dalmazia un Concilio sotto la presidenza de' Legati di Gregorio VII. Per l'esecuzione de' decreti di questo Concilio, troviamo, che Suimiro Duca di quella Provincia promise tutte le sue diligenze in questo modo: *Vitæ Episcoporum, Presbyterorum, Diaconorum, Subdiaconorumque, ut castè, & regulariter vivant, provideam.* E' credibile, che quindi ebbero il loro principio, o il loro ristoramento quelle Canoniche Regolari, che l'Ordine di S. Agostino possedeva in Dalmazia ne' tempi di Benedetto XII.

XXXVII. Vogliono alcuni, che Arnaldo Vescovo di Magalona riducesse i suoi Canonici alla vita regolare, e comune secondo l'istituto di S. Agostino. Nulladimeno trovasi altrove, che Gottofredo di lui Successore consagrato nell'anno 1080. da Dalmazio Vescovo di Narbona, e Canonico Regolare, subito dopo la sua esaltazione procurasse, *ut Canonici sui voto se Religionis obstringerent.* Quindi per bocca de' Canonici di Magalona parlando un'antico Poeta canta così:

Nos hic Apostolica fundavit in Ordine vita.

Similmente nella Storia de' Vescovi di quella Chiesa trovansi lettere spedite l'anno 1095. in favore di que' Cherici, che professavano *vitam Canonicam secundùm B. Augustini Regulam.* Nè fà d'uopo addurre altre prove, giachè molto spesso s'incontra negli Scrittori lodata la vita regolare de' Cherici di Magalona.

XXXVIII. La tanto rinomata Canonica di S. Saturnino situata presso la Città di Tolosa accettò l'Istituto Regolare, che dipoi conservò con pienezza di perfezione: *decenter Canonicam vitam instituit, atque ex tunc regulariter vixisse cognoscitur*: come asseriscono autorevoli Scrittori vicini a quel tempo.

XXXIX. Fu eletto Vescovo di Granoble in quest'anno Ugone; la di cui pietà nel tempo del suo Vescovado moltissimi benefizj conferì a' Canonici Regolari. Primieramente egli fabbricò la Canonica di S. Martino nella Parrocchia di S. Imerio, in una certa congiuntura, ch'egli medesimo in questa guisa descrive: *Tres quippe Clerici ... seculo abrenuntiare volentes venerunt ad me, postulantes ut eis regularem habitum traderem, & locum ubi sub Canonica professione, & obedientia nostra Deo servirent: quibus concessi Ecclesiam S. Martini. Qui in Synodo nostra habitum Regularem à nobis susceperunt ... quibus postea donavi Ecclesiam S. Himerii, & B. Mariæ de Biveu. Sequenti verò tempore prædictis Fratribus crescentibus numero, & religione donavi eis ... quindecim Ecclesias*; con ciò che siegue.

In un'altra simile occasione lo stesso Prelato fabbricò, e dotò del suo la Canonica di S. Giorgio; sopra di che spedì parimente le sue Lettere di questo tenore: *Ego Hugo Gratianopolitanæ Ecclesiæ vocatus Episcopus dono Fratribus Geraldo, Guillelmo, & Barnardo, qui in manu nostra seculo abrenuntiaverunt, & sub Canonica professione decreverunt Deo servire, & successoribus eorum sub Canonica professione viventibus Ecclesiam S. Georgii cum Parochia sua &c.*

E' stato utile il riferire per disteso queste memorie, affinchè chiaramente conoscasi, che i Cherici dell'undecimo, e duodecimo secolo, correvano a gara ad abbracciare l'Istituto Regolare, non come una vita nuovamete inventata, ma come la vera vita Canonica, e come perfezione dello stato Chericale. Andavano dunque sovente i Cherici, desiderosi di darsi ad una vita perfetta, a' piedi de' Vescovi, come Padri, e Tutori dell'Ordine Ecclesiastico; e chiedevano loro pubblicamente come figli, non solamente l'abito Canonico, che da' Canonici secolari erasi cominciato a dismettere; ma altresì un'abitazione opportuna, con gli altri amminicoli della vita Canonica. Così que' Cherici poco fà menzionati, e di più Odolrico, che fu poscia Decano nella Chiesa di Granoble, vollero ricevere *vitæ regularis habitum per manus Sanctissimi Senis*: cioè d'Ugone suddetto. Così nel duodecimo secolo Federico pio Sacerdote portossi dal Vescovo Trajettense, *petens humiliter, ut habitu*

Fransc: August. ab Ecclesia Chronol. Hist. Antist. Pedem. c.43. V. et Gall. Chr. T.2. p.226.
Anno 1076. Litt. Theob. Episc. Gall. Chr. T. alt. p.525.
Urb. II. Epist. 38. T.10. Concil. Vet. Stat. S. Jo: Sueff. lect. 30.
Apud Jo: Lucium de Regn. Dalmat. & Croat. l.2. c.10.
Bened. XII. Const. pro Can. Reg. n.19.
An. 1077. circ. San. Marth. Gall. Chr. To.2. Catal. Monam. Occid. p.986.
Gall. Chr. To.2. p.562.
Petrus Gariel. Hist. Magal. Præf. p.125.
V. Berëg. Apol. pro Petr. Abaël. G. Episc. Magalon. Epist. ad Radulph. Tungr. Dec. de Canon. obser. prop. 7 Vet. Monum. Spicil. 9. p.135. Innoc. III l.1. Ep. 267. & 541.
An. 1079. circ. V. Berëg. Apol. pro Petr. Abaelard. G. Episc. Greg. VII. l.9. Epist. 29. Gaufrid. Clarav. Epist. ad Archiepi. apud Horstium Introd. p.69.
Anno 1080. V. Chartas ejus ad Calcem Theod. Cäsaar. p.595. 596. 599. 601.
Pag. 596. cit.
Pag. 601. cit.
Guigo Carthus. de Vita S. Hugon. Episc. Grat. c.26.

bitu ipsum indueret Canonico, & licentiam Monasterium Clericorum construendi daret, alla cui supplica benignamente consentì il Vescovo, e gli promise ogni assistenza per effettuare il religioso disegno. Così nel tempo medesimo moltissimi Cherici ricorrevano ciascheduno al suo Vescovo per riceverne consiglio, e misericordia: *quatenus sibi liceret regulariter vivere, & ad emendationem vitæ suæ in Canonico Ordine Deo ser: ire*.

Sibrand. Abb. de Vita B. Preder. Abb. c 2. n. 14. ap. Bollan. To. 1. Martii.

Nell'anno suddetto 1080. cominciò a stabilirsi la Canonica di S. Croce di Mortara nell'Insubria. E' fama, che Airaldo, il quale fu il Secondo Preosto di questa Canonica Regolare, essendo stato inalzato alla Catedra di Genova l'anno 1099., propagasse la sua Congregazione. Un'altro Preosto della stessa Congregazione Canonica, cioè Alberto, che prima fu eletto Vescovo di Bobio, poscia di Vercelli, finalmente divenne Patriarca di Gerusalemme, verso l'anno 1209. prescrisse una Regola particolare: *Brocardo, & ceteris Heremitis, qui sub ejus obedienti: juxta fontem in Monte Carmeli morabantur*.

Charta anni 1113. pro Canonic. Divion. in Collect. Burgund. Peraldi p. 87.
Ital. Sacr. To. 4. p. 1166.
V. Bollan. To. 1. Apr. p. 769.

XL. Dalmazio Arcivescovo di Narbona introdusse l'Istituto de' Canonici di S. Agostino della sua Metropolitana; ove è certissimo, che fiorì ne' Secoli susseguenti. In fatti sappiamo, che questo Dalmazio nel Convento de' suoi Canonici, *dum in hoc Seculo vixit, Regularem vitam tenuit*. Sappiamo, che in favore della suddetta Canonica Arnaldo Vescovo di Narbona nell'anno 1149., fece diversi legati nel suo Testamento: *Loxo Canonicis Regularibus ejusdem Ecclesiæ omnem suppellectilem ... laxo operi Claustri quatuor modios*: ed altri simili.

An. 1082. circ.
Vet. Martyrol. Eccles. Narb. apud Catell. Hist. Occit. l. 5. p. 784.
Ibid p. 787.

XLI. Isarno Vescovo di Tolosa sottomise alla Regola di S. Agostino i Canonici della sua Catedrale, e di tutta la sua Diocesi; sopra di che così egli parla nelle sue Lettere: Hò risoluto, così ispirato da Dio, di ridurre con ogni sforzo la disciplina Ecclesiastica al suo primiero rigore. Poichè dopo un maturo consiglio ho deliberato, che chiunque per l'avvenire vorrà intraprendere lo stato Chericale nella mia Diocesi, sappia, che doverà sottomettersi al rigore della vita Canonica: *verbi gratia, ut nihil sibi proprium habeat, vel etiam (quod absit) dicat*. Tutti doveranno mangiare, e dormire assieme; comune a tutti esser doverà il vitto, ed il vestito secondo l'Istituto Apostolico; niuno averà libertà di andar vagando senza licenza del Superiore. Ed affinchè non nasca occasione a veruno di trasgredire questa disposizione per mancanza del vitto, voglio che i Canonici di qualunque Chiesa compresa nella mia Diocesi, eleggansi di comune consenso gli Arcidiaconi, e così per successione ricevano le rendite degli Arcidiaconati. Dono di più, *sub communi vita regulariter in prædicta Sede Canonicis viventibus*, l'onore della Preostura, del Decanato: &c.

Anno 1083. Extant apud Catell. Monum. Occit. p. 874.

XLII. Vetenero, e Dietberga sua moglie di sangue illustre donarono alla Canonica di S. Michele del luogo chiamato Reichersperg i loro poderi *in usum Clericis Deo Sanctisque ejus ibidem sub Regula Sancti Augustini in perpetuum servituris*.

Anno 1084. Chron. Reichersp. ad ann. 1084.

XLIII. Su gli ultimi anni del Pontificato di Gregorio VII. passò all'Istituto Regolare la Canonica di S. Antonino Martire situata nel Territorio di Condat nella Provincia di Roverge, per opra di Amato allora Vescovo d'Oleron. Fanno di ciò testimonianza le Lettere d'Urbano II. impetrate dal medesimo Amato; nelle quali esprimesi, che i Canonici della menzionata Chiesa *regulariter vivere, & communiter vivendo propriumque non habendo, tam Apostolorum, quàm Beatorum Hieronymi, & Augustini de conversatione communiter viventium Clericorum studeant instituta servare*. Con che presentacisi l'occasione di dire qualche altra cosa intorno all'osservanza della Regola d'Aquisgrana.

An. 1085. circ.
Litt. Urb. II. ann. 1090. pro Canonica S. Antonini.

E' da riflettersi, che questi Canonici Regolari del Monistero di S Antonino Martire, che fino al presente conservano la regolarità, nell'undecimo secolo protestavansi seguaci dell'Istituto de' Santi Girolamo, ed Agostino, benchè pretendessero all'esempio de' loro antenati di menare vita regolare sul modello della Regola d'Aquisgrana. Erano in quel tempo talmente divisi gli Animi de' Canonici Aquisgranesi, che quando i Cherici regolari, ed osservatori dello Sproprio volevano con l'autorità di S. Girolamo, e di S. Agostino costringere alla vita comune, ed Apostolica i Canonici secolari, e proprietarj, secondo la Regola d'Aquisgrana, questi Canonici secolari, mutilata la regola d'Aquisgrana, dicevano di seguire la Regola de' Santi Gregorio, ed Isidoro, non già di S. Girolamo, o di S. Agostino. Chiara cosa è, che la Regola d'Aquisgrana propone a'Cherici Canonici le sentenze sì di Gregorio, ed Isidoro, che di Girolamo, e d'Agostino per norma del vivere. Ma intanto alcuni Canonici poco amanti della Vita Comune tolsero via dalla Regola d'Aquisgrana le sentenze di S. Agostino, che venivano opposte loro da' Regolari. Un'Uomo dotto, e degno di fede attesta, che scorrendo gli Archivj d'alcune Collegiate, ha trovato la predetta Regola; *ita ut ea, quæ D. Augustinus prò Clericis instaurandis scripsit, obliterata cernantur*.

Litt. Pippini R. Aquit. an. & Ludov. Pii Imper. pro Cong. S. Antonini apud Baluz. Capitul. Reg. To. 2. col. 1435.
Vide Nicol Desnos de Canon. l. 2. c. 16.

Quindi si vede, che mentre nell'undecimo, e duodecimo secolo i Canonici Regolari atten-

attendevano ad osservare gl'insegnamenti di S. Girolamo, e di S.Agostino intorno alla vita comune de' Cherici per l'opposto i Canonici Secolari, e proprietarj, sebbene non avevano per anco dismessa la vita claustrale, pretendevano d'attenersi alla Regola de' Santi Gregorio, ed Isidoro. Leggiamo in un'antico Scrittore, che subito dopo la sua conversione S. Norberto portossi alla Chiesa, ove prima era stato Canonico Secolare, e trovando gli altri tutti secondo il costume ragunati in Capitolo, incominciò col libro alla mano a parlare col Decano: *Ostendens ex verbis Beatorum Gregorii atque Isidori quorum se regulam tenere dicebant, quia ipse qui erat omnium Præpositus, & Magister, deberet eos ad rectum honestę, ac Sanctę vitæ tramitem revocare*. A questo mira similmente il racconto del supposto Turpino, che misurando le cose passate dalle presenti, ci fa vedere il Vescovo di Compostella co' suoi Canonici essere stati da Carlo Magno istituiti, *secundùm B. Isidori Episcopi, & Confessoris Regulam*: e parimente il testimonio d'un Poeta anonimo, che chiamò, *Gregorianum* l'Ordine de' Canonici proprietarj nell'undecimo secolo. Benchè v'è da temere, che debbano più d'alto prendersi i principj dell'Ordine Gregoriano; mercecchè in una carta del secolo decimo trovasi, che i Canonici della Catedrale di Costanza fanno menzione di S. Gregorio chiamandolo Padre loro: *Sancti Patris nostri, ac Venerabilis Papæ Gregorii*: e pure in quel tempo *Evangelica, & Apostolica sequebantur præcepta*, intorno allo sproprio. Potrebbe dunque dirsi, che quella Canonica Regola, che Ugone Vescovo di Nivers nel secolo undecimo attribuì al Pontefice S. Silvestro, come a primo Autore, i Canonici più antichi attribuissero a Gregorio il Grande; o pure che i Canonici di Costanza ricevettero come una Regola Canonica quella risposta, che il suddetto S.Gregorio mandò in Inghilterra ad Agostino.

L. de vita B. Norber. Arch. Magd. c.2.n.12.apud Bollan.

Jo. Turpin. de Gestis Caroli M. c.5.

Anon.de Mirac.S.Vualric. Abb.

Chron.Costant. in Gebehardo Episc.an. 974.

Nello stess'anno 1085. Roricone Vescovo d'Amiens nel Concilio di Compiegne deputò nella Chiesa, de' Santi Martiri Aceo, ed Acheolo *Clericos qui canonicè, & regulariter Deo serviant*: e gli unì con alleanza strettissima a' Canonici della sua Catedrale.

Litt. Roricon. Episc. Spicil. Dacher, to. 2. p.601.

XLIV. Wratislao Primo Re di Boemia fondò in Praga *Collegium Canonicorum Regularium*. Furono conceduti grandissimi Privilegj a questa Canonica; cioè da Urbano II. o come altri vogliono, da Alessandro VI. ricevette il Preosto, e con esso lui il Decano la facoltà di vestire gli ornamenti Pontificali nel tempo de' Divini Uffizj; e similmente il Sacerdote, il Diacono, ed il Suddiacono nel tempo ch'esercitassero le sagre funzioni. Di più il Preosto fù decorato col titolo di Principe, e con la Carica di Cancelliere del Regno; ma è da temersi che questa dignità non fosse cagione di perdersi la regolarità nella mentovata Canonica. Era in vigore un tal privilegio fino a' tempi di Carlo IV., che lo rammenta in una sua lettera: *Cum de necessitate observatæ dudùm laudabilis consuetudinis regni Bohemiæ requiratur omnino, quod dicto Præposito ratione principatus sui, sceptrum regni in Ecclesia Wisiebradensi donetur, sive per manus regias, vel alterius, cui hoc Regia Serenitas duxerit committendum*.

Anno 1086. Paul. Langius Chron.Citizen. Bohusl.Balbin. Epit. Rer. Bohem.l.3.cap.8. ex vet. Cod. Æneas Silv. Hist.Boh.c.22. Litt. Carol.IV. apud eund.Balbin.l.5. c.5.

XLV. Essendo stata di fresco ricuperata dalla schiavitù de' Barbari la Città di Toledo, ne fù creato Arcivescovo Bernardo. Questi per rendere un servigio più magnifico alla sua Chiesa, riempiella di convenienti Ministri, *qui omnes sub Regula S. Augustini degebant, proprio nomine Canonicorum Regularium illis imposito: inter quos omnia cum Archiepiscopo communia*. Dopo non lungo tęmpo il Santo Prelato, aggiustate le cose della sua Chiesa, inalberò la Croce, e portossi alla guerra contro gl'Infedeli; ed appena era uscito dalla Città, che i Cherici da lui piantati nella Catedrale, accordatisi fra di loro, non si sà se ad istigazione altrui, o pure perocchè disperassero del ritorno del loro Arcivescovo, in luogo suo surtivamente sostituirono un'altro. Bernardo a tal novella tornossene a Toledo per ricuperare il suo Vescovado, e scacciónne i predetti Canonici, che dell'empia risoluzione erano stati gli autori. In questa guisa appena dopo dieci anni furono i Canonici Regolari esclusi dalla Metropolitana di Toledo.

An.1087.circi

XLVI. Ottenne il Pontificato in quest'anno Urbano II. il quale risguardò con maravigliosa benevolenza l'Ordine de' Canonici Regolari. Deesi tra gli altri suoi Benefizj annoverare la regolarità lungamente osservata secondo l'Istituto di S. Agostino in molte Catedrali di Francia; quali sono quella d'Avignone, d'Alby, di Carcassona, di Nimes, e d'Uzes.

Anno 1088.

Intorno alla Catedrale d'Avignone troviamo che *Canonicis Regularibus commissa est ab Urbano II. inter quos ipse Alphonsus Arragoniæ Rex Provinciæ Comes voluit cooptari; id testantur tabulæ publicæ ejusdem Ecclesiæ. Regulam illam usque ad Sixti IV. Pontificis tempora Capitulum illibatè servavit*.

Gall.Chr. to.1. p.74.

Della Catedrale d'Alby dedicata alla Vergine S. Cecilia leggiamo, che osservò la Regola di S. Agostino fino al tempo di Bonifazio VIII. *Cujus Canonicos olim sub Regula, & habitu S. Augustini viventes seculari toga donavit Bonifacius VIII. Papa*,

Gall.Chr. to.1. p.72.

La

La Vita Regolare de' Cherici di Carcassona incontrasi in diversi Scrittori. Tra gli altri Pietro Monaco ci descrive la perfidia di que' Cittadini, che rovinarono il Monistero de' Canonici Regolari: *Nec siendum, quod Cives Carcassonenses pessimi, & infideles refectorium, & cellarium Canonicorum Carcassonensium, qui erant Canonici Regulares, ipsa etiam stalla Ecclesiæ, quod execrabilius est, destruxerunt, ut muros Civitatis inde munirent.*

Petr. Vall. Hist. Albig. c. 17. ad ann. 1109. to 7 Bibl. Cister.

Della vita regolare poi de' Canonici di Nimes fanno testimonianza molte memorie; ma particolarmente una lettera d'Innocenzo III., che sono notissime ad ogni Giurisconsulto.

Finalmente i Canonici d'Uzes fino al presente sono Regolari, ed hanno osservate tutte le leggi della Congregazione de' Canonici Regolari di Francia.

V Decret. Gregor IX. l. 2. tit. 10 cap. 5. Innoc. III. Epist. ad Prepos. Uzet. & in Acta Convent Narbon. pro accipienda Bened. XII. Const.

XLVII. Geraldo Vescovo di Cahors indusse i Canonici della sua Catedrale, *ut Canonicalis vitæ statum, & Ordinem regulariter profiterentur*: mercecchè i beni di quella Canonica assegnati per sostentamento de' Canonici, erano stati dilapidati da' Canonici anteriori, che avevano vivuto secolarmente. Quindi incontransi lettere d'Urbano II., di Paschale II., e di Calisto parimente II. con le quali esortarono i Canonici di Cahors all'osservanza della vita regolare, e comune, e vietavano *ne cui post Professionem exhibitam de Claustro discedere liceret*. E finalmente trovasi, che anco dopo lungo tempo molti entrando Canonici nella mentovata Chiesa, professavano *Regulam Canonicæ Religionis*: ed altri molti quasi per lo spazio d'un secolo offerivano a Dio i loro figli, affinchè fossero quivi accettati tra i Canonici Regolari.

An. 1090. circ. Testam. Gerald. Episc. Caturc. Dacher. Spicil. to. 8 fol. 161. Extant in Actis Episc. Caturc. Autore G. de la Croix fol. 65. 66 68. Vet Chart Caturc. Eccl. spicil. 8. f. 362. 364 367.

XLVIII. Parlando di quest'anno Bertoldo di Costanza racconta così: *His temporibus in Regno Teutonicorum communis vita multis in locis floruit, non solùm in Clericis, & Monachis verùm etiam in Laicis se suaque ad eandem communem vitam devotissimè offerentibus.* Quindi descrive l'istituto di questi Laici; cioè che sebbene non vestivano l'abito de' Cherici, ò de' Monaci, nulladimeno osservavano tutta la regolare disciplina, servendo a' Religiosi per amor del Signore dedicando intieramente se stessi, e le proprie sostanze a quelle Religiose comunità: *ut sub eorum obedientia communiter vivere, & eis servire mererentur*. Finalmente racconta, che lo stesso praticavano moltissime donne: *ut sub obedientia Clericorum sive Monachorum communiter viverent, eisque more ancillarum, quotidiani servitii pensum devotissimè persolverent*. Vero è pertanto, che questa religiosa prattica de' Laici intorno al servire ne' Monisterj, pare molto più antica; mentre ne troviamo l'esempio in alcuni servi Religiosi de' Romiti d'Italia, de' quali così favella il Damiano: *Nimirum per totius annalis spatii cursum tribus per hebdomadam diebus tenent ex more jejunium; quocunque prodeant omni tempore, carnibus non vescuntur; proprium etiam aliquid habere nihilominùs, sicut, & Monachi, prohibentur*; Riferisce di poi una formola di professione, che facevano entrando al servigio, con cui promettevano ubbidienza, e perseveranza in quell'Eremo, con obbligazione sì stretta, che se mai avessero ardito fuggire, ò partirsene, potevano essere con piena autorità richiamati, e per forza costretti di ritornare al servigio.

Anno 1091.

Opusc. 15. c. 7.

XLIX. Le antiche memorie della Chiesa di Limoges ci narrano, che i Canonici di quella Catedrale concedettero à Gaucherio, ed a' successori di lui un luogo *ad ædificandum Monasterium Regularium Canonicorum*: riserbandosi jus di poter'entrare chiunque di loro si sentisse ispirato a lasciare il secolo, nel sudetto Monistero per quivi menare la vita regolare. E per far conoscere, che accettavano come loro Concanonico, e Fratello l'Abate, e Priore del predetto Monistero vollero, che comparisse nel loro Capitolo, e quivi lo confermarono; obbligandosi di più, che ogni qual volta egli si fosse trasferito a Limoges, dovesse tanto a lui quanto al Canonico, che fosse in sua compagnia, esser proveduto il necessario vitto da' loro ministri. Questi è quel Gaucherio, dal cui Monistero, e sotto la cui disciplina uscirono tanti Uomini illustri, particolarmente quello Stefano, che fù fondatore dell' Ordine di Gran-Mont.

An. 1092. circa apud Boll. to. 1. Apr.

E' degno di riflessione in quest'incontro, che nell'undecimo, e duodecimo secolo i Canonici delle più cospicue Chiese, mentre abbandonavano la vita regolare, e comune, nulladimeno rispettavanla negli altri, e se taluno di loro stessi aspirava alla perfezione dell' Ordine Canonico, assegnavangli delle loro rendite il necessario sostentamento. Fondarono tal volta delle Canoniche Regolari, affinchè i Cherici di quelle col viver loro religioso ricompensassero in certo modo la loro secolarità. Così i sopranominati Canonici di Limoges, i quali fino dal tempo di Gregorio VII. avevano fondata la Canonica di Benevento in quelle vicinanze: *ut esset semper proprium suæ Congregationis, & speciale membrum*: in quest'anno, come s'è detto, diedero tanti doni a Gaucherio con la sopraccennata convenzione. Similmente sotto quest'anno medesimo troviamo nelle lettere del Rè Filippo I. che alcuni Canonici di S. Martino per far penitenza delle proprie colpe, ritiraronsi nelle vicinanze di Tours nell'Isola di S. Cosmo, *mutato habitu, & vitæ instituto*, e quivi fondarono una Ca-

Chart. primar. Benev. Canon. Gall. Chr. tom. ult. p. 161. apud Maan. Metrop. Turon. c. 63. n. 7.

Canonica Regolare; mentre sappiamo, che quattro anni avanti era morto in quel luogo un certo romito per nome Berengario, non essendovi ancora fabbricato il Monistero. Nell' istessa maniera i Canonici di Sens passando per istitutori d'una Canonica Regolare, che tuttavia vedesi in quella Città, determinarono, che l'Abate della medesima dovesse essere ammesso nel loro Capitolo, ricordandogli, che tanto egli, quanto i suoi Canonici godevano la quiete, e la libertà, come frutto della vita religiosa, e Canonica, che professavano: *libertatis suæ, quietem ex Religione Canonica sibi, & suis provenire*. In questa guisa ancora per non diffondermi maggiormente, si dice, che da' Canonici di Colonia fù fondato il Monistero Nuissiense, affinchè vi fosse chi praticasse la vita regolare da' medesimi Canonici abbandonata; merceccchè essendosi rivolta la Chiesa di Colonia allo stato secolare, *in recompensam*, come parla uno di que' Canonici, *memorati Domini in summo Monasterium Canonicorum Regul. sub Præposito secundùm Regulam B. Augustini Deo militans in suburbio Civitatis Nuissiensis in Grangiâ ipsorum fundaverunt, anno Domini* 1811. A questo Monistero dunque i Canonici della Catedrale assegnarono una competente porzione delle loro rendite *præsertim cùm nonnulli eorum, conversionis gratia, ipsum Monasterium intrarent*. Finalmente essendo chiaro, che i Canonici d'Amiens, di Beauvais, di Chartres, e di Meaux con altri molti, furono soliti d'assegnare a' Canonici Regolari l'entrate annue di qualunque loro Prebenda, quando vacava, è credibile che ciò facessero a fine di coltivare, e favorire come potevano la Religione Canonica, quale sapevano, che una volta fu loro.

Chart. S. Jo. Senon. Call. Chr. to ult. p. 528.

Magn. Chron. Belg. p. 191.

An. 1093. circ.

L. Trai più celebri Uomini dell'undecimo secolo contasi Manegoldo, che non solo nell' Alsazia sua Patria, ma nel Mondo tutto Cristiano fù singolare *tam divinâ quàm humanâ philosophiâ*. Fondò questi un Monistero de' Cherici appresso Marbach, *seque unum eorum Canonicorum communiter, & regulariter viventium esse voluit*. Molto adoperossi ancora Manegoldo per ridurre all'ubbidienza del Romano Pontefice que' Nobili, e Militari; e con tal profitto, che correvano in folla al medesimo per essere assoluti dalla scomunica incorsa, secondo la facoltà da Papa Urbano a lui concessa. Di più col suo zelo fè rifiorire in quella Provincia *Ecclesiasticam Religionem jam dudum in illis partibus extinctam*. E' da sapersi poi che la Canonica di Marbach divenne poscia capo d'una numerosa Congregazione.

V. Yvon. Carnot. Epist. 40. Vet. Hist. Fran. apud Duchesn. t. 4. p. 89. Bertold. Constant. ad ann. 1093.

Nell'anno suddetto fù fondata ne' confini della Provincia d'Anjoù la Canonica di Santa Maria della Rota, in grazia di Roberto Arbrissellense, e degli altri Canonici *sub B. Augustini Regula in eadem Ecclesia degentium*. Avendo Urbano II. sentito a predicare il suddetto Abate Roberto, *secundùm à se cum statuit Dei seminiverbium*. Quindi d'allora in poi cominciò come Legato del Sommo Pontefice a scorrere per le Diocesi circonvicine; e tanta moltitudine de' Cherici Comingesi a lui si congiunse, che troppo eccedeva il numero convenevole de' Canonici; e sarebbero arrivati ad una quantità esorbitante sol tanto, che avesse aggregata tra i suoi Canonici la decima parte di quelli, che supplicavanlo d'esser' ammessi. Fù finalmente Roberto *avulsus à Canonicis*, e deputato a fondare l'Ordine delle Monache di Fontevrault; frà le quali su i principj fù costume di chiamare le Novizie col nome di Cheriche: *Clericarum*. Nulladimeno Roberto, benchè fosse fondatore, e Maestro d'una Comunità Monastica, portossi fino alla morte da Sacerdote Canonico, e non da Monaco. Anzi che mentre viveva, fù da taluno ripreso d'aver preferita la novella ragunanza di quelle Vergini alla primiera de' Canonici; onde in una certa lettera così gli scrive Marbodo Vescovo di Rennes: *Ultimum, sed non à primo discrepans tuæ, ut putatur, repræhensionis capitulum est de professione vitæ Canonicæ, & stabilitate loci prioris, susceptaque cura regiminis supra fratres ibidem professos, quæ omnia propter sorores diceris contempsisse*.

Litt. Fund. in Miscell. Baluz. l. 2. p. 214. Baldric. Dolen. de Vita B. Rober. Arbr. c. 2.

ibid. c. 3. V. Vet. Martyrol. F. E. ad finem vitæ ejusd. Rober.

In fin. Epist. 2. quæ ad Robertum scripta est.

An. 1094. circ.

LI. Fù educato nel Monistero di Toul sotto la disciplina di Leone Papa Lutolfo, che poscia fù Decano di quella Catedrale. Edificò questi vicino alla mentovata Città un Monistero, o sia Canonica, in cui *Clericos secundùm Regulam Sancti Augustini vivere professos congregavit*. Deputò uno di que' Canonici per Preosto, e questi fù poscia dal Vescovo solennemente consagrato Abate, secondo la consuetudine di que' Paesi. Urbano II. nell'anno 1095. concedette a Lutolfo un privilegio, con cui determina: *ut Clerici illius loci Regulam Sancti Augustini in perpetuum custodiant*: e concede loro ampia facoltà d'eleggersi liberamente il loro Abate.

Bertold. ad an. 1095.

Anno 1095. Charta Petri Episc. apud Bessi. de Episc. Pict. p. 83.

LII. Considerando Pietro Vescovo di Poitiers quanto fosse espediente, che per l'avvenire i Canonici d'Aurea Valle *religiosè, & canonicè sine proprio secundum Regulam B. Augustini viverent*: destinò per loro Abate un certo Canonico chiamato Pietro, uscito dalla disciplina della Chiesa Stirpense, Uomo retto, religioso, e degno d'esser promosso al governo. A questi Canonici, indi a poco tempo scrisse Pascale II. una lettera, in cui si congratula della risoluzione da loro fatta di servire a Dio *communiter secundùm Sanctorum Patrum institutionem*.

LIII. Tro-

LIII. Trovasi tra le carte della Chiesa Metropolitana d'Aux una notizia di questo tenore: *Pridie Kalend. Martii apud Civitatem Auxiorum, Wilelmus Comes, & Raymundus Archiepiscopus construxerunt Canonicam in Sede Archiepiscopali per manum Rainaldi Presbyteri, & Grammatici per Aquitaniam, & Gothiam ad prædicandum à Deo asciti*: con ciò che siegue. Essendo dunque indubitato, che la Canonica d'Aux, come dirassi appresso, fù posseduta da' Canonici di S. Agostino, è verisimile, che la sopraccennata notizia parli della riforma, che il mentovato Raimondo Arcivescovo fece della sua Metropolitana con introdurvi i Canonici Regolari di S. Agostino. Il suddetto Rainaldo poi Sacerdote, e Predicatore Apostolico pare che sia quello stesso, cui dopo morte Baldrico fece quest'elogio.

An.1096.circ. Gall Chr. to.1. p 99. V. etiam Arnald. Oihenart. Notit. Vascon.l.3.c.8. p 463. V. infra ad an. 1184.

Rainaldus, Cleri vernans Rosa Pictaviensis,
Facundus, verax, Religionis amans.
Qui promulgavit tibi primus, Pictava tellus,
Canonicam, quæ nil proprietatis habet.
Cujus spiritui sis mansio, summe Sacerdos,
Atque Sacerdotis, Christe, memento tui.

Baldric. Dolen. t.4 Hist. Franc. Duchesn.

LIV. Due Uomini di rara pietà, cioè Conone Prete, che poscia fù Vescovo di Palestrina, e Cardinale Legato di S. Chiesa, onde acquistò un credito universale; ed Ildemaro parimente Prete ne' confini d'Artois fondarono il Monistero Araosiense *sub institutione Canonica, & B. Augustini Regula*. Vero è, che ambedue nel luogo medesimo fecero vita solitaria fino dall'anno 1090.; Ma imperocchè Lamberto Vescovo d'Arras in quest'anno 1097. concedette privilegio, che tanto i prenominati, quanto i loro successori *religiosè, & canonicè ibi victuri absque proprietate* godessero libertà, ed amministrassero Parocchie; perciò giustamente ascrivesi a quest'anno l'origine della sopraccennata Canonica, che poi dilatossi in un'ampia Congregazione.

Anno 1097. V. Acta B. Jo. Morin. Episc. c.4.

Litt. Lamber. Episc. Atreb. l. 1. Diplom. Belg. c.44.

Nell'anno stesso Guglielmo Conte di Cerdanna in Catalogna, donò la Chiesa Cornelianense, *quæ orbata diu consliterat à Clericatu, & omnibus congruis eruditionibus*: donò, dissi, ad alcuni Cherici, che dovettero senza dubbio essere Canonici Regolari; mercecchè furono quivi introdotti ad oggetto, che quella Chiesa, *melius, & regulariter secundum modum, & Regulam Beatissimi Patris Augustini se haberet*.

Chart. Guill. Co. apud Baluz. Mar. Hisp. col. 1197.

LV. Tutta la Chiesa per ogni verso gemeva sotto le Tirannie d'Arrigo, che perseguitava tutti coloro, che non aderivano al suo scisma per ubbidire all'Ecclesiastica autorità. Fu tra questi compreso il sopra menzionato Manegoldo venerabile Preosto de' Canonici di Marbach. Da queste calamità intanto la sapienza Divina ricavò molto di bene; mercecchè in tale occasione non pochi Cherici abbracciarono la Regolarità anco nelle selve medesime. Coltrinsegli la persecuzione a fuggire dalle Città, perocchè non volevano aver commercio col Principe scomunicato, e co' di lui Partigiani; onde ritiraronsi nelle selve, o nelle suburbane villette, ove trovarono alcuno de' fedeli più autorevoli, che ispirati da Dio, gli accolsero, e gli difesero. Quivi dunque rifugiati *ea cæperunt conversationis forma degere, quam Christo, pro quo & persecutionem sustinebant, maximè complicitam cognovissent*.

Anno 1098. Bertol. Const. ad hunc ann.

Chron. Reicbersp. ad hunc ann.

LVI. Essendosi risoluti i Canonici della Catedrale di Rodez ispirati dalla grazia Divina, di servire al Signore, e riformare i loro costumi *sub regularis vitæ disciplina, vivendo communiter secundum Sanctorum Patrum institutionem*: Urbano II. confermò con l'autorità d'un suo Privilegio *Vitæ Canonicæ Ordinem, quem professi erant*: e proibì, che veruno dopo fatta la professione, potesse *proprium quid habere*: o partire dal Chiostro senza licenza del Preosto, ò del Capitolo.

Anno 1099.

Litt. Urb. II. pro Ruten. Canon. ap. Baluz. l. 2. Miscel. p. 180.

LVII. Tre Vescovi intervennero a consagrare la Chiesa Regolare di Villa-Beltrando nella Diocesi di Girona; e fù allora, che conferirono molti, e grandi privilegj a' Canonici di quella Chiesa, che professavano lo sproprio, ed in conseguenza l'Istituto di S. Agostino. Concedettero, che ne' tempi determinati, nella predetta Chiesa si ministrasse a tutti generalmente il Battesimo; diedero il privilegio d'erigere le sepolture per li fedeli, e di fare tutte le funzioni, che nelle Chiese più rinomate si praticano. Ma finalmente determinarono, *ut Clerici in eadem Ecclesia manentes, canonicè secundùm Regulam B. Augustini vivere studeant tanquam nihil habentes, & omnia possidentes*.

Anno 1100. Chart. primar. huj. Can. ap. Baluz. Marc. Hisp. col. 1221.

Chiude finalmente la Storia dell'undecimo secolo la Chiesa di Pamplona; della cui regolarità in varj tempi trovansi certissime memorie. E primieramente abbiamo, che in quest' anno 1100. Pietro Vescovo diede a' suoi Canonici da osservare la Regola di S. Agostino; e spedì lettere nelle quali fa certe donazioni a' medesimi, sotto questo titolo: *Canonicis regulariter viventibus*. Fanno inoltre testimonianza di questa regolarità le lettere d'Innocenzo III., ed altri Scrittori.

Apud Arnald. Oihenart. Not. Vascon. l. 2. c. 3. p. 94. V. Innoc. III. l. 14. Ep. 122. Apud cit. Arnald. lo. cit.

SECOLO DUODECIMO.

CAPITOLO XII.

Anno 1101.

I. Ortando l'umana fiacchezza nel corso de' secoli anco gli spiriti più fervorosi al rilassamento, obbligano talora il zelo de' vigilanti Prelati a procurar le riforme. Troviamo fù questo proposito, che nell' entrare del duodecimo secolo i Canonici di Lescar nell'Aquitania *irregulariter, & sine aliqua Regulæ districtione vivebant, neque communiter, neque convenienter Deo servire videbantur*: Così fatto disordine fece risolvere il Vescovo Sancio, col consiglio di Raimondo Arcivescovo d'Aux, e d'Amato Vescovo di Bordeaux, ad obbligare i suoi Canonici, che rinunziassero *rerum omnium proprietati*: ed introdusse nuovamente tra di loro nel suo primiero rigore, *Canonicum Ordinem secundùm Regulam, & Ordinem B. Augustini*. Fanno testimonianza di queste antiche memorie, che vengono riferite da Scrittori di molto grido, che fono Pietro della Marca, ed i San-Martani.

Hist. Benebarn. l. 5. c. 10. Gall. Chr. to. 2. p. 613.

Nel qual tempo ancora, s'io non erro, abbracciarono la Regolarità i Canonici della Catedrale di Tarbe. Certa cosa è che dell'anno 1339. la menzionata Chiesa viveva sotto la Regola di S. Agostino, quando un tal Raimondo Canonico della medesima portossi in Narbona per accettare le Constituzioni di Benedetto XII. insieme con molti altri Procuradori delle Canoniche Regolari di Francia.

Nel tempo medesimo in circa Gastone Bearnese, che aveva promossa la riforma della Chiesa di Lescar, fondò l'Ospedale di S. Cristina ne' confini del Bearnese, e dell'Aragona; e dopo averlo generosamente dotato ne diede il governo a' Canonici di S. Agostino, e loro Preosto. Pietro della Marca Scrittore della Storia di quel paese riferisce una Lettera d'Innocenzo III. scritta al sudetto Preosto; in cui quell'Ospedale è celebrato per uno de' tre principali del Mondo. Al medesimo erano soggetti in varj paesi molti altri Ospedali, e particolarmente nel solo distretto Bearnese contavansene sei. Ma le cose mutarono faccia l'anno 1607. quando il predetto Ospedale lasciò d'essere governato da' Canonici Regolari.

V. P. de Marca Hist. Bearb. l. 5.

An. 1104. circ.

II. Governando la Chiesa, che oggi dal nome di lui chiamasi S. Bertrando nel Comingese, quel Bertrando, che prima fù Canonico Regolare della Chiesa di Tolosa, ed Arcidiacono, fabbricò il Monistero presso la sua Catedrale, e quivi raccolse i suoi Canonici a vivere regolarmente, il che non avevano fatto fino a quel tempo per mancanza di abitazione: *Claustrum fecit, Canonicos instituit sub Regula S. Augustini. In monte quippe domus non erat, & ecce temporibus hujus Sancti in monte Civitatem habitationis reædificaverunt.*

Essendo passato fù i principj di questo secolo duodecimo un contagio di lebbra dall' Oriente in Francia, e quivi dilatandosi crudelmente, ed infettando anco i Religiosi, si videro a sorgere in molti luoghi de' Monisterj, ove si ragunavano que' lebbrosi per vivere regolarmente in guisa di laici Conversi. Trovasi appresso Baldrico da Dola, che Roberto d'Arbrissella, di cui sopra favellammo, accolse i lebbrosi in Fontevrault: *Leprosi etenim, & suas mansiunculas, Monachalia Claustra construxit, & unde singuli alerentur... instituit*. Così nell'anno 1130. in circa Raimondo da Canonico Regolare fatto Vescovo di Magalona, fondò per lebbrosi una certa casa sotto la disciplina regolare, in cui nessun lebbroso ametteva si, se non accordava queste condizioni: *Se dare Deo, & servire, & obedientiam Administratoribus promittere*: Consegnando nelle loro mani il proprio danaro. Si dice ancora di S. Antelmo Vescovo di Belay, che tenne cura di due Congregazioni, una delle quali *erat leprosorum sub Regula degentium.* Trovasi inoltre nella raccolta di Regione Baluziano una Carta particolare data sotto l'anno 1202., in cui provvedevasi *ut in Cœmeterio leprosorum, nemo nisi leprosus, vel qui cum eis votum solemne faciens per aliquantulum temporis habitum Religionis sanus portasset*, fosse ammesso alla sepoltura. Molti Monisterj di questa fatta incontransi nello scorrere le Storie; ma basti aver'addotti questi pochi, per quindi osservare, che in molti luoghi fù assegnata, e raccomandata la cura de' lebbrosi a' Canonici Regolari. Leggonsi nell'Archivio della Canonica di S. Tommaso presso Roano, posseduta fino al presente da' Canonici Regolari di Francia, lettere scritte dal Papa Alessandro III. *Dilectis Filiis Priori, & Canonicis S. Thomæ leprosorum curam agentibus*. In altre

Baldr. de Vit. B. Rober. Arbris. p. 21.

Decr. Raym. Episc. Magal. Gall. Chr. To. 2. par. 2. p. 369.

Anonym. æqual. de Vit. S. Antbel. Ep. c. 4. ap. Sur. To. 3.

Char. 22. ad Calc. Regin.

V. Boll. Tom. 1. Apr. p. 440 & 417. Monast. Anglic. Tom. 2. p. 390.

altre Lettere conservate similmente nella predetta Canonica mentovasi: *Conventus loci illius, scilicet Canonicorum, & pauperum Leprosorum regulariter ibi viventium*. E finalmente ritrovasi una certa pena stabilita per un lebbroso disubbidiente, *qui præstiterit ad instar aliorum leprosorum ... tria vota, scilicet de vivendo sub obedientia regulari, continenter, & sine proprio*. E' gloria dunque de' Canonici Regolari d'essere stati una volta *Clericos, Custodesque, & Capellanos* de' lebbrosi di qualunque sorta, e de' laici religiosamente occupati al di loro servigio.

In Tabular. S. Thom. M.

V. Jac. Vitriac. Hist. Occid. cap. 25. al 29.

III. A persuasione d'un certo Normanno fondò Matilde Regina d'Inghilterra la Chiesa della SS. Trinità di Londra, e quella poscia consegnò a' Cherici Regolari della Canonica di Clocestre. E per verità amò, e nobilitò a tal segno quel luogo, che destinò il Priore di quella Canonica per uno de' ventiquattro Senatori della Città, che chiamansi Aldermanni; e questi con autorità senatoria governava quella porzione, o quartiere della Città; e sopra tutti gli altri teneva il posto in qualsivoglia luogo: *servata semper habitus sui Clericalis Regula*: eccetto che nelle processioni del Magistrato sopra l'abito Regolare portava l'insegne di Senatore; *In Processionibus Magistratus insignia Senatoria solebat superimponere*.

Anno 1107. Math. Paris. ad ann. 1107.

V. Litt. Paschal. II. Monast. Anglic. T. 2. p. 45.

V. Clement. Reyner. de Antiq. Benedict. in Anglia p. 159.

IV. Fioriva in questi tempi nella Metropolitana di Parigi in ogni letteratura, e pietà Willelmo de Campellis Arcidiacono; ma desideroso di maggior perfezione *habitum Canonici Regularis assumens* incominciò a fabbricare fuori di Parigi un Monistero de' Cherici. Fu poscia inalzato alla Catedra di Chalons, ed in sua vece fu creato primo Abate di quella Canonica Geldoino suo discepolo. Sotto il governo di questi molti nobili Cherici eruditi nelle lettere divine, ed umane convennero in quel luogo; e tra questi uno fù Ugone Lorenese, che segnalossi nelle scienze, e nella Santità! Or ritornando noi a parlare del sopralodato Willelmo, troviamo, che con abbandonare l'abito primiero di Canonico Secolare, ed abbracciare l'Ordine Regolare, non per questo abbandonò i suoi studj: *Habitu pristino commutato ad Regularium Clericorum Ordinem se convertit, nec tamen hic suæ conversationis habitus à consueto philosophiæ studio eum revocavit*: ed in fatti non era dovere, che la regolarità impedisse così profittevole applicazione, come bene conobbe Hildeberto Vescovo di Mans. Solo dunque Guglielmo, ed i suoi discepoli, continuando a frequentare gli studj, si astennero da certe funzioni, come sono l'intervenire alle pubbliche Processioni, ed a' Sinodi; intrapreso diverse osservanze, cioè: *Carnes in Refectorio non manducabant, certis temporibus, & horis constitutis intra terminos suos manibus suis corporaliter laborabant*. Queste lodevoli, e religiose consuetudini diedero motivo al Cardinale Giacomo di Vitray nel principio del secolo decimo terzo, di parlare de' Canonici Araosiensi, e di quelli di S. Vittore, dopo che aveva trattato dell'Ordine de' Canonici Regolari semplicemente, ed assolutamente, ed aveva portati gli esempj di que' Collegj, ne' quali l'ordine suddetto era osservato nella sua semplicità. Per vero dire, i Canonici Regolari, che pregiaronsi, specialmente nell'undecimo secolo, d'essere imitatori di S. Agostino, *media, & regia via incedentes, carnium, camisiarumque, & linteominum usum sibi reservarunt*: e si prefissero di seguire quella mediocrità praticata da S. Agostino, di cui specialmente si pregia l'Ordine de' Canonici Regolari. Quindi parlando ad un Canonico Pietro Comestore con l'autorità di S. Agostino, dice: *Character enim ordinis tui est mediocritas in victu, vestitu, habitu, incessu, tonsura, in psallendo, & hujusmodi*. E' nulladimeno da riflettersi, che vivendo i Canonici Regolari sulla norma de' Canonici, possono menare una vita, o più severa, o più mite, secondo che i medesimi Canoni attesa la diversità de' luoghi, e de' tempi sono più austeri, o più indulgenti.

Anno 1109. Robert de Monte Tract. de Abbat. c. 5.

Petr Abael. Hist. Calamit. Suar. c. 2.

Hildeb. Epist. 1. Libertæ Lud. VI. Res Petr. Episc. Sylvan. in Tabular. S. Vincent. Sylv.

Epist. Rogeri Abb. in Notis ad l. 2 cap. 14. Guill. Neubrig.

Jac de Vitr. Hist Occid. cap. 24. V. Monast. Angl. To. 2. p. 565.

Idē Card. ibid. c. 22. V. Prima Stat. S. Jo Suess. Lect. 16. Yvan Carnot. Ep. 256.

P. Comestor. Serm. 31. inter Serm. P. Blesen. To. 12. Colon. Bibl. PP. p. 2. V. etiam ibi Serm. 32.

V. Respirando alquanto la Chiesa dalle tempeste sofferte nello scisma dell'Imperadore Arrigo il seniore, venne in pensiero a Corrado Arcivescovo di Salisburgo di promuovere e dilatare *in Ecclesiis sibi commissis vitam Canonicam*. Mandò a questo fine alcuni suoi Ambasciadori nella Sassonia a' Monisterj di quella Provincia: *Et inde adduxit plures Regularis vitæ viros bene religiosos, & nobiles, valdeque litteratos, quos in Cœnobiis sibi subditis locavit*. Questi è quel Corrado, che introdusse i Canonici Regolari nella sua Chiesa di Salisburgo, come fra poco diraffi.

An. 1110. circ.

VI. Nello stess'anno la Chiesa di Betelemme, la qual'era *Prioratus Canonicorum Regularium*, fu ridotta in Catedrale ad istanza del Rè Balduino I., in tal guisa però, che non lasciò d'essere Regolare. Uno de' Cherici Regolari di quella Chiesa sembra che fosse *venerabilis frater Dominus Radulphus Bethleemita Episcopus, & Regius Cancellarius*: il quale nell'anno 1173. fu sepolto nel Capitolo della sua Chiesa. L'anno 1186. Ubaldo Arcivescovo di Pisa concedette *Fratri Nicolao Subdiacono, & Canonico Sanctæ Mariæ in Bethleem Ecclesiam Sancti Martini sitam propè Civitatem Pisanam, ut Albertus Episcopus Bethleem,*

Jac. Vitriac. Hist. Orient. c. 57.

Ap. Willelm. Tyr. l. 20. c. 32.

Ital. Sacr. To. 3. p. 485.

thleem, & ejus Successores possent in eadem cum suis Clericis habitare. L'anno 1223. Guidone Signore di Nivers provide d'abitazione conveniente *cum jure Episcopali* il Vescovo di Bettelemme scacciato dagl'infedeli *in loco suburbano Clamariaci, Diœcesi Antissiodorensis*. Finalmente l'anno 1247. Simone Cittadino di Londra concesse un luogo ne' borghi di quella Città per fabbricarvi un Priorato, ed ivi stabilire *Priorem, Canonicos, Fratres, ac etiam Sorores, qui in dicto loco Regulam, & Ordinem Ecclesiæ Bethleem solemniter profitentes, ibidem signum stellæ deferrent in capis, & mantellis ... Et specialiter ad recipiendum ibidem Episcopum Bethleemitanum, Canonicos Fratres, & nuncios Ecclesiæ Bethleemitanæ in perpetuum*.

Gall. Chr. To. 2. p. 297.

Monast. Angl. c. T. 2. p. 382.

Anno 1115.

VII. Dimorando nel Monistero di S. Fridesvinda Vergine solamente pochissimi Cherici, che vivevano a loro capriccio *pro libito* Ruggiero Vescovo di Salisbury consegnò quel luogo ad un tal Canonico chiamato Guimondo, Uomo eccellente nella dottrina, molto religioso, e pio; e questi con molto zelo adoperandosi alla riforma di quel Monistero a lui raccomandata, v'introdusse i Canonici Regolari: *Multos ibi Canonicos regulariter victuros Deo exhibuit*.

Guill. Malmeburg. de Gestis Pontif. Angl. l. 4. in Dorcecest.
Anno 1112.

VIII. Siamo portati dalla Storia a dare un'occhiata a' Collegj posseduti in questo tempo da' Canonici Regolari nella Palestina. E primieramente ci si fà incontro la Patriareale di Gerusalemme, in cui Arnolfo Patriarca introdusse i Canonici Regolari: *Ordinem, quem primi Principes in Ecclesia Hierosolymitana instituerant, Regulares Canonicos introducendo, commutavit*: come riferisce Guglielmo Tirio. Accenna in oltre sovente questo Scrittore un gran numero de' Canonici Regolari, e de' Priori della sede Gerosolimitana, i quali sono stati molto accreditati nel Regno di Terra Santa, ed inalzati alle Catedre delle principali Chiese, e spezialmente di Gerusalemme, e di Tiro. Finalmente da molte memorie raccogliesi, che i predetti Canonici del Santo Sepolcro ricevettero molti favori frequentemente da' Vescovi, e da' Principi Cristiani. Nell'Inghilterra nominatamente ebbero il Monistero di Warvic, che fu capo degli altri posseduti per l'Inghilterra, Galles, Scozia, ed Ibernia. Ebbero in oltre molte Chiese in Italia, come narrano le Lettere di Celestino II., e di più una Chiesa nella Diocesi di Costanza nella villa chiamata di Trendorf. Oltre di ciò nell'anno 1162. un Signore Polacco per nome Jaxa conferì una sua Villa detta di Michovv a' Canonici Regolari del Santo Sepolcro, che seco aveva condotti con licenza del Patriarca di Gerusalemme; la qual villa *frequentia, & multitudine dilatata in oppidum notabile crevit*. Segnalossi per tanto la Canonica di Michovv nella regolare osservanza in tal grado, che divenne perciò capo di molte Canoniche. Trovansi fino a' dì nostri Lettere, nelle quali i Canoniei della Chiesa di Gerusalemme, ed il Patriarca Albarico, chieggono a Lodovico VII. Rè di Francia un qualche luogo dentro al suo Regno, e dominio, in cui *refugium habere possint*. Qual'esito avessero queste istanze, non si sà con sicurezza, poichè sebbene pensano alcuni, che il menzionato Rè donasse a que' Canonici la Chiesa di S. Sansone in Orleans; questo con tutto ciò non è vero, mentre sappiamo, che questa Chiesa fu donata l'anno 1152. dal sudetto Rè *Fratribus de Monte Sion*: come porta la di lui Lettera; o come leggesi in una simile d'Adriano IV. *ut Ordo Canonicus secundùm Dei timorem, & B. Augustini Regulam, & institutionem Ecclesiæ Sanctæ Mariæ de Monte Sion in eodem loco institueretur*. E' certo per l'altra parte, che diversi erano i Canonici del Monte Sion da quelli del Santo Sepolcro. Il Cardinale di Vitray ci racconta, che *Patriarchalis Ecclesia, quæ est Dominici Sepulchri sub Monte Calvariæ, Canonicos habet Regulares secundùm habitum, & Regulam S. Augustini viventes, habent autem Priorem, ad quem cum prædictis Canonicis pertinet eligere Patriarcham, qui est eis loco Abbatis*. Poscia distingue altre Canoniche, proseguendo così: *In Ecclesia autem Templi Domini, & Montis Sion, & Montis Oliveti, sunt Abbates, & Canonici secundùm Regulam prædictam Beati Augustini Domino ministrantes*. Per quello che concerne i Canonici del Santo Sepolcro, certo è, che la loro Congregazione fu composta particolarmente di que' Collegj, che in gran numero possederono in Oriente. In Tessalonica avevano acquistato la Chiesa di S. Demetrio, e G. Arcivescovo di quella Metropoli, non volle rimuoverli dal loro possesso, adducendone egli stesso questa ragione: *Cùm in Ecclesia tanti Martyris corpore decoratæ tam favorabilis Ecclesiæ Canoniei Regulares honorificentiùs, quàm Seculares, valerent deservire*.

l. 11. c. 15.

Id. l. 12. c. ult. & l. 22. c. 7. & 23. Id. l. 13. c. 23. l. 24. cap. 21. L. 16. c. 17. l. 18. c. 20.

Monast. Angl. To. 2. p. 573.

Extant in Bullar. Lateran. & Biblioth. Præmonstr. p. 172.

Mathias de Michovia Polon. rer. T. 2. l. 3. cap. 21.

Apud Duchesn. Histor. Franc. Tom. 4. Epist. 362.

Litt. Ludov. VII. Hist. S. Martini de Cāpis l. 1. p. 40. lit. Adr. IV. ibid. p. 41.

Jac. de Vitr. Hist. Oriē. c. 58.

V. Cœlest. II. Litt. cit.

G. Thessol. Ep. Epist. ap. Innoc. III. l. 15. Epist. 86.

Quasi nel tempo stesso fu conceduta la Chiesa Metropolitana di Nazaret a' Canonici Regolari: Ed in fatti, che fossero soliti i Canonici di quella Sede di obbligarsi per via della loro professione all'osservanza della religione Canonica, trovasi accennato in una lettera d'Innocenzo III. scritta al Vescovo d'Acre Città nella Soria, detta ancora Tolemaide; il qual Vescovo prima era stato Priore Regolare della Chiesa di Nazaret. Per altro quella Chiesa

Innoc. III. l. 1. Epist. 517.

Chiesa durò in Oriente fino all'anno 1190., nel qual tempo Lotardo da Priore di essa fatto Vescovo, o pure il di lui Successore trasportò la Catedra di Nazaret in Barletta Terra della Puglia, ed insieme i suoi Canonici, che nientedimeno proseguirono l'intrapresa professione della vita regolare. Quindi in un Privilegio Pontifizio dell'anno 1266. trovansi nominati parlando di quella Chiesa *Archiepiscopus, Prior, & Capitulum, Clerici, Offerti, & Confratres in charitate unanimiter viventes*: ed ivi concedesi facoltà all'Arcivescovo di scomunicare i suoi, e gli usurpatori delle sue sostanze per tutto il Mondo.

V.Guill. Tyr. l. 18.c.22.

Clem. IV. Privil. To. 7. Ital, Sacr. p.1042.

Rimane da conchiudersi dalle cose già dette, che nel duodecimo secolo, e nel terzodecimo furono nell'Occidente concedute abitazioni, e ricoveri a' Canonici delle Collegiate d'Oriente, affinchè quindi potessero raccogliere de' sussidj per la Terra Santa, e godere rifugio ne' loro pericoli.

IX. Dopo una lunga decadenza, che soffrì la Chiesa d'Agulstat, già una volta Sede di tanti Santissimi Vescovi, incominciò quest'anno a rimettersi in piedi, ed a fiorire nell'osservanza dell'Ordine Canonico. Il primo che quivi professasse la Vita Regolare fù Edrico Uomo venerabile, di cui leggiamo: *primus Canonicorum Regularium in hac Ecclesia, secundum Apostolicæ traditionis formam, vitam suam moresque instituit.*

Anno 1113.
Nunc Lindisfarna.

Vet.l de Mir. S. Walfridi Episc. Eber. c. 8. ap. Mabill. Sec. 2. Bened p.2.

In circa allo stesso tempo essendo stata trasportata la Sede del Vescovo di Dorcestre a Lincolnia, rimase in Dorcestre una Badia de' Canonici Regolari.

Monast. Angl. To... p.197.

X. Alessandro Rè di Scozia volendo viepiù rinomata rendere la già famosa Terra di Scone, fabricò quivi da' fondamenti un Monistero *Canonicorum, quos Regulares vocant*: e dedicollo alla SS. Trinità, ed a S. Michele Arcangelo. Da questo Monistero uscirono poscia molti Uomini illustri per Santità, e per dottrina; nominatamente un Roberto, il quale da Priore di Scone fatto Vescovo di S. Andrea, collocò i Canonici Regolari nella sua Catedrale; ed un'altro Roberto, che l'anno 1140. da Priore di Scone passò al Priorato di S. Andrea. Sappiamo intanto, che la Canonica di Scone fù celebre per l'incoronazione de' Rè di Scozia, per la loro sepoltura, ed altri ornamenti.

Anno 1114.
Cod. mss. Abbatiæ de Cupro in Scotia.
Hector Boet. l. 12 p.263.

Nella Diocesi di Londra nel tempo medesimo in circa Riccardo Vescovo *Regularibus implevit Canonicis* un certo luogo chiamato Cic, ove riposa il corpo di S. Osgita. Erano quivi, dice lo Storico, e sono tuttavia Cherici di rinomata letteratura, e sul modello di loro tutta l'Inghilterra s'è felicemente arricchita d'un numero prodigioso d'uomini illustri, che vivono in quella professione: *talis habitus hominum læta, ut ita dicam, totam patriam vestivit seges*. Il primo Priore di quella Canonica fù Guglielmo di Corbuil, che dopo la morte di Radolfo Arcivescovo di Conturbery, succedette in quella Catedra, con qualche timore accettatonlo i Monaci, perochè era Cherico: *quod est Clericus*: nondimeno non fece cosa, che potesse disapprovarsi, mentre fu ornato di pietà singolare; *erat enim religionis multæ &c.*

V. Trivet. ad ann.1292. Spicil Dacher. T.8. Guil Malm. lib. de Gest. Pontif. Anglor. in Ricch. Londin.

XI. La Canonica di S. Rufo, che come altrove s'è detto, fu sempre Madre feconda de' Personaggi qualificati, diede in quest'anno un zelante Pastore alla Chiesa d'Oranges. Riferiscono di lui l'antiche memorie, che ridusse i suoi Canonici alla vita regolare: *Canonicos Sancti Augustini Regulæ astrinxit*; e questa vi fu così ben radicata, che conservossi *ad annum 1615. quo à Paulo V. seculares facti sunt.*

Anno 1115.

Gall. Christ. To. 2. p. 200.

XII. Sul fine di quest'anno Pietro istitutore d'una Congregazione Canonica presso il Porto di Ravenna presentò al Romano Pontefice Pascale II. gli statuti da lui formati pel buon governo di quella religiosa adunanza. Confermogli Pascale con l'Apostolica autorità riconoscendo in essi la vera forma dell'Istituto Canonico: *Canonicæ institutionis normam*: ed un compendio delle più belle regole di perfezione insegnate da' Santi Padri: *Regulam Sanctorum Patrum authoritate conceptam*: Non può ragionevolmente cadere in dubbio a veruno che i Canonici Portuensi non fossero veri Canonici di S. Agostino; mentre il dire, che un Canonico professa la Regola di S. Agostino, o de' Santi Padri, altro non significa se non che quegli professi un'intiero sproprio secondo l'esempio di S. Agostino, o de' Santi Padri. Ora egli è certo, che i Canonici Portuensi professarono lo sproprio ad imitazione di S. Agostino, e de' Santi Padri prima che formassero le loro particolari Costituzioni. Vero è che questi Canonici si mossero a compilare i proprj statuti per questa ragione che *Clericis in unum commorantibus sufficientem Regulam & Ordinis Canonici singularum varietatum quæque negotia continentem invenire nequivissent*. Ma questa è una ragione universale, per cui fin'a quì ogni Congregazione de' Canonici Regolari ha soggiunti i suoi Canoni, e le sue Costituzioni a quella semplicissima legge del vivere Chericale, e comune, che ugualmente si chiama Regola degli Apostoli, di S. Agostino, e de' Santi Padri. E se qualche Critico rigoroso soggiugnerà, che *Constitutiones Portuenses, si Regulam Sancti Augustini tanquam basim supposuissent, debuissent certè, vel semel illius meminisse*: diremo, concesso

Anno 1116.

V. Prolog. Constit. Portuen. ad calc. P. Damiā. p. 9 & Præf. Const. Cajet.

V. Constit. Port. cap. 1.

Præf. earund. Const.

cesso questo, che veramente le Costituzioni Portuensi hanno supposto per base la Regola di S. Agostino, mentre dal bel principio invitano i Cherici a praticare una perfetta comunità d'ogni cosa tra di loro, con queste parole di S. Agostino: *Ecce quomodo vivimus, nulli licet in societate nostra habere proprium*. Ed in fatti il Compositore degli statuti Portuensi ebbe avanti a gli occhi anco la Regola particolare di S. Agostino, come oggi suol chiamarsi, particolarmente quando scriveva intorno alla custodia degl'infermi così: *Aliquando enim, ut dicit B. Augustinus, etiamsi noceat, prodesse creditur, quod delectat*. Quindi non è da stupirsi, se Innocenzo II. riconobbe i Canonici Portuensi come professori *Ordinis Sancti Augustini*.

Const. Port. l. 1. cap. 1.
V. Reg. Aug. & Const. Port. l. 2. c. 21. 22. 24. & l. 3. c. 19.
Const. Port. l. 2. c. 23. Aug. Reg. sive Ser. 3. de Mor. Cler. cap 7.

XIII. Fu assunto in quest'anno all'Arcivescovado di Ravenna Gualtero, di cui si legge, che fu Regolare; ond'è verisimile, che fosse Canonico Portuense. Gelasio II. Papa sommamente lodandolo in una sua Lettera per aver ridotta la Chiesa di Ravenna all'ubbidienza della S. Sede, ce lo descrive come estratto dall'Ordine de' Canonici Regolari *à disciplina Fratrum Regularium violenter assumptum*.

Bullar. Later. p. 36. antiq. edit.
An. 1117. circ.
Ital. Sacr. To. 2. p. 365.
Gelas. II. Epist. 4. T. 10. Concil.

XIV. L'Ordine Canonico perdette in quest'anno uno de' suoi più benefici Propagatori con la morte del Pontefice Pascale II. Tra le altre Chiese, che sotto il di lui Regno abbracciarono la Regolarità, una fu la Chiesa di Balbastro, Città della Spagna citeriore, situata fra Saragoza, e Jacca. Era costume, che il Vescovo di questa Città fosse eletto da' Canonici di quella Catedrale insieme co' Cherici Regolari della Chiesa di Rosas. Questi dunque dopo la morte di Ponzio Vescovo di Balbastro surrogarono Raimondo Canonico, ed Abate di S. Saturnino; e funne confermata l'elezione da Pascale II. Il Santo Vescovo amantissimo della Regolarità, osservolla esattissimamente insieme co' suoi Canonici: *Regulam Regularem cum suis Canonicis Barbastrensibus, & Rotensibus, tam in victu, quàm in vestitu, non habens aliquid proprium ut quisque eorum, sed omnia cum eis communia, observavit*.

Anno 1118.
Vet. Acta S. Raym. Episc. Barbastr. Hisp. Martyrol. To. 3. p. 574.

XV. Ricuperò in quest'anno dalla schiavitù de' Mori la Città di Saragoza il Rè d'Aragona Alfonso; e ben presto la Chiesa Metropolitana di quella Città abbracciò la Regolarità secondo l'Istituto di S. Agostino; ed a tutti è palese, che quivi per molti secoli fù osservata da que' Canonici. Solo nell'anno 1604. quella Canonica Regolare passò ne' Canonici secolari, e proprietarj.

Anno 1119.
Gesta Comit. Barcinon. c. 29. Chron. Barcinon.
V. Baluz. Marc. Hisp. col. 1256.

XVI. Norberto Uomo veramente Apostolico, essendo da giovinetto cresciuto tra i Canonici, benche fossero questi secolari, e sciolti da ogni giogo della regolare osservanza; quando da Dio fù chiamato ad una vita più santa, volle mantenere la vita Canonica, perfezionandola con la regolarità. Quindi è che si scelse la Regola di S. Agostino, ed a quella costrinse con sagro impegno i suoi Premostratensi. Dilatossi ben presto questa novella Congregazione in moltissime Chiese, anco primarie, e Catedrali; e da que' principj medesimi i Canonici di S. Agostino riconoscevanla come membro del loro Ordine; solamente non approvarono, che Norberto, e de' suoi Religiosi avessero stabilito di ricusare la veste di lino, e di variare il Canone dell'Uffizio divino dalla Santa Sede prefisso. Adamo Premostratense, ed altri hanno con fondamenti probabili scusato su questo punto i Cherici Norbertini. Niente perciò di questo ha impedito, che i medesimi Norbertini non sieno stati per tutto il duodecimo secolo giudicati per Canonici di S. Agostino. Anselmo Arelbergense annovera nella professione Canonica S. Norberto: *Surrexit in eadem professione, & in Apostolicæ vitæ imitatione Norbertus*. Otone Frisingense gli chiama ugualmente Canonici: *Alii quippe communis vitæ Canonici Apostolicam vitam ducentes, in ipsoque habitu innocentiæ puritatem prætendentes, munda, & linea toga utuntur: alii ejusdem Ordinis viri ob mortificationem tunica lanea asperiùs vestiuntur*.

V. Barbosam de Canonicis c. 1. n. 49.
An. 1120. circ.
Dial. 1. Spicil. 13.
L. 7. Hist. c. 35.

XVII. Arrigo Rè d'Inghilterra primo di questo nome fondò l'insigne Canonica di Meretona nella Contea chiamata Sutherland. Nel corso di questo secolo fiorirono tra i Canonici di questa Chiesa S. Tommaso Arcivescovo di Cantuaria, Uberto similmente Arcivescovo Cantuariense, ed Audoeno Vescovo d'Evreux in Francia destinato all'Arcivescovado di Cantuaria, ed altri Uomini celebri per le dignità, che posséderono, o per la dottrina, e pietà.

Anno 1121.
Monast. Anglic. to. 2. p. 135
Jo. Saresb. in M.SS. Actis S. Thomæ Cantuar.

XVIII. Roberto Priore di Scone fu eletto Vescovo della Città chiamata S. Andrevvs ad istanza del Rè di Scozia Alessandro I. E perche ne' tempi anteriori era stata tolta a quella Catedrale una certa Terra, che nelle memorie è chiamata *Cursus apri*; volle il menzionato Rè, che le fosse intieramente restituita, con questa condizione bensì *ut inibi constitueretur Religio*. Il suddetto Roberto intanto non molto tempo dopo costituì la Religione Canonica in quella Catedrale, non escludendone tuttavolta certi chiamati Keldei, o sia Kuldei, o pure Colidei, che in quella Chiesa di S. Andrea, che anticamente era stata Badia, ave-

Guill. Neubr. l. 4. c. 36.
Richar. Hagulst. de Bello Standart. ad ann. 1139. & Orderic. Vital. l. 13. p. 929.

avevano per molti secoli menata vita in certo modo regolare; a' quali lasciò parte negli uffizj primarj della Chiesa, e nell'elezione de' Vescovi. Narra di questi Colidei un Manoscritto così: *Eodem anno* (parla del 1271.) *Wilelmus Wischard Cancellarius Regis, & Archidiaconus S. Andreæ, & electus Glascuensis, vir magnæ nobilitatis, & famæ, 4. nonas Julii postulatus est,* (intendesi de' Canonici) *exclusis tunc penitùs Keldeis ab electione. Anno 1279. pridie nonas Augusti, electus est Wilelmus FFraser Cancellarius Regni exclusis etiam Keldeis tunc, sicut & in electione precedenti. Successit Wilelmo FFraser Wilelmus de LLamerton Cancellarius Glascuensis qui 9. Novemb. anno 1297. electus est, exclusis penitus Keldeis tunc, sicut in duabus electionibus præcedentibus. Propter hoc Wilelmus Cumin tunc Keldeorum Præpositus, huic electioni se opponens, Romam adiit, & in præsentia Domini Papæ Bonifacii VIII. omnibus modis, quibus potuit, electionem predictam, & ipsum Electum impugnavit, sed nihil profecit.*

Anno 1122. Vetus liber de Episc. Kilrymouth, & S. Andree c. 2. in Cod. MSS. Abbat de Capro. Hector. Boet. Rer. Scot. c. 6. p 105. Lib. MSS de Episc. S. Andreæ c. 21. Ibid. c. 22. Ibid. c. 23.

Per altro molte prove abbiamo, che dimostrano la Regolarità della Catedrale di S. Andrevvs secondo l'Istituto di S. Agostino. E primieramente, lasciato anche da parte il Libro Manoscritto, che parla de' Priori di quella Chiesa, trovasi una certa Lettera d'Alessandro III. scritta, *Priori, Canonicis, Clero, & Populo S. Andreæ*. Un'erudito di molto nome asserisce d'aver'egli stesso letta una certa transazione concordata intorno alle Decime di Beriford, che incomincia così: *Anno Domini 1277. ad festum Purificationis Beatæ Mariæ Virginis, facta est hæc finalis compositio inter Priorem, & Conventum S. Andreæ in Scotia ex parte una, & Abbatem, & Conventum de Nubatile Ordinis Cisterciensis ex altera, propter evidentem utriusque Monasterii utilitatem.* Ritrovavasi inoltre, non è gran tempo, nella Biblioteca di S. Vittore di Parigi un Dialogo *de instructione Discipuli*, che viene indrizzato *Patribus nostris Canonicis Ecclesiæ Archiepiscopalis S. Andreæ in Scotia*. Evvi da osservare frattanto, che qualcuno ha stimato l'Autore di questo Dialogo coetaneo ad Ugone di S. Vittore; ma in ciò s'inganna, poiche la Chiesa di S. Andrevvs solamente nell' anno 1472. fù onorata della dignità Arcivescovile. Finalmente abbiamo al nostro proposito principale un chiarissimo testimonio di Roberto Riccardino, che scrive dell'Ordine Canonico, in questi termini: *In famosissima S. Andreæ Cœnobio, & in Galliis in Ecclesia Cathedrali Sagiensis Diœcesis, in Normannia, Novitii non admittuntur ad professionem, nisi ab Episcopo admissi.*

Alex. III. epist. 55. to. 10. Concil. Le Large pag. 379. V. Jo. Picard ad Anselmi l. 1. Epist. 29. V. Spondan. ad hunc ann. Rober. Richard. Canon. Cambusc. Exeges. in Regul. S. Augusti. c. ult.

Nello stesso anno 1122. Corrado Arcivescovo di Salisburgo, ritornato alla sua Chiesa dopo un'esiglio di quasi sette anni, commiciò a mettere in piedi nella sua Metropolitana la vita Canonica, *quam, & ipse professus erat.* Diportossi nulladimeno con paterna carità verso que' Cherici Regolari, o piuttosto secolari, che fino a quel tempo erano stati ordinati nella menzionata Chiesa; e che non consentirono di professare la vita Canonica. Incominciò parimente a rinuovare il Monistero di Reicherspérg, ed a ristorare in esso la vita Canonica.

Chron. Reicherp. ad an. 1122. & 1123.

XIX. La Storia di S. Malachia ci fà vedere dilatato nell'Ibernia l'Istituto de' Canonici Regolari; poiche essendo egli stato creato Vescovo di Coner in quest'anno; e poscia nell'anno 1132. passato al libero, e quieto governo della Chiesa d'Armagh; finalmente nell'anno 1135. dopo che fù diviso il Vescovado di Coner, piantò la sua Sede Pontificale in Dovvn. In tutte queste Chiese dunque introdusse il Santo Prelato i Cherici Regolari, come raccogliesi da molte memorie. Primieramente attestaci S. Bernardo, che Malachia *factus Dunensis Episcopus, confestim more suo curavit asciscere ad solatium sibi de filiis suis Conventum Regularium Clericorum*. Or non averebbe potuto attribuire a costume di Malachia l'aver introdotti i Canonici Regolari nella Chiesa di Dovvn, se prima non avesse praticata la stessa cosa in Coner, ed Armagh. Inoltre abbiamo, che Malachia giunto appena al Vescovado di Coner, scorse più volte i villaggj, e le terre della sua Diocesi *cum Sancto illo comitatu discipulorum suorum, qui nunquam deerant lateri ejus*. Certo è che Malachia prima che fosse Vescovo, fu Cherico Religioso, e superiore de' Cherici Religiosi; e niente meno è certo, che questi Religiosi non erano Monaci; assicurandoci il sopralodato S. Bernardo, che gl'Ibernesi *Monachum non viderunt*, fino all'anno 1139. o 1140. Aggiugnesi l'antica testimonianza d'un Canonico Regolare Aroasiense Storico Anonimo, che scrive così: *Sanctæ memoriæ Malachias Hybernensium Archiepiscopus, per nos iter faciens, inspectis consuetudinibus nostris, & approbatis, libros nostros, & usus Ecclesiæ transcriptos secum in Hiberniam detulit, & ferè omnes Clericos in Episcopalibus sedibus, & in multis aliis locis per Hiberniam constitutis, ordinem nostrum, & habitum, & maximè divinum in Ecclesia officium suscipere, & observare præcepit.* All'esempio di Malachia, Lorenzo Arcivescovo di Dublino, come a suo luogo dirassi, collocò nella sua Metropolitana i Canonici Aroasiensi. Quindi non è da stupirsi, se Giraldo Cambrense sul fine di questo secolo duodecimo rappresentaci i Ve-

Anno 1124. Bern. de Vita B. Malach. Episc. c. 10. Id. ibid. c. 6. Ibid. c. 15. MSS. lib. de Orig. Aroasiæ.

Girald. Cambr. Topogr. Hibern. l.3.c.28.

i Vescovi, ed i Cherici dell'Ibernia *intra Ecclesiarum septa de antiqua consuetudine, se continentes* tutti intenti all'acquisto della mortificazione, e d'ogni virtù.

Anno 1125.

XX. Da una lettera d'Onorio II. comprendesi, che la Catedrale di S. Vincenzo di Bergamo era servita da' Canonici Regolari, mentre porta questo titolo; *Dilectis filiis Alberto Archipresbytero, & Fratribus in Matrice Bergomensi Ecclesia S. Vincentii canonicè viventibus, eorumque successoribus in eadem religione manentibus in perpetuum. B. Vincentii Ecclesiam una cum vestre Congregationis Collegio sub tutela Apostolicae Sedis recipimus, ut quecumque bona &c. tam vobis, quàm vestris successoribus regulariter viventibus firma semper & integra conserventur. Decernimus ergo ut quandiu in Canonicae disciplinae observantia permanseritis, nulli hominum liceat eandem Ecclesiam temerè perturbare*, ed altre cose di questa fatta. Rimane da osservarsi, che alcuni Eruditi asseriscono, che lo stesso Onorio fù Canonico Regolare, della qual cosa non è a proposito il disputare.

Andr. Duchesn. Hist. Summ. Pont. An.1126.circ.

XXI. La Religione Canonica secondo l'Istituto di S. Agostino rifiorì nella Catedrale di Gubbio per lo zelo di S. Ubaldo, splendidissimo lume dell'Ordine Canonico. Questi essendo Priore nella Chiesa de' Santi Martiri Mariano, e Giacomo, portossi alla Chiesa di S. Maria in Porto di Ravenna, ove risplendeva in que' Canonici Regolari una perfettissima santità, e dove *satis honestè Apostolicae servabatur Regula institutionis*. Quivi dunque per tre mesi visse regolarmente sotto la disciplina di que' Canonici, per apprendere sinceramente con l'esperienza ciò, che potesse poscia insegnare senza errore. Al suo partire intanto portò seco *Canonici Ordinis Regulam*: e propostala a' suoi Canonici, ne ingiunse loro col divino ajuto l'osservanza; onde seguì, che da quel tempo in poi vivessero tutti regolarmente: *& Canonicum Ordinem omnes devotè custodirent*.

Tebald. Episc. de vit. B. Ubal. Episc. Eug. c.1. n.5. apud Bollan. to.3. Maji.

Abbiamo detto, che in questa guisa rifiorì nella Chiesa di Gubbio la regolarità; poichè abbiamo ragione di credere, che ne' tempi anteriori eravi stata, e nel fine dell'undecimo secolo per colpa di que' Canonici era caduta. Troviamo in fatti, che S. Ubaldo ancor giovinetto da quella Chiesa partissi, poiche vedeva *illius Ecclesiae Clericos inordinatè vivere, nulliusque religionis regulam servare*. Fatto poscia Priore della medesima, trovò come prima qualmente *in praedicta Ecclesia, nulla prorsus religionis colebatur memoria*. Avendo dunque accettata la Regola Portuense, ne siegue, che ritornassero que' Canonici alla primiera regolarità, ed abbracciassero l'Istituto di S. Agostino; mercecchè Innocenzo II. nell' anno 1131. gli comprese ugualmente, che tutti gli altri Canonici Regolari sotto la Regola di S. Agostino; anzi che corre fama, che lo stesso Pontefice nell'anno 1136. assegnasse le Costituzioni de' Canonici Portuensi a' Canonici di S. Agostino della Congregazione Renana. Leggesi ancora appresso l'Ughellio una lettera di Nicolò III. scritta l'anno 1278. *Priori, & Capitulo Ecclesiae Eugubinae Ordinis S. Augustini*: ed un'altra di Leone X., che significa il passaggio della Chiesa di Gubbio dall'Ordine di S. Agostino allo stato di secolarità.

Rom. Conc. an. 1131. c.6.

To.1. Ital. Sacr. pag. 691. Ibid. p. 698.

Anno 1127.

XXII. Bernardo Vescovo di Verona introdusse in una certa Chiesa della sua Diocesi dedicata al Martire S. Giorgio i Canonici secondo l'Istituto di S. Agostino. Esprime questo Vescovo in una sua lettera, ed il libertinaggio di que' Monaci, che dalla suddetta Chiesa scacciò, e l'esemplarità di que' Cherici, che introdussevi in vece di loro: *Religiosos ibi Clericos ordinavi, qui Dei gratia, Canonicorum caelibem ducunt vitam, & Regulam observant Canonicam Dei*. Di frase consimile servissi l'Arciprete della Catedrale di Verona, allorchè nell'anno 1224. dando a' Cherici di S. Leonardo la Regola di S. Agostino, animogli all'ubbidienza: *secundùm Regulam, & Instituta Canonica*.

Ital. Sacr. to.5. p.702.

Ibid. p.806.

Anno 1130.

XXIII. Fu assunto in quest'anno al Trono Pontifizio Innocenzo II., quel gran Pontefice che sempre fù così ben affetto a' Religiosi. Fa di ciò testimonianza, come notollo Arnolfo di Lisieux scrivendo a Celestino II. la propagazione della Regolare, e Monastica disciplina: *tam regularis disciplinae, quam Monasticae Religionis provectus ostendit; cum civitates, & castella passim pro secularibus regulares Clericos habent, & deserta plus hodie Monachorum, quàm ferarum quondam habuerunt bestiarum*. Quindi è verisimile, che molte di quelle Catedrali, le quali dopo l'undecimo secolo abbracciarono la Regola di S. Agostino, e non si sà il tempo preciso, della loro conversione, fossero per opra di questo gran Papa ridotte all' Istituto Regolare, come sono tra l'altre le Catedrali di Granoble, e di Senes. Certo è che la Chiesa di Granoble fino da questo duodecimo secolo ebbe i Canonici Regolari di S. Agostino; mentre l'Autore della Vita di S. Ugone Lincolniense asserisce, che questo Santo da Giovinetto professò la Vita Regolare in una certa Canonica di Granoble; e poscia soggiugne, che nella Catedrale medesima professavasi la stessa vita: *Matricem, & Cathedralem Gratianopolitanam Ecclesiam ejusdem professionis esse*. Similmente il Vescovado di Senes nella Provenza ebbe per lungo tempo il Clero Regolare; mentre leggiamo, che sotto il Vescovo Luigi a' tempi del Pontefice Innocenzo X. passò allo stato secolare: *Cùm Senecenses Canoni-*

Arnulph Lexov. Epist. 7. Spicil. 2. p. 505.

Vit. S. Hugon. Lincoln. l.1. c.1. & 3.

nonici Augustiniani, Regulares ex instituto, minimè tamen viderentur suæ Regulæ facere satis, ab ea absolvi censuit æquius (il Vescovo di quel tempo) *& per Rom. Pont. Innocentium X. ad secularem statum vocari, anno* 1650.

Gall.Chr. to.2. p.2.p.1015.

Per altro l'aver noi fatto menzione del Pontefice Innocenzo II.; obbligaci ad avvertire il Lettore, che Gerhoho Prevosto Reicherspergense scrisse al suddetto Pontefice con molto calore, affinchè obbligasse tutti i Canonici secolari alla Regola di S. Agostino; ed in fatti il pio Pontefice non trascurò per quanto gli fù possibile di dar mano ad un impresa sì giusta.

XXIV. Giovanni Vescovo di Seez in Normandia ridusse alla Regolarità i Canonici della sua Catedrale dedicata a' Santi Martiri Gervasio, e Protasio. Protesta il zelante Prelato nelle sue Lettere d'essersi accinto a quest'opra per consiglio, ed autorità del Pontefice Onorio; e poscia così racconta il successo *Idibus ergo Martiis, ego Sagiensis Ecclesiæ Episcopus, habitu Sanctæ Religionis jam suscepto, designatis fratribus, qui causa communis vitæ, convenerant, eidem Ecclesiæ ... se ipsos devoventibus, atque sub Regula B. Augustini ... se vivere profitentibus, habitum sanctæ religionis solemniter, & cum benedictione tradidimus*: con ciò che siegue. Continuò in vigore questo regolare istituto per molto tempo nella Chiesa di Seez; poichè nell'anno 1528. nuovamente vi fù rimesso in piedi; sebbene dopo breve tempo fù da' Canonici secolari distrutto.

Anno 1131. V. Arnulph. Lexov. Epist. 25. Hist. Univers. Paris. to. 2. p. 118. Innoc. III. l. 2. Epist. 76. & l. 5. Epist. 68.

Nel tempo stesso in circa Sancio Vescovo di Pamplona fondò la Canonica di Roncisvalle alle radici de' Pirenei, e fabbricolla in forma d'Ospedale; ed assegnovvi per superiore uno de' suoi Canonici, che vivevano regolarmente. Indi uscì con poco divario di tempo, il celebre Dottore Martino d'Alzpicueta, chiamato il Navarro.

Arnald. Oibenart. Not. Vascon. l. 2. c. 3. p. 94.

XXV. Ci descrive uno Storico sotto quest'anno lo Stato felice di Santa Chiesa ne' progressi, che facevano gl'Ordini Religiosi, in questa guisa: *Erat pulchra facies Ecclesiæ, diversorum ordinum, ac professionum circundata varietate, dum hinc Cluniacenses, & Cistercienses Monachi; inde Præmonstratenses, & Regulares Canonici, nova certatim in diversis locis Monasteria fundarent*. In fatti in questo duodecimo secolo, e nel precedente, tante Canoniche furono fondate, che agevole cosa sarebbe fissarne molte fondate in ciascun'anno. Ma non è nostro impegno in questo Discorso numerare una per una, o tutte, o le principali Canoniche; bastandoci solo d'accennar quelle, che possono dar maggior lume al nostro argomento.

An 1132. circ. Guill. Nangis ad hunc ann.

XXVI. Arrigo Rè d'Inghilterra eresse un nuovo Vescovado nella piccola Città chiamata Carlisle sù i confini della Scozia, e dell'Inghilterra; e collocovvi per primo Vescovo Adanolfo Priore de' Canonici Regolari di S. Osvvaldo, a cui era solito di confessarsi. Questi fatto Vescovo *Canonicos Regulares posuit in Ecclesia Sedis suæ*.

Anno 1133. Robert. de Monte Appen. ad Sigebert. ad hunc ann.

XXVII. Vidersi nascere in Portogallo l'insigne Canonica di S. Croce di Colimbria; in cui dopo lo spazio di otto mesi ragunaronsi con Teotonio, e Tellone Arcidiacono della Catedrale di quella Città, undici altri Cherici, abbracciando la vita Apostolica secondo la Regola di S. Agostino, *Apostolorum proposito communiter vivere sub habitu, & Regula B. Augustini professi sunt*. Fra tutti quelli nondimeno segnalavasi Teotonio in ogni genere di virtù; essendo così infervorato dell'Istituto Canonico, che quasi per tutto il Mondo andavane in traccia, come ci esprimono i suoi Atti. A questo fine mandò alcuni de' suoi Concanonici a Compostella, e più spesso al Monistero di S. Rufo, *ut Regulam Sancti Augustini exactiùs discerent*. La Catedrale di Compostella, da cui bramava Teotonio d'apprendere la Regola di S. Agostino; era senza dubbio in quel tempo Regolare; nulladimeno è verisimile, che non seguisse la Regola di S. Agostino, se non che secondo l'Istituto del Concilio d'Aquisgrana. Per ritornar poi alla Canonica di Colimbria è d'uopo avvertire, che quivi professò la vita Canonica nel secolo vegnente S. Antonio di Padova, prima che per desiderio del martirio fosse ispirato ad abbracciare l'Ordine de' Minori; in cui egli fù il primo fra tutti, che per eccellenza di dottrina spiegò le sagre lettere in Bologna, ed altrove, e sopraintese agli studj dei suoi Religiosi.

Anno 1134. Cœva Acta S. Theton. p. 2. c. 1. n. 2. apud Bolland. tom. 3. Febr. Ibid. n. 4.

XXVIII. Adoperossi gagliardamente S. Bernardo di Chiaravalle per rimettere in piedi, e con fausto successo, l'Ordine Regolare ne' Canonici della Catedrale di Bordeaux, che quasi eravi estinto per la fazione degli Scismatici. Gauffrido di Chiaravalle racconta tutto il fatto in questa guisa: *In Urbe Burdegali res facta est digna miraculo, quod obstinatissimos animos Clericorum convertit, ut concederent in Sede Episcopali Regulares ordinari Canonicos, pro qua re per septem annnos excommunicati parvipendebant omnino; ita ut quinquennium exularet Archiepiscopus, vacaret Ecclesia redditus illi violenter diriperent, & tam exosus esse omni populo Archiepiscopus, ut in ingressu etiam omnibus nostris exprobrarent dicentes: quoniam isti sunt de patronis Archiepiscopi. Sed mutavit animos eorum sermo Dei vivus, & efficax præter spem universorum*. Non bisogna pertanto intendere questo racconto

Anno 1135. Gauffr. Clarav. epist. ad Archenfrid. apud Horstium introd. ad Bern. l. 6. c. 18.

to di Gauffrido quasi che per la prima volta in quest'anno cominciasse ad avere la Chiesa di Bourdeaux i Canonici Regolari; poiche deesi piuttosto riferire la riforma di quella Chiesa con l'introduzione de' Canonici Regolari, a' tempi dell'Arcivescovo Amato.

Anno 1136.

apud Baluz. Marc. Hispan. col. 1280.

XXIX. Udalgario Vescovo d'Elna suffraganea dell'Arcivescovado di Narbona, introdusse i Canonici Regolari nella Chiesa d'Aspirano; sopra di che spedì le sue lettere. Quivi primieramente riduce l'origine dell'Ordine Canonico a' tempi della primitiva Chiesa; indi rammenta la riforma, che ne fece S. Agostino; e la propagazione di esso per tante Chiese. E finalmente da questi motivi protestasi indotto a donare all'Ordine Canonico la predetta Chiesa. Espresse bensì questa condizione: *Ita videlicet, ut quotcunque ibi serundùm nostram dispositionem fratres degere potuerint, Priori nunc primum à nobis constituto... serundùm Regulam Beati Augustini subjaceant, ita ut nihil eis liceat habere proprium; nec ipsi ejusdem lori Priori.*

Anno 1137. Prudent. Sandovall. de Atiq. Eccl. Juden. Vid. Martyrol. Hispan. To. 6. p. 322.

XXX. Prudenzio Sandovallio Vescovo di Tuy nella Galizia nel descrivere le antichità della sua Chiesa, ci narra, che in quest'anno Pelagio Vescovo impose a' Canonici della sua Catedrale l'osservanza della Regola di S. Agostino; e sopra di ciò fu formata Scrittura Canonica: *Facta serie Scripturæ Canonicæ in manu Pelagii Archidiaconi, tunc electi Prioris.*

Anno 1142. Innoc. II. Lit. ad Petr. Episc. Niciens. Gall. Christ. Tom. 2. par. 2. pag. 787.

Apud Samuel. Guichenon. in Episc. Bellic. serie p. 25. & apud Sammarth. Guichenon. ib. p. 109.

XXXI. Abbracciarono l'Istituto di S. Agostino in quest'anno i Canonici di Nizza, e di Belay; e ritrovansi intorno ad entrambi due lettere spedite da Innocenzo II. Nella prima così comanda il Pontefice: *Ut Ordo Canonirus, qui serundum B. Augustini Regulam est in Niciensi Ecclesia Dei gratia institutus, ibidem futuris temporibus irrefragabiliter observetur, & deredentibus Cleriris, qui in præsentiarum in ea domo famulantur, nullus eis, nisi regularem vitam professus, Canonirus subrogetur. Obeunte quoque ejusdem loci Episcopo, nemo ibi præterquam Regularis, Episcopus præponatur.* Nella seconda Lettera prescrive Innocenzo: *Ut Bellicensium Ecclesia serundùm B. Augustini Regulam ordinetur, nullus ibi de cætero, nisi Canonicus Regularis, substituatur. Obeunte verò ejusdem Civitatis Episropo, nullus ibi, nisi regularis ordinis, Episcopus eligatur.* Ma nell'anno 1577. passò la Chiesa di Belay dallo stato regolare al secolare, mentre era Vescovo Giovanni Ginnodio.

Anno 1142. Robert. de Monte append. ad Sigebert. hic.

XXXII. Morto in quest'anno Giovanni Vescovo di Seez, gli succedette nella Catedra Girardo Canonico della stessa Chiesa, uomo assai dotto ed affabile. *Iste Joannes*, scrive lo Storico, *Canonicos Serulares suæ Ecrlesiæ regulariter, & serundum Sancti Augustini institutionem vivere fecit.* Al di lui esempio, soggiugne: *Hor idem Joannes Lexoviensis avunculus ejus, & Gauffridus Carnotensis Episcopi tentare in suis Erclesiis voluerunt; sed in ipso ronatu defecerunt.* Per altro in quanto concerne i Canonici di Chartres, certo è, che al tempo del piissimo Vescovo Gauffrido, vivevano in monistero; poichè Andrea di Fontevrault fece menzione *de ejusdem rænobii Canonitis.*

Andr. de Vita B. Roberti. Arbrissell. c. 3. in fine.

Anno 1144. Jo. Diac. lib. de Eccl. Lateran. apud Mabill. T. 2. Musæi Ital. p. 568.

Bullar. Later. Vet. edit. p. 83.

XXXIII. Salì al Trono Apostolico Lucio II., che per lungo tempo *vixit in Canonicali proposito* nella Chiesa Lateranense; indi fu creato Cardinale Prete della Chiesa di S. Croce in Gerusalemme. Rinuovò questi la sua Chiesa Titolare da' fondamenti; e dalle rovine la fè risorgere a sontuosa grandezza; dotolla avanti il Pontificato di molti poderi, e la ridusse all'Istituto Canonico secondo la Regola di S. Agostino; *ad formam Religionis serundùm Beati Augustini Regulam.* Poscia eletto Pontefice decorò questa Chiesa con un'insigne Privilegio; poichè Alessandro III. *ad exemplar piæ recordationis Lucii Papæ providit, ut ne alius nisi de ipsa, aut Sancti Frigdiani Congregatione in eadem Ecclesia Cardinalis Presbyter ordinaretur. Si autem in ipsa Congregatione idoneus reperiri non posset, de alio regulari Claustro ejusdem Ordinis assumeretur.* Trovansi ancora nel Bollario Lateranense altre Lettere, nelle quali lo stesso Lucio similmente comanda, che il Cardinale Diacono, il quale *pro tempore* doverà crearsi del Titolo di S. Maria Nuova, la qual Chiesa era stata poco prima donata a' Canonici Regolari d'Aimerico Cancelliere di S. Chiesa *de regulari Collegio voccetur, & ordinetur.* Ciò non dee recar maraviglia a chi ben considera con quanto studio i Sommi Pontefici procurassero in questo secolo, che per l'avvenire in molte Catedrali possedute da' Canonici Regolari, niuno fosse creato Vescovo, se non fosse Canonico Regolare. Per quello poi che appartiensi a' Cardinali, è da osservarsi, che necessariamente bisogna credere, che innumerabili Canonici Regolari sieno stati promossi al Cardinalato, mentre in gran parte il Clero della Basilica Lateranense era composto di Cardinali. Giovanni Diacono Canonico Regolare della stessa Basilica nel secolo terzodecimo numerava tra i suoi Concanonici sei Diaconi Palatini, e dodici Reglonarj. *Isti decem, & octo Diaconi*, egli dice, *totidem Errlesias habent infra muros Civitatis, & tamen omnes sunt Canonici Patriarchalis Basilicæ Lateranensis.* Anticamente ottennero questi Canonici il Nome

Ejusd. Bullar. p. 53.

Jo: Diac. cit. num. 8.

me di Cardinali da' loro Titoli, e non è da dubitarsi, che fino al duodecimo secolo non fosse stato solito di computarli tra i Canonici Regolari della Basilica Lateranense. Troviamo appresso Ordrico Vitale, che nell'anno 1069. Alessandro II. spedì due Legati in Inghilterra *Canonicos Cardinales*. Questi Canonici Cardinali appartenevano in quel tempo al Clero Regolare del Laterano.

Ordric.Vit.l.4. ad ann. 1069.

XXXIV. Raimondo Berengario Conte di Barcellona ricuperò dalla schiavitù de' Mori Tortosa Città della Catalogna; e con indulto del Papa Eugenio III. decorolla come prima con l'onore di Vescovado. Il primo Vescovo di questa Catedra ristorata fu Gauffrido, il qual'era Canonico Regolare di S. Rufo; e questi condusse seco dalla sua Congregazione i sette primi Canonici, e procurò, che il Sommo Pontefice ordinasse, che i Vescovi della Chiesa di Tortosa *ex hisce Canonicis eligerentur*. Quindi Ponzio di lui Successore nel Vescovado fu tolto dall'Ordine Canonico: *Ex Canonico Regulari Ordinis S. Augustini, prout Summi Pontificis decretum exposcebat*.

Anno 1148.

Martyrol.Hisp. Tom. 6. p. 77. & 78.

XXXV. Eugenio III. diede un'insigne Privilegio al Priore, ed a' Canonici della Chiesa di S. Malò in cui principalmente ordinò: *Ut Ordo Canonicus, qui à Joanne Episcopo secundùm Beati Augustini Regulam, & observantiam religiosorum Fratrum Sancti Victoris in eadem Ecclesia noviter institutus est, perpetuis ibi temporibus inviolabiliter observetur. Episcopus verò qui pro tempore ibidem fuerit ordinandus, à fratribus ejusdem Ecclesiæ de sua, sive de alia regulari Congregatione suæ professionis, canonicè eligatur, nec quisquam in eodem Maclovienſi Episcopatu, quolibet subreptione, astutio, vel violentia Archidiaconus, nisi Canonicus Regularis, statuatur*. Perseverò il sudetto Clero di S. Malò in questa professione fino a' tempi di Giovanni XXII.

Anno 1152. Privil.Eug.III in Tab. Eccl. Maclov. V. 5. Cõpil. Decret. Honor.III. Ep. l.3.Tit.4.c.5.

Litt. Jo.XXII. in cod.Tabular.

Sotto gli auspicj del menzionato Pontefice Eugenio III. militò sotto la Regola di S. Agostino la Chiesa di S. Tecla di Milano; intorno a che sopravanzavano ne' tempi non molto da noi lontani le Lettere Pontifizie, che trovansi accennate nelle Gesta di S. Carlo; e tuttavia sopravanza una formola di professione, che usavano i Canonici di quella Chiesa, in questi termini: *Ego Frater N. promitto stabilitatem in hoc loco in honorem S. Theclæ Martyris constructo, & profiteor Clericatum, & Sanctitatem, & communiter vivendi societatem, juxta meum posse, secundùm Regulam, & Constitutiones B. Augustini, & cæterorum Patrum; Promitto etiam Obedientiam Domno Episcopo cæterisque Fratribus in hoc loco constitutis*.

Gesta S. Caroli l.5.c.2.ad calc. Actor. Eccl. Mediol.

Eruit è libro Pontif. Jo. B. Signius l. de Ordine & Statu Canonic. c. 12.

XXXVI. Pietro Arcivescovo di Tarantasia, volgarmente detta Moutiers en Tarentaise, ridusse alla Regola di S. Agostino i Canonici della sua Metropolitana. Racconta il fatto uno Scrittore contemporaneo così: *Quod vix aggrediendum fuerat, vix sperandum, de Ecclesia sua magnos, & nobiles viros amovit Clericos seculares, & pro eis Regulares Canonicos introduxit*. Diligentemente poscia istruì que' novelli Canonici nella regolar disciplina, di modo che la loro vita religiosa e l'ottima fama eccitava altresì gli altri Cherici, ed anco i Laici ad ogni studio di pietà. Non mancò a Pietro in questa nobile impresa l'assistenza del Romano Pontefice Anastasio IV., o pure Adriano similmente IV. Ambidue questi Papi furono Canonici Regolari, se vogliamo credere a ciò che dicono di Anastasio gravissimi Autori; ambidue furono Abati di S. Rufo. Ma siccome le cose umane stanno soggette alle vicende, Giovan-Francesco Berliet Arcivescovo di Moutiers nell'anno 1598. *Canonicos Regulares in sua Metropolitana residentes, seculares fecit*: come racconta il Vescovo di Saluzzo Cronografo delle Chiese di Piemonte.

An.1154. circ. Gauffrid.Abb. Altæ-cumbæ de Vit.B.Petr. Episc. Tarant. c.6. T.3.Surii.

V. Robert. de Monte ad ann. 1154.

V.Gall.Chr.& Baron. ad ann. 1153.

Chron. Antist. Pedem. c.42.

XXXVII. Fu inalzato in quest'anno al Soglio Pontifizio Alessandro III., da cui molti e segnalati benefizj ottennero i Canonici Regolari. Egli specialmente ordinò: *Ut in Oxonensi Ecclesia essent de cætero Canonici Regulares, nec aliquis in portionarium, vel secularem Canonicum reciperetur deinceps in eadem*. Annoveravasi tra i Canonici Regolari di questa Catedrale S. Domenico, quando cominciò a predicare a gli Albigensi l'Evangelica verità. Anzichè dopo che aveva istituito l'Ordine de' Frati Predicatori, Onorio III. nell' anno quinto del suo Pontificato chiamollo *Fratrem Dominicum Canonicum supradicti Ordinis*: e nell'anno 1224. Girardo Arcivescovo di Besanzon lodò in un suo Diploma: *Reverendos Fratres Canonicos Ordinis Prædicatorum*. Sovvienmi in quest'occasione *Canonicorum Regularium congregatio*: La quale di fresco era incominciata a formarsi di Scolari in Bologna, nel tempo appunto che S. Domenico trattava di fondare l'Ordine suo de' Predicatori. Il Cardinal Giacomo di Vitray loda questi scolari, come Canonici Predicatori, e veramente Apostolici, per questo motivo spezialmente, *quòd omnem exteriorum curam, & temporalium possessionem à se penitus rejecerunt, Prædicatorum Ordinem Canonicorum Ordini conjungentes*.

Anno 1159.

V. Innoc.III.l. 2.Ep.64.

Honor.III. litt. ad Univ.Eccl. Prelatos, Pontif. sui ann. 5. Item Simon. Monfort. ad calc.Petri Vallis-Sern.

Apud Chifflet. Vesont. par. 2. p.61.

Jac. Vitr. Hist. Occid.c.27.

Sotto gli auspicj dello stesso Pontefice, anche Olrico Patriarca d'Aquilea, volendo prove-

provvedere alla necessità de' Canonici, ed al decoro della sua Chiesa, con autorità di Legato, qual'era, e di Patriarca *in eadem Ecclesia communem vitam instituit*. Quindi volle che servissero *in usus communes* le rendite delle Chiese, e de' poderi, che prima appartenevano alla Prevostura; di modo che tolse al Prevosto la facoltà di somministrare a' Canonici gli alimenti *extra commune Refectorium*; o di applicare come prima *suis usibus* le rendite della Prevostura.

V. Innoc. III. l. 2. Epist. 113.

XXXVIII. Essendo stato promosso in quest'anno Lorenzo all'Arcivescovado di Dublin *in Regulares Canonicos transformavit* i Cherici, che trovò nella sua Chiesa, mutando in meglio sì nell'abito, e portamento esteriore, che nelle pratiche interiori la loro vita. Quindi introdusse tra quelli la regolar disciplina *ad usum & consuetudinem Aroasiensis Ordinis*: ed insieme con essi *habitum Canonicorum Regularium, & vivendi normam accepit*. Continuava nel professare l'Istituto di S. Agostino la Chiesa di Dublin fu i principj del Secolo sestodecimo, allorchè Tommaso Sotto-priore della medesima scriveva un certo libro.

Anno 1161. Vet. Scrips. de Vita S. Laur. Dublin. c. 11. To. 6. Surii. Ibid. c. 12. V. Jac. Varæum de Præsul. Hibern. p. 115.

XXXIX. Intrapresero in quest'anno i Canonici della Catedrale di Maguelone una più stretta riforma della regolar disciplina in compagnia di certi altri Canonici, e particolarmente di que' di Mande; le regolarità de' quali non apparisce per altra parte. Ma non dee recar maraviglia se qual volta i Canonici di qualche Catedrale situata negli estremi di una, o d'un'altra Provincia, hanno riformato il loro vivere, non abbiano sempre avuta l'attenzione di lasciarne a' posteri la memoria. La unione dunque tra' Canonici delle mentovate due Chiese fu stabilita, e confermata con lettere sotto quest'anno, in tal guisa: *Confraternitas Ecclesiæ Magalonensis, Mimatensis, Uticensis, Aspensis, Sancti Rufi, & Sanctæ Mariæ de Cassiano*. In quest'aggregazione convennero, che si dovesse osservare ciò, che avevano stabilito diversi Vescovi Predecessori; ed ammettendo ad una perfetta, ed universale communicazione le sopradette Canoniche, n'esclusero sotto pena di scomunica ogni altra, per ovviare ad ogni discredito, che risultar potesse dal consorzio di molti tra di loro dissimili nelle costumanze di Religione.

Anno 1169. Gall. Chr. o. 2. in Magal. Episc. p. 573.

XL. Trovasi appresso l'Ughellio una carta sotto quest'anno, la quale descrive, qualmente un certo Guglielmo Uomo assai Dotto, e Pio Prevosto della Chiesa della Congregazione di S. Bartolomeo fuori della Città di Vercelli, portossi insieme co' suoi Cherici e Conversi, alla presenza del Vescovo di quella Città, e de' suoi Canonici di S. Eusebio, e quivi dal Signore ispirati professarono *se velle vivere secundum formam Regulæ, & Canonicam institutionem B. Eusebii*. Gli accolse benignamente il Vescovo, e nelle di lui mani, *se voto obligaverunt, ac firmiter promiserunt, deinceps se vivere sine proprio secundùm formam Regulæ, & status, ut Canonici B. Eusebii, utque solent Canonici Regulares*.

Anno 1174. Ital. Sacr. To. 4. p. 1078.

XLI. Una nuova riforma videsi in quest'anno nel Clero della Chiesa d'Arles. Già cominciato avevano sotto i Vescovi anteriori a vivere insieme; ma sotto l'Arcivescovo Einardo *regularem adamussim vitam professi sunt*. Pietro Saxio Canonico di quella Metropolitana fa fede, che al tempo suo ritrovavasi nel loro Archivio una Bolla d'Urbano III., che comandava: *ut Ordo Canonicus, quem nuper secundùm Augustini Regulam professi sunt Arelatensis Ecclesiæ Canonici, in Ecclesia eadem perpetuis temporibus inviolabiliter observetur*. Anco il Pontefice Innocenzo III. fanne testimonianza in varie sue lettere ben note ad ogni Erudito. Aggiugnesi la lettera di Filippo Arcivescovo il quale circa l'anno 1463. trasferito dalla Sede d'Aux all'Arelatense, scrive a' Canonici di questa così: *Postea quam factum est, ut ego qui tot annis Ecclesiæ Auxitanæ prælatus fui, ad vestram Arelatensem transferrer Ecclesiam, nihil fuit, in quo magis consolarer, quàm celebre ipsius Arelatensis Ecclesiæ nomen religionisque conformitas. Non enim videor Ecclesiam dimisisse priorem, cùm idem ordo eademque observantia sit*: con ciò che siegue.

Anno 1184. Hist. Primat. Arelat. c. 80. in Eynardo. Innoc. III. l. 1. Epist. 463. 467. 471. Extat apud Baluz. Miscell. l. 4. p. 522.

Ecco, o Erudito Lettore, una copiosa raccolta di monumenti veridici in comprova della Vita Comune de' Cherici. In cui se troverete qualcuno, che pajavi di poca forza, spero che non riuscirà tale a' vostri occhi, pigliato in cumulo con la moltitudine degli altri tutti; potendomi compromettere con Quintiliano, che *si non possunt valere, quia magna non sunt; valebunt, quia multa sunt, quæ ad ejusdem rei probationem omnia spectant*. Perche poi è giunta questa raccolta a' Secoli così chiari, che da se fanno gran lume, quì ferma il piede senza proseguire più oltre. E giacchè comparirebbe quasi soverchia una più lunga successione de' fatti, e poco meno, che tedioso ergere vaste moli sopra delle basi, che da se sole bastano a sostenere le verità, che andiamo cercando; ho giudicato opportuno trattenere la vostra patienza, o benigno Lettore, sopra altre riflessioni, che insieme dilletteranno la vostra mente, e vi manterranno le riprove dell'Argomento, che abbiam per le mani. Noi abbiamo sin'ora parlato de' Cherici, e' de' Canonici senza internarsi nelle

L. 5. c. 12.

quid-

quiddità de' vocaboli con serie spegazioni; aggiungo pereiò alla presente opera aleune Ricerche, che vi guideranno alla notizia utilissima, che voglia dir Cherieo, che voglia dire Canonico. E perche senz'avvedermi mi sono trovato a discorrere dell'Ordine de' Canonici Regolari di S. Agostino, propriamente Cherici, e Canonici, la copia delle erudizioni incontrate a favore del medesimo ordine ha provocata la mia curiosità a formare delle Ricerche sopra de' Canonici Regolari, quali voglio sperare riusciranno alquanto aggradevoli per esser io andato dietro ad esse senz'altro impegno fuorche quello d'appagare il genio d'un'onesto Lettore, ehe non gode altro diletto, ehe di sapere la verità. Questo dunque sarà il breve Catalogo delle ricerche, che vi presento a considerare. I. Che niuno può ehiamarsi propriamente Canonico, se non è Cherico. II. Che cosa significhi questa parola Cherico. III. d'onde derivi questa parola Canonico, e Canonico Regolare. IV. Come il Cherico sia detto Canonico, e Canonico Regolare. V. Dal modo di parlare, che gli Storici fanno de' Canonici Regolari d'oggidì, non ostante i voti solenni, e gli altri earatteri della loro Regolarità, meglio comprendesi che cosa sia Canonico Regolare, e quale insieme la sua origine. VI. Della Regola di S. Agostino, che professano i Canonici Regolari. VII. Sopra i voti de' Canonici Regolari dell'undecimo Secolo, e quegli de' Cherici di S. Agostino. VIII. Sopra l'Abito bianco di lino, detto volgarmente il Rochetto, de' Canonici Regolari.

RICERCA PRIMA.

Che niuno può chiamarsi propriamente Canonico, se non è Cherico.

§. I.

E'Una massima appresso i Canonisti assai trita, e comune, e singolarmente secondo l'Abate sopra le Decretali, ehe siccome ogni Uomo necessariamente è animale, così ogni Canonieo di sua natura è Cherico. *Omnes Canonici sunt Clerici. Sicut enim ex quo quis est homo est animal, ita ex quo quis est Canonicus est Clericus, quia jus Canonicæ non cadit in Laycum.* Avvegnachè il Canonicato, preso nel suo vero, e legittimo senso, sia un Benefizio Ecclesiastico, richiede un suggetto, che sia della Gerarchia Ecclesiastica; e per esser' un nome d'onore aggiunto al Chericato ne siegue, che nelle materie odiose sotto l'appellazione de' Cherici non vengono i Canonici. E quello Jus proprio de' Canonici d'aver lo stallo in Coro, e la voce in Capitolo, è una prova invincibile, che ogni Canonico è Cherico. *Canonicatus est jus spirituale, & incorporale... cum jure stalli in Coro, & vocis in Capitulo.* Questa è una massima, ehe soggiacere non dovrebbe à veruna eccezione; e perciò quella conseguenza che ne deriva, cioè che il Canonico Regolare, se propriamente è Canonico, propriamente ancora sia Cherico, doverebbe riceversi per legittima, mercecchè esce da un principio, che non vacilla ne' suoi fondamenti. *Canonicus est Clericus,* dice Nieolò Desnos lib. I. c. 9. *Catalogo Cathedralis, aut Collegialis Ecclesiæ adscriptus sub, & cum Episcopo in communi, & de communi Ecclesia patrimonio vivens, stallum habens in Choro, & vocem in Capitulo.* Così il Lottero *de re benefic. l. 1. q. 19.* Il Francez *de Cathedrali Eccl. cap. 14. n. 1. 2., & 18.*, e Rodolfo Cupiers *in Can. oportebat 79. dist.* Che se questa è il carattere del Canonico Regolare adequato, e legitimo, sarà inoltre vero, che la Chiesa mai sempre ha avuti de' Canonici Regolari, perehe ha sempre avuti de' Cherici Convittori de' Vescovi, loro consiglieri, e loro Senato ascritti al servizio delle Chiese secondo la loro ordinazione, e giustache permetteanlo le persecuzioni de' Tiranni.

Abbas in c. 3. incip. bonæ memoriæ de Postul. Prælat. lib. 1.

Cosmas Guimerius inf. citandus.

Non sarebbe dunque molto lodevole chiunque si prendesse pena di mettere in vista, che il Canonieo Regolare passi per vero Canonico, ogni qual volta il Concilio d'Autun sotto il Pontificato di S. Gregorio VII, che governava la Chiesa nell'anno 1073, lo pronunzia per tale: *Nullus Abbas... Canonicos Regulares... ad Monastieum habitum suscipere audeat*: ed Innocenzo III. formonne una Decretale con questo titolo: *De statu Monachorum Regularium*, che principia *Monachi*, e fanne menzione precisa nel capo, che incomincia: *Quod Dei timorem habeas*: ove dice a confronto de' Monaci; *Quia tamen istud de Canonicis Regularibus non cavetur.* Onde siegue, ehe dopo un'autentieità così manifesta d'un Papa Santo, e dotto, che pronunzia, e decide, abbandonisi senza scrupolo quest'argomento palese al Mondo tutto Ecclesiastico, e civile, affine di riflettere a titolo d'erudizione sopra il Chericato proprio de' Canonici Regolari, giusta l'autorità de' Scrittori, quantunque doverebbesi supporre come una proprietà essenziale del loro Canonicato.

L'Angelico S. Tommaso, che tratta le cose con ugual lume, ed esattezza, ha riconosciu-

Anno 1265.

sciuto l'essenza dell'Istituto de' Canonici Regolari, ed ha lasciate le Regole certe, e così chiare per arrivare al fondo della loro quiddità, delle proprietà loro, e de' loro diritti, che a conseguirne l'intelligenza basta essere un mediocre Gramatico, ed un sincero amante della propria Professione. E' cosa degna di riflessione, che il Santo Dottore parli de' Monaci, de' Cherici, e de' Canonici Regolari in un secolo, nel quale poteva avere innanzi gli occhi, ed i costumi, ed il possesso immemorabile degl'uni, ed i voti, e la regolar disciplina degl'altri; e ciò non ostante entra ne' loro spiriti, e penetra i loro doveri, e decide, e gli distingue, e mirabilmente chiarisce coloro, che senza farsi gran scrupolo sopra le qualità proprie di ciascheduno, confondono le professioni Monastiche, e le Chericali, quasi che caminassero del pari, e non ritenesse ciascheduna il suo proprio distintivo, come insegna S. Tommaso cioè, che i Canonici Regolari, ed i Monaci *ad paria censentur in illis, quæ sunt communia omni Religioni*, come vedrassi in appresso. Quindi è derivato, che alle volte sono stati compresi sotto il medesimo nome di Monaci per rispetto a' voti, che sono comuni ad ambidue gl'Ordini, e che gli fanno ugualmente Religiosi: *Nisi ex fontibus votorum substantialium*, dice Ripeo, *in quibus omnes Religiosi conveniunt*.

Consult. Canonic. lib. 5. consult. 1.

Mette in piedi il Santo Dottore questa Conclusione: *Monachus Clericus non solum plangentis sed & docentis habet officium*, e provala così: *Quod etiam secundo objiciunt* (cioè gl'impugnatori della Religione) *quod Monachi non docentis, sed plangentis habent officium, pro eis non facit. Ibi enim Hieronymus ostendit, quod Monaco ex hoc quod est Monachus, competat pœnitentiam agere, non docere; sicut illi sibi usurpabant, de quibus diximus, quod ex hoc ipso quod Monochi erant, docere volebant. Vel intendit ostendere, quod Monachus ex hoc quod est Monachus, non obligatur ad docendum... Non autem sequitur, si Monachus non habeat officium docendi, quod accipere non possit. Sicut non sequitur, si Subdiaconus non habeat officium legendi Evangelium, quod ad hoc officium assumi non possit... Voluit ergo Hieronymus distinguere inter personam Monachi, & personam Clerici ostendens quid cuique ex proprio officio conveniat. Aliud enim convenit cuique ex eo quod Monachus est, aliud ex eo quod Clericus est. Fx eo quod Monachus est, sua, & aliorum peccata deflendi hobet officium: ex eo qnod Clericus est, docendi, & pascendi populum... Item, dato quod Monaco docere non liceat, non sequitur, quod Canonicis Regularibus non liceat docere, cùm Canonici Regulares inter Clericos computentur, de quibus Aug. in serm. de communi vita Clericorum... Qui habuerit proprium, vel habere voluerit, & de proprio vivere porum est ut dicam, non mecum manebit, sed nec Clericus erit. Ex quo patet, quod illi qui sub beato Augustino sine proprio vivebont, inter Clericos computabantur. Quanvis outem Augustinus postea revocaverit hoc generale interdictum, quod feoerat, ut nullus Clericus esset. nisi sine proprio viveret: non tamen revocavit, quin illi qui sine proprio sub eo vivebant Clerici essent... Quod autem objiciunt, quod Canonici Regulares, & Monachi ad paria censentur; intelligendum est in illis, quæ sunt communia omni Religioni, sicut vivere sine proprio, abstinere à negotiationibus, & ab officio advocandi in causis, & hujusmodi. Aliàs possent similiter concludere, quod Canonici Regulares tenerentur abstinere à lineis indumentis, quia Monachi ad hoc tenentur. Multo etiam fortiùs licet illis Religiosis docere, quorum Religio est ad hoc statuta, etiam si Monachit non liceret; sicut Templariis licet armis uti, quod non licet Monachis*. Così l'Angelico,

Contra impugnantes Religionem opusc. 34. al 19. Conclus. 4. p. 542. edit. Paris. 1660.

Ed allorachè S.Tommaso nelle sue opere insegna a distinguere *inter personam Monachi, & inter personam Clerici*, non ricorre al cattivo uso, che i Monaci abbiano fatto delle funzioni Ecclesiastiche, quasi che loro sieno state interdette per motivo di pena: Egli entrando nello spirito de' Monaci, e de' Cherici ha giudicato, che le qualità dell'Istituto Monastico, e gli doveri del Chericato per non esser del tutto conformi al Cherico competa una cosa, ed al Monaco un'altra. Onde se vero è, secondo l'Angelico, che all'Ordine de' Canonici Regolari compete *per se*, *ut sint Clerici Religiosi*: ad essi per condizione loro naturale direttamente convengono gl'impieghi Gerarchici, e le funzioni Ecclesiastiche; e s'è parimente la verità, che alla Religione de' Monaci *non per se competit ut sint Clerici*: nella stessa maniera loro non competono presi come Monaci, quelle prerogative, che sono proprie del Sacerdozio, al parere dell'Angelico, se non in caso, che la Chiesa conoscendo la loro virtù, e la Santità della loro vita, siccome ella ha il potere, ed eglino la capacità, gli scelga ne' suoi premurosi bisogni per gli onori del Chericato, e loro comandi, che v'entrino in difetto de' Cherici, che ne sono i ministri, ed i membri naturali, come discorre Filippo di Buona Speranza: *Cum igitur ad regendam Plebem Fidelium inter Clericos Persona congrua non occurrit, Ecclesiæ auctoritas ad Monachos eleganter recurrit, & quem inter eos Religione, & scientia viderit præeminere, jubet loco Clerici præsidere*.

Lib. de contin. Cleric. c. 124.

§. II.

§. II.

NOn mi riusfacciate, Amico Lettore, se nella Dottrina di S. Tommaso sia troppo diffuso; affinche non dicasi, che si citi travestito, e tronco, all'esempio malvaggio degl' Eretici, i quali per favorire il loro partito troncano senza scrupolo gli periodi, alterando tontr'ogni giustizia gli passagj de' Santi Padri *extrema ponunt, & superiora pretereunt partim memores, & partim subdolè corrumpentes*, conviene aver la pena di portarlo come stà. Nella sua somma insegna parimente così: *Dicendum quod utraque Religio, scilicet Monachorum, & Canonicorum Regularium ordinatur ad opera vitæ contemplativæ; inter quæ præcipua sunt ea, quæ aguntur in divinis mysteriis, ad quæ ordinatur directè Ordo Canonicorum Regularium, quibus per se competit, ut sint Clerici Religiosi. Sed ad Religionem Monachorum non per se competit, ut sint Clerici... Et ideò quanvis Ordo Monachorum sit arctioris observantiæ, si Monachi essent laici, liceret transire ab Ordine Monachorum ed Ordinem Canonicorum Regularium, secundùm illud Hieronymi ad Rusticum Monachum: Sic vive in Monasterio, ut Clericus esse merearis. Non autem è converso... Sed si Monachi sint Clerici Sacris Mysteriis obsequentes, habent id quod est Canonicorum Regularium cum majori arctitudine. Et ideò transire licitum erit de Ordine Canonicorum Regularium ad Ordinem Monachorum, petita tamen superioris licentiâ*. Altrove parla così: *Sic ergo summum gradum in Religionibus tenent, quæ ordinantur ad docendum, & prædicandum, quæ & propinquissimæ sunt perfectioni Episcoporum... Secundùm autem gradum tenent illæ, quæ ordinantur ad contemplationem*. Questa è una dottrina senza prevenzione, e spogliata d'ogni menomo pregiudizio; e con questa ogni uno, che ama la verità vien forzato a confessare, che i Canonici Regolari appartengono alla Gerarchia Ecclesiastica, destinati alle funzioni, ed a' ministerj della Chiesa dal loro Istituto, e dal loro Stato, e non già per accidente, per tolleranza, per favore, e con dispensa. Il Canonico Regolare perche secondo l'Angelico *inter Clericos computatur* perche ad essi *per se competit, ut sint Clerici Religiosi*: n'è derivato, che comunemente i Scrittori gli chiamano Cherici per essenza, considerando scolasticamente in essi il fine primario, il loro oggetto principale, e la forza de' termini *directè, & per se*. Quindi è che coerentemente a tal verità i Sommi Pontefici hanno ordinato, che *Cùm primùm professionem emittimus Clericali dignitate insignitos nos esse oporteat*: col mezzo della Tonsura Chericale, che basta a costituire i veri Cherici nella Chiesa del Signore; con che dassi a divedere, che il Chericato esser dovea indispensabilmente congiunto alla Professione d'un Canonico Regolare. Ond'è che non intendesi bene il calore di chi inveisce così contro il sentimento comune appoggiato all'autorità d'un Dottore della Chiesa ugualmente insigne nella Santità, che nella dottrina. *Quid est, hoc esse Clericum per essentiam*, forpreso dal dispiacere un moderno esclama, *numquid ab utero Matris deferunt Canonici una cum peccato originali etiàm characterem originalem Ordinis?... Quid igitur importat hoc esse Clericum, vel Canonicum... Quid estis per essentiam? Estis metaphysici in Ecclesia Dei*. Il Santo Dottore affine di mettere in chiaro al suo solito questa verità, che i Canonici Regolari come veri Cherici sono direttamente destinati ad istruire i Popoli, ed a tutte quelle funzioni, che risguardano i divini Misterj, paragona l'essenza, ed il fine primario de' due Ordini Canonico, e Monastico, e diffinisce il loro essere secondo tutti i lori stati; e specificando lo stato Monastico, e prima del Chericato e dopo, viene ad individuare le due qualità Monastica, e Chericale; e con S. Girolamo distingue *inter personam Monachi, & personam Clerici ostendens quid cuique ex proprio officio conveniat*: ed in una stessa persona, che abbia del Monaco, e del Cherico, qual cosa le convenga per un titolo, e per l'altro, e dice: *Ex eo quod Monachus est, sua & aliorum peccata deflendi habet officium; ex eo quod Clericus est docendi & pascendi populum*. Nè poteva meglio individuare questi stati che col confronto, e con prendere le cose al di dentro, ed in tutte le varie circostanze, in cui ha riconosciuti i Monaci fuori della Gerarchia del Sagro Ordine. E per esser concorde ne' suoi principj altrove insegna che *Monachi ex hoc quod sunt Monachi, non nanciscuntur potestatem talia faciendi*, cioè d'insegnare, e di predicare. Mette questa Conclusione il Santo Dottore: *Status Monachorum ponitur à S. Dionysio ut distinctus à Diaconis, Presbyteris & Episcopis, quia non erant Clerici*: e dice che *loquitur de Monachis, qui Clerici non erant tempore Ecclesiæ primitivæ... Monachos usque ad tempus Eusebii (309.) Siricii (384.) & Zosymi (417.) Clericos non fuisse, Ecclesiastica testatur historia*.

Lib. de simpl. Prælat. apud Cyprian.

2.2. q.189. art. 8. ad 2.

2.2. q.188. art. 6. 0.

Pius IV. Const. Canon. Regul. Lateran. p. 2. c. 15. pag. 139.

P.M. 116. fin.

2.2. q.187. art. 1.

Opusc. 34 al 19. conclus. 7. pag. 543. cont. impugn. Relig.

Noi accordiamo, e volentieri, che se dell'Ordine Apostolico ci vantiamo, dobbiamo ancora menar'una vita, che porti in volto l'aria di penitenze, come fu quella de' nostri primi Istitutori. Riconosciamo nientedimeno, che gli Apostoli nel mezzo del loro pianto non lasciavano d'insegnare a' Popoli, e d'esercitare le Sagre funzioni. E se questi due doveri costituivano lo stato degli Apostoli, formano parimente quello de' Canonici Regolari.

Quest'è l'idea, che dell'Ordine Canonico ha il Mondo erudito; ed il sistema, che fondiamo, giace su la base d'una dottrina, che non si può giustamente eludere, nè combattere. E prima d'abbandonare S. Tommaso, osservar dobbiamo, che il Santo permette a' Canonici Regolari il passaggio nell'Ordine Monastico nel supposto che sieno Cherici, e non Laici; e similmente concede questa trasmigrazione a' Curati, ed agli Arcidiaconi: *Manifestum est, quòd Archidiaconis, & Curatis liceat ad Religionem transire*. La ragione, che ne dà, è questa: Permette in tanto a' Curati, ed agli Arcidiaconi il passaggio alla Religione, non già perchè lo stato della Religione Monastica sia più eccellente dello Stato Gerarchico de' Curati, e degli Arcidiaconi; ma nel supposto caso, che avessero menata una vita poco edificante ne' loro ministerj, e che toccati dalla grazia, cercassero nel ritiro un'asilo per farvi penitenza. *Si quis Clericorum in Ecclesia sua sub Episcopo populum retinet; & seculariter vivit, si afflatus Spiritu Sancto in aliquo Monasterio, vel regulari Canonia se salvare voluerit, etiam Episcopo suo contradicente, eat liber auctoritate nostra*. Così parimente è lecito a' Canonici Regolari passare all'Ordine Monastico: *Si Monachi sint Clerici Sacris Mysteriis obsequentes*: allorche l'osservanza, e la regolarità sieno infiacchite pel rilassamento della disciplina Canonica, secondo che ordinò il Concilio d'Autun sotto Gregorio VII. *Nullus Abbas, vel Monachus Canonicos Regulares ... ad Monasticum habitum suscipere audeat ... quandiu Ordinis sui Ecclesiam invenire queant, in qua canonicè vivendo Deo servire possint.* V'è da riflettere in oltre, che se i Canonici Regolari sono direttamente consagrati al servigio degli Altari; e se questo è il fine primario, e differenziale del loro Istituto; l'esser'eglino destinati al Chericato, stato non è un capriccioso ardimento d'alzar'il pensiero così alto; è stata una spezie di necessità loro propria, poichè il loro stato gli porta alle funzioni Gerarchiche direttamente; e la loro destinazione al Chericato riconosce la sua nascita dalla Vocazione de' primi Discepoli del Vangelo, a cui succedono in compagnia de' Canonici, e Cherici Secolari ne' ministerj divini con una successione giammai interrotta. E siccome Gesù Cristo chiamò i loro Padri al Sagro Ordine, così nelle loro persone continua a chiamare i loro Successori con la voce della Chiesa per mezzo de' Vescovi, e de' loro Superiori. Ed a Dio non piaccia, che alcuno ingeriscasi nel Chericato da se medesimo, e prevenga gli ordini del Cielo, col pretesto di render servigio alla Chiesa.

2.2.q.189.art. 7.

In Decret. 19. q.2.c. duæ sunt leges 2.2. qu. 189. artic. 7. 2.2.q.189 art. 8. ad 2. 2.p. Decr. c. 19. q. 3.

Vedete in tanto quanto arditamente proceda chiunque avanzasi a decidere, che lo stato Monastico sia mai sempre stato creduto per un'irregolarità per salire agli Ordini, ed un'ostacolo per la dispensazione della parola d'Iddio; qualor Santa Chiesa avendo elevati i Monaci al Chericato, al Vescovado, a' ministerj degli Altari, al governo dell'Anime, ed all'impiego della predicazione, passano per veri, e legittimi Cherici. E chi contrastasse questi Articoli; s'interesserebbe in una causa fallita, nè potrebbesi dissimulare l'affronto, che riceverebbe la verità. Per iscuoprire l'errore, e per non vedere ingannato il Pubblico dovrebbe bastare la pratica che teneva S. Agostino nel fine del terzo secolo, d'onorare col Chericato de' Monaci i più Santi, ed i più dotti: *Probatiores atque meliores*, ed eccitargli all' ubbidienza della Chiesa, ogni qual volta avesse avuto bisogno del loro servigio: *Si quam operam vestram Mater Ecclesia desideraverit: nec elatione avida suscipiatis, nec blandiente desidia respuatis*, senza tampoco ristringere a quest'Epoche l'ordinazione de' Monaci, lasciando a' più eruditi di ritrovargli elevati agl'impieghi Gerarchici eziandio dianzi a que' tempi, di cui parlò S. Tommaso: *Monachos usque ad tempus Eusebii Clericos non fuisse, Ecclesiastica testatur historia: Non enim Monachi, in eo quod sunt Monachi, sunt Clerici, cùm multi sint Monachi Laici; & antiquis temporibus ferè omnes Monachi Laici erant*; come si è toccato poc'anzi.

Epist. 60. Epist. 48. n. 2.

Opusc. 34. alias xix. Concl. 7. pag. 543. col. 2. Anno 309. Siricii 384. & Zosimi 417. Opusc. 35. alias 18. pag. 633. col. 2.

Quello che ha fatto nascere un certo spirito nello scrivere, che alle volte sembra aver' oltrapassata la moderazione amica della dolcezza, e dell'onestà si è l'aver'alcuni voluto alzare con le sottigliezze l'ingegno, e riflettere, forse con della parzialità, sopra le precisioni specifiche dell'Angelico S. Tommaso, cioè: *Voluit Hieronymus distinguere inter personam Monachi, & inter personam Clerici, ostendens quid cuique ex proprio officio conveniat ... Ex eo quod Monachus est, sua & aliorum peccata deflendi habet officium; ex eo quod Clericus est, docendi & pascendi populum ... Canonici Regulares inter Clericos computantur ... Ordo Canonicorum Regularium, quibus per se competit ut sint Clerici Religiosi ... Ad Religionem Monachorum non per se competit ut sint Clerici*: e supporre con la scorta di espressioni così precise, che S. Tommaso, che scriveva nel decimo terzo secolo, abbia potuto somministrare del lume per sostenere, che il Canonico Regolare distinguasi dal Monaco nella medesima participazione del Chericato comune da molti secoli a' Monaci, perche gode l'onore del Chericato, non per dispensa, come suol dirsi, per privilegio, in prestito, e per accidente, ma portalo per diritto del proprio stato, della propria Professione, e del pro-

proprio Istituto: *Quorum Religio est ad hoc instituta*. Nè somiglianti sottigliezze le ha potute suscitare fuori che la persecuzione de' nemici della Religione Cristiana per dover loro rispondere i Santi Padri, e conciliare i Testi apparentemente contrarj de' medesimi Padri; Così fu d'uopo sottilizzare, e dividere in una sola persona gli due stati, ò sia gli due caratteri, che indivisi portava, e specificare, che competeva per una qualità, e che per l'altra. Per altro quanti anno lasciato correre per semplicità de' loro secoli il titolo di Monaco nella persona de' Cherici Canonici? Ma quando un dir così innocente recava del pregiudizio, e rendeva forti gli obbietti degli oppositori; operò che tra gli altri l'Angelico distinguesse le Gerarchie, ed individuasse i caratteri; e con penetrare il fine delle cose chiudesse la bocca a gl'impugnatori de' suoi tempi. Perchè osserva S. Agostino, approfittavansi gli Eretici di alcuni termini lasciati passare con buona fede, senza scandalo, e senza conseguenza da' nostri Maggiori, convenne aguzzare l'ingegno, e trattar le cose a rigore, e interpretare in consonanza de' contesti la forza di que' vocaboli, che semhrava avessero somministrato alla malizia degli eretici de' fondamenti d' errore. *Multi qui optimè possent scripturas dignoscere, & pertractare latebant in populo Dei; nec asserebant solutionem quæstionum difficilium cùm calumniator nullus instaret. Numquid enim perfectè de Trinitate tractatum est antequam oblatrarent Ariani: numquid perfectè de penitentia tractatum est antequam obsisterent Novatiani? Sic non perfectè de baptismate tractatum est antequam contradicerent foris positi rebaptizatores: nec de ipsa unitate Christi enucleatè dicta erant, quæ dicta sunt, nisi posteaquam separatio illa urgere cepit fratres infirmos*. Ma perchè i Monaci per esser da gran tempo chiamati alla sagra ordinazione da S. Chiesa *habent id quod est Canonicorum Regularium*, resta non altro di osservare se non il dispiacimento concepito da taluno per aver S. Tommaso, e S. Antonino scritto bene de' Canonici Regolari, quasi fossero prevenuti dalla parzialità del partito, e non mossi dalla verità, chiamandogli *nimis pios, partiales, ac professionis ejusdem*.

In Psalm. 54. n.22.

Pag.m.225.

RICERCA SECONDA.

Che cosa significhi questa parola, Cherico.

§. I.

IO per Cherici ricevo quell'ordine di persone, che mediante la sagra ordinazione vengono chiamate dal mondo per farle passare dallo stato laicale, (Questa parola Laico deriva dal Greco, e lo stesso è che *Populus*; ed in fatti allorchè S. Agostino fu preso dalla Plebe d'Ippona affinchè fosse il loro Prete, stava Laico tra i Laici, secondo l'espressione di Possidio: *Idem in Popalo: cum itaque Laicum Episcopo de more obtulerunt ordinandum. Laici de Populi universitate nominati sunt*) alle funzioni Gerarchiche, a' Ministerj ecclesiastici, alla condotta de' Popoli con l'amministrazione de' Sagramenti, e con la promulgazione del Vangelo (*Clementina exivi de Paradiso*) *Clericorum est oves pascere*; ò come dice S. Girolamo ad Eliodoro: *Clerici pascunt oves*. Gente nelle di cui mani depositò il Signore la Chiesa sua sposa, a cui confidò i misterj più arcani, e svelò gli oracoli più segreti, che contradistinse con l'onore del Sacerdozio; e sono chiamati Cherici, perchè prescelti con ispezial vocazione, ed ammessi con singolar privilegio all'accesso del Tempio, dell'Altare, e del Santuario: *Omnes qui in Ecclesiastici ministerii gradibus ordinati sunt*, è dottrina de' Padri d'Aquisgrana, *generaliter Clerici vocantur. Cleros autem, vel Clericos hinc appellatos, Doctores nostri dicunt, quia Mathias forte electus est; quem primum per Apostolos legimus ordinatum. Sic & omnes quos illis temporibus Ecclesiarum Principes ordinabant forte eligebant. Nam Cleros fors interpretatur. Unde & hæreditas Græcè Cleronomia appellatur, & hæres Cleronomos. Clericus*, ecco la breve, ma sensata istruzione, che del Cherico dà S. Girolamo a Nepoziano: *Clericus qui Christi servit Ecclesiæ, interpretetur primò vocabulum suum, & nominis definitione prolata, nitatur esse quod dicitur. Si enim Cleros Græce, Latinè fors appellatur, propterea vocantur Clerici, vel quia de forte sunt Domini, vel quia Dominus ipse fors, idest pars Clericorum est. Clericus*, così S. Agostino ricordava a' Convittori del suo Monistero Vescovile i doveri essenziali, ed il fine primario d'un vero Cherico: *Clericus duas res professus est, & Sanctitatem, & Clericatum; interiùs Sanctitatem; nam Clericatum propter populum suum Deus imposuit cervicibus ipsius, cui magis onus est, quàm honor*. Fermiamci di grazia quì: *Honor*. Veramente è d'onor grande il Chericato; e tanto prevaleva nel cuor degli Uomini a' tempi di S. Agostino che serviva di forte allettamento per dimandare alla Santa Chiesa questo ce-

Possid. cap. 4. Lib. 5. Vit. S. Aug nov. edit. cap. 4. n. 1. Archidiac. in c. Mandamus 19 q. 3.

Conc. Aquisgr. anno 818 can. 99 Hard. To. 4. Conc. col. 1113.

Hier. ad Nepotian.

Serm. 355. c. 4. num. 6.

leste impiego, che porta seco guidar'anime a Dio con isminuzzare il pane evangelico, con dispensare i tesori de' Sagramenti, e con esercitare la podestà delle Chiavi Sacerdotali, secondo S. Girolamo, che scrive ad Eliodoro *Claves Regni Cælorum*, succeduti al grado Apostolico *Apostolico gradui*. *Alia ... Monacorum est vita ..... alia Clericorum*. Aggiugnete, che sebbene lo stato Monastico è un genere di vita celeste, ed Angelica; nientedimeno San Gian-Grisostomo confessa, che averebbe preferite le funzioni Gerarchiche alla professione della solitudine, e del ritiro: *Si quis*, egli dice, *optionem mihi proponerent, utrum ego institutum sequi, in eoque clarescere mallem, in Ecclesiæ alicujus præfectura, an in Monachali solitudine; me prius illud vitæ genus, mille calculis antepositurum*. Non può negarsi, che la promozione al Chericato vestito di tanti be' privilegj non serva a molti di stimolo per andar di volo al Sagro Altare; ond'ebbe a dire S. Agostino della gente de' suoi tempi: *Scio quomodo homines ament Clericatum. Est Honor*.

Hieron.ad Heliod.

Chrysost. de Sacerdot.l.6.cap.7.8.

Ma se penetrassimo seriamente i regolamenti, che stabilisce la Chiesa prima di dar la mano ad un fedele per alzarlo al Chericato;ed in conseguenza se riflettessimo alla virtù eminente, e soda, che ricerca in quelle persone obbligate per condizione del proprio stato a vegliare sopra se stessi, e sopra i popoli, ed alla dignità de' loro Ministerj esposti agli occhi di tutto il mondo; un savio timore tratterrebbe la piena di molti, che corrono frettolosamente alla sagra Ordinazione; e nel medesimo tempo che la religiosa ispirazione suscitasse nel loro spirito il desiderio del Sacerdozio, resterebbero sorpresi a fronte de' gravi suoi pesi. *Magis onus est, quàm honor*. Così è: *Pro unoquoque satagere: magnum onus, magnum pondus, magnus labor* diceva S. Agostino; e ch'è un ministero pieno di pericoli: *periculosissimum ministerium*. Quella vigilanza, che deve aver'un Cherico sopra i proprj andamenti, e sopra quelli degli altri, e quel debito di render ragione a tutto il mondo nell'adempimento de' suoi ministerj, impone ugualmente un preciso dovere d'avanzare nell'acquisto della virtù qualunque Monaco Santo: *Eos qui Sacerdotum munere funguntur*, il sentimento è di S. Isidoro Pellusiota, *Sanctiores ac puriores illis esse oportet, quæ ad montes se contulerunt. Siquidem illi, & sui & plebis, hi autem sui duntaxat curam gerunt. Atque illi in hujusmodi dignitatis fastigio collocati sunt,omnesque vitam eorum perscrutantur: & explorant: hi autem in spelunca sedent, aut sua vulnera curantes, aut vitia obtegentes, aut etiam coronas sibi metipsis texentes*. Ed in fatti S. Girolamo scrivendo ad Eliodoro dopo aver detto, che i Cherici succedono a gli Apostoli, e che maneggiano le Chiavi de' Cieli, e che differente vita è quella de' Monaci da quella de' Cherici; gli ricorda, che se i suoi Fratelli bramavano di farlo ordinar Prete, egli sarebbesi rallegrato della sua promozione, ma molto averebbe temuto della sua caduta: *Si te quoque ad eundem Ordinem pia Fratrum blandimenta sollicitant, gaudebo de ascensu, timebo de lapsu .... Monachus si ceciderit, rogabit pro eo Sacerdos; pro Sacerdotis lapsu quis rogaturus est?* E rivolto ad Eliodoro per innamorarlo della solitudine dell'eremo, del deserto, con un dire elegante tenero, e grave, l'invita così: *Sed quoniam de scopulosis locis enavigavit oratio, & inter cavas spumeis fluctibus cautes fragilis in altum cymba processit; expandenda vela sunt ventis & quæstionum scopulis transvadatis, lætantium more nautarum, epilogi celeuma cantandum est. O desertum Christi vernans! O solitudo, in qua illi nascuntur lapides, de quibus in Apocalypsi civitas magni regis construitur! O heremus familiariùs Deo gaudens! Quid agis frater in seculo?*

Serm.339.c.3. num.4.

Epist.21.n.2.

S. Isid. Pelus. Epist.284.

Hieron.ad Heliod.

Di quà sono venute quelle maravigliose resistenze, che sonosi vedute con edificazione in molti Santi Monaci, quando i Vescovi gli hanno voluti promuovere alla dignità del Sacerdozio; o fosse la loro gran modestia, o l'amore di non attendere, che a se stessi; o fosse che penetrassero al di dentro le gravi conseguenze del Chericato. Il solo pensiero che quest'Ordine obbligava a certe funzioni ch'eglino vedevano circondate da'pericoli, operava che alcuni gran Santi si nascondessero in luoghi inaccessibili, ed altri protestassero, che non consentirebbero giammai alla loro Ordinazione. E' convenuto maltrattarne non pochi per farli Vescovi; chiuder loro la bocca per impedire, che non riclamassero, ed alcuni sono stati ordinati all'improviso, e senza saperlo. *Tam multi, & Episcopatum suscipiant, tenentur inviti*, ci descrive i suoi tempi S. Agostino, *perducuntur, includuntur, custodiuntur, patiuntur tanta quæ nolunt, donec eis adsit voluntas suscipiendi operis boni*, di questa sorta era il S. Papa Cornelio secondo il giudizio di S. Cipriano, che di lui scrisse così: *Episcopatum nec ipse postulavit, nec voluit, sed quietus & modestus, & quales esse consueverunt, qui ad hunc locum divinitus eliguntur, non vim fecit ut Episcopus fieret, sed ipse vim passus est, ut Episcopatum coactus exciperet*, osservate l'espressione: Tranquillo e modesto, quali sono gli eletti da Dio, non ha fatto violenza per esser Vescovo, ma ha sofferta violenza per accettare suo malgrado il Vescovado. Ed a dirla com'è in verità, è un impe-

Theodor. Hist. Relig. c.13. & 19.

Epist.173.n.2.

impegno maraviglioso, e meritevole de' grandi elogj, appunto perchè molto è difficile, ed arduo, dover'i Cherici vivere santamente nel mezzo del commercio mondano, ove lo stato loro gl'impegna. *Quorum virtus eò mihi mirabilior, & majore prædicatione dignior videtur*, diceva d'essi S. Agostino, *quò difficilius est eam in multiplici hominum genere, & in illa vita turbulentiore servasse*. Il carattere d'Ecclesiastico, che in mezzo del mondo pieno d'allettamenti, ed inciampi mantiensi intatto da chi vuol militare in quel modo, che direbbe S. Agostino: *Quo noster Imperator jubet*: è uno splendore, che lo distingue con gran risalto d'onore: *est honor*. Ma a chi n'esercita le funzioni per interesse, e per adular gli Uomini, è un'ombra nera di cui niente v'è di più misero, di più pernicioso, e di più detestabile innanzi a Dio: *Si perfunctoriè, atque adulatoriè res agatur*.

Lib de morib. Eccl.c.31.

Epist.21. n.11.

Idib.n.1.

Nel Chericato in verità v'è più da temere, che da rallegrarsi, attesa la gran perfezione, che contiene, ed i grandi pericoli che l'accompagnano: *Clericatum elegistis*, parla a tutti i Cherici Ivone Carnotense, *idest Mundo renuntiare, & cum habitu humilitatis affectum promittere humilitatis; alioquin si paupertatem, & humilitatem, quam præfert habitus corporis, & figura capitis, in corde non habetis, timeo ne cum hypocritis sit pars vestra.*

De rebus Eccl. Ser.2.

RICERCA TERZA.

Onde derivi questa parola Canonico.

§ I.

QUesto Vocabolo Latino *Canonicus*, che vogliono derivi dalla parola Greca *Canon* viene addatato a molti, e differenti stati di persone, mercè l'ampia usurpazione, che fassi della Greca voce *Canon*. Che questa voce *Canon* provenga dalla parola Ebrea *Canech* come da sua germana radice, e suo legittimo fonte, ed insieme che la parola Ebrea *Canech* significhi *Canna*, o *Calamo*, e che questa nelle Sagre Lettere ricevasi per disegnare ancora una sorta di misura, è il sentimento de' dottissimi Gassendo, e Vossio. E perchè la canna è d'una forma cava ma retta (secondo la qual cavità e rettitudine l'osso del Cubito chiamasi dagli Ebrei *Canech*) osserva ingegnosamente il Vossio, che i Greci non averanno avuta altra mira nel dedurre dalla parola Ebrea *Canech* il Vocabolo *Canon*, se non perchè quella contiene, ed importa un non sò che di Rettitudine. Ma poichè la rettitudine, ò sia l'esser retto a molte cose propriamente, ed a molte metaforicamente compete; ne viene per illazione che la denominazione *Canon*, usurpata nella sua generalità di significare rettitudine, e regola, ovvero Istromento a rilevare, e provare per retta qualche lunghezza, o altezza, a moltissime cose suol'applicarsi. Quì ben vedesi, che se volessimo noi inferire la voce *Canonicus* dalla parola *Canon* presa radicalmente dalla voce Ebrea *Canech*, anderemmo molto lontani dal nostro Istituto. Quindi per non divagarne, anzi per accostarvisi conviene che riflettiamo a quelle cose, a cui la parola *Canon* vien trasferita metaforicamente, affine di discernere la più vera, e la più germana delle traslazioni qual sia, d'onde derivi la voce *Canonicus*.

Vide Nicol. Defnes l.1. de Canonic. in genere pag.2.

Canone è stato denominato il Catalogo, in cui erano scritti i Libri Sagri; indi ne venne che i medesimi Libri dicevansi Canonici, scritture Canoniche, Libri Canonizati; siccome gli Apocrifi chiamavansi Acanonici. Canone è stato detto il Catalogo, o Indice, ove scrivevansi i nomi di quelli, che venivano con solenne Rito messi nel numero de' Santi. Quindi la cirimonia maestosa, che in detta funzione praticasi vien detta Canonizazione. E Canone è stato denominato il Catalogo, o sia Matricola, in cui descrivevansi i nomi di quelli, che venivano destinati a' Sagri Altari; imperocchè siccome i Magistrati, ed i Senatori di Roma avevano le loro notizie, o sia Catalogi, ne' quali venivano i scritti, ond'erano detti: *Patres conscripti*: così i Cherici annoverati nel Canone chiamavansi Canonici, perchè componevano il Senato di Santa Chiesa. Quindi è che venne proibito ne' Concilj, che un Cherico s'iscrivesse in due Chiese; ed appunto per esser'iscritti, ed intitolati nel Catalogo, o Canone della Chiesa, i Preti, ed i Cherici dicevansi Cardinali, mercecchè erano forti, e stabili, incardinati, dirò così ne' loro Titoli, ed erano i principali nel Clero; e Cardinali chiamansi da Servio i primi quattro venti; ed i principali seguaci di Donato da S. Agostino *Cardinales Donatistas*. Onde ne deriva che se i Cherici descritti nel Canone chiamavansi Canonici, e s'erano fissi, stabili, ed intitolati nelle Chiese, ed i più riguardevoli per l'autorità nel Clero; i Canonici ch'erano i Cherici maggiori, e più autorevoli dicevansi Cardinali; e per una somigliante ragione i Parochi una volta erano i primi Preti, cioè i più riguardevoli, i Cardinali.

In l. 1. Æneid.

L.1. de Baptis. contra Donat.

Cho

Che se per esser Canonici bastasse esser iscritti nel Catalogo, o Canone del Clero, dovrebbesi asserire, che i Monaci, le Vergini, le Diaconesse, anzi i semplici Cantori, come appartenenti, e come parte del Clero, doverebbero chiamarsi Canonici, conforme vuole Pietro de Marca, che i Cantori nel Concilio Laodiceno venissero appellati Canonici: *Quia in Catalogo Cleri recensebantur*. Confessa nientedimeno il sopralodato Autore, che se una volta per esser Canonico, giusta il suo parere, era sufficiente l'iscrizione nel Canone del Clero, che comprendeva qualunque persona, che non fosse puramente Laico; ora sotto l'onorifico nome di Canonico, non debbonsi intendere, che i Cherici maggiori: *Ita ut eo nomine non veniant ampliùs nec dignentur Monachi, sed remansit iis solis, qui Presbyterium idest Senatum Ecclesię, & potiores partes Cleri Episcopalium Ecclesiarum in Presbyteros, Diaconos, & cæteros inferioris gradûs Clericos distributi olim componebant*.

Questa parola Canone hà l'uso di significare ancora i precetti dell'Arti Mecaniche, e Liberali; e di queste l'Arte della Musica, ovvero la parte della Geometria, che misura la quantità della voce *Canonices nomen obtinere*, Onde ne viene, che la regola di salmeggiare, e di cantare dicesi Canone, ed i Cantori Canonici; e Proto-Canonarchi, e Canonarchi i più riguardevoli nel canto Ecclesiastico. Vogliono alcuni a questo proposito, che la nuncupazione Canonico tragga la sua origine da' Gentili: mentre nel Sistema di Pitagora, che il Mondo sensibile consista in una perfetta armonia, egli chiamava Canonici que' Cantori, che nella modulazione avevano più dell'armonico: *Vocabat Canonicos*. Ed il costume di nominar Canonici i Cherici destinati al canto Ecclesiastico, è di maniera invalso, che per l'esercizio del canto vennero chiamati Canonici ancora i Monaci: *Monachos Canonicos*. Su questi fondamenti è piaciuto ad alcuni d'avanzare, che dal canto Ecclesiastico appoggiato a' Cherici inferiori, sia derivata in essi l'usurpazione della voce *Canonicus*.

Agellius l. 16. c. 18. Morin. part. 2. Ordinat. in annot. n. 77. Michael. Francez Archidiac. Cesaraug. l. de Cathedr. Eccl. c. 14. pag. 230. n. 47. 50. & 96. Anast. Bibliothec. de vit. Pontif. Roman. in Greg. IV. anno 817.

Ma cresce vie più l'estensione della parola *Canonicus* a misura delle varie derivazioni della voce Canone, che compete a molte cose. E quest'è la cagione, che alle volte se ne fa dell'abuso, e dell'avvilimento con dedurla ancora dalla voce Canone, che significa Prebenda. Avvegnachè i Vescovi, dell'Offerte, che raccoglievano da' Fedeli ne facevano differenti porzioni per distribuirle a' Cherici a titolo di alimenti pel loro sostentamento, che prescotemente chiamasi Canone, andato in disuso l'antico vocabolo di Sportule; alcuni de' più Moderni hanno creduto, che i Cherici prebendati in virtù d'un tale stipendio nominato Canone abbiano acquistata la denominazione de' Canonici. Ma questa qualunque sia interpretazione viene molto sodamente ributtata da quelli, che dolendosi nel sentire, che il nome di Canonico non più derivava dal Canone della vita, e della Religione, con una spezie di rimprovero inveiscono contro quelli, che vogliono dedurlo dal Canone della Pensione: *Rara avis est hodie*, udite l'eleganza, e la forza di dire, *Canonicus à Canone Vitæ; unde ergo? audi unde, est namque Canon vitæ, & est Canon pecuniæ, videlicet alicujus pensionis certę; inde solet dici, solve mihi Canonem meum, idest pensionem meam. Eja ergo ò Canonice inveniamus Canonem tuum, à quo derivaris, id est à Canone pecuniæ, non à Canone vitæ; à Canone regionis, non à Canone Religionis*. Onde essendo due differenti cose la Prebenda, ed il Canonicato, spiace lo sbaglio di quei, che vogliono far nascere per forza d'etimologia il ragguardevole vocabolo di Canonico dal Canone della Prebenda: *Nam à principio erant Canonici sine prębendis distinctis maximè quando Ecclesia non habebat temporalia; unde quis potest esse perfectus Canonicus sine Prębenda, ut notat Glossa in Caput Dilectus, quia Canonicatus est jus spiritale, & incorporale, ratione cujus Præbenda, quę materiale quid de se est, percipitur, cum jure stalli in Choro, & vocis in Capitulo*. Compiagne l'abuso d'interpretare la voce *Canonicus*, come derivata dalla Prebenda, e dalla Pensione il dottissimo Suarez, che fa vedere, che per essere stata gettata per l'infelicità de' tempi la regolar disciplina, che reggeva nobilmente la dignità di Canonico, alcuni parteggiani del rilassamento hanno inventata altra derivazione, che molto avvilisce il decoro Canonicale: *Cùm Regularem abjecerint vitam, à qua Canonici dicebantur, cæperunt proprias Canonias habere, & Prębendas inter se dividere, ita ut pristino sensu vocabuli Canonici antiquato, qui à regula dicebatur, successit posterior à Canone, scilicet Præbendæ desumptus*.

Alcvin. in lib. de zizania ap. Cerdenum in Adversariis, & Gerardum Vossium.

Cosmas Guimerius Iurecon. sultus in scholiis ad Pragmatic. Sanction. Tit. de Collat. cap. item Placuis.

Suar. to. 4. de Relig. lib. de variet. Religion. cap. 9. n. 6. & 7.

Evvi un'altra interpretazione più genuina, e più leggittima del vocabolo *Canonicus* dal Canone, che significa un genere di vita conforme alla Regola della disciplina contenuta ne' Canoni de' Concilj, e nelle Regole de' Santi Padri: di sorte che un Cherico, che professi quella disciplina Ecclesiastica consentanea alla vita de' Santi Padri, a' decreti, ed alle Sanzioni, o sia Canoni de' Concilj, giustissimamente debbasi denominare Canonico. Veggiamo, che la professione d'un sì fatto genere di vita giusta le Regole de' Santi Padri viene nuncupata in più Concilj vita Canonica, Istituzione Canonica, Religione Canonica, forma di Canone, Ordine Canonico. E quella legge, che agli Ordinandi si dovessero leggere i Canoni

Concil. Mogunt. can. 22., & Aquisgr. in Præfat.

noni nel tempo dell'Ordinazione, ha obbligato molti a dire, che l'intenzione de' Padri Africani era, che i Cherici protestassero per un tal Rito, che averebbero osservati i Sagri Canoni. S. Basilio, che il primo fù, che nominò espressamente i Canonici, e le Canonichesse nell'Opera intitolata: *Animadversiones adversùs Canonicos delinquentes constitute*: *Animadversiones adversùs Canonicas delinquentes constitutæ*: eol descrivere la loro vita, che menavano giusta il metodo degli Apostoli, e de' Discepoli del Signore con la Comunità de' beni, perche dice: *Rectę vitæ Canonem custodiunt*: ha dato a divedere ch'egli nominava Canonichesse, e Canonici quelle Religiose, e que' Religiosi, a cui prescrive delle pene a' loro mancamenti a cagione perche essi praticavano il modo del vivere Apostolico: Quindi all'esempio di S. Basilio i Padri Greci, e Latini hanno messo in uso la voce *Canonicus*, e gravissimi Dottori su questo piede ricevendo i sentimenti di S. Basilio, hanno chiamato Canonici que' Cherici, che vivono in comune con perfetto sproprio nel modo, e maniera, che leggesi de' Santi Apostoli, interpretando essi, che il nome di Canonico propriamente derivi dal Canone della vita Apostolica.

Conc. Carthag. III. can. 3. Justell. in Biblioth. Jur. Canon. to. 1. pag. 757. num. 41. Morin. de Ordinat. p. 2. pag. 308. & 320. To. 1. pag. 658. edit. Græco Lat. Sonnii.

Quì osserviamo di passaggio l'antichità dell'uso del vocabolo Canonico; avvegnachè, come poco prima s'è detto, trovasi appresso S. Basilio, che compose il sovra lodato Trattato, cui diè questo titolo: Gastighi contro i Canonici; e l'altro Gastighi, contro le Canonichesse; e scrisse inoltre un'Epistola a Teodora Canonichessa sopra la vita Canonica. Di più una Costituzione Ascetica nel capo 19. A' Canonici *in Monasterio*. Fa menzione ancora nel libro della vera verginità verso il fine, d'una certa Vergine, che chiama: Una certa Vergine Canonichessa della Chiesa. Inveisce ancora il Santo Padre nell'Epistola ad Anfilochio can. 6. e con molte querele contro le impudicizie de' Canonici, quali comanda, che non sieno computate per nozze; ma che in ogni conto debba impedirsi la di loro congiunzione. Scrisse finalmente l'Epistola a' Canonici sopra la Consustanzialità del Figlio. Ove deesi notare, che S. Basilio in questi Trattati chiaramente distingue, ed apertamente i Canonici da' puri, e semplici Monaci massimamente in quel capo 19. A' Canonici *in Monasterio*. S. Cirillo Gerosolimitano, che morì sotto l'Impero di Teodosio, nella Prefazione delle sue Catechesi, scrive così secondo l'interpretazione di Giovanni Grodecio: *Aspice venerandum hoc Ecclesię institutum: circumspice ordinem, & disciplinam, Scripturarum lectionem, regularium præsentiam, & doctrinæ seriem*.

RICERCA QUARTA.

Come il Cherico s'è detto Canonico, e Canonico Regolare.

§. I.

Da quanto si viene da dire ne siegue per conseguenza, che secondo le differenti interpretazioni della voce Canone il Cherico è stato chiamato Canonico. O prendasi dal Canone del canto Ecclesiastico, o dal Canone della Pensione, o dall'esser iscritto nel Catalogo del Clero giusta l'affezione di ciascheduno; la verità si è a discorrerla senza pregiudizio nella mente, che la derivazione più germana è quella, che fà nascere il nome *Canonicus* dal Canone, che significa vivere quel genere di vita, che feco porta la Comunità de' beni, e lo sproprio d'ogni cosa, ch'è lo stesso, che la vita Apostolica; onde appresso i Concilj, ed i Santi Padri, quel Cherico, che in corpo con altri Cherici, e con perseveranza stabile professa la Regola Apostolica, i decreti de' Concilj, ed i precetti de' Santi Padri intorno la disciplina della Vita comune, insieme è Canonico, e Canonico Regolare.

Quì è necessario ricordarsi quello, che abbiamo detto di sopra, che il Cherico è d'un' ordine di persone chiamate da Dio alle funzioni Gerarchiche, a' ministerj Ecclesiastici, alla condotta de' popoli con l'amministrazione de' Sagramenti, e con la promulgazione del Vangelo; Gente prescelta con ispezial vocazione all'accesso del Santuario: *Propterea vocantur Clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia Dominus ipse sors, idest pars Clericorum est*. Questa gente dunque contradistinta con l'onore del Sacerdozio quella è in sostanza, che faceva la figura dell'Augusto Senato della Chiesa ne' primi secoli cristiani, formava l'antico Presbiterio, ed era il corpo di quegli Ecclesiastici, ch'erano i convittori, e gli assessori domestici, i Consiglieri ed i coadjutori del Prelato, secondo che poteva permetterlo l'incostanza di que' tempi infelici. Questi sono quelli, a cui il Vescovo a titolo d'alimento somministrava una porzione delle decime, e delle oblazioni, che contribuivano i fedeli alle Chiese, che una volta diceasi sportula, ed essi *Fratres Sportulantes*; e ciò nel tempo che la medesima Chiesa straziata da' Tiranni non aveva nè piede fermo, nè fisse entrate,

Hieron. ad Nepotian.

S. Cypr. Epist. 34. & 66.

A' prin-

Guimer. Jurecons. sup. cit.

A' principio erant Canonici sine præbendis distinctis, maximè quando Ecclesia non habebat temporalia. Ma non ostante che nel progresso del tempo per opera de' Papi nelle Diocesi si erigessero delle Chiese Parrocchiali col loro determinato Paroco, e territorio, con una certa porzione de' beni, allorachè di volta in volta spuntava qualche alba di pace nella Chiesa; il Vescovo nientedimeno che risiedeva nella Chiesa maggiore, godeva parte de' beni donati alla medesima Chiesa pel suo mantenimento, e per quello de' suoi Cherici Convittori. *Majore Ecclesia cum selecta bonorum portione Episcopo & ejus Convictoribus Clericis reservata*. Onde se non fosse del tutto vero ciò, che asserisce con farne desiderare le prove un Moderno Scrittore, che *Primis Ecclesiæ seculis non una eorum erat domus, nec communis victus* parlando de' Canonici Secolari, *sævientibus maximè in Ecclesiam persecutionibus*: certa è almeno l'altra parte del suo periodo cioè che *Ecclesiasticos tamen proventus communiter habuere*, e discorre de' Vescovi, che precedettero S. Agostino *quos ipsis videlicet impertiebantur Episcopi*. Anzi fino a' tempi di Costantino convertito, ancorchè la pace della Chiesa permettesse ne' Sagri Templi funzioni pubbliche, Sagrifizj, e dedicazioni con rito solenne di più Chiese, da dove cominciò a fiorire la polizia, e la cultura de' Sagri edifizj, in cui adorasi il vero Dio; In questo sistema parimente, seguita il sopralodato Francez a riflettere, che *Præsules selegere Clericos ad perfectiorem vitam tendentes, eosque assumpsere ut secum in Episcopio, in communi mensa & sub obedientia viverent; qui quidem iis essent vitæ integerrimæ testes, in negotiis consiliarii, & in arduis coadjutores*.

Michael Francez apud Nicol. Desnos pag. 49.
Manzoni pag. 53. 4. non tamè.
Anno 324.
Loc. cit. pag. 50. § Qui.

Or questi sono que' Cherici, de' quali mai sempre ve ne sono stati da' primi tempi della Chiesa, giusta che permettevanlo le persecuzioni de' Tiranni; ed a misura che maggiormente stabilivasi con la pace, che Dio donavale, la Chiesa sua sposa, viepiù cresceva il drappello di queste Comunità Chericali; ed insieme perche queste vivevano alle spese della Chiesa, in compagnia, e sotto l'ubbidienza del loro Prelato senza proprietà di sort'alcuna all'esempio degli Apostoli, e giusta le Regole de' Santi Padri; ne' tempi successivi sono state chiamate Comunità de' Cherici maggiori, e medesimamente de' Canonici, e de' Canonici Regolari, poichè in sostanza Canonico e Regolare sono Sinonimi, mentre la voce *Canon* in Greco, vuol dire *Regola* in Latino.

Dalla Collezione delle molte sentenze de' Santi Padri, e delle ordinazioni de' Concilj, che ho raccolte per levar di pena chi legge di cercar maggior lume in conferma dell'assunto, che abbiam per le mani, ciascheduno potrà restar persuaso di queste verità, che que' Cherici per istituto tali, che vivevano con perseveranza in comunità senza veruna proprietà giusta l'esempio degli Apostoli, secondo le Regole de' Santi Padri, ed a tenore de' decreti de' Concilj, che dianzi dicevansi Clero di questa, ò di quella Chiesa, Cherici di eccellente virtù, e Cherici maggiori, sono stati chiamati Canonici, e Canonici Regolari; e che l'onore del Canonicato, non a titolo della pensione, nè del canto, nè della matricola, ma singolarmente loro s'attribuisce a cagione che la loro vita era conforme a' Canoni della disciplina Ecclesiastica, che portavano in que' primi tempi ne' Cherici la Comunità, e lo sproprio de' beni terreni; e tutto che prima di S. Basilio non trovisi in uso la voce *Canonicus*; nientedimeno i soggetti, che meritavanla, per l'identità delle ragioni, che dipoi mai sempre hanno militato nello stesso genere di persone, sonovi sempre stati. Quindi s'è vero, che un Cherico che vive in comune secondo le Regole Apostoliche de' Santi Padri, e de' Concilj, propriamente à parlare è Canonico; se anco è vero secondo le storie della Chiesa, che sonovi state mai sempre delle Comunità Chericali, che custodivano lo sproprio Apostolico; Vero sarà sempre insieme, essèrvi sempre stati de' veri Canonici nella Chiesa di Dio, a pigliar le cose nella loro sostanza, e Canonici Regolari, poichè riceevonsi da' Santi Padri per Sinonime queste voci *Canonico* e *Regolare*. Osserverete in oltre che per regola de' Santi Padri, e per Vita Canonica, o canonicamente vivere, principalmente intendesi la vita comune, e questa mai sempre è stata conosciuta per compimento, e perfezione del Chericato, come asserì il Padre Tomassino, che dice, che il *depouilleme nt entier de toutes possessions terrestres, soit le comble & la perfection de la Clericature*. Quindi per non attediare il Lettore con obbligarlo di volta in volta a riflettere or'ad una cosa, or'ad un'altra; da' caratteri majuscoli seminati nelle sentenze, potrà ciascheduno notare la verità dell'assunto.

Tom. 3. p. 4. l. 4. cap. 1. de la discplin. Eccl.

Cap. 19. variar. Regularum.

S. Basilio indrizzando delle Costituzioni *ad Canonicas, & ad Canonicos*, che contradistingue da' Monaci, descrive la loro vita così: *Apostolorum, & Discipulorum Domini conversationem, qui à Christo in unum Chorum fuere conjuncti & omnia Communia habuere imitantes, rectæ vitæ Canonem custodiunt*.

L. 5. Epist. 9.

A' Canonici di Fano scrive S. Pier Damiano con termini molto istruttivi: *Sanè quo pacto quis valeat dici Canonicus, nisi sit Regularis? Volunt siquidem Canonici, hoc est regula-*

gulariter nomen habere, sed non regulariter vivere; ambiunt communia Ecclesiæ bona dividere, aspernantur autem apud Ecclesiam communiter habere. Enimverò non est hæc primitivæ Ecclesiæ forma satisque exorbitat ab Apostolicæ institutionis forma. Age jam Clerice, dice altrove il dotto, e pio Cardinale Damiano, *cujus sunt facultates ex quibus tibi licet habere peculium? Tuæ videlicet sunt an Ecclesiæ? Sed si tuas tibi licet usurpare pecunias quomodo posuisti eas ad pedes Apostolorum? Si Ecclesiæ bona sunt quæ recondis, cur propria contempsisti? Si tibi licèt habere pecuniam nullam melius quàm tuam. Quod si quæ tuæ fuerunt possidet, quid ergo in Religionis ordinem veniens reliquisti? Immò reversus ad vomitum, & aratrum deferens, dum in terga reflectit intuitum, ultra non eris idoneus regno Cœlorum. Sin autem Ecclesiastica tibi liceat bona recondere, videris auxisse divitias, non sprevisse, ut magis pecuniæ quæstum quàm Religionis ambias institutum. Planè contra ordinis tui Institutum recondis in arca pecuniam,* da che ricavasi, che il proprio era molto contrario a' Cherici del suo tempo, non ostante le indulgenze di Grodegango, e la condescendenza del Concilio di Aquisgrana, in virtù de' quali molti difendevano la proprietà.

Ivone parlando a' Canonici della Chiesa Carnutense dichiara il suo sentimento sopra di essi qual sia, e loro dice: *Ideò Canonici appellati estis, quòd Canonicas regulas vos velle observare cęteris arctiùs devovistis.* *Epist. 69.*

Ugone di S. Vittore ne' Commentarj sopra la Regola di S. Agostino ci ammaestra così: *Regula dicitur quòd rectè regat, vel quòd rectè doceat, & quod nos dicimus Regulam, Grçci Canonem dicunt, unde etiam Græco nomine Canonici, idest Regulares sunt vocati ii, qui in Monasteriis constituti juxta regularia instituta Sanctorum Patrum Canonicè, atque Apostolicè vivunt.* *In cap. 1. Regulæ D. August.*

Giacomo di Vitriaco Vescovo, e Cardinale interpreta così il vocabolo di Canonico relativamente a' suoi tempi: *Multi autem temporibus istis reperiuntur Canonici, vera nomine Seculares, qui cùm regulariter non vivant, falsò sibi Canonici nomen usurpant, umbram nominis retinentes, virtutem autem ejus abnegantes; sicut enim homo pictus non est homo, & denarius falsus denarius non est; ita qui hujusmodi sunt Canonici seculares, non sunt Canonici: quo enim pacto Canonici, idest regulares censentur, quorum Regula est irregulariter vivere, quorum lex est sine lege moveri, propriæ voluntati absque ulla contradictione passim frena laxare?* *Occidental. Hist. cap. 30.*

Niccolò de Cusa allora che era Vescovo di Costanza così parla a' suoi Canonici: *Vocati estis, ut curratis sicut Canonici .... Canonicus à Canone, qui Latinè regula dicitur, in Canonum observatione .... currere debet. Mensuret igitur Canonicus secundùm mensuram rectitudinis, & justitię suum cursum, si illum faciat ex Canonum observantia .... Omnis Christianus regula Evangelica dirigitur. ne dominetur in eo concupiscentia, sed in suo ordine plus Canonici qui se voto particulariùs ad Canones adstrinxere.* *Lib. 10. excitationum.*

In Sacris Conciliis sæpissimè definitum legimus: placuit, ut quisque secundum etymologiam nominis sui vivat Monachus quidem secundùm suam derivationem quasi unus. solus & tristis, deflens peccata sua. Canonicus quasi regularis, quia se Regulis Sanctorum adstrinxit .... Canonicos Religiosos esse debere .... Canonicorum Regula quamvis laxiorem gradum in modo teneat, latitudinem tamen Religionis non egreditur .... Donare, & testari, & alia facere, quæ proprietariis conveniunt, non valemus. *Id. l. 3. Serm. Accepistis.*

Radulfo del Rivo Canonico Tungrense lasciò questo principio: *Cùm Sacri Canones sint custodiendi, apud vos tamen qui ab illis Græcè Canonicorum nomen vindicastis, à Sancta Romana Ecclesia specialiter depositi sunt, non tradentis, sed recipientis gratia.* *Lib. de Canon. observantia Prop. 3. in Biblioth. PP.*

Dionigi Cartusiano scrisse che *Clerici vocantur Canonici, quoniam regularem, & rectam tenentur ducere vitam, vitiorumque obliquitates vitando sinceriter gradiri juxta præfixa eis à Sanctis Patribus statuta.* *Opusc. de Vit. Canon. art. 3.*

Il Cardinal Baronio ne' suoi annali disse: *Qui Collegiatis serviunt Ecclesiis, quos frequentiori usu Canonicos appellare consuevimus, ob id scilicet eo nomine appellantur, quòd hisce tenerentur Canonibus obligati, ad quorum præscriptum vitam ducerent Clericalem in omnibus regularem, nil proprium sibi vindicantem.* *Ad ann. 103.*

Sciendum est, l'Azorio doverebbe bastare solo per istabilire l'intrapreso assunto, *Clericos qui Apostolicam vitam secuti nil proprium habentes, communem vitam agebant, & in eadem domo simul cibum sumebant, somnumque capiebant, & deinde in Ecclesiam conveniebant ad Ecclesiastica officia obeunda, dictos fuisse Canonicos, hoc est regulares, quippe qui Canonem Apostolorum servabant, qua appellatione, & nomine discernebantur ab aliis Clericis, qui proprium habentes in suis domibus habitabant.* *L. 12. Instit. Moral. c. 22.*

Nello stesso sentimento coincide il Suarez: *Si primam originem*, egli dice, *& usum hujus vocis Canonicus spectemus, nil aliud à principio significasse videtur, quam Clericum* *To. 1. de Relig. l. 1. de Variet.*

Relig. cap. 9. Idem To. 4. de Relig. lib. 1. de Variet. Relig. cap. 9.

sub Regula viventem, & communem vitam Apostolorum more, cum aliis in Ecclesiastico Collegio observantem, nam Canon Græcè Regulam significat, unde Canonicus dictus est regularem vitam sequens; eùm enim in principio Ecclesiæ, vel omnes fideles, vel saltem omnes Clerici communem vitam profiterentur, successu temporis multi etiam Clericorum relicta vita communi cœperunt privatim vivere, & proprium habere (Canonicorum nihilominus retentò nomine.) Qui autem priorem statum retinuerunt, ut à communi Clericorum turba discernerentur, Canonici dicti sunt, Et ideò illi Canonici, qui in Religiosa, & communi vita permanserunt; Canonici Regulares dicti sunt, propter necessitatem determinandi ambiguitatem vocis Canonici. Così il Suarez.

L. de Canonic. cap. 1.

Agostino Barbosa scrisse così: *Qui olim in cœtus congregati seorsum à cæteris habitabant, non omnes Monachi erant, sed aliqui fuerunt, qui Monachorum instar, eundem locum plures incolebant simul, unoque omnes refectorio, & dormitorio utebantur, qui à communi vita Canonici dicti sunt*.

L. 1. de Canonicis.

Giovanni Molano difensore acerrimo del Vocabolo *Canonicus* come derivato dalla voce *Canon*, che significa disciplina regolare, piagne così il ralassamento d'alcuni Canonici de' suoi tempi: *Multum expedit, ut qui Dominorum Canonicorum titulum honorabilem in Ecclesia esse arbitramur, primùm animadvertamus quantum distemus à priscis illis Canonicis, quibus hoc nomen à Regula sumptum est, cujus cùm essent observantissimi, malebant humilioribus vocabulis, Clerici & Fratres dici, quàm à Canonicæ vitæ observatione Canonici appellari. His indigni sumus qui connumeremur; si enim nostrorum temporum Canonicis antiquos Canones objicere vellem de obedientia sub Episcopo, de communi dormitorio, communi mensa, & frugali victu & potu, claustrali conventu, & aliis nonnullis eò pertinentibus, vereor ne à multis audirem, hæc nunc non Canones, sed paleas esse*.

Cap. 9. de anno 795. sub Leone III. Pag. 340.

Ascoltiamo i Padri di Magonza nel Concilio congregato sotto Carlo Magno, e vedremo, che riferiscono il vivere Canonico alle Regole della Vita comune: *Ut Canonici Clerici canonicè vivant (idest) simul manducent, & dormiant, & in suo Claustro maneant, & singulis diebus manè primo ad Lectionem veniant, & audiant, & obedientiam secundùm Canones suis Magistris exhibeant quibus constat*, soggiugne il Cabasuccio, *ante Zomana Nicolai II. & Alexandri II. Concilia fuisse Canonicos Regulares*.

Sub Leone III. cap. 8.

Lo stesso prescrisse il Concilio Remense, in cui leggesi in questo modo: *Lecti sunt Canones ut quisquis Canonicus legem, vitamque suam minimè ignoraret*.

An. 1536. c. 4.

Il medesimo spirito incontriamo ne' Padri del Concilio di Colonia, che formò un Decreto del tutto celebre, ed a proposito: *Ut de Canonicis dicamus paucis, respondeat eorum vita titulo, respondeat nomini, sint reipsa ut sunt nomine idest Regulares; neque enim clam est primam eorum originem Monasticæ disciplinæ fuisse; imitentur Apostolos, & nascentis Ecclesiæ Ministros, quorum erat cor unum, & anima una... Nam istæ Ecclesiæ Collegiatæ quandam vetustatem spirant, & Ecclesiæ primitivæ institutum præseferunt, quod vel forma ædificiorum ostendit, quæ Canonicos propè Templum in unum pænè habitaculum collocavit, ut procul à promiscua multitudine separati divinis pariter laudibus insisterent*.

E per Regola de' Santi Padri, menzionata ne' predetti Concilj, e da' sopralodati Scrittori dobbiamo intendere la Vita Comune senza proprietà veruna, conforme spiegossi Urbano II. allorchè confermò a' Canonici di S. Antonino nel Vescovado Rutense i loro privilegj, e ricevette sotto la protezione Apostolica quell'insigne Canonica: *Quousque vel qui ad præsens ibi Domino famulantur Canonici, vel qui futuris ibidem temporibus sunt servituri, regulariter vivere, & communiter vivendo propriumque non habendo tam Apostolicæ, quàm Beatorum Hieronymi, Augustini, & cæterorum Patrum de conversatione communiter viventium Clericorum studuerint instituta servare*. E Nicolò Desnos che unì sì bella Collezione di Erudizioni, vide l'originale della Bolla Urbana, ed attesta l'osservanza della detta Comunità nella Canonica menzionata sotto lo stendardo del solo S. Agostino.

Anno 1090. Datum Romæ 196.

§. II.

Concil. Aquisg. an. 816. c. 113. ad calcem Augustinianæ Regulæ.

Vedete che il Concilio d'Aquisgrana propone a chiunque professa la Vita Canonicale, le Sentenze de' Santi Padri; *Itaque*, ascoltiamo i Padri Aquisgranensi, *Sanctorum Patrum sententias, quibus Clericalis Ordo ad bene vivendum instruitur, sedulè perlegat & diligenter pertractet, quisquis Canonicam professus est vitam. Quas cùm bene perscrutatus fuerit, patenter inveniet, quòd illi non enervatè, sed religiosè vivendum sit*.

Can. 23.

Il Concilio Turonense come chiaramente discorre de' Canonici delle Catedrali, e quanta religiosità in essi suppone? *Canonici Civitatum, qui in Episcopiis conversantur, consideravimus, ut in Claustris habitantes, simul in uno dormiant dormitorio, simulque in uno reficiantur Refectorio, victum & vestitum juxta facultatem Episcopi accipiant*. E come parla de' Ca-

Canonici esisteoti nelle Abazie? *Simili modo & Abbates Monasteriorum in quibus Canonica Vita antiquitus fuit, vel nunc videtur esse, sollicitè suis provideant Canonicis, ut habeant Claustra & dormitoria, in quibus simul dormiant, simulque reficiantur*. E qual differenza conoscete voi tra i Canonici delle Catedrali, ed i Canonici delle Abazie, in ciò che concerne l'osservanza esteriore? Can. 24.

Il sopraccennato Concilio d'Aix nell'ultimo Canone, ch'è come il compendio degli altri, dice: *Claustra in quibus Clero sibi commisso Canonicè vivendum est, firmis undique circumdent munitionibus, ut nulli omnino intrandi aut exeundi, nisi per portam pateat aditus; sint etiam interiùs dormitoria, Refectoria, cellaria & cęteræ habitationes usibus Fratrum in una societate viventium necessariæ, &c.* Con quanta evidenza descrivesi in che cosista, e che conseguenze seco porti la Vita Canonica? Can. 117.

De' Canonici di S. Martino di Espernay si dice: *Sacer Conventus secundùm Patrum instituta*. Capitulaire de l'Abbaye.

Osservate come parlano Niccolò II., ed Alessandro II. ne' Concilj tenuti a Roma, che stabiliscono, che la Vita Apostolica è la Vita Comune, e quanto procurano di fissarla con togliere di mezzo il proprio e la facoltà di disporre: *Præcipientes statuimus, ut prędictorum Ordinum, qui eidem Prędecessori nostro obedientes castitatem servaverunt, juxta Ecclesias quibus ordinati sunt, sicut oportet Religiosos Clericos simul manducent, & dormiant; & quidquid eis ab Ecclesia venit, communiter habeant: ut ad Apostolicam, communem scilicet vitam, summopere pervenire studeant*. Can. 4.

Nell'anno 1058. la Catedrale di Firenze in Italia ricevette molti benefizj da una piissima Donna nomata Thetberga; il Vescovo della qual Chiesa indrizzolle un'Atto, in cui leggonsi questi termini, che mostrano assai chiaramente, ch'ella era servita da' Canonici Regolari, e che questi imitavano il costume della primitiva Chiesa, ch'era d'osservare la Regola de' Santi Padri: *Qui modò aut in antea in prædicta Canonica ad instar primitivæ Ecclesię communiter viventes, regulam Sanctorum Patrum Canonicè observant, aut observaturi sunt*. Italia Sacra To. 3.

Osservate similmente come usurpasi il termine *Regulariter* spiegato con quello di *Canonicè*: *Tunc Canonici Regulares dicti sunt, qui regulariter, seu Canonicè, juxta regulam more majorum vivebant*. Le Cointe To. 7. Annal. p. 434.

Il Papa Urbano II. approvò il ritiro d'alcuni Canonici della Catedrale di Metz a San Pierremont, luogo loro donato dalla Contessa Matilde, affine d'osservare la Vita Canonica, che avevano professato, con maggior perfezione; e questo Papa riceve per la stessa cosa Vita Comune, e Vita Canonica: *Locum qui dicitur Standalmont* (fu poi detto San-Pierremont) *præfata B. Petri Filia Matildis Comitissa vestræ Religioni ad agendam communem, & Canonicam vitam tradidit*. E nelle antiche carte di San-Pierremont vedesi io che consisteva la Vita Canonica e quali obbligazioni portava seco: *Si volueris Vitam Canonicam ducere*, dicevasi a ch. voleva fare la Professione, *oportebit ut hæc tria custodias, videlicet ut castè vivas, & obedienter, & proprium non habeas*. E lo stesso Pontefice congratulandosi per la Riforma de' Canonici Regolari di Salisburgo, loro dice: Voi siete quelli, che rinovate la vita esemplare de' primi Fondatori del Vangelo, e che riparate verso il fine de' secoli la Comunità Apostolica, ch'era stata stabilita fino dalle fasce della Chiesa dagli Apostoli di Gesù Cristo; e notate che accenna la disciplina Apostolica, e la norma del vivere de' Santi Padri: *Vos estis, qui Sanctorum Patrum vitam probabilem renovatis, & Apostolicæ Instituta disciplinæ in primordiis Ecclesię Sanctę exorta, sed crescente Ecclesia jam penè deleta instinctu Sancti Spiritus suscitatis*. 1088. Urban. II. Lit. Urbani II. Metrop. Salisb.

Nell'ottavo Secolo nell'anno 747. appresso Egberto Arcivescovo d'York era in uso il termine di Canonico nel senso, che indicava Cherici Regolari: *Canonici, idest Regulares Clerici*. E come s'è toccato sopra Alcuino, che fioriva sotto l'Imperador Carlo Magno parlava così: *Canon grecè, latinè Regula ... & inde Canonicus Regularis quòd regulariter debeat vivere*. Præfat. in Excerp. To. 6. Concil. L. de divin. off. cap. 36.

L'Abate di Buona-speranza dice: *Ea propter Clerici dicuntur & Canonici idest Regulares, quia cum populus per latiora vivendi spatia quasi licenter evagetur, Clericus districtioris vitę Regula cohibetur*. Lib. de Continent. Cleric.

Con un disinteressato riflesso, che donisi a' sentimenti de' predetti Concilj, e Padri, chiara cosa è di comprendere quanto più fondata sia, e più universale la derivazione della voce *Canonicus* dalla voce *Canon*, presa come significhi un Cherico vivente in qualche Comunità ben regolata, e che perseverantemente ivi professi Vita Comune senza proprietà veruna secondo le Regole Apostoliche giusta i decreti de' Concilj, ed a tenore de' precetti, e degli esempli de' Santi Padri. Vedesi in oltre manifestamente come usurpino i Concilj, ed i

ed i Padri per la medesima cosa, vivere in Comunità, vivere Canonicamente, e vivere Regolarmente; di maniera che sia stata sempre una stessa cosa il carattere di Canonico preso nel senso piu accreditato, ed il carattere di Canonico Regolare; di dove sembra possa inferirsi in conseguenza, che il Canonico Regolare secondo questi principj, e giusta queste derivazioni sia un Cherico di sua prima istituzione, che professa nelle Comunità Chericali Vita Comune senza proprio di sorta veruna, secondo le Regole Apostoliche, e de' Santi Padri. Onde un dotto Scrittore descrisse il Canonico Regolare in questi termini, cioè che per Canonico Regolare esso intendeva un'Ordine di persone destinate al culto degli Altari, applicati dal loro Istituto alla salute dell'Anime, e viventi in Comunità nella pratica de' Consiglj Evangelici, e de' Sagri Canoni. Ovvero per parlare coll'Autore delle Disquisizioni sopra l'Ordine Canonico, l'Ordine de' Canonici Regolari è un genere de' Cherici obbligati con voto all'Ubbidienza Canonica, alla Continenza, ed alla Comunità Apostolica, affine di poter'esser di poi applicati a tutte le funzioni della Chericatura, e della Gerarchia nelle Chiese Catedrali, ovvero Parrocchiali: *Genus esse dixi Clericorum Obedientiæ Canonicæ, Continentiæque, & Communitatis Apostolicæ votis sic adstrictorum, ut exinde ad omne Clericalis officii munus sive in Parochiis, sive in Ecclesiis Pontificalibus, sive aliis omninò explendum, paratiores, aptioresque sint.*

Disquif. 1. de Ord. Can. pag. 280.

Il P. le Cointe asserisce, che la distinzione de' Canonici in Secolari, e Regolari non è stata conosciuta nella Chiesa se non allora che l'osservanza della Vita Comune essendo estinta, alcuni Canonici ripigliarono la maniera del vivere de' loro Antichi Maggiori: *Tunc Canonici Regulares dicti sunt, qui regulariter, seu Canonicè juxta regulam more Majorum vivebant*. Afferma, che la distinzione de' Canonici in Secolari, e Regolari è posteriore al Concilio d'Aix la Chapelle, ma quanto alla denominazione, e non quanto all'essenza: *Hæc enim distinctio .. sevius cæpit*. Allorchè le Congregazioni di S. Rufo, ed altre cominciarono a stabilirsi, loro sopravvenne questa denominazione a caula che fecero rifiorire l'antico spirito dell'ordine, e perchè all'esempio de' loro Padri ripigliarono la Vita Comune, e lo sproprio: *More Majorum vivebant*.

To. 7. Annal. pag. 434.

RICERCA QUINTA.

Dal modo di parlare, che gli Storici fanno de' Canonici Regolari, d'oggidì non ostante i Voti solenni, e gli altri caratteri della loro Regolarità, meglio comprendesi, che cosa sia il Canonico Regolare, e quale insieme la sua origine.

§. I.

QUI apresi un vasto Oceano con pericolo di restare sommersi nella piena degli Scrittori più Critici, se volessimo inoltrarci nell'alto Mare delle loro innumerabili sentenze, affine di tentare la scoperta de' loro sentimenti, quali sieno sopra l'Ordine de' Canonici Regolari. Ed appunto per uscire dal borrascoso impegno con riputazione, e con vantaggio, vedremo con la scelta de' più esatti Storici il giudizio, che i Savj ne hanno formato con fargli derivare come veri Cherici viventi in Comunità dal Collegio Apostolico, e da S. Agostino.

L'Ordine de' Canonici Regolari, dice un Critico nelle sue Storie Ecclesiastiche, che gli Apostoli avevano primieramente fondato, che S. Agostino riparò nel suo Secolo, che i Sommi Pontefici Pasquale II., Benedetto XII., Eugenio IV., Sisto IV., Pio IV., e Pio V. lodarono, e confermarono con le loro Bolle, fù ristabilito sotto l'Imperio di Carlo Magno, e di Lodovico Pio: Il Concilio d'Aquisgrana nell' 816. gli diede una Regola estratta da' sentimenti de' Padri, e da' primi Canoni della Chiesa, ch'egli pubblicò, e fece ricevere per la diligenza, e con l'autorità di Lodovico il Pio in tutta l'estensione del suo Impero. Quest'ordine nel decimo Secolo si rilassò dall'Osservanza Regolare: Nell'undecimo risorse con maggiore splendore di prima, per lo Zelo d'Uomini Apostolici. *Canonicus Ordo quem à Sanctis Apostolis institutum, à Sancto Augustino renovatum, ac reformatum, Summi Pontifices Paschalis II., Benedictus XII., Eugenius IV., Sixtus IV. Pius IV. Pius V. Apostolicis Diplomatibus prædicarunt, sub Caroli Magni, & Ludovici Pii Imperio restitutus, cui Synodus Aquis-Granensis anno Christi 816. Regulam ex diversis Patrum sententiis, & priscorum Conciliorum Canonibus condidit, quam lege lata promulgavit, & in omnibus Ecclesiis Ditionum suarum servari jussit Ludovicus Pius; decimo sæculo ab Obser-*

Sæcul. XI. & XII. par. 1. c. 7. art. 7.

servantia Regulari cecidit, Undecimo Viris Religiosis, ac Sanctis florentior surrexit, ac propagatus est. Cœpit Sanctæ Reformationis opus &c.

Pasquale II, scrivendo al Priore del Monistero di S. Frediano dice, che si sà, che la Vita Regolare, che S. Agostino ha abbracciata, e proposta nelle sue Regole, è stata istituita dagli Apostoli nella primitiva Chiesa. 1099.

Benedetto XII. nella Bolla della Riformazione generale, assicura che tra tutte le Religioni, che sono piantate nel campo della Chiesa, egli sente una singolare affezione per quella de' Canonici Regolari dell'Ordine di S. Agostino, stabilita, e santamente istituita nella primitiva Chiesa da' gloriosi Discepoli di Gesù Cristo. 1334.

Eugenio IV. ristabilendo i Canonici Regolari nella Chiesa Patriarcale del Laterano, dice nella Bolla, che comincia *Cùm ad Sanctissimam*, che i Papi suoi Predecessori avevano primieramente stabilita in quest'illustre Chiesa una famiglia de' Canonici Regolari, affinchè la prima Chiesa del Mondo fosse servita da' Cherici viventi secondo la Regola, la tradizione, e gl'Istituti de' primi Cherici della Religione Cristiana. Egli aggiugne, che S. Marco Discepolo di S. Piero aveva il primo dopo gli Apostoli stabilito questo Sant'Ordine nella Chiesa d'Alessandria. Che S. Agostino Dottore della Chiesa gli aveva date delle Regole tutte divine, e che S. Gregorio aveva comandato a S. Agostino Apostolo degl'Inglesi di prescrivere il medesimo genere di Vita à tutti i Cherici sottomessi alla sua Giurisdizione. 1431.

Sisto IV. desiderando di confermare a' Canonici Regolari della Congregazione Lateranense tutti i privilegj, che i suoi Predecessori avevano loro accordato, parla così nella Bolla *Dudum ad universos Regulares Ordines &c.* Noi consideriamo molto più I Canonici Regolari, perchè il loro Ordine è stato fondato dalla nascita della Chiesa, e ch'egli ha sempre conservata la Regola, e le pratiche de' primi Cherici della Religione Cristiana: *Primorum Christianæ Religionis Clericorum*. 1471.

Pio IV. dice espressamente che i Canonici Regolari tirano la loro origine dagli antichi Cherici istituiti non solamente da S. Agostino, ma dagli Apostoli medesimi: *Ipsi Canonici fuerunt, & sunt de illis Clericis à Sancto Augustino, quinimmo à Sanctis Apostolis institutis.* 1560.

Finalmente S. Pio V. riconosce ch'eglino vengono dagli Apostoli, e che S. Agostino gli ha solamente riformati: *Ab Apostolis originem traxerunt, & ab Augustino eorum Reformatore iterùm per Reformationis viam mundo geniti.* Questa è la raccolta, che l'Autore delle dette dissertazioni composte con un travaglio prodigioso sopra tutta la Storia Ecclesiastica, ha fatto per fondare la maniera del suo autorevole dire. 1566.

§. II.

Questi oracoli de' Papi assai formali, ed espressivi doverebbero escludere ogn'interpretazione ardita, e captiosa, se pur è vero, come certamente lo è, che *non minus in Bullis, quam in Lege nullum verbum debet esse otiosum, ac superfluum; Sed omne debet esse operativum*. Se pur'ammettesi, come ammetter devesi, che *Papa non præsumitur jus ignorare*; e che *Jura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere*. Se pur si vuole, come voler è necessario, che *Ut oracula ab infallibili veritate emanata clauso ove Bullę sunt venerandæ*. E quando fossero enunziazioni, e non già determinazioni, non può negarsi che i Sommi Pontefici non comparischino Autori di essi; Mentre viene insegnato dal Mascardi, che: *Enunciativę, & narrativæ probant etiam plenè contra tertium, quando in pluribus scripturis enunciatum continuetur*. Nè è da sognarsi ch'essi Sommi Pontefici abbiano copiati ed errori, e falsità per istabilire un'antichità sconosciuta, e favolosa da lasciare alla posterità nel tempo medesimo che pretendevano d'esser mallevadori della verità. E non sò come non fossero stati ugualmente colpevoli nell'aver'imitata una somigliante Cronologia, se si fossero ciecamente compiaciuti di fissare i Canonici Regolari, che derivino da' Santi Apostoli, con ammettere le loro esposizioni sospette, ed interessate; conforme lo sono infinitamente quelli, che senza rispetto hanno con paralelli oltraggiosi, e con paragoni insolenti delle antichità Greche favolose, e rovinose fondate sù la loro vanità, ed ambizione, involti insieme con una comune ingiuria e la Maestà de' Sommi Pontefici, e l'illustre grado d'un' Ordine Religioso. Non è lo stato solo Vescovile, che sia scaturito dalla Comunità del nostro Signore, e de'suoi Apostoli. Se credesi, che il Sacerdozio è istituito da Gesù Cristo tutto l'Ordine Gerarchico riconosce la sua sorgente dalla Comunità del Nostro Signore; e se i Preti benchè inferiori per diritto dovuto a' Vescovi, non lasciano d'essere della Gerarchia della Chiesa, e Successori degli Apostoli; i Sommi Pontefici hanno avuto ragione di fissar'i Canonici Regolari col nascere della Chiesa per essere Successori della Vita Comune de' primi Preti della medesima Chiesa per testimonio de' più savj Storici, e de' Critici più eruditi. E se i Sommi Pontefici hanno parlato d'un fatto antico, ne hanno

C. si à Judice de appellat. in 6. Roman. consil. 295 col 2. vers. præterea. Barbosa axiom. 222. num. 18.

C. licet 1 de Constitut. in 6. Num. 10. de Probat. con cl. 206.

Concil. Trid. Sess. 23. can. 14 & Sess. 23.

par-

parlato di moto proprio, e ſenza eſſer ſollecitati da alcuno, e così poſitivamente, che non può ſupporſi ſenza oltraggiar'il dovuto riſpetto, che ne abbiano diſcorſo, e giudicato ſenza conoſcenza del perche, per non aver altra parte, che d'eſſer Protettori della Giuſtizia, e della verità. *Res judicata pro veritate habetur*. Un Urbano II. che ſedeva nell'undecimo ſecolo, cioè nell'anno 1088., per vero dire, ſarebbeſi molto fortemente inganuato nel derivare l'Ordine Canonico dalle Regole di S. Agoſtino, e dall'Opere di S. Gregorio, e di S. Girolamo, ogni qual volta l'aveſſe veduto a naſcere nel medeſimo undecimo ſecolo ſotto i proprj occhj. Nello ſteſſo momento, che vedeſi, non già da Viſionarj, ma da Uomini i più ſaggi, un' Ordine ad uſcire dal ſuo niente, e volerlo qualificare col titolo d'antico, non altro ſarebbe, che un volere contr'ogni evidenza a forza d'illuſioni ingannare il Pubblico con opere affettate, e ſeminare della falſa credenza per ſoffogare la verità. Quando la Decretale attribuita al Papa Urbano I. meritaſſe delle rifleſſioni non oſtante il poſſeſſo di così lunga tradizione; nè la Regola di S. Agoſtino, nè l'Opere di S. Girolamo, e di S. Gregorio ſono opere apocrife, nè d'un antichità dubbioſa. *Hanc Auguſtinus* (così parla Urbano II.) *regulis ſuis ordinavit, hanc Hieronymus ſuis epiſtolis informavit &c.*

Lit. Urban. II. pro Canon. S. Quintini Bellovac.

Tillemon. to. 7. pag. 532. circ. ann. 355.

Ecco come un'erudito Scrittore parla dell'origine de' Canonici Regolari: *Si l'on veut donc chercher la plus ancienne origine des Chanoines Reguliers, il faut remonter juſques à Saint Euſebe: Il y auroit lieu de croire qu'il avoit pris le modele de cet établiſſement dans les Monaſteres qu'il avoit vus en Egipte, & en Orient durant ſon exil; mais Saint Ambroiſe nous aprend que ce fut avant ſon baniſſement qu'il fit un Monaſtere de ſon Egliſe*. Un così dotto Storico avrà, credo io, ben peſate le coſe, prima di paragonare l'Ordine de' Canonici Regolari d'oggidì con quelli di S. Euſebio nel quarto ſecolo; e da un dire così riſoluto ſe ne deduce, come nè la Regola d'Aquiſgrana, nè i pericoli d'incontrar tempi favoloſi, ſono baſtati a trattenerlo di pronunziare il ſuo ſentimento, che l'Ordine Canonico è anteriore aſſai all'undecimo ſecolo contro l'imaginazione d'alcuni, i quali ſenza autorità, ſenza fondamento, e ſenza ragione, l'anno voluto far naſcere dell'undecimo ſecolo.

Hiſt de l. Egliſ. to. 2 pag. 626. Item P. Alexandre dit la meme choſe ſecul. 5. art. 3.

Monſieur Godeau Veſcovo di Vance Prelato ugualmente riguardevole per la ſua profonda erudizione, che per la ſua ſingolare pietà, parla con queſto linguaggio: *Auſſi tôt que S. Auguſtin fut fait Evêque, il inſtitua dans ſa Maiſon même un Monaſtere de Cleres, qui ont donnè l'origine aux Chanoines Reguliers*.

Ed appreſſo i Bollandiſti leggeſi pure, che S. Lorenzo Veſcovo di Spoleto iſtituì l'anno 521. un Moniſtero de' Canonici Regolari ſul modello di quello d'Ippona. *Sub annum DXXI. illic Canonicorum Regularium Congregationem inſtituit, qualem ferè 130. annis priùs Hippone in Africa S. Auguſtinus*.

apud Bolland. Menſ Febr. to. 3. pag. 363.

Anno 1130. Lib. 6. epiſt. 27.

Pietro Cluniacenſe, che non deeſi accuſare nè di parzialità, nè di compiacenza, dice: *Canonicalem Ordinem, inter Ordines antiquitùs conſtitutos*. Che ſia un Ordine, che ripigliò il primo ſplendore della ſua origine ſotto Ivone de Chartres: *Sub Magiſtro Ivone cæperit reflorere*: ch'era ſtato ſtabilito anticamente dagli Apoſtoli: *Canonicus Ordo primùm ab Apoſtolis*: e che di poi fù rinuovato da S. Agoſtino: *Poſtea ab Auguſtino Epiſcopo regulariter inſtitutus*, lo diſſe Sigeberto. E ſecondo la Cronaca dell'Ordine di S. Benedetto, non ſoffre punto d'eccezione convien confeſſare che: *Saint Auguſtin mourut cinquante ans avant que naquit Saint Benoiſt, & promulgea la Regle un ſiecle entier avant que notre Patriarche publia la ſienne*. E più abbaſſo: *Saint Auguſtin avoit écrit une Regle pour les Chanoines de ſon Egliſe*.

Chron. ad ann. 1078.

Sur l'ann. 14. & 117. de S. Benoiſt.

Pietro Bleſenſe fa un grand'elogio a S. Agoſtino per la Riforma de' Canonici Regolari, de' quali egli non lo fa punto Iſtitutore. *Fuit altera ipſius utilitas* (dice egli nel 12. ſecolo nel quale vogliono nato di nuovo l'Ordine Canonico alcuni Critici) *ſpecialis in eruditione Canonicorum Regularium; ipſe enim vitam Canonicam reſtauravit, non inſtauravit, ipſa eſt enim vita Apoſtolorum*. Ed aggiugne: *ordinavit Regulam Clericorum Canonicè degentium*.

Serm. in feſto S. Aug vel Petr. Comeſt.

Alle ſentenze, che abbiamo raccolte, potrebbeſi aggiugnere un copioſiſſimo numero, che troviamo ſparſo appreſſo Autori di gran riputazione, e per l'erudizione, e per la pietà; e confeſſeremmo, che ciaſcheduno di eſſi viene in un medeſimo ſentimento ſia pel Chericato de' Canonici Regolari, e loro vita comune ſenza proprio, ſia per la loro origine da' Santi Apoſtoli, e rinuovamento di eſſi ſotto S. Agoſtino; e che l'Ordine Canonico ſiavi ſempre ſtato, ſenza tacciare di ſecoli ſconoſciuti, e favoloſi i tempi antichi, e crederei di non meritare rimproveri, nè d'ingannarmi, ſe io m'appoggio all'errore di tanti Uomini ſaggi, che debbonſi preferire a pochi eruditi in ſimile argomento, e dirò con S. Bernardo: *Cum his, inquam, me aut errare, aut ſapere fateor*. Tanto accordano gli Scrittori amanti della verità, e che parlano ſenza paſſione; come ſono di buon guſto, e di miglior diſcernimento quegli,

Epiſt. 77. ad Hugon.

che

che distinguono l'Epoche dell'Istituzione, e della Riformazione de' Canonici Regolari per togliere gli equivoci fissando la loro istituzione ne' Santi Apostoli, e la loro Riforma in S. Agostino, e nell'undecimo secolo; del quale parlandone il Cabasuccio nelle sue notizie de' Concilij dice così: *Effrenis illa Clericorum incontinentia decimo, & undecimo sæculo Regularium Canonicorum institutam propagandi amplam præbuit occasionem, appellabantur cuim ad præcipuarum Ecclesiarum ministeria ex quibus necesse erat seculares Clericos ejicere.* E questo è uno sbaglio, che ha fatto errare non pochi, non voler discernere lo svario tra il tempo, ch'è invalsa la denominazione espressa de' Canonici Regolari di S. Agostino, ed il tempo della loro origine presa nel significato del loro Chericato, e della loro vita comune; siccome non è piccolo fallo il dedurre, che i Canonici Regolari sieno nati nell'undecimo secolo senz'avere alcuna legge di formata Congregazione. *Erroris tam supini occasio fuit*, parla il Desnos contro l'Abate Gioachino, *quod in Galliis orta fuit circa annum 1100. congregatio celebris Canonicorum Regularium D. Augustini, cujus caput erat Illustris Canonica apud Valentiam sub titulo, & nomine S. Rufi Apostolorum coetanei, qui primus fuit Avenionensium Episcopus.* E come dicevamo di sopra il Padre Alessandro nella sua storia Ecclesiastica a' distinti gli tempi della Istituzione, e della Riformazione de' Canonici Regolari, e disse, che la loro Istituzione deve rimettersi a' tempi degli Apostoli, la loro Riforma a' tempi di S. Agostino, ed un'altra Riforma all'undecimo secolo: *Canonicus ordo à Sanctis Apostolis institutus, à Sancto Augustino renovatus, ac reformatus... decimo sæculo ab observantia Regulari cecidit: undecimo viris Religiosis, ac Sanctis florentior surrexerit, ac propagatus est. Cœpit sanctæ reformationis opus...* Questa serie de' fatti, che promette questo Volume in pruova della Vita Comune de' Cherici fino da' primi secoli della Chiesa, ben dimostra, che si vuole mascherare l'errore, ed ingannare il Volgo da quelli, che amano confondere l'essere, o sia il carattere d'una persona con il modo di vivere, e con la qualità accidentale presa dalla medesima; ma quando vedrassi alla scoperta la verità, forse meritaranno d'esser compresi nel numero di quegli, a cui riesce molto sensibile, che la verità gli confonda: *displicet nudata veritas, quibus placebat amata falsitas.*

Not. Eccl. sec. XI. pag. 394. §. de communi.

Nicolaus Desnos pag. 147.

Sec. 11. & 12. part. 1. c. 7. a. 7.

§. III.

E Pure a fronte d'una copiosissima nuvola di testimonianze autorevoli, che ci opprime, vedesi andar in giro quà, e là con le opere de' Critici, che la Regolarità addottata da' Canonici Regolari, ha recata una gran piaga al Chericato, che vantano, per aver introdotta una gran differenza co' Canonici Secolari. Ma che? ammetto io ancora che sono in due membri divisi, nientedimeno non sono membri essentialmente opposti; siccome non lo sono i Monaci neri, e li Monaci bianchi, che dividono l'Ordine Monastico. Altrove si è detto, che l'essenza d'un Canonico sussiste, e sotto la denominazione di Secolare, e sotto la nuncupazione di Regolare, in ciò che risguarda l'Istituto Canonico; tuttavia credesi che la Regolarità faccialo più vicino alla perfezione evangelica. Gli Canonici Regolari dell'Undecimo Secolo, se sopravvanzano gli Secolari con la perfezione de' Voti, non pretendono per questo che gli Canonici Secolari non rimanghino veri Canonici. Anzi conviensi con Giovanni Molano seguitato da Adamo Premonstratense, che parla così. *Si Canonici, quomodo Seculares; si Seculares, qua ratione Canonici? Sed esto. Nec ipsum culpemus usum loquendi; sit, quod sic appellentur, non quia criminibus sæculi, ipsi seculo conformati impliceantur; sed pro eo quod tam arctum vivendi propositum non amplectuntur, quam illi tenere videntur, qui Regulares vocantur. Etiam si in sæculo morentur*, dirò di loro quello, che de' Cristiani Tertulliano scrisse *in Secularibus tamen separantur, quia sæculum Dei est, Secularia autem Diaboli.* Così se non ostante la denominazione de' Secolari, e la proprietà de' beni ritengono veramente l'Istituto Canonico, e formano il Senato, ed il Presbiterio della Chiesa, Consiglieri, ed i Coadjutori sono del Vescovo; quegli che chiamansi Regolari, e che professano la Povertà con il vincolo del Voto all'esempio del Collegio Apostolico, e de' Cherici di S. Agostino, e de' loro legitimi successori, non pretendono di perdere, anzi di perfezionare l'ordine Chericale, conformandosi a' Cherici della primitiva Chiesa, giusta il sentimento dell'autore della disciplina, il qual vuole: *que le dèpo villement entier de toutes possessions terrestres, soit le comble a la perfection de la Chericatura*; altrimenti sarebbe d'uopo dire, che gli Apostoli, ed il Clero di S. Agostino, ed una infinità de' Catedrali, che sonosi segnalate con il Voto della Povertà, degradassero nel medesimo tempo dall'Ordine Canonico. Bisognarebbe declamare, che Nicolò II., ed Alessandro II., come il Concilio di Colonia dell'anno 1536. macchiassero molto deformemente la bellezza della disciplina Ecclesiastica, alloraché impiegarono il loro zelo a fin di richiamare nel Clero di Santa Chiesa la Vita Comune, e lo sproprio, che se ne partirono non con altra licenza, che con quella del rilassamento: *Quòd Com-*

Lib. de spectaculis cap. 15. apud Desnos pag. 83.

Loc. supr. cit.

Epist. 213. *Communis Vita*, ne pianse la decadenze *Ivon Carnutense*, *penè in omnibus Ecclesiis defecit: non auctoritati, sed desuetudini, & defectui adscribendum est*, Sc il Voto dello sproprio spoglia della Gerarchia de' Canonici il Canonico Regolare, converrà sostenere, che a formare un vero Canonico, sarà necessario esser molto ricco, e meno perfetto, e pure crederei, che fusse una dottrina assai capricciosa, e nuova, che un Canonico Regolare esser dovesse meno Cherico d'un Canonico non Regolare, a causa della professione che fa d'esfere interamente distaccato da' beni del Mondo, e di osservare più da vicino, ed alla lettera quello, che ha sempre in bocca nel cuore. *Dominus pars hæreditatis meæ*.

§. IV.

MA quì non posso omettere il gran pregiudizio, che incontra l'Ordine Canonico, attesoche, conforme taluno pretende, il nome di Canonico Regolare è stato sconosciuto dianzi il decimo Secolo. Sarebbe una cosa molto strana, che vi fossero stati de' Canonici Regolari dal tempo medesimo degli Apostoli, e di Nostro Signore, e che non siane fatta menzione per il corso di nove Secoli. Senza gran pena non può rinvenirsi la ragione di un silenzio così straordinario. Di grazia uditemi con verità e pace; Il nome di Monaco di San Pacomio è stato in uso allorche nella Chiesa sono stati introdotti altri Monaci viventi sotto diverse Regole, e con differenze assai rimarchevoli, cioè circa il sesto, o settimo Secolo, nientedimeno la Congregazione, che formò San Pacomio, che n'era come il Generale, era fiorita dianzi questi Secoli. Se presentemente non vi fosse che una sorta de' Monaci, come nell'anno 1131. non sentivansi a contare che due Ordini, e due Regole, di S. Agostino, e di S. Benedetto: *spreta Beatorum Magistrorum Benedicti, & Augustini Regula*; non vi sarebbe d'uopo distingnere tanti Ordini Benedittini, Celestini, Certosini, ed altri. Ora perche ne' Secoli precedenti al decimo non cravi che una sorta de' Canonici, e questi se non erro per mille anni sembra essere stati dalla loro origine Regolari; e perche per condescendenza de' tempi è stata autorizata la secolarizzazione ne' Canonici, e questo doppo il decimo Secolo; è stato d'uopo trovar de' nomi per distingnergli; ed in verità quello di Regolare conviene molto a proposito a quegli, che vivono in comune, secondo l'obbligazione del loro stato; come quello di secolare spicga bene assai gli altri, i quali avendo abbandonata la Vita Comune, dimorano nel Mondo, e vi dispongono com'essi vogliono de' loro beni. Sarebbe fratanto una gran debolezza volere insistere sù questa pretesa difficoltà, in vece di rimaner d'accordo in fermarsi al significato del nome, e non già alla parola; e crederei maggior pena sarebbe incontrar dianzi il decimo Secolo delle Catedrali, ovvero de' Capitoli de' Canonici Secolari dalla loro Fondazione con l'autorità della Chiesa, di quello sarebbe in cercar prima del riferito secolo delle comunità de' Canonici Regolari presi nel loro proprio significato. Quando fosse nuovo *il nome*, quando non sarebbe l'Istituzione. La Religione Cristiana, dirò con S. Agostino, presa, *secundum ipsam rem*, è sempre mai stata nel Mondo: *erat apud antiquos, nec defuit ab initio generis humani*; Ma la nuncupazione di Cristiana è nuova, e nacque in Antiochia dopo l'Ascensione del Signore: *Vera Religio, quæ jam erat, cæpit appellari Christiana*; quindi è che illustrò, non ritrattò questa sua sentenza: *Hæc est nostris temporibus Christiana Religio*, attesoche nuova s'è la nuncupazione di Cristiana, antichissima è la Religione in se stessa: *Non quia prioribus temporibus non fuit, sed quia posterioribus hoc nomen accepit*, conchiude il Santo. Così è, benigno Lettore, l'ordine Canonico nella Chiesa è sempre stato, *secundùm ipsam rem*; che se recente, come taluno pretende, si è il vocabolo di Canonico Regolare di S. Agostino, recente non è la Religione Canonica: *Non quia prioribus temporibus non fuit, sed quia posterioribus hoc nomen accepit*. In oltre l'Autore della disciplina della Chiesa volendo trattare: *De Clero, & Capitulis Cathedralium Ecclesiarum per priora quinque Ecclesiæ secula* porta gran numero di erudizioni, che veramente dimostrano, che i Preti gli Diaconi componevano col Vescovo un solo Senato, un Consilio, un governo di tutta la Chiesa; ma una sola erudizione che contenga questa voce *Capitulum*, la ricerca per que' tempi ancora. Se la passa in dire, che se la voce *Capitulum* non viene espressa ne' passaggi, che allega, esprimesi nientedimeno la medesima cosa, che significa la voce *Capitulum*, e ciò gli basta: *Non hic sonat vox ista Capitulum, sed res ipsa vociferatur. Non vocum sonus, sed sensus attendendus hic est*. Vedete quanto parla bene al nostro intento. Replica la medesima cosa nel capitolo seguente, ed appone una condizione, che vorebbomo usata ancor noi per favorire il nostro argomento, e per far spiccare la verità; dice dunque così: *Si ablegatis præjudiciis perpendantur quæ de Seminariis supra disseruimus, liquebit ea tum vera fuisse Capitula, & Collegia ipsa Cleri Cathedralium Ecclesiarum*. Notate le parole: *si ablegatis præjudiciis*. Ed innalzando noi ad argomenti più sublimi il riflesso, vorrei sapere come rispondeasi da' Padri del Concilio Niceno all'objetto, che la parola

Hard. Tom 6. p. 11. Col. 1192. can. 6.

Retract. lib 1. cap. 13. num. 3. Col. 19.

Par. 1. lib. 3. c. 7. n. 7. p. 635. fin.

Ibid. c. 8. n. 2.

la Omousion era un vocabolo ignoto nelle Sagre Carte per provare la consustantialità del Figlio col divino suo Padre, e perciò non dovevasi usurpare per fermare un Dogma? Voi ben saprete che eglino attendendo più alla sustanza del significato che alla materialità della voce confutarono la difficoltà con questa risposta ancora, che molto quadra al nostro intento, cioè come ascrisce il Petavio, che *& si totidem syllabis in scriptura vox ista non comparea, ejus tamen vim & sententiam reperiri docebant.*

Petav. Tom. 1. de Trinit. l. 4. c. 5. n. 5.

RICERCA SESTA.

Della Regola di S. Agostino, che professano i Canonici Regolari.

Non vorrei, cortese Lettore, offendere la vostra erudizione con l'idea da me conceputa di porvi sotto gli occhi quest'argomento, sminuzzandovelo in varie osservazioni, ovvero Paragrafi, appunto come se fosse in esso un'innocente Novizzo; mentre avviene, che il supporre ogni Lettore introdotto in qualunque materia, fa che trattisi la cosa in succinto e di passaggio, rimanendo, con quest'errore, per lo più invulti, e l'argomento nelle sue difficoltà, e chi legge nelle sue tenebre. Ecco qual è il mio disegno, amico Lettore: voglio istruire un pari a me, cui gran cose arrivate sono del tutto improvise, nel rintracciare che ho fatto or qual sia l'Autore della riferita Regola; or perche nata sia la contesa tra gli Eruditi nel definire se sia stata adottata dalle Religiose, ovvero da' Religiosi; ed è lo stesso che vedere tra l'altre ricerche curiose, che sono insorte nel progresso di questo punto, se il saggio Legislatore abbia la scritta primieramente per gli Uomini, o pure in grazia delle Vergini Religiose d'Ippona.

§ I.

Siavi noto primieramente, benigno Lettore, come nel fine del primo Tomo dell'Opere di S. Agostino incontrasi una Regola con questo titolo: *S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Regula ad Servos Dei*: ed incomincia così: *Ante omnia, Fratres charissimi, diligatur Deus, deinde proximus, quia ista præcepta sunt principaliter nobis data. Hæc igitur sunt, quæ ut observetis præcipimus in Monasterio constituti*: Ecco una Regola indrizzata agli Uomini *ad Servos Dei*. Nel secondo Tomo delle predette opere ritrovansi due Lettere scritte alle Religiose d'Ippona dello stesso Monistero: la prima è la 210. nell'ordine, e porta questo titolo: *Dilectissimæ, & Sanctissimæ Matri Felicitati, & Fratri Rustico, & Sororibus quæ vobiscum sunt, Augustinus, & qui mecum sunt in Domino salutem*: e questo è l'argomento che contiene: *Augustinus Felicitati, & Rustico de malis tolerandis, & de fraterna correptione; forsè* (aggiugnesi nella nuova edizione) *occasione tumultus in Sanctimonialium conventu exorti, de quo in Epistola proximè post hanc sequente*. La seconda è la 211., a cui si desidera il titolo; porta nientedimeno l'argomento di quanto contiensi nella medesima in questi termini: *Augustinus Monachas quæ dam student mutare Præpositam, indecenter fuerant tumultuatæ, revocat ad concordiam, & præscribit illis vitæ Regulam*. Nella nuova edizione dell'Opere del Santo notasi, che in alcuni Manoscritti leggesi così: *objurgatio contra Sanctimonialium dissensionem*: ed in altri aggiugnesi, *& post increpationem earum regularis informatio*: ed altrove: *Sanctimonialibus objurgatio, & Regula*.

Nov. edit. col. 789.

Alias la 87.

Aliàs la 109.

Nova edit. 1688. Paris. & Vet. 1561. Venet.

Note Nov. edit. apud Possid. & in Indiculo Johannis Vilmerii.

La prima, che come vedremo è una continua esortazione alla sofferenza sotto il peso delle tribulazioni, ed all'amore della pace, finisce così assolutamente: *Sicut acetum corrumpit vas si diutius ibi fuerit; Sic ira corrumpit cor, si in alium diem duraverit*. La seconda ch'è ripiena d'istruzioni, di riprensioni e di consolazioni, termina con queste parole: *Nec habeatis pœnitentiam Judæ traditoris, sed potiùs lacrymas Petri Pastoris*. Dopo di che immediatamente seguita la Regola così *Hæc sunt quę ut observetis pręcipimus in Monasterio constitutæ*; con ciò che siegue come nell'altra riferita di sopra. Ecco la Regola scritta alle Religiose. Osserviamo che dica il Suarez a questo proposito: *Solent Divo Augustino tres Regulæ attribui, duæ breviores, & tertia integra, & magis completa; prima incipit: Communi definitione decernimus &c. Secunda post illa verba præambula: Ante omnia, Fratres Charissimi diligatur Deus, deinde proximus, incipit: Qualiter autem nos oporteat orare... Sed hę duæ regulæ incerti authoris sunt, & probabiliùs creduntur non esse Augustini, & ita in 1. Tomo Operum ejus separatim, & quasi in angulum rejecta sunt, simul cum alia Regula fęminarum*.

Tom. 4. l. 2. de Variet. Relig. in specie cap. 8. n. 14. pag. 368. §. Dico ergo Tertiò.

Dal ritrovarsi dunque questa medesima regola con differenti pronomi in mascolino, ed in feminino, è insorta gran controversia, e nate sono due opinioni differenti, ciascuna delle quali vanta d'aver'un grosso partito, nel decidere qual delle due sia la legittima, la ge-

nuina; se quella ch'è al fine della lettera 211. nel secondo Volume per le Donne, che sono *in Monasterio constitutæ*: ovvero quella ch'è al fine del primo Tomo per quegli Uomini, ch' erano *in Monasterio constituti*: ch'è quanto dire per qual sorta di persone il Santo la componesse da principio, se per le Religiose, o pure per li Religiosi. Quello, che non soffre eccezione si è, ch'ambedue le Regole, o per dir meglio quest'una Regola quanto alla sostanza viene accettata comunemente dagli eruditi per opera del Santo; non già perche Agostino, o il suo familiarissimo Possidio ne facciano menzione, ma bensì per la maniera del dire, per gli sentimenti piissimi, e per le cose, che vi prescrive piene di rettitudine: *Auctorem refert Augustinum*. E tra gli altri caratteri osservasi la consonanza delle massime sparse nelle sue opere, come sarebbe quell'indulgenza, che prescrive di usarsi a chi tiene un' infermità occulta: *Si latens est dolor in corpore, famulo Dei dicenti, quod sibi doleat, sine dubitatione credatur*. Nella stessa maniera parla a' Monaci di Cartagine: *Qui enim veram corporis ostendit infirmitatem humanè tractandus est*: ed aggiugne, *qui autem falsam pratendit, & convinci non potest, Deo dimittendus est*. Vedete inoltre, che cosa raccomanda a' Confratelli di bassa estrazione, che vengono alla Religione, cioè, che se entrando ne' Monisterj, vi ritrovino gente di nobile lignaggio, che accomodasi alle regole della disciplina, eglino non s'invanischino; altrimente nascerebbe questo sì gran disordine, che *divites illic humilantur, & pauperes illic inflantur... ubi fiunt divites laboriosi, fiant pauperes delicati*. Con somiglianti sentimenti cerca di ridurre alla moderazione i predetti Religiosi di Cartagine allorachè ricordò loro: *Neque enim propterea in militia Christiana ad pietatem divites humiliantur, ut pauperes ad superbiam extollantur. Nullo modo enim decet ut in ea vita ubi fiunt Senatores laboriosi, ibi fiant opifices otiosi; & quo veniunt relictis deliciis suis, qui fuerunt prædiorum Domini, ibi sint rustici delicati*. In somma molto accordasi con la gran mente del Santo questa Regola, di cui non trovasi nel suo genere cosa nè più saggia, nè più Santa, nè più perfetta: *On ne sauroit rien voir en ce genre-là de plus sage, de plus saint, ni de plus parfait*.

Nove edit. ad. monitio &c. — Regul. n. 9. — De Opere Monach. cap. 19. n. 22. — Regul. n. 2. & 5. — De opere Monach. c. 25. n. 33 — Monf. du Bois.

§. II.

Entriamo a cagione d'insegnamento, d'erudizione, e di premessa al nostro intento, nella prima lettera, la 210., che incomincia: *Bonus est Dominus*: e rileviamo il disegno del Santo nello scriverla, e fù d'istruire Felicita, e Rustico sopra la maniera, con cui debbansi sopportare i mali di questa vita; e somministra loro delle regole eccellenti intorno la correzione fraterna. Può essere, che il Santo prendesse motivo di loro scrivere sopra questo suggetto, dal tumulto seguito tra le Vergini consagrate a Dio, di cui parlasi nella vegnente lettera. Questa Felicita probabilmente era la Superiora del Monistero, che succedette alla Badessa, che fù Sorella di S. Agostino, già defonta, e che fino alla morte fù Superiora del Monistero: *usque in diem obitus sui*, scrive Possidio, *Præposita ancillarum Dei vixit*. Rustico poi era il Superiore, che il Santo unì alla Badessa pe'l buon governo del Monistero dopo la morte di sua Sorella, ed era Prete della Chiesa d'Ippona, che assistè all'elezione, che S. Agostino fece d'Eraclio, affinchè gli succedesse nel Vescovado, conforme vedesi dagl'atti di quest'elezione, che formano la lettera 213. nell'ordine.

Possid. c. 26. — Monf. du Bois.

Questa lettera in consonanza del suo argomento è tutta in dimostrare l'utilità grande delle tribulazioni, e chiamale doni d'un Signore, che avvisa, come sono le prosperità dono d'un Signore, che consola: *Res prospera donum est consolantis, res autem adversa donum est admonentis*. Esorta le Religiose a sopportarsi reciprocamente, a conservare l'unità dello spirito co' vincoli della Pace; avvisale, che averanno mai sempre motivo di compatirsi, e di tollerarsi, fin a tanto che Gesù Cristo abbia compiuto di purificarle tutte, e che arrivino a quel beato stato in cui vinta la morte, Iddio sarà il tutto in tutte: *Ut sit Deus omnia in omnibus*. Aggiugne il Santo, che sebbene le dissensioni non abbiano giammai niente d'amabile, nè di desiderabile, noi nientedimeno veggiamo alle volte, che l'amore, che noi abbiamo pe' nostri fratelli è quello, che falle nascere, o almeno servono per prova d'un tal'amore: *aut à caritate nascuntur, aut caritatem probant*. Dice che l'amore della correzione è una virtù rara, e che pochi amano d'esser ripresi; nientedimeno insegna che non omettasi, poiche vero è, che sovente la correzione contrista un poco quello, a cui vien fatta; ma venendo di poi a pensare a ciò, che gli è stato detto, ed a ripassarlo nel silenzio del suo cuore, ove non è che Dio, e lui, preferisce al dispregio degl'Uomini, che cagiona la correzione, il timore di dispiacere a Dio se nnn correggesi; e prende ferma risoluzione di non cader mai più negli errori per cui venne giustamente corretto. Continua a dar loro degli avvertimenti salutevoli, e chiude la lettera con pregarle a praticare queste Sante Regole, che il Dio della pace sarà con loro, e che, o non abbiano discordie, ovvero le spegnino sollecitamente: *Quia sicut acetum corrumpit vas, si diutiùs ibi fuerit; sic ira corrumpit cor, si in alium diem*

Num. 1. — Num. 2.

diem duraverit. Questa, come vedesi, è una lettera compiuta nelle sue parti, proporzionata all'argomento, di Regole ripiena per ispirare in quella Vergini Sagre l'unità dello Spirito, e l'amor della pace; ed in essa non fassi menzione veruna d'altra Regola; di maniera che se vi si ritrovasse, non intenderebbesi il perchè; mentre la lettera medesima è una continua Regola pel bisogno di quel Monistero.

Ora passiamo alla seconda lettera cioè alla 211. nell'ordine, che incomincia così: *Sicut parata est severitas peccata, quæ invenerit vindicare, ita non vult caritas quod vindicet invenire*; Queste Religiose, crescendo probabilmente il rumore nel Monistero, desiderarono, che Agostino si portasse da loro: *cùm meam præsentiam quæreretis*. Ma la sua prudenza lo trattenne, e non andovvi; e scrisse la seconda lettera. Prevedeva il Santo, che se andato fosse al Monistero, sarebbesi facilmente piuttosto aumentata la turbolenza, che introdotta la pace poscíache non potendo egli accordar loro ciò, che volevano, la loro disubbidienza averebbero obbligato a punirle quanto meritavano; così non ritrovandole il Santo Vescovo tali quali l'averebbe volute, esse nè pure averebbonlo trovato quale l'averebbero desiderato.

Tra queste Religiose era insorta la tentazione di voler mutata la Superiora, e la lettera non esprime il perche; convien'asserire, che il partito fosse contr'ogni ordine, e d'un cattivo esempio, atteso che il Santo protestò di non poter'accordare questo loro disegno. Giustifica la sua condotta se non è andato al loro Monistero; Sì per non accrescer loro il rossore, ed a se la tristezza; e che ha giudicato più utile aprire il suo cuore accompagnato dalle lagrime avanti a Dio, che trattar con esse con parole; e che molto temeva di veder cangiato in argomento di pena quello, che faceva tutta la sua gioja. Sentiva il Santo innumerabili scandali da ogni lato del Mondo, e confessò, che consolavasi in mezzo a tante tempeste, che agitavanlo, allorche rivolgeva il pensiero a quell'adunanza de' Vergini così numerosa, all'amore, che le univa, alla santità della loro vita, ed all'effusione abondante della grazia d'Iddio sopra di esse, che le fece non solamente rinunziare al maritaggio, ma che inoltre aveva loro ispirato di prendere il partito di vivere in comune per essere tutte in Dio un solo cuore, una medesima anima. Esortale a rientrare in se stesse, ed a pregare il Signore, affinche non sieno mai più tra di loro dissensioni, gelosie, animosità, querele, maldicenze, nè false accuse. Vedete un poco, aggiugne loro, qual disgrazia è la mia, che nel medesimo tempo, che io sento della gioja per vedere i Donatisti a rientrare nell'unità della Chiesa, veggami ridotto a piagnere lo scisma, che lacera il vostro Monistero. Mette loro in considerazione i vantaggj apportati al Monistero dalla loro Superiora, che avevale vedute a crescer tutte sotto i proprj occhj; e che qual Madre ripiena di tenerezza avevale portate tutte se non nel seno, almeno nel suo cuore. Ciascheduna di voi l'ha pur ritrovata entrando nel Monistero, o serva del Signore con tanta edificazione sotto la disciplina della mia sorella che n'era la Superiora prima di lei, o di già caricata col peso del governo. Da lei avete avute le istruzioni, avete ricevuto il velo, per lei il Monistero è venuto in fiore; e voi volete levarle il posto, e con tal'impegno fino a far nascere un tumulto scandaloso. Voi che dovereste gemere, e piagnere, se io avessi avuto in disegno di toglierví una persona, di cui conoscete il merito, a cui siete accostumate, e che vi ha ricevute così volentieri nel Monistero. Altra novità non è stata introdotta in questa Comunità, che la destinazione del Prete, che v'è stato deputato per superiore: *Novum non accepistis, nisi Præpositum*: e s'egli vi serve d'occasione di rivoltarvi contro la vostra Madre, perche non dimandate piuttosto, ch'esso vi sia levato, e non ella? *Aut si propter illum quæritis novitatem, & in ejus invidiam contra Matrem vestram sic rebellatis, cur non potiùs id petitis, ut ipse vobis mutetur?* Ma se solo il pensiero, che vi sia tolto così degno Superiore vi fa orrore per la molta affezione, e venerazione, che a lui portate: *Novi quomodo eum in Christo venerabiliter diligatis*: e perche non avete i medesimi sentimenti verso la vostra Madre? Sapete che ne nascerà? Voi farete tanto, che il superiore scorgendo, che tal tempesta è insorta appena, ch'egli è stato assegnato al reggimento della vostra Comunità, potrà presumere, che la Città averà motivo di credere, ch'egli sia stato la cagione della vostra rivoluzione, e per esser dall'altra parte Uomo d'onore, ed innocente, ei farà il primo a licenziarsi, ed a lasciarvi abbandonate nel vostro scisma: *Ut dicatur non vos aliam quæsituras fuisse Præpositam, nisi ipsum cœpissetis habere Præpositum*. Termina il Santo la sua lettera con implorar dal Signore, che doni la pace al loro spirito, e che gli artifizj del Demonio non prevagliano ne' loro cuori, o che guardinsi bene, che il dispiacere di non aver'ottenuto ciò, che volevano, e la vergogna d'aver voluto ciò, che non dovevano, non le precipiti in fatali cadute, anzi che ripiglino il primo fervore con una sincera penitenza, imitando le lagrime di S. Pietro, e non già la disperazione di Giuda; *Tranquillet ergo Deus, & componat animos vestros... nec habeatis pæniten-*

Num. 4.

nitentiam Judæ traditoris, sed potiùs lacrymas Petri Pastoris. Quest'è la lettera intieramente riferita, che il Santo scrisse alle sue Religiose d'Ippona, lettera compiuta nelle sue parti, sufficientemente istruttiva, efficace a farle rientrare in se stesse, e ripiena di tenerezza per persuaderle a deporre il loro irragionevole disegno, a continuar l'ubbidienza alla loro Madre, ed a rimettere il loro cuore in pace. Che poi dopo le ultime parole menzionate poc'anzi: *Sed potiùs lacrymas Petri Pastoris*: abbiasi immediatamente a vedere la Regola di S. Agostino ad incominciare così: *Hæc sunt quæ ut observetis præcipimus in Monasterio constitutæ*: con ciò che siegue, veramente a parlare senza prevenzione di spirito, non intendesi bene, con che ragione vi si possa ritrovare.

§. III.

PRimieramente evvi da osservare, che la Regola è lunga per cinque volte più di quello, che sia la Lettera, ed è una Regola generale, ricca di precetti d'ogni sorta pel buon'incaminamento di qualunque Comunità; ed in fatti moltissime la seguitano, e ne fanno professione; ed è un capo d'opera in genere di Regola. Ammesso ciò, sembra ragionevole il credere, che il Santo, se l'avesse scritta in quest'occasione, ne averebbe fatta qualche ricordanza nella lettera medesima secondo il suo costume; poiche se risolvette di mandare a Romaniano un'operetta intorno la Religione Catolica, glielo avvisa: *Tibi volo ante adventum meum mittere, si charta interim non desit*. Se manda i suoi scritti a Gajo per terza persona, glielo fa sapere: *Ut omnia nostra legenda præbeat prudentissimæ charitati tuæ*: e regolarmente suol farsi così. Ma quì non fassene una minima parola, ed un tale silenzio viene creduto improbabile, trattandosi d'una Regola nuova, che servir doveva a tenere nella disciplina per l'avvenire quelle Religiose tumultuanti; ed è un riflesso di gran forza appresso gli uomini ben cordati capacissimi della diligente condotta d'Agostino; per lo che non sanno capire come abbiasi a vedere dopo breve lettera una Regola così diffusa a principiare così all'improviso senza premettere, che stata sia o richiesta, o promessa; e vie più mentre non si può dire, che l'avesse distesa per allora quando la sua Sorella era Superiora, sì perche ciò non costa con verità, come perche non l'averebbe mandata, o composta, come pretendesi, per le dissensioni, che contiene la lettera, nel qual tempo era già morta la riferita Sorella del Santo, che morì Superiora: *Usque in diem obitûs sui Præposita*.

Doujat p. 610.

Epist. 15. n. 1.

Epist. 19.

Possid. cap. 26.

§. IV.

SEcondariamente, se la Regola è stata dalla sua origine unita alla lettera 211., pare che dovesse avere della connessione col corpo della lettera medesima; ma dov'è quest'affinità? La lettera è ristretta ad una cosa sola, ed è mettere la pace in quel Monistero, sedar le turbolenze, e rescindere i partiti contro così degna Superiora; laddove la Regola abbonda di precetti, che divagano per tutti i gradi della perfezione, e prescinde affatto dal caso, che somministrò il motivo di scrivere il Santo la lettera, di cui parlasi, ch'è ripiena di doglianze per le divisioni insorte, dopo aver'Agostino impiegato tutto il suo zelo per piantare, ed innaffiare quel Monistero con le sue santissime istruzioni; quindi è che amareggiato dalle loro sedizioni contro la loro Madre, ebbe a dire: *Non enim sic plantavimus, & rigavimus hortum Dominicum in vobis, ut spinas metamus istius ex vobis*: espressione, che a bastanza dinota ch'egli fu il loro Istitutore.

Alias la 109.

Epist. 211. al 109.

§. V.

VEggiamo inoltre quanto poco pare, che accordisi con la verginal verecondia quella libertà d'andare ogni mese una volta a' Bagni, com'era il costume dell'altre: *Lavacrum etiam corporum, ususque balnearum non sit assiduus, sed eo quo solet intervallo temporis tribuatur, hoc est semel in mense*. Così pare che non molto convenga alla modestia delle Religiose quella licenza indefinita di girar quà e là: *Quando proceditis*: d'andar nelle pubbliche Chiese: *in Ecclesia*: anzi di comparire nel commercio del Mondo, ed ovunque sieno ancora degli Uomini; *& ubicumque ubi, & viri sunt*. Nè par cosa da passarsi sotto silenzio, che quell'Agostino, il quale: *Feminarum Monasteria nonnisi urgentibus necessitatibus visitabat*. Nel secondo Secolo in un Monistero, appresso il Cabasuccio, il Prete diceva la Messa alle Monache con questo patto, *ut sacro expleto ministerio quamprimum regrederetur*: e nell'anno 517. sotto il Papa Ormisda fu ordinato, che celebrata la Messa ne uscissero incontinente: *statim exacto ministerio regredi festinabunt*. Merita altresì almeno un breve riflesso il leggere gli encomj, che il Santo Prelato ha fatto nella più volte ricordata lettera di quelle Religiose, le quali servivano d'un'estrema consolazione al Santo, allorche dianzi le insorte turbolenze, assediato dalle disgrazie, che dall'ogni parte del Mondo arrivavangli al cuore, rivolgevasi a quelle sagre mura. Ascoltiamlo di grazia, come s'esprime: *cogitans copiosam congregationem, & castam dilectionem, & sanctam conversationem, & largiorem gratiam Dei quæ data est vobis, ut non solùm carnales*

Reg. n. 13.

Num. 10.

Possid. cap. 27.

Not. Concil. Sec. II. de Sacr. Virg. dissert. 3. n. 4. pag. 27. Concil. Epaon. can. 38.

Epist. 211. n. 2.

nales nuptias contemneretis; verùm etiam eligeretis in domo societatis unanimes habitandi, ut sit vobis anima una & cor unum in Deum. Or'il riflesso che meritano queste parole, si è di non ritrovarsi gran fondamento in queste così ben condotte Vergini, che il Santo, dopo aver detto loro così in generale: *Non autem carnalis, sed spiritalis inter vos debet esse dilectio*: avesse a ricordar loro: *Nam quæ faciunt pudoris immemores etiam fœminis fœminæ, jocando turpiter, & ludendo, non solùm à viduis, & intactis ancillis Christi in Sancto proposito constitutis, sed omninò nec à mulieribus nuptis, nec à virginibus sunt facienda nupturis*. Ed in oltre dopo quelle parole, che possono a bastanza servire per raffrenare il lusso comune ad ogni sesso: *Non sit notabilis habitus vester, nec affectetis vestibus placere sed moribus*, l'aggiugnere: *Nec sint vobis tam tenera capitum tegmina ut retiola subter appareant. Capillos ex nulla parte nudos habeatis, nec foris vel spargat negligentia, vel componat industria*. Vedete ancora che cosa ricorda a quelle Religiose dopo aver'in esse lodato il casto amore, ed il santo loro tratto: *castam dilectionem, & sanctam conversationem*: che non facessero veruna azione, che suscitasse l'incontinenza, e la libidine; mentre in iscambio di leggere: *nihil fiat, quod cujusquam offendat aspectum* leggendosi in quella per le donne: *nihil fiat quod cujusquam illiciat libidinem*. Osservate ancora quanto sieno più adattabili agli uomini, che alle donne quelle parole *Codices certa horâ petatis*: così quelle appartenenti al cantare l'offizio: *nolite cantare nisi quod legitis esse cantandum*: che confarsi potevano a quelli, che aveva seco da Prete. Ed appunto con queste parole Agobardo Arcivescovo di Lione, che viveva ne' tempi di Carlo Magno, scoprì il suo sentimento che fosse composta la Regola per gli Uomini, allorche disse a' Cantori della sua Catedrale, *Augustinus præcipit suis, nolite cantare nisi quod legitis esse cantandum, quod quidam Religiosi Viri sequentes, subjectis sibi Fratribus tale præceptum dederant*. Oltre di che se il Santo avesse composta la Regola principalmente per le Religiose, è più credibile, che l'avesse dettata nell'idioma Cartaginese, e volgare più familiare alle femmine mentre doveanla osservare, che nella lingua Latina; sebbene ammettessi che molto fosse comune nell'Africa la Latina favella.

Regul. n. 14.

§. VI.

SO che potrà taluno allegare delle ragioni, che hanno piegato alcuni Eruditi a credere, che la Regola sia stata primariamente scritta alle Religiose; a cagione di certe parole, che assai meglio, che agli Uomini, a quel sesso convengono, cioè: *Ad Præpositam præcipuè pertinet, ut ad Presbyterum cujus est apud vos major authoritas referat quod modum, vel vires ejus excedit*. Alle Religiose suol deputarsi un Prete in qualità di Confessore, e di Direttore, la di cui giurisdizione in conseguenza prevaglia a quella della Superiora; laddove a' Religiosi, ed a' Cherici, i quali regolarmente per la maggior parte sono Sacerdoti, sembrano meno convenevoli.

Erasmo.

Questo che pare un'assurdo comparirebbe facilmente un regolamento di necessità, se volessimo che il Santo potesse aver composta la Regola per la buona condotta di que' Servi del Signore, che seco avea nelle vicinanze di Tagasta, alloggiati nella Casa paterna, ove piacquegli di ritirarsi: *Placuit ei percepta baptismi gratia cum aliis Civibus, & Amicis suis Deo pariter servientibus ad Africam & propriam domum, agrosque remeare*. Questi Servi del Signore erano ugualmente a Lui Laici, che di se stesso protestò ad Albina, che nella Città di Tagasta non era stato promosso al Chericato: *Cùm illa Clericatum mihi non imposuissent*: e molto meno era Cherico prima che si portasse in Africa: *Nondum quidem Clericos* disse di se, e d'Alipio; anzi egli medesimo non riconosce in se altro stato eccetto, che di Laico, di Prete, e di Vescovo, come l'espresse, allorchè menzionò i suoi libri, che compose da Laico: *Laicus cœpi ... alia littera, Laicus Romæ cæpi, Presbyter scripsi, Episcopus elaboravi*. Così prima che fosse Prete chiamollo Possidio più volte, e spezialmente nel riferire qualmente *recensuit Libros, sive ... quos ... adhuc Laicus, sive quos Presbyter, sive quos Episcopus dictaverat*. Ed altrove ricordando quel tempo prima della sua Sagra Ordinazione: *Solebat autem Laicus, ut nobis dicebat, ab eis tantùm Ecclesiis, quæ non haberent Episcopos suam abstinere præsentiam*: e come tale fù presentata a Valerio: *Eum itaque Laicum Episcopo de more obtulerunt ordinandum*: e come tale fu ritrovato nel mezzo della Plebe *Idem in Populo*, Laico fra i Laici, derivando questo nome di Laico dal Greco *Laos* che significa *Populus*. Quando dunque l'avesse dettata a questa sorta di gente del suo proprio carattere, vedesi bene esser necessaria la deputazione d'un Superiore, e spezialmente d'un Prete, che avesse il governo delle loro Coscienze. Ma perchè è molto piu verisimile, come appresso diremo, che la componesse per que' Servi del Signore, che aveva seco da Prete nel Monistero vicino alla Chiesa Parochiale in Ippona; è molto ragionevole il dire, ch'essendo questi stradati per salire al Chericato: *Clero proximos* secondo la frase di S.Ci-

Possid.

Epist. 126. n. 7.

De Civ. Dei l. 22. c. 8. n. 3.

De don. persev. c. 12. in 30. Retract. l. 1. c. 14. n. 1. Ibid. l. 2. c. 1. num. 1.

Possid. c. 31. Id. c. 28.

Possid. cap. 4.

Vit. S. Augi nov. edit. l. 3. c. 4. n. 1. ibid. c. 5. num. 1.

Possid. cap. 4.

V. il Secolo 4. §. 6 per Laici.

Epist. 24.

S. Cipriano; perciò il Santo Istitutore di questa Religiosa Comunità deputò, ed un Superiore, che avesse sopra di loro l'occhio pel reggimento esteriore, e per gli affari più lievi, ed un Prete per la condotta loro interiore, con piena autorità per le contingenze più rilevanti; e questo assai probabilmente in que' princípj esser poteva Agostino medesimo. Quindi il Santo Legislatore prescrive, che chiunque di qualche delitto sarà convinto, punito sia secondo l'arbitrio, o del Preosto, o del Prete, giusta che la qualità del delitto alla cura dell'uno, o dell'altro appartenga: *Secundùm Præpositi, vel etiam Presbyteri, ad cujus dispensationem pertinet, arbitrium, debet emendatoriam subire vindictam*. E quando finalmente questa Regola fu prefissa alla Comunità, che il Santo volle avere nel suo Vescovado d'Ippona, non vedesi ripugnanza nel dire, che a quella Comunità presiedesse un Preosto, un Prete, ed il Vescovo *Cùm Episcopi*, secondo la riflessione d'un dotto Scrittore, *quamvis Regulares Regularibus Episcopiis suis libentissimè semper præfecerint Priorem Presbyterum, qui omnium etiam Presbyterorum, atque Præpositorum curam gereret*. Nell'applicarsi poi alle Donne questa Regola scritta per gli Uomini, con gran ragione mantenne un'istess'ordine de' Superiori, prescrivendo così al num 11. *Si autem deprehenditur, atque convincitur, secundùm arbitrium Præpositæ, vel Presbyteri, vel etiam Episcopi graviùs emendetur*. Ecco dunque che secondo la qualità delle colpe ricorrevasi al Superiore di minore, o maggiore autorità.

Le Large pag. 207.

Un'altro obbietto sentesi produrre, e si è, che se la Regola non fosse stata scritta per le donne, come averebbe potuto il Santo, ch'era dotato d'una vera moderazione, ascrivere a gran peccato quel ricevere *occultè ab aliquo litteras, vel quodlibet munus*: ogni qual volta Isidoro Ispalense imitatore del Santo espressamente reputa un Monaco *levioris culpæ reum esse, qui occultè litteras ab aliquo, vel quodlibet munus acceperit*. Per intendere questa sentenza a prima faccia austera, convien ricorrere alla lettura d'un Codice esistente nell'insigne Biblioteca della celebre Badia Corbejense nella Città detta Corbeje nella Piccardia, antico di mille anni: *mille annos præferente*: il quale ci porta la lezinne del riferito passo, con la Regola diretta agli Uomini, così: *Quicumque in tantum progressus fuerit malum, ut occultè ab aliqua litteras, vel quodlibet munus accipiat*. Osserviamo le Note nella nuova Edizione sopra questo luogo. Primieramente nella Regola per gli Uomini leggesi così: *Quicumque ... ut occultè ab aliqua litteras, vel quolibet munuscula accipiat*. Ecco poi l'osservazione che fassi: *Codices plerique habent, ab aliquo litteras, vel quodlibet munus accipiat, quem locum ad Corbejensis MS. fidem correximus, secuti etiam hac in re conjecturas Stellartii, & Vindingi, qui de Munusculis amatoriis id præcipi arbitrantur, adeòque ut in fœminarum Regula legitur ab aliquo, sic legendum hic esse ab aliqua*. Quì vedesi, che il Santo ascrive a gran colpa de' suoi il ricevere lettere dalle donne *ab aliqua*, e lettere, e doni, che sieno eccitamenti e pegni d'un amore disordinato. In questo Capitolo la Regola è tutta in estirpare la petulanza degli occhi nunzj dell'affetto nascosto; ordina in conseguenza, che venghino accusati i delinquenti, e severamente puniti, se non ravvengonsi; scende di poi, e conchiude contro l'ardimento di chi accettasse lettere, e regali occulti dalle femmine, quasi voglia insinuare, che a' Religiosi legati col voto della continenza è da riputarsi a gran delitto fissare lo sguardo nelle Donne, e molto più se vorrà inoltre animoso carteggiare con esse, ed ammettere regali, che sono fomenti, e sfoghi d'un'affetto impudico: *Crebra munuscula*, ricordò S. Girolamo eziandio a Nepoziano, *& sudariola, & fasciolas, blandasve litterulas Sanctus amor non habet*.

Reg. c. 11. & epist. 211. n. 11. Isid. Hispal. Reg. Monach. c. 16.

Nov. edit. Tom. 1. col. 789.

Loc. cit. col. 792.

Epist. 2. ad Nepot.

Allegasi un'altro motivo de' principali, che parimente ha fatto inclinare taluno a credere, che questa Regola è stata primieramente scritta per le donne; e si è il modo d'esprimersi, che usa il Santo nell'esortare all'osservanza de' precetti della predetta Regola, con usurpare i termini di bellezza, d'odori, e di specchi; vocaboli più applicabili alle femmine, che a gli Uomini: *Spiritualis pulchritudinis amatores, & bono Christi odore de bona conversatione fragrantes .... Ut autem in hoc libello tanquam in speculo possitis inspicere*: Per quello che riguarda l'uso della parola Specchio, si sà che S. Agostino spiegando la Sagra Scrittura del Vecchio, e Nuovo Testamento, la propone come uno Specchio: *Ut hic se inspiciat* chi ama d'ubbidire a Dio, affinchè vegga *quantumque profecerit ... & quantum sibi desit*. Che se la Sagra Scrittura ordinata co' suoi precetti al regolamento di tutti i fedeli *ad Vitæ regulam* dirò con Possidio, viene intitolata dal Santo *Speculum*: La Regola che altro non contiene se non che istruzioni di perfezione Religiosa, e perchè non può esser presa come uno specchio mosso in mano a' suoi Religiosi, come l'esprime appunto *ut vos possitis inspicere*: ad oggetto che rendano grazie al Signore que', che veggonsi ubbidienti: *quæ scripta sunt facientes*: e dolgansi avanti a Dio que', che ritrovano *aliquid sibi deesse*: che sono appunto i sentimenti medesimi del Santo nell'Opera riferita intitolata *Speculum*, ove di-

Erasmo.

To. 3. Oper. S. Aug. nov. Edit. col. 682. Præf. & Admonit.

Possid. in Vit. cap. 28.

Reg. n. 16.

Præfat. lo. cit.

dichiarasi così: *Sic enim potest, & de his quę habet gratias agere, & de his quæ non habet, ut habeat satis agere, ac propter illa servanda curam precesque fidelis pietatis adhibere*. Così termina poco meno la Prefazione dell'Opera, e così finisce la Regola dopo le suddette parole: *orans ut sibi debitum dimittatur, & in tentationem non inducatur*. Questo è uno scrupolo, che non valse a trattenere Egberto Arcivescovo Eboracense, che viveva nell'anno 747., che non usurpasse nella Prefazione della Collezione de' Concilj l'uso della parola Specchio, allora che fà parlare Agostino medesimo, e servesi del passo della Regola, che abbiam per le mani; con che c'insinua, che S. Agostino, e scrivesse la Regola per gli Uomini, e che usasse il termine Specchio per li medesimi, come s'è detto: *Augustinus Episcopus dicit*, così parla Egberto, *ut nulli Sacerdotum suos liceat ignorare Canones, & ne excusatio ex ignoratione nascatur, vel per oblivionem aliquid negligatur, frequenter in hoc libello tanquam in speculo prospiciant, quid Canonum regulis est definitum*. Molto meno rileva l'usurpazione di queste parole, che sieno amanti della bellezza spirituale: *Spiritualis pulchritudinis amatores*, per essere un' avvertimento comune ad ogni sesso; così l'uso della parola odore: *bono Christi odore*, avendo in ciò Agostino imitato S. Paolo, che nella persona de' buoni Cristiani ebbe a scrivere: *Christi bonus odor sumus in omni loco*. Ma se il Santo fa menzione nell'ultimo Capitolo di bellezza, di Specchio, e di odori, cose proprie delle donne; nello stesso luogo dice ancora: *Non sicut servi sub lege*: passaggio, che sembra più naturale per gli Uomini, che il dire; *Non sicut ancillæ sub lege*.

Præfat. loc. cit.

Reg. loc. cit.

Excerpt. Egbert. Concil.

Num. 16. Pulchritudinis studium habentes Eccl. 44.

Questi gli fondamenti sono, sopra i quali Erasmo credette, che il Santo scrivesse la Regola per le Religiose; mà è stata così poco accreditata la sua opinione, che l'Università di Parigi condannolla, secondo il rapporto del Suarez, che dice così: *Omitto censuram Erasmi ab omnibus piis, & doctis Viris meritò damnatam, qui negavit Augustinum scripsisse illam Regulam pro Viris Religiosis, sed tantùm illam, quæ virtute habetur in Epistola 109. quę est ad Monachas, quæ revera eadem est, sed sine dubio fuit pro viris scripta, & facilè potuit ab eodem Authore ad fœminas accomodari, & in hoc sensu communiter recepta est, & citatur à D. Bernardo in libro de præcepto, & dispensatione, & exposita ab Hugone de Sancto Victore, ut notarunt Doctores Lovanienses in fine primi Tomi Augustini tacitè contemptâ censurâ Erasmi, quam Parisiensis Academia jam damnaverat*.

Suar. to. 4. l. 2. de variet. Relig. in specie c. 8. nu. 15. pag. 368. 211. nov. edit.

§. VII.

Passiamo ad un'altro riflesso, e si è che gli Scrittori più antichi hanno mai sempre ignorata la Regola di S. Agostino, come addattata a' costumi delle Religiose. S. Cesario Arelatense, che fioriva nel fine del quinto Secolo, e che morì verso la metà del sesto, cioè nell'anno 542., tra le varie opere che compose, contansi le Regole pel buon governo delle Religiose, in grazia di Santa Cesaria sua Sorella. Ora nel formare quest'Opera per le Monache, se questo Santo avesse riscontrata o nell'Opere di S. Agostino, o altrove la Regola, che presumesi indrizzata alle Vergini d'Ippona, è credibile, che averebbe presa la Regola d'un tal Legislatore, e già accomodata alle costumanze delle Religiose, ovvero averebbe da quella ricavate delle massime, e de' punti di perfezione per l'ottima direzione del Monistero di sua Sorella. Eppure come vedesi evidentemente appresso gli Scrittori, che ne portano in più colonne le Sentenze a confronto, S. Cesario nello scrivere la Regola per le Vergini conformasi senza paragone assai più alla Regola di S. Agostino secondo il testo mascolino, che a quella, che dicesi scritta per le donne. Da ciò ch'è verità di fatto potrebbesi inferire, che allora quando S. Cesario componeva la Regola per la sua Sorella, o non averà avuta cognizione d'altra Regola che di quella scritta per gli uomini, ovvero che per esser antichissima la Regola di S. Cesario per le Vergini Sagre, è impossibile cotanta conformità con quella di S. Agostino scritta per gli uomini, senz'avere qualch'esemplare, più antico sarà stato l'esemplare della Regola di S. Agostino per gli uomini, non solamente a riguardo della Regola di S. Cesario per la Sorella, ma ancora relativamente alla Regola presunta di S. Agostino per le donne, mentre dipoi s'è trovato col confronto, che seguitò quella di S. Agostino per gli uomini più di quella per le donne. In oltre evvi da premettere, che ritrovasi nel primo Tomo dell'Opere di S. Agostino nell'Appendice una Regola intitolata *Secunda*, che incomincia: *Ante omnia Fratres Charissimi diligatur Deus, deinde proximus, quia ista præcepta principaliter nobis sunt data*. Dopo tale principio leggonvisi diverse ammonizioni, o sia precetti, come a dire: *Ad primam & tertiam dicantur sui Psalmi... Ad Lucernarium autem Psalmus... Nemo sibi aliquid vindicet proprium.... Præposito suo deferant, sicut decet Sanctos*. E sul fine dice così: *Hæc sunt quæ ut observetis præcipimus in Monasterio constituti. Primò...* V'è da sapere ancora che l'erudizione hà ritrovato un codice antichissimo di quasi undici Secoli, come vedrassi fra poco, che porta congiunte questa Regola detta *Secunda*, ch'è breve, e la Regola intiera di S. Agostino.

Cave pag. 315.

Col. 41. novæ edit. de anno 1689.

Ora

Ora S. Cesario nel comporre la Regola per la Sorella, servesi non solamente della Regola intiera del Santo in mascolino, ma si prevale di più delle sentenze della Regola *Secunda* scritta per gli uomini, ch'esso rivolta alle donne; mentre ove la Regola nominata *Secunda* dice: *Patrem suum honorent post Deum ....* esso trasporta così: *Matri post Deum omnes obediant*. Ove dice *Præposito suo deferant*, esso mette *Præpositæ deferant*. Questo confronto opera primieramente a farci credere, che le Regole sieno le medesime; e secondariamente che cotanta somiglianza sia impossibile senza supporre qualch'esemplare. E non ritrovandosi appresso gli Eruditi l'Autore della Tradizione dal Testo femminino, come si vuole, al Testo mascolino, come vedesi, da' tempi di S. Agostino a quelli di S. Cesario, abbiamo luogo di dedurre, fino che non apparisca la verità del Traduttore, che il Testo mascolino della Regola di S. Agostino sia l'originale della riferita Regola, almeno vedesi quanto sia antico il Codice della Regola di S. Agostino nel genere mascolino. Siccome abbiamo promesso, qui è da osservare, incontrarsi nella celebre Biblioteca della Badia Corbejense nella Piccardia dell'Ordine di S. Benedetto, fondata dalla Regina Batilde l'anno 662., un Codice antichissimo quasi di undici Secoli, che porta ambedue congiunte le Regole, la detta *Secunda*, e la diffusa di S. Agostino, e tutte e due in genere mascolino. Questa verità è appoggiata al rapporto de' Censori dell'Opere di S. Agostino, che parlando della Regola detta *Secunda*, dicono così: *Contulimus istud opusculum ad exemplar Corbejense, ante mille annos ut videtur*. E di quella *ad servos Dei*, parlano parimente così: *In Codice Corbejensi mille annos præferente continetur Viris accommodata, & in unum Regulæ corpus coacta cum ea, quæ inscribitur Regula Secunda*. E se il fatto sta in questi termini, per qual ragione non possiamo noi molto ragionevolmente inferire, che S. Cesario avesse inanzi a gli occhi un somigliante Codice, allorchè componeva la Regola a richiesta della sua Sorella? Sì per essere il Codice Corbejense quasi d'undici Secoli, che poco meno abbraccia il Secolo di S. Cesario, che morì verso la metà del sesto Secolo nell'anno 542. in età di 73. anni: come perche Cesario il Santo, che nacque nell'anno 469. e che fiorì nel Pontificato di Simmaco nel 498., se scrisse la Regola per la Sorella nel Secolo quinto, ovvero nell'incominciar del sesto, un tal tempo non essendo molto lontano dalla morte di S. Agostino, che seguì nell'anno 430., può darci luogo di supporre, che ne' tempi di S. Cesario vi fossero de' Codici della Regola di S. Agostino per gli uomini, a cui esso cotanto conformossi in quella delle sue Religiose.

Gall. Christ. to. 4. pag. 292.

To. 1. Append. col. 4.

Ibid. col. 787. Admonit.

Cave cit.

Aggiugnete che un somigiante Codice, che porta d'ambedue le sudette Regole in mascolino le sentenze quasi parola per parola, vedesi nell'insigne Badia di S. Maurizio nella Vallesia nel Castello detto *Agaunum*, luogo nobilitato dal martirio di questo Santo e de' Compagni, è nominato parimente *Ternadæ* nell'itinerario dell'*Imperador Antonino*, la fondazione della quale così celebre Badia vien fissata nel sesto Secolo; il che obbligaci a confessare, che questa Regola detta Tarnatense, che porta insieme le sudette due Regole in mascolino, antichissima in conseguenza, e composta nella maggior sua parte della Regola di S. Agostino per gli uomini: *Perantiquæ Tarnatensis Regulæ partem facit potissimam*: stata sia la prima ad osservarsi in questo celebre Monistero; & insieme è una nuova prova della venerabile antichità di tal Codice, ed in conseguenza della Regola di S. Agostino in esso contenuta in genere mascolino.

Baudrand. hic.

To. 1. Oper. S. Aug. nov. edit. col. 787. Admonitio.

§. VIII.

E Che antichissima sia con verità la Regola Tarnatense, o sia Agaunense, abbiamo luogo di crederlo a cagione d'alcuni termini, che usurpa, i quali fino da' primi Secoli della Chiesa furono in uso appresso i Santi Padri, ed altri Scrittori. Servesi dunque per significare l'ora del Vespro di questa parola *Lucernarium*: *Post horam verò nonam ... usque ad horam Lucernarii*: Vocabolo che spiega il tempo, in cui dicevansi i Vespri, cioè: *Post occasum Solis*. Questo termine *Lucernarium* primieramente incontrasi nella Regola detta la seconda, antica per lo meno del pari a' Codici Corbejense, e Tarnatense, anzi quanto S. Agostino, per essere stata creduta sua Opera, avendo unita la Regola legittima del Santo. In essa leggesi così; *Ad Lucernarium autem Psalmus .... usque ad horam Lucernarii*. Prudenzio, che fioriva nell'anno 405. servissene allorchè componendo gl'Inni per le ore Canoniche, quello del Vespro denominollo *ad accensionem Lucernæ*. Cassiano, che nell'anno 350. o nel 360. viveva in educazione in uno de' Monisterj vicino a Bettelemme, e che nell' anno 405. venne a Roma, e nel 415. a Marsiglia portossi, parimente adopera il medesimo termine: *Ad extremum undecima, in qua Lucernalis hora signatur*. S. Epifanio ancora, che scriveva nell'anno 370., chiama i Vespri *Lucernales Psalmos*; così S. Basilio, che viveva nell'anno predetto 370. e S. Gregorio Nisseno, che scriveva nell'anno 375. nella Vita di S. Macrina per esprimere il Vespro, si sono serviti di questa frase: *Lucernalis gratiarum*

Macri V. Vesperæ.

To. 1. S. Aug. nov. edit. col. 41 Appendic.

Macri ibid.

Admonit. in libr. S. Prosperi cont. Collator. edit. Paris. 1711.

Lib. 3. Instit. cap. 3.

rum actio. Finalmente nell'anno 400. nel Concilio di Toledo il primo, parlandosi dell' uffizio, vien prescritto, che *Lucernarium verò nisi in Ecclesia non legatur; aut si legitur in Villa, præsente Episcopo, vel Presbytero, vel Diacono legatur*: dopo aver proibito che *nulla professa, vel vidua absente Episcopo, vel Presbytero in domo sua cum Confessore, vel Servo suo faciat*. Questo vocabolo così antico nell'uso dinota ugualmente antica la Regola, che lo contiene, ed insieme antichissimi i Codici Corbejense, e Tarnatense, che usurpando, quasi di undici Secoli, come dicevamo; ed in conseguenza antichissima la Regola di S. Agostino nel Testo mascolino, che ugualmente incontrasi ne' riferiti Codici, e nella Regola detta *Secunda* similmente antica.

L. 3. advers. Heref. L. de Spir. S. cap. 19. Conc. Tolet. I. can. 9. Hard. to. 1. Concil. col. 991.

§. IX.

DA quanto sin'ora s'è detto, sembra aver noi un giusto diritto d'inferire primieramente, quanto ragionevole sia l'opinione di quelli, che vogliono, che la Regola di S. Agostino nel testo mascolino per lo meno goda il primato nel genere di parto della gran mente del Santo, sopra quella che camina sotto il suo nome accomodata per le Religiose d'Ippona. Anzi a mio credere sarà mai sempre giudicata per molto moderata nella ricerca della verità, dopo le molte, e sode ragioni, che provano, che questa Regola sia stata unicamente composta per gli uomini, l'opinione di quelli, che ammettono, che S. Agostino medesimo possa aver tradotta, ed addattata per le donne d'Ippona quella Regola stessa, che prima per li suoi Religiosi aveva composta; e con ciò si ridurrebbe la controversia al solo punto del primato tra esse Regole, lasciando così al lettore lo scegliere quell'opinione, che ritroverà meglio appoggiata; giacchè confessiamo pur noi, che la regola nel Testo Feminino incontrasi in molti Codici antentici, e molto antichi, e tra le Opere del Santo; oltre di che la veggiamo raccomandata da Eugenio II. nell'anno 824. e proposta alle Canonichesse da osservarsi, parlando così nel 3. de' suoi Decreti. *Statuimus, ut Sanctimoniales, & Mulieres, quæ Canonicæ nominantur, & irregulariter vivunt, juxta Beatorum Benedicti, & Augustini regulam, vitam suam in melius corrigant, & emendent, superfluitatemque vestium, & inhonestatem deserant. Quod si non impleverint, si qua ipsarum mortua fuerit, Christianorum careat sepultura. Prohibemus etiam ne in earumdem collegiis aliqua, nisi quæ regulariter fuerit victura, recipiatur*.

Hard. Tom. 4. Concil. col. 1258.

Ma pure questa medesima moderazione incontra le sue difficoltà appresso i Critici più rigorosi; dalle osservazioni de' quali deducesi esservi un gran suggetto di supporre, che la predetta Regola per le Femine stata sia inserita a capriccio da qualche Scrittore alla lettera 211., mentre v'è chi protesta, che nel rivoltare sossopra gli Archivj, e gli Scrigni Ecclesiastici gli più antichi, siensi ritrovati ventiquattro manoscritti dell'Epistole di S. Agostino; e che in due soli di questi siasi veduta unita la Regola in feminino alla lettera, una volta la 109., e negli altri ventidue Manoscritti delle riferite Epistole siasi incontrata la medesima lettera 109., presentemente la 211. nell'ordine nuovo, distaccata affatto, sola sola, senza veruna Regola. Siccome ancora in altri Codici antichi è stata bensì ritrovata la predetta Regola in feminino, ma però sola sola, e separata da ogni Epistola del Santo. Qualunque conseguenza possa ricavarsi da questa, ch'è verità di fatto, dopo che n'è stato informato il pubblico, da noi si lascia all'acutezza de' professori della Verità.

P. Molinet Riflessione 5. della Regola di S. Agostino p. 13.

Al nostro principale oggetto abbiamo noi un monumento prezioso ugualmente, che degno d'ogni rispetto, e si è la Cronaca di S. Benedetto, che taluno rivoltò in lingua Franzese, e c'insegna così: *Saint Augustin mourut cinquante ans avant que naquit Saint Benoist; & promulgea la Regle un siecle entier avant que notre Patriarche publia la sienne*. E più abbasso al nostro argomento, leggesi così: *Saint Augustin avoit écrit une Regle pour les Chanoines de son Eglise*. Quest'è un'idioma preciso quanto differente dall'opinione di quelli, che vogliono, che S. Agostino scrivesse la sua Regola unicamente per le femine, e che ne' secoli posteriori abbiala taluno tradotta applicandola a' Religiosi: altrettanto convincente per obbligarci a credere, che il Santo l'abbia assolutamente composta per li suoi Religiosi; e che al più permette la libertà di pensare, ch'egli stesso di poi possa averla adattata anco in benefizio delle sue Religiose d'Ippona.

Questi i lumi sono, che l'erudizione ha somministrati a' Critici incapaci di prevenzione, e che hanno fatto piegare gran gente a credere, che la Regola di S. Agostino, che incomincia: *Hæc sunt, quæ ut observetis præcipimus in Monasterio constituti*: sia stata primieramente composta per gl'Uomini; ed in verità chi vorrà mettere insieme con equità, e giustizia le ragioni, le convenienze, ed i motivi sin'ora addotti, senza ragionevole fondamento eliterà in questa quistione; e singolarmente vedendola poco meno che decisa dall'antichità; che avendo mai sempre citata la Regola di questo Padre in mascolino, ha dato a conoscere d'avere o ignorata la Regola medesima in feminino, o di non averla attesa. E questi sono S. Isidoro

Regul. Monach. c. 16. Excerp. Egberti. Concord. c. 30. §. 19. cap. 43. §. 3. & 4. L. 5. c. 54. discipl. Eccles. in Regul. S. Bened. apud Rhaban. c. 23. & 24. Desnos lib. 3. c. 32. Litt. Urb. II. Dat. Anagniæ ann. 1093.

doro di Siviglia, che viveva nel settimo secolo: Egberto Arcivescovo d'York, che fioriva nell'ottavo: Benedetto d'Anagni gran Riformatore dell'Ordine di S. Benedetto verso l'anno 812. Reginone Abate de Proin, che scriveva circa il fine del nono: e Smaragdo Abate di S. Michele, che fioriva nel decimo. Nella metà dell'undecimo ancora trovasi mentovata in una Carta di Gervasio Arcivescovo Remense, che parlando di quel tanto, che aveva fatto in benefizio della Chiesa di S. Dionisio, dice fra l'altre cose: *Canonicos ibidem ad laudem, & gloriam Dei constitui, Beati Augustini Regulam, Ordinemque profitentes*. Nel fine poi dell'undecimo abbiamo un testimonio, che conformasi a' precedenti, e gli avvalora. Questi è Urbano II., che sedeva sulla Catedra di Roma l'anno 1088., e nel 1093. in loda de' Canonici Bellovacensi di S. Quintino parlò così: *Hanc Martyr, & Pontifex Urbanus instituit: (anno 224.) hanc Augustinus suis Regulis ordinavit: (anno 400. circ.)* con che diè a divedere, che dall'antica tradizione aveva appreso, che S. Agostino per li Cherici Canonici d'Ippona avesse composta la sua Regola. A questa tradizione appartiene quel molto, che di sopra dicemmo di S. Cesario, che morì nel sesto secolo, de' Codici Corbejense, e Tarnatense di undici secoli poco meno. Quando in effetto caminasi con passi autorevoli degl'antichi, procedesi con sicurezza, e con lode; e'l grave peso de' testimonj ugualmente dotti, che pii, e più vicini a' tempi, che nascer videro la Regola controversa, se non gioverà per distruggere l'opinione di qualche Critico più moderno, almeno servirà per meglio stabilire il sentimento, che come più ragionevole da noi stimato, procuriamo di sostenere fino all'evidenza, per tanto resta convinta l'osservazione, che fece Ugone Menardo; che la Regola di S. Agostino sia stata trasportata nel Mascolino da Benedetto d'Anagni; merceccchè la troviamo in questo genere tanto più antica all'età di quel famoso Riformatore.

§. X.

Apud Thomass. p. 1. l. 3. c. 11. n. 9.

DOpo aver dunque appoggiata per quanto ci fù possibile, l'opinione, che sostiene d'aver S. Agostino indrizzata principalmente la Regola agli Uomini, a fronte dell'altra, che la pretende scritta alle donne; passiamo cortese Lettore, a discoprire per qual sorta d'Uomini abbiala il Santo dal bel principio composta. Ed a fine di procedere con metodo, e con un discorso sensato, e conciso, la verità mi sforza a premettere, che necessariamente convien supporre, che il Santo abbia scritta la Regola per un genere di persone, che vivevano in un Monistero: *Hæc sunt, quæ ut observetis præcipimus in Monasterio constituti*. Se così è, non l'averà in conseguenza scritta per quella buona gente, che nel 388. seco aveva nel soggiorno di Tagasta in sua casa, ove piacquegli di ritirarsi dopo la partenza dall'Italia: *Placuit ad Africam, & propriam domum, agrosque remeare*. Ma, e perche? Perocchè il primo Monistero, ch'ebbe Agostino quello fù, che da Prete piantò nell'orto concessogli dal Vescovo Valerio. Il Santo racconta alla Plebe d'Ippona, come andò il fatto, allorchè portossi in Ippona con disegno di guadagnare un'Uomo, Agente di professione, il quale sperava, che averebbe rinunziato alle vane speranze del secolo, se avesse avuta la grazia di parlare con Agostino: In effetto Agostino parlogli più volte, e con molto zelo; ma che ne riuscisse non si sà. Racconta, dissi, il fatto così. Io da giovine capitai in questa Città, nel qual tempo, *quærebam ubi constituerem Monasterium*: (questo *ubi* è un termine indefinito, non costringe il Lettore a credere, che cercasse determinatamente in Ippona un luogo a fine di stabilir quivi un secondo Monistero.) Offervate bene, Agostino Laico venne ad Ippona, e prima d'esser Prete, dice, che cercava un Monistero; dunque non avevalo: *Ante Presbyteratum, adhuc Laicus... idem vitæ genus in Africa excoluerat apud Tagastam; sed nondùm aliquod ab eo instructum fuerat Monasterium, cujus erigendi gratia se contulerat Hipponem*: dice il Baronio; e più a basso soggiugne: *Duo ab eo erecta fuisse Hipponæ Monasteria, alterum cùm adhuc Presbyter esset, in horto; alterum verò cum factus esset Episcopus in ipsa Episcopali domo*. Venni in questa Città, ascoltiamo Agostino, a fine di vedere un'Amico, e guadagnarlo al Signore; onde poscia *nobiscum esset in Monasterio* ritrovato, che avesse il luogo ove fondarlo, di che andava in traccia: *Quærebam ubi constituerem Monasterium*. Quest'era la disposizione del suo animo, ritirarsi in un Monistero: *Hoc disponebam, esse in Monasterio cum Fratribus*. Secondo la nuova edizione appoggiata alla lettura de' Manoscritti, seguitata dal Concilio d'Aquisgrana, il Testo non dice *hic*, ma *hoc*; cioè aveva un tal pensiero, e questa religiosa idea di vivere in un Monistero; e poiche realmente non avevalo, l'andava cercando; talchè appena ordinato Paroco della Città, il Vescovo Valerio gli concedette un'orto a tal'oggetto: *Dedit mihi hortum illum, in quo nunc est Monasterium*: sicchè questo Monistero non solamente fù il primo, che il Santo ebbe in Ippona, ma assolutamente il primo, ch'ebbe in Affrica; per aver'il quale intraprese il viaggio da Tagasta per Ippona: *Cujus erigendi gratia se Hipponem contulerat*. Confesso bensì che nella casa paterna co' suoi amici se la passasse in uno stato molto perfetto, separato da tut-

Possid. c. 3.

Serm. 355. c. 1. n. 2.

Baron. ad an. 391. n. 4. pag. 646. §. Cæterùm.

Ibid. pag. 647. §. Cæterùm.

Serm. 355. c. 1. n. 2.

Serm. 355. n. 2. nov. edit.

Ibid.

Baron. lo. cit.

tutte le cure del secolo vivendo a Dio solo, meditando notte, e giorno la Legge del Signore, con la giunta de' digiuni, orazioni, e buone opere; nientedimeno eglino erano del carattere de' Laici, e la casa paterna: *Propriam Domum*: non possiamo chiamare un Monistero costituito; mentre se l'avesse avuto, non averebbelo con tanta pena cercato: *Quærebam ubi constituerem Monasterium*. La Regola dunque non potè esser'indrizzata dal Santo per principale scopo a questa gente dabbene, Laici di qualità, mereecchè ella suppone un genere di persone addette al servigio d'una Casa propriamente con faccia di Monistero, e con un'aria di superiorità, e di dipendenza, non incontrando in Tagasta chi facesse da Prepofito, e chi da Prete: *Hæc sunt quæ ut observetis præcipimus in Monasterio constituti.*

Possid. c. 3.

§. XI.

NOn v'ha fondamento inoltre di credere, che questa Regola sia stata formata per li Monaci d'Ippona; poichè l'Opere del Santo non ci discuoprono chiaramente, che fossero ivi Monisterj de' Monaci, pigliando con rigore il loro stato. Altra Comunità non abbiamo fuori di quella, che da Prete ragunò nel Monistero stabilito nel giardino di Valerio: *Factus Presbyter Monasterium mox instituit*: e nella Catedrale da Vescovo: *Volui habere meeum Monasterium Clericorum*: de' quali il carattere che accostisi più allo stato Chericale, che alla Professione Monastica, dimostranlo gli anni 391. e 395. di questo Cronologico Discorso. Leggonsi è vero alcuni Sermoni con questo titolo in fronte: *Ad Fratres in Eremo commorantes*: ma universalmente vengono giudicati apocrifi, e suppositizj, ed ingiustamente ascritti al Santo in compagnia dell'Opera intitolata *De Vita Eremitica ad Sororem*. Scrisse bensì il Santo l'eccellente opera denominata *De Opere Monachorum*: e la cagione di trattar quest'argomento, nacque dalle dissensioni, e da' differenti partiti insorti ne' Monaci di Cartagine appena ivi ragunati insieme: *Cùm apud Carthaginem Monasteria esse cæpissent*: le parti Agostino prese di que' Monaci, che sostenevano coll'autorità di S. Paolo, che dovevano vivere col travaglio delle loro mani, e nō già oziosi, e negligenti aspettar la providenza delle limosine a guisa d'uccelli conforme quegli, che non sono impiegati nel Ministerio Apostolico in ajuto de' prossimi, ma perochè questi medesimi, che difendevano il partito dell'ozio sotto il velo del Vangelo, se loro veniva dato grano, vino, o oglio, che sopravanzasse al loro diurno bisogno, contro il costume degli uccelli, i quali *non congregant in horrea*, riponevano, e conservavano ogni cosa pel provedimento dell'avvenire, il Santo gli convince per trasgressori del Vangelo, e dottamente gli rimprovera con dire: *Cur ergo isti manus otiosas, & plena repositoria volunt habere? Cur ea, quæ sumunt ex laboribus aliorum, recondunt, & servant, unde quotidie proferatur? Cur denique molunt, & coquunt? Hoc enim aves non faciunt .... Hoc volatilia non faciunt*. Quest'Opera, che contiene di molto sodi precetti, bastava a mettere la pace in que' Spiriti amanti de' partiti, e de' romori; ed Aurelio Vescovo di Cartagine per essere un affare, che divideva la sua Città, e scandalizava i Fedeli, esso fu, che mosse Agostino a scrivere questo Libro; altrimente la sua modestia non sarebbesi estesa a correggere le turbolenze d'una Comunità cotanto distante da Ippona; e vie più essendo sotto la giurisdizione del proprio Vescovo, e Vescovo Aurelio; a cui precisamente per ubbidire, s'accinse all'impresa di scrivere: *Jussus feci*. Nè doverebbe per ciò partorire stupore, se Agostino chiamagli con termini di tenerezza Figlinoli, e Fratelli; mentre la carità, che portollo ad istruirgli con sì belle regole, quella fu, che fecegli computare per Fratelli, e per Figli; vocaboli indifferenti, ed adattabili a qualunque genere di persone.

Possid. c.
Serm. 355. n.

To. 6. Append. col. 303. Admonitio.
To. 1. Append. col. 42. Admonitio.
To. 6 col.
L. 2. Retract. c. 21.

To. 6. col. 403. c. 23. n. 27.

Ecco le ragioni, e le convenienze, che possono inchinare un'uomo discreto a credere, che la Regola di S. Agostino principalmente stata sia composta per gli uomini, e non per le donne; e questi uomini non sieno i Monaci, per li quali scrisse l'Opera ricordata di sopra *de Opere Monachorum*: ed a' quali non so se convenisse in que' tempi cotanta frequenza de' bagni, nè il girare per la Città senza gran ristrettezza; nè que' Servi del Signore, che aveva seco a Tagasta, il carattere de' quali discopresi nell'anno 388. in questo discorso; tuttochè siavi chi tolleri quest'opinione, quantunque più alle congetture appoggiata che alla verità della Storia. Ma se vero è che Agostino appena ordinato Prete d'Ippona piantò un ben regolato Monistero nel giardino concessogli da Valerio: *Monasterium mox instituit*, nel quale introdusse la Vita comune all'esempio degli Apostoli: *Secundùm modum, & regulam sub Sanctis Apostolis constitutam*: tra quegli ch'ivi principiò a ragunare poveri come lui, e dello stesso spirito come lui: *cæpi boni propositi Fratres colligere compares meos, nihil habentes, sicut nihil habebam, & imitatores meos*: e perche non potrà dirsi senza usar violenza al testo, che il Santo componesse per questi suoi Convittori la Regola ricchissima di precetti di perfezione, e che cotanto raccomanda la povertà all'esempio de' primi fedeli; e vie più, mentre la Regola è stata indrizzata per la condotta di gente, che veramente abitavano

Possid. c. 5.

Serm. 355. c. 1. n. 2.

vano nel Monistero: *Hæc autem sunt, quæ ut observetis præcipimus in Monasterio constituti*. Finalmente per essere la Regola di S. Agostino adattabile ad ogni classe di persone, adottata in effetto da differenti Comunità Religiose, chi proibisce di supporre, che possa averla formata, ovvero trasportate le costumanze nel Monistero medesimo, che stabilito aveva nel Vescovado, confessando di propria bocca: *Volui habere mecum Monasterium Clericorum*?

Ibid. c. 1. n. 2.

§. XII.

Qui vorrei fare un'uscita con libertà senza partire dalla verità, e dire che all'Istituto de' Canonici Regolari non preme gran fatto l'impegnarsi in cercare, se la Regola controversa sia primicramente stata composta per gli uomini, o per le donne; poichè la Vita Canonica accompagnata dallo sproprio, ch'essenzialmente professano, essi veggonla minutamente espressa ne' due Libri iscritti *de vita, & moribus Clericorum suorum*. Eglino i fonti, ed i fondamenti sono del vivere comune, e Chericale, che il Santo ristabilì, e ristorò in Ippona nella Comunità ragunata nel Vescovado: *Volui habere in ista domo Episcopii, mecum Monasterium Clericorum*. In verità allora quando la Francia pensò seriamente alla Riforma del suo Clero, il Concilio d'Aquisgrana ricorse a' due Libri sopralodati a fine di formare i suoi Canonici. In questi Libri racchiudesi la Vita Apostolica, la vita Chericale, e la Vita Regolare; in essi non d'altro parlasi che d'Ubbidienza, Continenza, e Povertà. Questi intesi nel loro rigore, senza interpretazioni di condescendenza, e secondo la pura idea del Santo, formano la vera Regola della Vita Canonica, e Regolare, sopra la quale i primi Figliuoli d'Agostino composero la loro Vita, e perfezionarono la loro condotta, e sopra la quale i Canonici Regolari stabiliscono eziandio oggidì l'economia della loro. In effetto gli Statuti de' Canonici Regolari non sono ch'estratti, o commentarj sopra questi sermoni; tutti i loro precetti riduconsi all'Osservanza dello sproprio, agli esercizj del Chericato, a' doveri della disciplina Ecclesiastica, alla dispensazione de' misterj, ed al governo delle Cure. Queste sono le massime capitali del Monistero di S. Agostino, l'idea di questi due Discorsi è il fondamento dell'Ordine Canonico; in consonanza di che sonovi state più Chiese de' Canonici Regolari, come quelle di S. Antonio di Roüergue, e di S. Vincenzo di Senlis, le quali non avevano altra Regola che questi due eccellenti Discorsi, che uniscono a maraviglia il Chericato con la pratica esatta de' Consigli Evangelici. Quindi è ch' eziandio senza la Regola volgare: *Hæc autem sunt, quæ ut observetis* .... hanno potuto conservarsi nel perfetto sproprio i Canonici Regolari, appoggiati a questi due Sermoni, che portano un dettaglio preciso di tutta la disciplina del Chiostro. Cassiano non ha formata Regola particolare per gli suoi Monaci; erano loro in luogo di Regola le sue Opere, che contengono molte eccellenti istruzioni; e la prima Regola, di cui s'è parlato nella Francia fatta per gli Religiosi, è quella di S. Colombano: *Monachalem Regulam edidit, primusque Galliæ tradidit*. L'Ordine Monastico se ha potuto stabilirsi, e fiorire nella Francia, ed altrove senza veruna Regola particolare, ed in iscritto, qual'apparenza evvi da pretendere che i Canonici Regolari non appartengano con verità al Santo Dottore come al loro più illustre Riformatore, ogni qual volta in essi è derivata la Regolarità, ed il Chericato dal Vescovado d'Ippona, che regolavasi con la guida de' due Sermoni, che abbiamo in discorso, ed a cagione de' gravi fondamenti, che ad onta dell'opinione contraria comprovano, che il Santo abbia scritta la Regola medesima principalmente per li suoi Convittori d'Ippona; a' quali danno peso anco maggiore con la loro autorità il Bellovacense, S. Tommaso, S. Antonino, e con essi tutto l'insigne Ordine de' Predicatori; benche appresso taluno ciò non faccia gran forza, chiamando i predetti così cospicui in Santità, ed in dottrina: *nimis pios, partiales, ac professionis ejusdem*.

Serm. 355. & 356.
Vid. infra ad ann. 396.
Conc. Aquisgran. an. 816.
Orderic. Vital. l. 8. Hist. Normann. pag. 716
T. m. 225.

§. XIII.

Equì a cagione d'erudizione basti, contro una spezie di voluta ignoranza in biasimo de' due sopra più volte lodati Sermoni, creduti parti spurj del Santo, e come quisquilie da tutti ributtati, e rigettati *ab omnibus rejectos* portare le note, che leggonsi nella nuova edizione per autenticare la legittimità de' medesimi: *Sermones subsequentes Augustini quos apud Plebem dixit (dum fortè de possessionibus invidia ipsius Clericis fieret) memorat Possidius in ejus vita cap. 23., citati olim fuerunt in Conciliis & Ecclesiasticis Diplomatibus, secundus quidem ante mille & centum annos à Petro Abbate in Synodo Carthaginensi anno 525. tom. 4. Conciliorum novæ editionis pag. 1647. Subinde verò simul cum ejusdem Synodi auctoritate laudatus est in Privilegio Landerici Parisiensis Episcopi Dionysianis Monachis, & in altero Bersefridi Ambianensis Corbejensibus concesso circiter medium septimi seculi, tom. 6. Concil. pag. 487. & 527. uterque demum primus & secundus in Aquisgran. Concil. an. 816. exhibitus fuit. Primum citat Florus ad 2. Cor. 8.* E perchè Nicolò Desnos viene anno-

To. 6. par. 2. serm. 355. col. 381. nov. edit.

annoverato tra quelli, che ributtano i due predetti Sermoni come ascitizj, illegittimi, e spurj; è giusto purificare la calunnia con la lingua dello stesso Erudito contro la verità accusato. Sappiate, cortese Lettore, che il Desnos propone *An Clerici D. Augustini vota emiserint, nec ne?* E conchiude di sì, e provalo con S. Agostino nel Salmo 99., e più chiaramente co' Sermoni della Vita Comune de' suoi Cherici. Dipoi obbjettasi così: *Sed forsan quis acutæ naris subodorari posset, istos Sermones non esse legitimos fœtus Augustini, cùm non omnino phrasim ejus redolere videantur....* E scioglie la difficoltà con dire: *Verùm hos duos Sermones legitimum esse partum Augustini probat, quòd ipsorum meminerint Patres Concilii Aquisgranensis anni 816. & in tantum vitam Clericalem exprimere, & Canonicorum mores referre existimaverint, ut eos integros & de verbo ad verbum exscribi voluerint. Præterea à Venerabili Beda (quod valde notandum) Petro Damiani, D. Thoma, Gratiano, Bellarmino, Suarez laudantur, & ab ipsomet Erasmo, qui eorum Sermonum testimonio utitur in censurâ suâ ad Regulam D. Augustini; & in elogio hujus S. Doctoris ex Epistola ad Fonsecam Archiepiscopum Toletanum, ubi Sermonem facit de ejus Clericis; unde mirer ipsum nolle admittere vota apud Clerum Augustini.* Questa è la risposta alla sottigliezza propostasi. Seguita poscia ad obbjettarsi così: *Instare posset aliquis; sed unde rudis contextus ille, & aspersa multa minùs Augustini genium, methodum, ac ordinem redolentia; sed hunc scrupulum,* esso asserisce, *tollit Erasmus, in Augustino, sicut & cæteris Patribus versatissimus. Is enim prudenter æquè ac sapienter advertit, doctos viros variè scripsisse, prout doctis, vel indoctis loquerentur: & de Augustino id seriò monens observandum, ait, declarare hoc, conciones, ac disputationes quasdam illius Patris apud populum habitas, quas ex ipsa re, non ab Augustino scriptas esse constat, sed à Notariis exceptas esse, qui non solùm retulerunt in scriptum quod dicebatur, sed etiam quod agebatur. Quòd siquis, ait, postulet sibi ceu digito id commonstrari, legat disputationem Augustini cum Maximino, legat duas conciones, quibus expurgat famam de Clericis suis sparsam in populo, Hæc si quis conferat cum his, quæ scripsit eruditis, facilè colliget quantum interfuerit inter sermonem eruditorum, & imperitæ multitudinis. A' Notariis quippe habemus plerosque Sermones Augustini, qui verè ab eo prognati sunt, licet alicubi rudiuscula quædam inveniantur à Notariis aspersa. Hæc Erasmus, fidem sanè concilians duobus Sermonibus de communi vitâ Clericorum; ex quibus indubitata manebunt jam asserta, & posthac asserenda, tam de votis Clericorum, quàm aliis maximi momenti Augustini Clerum spectantibus.* Questo è tutto il Capitolo 24. Se pare che il Desnos rigetti come spurj, ed illegittimi i due predetti Sermoni, qualor di essi servesi di fondamento per l'indubitata verità de' Voti de' Cherici d'Agostino, lasciasi al Lettore darne il giudizio.

L.3.c.24.pag. 240.

Pag.241.

Præfat. ad Arnob. seu Epist. ad Adrianum VI. l. 29. epist. 10. & ep. ad Petrum Canonicum Anderlacensem l. 17.

§. XIV.

Qui cade in acconcio soddisfare la parte contraria, la quale deducendo dalle premesse erudizioni diverse conseguenze, crede che una vaglia per tutte a fine di mettere a terra, od almeno in silenzio il discorrere sopra l'antichità della Regola controversa in genere mascolino, e parla così: Ammettiamo che a cagione di discorso S. Cesario nell'anno 452., nel formare la Regola per le Religiose seguitasse con evidenza di fatto la Regola di S. Agostino in mascolino più che la medesima nel Testo feminino; e non solamente, che si conformasse alla Regola, che abbiam per le mani, ma inoltre alla Regola iscritta *secunda* antichissima, attesa l'usurpazione della parola *Lucernarium* usata sino da' primi Secoli, nel 350. da Cassiano; nel 370. da' Santi Epifanio, e Basilio; nel 375. dal Nisseno, nel 400. dal Concilio di Toledo, nel 405. da Prudenzio. Si accorda parimente, che a questa Regola *secunda* vada unita la Regola predetta in mascolino, ch'è un grand'argomento della sua antichità. Concediamo di più che i Codici Corbejense, e Tarnatense creduti da' Critici di undici Secoli portinla in mascolino; e come tale l'abbiano citata Isidoro di Siviglia nel settimo Secolo; l'Eboracense nell'ottavo; Benedetto d'Anagni nel principio del nono, ed altri nel decimo, e così ne' Secoli successivi. Ammesso nulladimeno tutto questo, un' Erudito di buon senno non sa restar persuaso, che una Regola così antica stata non sia praticata ne' Secoli anteriori al Concilio d'Aquisgrana, nè da questo Concilio medesimo nell' 816., il quale allorchè trattò la riforma del Clero di Francia, non già fece ricorso alla Regola, ma a' due Sermoni del Santo intitolati *de Vita, & moribus Clericorum suorum*: o sia *de Vita Communi Clericorum*: con le massime de' quali que' Padri zelanti formarono i Canoni della riferita Riforma. Sembra un'assurdo ostentare l'antichità della Regola per gli Uomini, e perdersi poi nel difenderne l'osservanza, che sola meriterebbe ogni fede.

Ma vedete, che cosa mai pretende la parte avversa? Trattandosi d'un suggetto cotanto antico, esige l'uso, allorchè disputasi della sostanza, e dell'essere d'una cosa. Uno de' gravi fondamenti, che sia per gli Uomini stata dettata dal Santo, appresso di me, si è il vederla

derla salire quasi fino a' tempi di S. Agostino, e non ritrovarsi il traduttore nel quinto, sesto, e settimo Secolo, a cui ascrivasi il passaggio dal Testo feminino nel mascolino. A me basta far confessare, che sia stata osservata da' Cherici d'Ippona, che sia stata dall'antichità conosciuta come indrizzata per gli Uomini, e seguitata da S. Cesario. Quindi è che poteva esser messa in osservanza anco ne' primi tempi tra' Cherici di molte Chiese, dove fu conosciuta, se avesse in quelli incontrato maggiore spirito di disciplina, e più amore della povertà; ed il non essere stata così presto abbracciata dalle Chiese straniere non persuade, che fosse sconosciuta; altrimente bisognerebbe formare questo giudizio della medesima Regola in feminino, della Regola di S. Cesario, e dell'altra di Crodegango, le quali non si sa, che sieno state adottate fuori di quelle Comunità, per le quali furono scritte. O sieno dunque state in alcuni luoghi le indulgenze di tolleranza attaccata alla fragilità del Clero di que' Secoli, ovvero com'è credibile, che avessero gli Ecclesiastici innanzi agli occhi i Canoni de' Concilj, le sentenze de' SS. Padri, e singolarmente i sermoni di S. Agostino sopra la Vita Comune de' Cherici d'Ippona, come diceva Ugone di S. Vittore: *Juxta Regularia Instituta SS. Patrum*: *Juxta præfixa eis à SS. Patribus statuta* lasciò scritto il Cartusiano: *Lecti sunt Canones, ut quisquis Canonicus legem, vitamque suam minimè ignoraret*: *Tam Apostolica quàm Beatorum Hieronymi, Augustini, & cæterorum Patrum .... studuerint instituta servare*: *Hanc institutionis Canonicæ Regulam, tam ex Sanctorum Patrum auctoritate conceptam, quàm Religiosorum virorum exemplis* .... disse Pascale II., nel principio del duodecimo Secolo, parlando della Regola compilata da Pietro chiamato il Peccatore per li suoi Concanonici Portuensi: è facile restar persuasi che non giudicavasi necessario di ricorrere precisamente alla Regola di S. Agostino. In effetto non evvi suggetto di stupore, che non abbianla adottata pel Clero di Francia i Padri d'Aquisgrana ne' tempi di Carlo Magno, mentre la condescendenza, ch'ebbero in permettere la disposizione de' loro beni, operava, che una Regola tutta intenta a spogliare d'ogni proprietà il Clero d'Ippona, poco, o niente convenisse a que' Cherici, che amavano ritenere il dominio, e l'uso delle facoltà temporali. Non potevanla nientedimeno ignorare, mentre negl'Inventarj de' libri delle Badie di S. Vandrillo, e di S. Riquier fatti in que' medesimi tempi, vedesi fra gli altri *Regula S. Augustini*, come leggesi nelle Cronache di queste due Badie. Ammetto ancor'io come amante della verità, non essere così agevole l'incontrare Catedrali, ovvero Badie ne' Secoli antichi, che abbiano seguitata la predetta Regola fino al mille; ma nell'undecimo, e duodecimo Secolo essendo stata ricevuta da' Canonici Regolari, ell'acquistò tanta riputazione, che molte altre Compagnie Religiose, che nacquero in que' tempi, e di poi, l'hanno giudicata molto propria, e messala in pratica fino a' giorni nostri.

In cap. 1. Reg. D. August. Opusc. de Vit. Canon. art. 3.
Conc. Rhem. sub Leone III. cap. 8. ann. 795.
Bollar. Lateran. Nov. edit. 1.

§. XV.

Sappiate, cortese Lettore, qualmente i Padri del Concilio Romano sotto Niccolò II. formarono il seguente Canone in questi termini: *Et præcipientes statuimus, ut ii prædictorum Ordinum, qui Prædecessori nostro obedientes, castitatem servaverunt, juxta Ecclesias, quibus ordinati sunt, sicut oportet Religiosos Clericos, simul manducent, & dormiant, & quidquid eis ab Ecclesiis venit communiter habeant. Et rogantes monemus, ut ad Apostolicam, communem scilicet vitam summopere pervenire studeant*. Alessandro II. inserì questo Canone, come giace nel Concilio, che parimente ragunò in Roma; dopo le quali parole soggiugne così: *quatenus perfectionem consecuti, cum his qui centesimo fructu ditantur, in cœlesti Patria mereantur adscribi*. L'incontinenza nel Clero aveva così universalmente corrotti i costumi degli Ecclesiastici nell'Occidente: *Ecclesias, & Clerum omnem populabatur*: che a medicarla non ritrovarono più efficace antidoto questi Sommi, e piissimi Pontefici della Vita Comune: *quæ præsidio esset adversùs incontinentiam*. In vigore di questi precetti Conciliarj, *præcipientes statuimus*, che astrignevano i Canonici di tutto l'Occidente, atteso l'intervento di cento, e più Vescovi, *Videntur .. hoc Canone urgeri Canonici ad regularitatem perfectam, cujus summa est omnium prorsus rerum abdicatio*, riflette dottamente il Tomassino, *cùm exemplum objiciatur Apostolorum, & Apostolici Cleri*, benchè servansi i Padri di questi Concilj di termini di preghiere, e d'avvertimenti, *Rogantes monemus*: videsi a rifiorire universalmente ne' Capitoli la Vita Comune: *Tunc restitui cœpta est* (osservate la forza della parola, *restitui*) *in omnibus Capitulis Vita Communis*. Che che sia se per ora non ostante il senso naturale di questo Canone, che non ha faccia di consiglio, ma di precetto: *nec ea statuta consilii vim habent, sed præcepti* il temperamento ritrovato da' Padri d'Aquisgrana venisse accordato nell'uso del Patrimonio al Clero da' riferiti Concilj di Roma; la verità si è che moltissimi, che aspiravano alla perfezione de' consigli evangelici diedero un generoso addio ad ogni proprietà, ad ogni sorta di peculio a fine di godere nel Chiostro una spezie di vita beata nelle Congregazioni de' Canonici Regolari. *Hinc*, conchiu-

Anno 1059. Hard. To. 6. pa. 1. col. 1062.
Ibid. col. 1139. an. 1063. can. 4.
Thomassin. Vet. & Nov. Eccl. Discipl. p. 1. l. 3. c. xi. n. 2.
Thomassin. ibid.
Id. ibid.
Ibid. n. 3. pag. 658.

chiude il Tomassino, *ex his nempe Conciliis manavit longè pulchrior disciplinæ forma in omnia ferè Capitula ... aliis ad perfectionem Consiliorum Evangelicorum grassantibus, & nuntium remittentibus patrimonio terreno, ac peculio cuicumque, ut cælitum beatorum vitam jam hinc initiarent in Congregationibus Canonicorum Regularium*.

Su questo piede essendo le cose, i Canonici Regolari, quali *undecimum illustraverunt Sæculum*, e che *Clerum Augustini omnino æmulabantur pari terrenarum rerum omnium abdicatione*: giudicando che i Canoni del Concilio d'Aquisgrana sotto Lodovico Pio, chiamati perciò *Regula, & Institutio Canonica*, attesso che permettevano, con una spezie di tolleranza forzata alla fragilità di que' tempi, il disporre de' loro beni, e dare, e ricevere, non potevano più convenire a quelle persone, che volevansi ridotte allo stato di un perfetto distaccamento dalle facoltà temporali; alzarono, a dir così, l'ingegno a fine di ricercare una Regola formata univoca a quello spirito di povertà evangelica, che avevano mai sempre praticato. Cercossene dunque una, che fosse più propria a questo disegno; e conciosiachè S. Agostino aveva istituito de' Cherici, che osservavano con esso lui la Vita Comune senza possedere cos'alcuna in praticolare; esso fu scelto per capo, e per modello de' Canonici, che vivevano regolarmente, e che rinuovaronsi nella Chiesa per opra di questi Concilj. E questa universale riforma dell'Ordine Canonico, che per distinguersi da' Canonici d'Aquisgrana, cercò con maggiore spezialità un'Agostino, che convisse in gran povertà co' suoi Cherici, ella fu che fece dire all'autore della disciplina della Chiesa che, *Nullus ergo jam ambigendi locus, quin circa annum Christi centesimum supra millesimum cœperint Canonici Regulares vestiri nomine, & gloria Augustini: quod Sæculo nono factum non fuerat. Plana & expedita ratio est, consultoque id factum videri potest, ut duodecimi Sæculi Regulares Canonici sejungerentur ab iis, quibus sub Ludovico Pio sæculo nono Concilium Aquisgranense Regulam temperaverat. Hi quippe qui undecimum illustraverant Sæculum Canonici Regulares, Clerum Augustini omnino æmulabantur, pari terrenarum rerum omnium abdicatione: quum patrimonio non renuntiarent, qui sub Ludovico Pio floruerunt*. E perocchè una Riforma così esatta, così sensibile, e così universale posta a confronto di molti Canonici de' Secoli anteriori, spezialmente degli Aquisgranensi attaccati a' beni temporali, comparve quasi una nuova piantazione de' Canonici Regolari, ne derivò dello sbaglio ancora appresso taluno degli Eruditi, quasi che l'Ordine Canonico nascesse allora, e che non vi fosse giammai stato nella Chiesa, e che non vi fossero giammai stati de' Canonici Regolari esatti osservatori delle massime de' Canoni de' SS. Padri, ed in particolare de' due Sermoni di S. Agostino: *Ordo plenissimè servatur in plerisque locis*, confessaronlo i Padri d'Aquisgrana: *Canonicorum vita sparsim in Sacris Canonibus, & in Sanctorum Patrum dictis erat indita*. Certa cosa è che i Concilj Romani hanno operato a far rifiorire la primiera povertà nell'Ordine Canonico, ed a restituire l'antica Vita Comune nelle Catedrali; *Tunc*, in consonanza de' decreti di Niccolò II., e d'Alessandro II. asserisce il sopra lodato Autore della Disciplina, *Tunc ergo restitui cœpta est in omnibus Capitulis Vita Communis, quæ præsidio esset adversùs incontinentiam, quæ jamdiu in Ecclesias, & Clerum omnem populabatur*. Ecco come parla il Padre Alessandro della Riforma de' Canonici Regolari dell'undecimo Secolo: *Canonicus Ordo, quem à Sanctis Apostolis institutum, à Sancto Augustino renovatum, ac reformatum, Summi Pontifices ... Apostolicis Diplomatibus prædicarunt, sub Caroli Magni imperio restitutus ... decimo Sæculo ab observantia regulari cecidit: undecimo viris Religiosis, ac Sanctis florentior surrexit, ac propagatus est. Cœpit Sanctæ Reformationis opus* .... A fine dunque di ritenere l'Ordine Canonico nel suo antico stato, in quel fiore, che godeva al tempo degli Apostoli, e nel Secolo d'oro di S. Agostino, come dicevamo, con maggiore spezialità fu scelto da' Canonici Regolari S. Agostino per Capo, giacchè fu de' loro Concanonici in Ippona un'illustre Riformatore. Ed in effetto ritrovasi, che cominciossi a seguitare in alcuni luoghi la Vita, che questo gran Dottore aveva prescritta a'suoi Cherici, contenuta ne' due Sermoni *de Communi Vita Clericorum*; come succedette a quegli di S. Antonio in Rovergue, a' quali fu ordinato d'osservargli: *Beati Augustini de conversatione communiter viventium instituta servare*; ed a quegli di S. Vincenzo di Senlis nel 1069. a' quali fu ingionto, *ut regularem, id est Sanctorum Apostolorum, & Beati Augustini, quæ scripta est, vitam vivere valeant*. Ora la Vita, che osservò nel Monistero della sua Catedrale co' suoi Cherici, è compresa ne' due Sermoni sopra lodati, ch' egli compose. Ma sebbene alcune Comunità de' Canonici Regolari avessero seguite le vestigia, che questo Padre aveva loro lasciate con l'esempio della sua vita, e con l'istruzioni contenute in quest'opera; il numero de' Canonici Regolari nientedimeno non fu molto copioso in seguitare quest'opera; la maggior parte credette, che l'altra Regola del Santo fosse più propria, e più metodica per istabilire, e conservare le pratiche, che volevansi intro-

durre

Ibid. num. 8. §. Nullus pag. 659.

Can. 115.

Par. 1. l. 3. c. 12. n. 8. §. Nullus.

Præfat. Vid. an. 816.

Sæcul. xi. in xii. p. 1. c. 7. n. 7.

durre fra i Canonici, delle quali la principale consisteva nella Comunità de' beni, e della Vita, ch'eravi perfettamente, e distintamente enunziata ugualmente, che gli altri esercizj regolari, poichè quivi si legge: *Non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia, & sicut pascimini ex uno cellario, sic induamini ex uno vestiario*. Ella fu dunque abbracciata da tutte le Catedrali, e da' Monisterj de' Canonici, che furono riformati, ovvero fondati nell'undecimo, e duodecimo secolo. Che se questa Regola, come dicevamo, non fu messa in uso tra i Canonici del Concilio d'Aquisgrana, e da quegli de' Secoli anteriori, si può dire, che la causa fu, ch'ella esclude dalla Comunità la proprietà, e l'uso de' beni temporali in particolare, che il Concilio loro permise. Ma dal non essere conforme allo spirito di que' tempi, non siegue per illazione, come declamasi senza molto riflettere, che la Regola di S. Agostino fosse ignorata in que' Secoli, o che non l'avesse il Santo composta per gli Uomini, ma per le Religiose d'Ippona, di che lasciasi la decisione al prudente, e più erudito Lettore.

RICERCA SETTIMA.

Sopra i Voti de' Canonici Regolari dell'Undecimo Secolo, e quegli de' Cherici di S. Agostino.

QUesto così grande argomento, ne' tempi eruditi in cui siamo, ricerca de' lumi non ordinarj a riuscirne bene; e per toccare la verità spogliata de' pregiudizj, come vorrei, cortese Lettore, è d'uopo usare un'assai cauta circospezione; avvegnachè se non rinunzinsi i partiti, mettesi in sospetto il suggetto, che provasi, ed entra in diffidenza chi scrive. Il discorrere de' voti, come ci siamo proposti, è la stessa cosa, che porre a confronto la pratica, e la forza de' voti de' Cherici di que' tempi, affinchè rilevandosene dell'uniformità o della differenza, possa chi legge fare delle illazioni sopra l'identità dell' Istituto Chericale, ovvero sopra la differenza del medesimo, e decidere se questa entri nell'essenza, o sia un provedimento di disciplina. Per verità il suggetto ugualmente è lontano, che vasto; perciò evvi sempre del pericolo di perdersi nella sua ampiezza, o d'incontrare de' scogli nell'oscurità delle prove. Quindi per evitare que' sbagli più enormi, che la storia con suo dispiacere, e discapito ha in molti compianti, l'unico mio impegno sarà seguitare le tracce de' Scrittori più eruditi, e meno pregiudicati; e mettere sotto gli occhi del pubblico la verità pura quanto si può, e trattare ad una ad una le parti distribuite nell' articolo, mercecchè la chiarezza suole molto contribuire all'intelligenza; e principiare da' voti de' Canonici Regolari dell'undecimo secolo, per salire a quegli di S. Agostino; e lasciar al dotto Lettore, che *priùs discussâ, & enodatâ veritate*, formi il giudizio in quest' affare, in cui taluno per voler decidere da giudice, si è fatto reo di molti sbagli, ed è inciampato in molti assurdi.

De utilit. credend. c. 1. n. 2.

§. I.

Sopra i Voti de' Canonici Regolari dell'undecimo Secolo.

PRima d'entrare noi a discorrere dello stato de' Canonici Regolari dell'undecimo Secolo, gioverà molto il riflettere alla frase differente, che usano gli Scrittori nel trattare un tal argomento; e crederei che rilevando noi la ragione del vario loro dire, averemo in gran parte sul bel principio dilucidata la controversia. Vincenzo Bellovacense, S. Antonino, ed altri, parlando dell'Ordine Canonico rispettivamente all'anno 1078. dicono così: *Sub ipso (Ivone) cœpit reflorere Canonicus Ordo primùm ab Apostolis, postea ab Augustino regulariter institutus*. Sigeberto parimente scrive in questi termini: *Canonicus Ordo primùm ab Apostolis, postea à Beato Augustino regulariter institutus, sub Ivone cœpit reflorere*. Il Padre Alessandro nelle sue Dissertazioni sopra la Storia Ecclesiastica, parlando dell'Ordine Canonico, spiegasi in questa maniera: *Canonicus Ordo, quem à Sanctis Apostolis institutum, à Sancto Augustino renovatum, ac reformatum Summi Pontifices... Apostolicis Diplomatibus prædicarunt, sub Caroli Magni, & Ludovici Pii imperio restitutus... decimo Seculo ab Observantia Regulari cecidit: Undecimo Viris Religiosis, ac Sanctis florentior surrexit, ac propagatus est*. Osservate al significato delle parole: *reflorere, & florentior surrexit*: Non rifiorisce se non cosa, che altra volta fiorì: Non risorge se non chi cadde, nè cade se non cosa, che stette in piedi; siccome non si restituisce se non ciò, che fu tolto: *Tunc ergo restitui cœpta est*, dice l'Autore della Disciplina, alludendo alla Vita Comune rimessa nell'

Apud Thomassin. parte I. l. 3. c. 11. n. 7. fin.
Ibid. n. 8.
Secul. XI. & XII. p. 1. c. 7. art. 7.

Thomassin. loco cit. n. 2.

nell'undecimo Secolo nel Clero in vigore de' Romani Decreti di Nicolò II., e d'Alessandco II. *in omnibus Capitulis Vita communis*. Quest'è un modo di dire, che ci obbliga a confessare che l'Ocdine Canonico non è di nuova estrazione, d'un recente Istituto, e che non riconosce la sua origine dall'undecimo Secolo, ma bensì deve a quel tempo lo stato suo più florido, e più vasta la sua propagazione: *Florentior surrexit, ac propagatus est.*

Ora veggiamo quanto diversamente ne scrive Gerardo del Bosco nella Storia della Chiesa di Parigi, e come spiegasi: *Constat hanc novam Canonicorum Regularium Institutionem ceptam esse seculo undecimo, sed longè difficillimum esse vel tempus, vel ipsum novæ Institutionis locum assignare, cùm præsertim hujus Institutionis diversæ fuerint sodalitates & familiæ, quas non ab uno capite profectas esse agnoscimus.* *Canonicos Regulares*, dice Antonio Pagi nella Critica sopra il Baronio, circa l'anno 1039. *qui communi domo, communi mensâ, ac communibus bonis utuntur, & S. Augustini Regulam profitentur hoc seculo seu undecimo initium habuisse, certum tandem esse debet. Nulla enim ante hæc tempora hujus Institutionis in Scriptoribus Ecclesiasticis apparent vestigia*. Abaleardo parimente, che fiorì nel duodecimo secolo scrivendo ad un certo Canonico Regolare, lo conviene con questi vocaboli: *Cur & vos ipsi Canonici Regulares à vobis ipsis noviter appellati, sicut, & noviter exorti, magno ambitu murorum Claustra extra sepientes more Monachorum ab illecebris, & tentationibus seculi manetis divisi? Nullus ergo est ambigendi locus*, dice ancora il Tommasino, *quin circa annum Christi centesimum supra millesimum cœperint Canonici Regulares vestiri nomine, & gloria Augustini, quod seculo IX. factum non fuerat. Plana, & expedita ratio est, consultoque id factum videri potest, ut duodecimi Seculi Regulares Canonici sejungerentur ab iis, quibus sub Ludovico Pio seculo nono Concilium Aquisgranense Regulam temperaverat. Hi quippe qui undecimum illustrarunt seculum Canonici Regulares Clerum Augustini omnino æmulabantur, pari terrenarum rerum omnium abdicatione, quum Patrimonio non renuntiarent, qui sub Ludovico Pio floruerunt.* Notate le parole: *Hanc novam Institutionem cœptam esse... initium habuisse... noviter appellati... noviter exorti... cœperint... vestiri nomine, & gloria Augustini*. E per essere usuali, e chiare, quanto significano pec indicare, che sia l'Ordine Canonico novamente istituito nell'undecimo Secolo, come una cosa, che giammai stata sia veduta al Mondo?

Gerard. du Bois hist. Eccl. Paris. p. 788.

Pagi ad ann. 1039.

Epist. 3. ad Canonicum Regularem data.

Thomassin. loco cit. n. 8. §. Nullus.

§. II.

Confesso vero, che un non sò che di compatimento meritano quegli Autoci, che avanzano una tal'opinione, perocchè indotti a sposarla da alcuni motivi a mio credere a prima faccia plausibili; de' quali il pcimo potcebbe essere, che ne' Secoli intermedj tra'l Secolo di S. Agostino, e l'undecimo, la Storia ove rivolgasi, non ritrovando che delle corruttele nel Clero Canonico in genere d'incontinenza in molte parti: *Quæ jamdiu Ecclesias, & Clerum omnem populabatur*: Senza verun'ombra di regolar disciplina; allo spuntare dell'Ordine Canonico, che non ispirava, che Ubbidienza, Celibato, e Vita comune, chi non l'averebbe chiamato con la nuncupazione di nuovo, posto unicamente a confronto col Clero depravato di que' tempi, ne' quali ogni traccia era un disordine? *Tanta enim in Clerum penè omnem Occidentalem exundaverat incontinentiæ colluvies, ut cohiberi eam desperatum sit, nisi Clerici superiores omnes à Secularium contubernio abjuncti in Claustra compingerentur, ubi Sanctitatem Sacerdotii Religiosæ vitæ exercitiis conjungerent.*

Thomassin. loc cit. n. 11.

Ibid. n. 11

Aggiugnete in secondo luogo lo stcano rilassamento introdotto nelle Comunità delle Catedrali, che alteronne la Disciplina, e cuppe i vincoli della concordia, che univagli insieme, sia per gli sregolamenti de' costumi, sia pec le calamità delle guerre, e viepiù per l'invasione che i Grandi facevano de' beni delle Chiese. Leggesi negli Annali di Metz nell'anno 690., che Pipino Rè d'Austrasia facendo intendere a' suoi Ufficiali i motivi, che obbligavanlo d'intraprendere la guerra contro il Rè di Fcancia, diceva: *Excitor imprimis querelis Sacerdotum, ac Servorum Dei, qui me sæpiùs adierunt, ut pro sublatis injustè patrimoniis Ecclesiæ propter amorem Dei ipsis interpellantibus; dimicando subvenirem.* Incmaro assicuraci, che dal tempo di Carlo Martello, i Canonici della Madonna di Reims, furono ridotti ad una tale necessità, ch'eglino erano costretti d'esercitare la mercatura a fine di sussistere; poichè cendendo ragione del non dar'egli intiera la Vita di S. Remigio, dice nella Pcefazione, che i Libri della loco Chiesa, ne' quali si conteneva, eransi ritcovati imperfetti, e lacerati, a causa che i Canonici, ed i Cherici di Reims, in que' tempi calamitosi avevangli cotti per rivolgecvi le loro mercanzie, ed il loro danaro. Ecco i suoi tecmini: *Caroli Principis tempore quando propter discordiam, & contentionem de Principatu inter eum, & Ragenfredum frequentia & civilia, imò & plusquam civilia, quia intestina bella in Germanicis, & Belgicis, ac Gallicanis Provinciis Religio Christianitatis penè fuit*

Hist. Franc. du Chesne To. 3.

abolita, ita ut Episcopis in paucis locis residuis, Episcopia Laicis donata, adeout Mila quidam, tonsura Clericus, moribus, actu, & habitu irreligiosus laicus, Episcopia Rhemorum, ac Trevirorum usurpans insimul, per quadraginta eireiter annos pessumdederit. Cujus infelici tempore de ista Rhemensi Ecclesia non solùm pretiosa quæque ablata sunt, sed & Ecclesiæ, atque domus Religiosorum destructæ: & res ab Episcopio fuere divisæ; illi quoque pauci, qui residui erant Clerici, negotio victum quærebant, & denarios quos mercimonio conquirebant, in Chartis, & Librorum foliis interdum ligabant. S. Bonifazio Arcivescovo di Magonza rendendo conto al Papa Zaccaria dello stato deplorabile della Chiesa d'Alemagna circa l'anno 750., assicuralo che Carlomanno Fratello del Rè Pipino era in risoluzione d'apportarvi rimedio, e dice: *Promisit de Ecclesiastica Religione, quæ jam longo tempore, idest non minus per sexaginta, vel septuaginta annos calcata, & dissipata fuit, aliquid corrigere, & emendare velle &c. Modò autem maxima ex parte Civitates, Episcopales Sedes, traditæ sunt Laicis cupidis ad possidendum, vel Clericis scortatoribus, & publicanis, secularitèr ad perfruendum &c. Inveniuntur etiam inter eos Episcopi, qui licèt fornicarios, & adulteros se dicant non esse, sunt tamen ebriosi, & venatores, & pugnant in exercitu armati.* Leggesi nel Libro degli Uffizj Divini, che: *Maximi Clerici, qui laicalem habitum sequuntur, cingentes arma, & cætera facientes, quæ Ordo Canonicus prohibet.* Questi furono medesimamente chiamati Cherici secolari, come osservasi nella Vita di Benedetto Abate d'Anagni, che viveva al tempo di Carlo Magno, ove si fanno delle doglianze, perocchè eglino ne involavano le Badie, e ne cacciavano i Monaci: *Alia vero Cœnobia, fugatis Monachis, à secularibus obtineri Clericis.* Ecco il primo passaggio, e'l più antico, ove io hò ritrovato, riflette il P. Molinet, che sia fatta menzione de' Cherici, e de' Canonici Secolari. La verità si è, che a sollecitazione degl' Imperadori Carlo Magno, e Lodovico il Pio videsi a rinascere in questi tempi con la riforma il Clero; ma siccome tutte le cose del Mondo sono suggette alle alterazioni, ed alle vicende, i loro regolamenti non passarono il Nono Secolo; posciachè i Normanni avendo fatte delle irruzioni nella Francia, ed avendo dichiarata la guerra alla Religione ugualmente, che allo Stato; eglino spogliarono le Chiese, e posero tutti i loro Ministri in fuga, di modo che furono costretti di lasciar subito la Vita Comune, che menavano nelle Catedrali per ritirarsi ove credevano di ritrovare la loro sicurezza, e cercare la loro vita presso i loro parenti; il che apportò un tale sregolamento tra i Canonici, ch'eglino furono obbligati d'abbandonare i loro Chiostri per vivere tra i Secolari, e diventar Secolari con essi loro. La Cronaca di S. Benigno di Dijon, parlando di questi tempi infelici dice: *Quoniam tunc temporis res Ecclesiasticæ simul, & publicæ in magno erant discrimine ob infestationem Paganorum (Normannorum) perturbato Regni Statu.* Le Carte di S. Pietro di Chartres raccontano le crudeltà, ch'eglino esercitavano sopra i Canonici della Catedrale di questa Città: *Intra Matrem Ecclesiam non modicum plebis cum Episcopo suo nomine Frodboldo, Canonicisque, & Monachis, qui ad eam confugerant, cruentis gladiis velut oves mactaverunt.* Durarono assai lungo tempo le guerre, e le ostilità, per cui i Canonici vissero senz'ordine, senz'osservanza, e senza disciplina, tra i Secolari, non avendo libertà di riunirsi per continuare le pratiche della Vita comune, e Canonica, come dicesi di quegli di Troyes: *Congregatio S. Petri Secularibus nimis erat dedita, utpote ezestate compulsi secularibus deserviebant, nec unde viverent communiter habebant.* Il Secolo decimo, che fu un Secolo di disordine, e di confusione, non vide in effetto altra cosa che uno sregolamento generale nella Chiesa, ugualmente in Francia che altrove: *Nec ullum Monasterium*, lo riferisce Giovanni Abate di Gorse, che viveva in questi tempi, *in cunctis Cisalpinis partibus audiebatur, in quo regularis vitæ diligentia servaretur, sed nec in Italia.* Quindi è che Dudone Decano di S. Quintino di Vermandois, che vedevalo, dice, che il buon Duca della Normandia Ricardo, piagneva con gran risentimento; *Lugebat errores Canonicorum & Monasterii præceptionibus decidentium.* Il Concilio Troslejano tenuto ne' paesi di Soissons l'anno 909. ne parla con termini capaci di tirar delle lagrime dagli occhi. Ecco com'egli comincia: *De Monasteriorum verò non statu, sed lapsu jam pene ambigimus, dum enim mole criminum exigente, & judicium à domo Dei incipiente, quædam à Paganis succensa, vel destructa, quædam rebus spoliata, & ad nihilum prorsus sunt redacta... Quidam necessitate cogente Monasteriorum septa derelinquunt, & volentes, nolentesque secularibus juncti secularia exercent.* Da' quali così inauditi disordini, che accoppierete a gli altri numerosissimi contro la Regolar Disciplina, seminati nella Cronologia di quest'Opera, raccoglierete benigno Lettore, per un'infallibile conseguenza, che le dissolutezze occorse in questi lagrimosissimi Secoli, che ridussero i Canonici a cercare la sussistenza appresso i loro parenti, ed a vivere con la loro industria, servirono a distruggere dalla radice la regolarità ne' Canonici,

Cap. 36.

Settima Rifless. sione p. 5.

Gall. Christ. To. 2 fol. 432.

Promptuar. Camutar. & Trecense f. 56.

Bibliot. Nova P. Labbè To. 1.

Hist. Normand. du Chesne.

Can. 3.

nici, e ad introdurre in essi l'amore della secolarizzazione, che a poco a poco prese un gran piede, e che finalmente ha fatto Stato.

§. III.

Ecco un nuovo riflesso, che maggiormente discoprirà la verità dell'inganno, che non pochi abbaglia; ed è, che nell'undecimo secolo per esser comparse numerose Congregazioni de' Canonici Regolari ha creduto il volgo, che nell'undecimo secolo sieno appunto nati i Canonici Regolari, senza saviamente riflettere, che se le Congregazioni compongonsi dall'unione di più Monisterj sotto un medesimo Capo, e guidati dalle medesime Leggi, in conseguenza dobbiam supporre, che avanti una tale unione vi fossero delle Badie de' Canonici Regolari, che unirsi potessero in una Congregazione. Così è; eranvi in effetto prima dell'undecimo secolo molte Badie de' Canonici Regolari; elleno nientedimeno non avevano alcun rapporto, nè unione veruna tra loro, vivevasi in esse secondo le pratiche delle leggi, e de' costumi, ch'eranvi stati mai sempre osservati, senz'esser obbligati di render conto ad altri Superiori che al proprio Abate, ovvero al Vescovo. Ma di poi, perchè da un Monistero principale, in cui la Regola perfettamente adempievasi, tiravansi de' Canonici molto esemplari, per riformare de' Monisterj, ne' quali la disciplina era assai rilassata, eglino contraffero insieme una bene stretta alleanza, e derivonne, che l'Abate di quel Monistero, d'onde usciva un tanto bene, veniva riguardato come loro Padre comune, e come loro Superiore Generale. In questa maniera furono formate le Congregazioni de' Canonici Regolari in tutta la Chiesa in diversi tempi, ed in differenti Secoli. Questo è un lume così manifesto alla erudizione, che non può star nascosto, nientedimeno l'impegno di sostenere la propria idea, fa che trascurisi. Per tanto sul fondamento, che le Congregazioni de' Canonici Regolari non siensi vedute ne' secoli precedenti; e che il modo di vivere praticato nell'undecimo secolo non sia stato sempre uguale appresso l'antichità, pretendesi, che si meritino l'attributo di novità. Quindi succede, che il volgo, che distinguere non sà tra le Congregazioni, e le Badie, resta ingannato, e crede, che assolutamente i Canonici Regolari sieno comparsi nell'undecimo Secolo; e pure in quel tempo medesimo, che univansi in un medesimo corpo i Monisterj, davasi a vedere l'esistenza de' medesimi, e solamente esser nuova l'alleanza e l'unione di essi. E se prestiamo fede al Ciacconio, che dice *Alexander II. Clericorum Regularium Ordinem à S. Augustino Hippone institutum, primus omnium in Italia, & paulò post Ivo Carnotensis postea Episcopus in Galliis reformavit. Alexander enim nobilissimam Congregationem Canonicorum Regularium Lucę, ubi ante Pontificatum Episcopus fuerat, in Monasterio S. Frigdiani institutam, Romam evocavit, cui Ecclesiam Lateranensem gubernandam tradidit: crevit mirum in modum horum Virorum cœtus ....* Apparisce manifestamente, che avanti il ristabilimento del vivere comune senza proprio nella Chiesa Lateranense, voluto da Alessandro II., in S. Frediano di Lucca già vivevasi secondo le pratiche di quest'osservanza Regolare, e sin d'allora incominciarono a contarsi le Congregazioni in Italia de' Canonici Regolari, poichè allora incominciarono le Unioni di più Monisterj insieme,

In Alex.II.an. 1061. col. 833.

§. IV.

Finalmente un'altra ragione assai convincente del differente parlare sopra l'Ordine Canonico dell'undecimo secolo, deriva, cred'io, dalla differente veduta, in cui mirano alcuni l'Ordine medesimo de' Canonici Regolari dell'undecimo secolo. Quegli, che miralo relativamente all'Ordine Canonico sotto i regolamenti di Grodegango, che permetteva la facoltà di ritenere l'usufrutto del Patrimonio: *Res suas usufructuario ordine habeant:* e d'Aquisgrana, che inclinò ad una somigliante indulgenza: *Res proprias dare, & acciperei* in conseguenza non erano que' Canonici costretti alla professione religiosa del voto di strettissima povertà: *quum patrimonio non renunciarent qui sub Ludovico Pio floruerunt*: come furonlo quegli dell'undecimo secolo: *Hi quippe qui undecimum illustraverunt seculum Canonici Regulares, Clerum Augustini omnino æmulabantur, pari terrenarum rerum omnium abdicatione*: ne siegue, che a questi hanno data la nuncupazione volontaria di nuova estrazione, per aver preferito alle condescendenze della Regola di Metz, e de' Canonici d'Aquisgrana la vita comune senza proprietà veruna all'esempio de' Cherici di S. Agostino: *Hanc novam institutionem*. Quegli poi che con altr'occhio hanno preso di mira l'Ordine Canonico dell'undecimo secolo, e dopo averlo posto a confronto con le pratiche Apostoliche rimesse in piedi da S. Agostino nel Vescovado d'Ippona, scorgendo una totale rassomiglianza, spezialmente nel punto essenziale della povertà votiva, come vedremo appresso, e negli altri regolamenti principali di disciplina, tra i Cherici Canonici di S. Agostino, ed i Cherici Canonici dell'undecimo secolo, in vece di nuncupare quest'Ordine nuovo, hanno giudicato più giusto dover chiamare l'Ordine di S. Agostino rinato, rifiorito, e restitui-

Regul. Meten. c.31.
Can.115.
Thomassin. loc. cit.n.8.& Nalius.
Id. ibid.

to nell'undecimo Secolo: *Undecimo Viris Religiosis, ac Sanctis florentior surrexit, ac propagatus est.*

Per verità, se chiamar deesi nuovo l'Ordine Canonico nell'undecimo secolo, poiche nell'ottavo, e nono vivevasi diversamente, potrei dire ancor'io, che Grodegango istituì un'Ordine de' Canonici assolutamente nuovo, poichè ne' tempi precedenti, e ne' posteriori la disciplina Canonica essendo andata al colmo del disordine: *Negligentia, & his temporibus nimiùm crevit*: esso con molto zelo la rimise in piedi con numerosissimi Canoni, di modo che quel Clero non aveva più la faccia di prima; nientedimeno altro non pretese che richiamare *ad rectitudinis lineam*, il proprio Clero *Clerum nostrum reducamus*: non altro, che ricuperare l'osservanza perduta: *Ordinem nostrum recuperare*. Si protesta il Pio Prelato, che *si trecentorum decem, & octo, reliquorumque Sanctorum Patrum Canonum auctoritas perduraret, & Clerus, atque Episcopus secundùm eorum rectitudinis normam viverent*: giudicato averebbe per una cosa superflua, il discorrere di nuovo d'una materia altre volte perfettamente digerita: *& quasi* (osservatene la moderazione) *quidem novi aliquid dici*. Potrei dire la medesima cosa del Concilio d'Aquisgrana; ma poiche que' Padri altro non pretesero di prescrivere, se non quello, che avevano insegnato i Santi Padri, e quanto contenevasi ne' Sagri Canoni: *Canonicorum vita sparsim in sacris Canonibus, & in Sanctorum Patrum dictis erat indita*, non vedesi, che loro intenzione fosse istituire o erigere un nuovo Ordine Canonico da' fondamenti. E se Grodegango, ed i Padri d'Aquisgrana condescendettero agli addolcimenti d'una quasi spezie di dominio, sarà stata necessità di prudenza a fine di condurgli a poco a poco dallo stato, in cui trovavansi quegli, de' quali dicevasi: *Qui tam infirmi sunt, ut possessionibus suis renuntiare non possunt*: a quello, in cui trovansi altri, de' quali asserirono: *Qui nec suas, nec Ecclesiæ velint habere possessiones*. Così fù de' Canonici di Grodegango, perocchè non valse ispirar loro la poverta Apostolica: *Nostris temporibus persuaderi non potest*: contentossi di secondare la durezza di quel secolo poco inclinato allo sproprio, con la permissione dell'usufrutto de' loro beni. Replico, potrei dire, che S. Agostino medesimo istituì un nuovo Ordine de' Cherici Canonici nel Vescovado d'Ippona, mentre ne' secoli anteriori, sia per le persecuzioni de' Tiranni, sia per la corruttela de' tempi, non vivevasi universalmente dal Clero nella vita comune. Ma S. Agostino, a chi la discorresse così, fa intendere, ch'esso altra mira non ebbe, che di rimettere nel primo suo essere l'Istituto Apostolico, conforme fanne testimonianza Possidio con dire: *Factus ergo Presbyter Monasterium mox instituit, & cœpit vivere secundùm Regulam sub Sanctis Apostolis constitutam*. Verità ben'intesa dal più volte sopralodato Autore della Disciplina, che lasciò scritto così: *Nec enim illam Augustinus Regulam specialem suo Clero lucubravit, contentus exemplo, & Regula Apostolorum, quos certissimum est, & communem vitam professos esse, & terrenarum rerum omnium abdicationem.* Che se i Santi Apostoli professavano lo sproprio co' vincoli del voto; Se i Cherici di S. Agostino ne ricopiarono perfettamente l'esempio; se i Canonici Regolari dell'undecimo secolo seguitarono le religiose vestigia d'Ippona: *Hi quippe* (soggiugnerò col Tomassino) *qui undecimum illustraverunt seculum Canonici Regulares, Clerum Augustini omninò æmulabantur, pari terrenarum rerum omnium abdicatione*: è una necessità la nostra, se pronunziaremo, esser un medesimo ordine, collegato insieme con la medesima essenza dello sproprio perfetto, quello di questi tre tempi, perocchè fondato sopra la stessa base de' voti, e della vita comune.

Natal. Alex. lo. cit.

Hard. to. 4. Concil. col. 1181. Præfat.

Ibid.

Ibid.

Ibid. col. 1055.

Concil. Aquisgr. c. 109 Hard to. 4. col. 1118.

Ibid. c. 110. col. 1133.

Possid. c. 5.

Part. 1. l. 3. cap. 11. n. 9.

Ibid. n. 8. 9. Nulus.

Ma quando l'Ordine di S. Agostino fosse stato interrotto per più secoli, i figliuoli, che sono stati riprodotti ne' secoli posteriori, non hanno punto perduto della nobiltà, e dell'antichità del loro illustre Padre, poichè eglino hanno raccolto il di lui genere di vita, il di lui spirito, il di lui Istituto, che fanno l'essenza, e l'unità dell'Ordine di questo eccellente Legislatore. Se dopo il corso di cent'anni d'estinzione d'una famiglia, Iddio con la sua Onnipotenza riproducesse un figlio dalle ceneri dell'ultimo morto, non sarebbe forse ugualmente suo figlio, erede della sua nobiltà, e delle sue prerogative, come se fosse stato generato dal suo medesimo Padre? A questi miracoli nientedimeno non hanno necessità di ricorrere i Canonici Regolari, mentre vengono assistiti da una successione sufficientemente visibile, a fine di poter sostenere con verità, che ritraggono la loro origine da' Santi Apostoli, e da S. Agostino. Ecco, a mio credere, i principali motivi, che possono aver'indotto alle differenti frasi di parlare taluno degli eruditi. Vedrà il Lettore a qual partito la verità l'appoggi, se a dichiarare un'Ordine nuovo dalle denominazioni estrinseche, ovvero antico attesi i fondamenti, che lo reggono, e le parti, che lo compongono, e gli assurdi, che dall'opposto derivano.

§. V.

§. V.

MA fiami lecito d'opporre gli Eruditi agli Eruditi i dotti a' dotti, ed a' Critici i Critici; e per tutti vaglia il Padre Aleſſandro, che dell'Ordine Canonico deſcrive in ſuccinto l'origine, il progreſſo, le decadenze, ed il ſuo riſorgimento, così: *Canonicus Ordo* (ſcrive il predetto Autore) *quem à Sanctis Apoſtolis inſtitutum, à Sancto Auguſtino renovatum, ac reformatum, Summi Pontifices Paſchalis II. Benedictus XII. Eugenius IV. Sixtus IV. Pius IV. & Pius V. Apoſtolicis Diplomatibus prædicarunt, ſub Caroli Magni, & Ludovici Pii Imperio reſtitutus: Cui Synodus Aquiſgranenſis anno Chriſti octingenteſimo decimo ſexto Regulam ex diverſis Patrum Sententiis, & priſcorum Conciliorum Canonibus condidit; quam lege latâ promulgavit, & in omnibus Eccleſiis ditionum ſuarum ſervari juſſit Ludovicus Pius; decimo ſeculo ab obſervantia Regulari cecidit: undecimo viris Religioſis, ac Sanctis florentior ſurrexit, ac propagatus eſt. Cœpit Sanctæ reformationis opus...* Queſt'Opera Cronologica fa vedere e con argomenti aſſai ſtringenti, che da' Santi Apoſtoli è derivato nella Chieſa l'Ordine Chericale co' vincoli della maggior perfezione; *Clerus ipſe primùm initiatus, inſtitutuſque eſt in Collegio Apoſtolorum, quæ congregatio Clericorum, & prima, & ſanctiſſima omnium fuit*. Dimoſtra inoltre il tratto ſucceſſivo delle pratiche Apoſtoliche fino al tempo di S. Agoſtino, quanto potevanlo permettere le incoſtanze di que' ſecoli infelici; S. Agoſtino con gran zelo riparonne le perdite, e lo rinovò, e riformollo. Dopo una tale reſtaurazione ha ſofferte dell'altre piaghe, e ſonovi ſtati applicati ſimilmente de' rimedj; e tra gli altri più coſpicui, ritrovaſi che Donato Veſcovo di Beſanzon fu autore d'una Regola *pour les Chanoines Reguliers de la Cathedrale, qui avoit S. Eſtienne pour Patron*; così leggeſi appreſſo un moderno Scrittore nella Prefazione del ſettimo Secolo nel compendio, che fa dell'Opere di queſto Prelato, Nell'anno 755. ſotto il Rè Pipino videſi lo zelo di Grodegango Veſcovo di Metz tutto in azione a fine di ridurre il ſuo Clero alla rettitudine del vivere Canonico; ricordò il pio Prelato a que' Canonici la vita povera della primitiva Chieſa: *Antiquam Eccleſiam ſub tempore Apoſtolorum ... ut nullus eorum ſibi aliquid proprium dicere auderet*: ma incontrando della durezza contro l'amore dello ſproprio Apoſtolico, condeſceſe con molta indulgenza al temperamento di laſciar loro godere l'uſufrutto del loro patrimonio; e ne fondò la ragione ſu l'indocilità di que' tempi: *Quia noſtris temporibus*, lo ſproprio rigoroſo, *perſuaderi non poteſt*. Nell'anno 816. regnando Carlo Magno, e Ludovico ſuo Figlio, ebbe un'altra Riforma, ma con lo ſteſſo addolcimento. Evvi nientedimeno da oſſervare, che la neceſſità di riformare il Clero non era univerſale, mentre non mancavano Catedrali, o Badie, in cui fioriva a rigore l'Ordine Canonico: *Licèt pleriſque locis*, fanne teſtimonianza il Concilio medeſimo, *idem Ordo plenìſſimè ſervetur*. Ma imperocchè l'amore del poſſedere congiunto con quello della libertà, ſtraſcinò il Clero nelle corruttele dell'incontinenza, e del dominio nel decimo Secolo, ritornò nell'undecimo a rifiorire più vigoroſo, e più vegeto, *Florentior ſurrexit, ac propagatus eſt*. In queſto ſtato ſi è mantenuto fino a' noſtri giorni: e pretendono i Canonici Regolari d'oggidì di prendere la loro derivazione non già dalle Riforme d'Aquiſgrana, nè di Metz, ma da quella di S. Agoſtino, a cui unicamente, e perfettamente ſonoſi conformati nell'undecimo Secolo: *Hi quippe qui undecimum illuſtraverunt ſeculum Canonici Regulares, Clerum Auguſtini omnino æmulabantur, pari terrenarum rerum omnium abdicatione*. E con tali principj di verità ſalendo più alto toccano con mano, ch'eglino naſcono da' Santi Apoſtoli, dopo de' quali S. Agoſtino preteſe con zelo intrepido di riformare il Clero aſſai ſregolato ne' primi tre Secoli per le cagioni addotte nella Storia.

Thomaſſin. lo. cit. n. 1.

Du Pin anno 630.

Regul. Meten. c. 3.
Hard. to. 4. col. 1194.
Vide ann. 755.

Vide ann. 816. To. 4. cit. col. 1055.

Thomaſſin. lo. cit. n. 8. §. Nullus.

Laſciate dunque in diſparte le riforme introdotte dalla Regola di Metz, e dal Concilio d'Aquiſgrana, che veramente pigliarono gran piede, e dilataronſi in molte Chieſe, come troppo indulgenti: *cum patrimonio non renunciarent, qui ſub Ludovico Pio floruerunt*: in un punto così eſſenziale, che metteva in rovina la continenza medeſima, contro la quale è ſtata giudicata per un gran riparo la povertà: *Vita communis, quæ præſidio eſſet adversùs incontinentiam*: cerchiamo di mettere a confronto i Voti de' Canonici Regolari dell'undecimo Secolo, con queſti de' Chierici di S. Agoſtino; e ritrovando noi dell'identità nella forza de' medeſimi Voti, potremo giuſtamente opporci a taluno de' Critici, che formando de' paragoni con isbaglio, va diſſeminando appreſſo il volgo, che l'Ordine de' Canonici Regolari dell'undecimo Secolo è un'Ordine di nuova eſtrazione, e che non oltrepaſſa i confini dell'undecimo Secolo: *Hanc novam Inſtitutionem; noviter appellati; noviter exorti*.

§. VI.

COn dire Canonici Regolari dell'undecimo Secolo legati alle Regole della Povertà Apoſtolica col ſagro vincolo de' Voti di Religione, non vorrei tampoco, che appreſſo del vol-

volgo prendesse piede un'errore, che sembra nascere naturalmente da certo modo di favellare assoluto, cioè, che nell'undecimo Secolo per esser comparsi con molta perfezione i Canonici, crede taluno, che prima di questo tempo non siasi veduta giammai ombra di regolar disciplina tra i Canonici Regolari. Senza entrare nella Storia osservo quì di passaggio, come nel medesimo tempo, che Grodegango era tutto zelo per la ristorazione del suo Clero, era viva l'inclinazione alla vita comune, proponendo esso Grodegango de' casi, che obbliganci a supporre de' Cherici intieramente poveri, per li quali vuole, se non avessero con che sostenersi nelle infermità, che sieno d'ogni cosa proveduti, e loda questi tali come gente venuta con grande spezialità di perfezione all'Ordine Canonico: *peculiaris ad illum Ordinem*: e se taluno entrar volesse, dice Grodegango, nell'Ordine Canonico dopo aver rinunziato ad ogni cosa per amore di maggior perfezione: *& omnia ad integrum perfectionis gratiâ dereliquerit*; ordina che non gli si lasci mancar cosa veruna. D'una tale osservanza che spiri l'aria del vivere veramente Canonico, fa testimonianza il Concilio d'Aquisgrana, che protesta, che veniva bensì alla riforma del Clero di Francia, nientedimeno non intendeva di far credere, che da ogni luogo fosse andata in rovina la Vita comune: *In plerisque locis*, dicono que' Padri, *idem Ordo plenissimè servatur*. Così ne' tempi anteriori ad Alessandro II. vide l'Autore della Disciplina con l'occhio della sua erudizione in molte Catedrali della Francia, ed altrove a fiorire l'antica disciplina della Vita comune: *Multò certius est vitam communem observatam fuisse in non paucis Galliæ, & alibi Cathedralibus, ante tempora etiam Alexandri II., qui eam innovavit iis in locis, ubi extincta fuerat*. Non vorrei inoltre che si dubitasse, che io non ammettessi i Voti de' Canonici Regolari nell'undecimo Secolo, vedendo, che io ricerco di tesserne la Storia. Non è così: ammetto, e volontieri questa verità, cioè, che *Clerum Augustini omnino æmulabantur, pari terrenarum rerum omnium abdicatione*. Giudico bensì cosa molto utile mettere sotto gli occhi l'economia avutasi nel prescrivere delle circostanze, che accompagnassero la Sagra Professione de' Canonici Regolari, affinchè riscontrandosi insieme da' Critici i Voti dell'undecimo Secolo co' Voti del quarto Secolo sotto S. Agostino, e scorgendosi forse della dissonanza, possa chi legge, da se uscir da ogni pena, e risolvere, che la disuguaglianza, che potrebbe taluno sottilizzando incontrare, derivi da' punti di disciplina, che non suole alterare la sostanza delle cose, ma piuttosto perfezionarla, ed abbellirla.

Tit. cap. 28.

Regul. Metten. c. 31. fin.

To. 4. cit. col. 1055.

Lo. cit. n. x. §. Si ante,

Thomassin. lo. cit. n. 8. §. Nullus,

Apraci con sicurezza, e piacere la strada della verità al conceputo disegno lo zelo di S. Pier-Damiano. Questi per aver adoperato ogni artifizio proprio del suo spirito appresso il Pontefice Niccolò II. affinchè prendesse delle gagliarde risoluzioni *postposito omni humano respectu*, contro la troppo libertà de' Vescovi, che il Papa amava bensì vederla corretta, ma con bella maniera: *ne infamaretur dignitas Episcopalis*: ottenne che Niccolò II. castissimo di costume formasse de' Canoni rigorosi per istabilire l'onestà nel Clero, e singolarmente: *Ut nullus Missam audiat Presbyteri, quem scit concubinam indubitanter habere*: ed inoltre che i Canonici vivessero in comune senza dominio, e senza proprio: *Ut ad Apostolicam communem scilicet vitam summopere pervenire studeant*. Così alle sollicitazioni Damiane Alessandro II. promulgò similmente una legge universale a fine d'indurre alla Vita Regolare i Canonici; e imperocchè S. Pier-Damiano non aveva cuore di veder così radicata la proprietà, che l'indulgenze de' tempi avevano tollerato nel Clero, scrisse ad Alessandro II. così: *Ut Canonicis*, questo è il titolo della Lettera, *à quibus in Congregatione vivitur, proprietatis habendæ licentia denegetur*. *Domno Alexandro beatissimo Papa Petrus peccator Monachus servitutem*: così principia la Lettera. *Quantum ad nostræ intelligentiæ modulum, nullum in humano genere malum perniciosioris est criminis, quàm defensio proprietatis ....* Quivi poscia discorre sopra i Cherici, e Cherici delle Chiese Collegiate: *Quos*, dice il Baronio, *frequentiore usu Canonicos appellare consuevimus, ob id scilicet, quòd hisce tenerentur Canonibus obligati, ad quorum præscriptum vitam ducerent Clericalem in omnibus regularem nihil sibi proprium vendicarent*. Chiude la sua Lettera S. Pier-Damiano in questi termini: *Verumtamen ut hæc apud inobedientium Clericorum, imò nummicolarum rebellionem efficaciter valeant, Sancti Apostolatus vestri vigor impellat*. Dissimulare io non posso che S. Pier-Damiano sentisse molto malamente, che i Canonici *peculium haberent*: che gran cose dicesse contro l'indulgenze dell'usufrutto, con la scorta delle quali difendevansi i Canonici proprietarj del suo tempo, e ch'egli la intendesse così con l'appoggio de' Santi Padri, cioè: *Canonicos omnes in Congregatione viventes ad peculii abdicationem teneri*. E tal'era il suo zelo, che ributtò le loro scuse fatte forti dalla condescendenza del peculio con queste parole: *sed cùm hæc illis objicimus, ipsi Regulæ suæ librum nobis protinus afferunt, ad Regulę suę auctoritatem redeunt; atque sibi proprietatis peculium concedente, pati se præjudicium conqueruntur*. *Quam nimirum Regulam*

Circ. ann. 1059 Baron. to. 2. pag. 159.

Epist. Petri Damian. ad Nicol II.

Hard. to. 6. Con. p. 1 col. 1062. can. 2.

Ibid. can. 4.

Circ. ann. 1063

Baron. lo. cit. p. 338.

Id. ibid.

Ibid. pag. 339.

Natal. Alex. Sec. XI. & XII. c. 7. a. 7. p. 582. Id. ibid.

Opusc. 24. contra Canonic. Propriet.

gulam nos nec funditus improbamus, nec auctoritatem illi omnino tribuimus. Probamus enim in quantum Sanctis Ecclesiæ Doctoribus consonat: abjicimus autem, atque conspuimus, in quantum authenticis eorum institutionibus non concordat. Ed in verità con qual cuore poteva un Damiano soffrire la proprietà ne' Canonici, esso, che penetrava così al di dentro la forza del significato della parola Canonico, di maniera che lasciò a tutti gli Ecclesiastici quest'insigne, e religioso insegnamento: *Planè*, dic'egli, *quo pacto quis valeat dici Canonicus, nisi sit Regularis? Volunt Canonicam, hoc est Regulare nomen habere, & non regulariter vivere. Ambiunt communia Ecclesiæ bona dividere, aspernantur autem apud Ecclesiam communiter habere. Enim verò non est hæc primitiva Ecclesia forma, satis exorbitat ab Institutionis Apostolicæ disciplina, quibus nimirum erat cor unum, & anima una, nec dicebant aliquid proprium, sed illis erant omnia communia. At contra Prodigus dicit Patri, da mihi portionem, quæ me contingit. Obsecro Sanctitatem vestram, charissimi, expulso Pharisæorum fermento, nativitatis vestræ domos cum Abraham Patriarcha relinquite, uno in Cœnaculo vos cum Apostolis apud Ecclesiam congregate, propria quoque cum Barnaba, & Stephano in commune conferte, ut in fraterna vos unanimitate viventes Spiritus Sanctus meritò dignetur invisere. Quapropter si vultis animarum lucra conquirere, ad Scholam Christi simul convenientes, in communione vitæ simul, & Spiritus concorditer permanete. Non inter vos sit divisio donorum, non scissura mentium, non diversitas facultatum.* Sin quì S. Pier-Damiano.

Opusc. 27. de Commun. Vit. Canonicor.

Da quanto s'è riferito di questo Santo, con evidenza comprendesi quali fossero le sue intenzioni. Or veggiamo le risoluzioni pigliate da' Sommi Pontefici: *Suggestione Petri Damiani*. E per aver Alessandro II. trasportato i Canoni di Niccolò II. nel Concilio, che convocò di cento, e più Vescovi in Roma; riferire il 4. Canone d'Alessandro II. è la stessa cosa, che riferire quello di Niccolò II., ecco il Canone: *Et præcipientes statuimus, ut hi prædictorum Ordinum, qui iisdem prædecessoribus nostris obedientes castitatem servaverint, juxta Ecclesias, quibus ordinati sunt, sicut oportet religiosos Clericos, simul manducent, & dormiant, & quidquid eis ab Ecclesia competit communiter habeant. Et rogantes monemus, ut ad Apostolicam communem vitam summopere pervenire studeant: quatenus perfectionem consecuti, cum his qui centesimo fructu ditantur in cælesti patria mercantur adscribi.*

§. VII.

EVvi chi giudichi sopra la forza di questo Canone, e creda, che non comandassero, ma insinuassero solamente i zelanti Papi: *Perfectam peculii abdicationem*: e che ordinassero bensì, che si mettessero in comune le rendite de' Benefizj; *non verò interdixerant, ne Patrimonio fruerentur*. E riflettendo un'altro sopra le parole del Canone: *& quidquid eis ab Ecclesia competit, communiter habeant*, pensa di dedurre giustamente, che ad imitazione delle condescendenze d'Aquisgrana: *Canonicis permittitur patrimonio uti, fruique privatim.* Io per me non sono sufficientemente persuaso a ciò credere, opponendosi de' motivi a mio giudizio capaci di render dubbia l'interpretazione, che abbiam per le mani. Primieramente s'è vero, che i Romani Pontefici alle sollecitazioni Damiane, *Suggestione Petri Damiani*, venuti sieno a formare delle pubbliche leggi per la riforma del Clero, sarà poi credibile che abbiano voluto inclinare all'acquiescenze d'Aquisgrana, contro le quali S. Pier-Damiano s'è così efficacemente rivoltato, sostenendo: *Canonicos omnes in Congregatione viventes ad peculii abdicationem teneri*: in conseguenza condannando ogni sorta di peculio, come distruttivo del caratere di Canonico, che porta seco principalmente la regolarità dello sproprio? Vogliono i Papi, che mangino, e dormano nelle Canoniche della loro ordinazione i Canonici: *sicut oportet Religiosos Clericos*: e che abbiano di poi a Secolarizzare con la proprietà de' Patrimonj, ch'è mai sempre stata la cagione della decadenza degli Ordini? Giovami a credere, che avendo comandato i Padri di due Concilj Romani la Vita Comune a risguardo delle rendite de' benefizj, e avendo fatto un'alto silenzio sopra l'uso privato de' Patrimonj, che averebbero espresso ad esempio della Regola Metense, che dà licenza, affinchè *Res suas usufructuario ordine habeant*: e del Concilio d'Aquisgrana, che permette con un Canone particolare: *Dare, & accipere proprias res*: Giovami, dissi, a credere, che ordinando la Vita Comune relativamente a' beni della Chiesa, loro in idea fosse, ch'essa comprendesse l'addicazione d'ogni genere di peculio; altrimenti quali doglianze non averebbe fatto sentire il Damiano? Oltre di che il silenzio, che oggidì appresso non pochi Critici, è il patrocinio del non essere delle cose nella Storia, ne' Concilj servirà per dar l'essere alle cose di disciplina così rilevanti? Osservando il Cardinal Baronio, che il Canone de' sopralodati Romani Pontefici è stato formato per li Cherici delle Chiese Collegiate, scrive d'essi così: *Quos frequentiore usu Canonicos appellare consuevimus, ob id scilicet*

Natal. Alexan. lo cit. par. 579. init.
Thomassin. loc. cit. n. 2.
Baron. lo. cit.
Natal. Alex. l. cit. p. 582.
Reg. c. 31.
Can. 115.
Loc. cit.

licet

licet quod bisce tenerentur Canonibus obligati, ad quorum præscriptum vitam ducerent Clericalem in omnibus (notate la parola, *omnibus*) *regularem, nihil* (e questa pure) *sibi proprium vendicantem*. L'Autore della disciplina della Chiesa il Tomassino, sembra egli ancora inclinare, che tale fosse l'intenzione del Concilio, ed apportane la ragione così: *Videntur tamen hoc Canone urgeri Canonici ad regularitatem perfectam, cujus summa est omnium prorsus rerum abdicatio; cùm exemplum objicitur Apostolorum, & Apostolici Cleri, etsi tamen disertè non aliud se testificare, quam rogare, & monere, Rogantes monemus...* Finalmente per essere stata la Vita Comune introdotta a fine d'estirpare l'incontinenza, che qual peste, *Totam Europam depascebatur*: ogni qual volta non avessero interposto il comando, ed insieme compresa la proibizione d'ogni peculio; la Vita Comune andata farebbe in decadenza ben presto, e sarebbesi riaperta più crudele la piaga dell'incontinenza, della quale il freno sarà mai sempre la povertà: *Tunc ergo*, dice il Tommassino, *restituta cepta est in omnibus Capitulis Vita Communis, quæ præsidio esset adversùs incontinentiam. Nullas habentes facultates*, diceva S. Agostino, *finierunt Mundi cupiditates*. E se a risguardo delle parole del Canone *Præcipientes statuimus*, il sudetto Autore dice: *Nec ea statuta consilii vim habuerunt sed præcepti*: le parole *Rogantes monemus*, a mio credere niente indeboliscono la forza del precetto, mentre sono indrizzate a fine di persuadere agli Ecclesiastici, che aspirassero al grado sublime della Povertà Apostolica, con una perfezione, che avesse del sommo, e dell'eroico *summopere*: al qual'oggetto più convenevole fu del comando l'invito: *Ut ad Apostolicam communem vitam summopere pervenire studeant, quatenus perfectionem consecuti, cum iis, qui centesimo fructu ditantur* (quest'è la corona dovuta a' più eccellenti nella virtù: *Trina te fructu cumulata centum nexibus ornant*) *in cœlesti Patria mereantur adscribi*.

Loc. cit. p. 657. n. 2.

Loc. cit.

Serm. 356.

Ibid.

Hymn. in Festo S. Jo. Bapt.

§. VIII.

CHe che sia delle Interpretazioni sopra il Canone de' due Concilj Romani; verità costante si è che il Clero mutò aspetto a fronte delle risoluzioni precise, ed autorevoli de' Sommi Pontefici: *Manavit longè pulchrior disciplinæ forma*: mentre nelle Catedrali, nelle Collegiate, e nelle Chiese Abaziali entrò liberamente abbracciata la Vita Comune, rinunziando moltissimi ad ogni genere di peculio: *aliis ad perfectionem Consiliorum Evangelicorum grassantibus, & nuntium remittentibus patrimonio terreno, ac peculio cuicumque, ut cœlitum beatorum vitam jam hinc initiarent in Congregationibus Canonicorum Regularium*. E se insieme è vero, che nell'undecimo secolo i Canonici Regolari, che sono mai sempre vivuti secondo le massime di S. Agostino, espresse ne' suoi sermoni intorno i costumi de' suoi Cherici, hanno voluto più espressamente arrollarsi al suo Vessillo: *vestiri nomine, & gloria Augustini*: argomento invitto è che vivessero nel rigore della povertà Apostolica, secondo che professavanla in Ippona i Cherici del Santo: *Canonicos Regulares nec Patrimonium, nec ulla bona quovis modo quæsita proprio nomine possidere, aut peculium habere ullatenus licebat, cùm S. Augustini institutum sectarentur. Hi quippe*, ridirò col Tomassino, parlando de' Canonici Regolari dell'undecimo secolo, *qui undecimum illustraverunt seculum Canonici Regulares, Clerum Augustini omninò æmulabantur, pari terrenarum rerum omnium abdicatione*. Ed in effetto questa è una verità fondata sul fatto, mentre Alessandro II., che fù Anselmo di Milano, molto riguardevole per la sua gran prudenza, di poi Vescovo di Lucca, chiamò dal Monistero di S. Frediano della medesima Città de' Canonici Regolari a fine di collocarli nella Basilica Lateranense, come gente, che osservava le pratiche d'un' esattissima regolarità, che poscia fu communicata a molte Chiese d'Italia, come abbiamo dalle Storie. *Alexander II.*, riferisce il Ciacconio, *Clericorum Regularium Ordinem à S. Augustino Hippone institutum, primus omnium in Italia, & paulò post Yvo Carnotensis postea Episcopus in Galliis reformavit. Alexander enim nobilissimam Congregationem Canonicorum Regularium Lucæ, ubi ante Pontificatum Episcopus fuerat, in Monasterio S. Frigdiani institutam, Romam evocavit; cui Ecclesiam Lateranensem gubernandam tradidit: crevit mirum in modum horum virorum cœtus ... Canonicos Regulares*, attesta lo stesso di Niccolò II., *ad antiquam observantiam redigere curavit, editis eâ de re in Conventu Lateranensi centum, & tredecim Episcoporum decretis, & amore, quo semper prosequutus est Virginem Deiparam, ut ipsemet testatur in Diplomate, beneficiis quam plurimis Abbates, & Canonicos Tremitarum, qui Virgini Matri inserviebant, effecit*. Di Alessandro Pontefice aveva detto di sopra il Ciacconio, che: *Is dudum Canonicus Regularis in Monasterio Lateranensi factus, ex eo Ordine ad Ecclesiam Lucensem promotus fuerat*. Qui nientedimeno piace d'osservare, che non mutò il Clero da per tutto l'aspetto, poichè siccome le piaghe dello sregolamento del Clero non erano universali, così i rimedj non erano necessarj da per tutto; mentre se dalla celebre Canonica di S. Frediano di Lucca cavò Alessandro II. de' Rifor-

Tomassin. loc. cit. n. 3. Ibid.

Id. ibid. n. 8. §. Nullus. Natal. Alex. lo. cit. n. 7.

Loc. cit.

In Alex. II. ann. 1061. col. 833.

Ciacon. in Nicol. II. addit. Oldoini col. 817. an. 1059.

ma-

matori per la Basilica Lateranense, viene in conseguenza, che avanti lo zelo d'Alessandro II. era in piedi in Italia la regolarità perfetta ne' Canonici Regolari di S. Agostino; e questa medesima verità toccasi con mano nella Francia secondo la relazione del Tomassino, che dice: *Multo certius est vitam communem observatam fuisse in non paucis Galliæ, & alibi Cathedralibus, ante tempora etiam Alexandri II., qui eam innovavit iis in locis, ubi extincta fuerat*. Tal'era l'esempio della Chiesa di Besanzon, nella quale S. Pier-Damiano osservò, che aveva faccia di solitudine più, che di Chiostro la fabrica di quella Catedrale, Osservò ancora: *Alterum Claustrum, ubi candidus Clericorum suorum cœtus. Illic velut in cœlestis Athenæ Gymnasio, sacrarum scripturarum erudiuntur eloquiis*... Così è, la riforma non aveva necessità di portarsi in ogni luogo, ma solamente in quegli, ove al dire del Venerabile Pietro Abate Cluniacense vivevasi con poca sicurezza della propria salute: *Videbat*, parla dell'insigne Matteo, che fu Cardinale Albanense, che ritirossi tra i Monaci, mercecchè, *videbat institutis illis Clericorum nihil propè Religionis inesse, multa ibi simulari, pauca in veritate geri, ambitione, cupiditate, æmulatione cuncta inter turbari, & sub tonsura, vel habitu Clericali rectius Mercenarios quàm Canonicos posse vocari*. Questi disordini diedero motivo a' zelanti Prelati d'eccitare lo spirito della disciplina nel cuore de' Canonici, affinchè aspirassero, *ad elimatam vitæ communis, & perfectioris formam*. Bisogna credere, che fosse così per le gravi risoluzioni prese da Clemente III., che sedeva nell'anno 1187. contro un Canonico Regolare, che morì con del peculio, in cui pena deliberossi, che si dissotterrasse, e che nè pure morto fosse collocato tra i suoi Fratelli: *Super quodam Canonico Regulari*, parla Clemente III., *qui in articulo mortis agens licèt à Priore suo commonitus, proprium quod contra Regulam latenter habuerat, noluit resignare, & sic diem clausit extremum, & fuit inter alios Fratres traditus sepulturæ*... *Inquisitioni tuæ taliter respondemus, quòd ille Canonicus non tantùm fuit Christiana sepulturà privandus, verùm etiam si sine maximo scandalo fieri potuit, de ipsa projici dignus est Ecclesia. Hoc autem cùm fortè contigerit, in similibus est agendum*.

Loc.cit. n.x. §.Si ante.

L.3.Epist.8.lo. cit.

Biblioth. Cluni p. 1303.

Thomassin. lo. cit. n.7.

Cap.super quodam, de Statu Monachor. l.3. Decretal.

§. IX.

Ecco dell'undecimo secolo i Canonici Regolari costretti al vincolo della Povertà perfetta, dell'addicazione spontanea d'ogni sorta di proprietà, come veri imitatori delle pratiche de' Cherici di S. Agostino, in conseguenza obbligati a' tre voti di Religione, e singolarmente spogliati delle condescendenze del nono secolo piene di pericoli, e passati alla perfezione della Comunità Apostolica, con la totale rinunzia d'ogni genere di possesso, e di peculio. Ma passiamo innanzi con l'erudizione sopra lo stesso suggetto, e vedremo mai sempre stabilita la vita Apostolica ne' Canonici Regolari a tenore de' progressi, che faceva la disciplina Canonica, che caminava a passi uguali con quegli del rilassamento, affinchè comparisca, che la pretesa novità è nata dall'accidente, e che il rigore del provedimento è figlio del disordine: il quale per esser cresciuto a dismisura, ha obbligato a cercar de' rimedj molto forti, che appresso taluno sembrano alterazioni più tosto, che perfezione dello stato Chericale. Il Concilio Remense dell'anno 1131. ci somministra un lume, affinchè discopriamo qual fosse l'intenzione di que' Padri, nell'ordinare sotto gravissime pene, che *Monachi, & Regulares Canonici*, non imparassero lo Jus civile, e la medicina per far acquisti d'interesse, *post acceptum habitum, & professionem factam spreta beatorum Magistrorum Benedicti, & Augustini Regulà*. Ebbero in disegno i Padri Remensi di sradicare dal cuore de' predetti Religiosi ogni menomo affetto al denaro, e metter loro in considerazione i precetti della Regola de' loro Maestri: *Ut Ordo Monasticus, & Canonicus in sancto proposito inviolabiliter conservetur*. Ed a che altro aspira la Regola di S. Agostino, che a distruggere il dominio, ed il maneggio del peculio per mezzo delle sue leggi così nemiche del proprio, e così collegate con la povertà Apostolica? Ed a qual'altro oggetto ricevesi l'abito Monastico, e Canonico, e professasi l'adempimento delle Regole de' due insigni Patriarchi, capi degli Ordini Regolari, se non a fine d'imitargli nella povertà, ch'è l'anima del loro Ordine, e di mantenere le pratiche del proprio stato: *Ordinis sui propositum*. Osservate le parole: *Post acceptum habitum, & professionem factam*: che dinotano l'esplicita professione di menare una vita del tutto religiosa, alienissima da ogni dominio, sotto le severe pene d'essere spogliati de' loro onori, e d'esser cacciati dalle Chiese i Vescovi, e gli Abati, che dassero mano alle professioni interdette: *propriis honoribus spolientur, & ab Ecclesiæ liminibus arceantur*. Sotto il medesimo Papa Innocenzo II. nell'anno 1139. nel Concilio Lateranense vennero decretate le medesime pene, e rinuovati i medesimi Canoni, e tolto l'uso, ch'era introdotto di salmeggiare insieme in Chiesa nel medesimo Coro: *Sanctimoniales cum Canonicis, vel Monachis*. Ma quello, che dobbiamo osservare in questo Concilio è una proibizione così manifesta, ed espressa, che in somiglianti termini, sen-

Hard. to. 6. Par. 2. col. 1091. can. 6.

Concil. Rem. loc. cit.

Concil. Lat. II. c.9. fin. lo. cit. col. 1209.

Lo. cit. can. 27. col. 1212.

za gran pena, non v'è speranza d'incontrarla ne' Concilj anteriori; e consiste, che I promossi a' Sagri Ordini, i Canonici Regolari, i Monaci, ed i Conversi proscessato, che avessero: *Regulares Canonici, & Monachi, atque Conversi professi*, se ardissero di contrarre Matrimonio, il medesimo Matrimonio restasse nullo, ed irritato: *Matrimonium non esse censemus*: e stende la medesima proibizione parimente a risguardo delle Religiose: *Si, quod absit, nubere attrectaverint*.

Can. 7. col. 1209. Can. 8.

Ma niente decide meglio la controversia, che abbiam per le mani, e che a maraviglia spiega l'intento, quanto il Concilio Bitterense tenuto da Valtero Vescovo Tornacense, come Legato della Santa Sede, nell'anno 1233. vedete come chiaramente esprimesi, e comanda: *Tria sunt de substantia regularis professionis: scilicet abdicatio proprietatis, continentia carnis, obedientia regularis. In his tribus, & cæteris observantiis per quæ conservatur ordo, & disciplina regularis tam Monachi, quàm Canonici Regulares, & Moniales... suam magistram sequantur Regulam, secundùm quam vivere sunt professi... Verùm quia de proprietate... prædictorum est scandalum in Clero, & populo... Prohibemus in virtute obedientiæ sub obtestatione divini judicii, ne aliquis Religiosorum proprium possideat. Sed si quis aliquid habeat proprium, incontinenti resignet. Si verò post hæc proprietatem aliquam fuerit deprehensus habere, regulari admonitione præmissâ, de Monasterio expellatur... Si proprietas apud quemquam inventa fuerit in morte ipsa: cum ea in signum prædonis... extra Monasteria subterretur*. Finalmente interdice ogni dispensa a favore del Monaco, e del Canonico Regolare, ed assegna questa ragione; *Quia abdicatio proprietatis, sicut custodia castitatis adeò est annexa Regulæ Monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit indulgentiam (alii licentiam) indulgere*. Canone così preciso, che il tutto comprende intorno la sustanza, e la disciplina della Vita Regolare de' Monaci, e de' Canonici Regolari, non m'è occorso finora di rinvenire. Ma prima di fare delle osservazioni passiamo più oltre.

Concil. To. 7. col. 211. can. 14.

Abbiamo dunque detto, che Innocenzo II. nel Concilio Lateranense dichiarò di nessuna sussistenza essere i Matrimonj, che avessero contratti i promossi a' Sagri Ordini, i Canonici Regolari, i Monaci, ed i Conversi Professi; con che sebbene il Canone non esprime la solennità del voto, esprime però il suo effetto principale, l'annullazione del Matrimonio, e il discioglimento del vincolo conjugale: *Matrimonium non esse censemus*. Ma se Innocenzo II. lasciò all'oscuro il punto della solennità, Bonifazio VIII. spiegollo chiaramente nella risposta, che diede al Vescovo Bitterrense, allorchè andato questi all'udienza del sudetto Papa, gli disse così: *Sanctissime Pater.. vellem informari quod votum appellatur simplex, & quod solemne*. Voleva sapere la verità lasciata all'oscuro dalle differenti opinioni de' Dottori. Il Papa Bonifazio dopo aver narrato, che la solennità era introdotta: *ex sola institutione Ecclesiæ*: e l'indissolubilità del Matrimonio proveniva: *ab ipso Ecclesiæ Capite rerum omnium Conditore*: decise, e dichiarò, che il voto solenne in quanto a dirimere il Matrimonio contratto dopo tal voto è quello solamente, che facevasi nel ricevere i Sagri Ordini, ovvero nel professare in una delle Religioni approvate dalla Santa Sede: *Quod solemnizatum fuerit per susceptionem Sacri Ordinis, aut per Professionem expressam, vel tacitam factam alicui de Religionibus per Sedem Apostolicam approbatis*. Viene per tanto fissata la Sede della solennità del voto, o sia il voto solenne in queste due sole cose: *Per susceptionem Sacri Ordinis, aut per professionem*: come s'è detto. Ogni altro voto sarà semplice; e del voto semplice dichiara, che impedisce bensì il contrarre Matrimonj sotto grave colpa, ma che non recide il vincolo. Vuole nientedimeno il Papa, che *quantò manifestiùs sunt emissa, tantò propter plurium scandalum, & exemplum durior pœnitentia transgressoribus debeatur*. In virtù di quest'Oracolo Pontifizio sembra, che ne siegua, che prima del Sinodo Romano sotto Innocenzo II., que' Matrimonj, che contraevansi dalle persone Ecclesiastiche legate col sagro voto, sussistessero in quanto al vincolo, ma che dovessero separarsi i contraenti in quanto alla coabitazione, e gravemente punirsi. *Qui etiam*, ordinarono i Padri Lateranensi, *ab invicem separati pro tantis excessibus condignam pœnitentiam agant*. La sostanza è che fu deciso, che il Matrimonio era nullo: *Matrimonium non esse censemus*: se veniva contratto da' promossi a' Sagri Ordini, e da' Monaci, da' Canonici Regolari, e da' Conversi professi, poiche erano contratti *contra Ecclesiasticam Regulam*. Quest'è la disciplina, con cui regolasi Santa Chiesa in somiglianti casi oggidì.

In 6. Decretal. lib. 3. de Statu Regular. tit. 15. cap. unic. Quod Votum.

V. Defnot p. 254. Can. 7.

§. X.

VEdeste, cortese Lettore, i differenti provedimenti di volta in volta pigliati da più Concilj intorno le persone co' sagri voti legate secondo la varia esigenza de' tempi? La malizia, e la fragilità collegate insieme hanno obligato a distinguere il voto solenne dal semplice, a fissare i fonti, d'onde scaturì l'annullazione del Matrimonio, e ad esprimere ne' trè voti essenziali la sostanza della Religione: e sopra lo sproprio de' Canonici Regolari,

quali

quali regolamenti precisi, e risoluti non diede il pio Legato Apostolico, che giudicò una tal materia indispensabile? Osservammo la distinzione del vestir l'abito, e di far professione, vocaboli non molto frequenti appresso i Concilj; e salendo più in sù, le riforme de' Sinodi Romani a fine di distruggere la proprietà ne' Cherici, e rimediare all'abuso fatto della toleranza, e della dolcezza de' Concilj anteriori, con proporre la Vita Apostolica, emula di quella, che rinuovò in Ippona il grand'Agostino. A poco a poco dunque della Vita Comune perfetta intavolavansi de' decreti a tenore, che cresceva la corruttela della proprietà; e quell'addicazione, che professasi oggidì, con una successione giammai interrotta, deriva da quella disciplina di povertà veramente Apostolica prescelta da imitare nell'undecimo secolo all'esempio di quella de' Cherici Canonici d'Ippona. Ammettono per tanto, e ben volentieri i Canonici Regolari d'oggidì, che quegli dell'undecimo secolo siensi renduti professori del voto di povertà spogliato d'ogni proprietà: ma insieme pretendono, che non ostante la solennità de' voti espliciti, i Canonici Regolari nell'undecimo secolo non fossero dissomiglianti da' Cherici Regolari di S. Agostino, a' quali intendono, che si paragonino, e non già a' Canonici di Crodegango, e d'Aquisgrana, che hanno voluto superare nella perfezione sul riflesso, che il temperamento, e la connivenza dell'usufrutto loro permesso, derivasse non già dal poco spirito degli Autori, ed approvatori di quelle Regole, ma dalle dure circostanze di que' tempi: *ab duritiam cordis*: essendo persuasissimi per altro, che nè a' Cherici della primitiva Chiesa, nè a quelli di S. Agostino veruna dolcezza in materia di dominio era permessa: *ab initio non fuit sic*.

Vorrei in questo luogo, che deducessimo due illazioni in consonanza delle disposizioni de' Concilj, e delle pratiche dell'undecimo Secolo. Sia la prima, che la solennità de' Voti è stata introdotta à misura che crescevano ne' Cherici i disordini, e singolarmente come freno, che tratteneva le frodi, che commettevansi nel contrarre i Matrimonj: *Solemnitatem votorum*, scrive Rodrigo, *erescente hominum malitiâ ad vitandam fraudem fuisse introductam in Synodo Romana*. L'altra sia che la predetta solennità, se non è essenziale alla Religione, come vuole lo stesso Rodrigo: *non esse essentialem Religioni, cùm olim apud priscos Religiosos non esset in usu, quippe quos sancta simplicitas, & verecundia satis in Religione contineret*: e dall'altra parte se mai sempre è stata la Regolarità nella Chiesa: *apud priscos Religiosos*: verità parimente sarà, che anticamente davansi delle Regole ugualmente stringenti le persone, che consagravansi a Dio, alla perfetta regolarità, con formole convenevoli alla santa pudicizia, ed a quella semplicità propria di que' tempi, o fossero formole semplici, o solenni, tacite, od espresse, giusta la dottrina di S. Tommaso, che in risposta a quest'agomento: *Ante constitutionem certarum Regularum potuit Votum solemnizari, etiam sine Ordinis susceptione*, dice così: *Dicendum quòd antequam essent istæ Regulæ, quæ modò sunt, erat aliquis modus vivendi ab Ecclesia approbatus, quo aliqui ad ea quæ supererogationis sunt, se obligabant; & tunc certi temporis obligatio ad alium modum vivendi idem faciebat, quod nunc obligatio ad certam Regulam*. E finalmente deduciamo, che i differenti provedimenti rinuovati di mano in mano pel corso de' secoli, riconoscano la loro derivazione dagli abusi delle sentenze de' Santi Padri, de' Canoni, de' Concilj, ed al nostro proposito, della Regola de' proprj Ordini Monastico, e Canonico: *spretâ beatorum Magistrorum Benedicti, & Augustini Regulâ*: di maniera che potrei dire col pio Vescovo Metense, che *Si trecentorum decem, & octo, reliquorumque Sanctorum Patrum Canonum auctoritas perduraret, & Clerus, atque Episcopus secundùm eorum rectitudinis normam viverent, superfluum videretur à nobis exigui minimisque, super hac re tam ordinatè dispositâ aliquid retractari, & quasi quidem novi aliquid dici: sed dum Pastorum, subditorumque negligentia ex his temporibus minimum crevit, quid aliud agendum nobis est qui in tam gravi discrimine venimus, nisi ut quantum possumus, si non quantum debemus, ad rectitudinis lineam Deo inspirante Clerum nostrum reducamus*.

qq. Regular. to. 3. q. 1. a. 3.

In 4. Sent. dist. 38. q. 1. art. 2. ad 3. quæstiun. ad 3.

Hard. to. 4. Cōcil. col. 1181. Prolog.

In virtù di questi lumi è facile a riconoscere, che se tutta consiste la novità nella giunta introdotta della solennità de' Voti, e nella pratica di farli espliciti, la novità pretesa è accidentale affatto, incapace perciò di cagionare dell'alterazione nella sostanza degli Ordini Regolari; mentre è d'uopo che sempre sovvengaci in così fatte controversie, che a' Canonici Regolari stato imposto non è il peso del Voto, come cosa, che giammai stata fosse praticata nè pure nel Monistero d'Ippona, ma la circostanza della sola solennità. E pure a fronte di così patente verità evvi chi declami: Ordine nuovo: Ordine nuovo: *Noviter exorti; noviter appellati*: senza produrre giammai una base soda della decantata novità; come in altro proposito diceva S. Agostino, che mai sempre avevano in bocca: Verità, Verità: *Veritas, Veritas*: e l'hanno ancora a ritrovare: *& nusquam erat in eis*.

Conf. l. 3. c. 6. n. 10.

Sopra i Voti de' Cherici di S. Agostino.

§. I.

Serm. 355. & 356.

Lib. 1. de variet. Relig. c. 9.

Possid. c. 11.

Serm. 355. c. 2. n. 3. cap. 4. n. 6. Ibid. n. 7.

Natal. Alex. sect. 5. art. 3. de Clericor. Congreg.

VOrrei prima d'entrare nell'argomento, avvertito il discreto Lettore, che sebbene ne' due Sermoni di S. Agostino intitolati: *de Vita, & moribus Clericorum suorum*; per lo più discorra il Santo del Voto della Povertà, non esclude perciò i Voti della Castità, e dell'Ubbidienza: *Non tamen alia Vota excludit*, osserva il Suarez, *quin potiùs eorum integram observantiam supponere videtur*: ed assegna la ragione dell'inveire fortemente, che fa il Santo singolarmente contra la proprietà: *Quia in paupertate gravis lapsus acciderat*. Quindi è, che quasi unicamente esalta il merito della Povertà: *pro ea pugnat*. Possidio per altro lodando il Monistero Vescovile d'Ippona, afficuraci, che que' Servi del Signore professavano la Castità: *propositum continentiæ*: ed avevane conosciuti non pochi, ch'egli chiama: *Sanctos, & Venerabiles Viros continentes*; anzi S. Agostino medesimo fanne testimonianza con queste parole: *Clericus duas res professus est, Sanctitatem, & Clericatum: interiùs Sanctitatem*, e questa è la Castità; e dichiarossi ancora, che sentiva gran contentezza per l'esatta, e pronta ubbidienza de' suoi Convittori: *Omnes mihi obediunt libenter*. E questo è il sentimento di tutti gli Eruditi: *Votis adstricti erant ad Apostolicum illud vitæ genus*: che che ne dicesse Erasmo, contro di cui rivoltossi l'Università di Parigi, che decise: *Quòd Religiosi Sancti Augustini vovebant, & quòd illa censura Erasmi non est probanda, sed est scandolosa*.

Non doveremmo mettere in dubbio l'emissione de' Voti nel Monistero Vescovile d'Ippona, poichè S. Agostino replica questa verità più volte, e con formole molto espressive, e spezialmente trattando della Povertà. Nientedimeno conviene all'assunto, che ne parliamo; e per mantenerci concisi al possibile, ci ristrigneremo al Voto della Vita comune, per esser questo il contradistintivo, ed il costitutivo de' Cherici propriamente d'Agostino.

Serm. 355. c. 2. n. 3. c. 4. n. 6.

Thomass. par. 1. l. 1. c. 40. n. 6. pag. 141. Edit. Gall. Paris. 1678.

Ecco come spiegasi il Santo: *Qui societatem communis Vitæ jam susceptam ... deserit, à Voto suo cadit, & à professione sancta cadit: ego scio quantum mali sit profiteri sanctum aliquid, nec implere. Vovete, inquit, & reddite Domino Deo vestro, & melius est non vovere, quàm vovere, & non reddere ... Professus est Sanctitatem, professus est communiter vivendi societatem ... si ab hoc proposito ceciderit ... dimidius ruit*. E che non disse contro Gennajo per la sagrilega violazione della Povertà promessa? *Communem vitam profitens ... societatem professus erat; testamentum fecit, heredes instituit: O dolor illius societatis!* Dopo così chiare espressioni, conchiude l'Autore della Disciplina, che hanno un gran motivo per disingannarsi quegli, che sono falsamente persuasi, che quegli Ecclesiastici che vivevano in Comunità, non. fossero legati con alcun Voto a questa Vita comune, ed a questo sproprio. Questo è un'errore facile da convincere con S. Agostino medesimo. Mentre vedete, dice quest'Autore, i termini de' quali servesi per esprimere l'avarizia peccaminosa, e l'Apostasia di quegli, che ritenevano segretamente qualche cosa di proprio, ovvero che separavansi manifestamente da questa Santa Comunità. Egli trattagli come gente, che mancano al loro Voto, ed alla loro Professione, mentre facevano una cosa, che far non potevano senza una condannata perfidia, e senza rinunziare alle speranze della salute. E mettendo in paragone i Canonici Regolari co' Cherici d'Ippona, soggiunge in questi termini: *Il est certain que la rassemblance est fort grande. Car de part, & d'autre ce ne sont que des Clers, & des Ecclesiastiques liès par les trois voeux, & vivans en commun; au reste appliquès a toutes les fonctions propres au Clergè*. Ecco dunque una Comunità d'Agostino veramente religiosa legata co' vincoli de' sagri Voti. E che Voti?

Serm. 355. c. 2. n. 2. cap. 4. n. 6.

Serm. 356. n. 13.

Serm. 355. c. 2. n. 2.

Osserviamone il rigore primieramente della forza del precetto. Espresse la sua intenzione il Santo Legislatore con termini autorevoli, e proibitivi così: *Nulli licet in societate nostra habere aliquid proprium ... Si qui aliquid habent, faciunt quod non licet ... Quicumque habet aliquid, aut vendat, aut eroget, aut donet, & commune illud faciat ...* Agostino medesimo sottomettevasi alla stretta condizione di non ricevere cos'alcuna in particolare: *De communi accipis, & mihi ipsi*. Secondariamente dal dolore di morte, che sentì, perocchè il Sacerdote Gennajo, uno de' suoi Convittori: *Testamentum fecit, heredes instituit. O dolor illius societatis! O fructus natus non de arbore, quam plantavit Dominus! Habebat aliquid! Non se nostrum socium, quasi Dei pauperem fingeret. Magnus inde mihi dolor est, Fratres*.

Vedete inoltre quanto abomina l'eredità lasciata dal Prete Gennajo: *Nolo munera ista, non amo amaritudinis fructum ... Propter hunc dolorem statui hereditatem ipsam in* Ec-

Ecclesia non suscipere. Ma finalmente niente meglio esprime l'intenzione del pio Prelato, ed insieme la gravezza del delitto quanto la pena, che intimò contro i Fedifraghi della promessa votiva. Nell'ultimo suo Sermone rivocò il suo pensiero, che conceputo aveva di non degradare i Cherici, che avessero violata la data fede di viver poveri con esso lui, e si mantenne nelle sue prime risoluzioni; e senz'attendere i lamenti de' Vescovi, e le dicerie del popolo, non avendo a cuore cosa più premurosa quanto il distruggere l'ipocrisia, riparare l'apostasia, ed impedire la rovina spirituale degli altri suoi Cherici, decretò contro i disertori della Comunità, che averebbegli rimossi dal Chericato, e scancellato averebbe il loro nome dal catalogo de' Cherici in questi termini assoluti, e forti: *Qui habere voluerit proprium, & de proprio vivere, & contra ista precepto nostra facere, porum est ut dicam, non mecum manebit: sed & Clericus non erit*. Ricordossi il Santo, che aveva detto: *Ego ei non aufero Clericatum*: ma presentemente, soggiunge *Quisquis inventus fuerit habens proprium, non illi permitto, ut inde faciat testamentum, sed delebo eum de tabula Clericorum. Interpellet contra me mille Concilia, naviget contra me quò voluerit, sit certè ubi potuerit....* Ajuterammi il Signore, *ut ubi ego Episcopus sum, ille Clericus esse non possit*. E imperocchè quest'era l'ultima sua intenzione, che voleva notificata alla Città, promulgolla in Chiesa con un Sermone alla presenza d'un numerosissimo concorso; ed insieme imperocchè dispiaceva al Santo, che si dicesse, che i suoi Convittori godessero i beni patrimoniali in proprietà, che gli ritenessero, e ne disponessero; pigliossi l'impegno di giustificare la condotta de' suoi Cherici, e far costare come una verità di fatto, ch'eglino non avevano cos'alcuna di proprio, e ch'era nel fiore della perfezione religiosa la Comunità d'Ippona, come potrà vedere il Lettore nel quinto Secolo di questa Storia al numero 18.

356.

§. Primieramente.

§. II.

Avete in mano, erudito Lettore, la verità de' Voti nella persona de' Cherici di S. Agostino: avete udita l'intenzione del Santo Vescovo, che così voleva sotto comminazioni di pene di vergogna piene, e di dolore. A tutti questi rigori si sottomisero que' Cherici Religiosi, a' quali piacque, dice il Santo: *Deo propitio, socialis hæc vita*, e che sapevano le gagliarde inibizioni contro ogni sorte di proprietà; *nihil habentes*, poveri come Agostino: *sicut nihil habebam*. A questi dettami opposti onninamente ad ogni genere di temperamento, e di acquiescenza a favore del dominio sia de' fondi, sia del peculio, sonosi sottoposti *In faciem Ecclesiæ* con rito solenne i Canonici Regolari dell'undecimo secolo: *Pari terrenarum rerum omnium obdicatione*.

Serm. 356. Serm. 355. col. 1. n. 2.

Thomass. p. 1. l. 3. c. 11. n. 8. §. Nullus.

Crederei, che non ostante la solennità della Professione votiva de' Canonici Regolari dell'undecimo secolo, nel punto della povertà non vi fosse differenza notabile tra lo sproprio de' Canonici d'Ippona, e tra la vita Comune de' Canonici Regolari dell'undecimo secolo. Primieramente imperciocchè ambidue portano il carattere della perpetuità: *Legem vitæ nostræ*, chiama la vita comune de' suoi Cherici Agostino; il che dinota una legge stabile, e permanente; e quello dell'incapacità d'essercitare ogni atto di dominio, e d'uso indipendente. In secondo luogo, perciocchè la solennità introdotta cade spezialmente sopra il voto della castità: *specialiter loquitur de voto castitatis*, a cui volle concessa Bonifazio VIII. l'inabilità a contrarre i Matrimonj, e ad irritare i contratti rati; quindi pare, che raccolgasi, che il voto della povertà non soffra alterazione veruna. Che che sia, se Agostino poteva concedere delle dispense sopra il voto della povertà, o nò, de' suoi Cherici; dall'aver rivocato il disegno del suo primo addolcimento, espresso con quelle parole *Non aufero ei Clericatum*: e dall'aver fermate le sue ultime intenzioni di non volere i Disertori della data fede nel suo Vescovile convitto: *non mecum manebit*: ed in oltre con aggiugnere delle gravissime pene, che non sarebbero stati Cherici: *Clericus non erit* ... *Ut ubi Episcopus ego sum, ille Clericus esse non possit*: potrei dedurre, che S. Agostino assolutamente volesse nella sua Comunità una legge costante di povertà rigorosa; e singolarmente sembra poterlo noi asserire con sicurezza, ogniqualvolta debbasi credere al Padre Suarez, poiche in que' tempi l'approvazione dello Stato Religioso apparteneva, ed era una delle incombenze Vescovili: *Approbatio Religionum olim erat remissa Episcopis*. Quindi proveniva, che al Vescovo medesimo appartenesse l'apporre quelle condizioni, che giudicato avesse più spedienti; secondo il qual principio v'è argomento da credere assai ragionevolmente, che taluno de' Vescovi de' primi secoli, come in appresso vedremo, abbia voluto connettere al voto della castità religiosa l'inabilità medesima a contrarre de' Matrimonj. E se inoltre la morale di Valtero Tornacense Legato della Santa Sede, come osservammo, caminasse nel senso universale, che abbracci il senso composto, ed il senso diviso, come alcuni pretendono, converrebbe dire, che fosse indispensabile quel vincolo della povertà ne' Cherici d'Ippona:

Apud Suar. tom. 3. p. 135. col. 1. n. 28.

Suar. p. 3. pag. 135. n. 26.

Quia

Quia abdicatio proprietatis, sicut custodia castitatis adeò est annexa Regulæ Monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit indulgentiam (vel licentiam) indulgere.

§. III.

MA io giudico, che questa morale non debba tanto coartare, attesa l'alta potestà, che nel sommo Sacerdote risiede; che però mettiamo in discorso il voto di castità, che professavano i Cherici d'Ippona, e quello, che professavano i Canonici Regolari nell'undecimo secolo. Essendo ambedue i predetti voti appartenenti alla virtù della Religione, ugualmente consagrano a Dio le persone, che ne promettono l'adempimento. Quindi è, che operano la medesima malizia di sagrilegio ne' violatori della votiva promessa; e non saprei rinvenir tra di loro altra disuguaglianza, se non col dire, che la castità religiosa de' Cherici d'Ippona non portava connessa l'inabilitazione a' Matrimonj, come la veggiamo annessa alla professione religiosa dell'undecimo secolo. Questa mia supposizione è appoggiata all'autorità di molti Autori appresso il Suarez: *Qui ajunt, usque ad tempora Innocentii II., & Concilii Romani, sub eo celebrati, matrimonia contracta à Religiosis illicita quidem, valida tamen fuisse, quia in solo illo Concilio hoc impedimentum irritans expressè decernitur, ut habetur in cap. Ut Lex 17. q. 1., & ante illud licèt in multis decretis damnentur ut iniqua talia matrimonia, & puniantur per censuras, & divortium, nunquam tamen dirimuntur; imò interdùm cohabitatio, & usus matrimonii post alicujus temporis separationem, & pœnitentiam permittuntur.* Ammettiamo questa dottrina; ma che ne siegue? Quantunque il voto di que' tempi non avesse annessa una tal'irritazione, non decadeva perciò dalla sua perfezione lo stato Religioso di que' tempi medesimi, a cagione del voto, perciocchè non portava seco un somigliante impedimento. Noi abbiamo, riferisce il Suarez, che Gregorio XIII. dichiarò, che *votum simplex castitatis cum aliis factis in Societate, etiam sine ullo effectu, quem tunc non inducebat, esse & fuisse sufficiens ad verum proprium Religiosum statum constituendum.* E non ostante che con nuova Bolla deliberasse, che voleva annessa al predetto voto semplice di castità l'inabilitazione a contrarre Matrimonj, come al voto solenne di castità, nientedimeno dichiarò, che rimaneva voto semplice di sua natura: *Nihilominus simplex remanere declaravit.* Potevano dunque veramente, e propriamente essere Religiosi i Cherici di S. Agostino, quantunque non avessero annessa al voto di castità la giunta dell'impedimento irritante, poiche potevano aver'annesso allo Stato Religioso, che intraprendevano, qualche rito speziale, nel consagrarsi, che facevano a Dio, approvato col fatto dalla Disciplina di que' tempi, ed equipollente quanto all'obbligazione, alla disciplina de' nostri; e vale mai sempre la dottrina di S. Tommaso cioè, che *Antequam essent istæ Regulæ, quæ modò sunt, erat aliquis modus vivendi ab Ecclesia approbatus, quo aliqui ad ea, quæ supererogationis sunt, se obligabant, & tunc certi temporis obligatio ad alium modum vivendi idem faciebat, quod nunc obligatio ad certam Regulam.* Oltre di che per esser'una legge di Diritto Ecclesiastico, santamente promulgata *ad vitandam fraudem* non entra a variare la sostanza della Religiosità, con farla passare da una spezie all'altra: *solemnitatem votorum non esse essentialem Religioni*, come dicevamo con Roderico, *cùm olim apud priscos Religiosos non esset in usu*: altrimenti potrei avanzar'ancor'io, ma con errore che l'Ordine Sagro, ed il Matrimonio hanno cangiato intrinsecamente aspetto, e sofferte delle mutazioni essenziali; questo per la nullità acquistata, se non contraesi alla presenza de' testimonj, e quello, perche una volta la Sagra Ordinazione non aveva seco universalmente una tale irritazione, come la gode oggidì, secondo la Decretale di Bonifazio VIII. che decise, e dichiarò, che il voto solenne quanto a dirimere il Matrimonio contratto era quello solamente, che facevasi nel ricevimento de' Sagri Ordini, ovvero nella Professione in una delle Religioni approvate dalla S. Sede: *Quod solemnizatum fuerit per susceptionem Sacri Ordinis aut per professionem expressam, vel tacitam factam alicui de Religionibus per Sedem Apostolicam approbatis.* E se bastava eziandio per li tempi, in cui crebbe a dismisura la malizia, una Professione tacita, ed un voto semplice per contrarre impedimento a' Matrimonj per disposizione de' Papi: ne' tempi, in cui regnava la santa semplicità in quegli onesti Religiosi: *apud priscos Religiosos*, non averà avuta quell'efficacia necessaria per obbligare quelle pudiche Vergini, e que' pii Religiosi, d'astenersi da' Matrimonj sotto la pena dell'annullazione? *Quippe*, replicherà Roderico, *quos sancta simplicitas, & verecundia satis in Religione contineret.* Ma veniamo un poco più alle strette, sebbene a titolo d'erudizione: Noi abbiamo toccato di sopra col Suarez, che: *Approbatio Religionum olim erat commissa Episcopis.* Quindi è probabile, dice lo stesso, che nell'approvare lo stato Religioso, ovvero nel rimetterlo in piedi ne' loro Vescovadi, taluno de' Vescovi non avesse veramente apposta questa irritazione al voto della castità, che seco portava quello stato di Religione; ma è molto verisimile ancora, che altri la volessero indispensabilmente: *Alii verò illam adjicerent;*

unde,

To. 3. pag. 134. 135.

Bulla incip. Quantò fructuosius.

Bull. incip. Ascendente Domino.

In 4. sent. dist. 38. q. 1. art. 2. ad 3. quæstiun. ad 3.

Lo. cit.

in 6. Decret. l. 3. de Regular. tit. 15. c. unic.

To. 3. p. 588.

unde, soggiugne il Suarez, *si fortasse ante tempora Basilii hic mos non erat introductus, potuit ab ipso incboari, & paulatim dilatari per approbationem alioquin Episcoporum. ut Chrysostomi, Ambrosii &c., ac tandem per Innocentium I., quamvis Illiberitanum Concilium bis Patribus antiquius sit, in quo jam hujus impedimenti irritantis vestigium invenitur, licèt subobscurè*. E scendendo noi dalla probabilità al fatto, leggesi, che S. Basilio scrivesse ad Anfilochio così: *Canonicorum fornicatio pro Matrimonio non reputetur, sed eorum conjunctio omninò divellatur*. Quest'è un objezione, che si propone un'Autore della sentenza contraria, e sodisfà all'argomento in primo luogo con riferire l'opinione d'alcuni, che favoriscono il nostro assunto: *Respondent nonnulli in Ecclesiastica Provincia Cæsariensi, cui præerat Basilius, solemne castitatis votum fuisse, ex lege à Basilio lata, impedimentum diriment*. Nel quinto secolo parimente sotto S.Patrizio il Concilio d'Ibernia dichiarò irrito il Matrimonio contratto dalle Vergini consagrate a Dio: *Virgo, quæ voverit Deo, si permaneat casta, & postea nupserit carnalem sponsum, excommunionis sit, donec convertatur; si conversa fuerit, & dimiserit adulterium, pænitentiam agat, & postea non in una domo, nec in una villa habitet*. Ammette il predetto Autore, che veramente in Ibernia era in vigor questa legge: *Decretum à Sancto Patritio latum obtinuisse tunc in Hibernia*. Quindi è che non sostiene, che pel corso de' primi cinque secoli non avesse in verun luogo l'efficacia di sciogliere il vincolo del Matrimonio, la castità con solenne voto promessa.

Epist. 1. can. 6.

Apud Juvenin. t. 2. de Sacram. pag. 1003. Can. 17. an. 450 ibid.

Ibid. col. 1004.

Agostino, che governava la Chiesa nel tempo intermezzo a Basilio, ed a Patrizio, nel rimettere che fece la Vita comune nel primiero suo Stato, allora quasi estinta, che abbia voluto assolutamente annessa l'annullazione del Matrimonio al Voto della Castità de' suoi Cherici, m'astengo dall'asserirlo, per non avere documenti, che meritino indubbia la fede. Ma congetturarlo nientedimeno ragionevolmente possiamo dal modo del suo procedere per l'illibata conservazione del Voto della Vita Comune. *Clericus duas res professus est, & Sanctitatem, & Clericatum: interiùs Sanctitatem ... ergo professus est Sanctitatem, professus est communiter vivendi Societatem ...* Quest'era la professione de' Cherici d'Agostino. Or se per mantenere nella sua perfezione Apostolica la vita comune nel suo Clero, Agostino dichiarossi nemico d'ogni addolcimento, d'ogni sorta d'acquiescenza, che portasse al dominio, ed alla proprietà, dolendosi del Prete Gennajo amaramente, rinunziando all'eredità pervenuta dal suo testamento iniquo, e minacciando degradazioni dal Chericato; sarà cosa da credersi, che abbia voluto contentarsi d'una Castità indifferente a'validi Matrimonj; indifferenza, che averebbe cagionate delle piaghe fatali ad una Comunità così ben disciplinata; Matrimonj atrocemente puniti fino dalle leggi Romane parlando dell'Uomo: *Capitali periculo, Capitis sententia*: mentovale un Concilio Turonense del Sesto Secolo? Ma quando ancora non volesse passarmi il cortese Lettore, quanto ho detto, se non che a titolo d'erudizione; verità sarà mai sempre, che la solennità introdotta in riparo del Matrimonio, non reca punto d'alterazione, che questi in sostanza la bella armonia delle Comunità Religiose: *Solemnitatem Votorum non esse essentialem Religioni*. Quindi avviene, che la Vita Comune dell'undecimo secolo, se contratta non ha disuguaglianza veruna rispettivamente a quella d'Ippona, che ne varj l'essenza; e la solennità con tutta la giunta dell'irritazione de' Matrimonj, se capace non è d'alterare la sostanza del Voto, nè la gerarchia degli Ordini Religiosi; la conclusione si è, che le novità insorte nell'undecimo secolo tra i Canonici Regolari, ed i Cherici d'Ippona, debbono annoverarsi tra i punti di disciplina, che Santa Chiesa ha potuto cangiare secondo che meritavanlo le circostanze de' tempi.

Serm. 355. c. 4. num. 6.

Justinian. Nov. vell. 4. Concil. Turon. ann. 567. apud Juvenin. lo. cit.

§. IV.

NOi abbiamo fin'ora veduto i motivi, da' quali possa aver preso piede lo sbaglio di chiamar'Ordine nuovo quello de' Canonici Regolari dell'undecimo Secolo; che la regolar disciplina non ha in ogni angolo della Chiesa avuto necessità di riparo; come siasi posto de' rimedj con le riforme de' Concilj Romani alle corruttele di que' Secoli depravati; i differenti provedimenti, che Santa Chiesa ha messi in legge per far'argine a' disordini, che di volta in volta nascevano; di qual carattere sieno state le novità introdotte con la solennità de' Voti, quanto stretta stata sia l'obbligazione de' Voti de' Canonici Regolari dell' Undecimo Secolo; il loro confronto co' doveri annessi a quegli de' Cherici di S. Agostino; la loro rassomiglianza essenziale; finalmente che ogni divario è accidentale, in conseguenza incapace di cangiar la sostanza delle Comunità Regolari. Resta solamente da evacuare uno scrupolo, che non senza stupore ammirasi in gente erudita, in taluno de' Critici, i quali vantansi d'esser'istruiti delle costumanze antiche, e cadono di poi a proporre degli objetti di nessun rilievo.

Sembra a certi uni, che la maniera medesima di fare i Voti abbia della forza di genera-

re

re della dissomiglianza negl'Istituti; ed al nostro disegno, che la Professione de' Voti espliciti, Ubbidienza, Castità, e Vita Comune introdotta con gran seguito nell'Undecimo Secolo, tra i Canonici Regolari, che conformaronsi alle pratiche degli altri Religiosi, che ritrovarono in possesso di far de' Voti solenni, pubblici, di viva voce, ed in iscritto; abbia caggionato dell'alterazione notabile nell'Ordine Canonico, s'ella mettasi in paragone con la professione tacita de' Cherici di S. Agostino.

Ammettiamo, per aprire la strada al discorso, la pratica de' Voti solenni in iscritto, attese le memorie storiche, che abbiamo dell'anno 1160. circa il qual tempo Stefano Tornacense scrivendo all'Arcivescovo di Londen in Danimarca di sun Nipote, che preso aveva l'abito di Canonico Regolare nella Badia di S. Genovefa, ch'egli governava in qualità d'Abate, dice. *In Ecclesia nostra simul, & sua verbo naturalem, scripto civilem, re, & consensu cum utraque Canonicam cum beata Virgine Genovefa cui assistimus, obligationem contraxit.* Concediamo la costumanza appresso i Canonici Regolari del medesimo secolo, di professare distintamente con esprimere i tre Voti, ritrovando noi delle testimonianze ne' Sermoni manoscritti del sopralodato Stefano Tornacense, che conservansi nella celebre Biblioteca di S. Genovefa di Parigi, ne' quali leggesi così: *Novam assumentes emendationem morum, in Castitate, in Obedientia, in Communione.* La stessa cosa vedesi in una lettera di Eudes Canonico Regolare, che credesi del duodecimo Secolo, la quale contiene queste parole dirette ad uno de' suoi Confratelli: *In professione igitur nostra quam fecimus, tria, sicut bene nosti, promisimus, Castitatem, Comunionem, Obedientiam.* Quest'è una verità di fatto, che ricevesi senza contradizione. Ma che ne siegue? La maniera di dichiarare esplicitamente i tre Voti era forse la unica, la sola giudicata indispensabilmente necessaria a fine di formare un vero Religioso incaricato di tutti i pesi della Religione? Abbiamo pure mentovato il ricevimento dell'Abito, ed espressa la Professione de' Canonici Regolari nel Concilio Remense: *Post acceptum habitum, & Professionem*: senza dichiarare s'esser debba tacita, od esplicita? E non bastò a Bonifazio VIII. la professione tacita in una delle Religioni approvate dalla Santa Sede a fine d'obbligare i Religiosi alla Castità votiva con l'aggiunta dell'annullazione del Matrimonio: *Per professionem expressam, vel tacitam.* Gli Ordinati al Suddiaconato riconosconsi obbligati alla Castità Religiosa senz' esprimersi con viva voce, nè in iscritto di volerla osservare; basta loro sapere ch'è una condizione voluta dalla Santa Chiesa annessa all'onore dell'Ordine Sagro; quindi avviene che spontaneamente volendo la Sagra Ordinazione, tacitamente propongono di rinunziare perpetuamente al diritto, che avevano al Matrimonio. Che diremo della Regola di S. Benedetto, la quale fino a' nostri giorni è in possesso d'ordinare solamente, nella formola almeno della Professione, che promettasi nell'Oratorio alla presenza de' Fratelli la stabilità, la conversione de' costumi, e l'Ubbidienza, senza far menzione veruna della Povertà votiva, nè della Castità Religiosa: *Suscipiendus in Oratorio coram omnibus promittat de stabilitate, & conversione morum suorum, & obedientiam coram Deo, & Sanctis ejus, ut si aliquando aliter fecerit ab ea se damnandum sciat, quam irridet.* E che altro disse Stefano di Muret Fondatore dell'Ordine di Grammont, consagrandosi a Dio se non queste parole: *Ego Stephanus abrenuncio Diabolo, & omnibus pompis ejus, & offero me, ac reddo Deo Patri, & Filio, & Spiritui Sancto.* Così S. Antonio ammise alla Professione Monastica Paolo il semplice, con dirgli solamente: *In nomine Domini ecce Monachus factus es.* Un Concilio di Vormes del nono secolo dichiara, che bastava per la professione Religiosa aver portato l'abito per qualche tempo: *Convicti quod Tonsuram, aut Religiosam vestem aliquando habuerint, in Religionis cultu habitaque, velint, nolint, permanere cogantur.* Aggiugnete altresì la formola della Professione, ch'è in pratica appresso i Canonici Regolari dell'insigne Congregazione detta di S. Salvatore di Bologna fino dall'anno 1408., con la quale esprimesi così: *Ego Domnus facio professionem, & promitto obedientiam... Quod ero obediens...*

Sermo.10. de S. Genovefa.

Spicileg. To. 2. pag. 525.

Hard. Tom. 6. Part. II. col. 1191. can. 6. an. 1131.

In 6. Decret. l. 3. de Statu Regular. Tit. 15. c. Unic. Quod Votum.

Can. 5.

Cap. 19. p. 96. & seqq. edit. Romae 1591. apud Paul. Bladum Impressor. Camer.

Ecco un racconto delle differenti maniere di consagrarsi a Dio in varj luoghi, ed in diversi secoli; e vedesi chiaramente, che secondo lo stile de' Concilj, e de' Santi Padri la Professione Religiosa se altro non è che una volontà esteriormente significata di praticare tutti i doveri di quello stato, che prescegliesi; poco importa in quali termini concepita ella sia. Passa dunque eziandio la differente maniera d'obbligarsi a Dio tra i punti della Disciplina, che Santa Chiesa ha potuto stabilire, cangiare, od approvare secondo le differenti circostanze de' tempi. Nè ritrovasi chi abbia giammai dubitato, che sebbene in questa sorta di formole non esprimansi i tre Voti sostanziali, ch'elleno non avessero forza uguale alle Professioni formali a fine d'obbligare tacitamente, ma efficacemente le persone, che consagravansi a Dio per servirlo più perfettamente con le pratiche de' consigli evangelici, comprese ne' tre

tre Voti di Povertà, Castità, ed Ubbidienza. I Canonici Regolari dunque dell'undecimo, e duodecimo secolo animati dallo spirito della perfezione, mossi dallo zelo de' Concilj di Roma, e ricordevoli della Vita Apostolica di S. Agostino, dieronsi intieramente alla Vita Comune; e scorgendo in que' secoli, che altri Religiosi praticavano di fare Voti solenni, pubblici, di viva voce, ed in iscritto, abbracciarono anch'eglino le costumanze di consagrarsi a Dio con Voti espliciti, senza discreditare l'efficacia, e la venerabile antichità delle Professioni tacite, ed implicite.

§. V.

ORa, mettiamo in discorso la maniera del professare tacito de' Cherici d'Ippona, e vedremo se possa servir di suggetto alla pretesa differenza, che si vuole tra essi, ed i Canonici Regolari dell'undecimo secolo, perocche esplicitamente professano. Introduciamci nell'argomento col fatto del Prete Gennajo. Questi era un Convittore d'Agostino, ed aveva appresso di se del danaro, ma diceva essere della sua figliuola, la quale trovandosi di tenera età posta in Monistero aspettavasi, che venisse all'età legittima a fine di disporre a suo talento del predetto peculio: *Ut cùm ad legitimos annos veniret, faceret inde quod Virginem Christi deceret*. Mentre aspettavasi un tal tempo, Gennajo venne a morire, ed in quello stato di verità protestò con giuramento, che il danaro riposto non apparteneva altrimente alla figliuola, ma era di sua propria ragione: *jurans quia ipsius erat, non filiæ*. Fece Testamento, istituì eredi; e se ne morì. Questo è il fatto del Prete Gennajo. Agostino zelantissimo della fama della sua Apostolica Comunità, ad uno spettacolo così inaspettato, che non fece? che non disse? *O dolor*, esclamava dal dolore trafitto, *o dolor illius Societatis! o fructus natus non de arbore, quam plantavit Dominus!* Ricusò l'eredità benchè in favore della sua Chiesa: *Nolo munera ista, non amo amaritudinis fructum*. Tra i lamenti nientedimeno i più lagrimosi d'Agostino il principale fu, che Gennajo aveva professata la Vita Comune: *Communem vitam profitens, societatem professus erat*. Questo è il fatto d'Agostino. Ora ricerco io: con qual fondamento Agostino, dopo la morte di Gennajo poteva con termini così espliciti, ed assoluti, alla presenza di tutta la Città corsa alla predica affermare, che Gennajo, mentre viveva nel suo Convitto: *Societatem professus erat, communem vitam profitens*? Se Gennajo avesse ricevuto il Sacerdozio dal Vescovo Agostino, potrebbesi dire, che unitamente alla Sagra Ordinazione contraesse tacitamente l'obbligazione di vivere in comune, come una condizione, che Agostino voleva annessa. Ma imperciocchè Gennajo di già era Prete, allora quando entrò Convittore nel Vescovado d'Ippona: *Venit ad nos Presbyter Januarius*: siamo in necessità di ricorrere a qualche altra ragione. Agostino con tutta la buona fede non aveva luogo di ragionevolmente presumere, che avesse veramente Gennajo fatto serio voto di vivere senza proprio; mercecchè come interiore non cadeva immediatamente sotto la scienza del Santo; e viepiù perciocchè il Testamento, che fece, distruggeva ogni pia presunzione; e la finzione scoperta dalla morte doveva servir di suggetto per asserire il contrario: *& non se nostrum socium fingeret*: lagnossene Agostino. Verò è ehe Gennajo era, come parla Agostino, *Socius noster, nobiscum manens, de Ecclesia vivens*: circostanze in effetto efficaci a provare, che bastassero queste qualità per farlo credere un vero professore della Vita comune. Ma nò: dopo queste parole immediatamente altre ne aggiugne Agostino, cioè: *Communem vitam profitens*: parole che spiegano bensì un'altra circostanza speziale, distinta dalle premesse, ma lasciano tuttavia nel suo vigore la mia dimanda. Agostino dunque se parlava con termini così espliciti, in pubblica Chiesa, alla presenza d'un numerosissimo popolo, ci mette in necessità di credere, che avesse tanto in mano da poter far costare evidentemente, che Gennajo avesse esteriormente professata la Vita Comune. Ed in effetto a chi de' Convittori poteva esser occulta una tal professione? Quel confessare che fece, che il danaro non era di sua ragione, ma della figliuola: *Quod diceret esse filiæ suæ*: quel dire che avevalo in deposito alla disposizione della figliuola: *quasi puellæ servaretur*: non erano forse due di viva voce manifeste proteste equivalenti a dimostrare, ed a far conoscere, che Gennajo era un povero Convittore d'Agostino, mentre detratto quel peculio, che assolutamente diceva non esser suo, non poteasi produrre contro di lui altra cosa, da cui potesse essere come proprietario convinto? Quell'ipocrisia, che covò fino alla Morte nel cuore, non poteva già star'occulta per così lungo tempo, che a forza d'atti contrarj a quella proprietà, che nascondeva, ugualmente capaci di tener'altamente sepolta la simulazione, e di far credere a quella religiosa Comunità, che anch'esso compariva un vero povero del Signore; e se Gennajo non poteva occultare la sua falsa povertà che a forza d'atti esteriori, manifestamente religiosi, che distruggessero a solamente vederli, ogni dubbiezza, ogni presunzione contraria, ogni mala fede contro di lui a fine di conformarsi alla maniera del vivere de' Compagni; questi ancora

Serm. 355. n. 3.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Lo. cit.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

non averanno potnto far credere, che veramente erano tali quali volevali Agostino, che con atti pubblici, esteriori, e manifesti. Oltre di che Agostino, che ponderò profondamente l'altezza della sagrilega proprietà di Gennajo, a fine d'esaltarla com'era gran cagione del suo dolore, ootonne le circostanze così: *Testamentum fecit*. Ma e che? Udite. *Presbyter socius noster, nobiscum manens, de Ecclesia vivens, communem vitam professus*. Questa graduazione di circostanze per maggiormente ingrandire con differente malizia il grave delitto di Gennajo, fa che l'ultima nell'Ordine si cousideri per la più efficace, e per un nuovo, e distinto capo, che accresceva il rammarico d'Agostino per la speziale deformità, che conteneva.

Ma lasciato in disparte Gennajo veggiamo come confonde con cose totalmente esteriori, e sensibili la sua professione Agostino, cioè la maniera del suo vivere in comune. Diceva, che vergognavasi di portare in dosso una veste preziosa: *Quia non decet hanc professionem, hanc admonitionem, non decet hæc membra, non decet hos canos*. Agostino assicura la sua Udienza, che ciascheduno de' suoi Convittori approvata aveva la legge introdotta di vivere senza veruna proprietà; e ciò sarà seguito, come suol farsi con le parole, ch'esprimano il consenso; altrimente come poteva asserire così publicamente, che *placuit illis socialis hæc vita*? E maggiormente cresce la presunzione, se riflettesi, che Agostino alla presenza del suo Clero, e della Città concorsa alla Chiesa protestò, che i suoi Convittori avevano abbracciata, ed accettata quella sua ultima disposizione, che dovessero vivere nella perfezione dello sproprio; e se non fosse così, come averebbe potnto dire io faccia di tutta Ippona, che *dispositionem meam istam hilaritèr acceperunt*? E che altro finalmente significa quel dire d'Agostino ch'è passato io Canone: *Clericus duas res professus est, Sanctitatem, & Clericatum: professus est sanctitatem, professus est communiter vivendi societatem*. Se ogni voto aveva del tacito, e dell'implicito, qual era l'esplicito, che portasse in conseguenza gl'impliciti? D'un solo voto duoque necessaria era l'espressione. Ma perchè ne distingue la materia, Santità, e Chericato, Santità, e vivere in comune; è un indizio, ch'erano più, e differenti le promesse, ed ugualmente esteriori, e sensibili, come erane il Chericato conferito dal Vescovo alla presenza del Clero, ed in pubblica Chiesa, allora quando verificossi, che *Ecclesiæ Hipponensi Clerici ordinari cœperunt*. Vedete perciò, Lettore discreto, quanto avevano dell'esplicito, nella maniera di que' tempi, le promesse, che facevano nel consagrarsi a Dio, i Convittori d'Agostino. E come abbiam detto, se necessaria non era l'emissione esplicita de' Voti, mentre avanti l'undecimo secolo la santa semplicità de' taciti era contenta; e dipoi perciocchè Santa Chiesa approva degl'Istituti, che dalla loro fondazione praticano professioni implicite; non so vedere qual suggetto possano giustamente prendere certi Eruditi da una tal qnale differeoza puramente accidentale di declamare, che la differente maniera di professare, fa che i Canonici Regolari dell'undecimo Secolo sempre mal sieno d'una nuova Istituzione.

Serm. 356. n. 13.

N. 14.

Ibid.
Serm. 355. n. 6.

Possid. cap. 11.

§. VI.

ED in confermazione di quanto s'è detto, erudito Lettore, voglio che ei prendiamo piacere nel considerare le maniere ingegnose, che la Virtù della Religione usa per far della gente, che consagrisi a Dio; e toccheremo con mano, ch'ella in se stessa benche sia una, nientedimeno il manto, che veste, di vaghissima varietà è intessuto per li differenti modi, ma d'uguale obbligazione, e forza, che religiosamente inventa per obbligare un'uomo al Signore. Questa virtù non è contenta, che l'uomo co' vincoli della fede, e della legge à Dio sia legato; forma dell'altre maravigliose vie del pari soavi, e forti per maggiormente interessarlo nel di lui servigio, e questo è il suo grand'affare: *Obstricti Deo, & religati sumus* per mezzo di lei, scrive Lattanzio, *unde ipsa Religio nomen accepit. Ei uni religantes animas nostras*, l'intese così S. Agostino, ancora, *unde religio dicta creditur*. Vero è, che religioso è ogni uomo, che rende il dovuto culto a Dio: *Religiosi dici possunt communiter omnes, qui Deum colunt*: per eccellenza tuttavia, chiama l'Angelico Religiosi quegli: *Qui totam vitam suam divino cultui dedicant à mundanis negotiis se abstrahentes; sicut etiam contemplativi dicuntur, non qui contemplantur, sed qui contemplationi totam vitam suam deputant*. Ella dunque per essere una virtù, che dell'onor d'Iddio ha spezial'attenzione, e cura, tra le altre strade, che apre all'uomo, affinchè vada senza fermarsi a lui, quella è una d'offerirsi perpetuamente a Dio, ed incominciare da' teneri anni a portare il lieve giogo del suo buon Padre, ed in grande speranza lo mette, che goderanne i vantaggi in sua vecchiezza: *Bonum est viro cùm portaverit jugum ab adolescentia sua*. Ma come dicevamo, quanto vario sia il di lei rito nel dedicare un'uomo a Dio, e quanto ancora sia ugualmente obbligatorio, scopriranno i fatti la verità. Non aspettò, che nascesse Samuello al Mondo; dalla Religione prevenuta Anna sua Madre con religioso voto consagrollo per sempre a Dio: *Votum vovit ... dabo eum Domino omnibus diebus vitæ ejus*: *In hoc*, dice l'Abulense, *signif-*

Lactan. l. 4. Instit. cap. 28. an. 290.
S. Aug. de vera Relig. c. 55. n. 111.
2. 2. q. 81. art. 5.

1. Reg. 1.

gnificatur forma Voti, scilicet quod non vovebatur puer ille ad aliquam certam ministrationem, aut praefinitum tempus. Vedete la Festa grande, che la Religione fece a causa di Samuello. Appena nato Elcana il Padre volò al tempio; *ut immolaret Domino hostiam solemnem, & votum suum.* Anna la Madre, se tardò, sembra all'Abulense, fino all'età di dieci anni in circa a presentarlo ad Heli, la cagione fu, che non volevalo riportare a Casa, come praticavasi degli altri bambini, ma pensier suo era di lasciarlo per sempre nel Tempio: *totaliter in Sanctuario*, e non riportarlo a Casa sua mai più, come cosa passata in dominio del Signore; mentre se l'avesse lasciato bambino, averebbe avuto di necessità di nutrice, e di governo, e nel Santuario a tal sorte di donne non era permesso lungo tempo fermarsi: *Nulla mulier continuè morari deberet*: Quindi è, che si dice averlo slattato, non solamente cessando di dargli latte secondo l'esigenza dell'infanzia, ma con averlo governato fino alla puerizia; ed in tale stato dedicollo al Signore con questo rito, cioè depositandolo nelle braccia del Sacerdote Heli: *ad usum Deo*. In questa puerile età poteva in qualche maniera esser'utile al Tempio con accendere almeno le lampadi: *& sic paulatim aptus fieri ad majora.*

Abulen. hic.

Basilio il Santo fu presentato a Dio, ma da' suoi parenti, e dalla sua più tenera età: *Nonne ab infantia, & à matrice Deo consecratus*, dicesi di lui, *& cum diploide Altari oblatus est?* La medesima cosa pubblica di se altamente Gregorio Nazianzeno allorche dice: *Quamquam enim ab ipsa juventute necitus sum, atque ad Deum à vulva ipsa projectus, & ex materna pollicitatione donatus.* S. Benedetto parimente fa vedere questa medesima pratica in Occidente, allorchè ordina con termini espressi nella sua Regola così: *Si quis fortè de nobilibus offert filium suum in Monasterio...* In virtù di quelle parole del Nostro Signore: *Sinite parvulos venire ad me*: il medesimo S. Basilio cava questa conseguenza: non bisogna escludere i Fanciulli dalla Religione a causa della loro piccola età, ma è d'uopo accoglierli con carità: *Prorsus ad eos, qui ad nos accedunt admittendos, nullum non aetatis tempus idoneum judicamus, vel ipsius adeò tenerae, & ineuntis; ut videlicet qui orbati parentibus sunt, eos nostra sponte ipsi assumamus: qui autem sub parentibus sunt, eos ab ipsis ad nos adductos, multis adhibitis testibus, recipiamus.* Vedete che non perdonasi a nessuna sorta d'età, e che per consagrar'uno a Dio, bastava la volontà de' parenti.

Gregor. Nazianz. orat. 20.
Cap. 59.
In Reg. fus disp. 15.

Passiamo ad osservare la maniera, con cui facevasi quest'offerta a Dio, secondo la Regola di S. Benedetto. Dovevano i Parenti condurre i loro fanciulli all'Abate, e presentarglieli pubblicamente nella Chiesa, donandogli così a Dio, con uno scritto solenne messo nella mano del Bambino, involta nella tovaglia dell'Altare. *Si ipse puer minor aetate est*, ecco i termini, di cui servesi per esprimere questa cirimonia, *parentes ejus faciant petitionem, & manum pueri involvant in palla Altaris, & sic eum offerant.* Questo rito praticavasi ancora dal tempo di S. Bernardo; poichè dolendosi di quegli di Clugny per aver ricevuto Roberto suo Nipote, ch'era uscito da Chiaravalle sotto pretesto ch'era stato offerto a Clugny da' suoi Parenti: egli dice che quest'offerta non seguì con le dovute formalità, ed in conseguenza fu nulla, e non poteva passare che per una semplice promessa, e non come un Voto de' Parenti, e ne aggiugne la ragione: *Quamquam dubium non sit promissum illum fuisse, non donatum; non enim petitio quam Regula praecipit, pro eo facta fuit à parentibus, nec manus ipsius eum ipsa petitione involuta pallâ Altaris.* Que' di Clugny allegarono dalla loro banda in prova, che loro era stato legittimamente donato, ch'eglino godevano tuttavia dell'eredità, che i di lui parenti avevano offerto con lui al loro Monistero: *Ostenditur deinde terra, quam cum illo, & pro illo dicitur datam fuisse, sed si cum terra eum receperant, cur non cum terra eum retinuerant?* Questo modo di parlare dinota, che la Carta, che mettevasi in mano del fanciullo conteneva la donazione di qualche eredità, che i Parenti donavano al Monistero col piccolo loro figliuolo. Offerivansi dunque i fanciulli così giovanetti a' Monisteri, che alle volte staccavansi dal seno delle loro Nutrici, a fine di portarvegli; così almeno leggesi nella Cronaca di S. Gallo d'uno chiamato Bouherto, che fu presentato in questo Monistero: *Pater illum tandem nutricis sinu adductum, Gallo, ut cum Matre voverat, super aram ipsum ponens, cum terris in Novesten, & decimis, multum matrem plorans, initiaverunt.* Quando poi taluno offerivasi in qualità di servo a qualche Casa Religiosa, per servirvi tutto il tempo della sua vita, ricevevasi con mettergli attorno al collo la corda della Campana.

Cap. 59.
Cap. 49.
Pasquier en ses Recherches.

Osservi il Lettore la strana cirimonia, che usava la santa semplicità in questi secoli innocenti, d'offerire un'uomo al Signore, prima che nascesse, appena nato, e strappato dalle braccie, e dal collo della Nutrice, messo su l'Altare, con una carta in mano senza saperne il contenuto, e non con la propria, ma con l'altrui volontà. E se questo pare strano, a me sembra assai più prodigioso, che i fanciulli così teneri in vigore d'un tal rito

si dovessero riconoscere obbligati così strettamente, che non avessero più libertà di ritornare al secolo, come se avessero fatta quell'offerta di loro spontanea volontà: *Monachum paterna devotio, aut propria professio facit*, così determinarono i Padri Toletani; *quidquid horum fuerit, alligatum tenebit: proinde his ad mundum revertendum intercludimus aditum, & omnes ad seculum interdicimus regressus: Ad secularem reverti habitum*, dichiarò un'altro Concilio Toletano dell'anno 596, *ipsis filiis quandoque penitus non licebit*. Ecco quali furono i sentimenti ancora del Concilio di Vormes dell'anno 868. *Si Pater, vel Mater filium, filiamque intra septa Monasterii in infantiæ anni sub regulari tradiderint disciplina, non liceat eis postquam ad pubertatis pervenerint annos egredi, & matrimonio copulari. Hoc ergo omnino devitandum est: quia nefas est ex oblatis à parentibus Deo filiis, voluptatis fræna laxentur. Igitur ut prædiximus, non liceat eis susceptum habitum unquam deserere; sed convicti quod tonsuram, aut Religiosam vestem aliquando habuerint, in Religionis cultu, habituque velint, nolint permanere cogantur*.

Concil. 4. Tolet.

Can. 6.

Can. 22.

§. VII.

Questa è stata la disciplina praticata nella Chiesa ne' secoli predetti; ma di poi soffrì delle vicende per le varie condizioni apposte a favore dell'innocenza de' fanciulli, che S. Basilio più benignamente trattò, mentre contentossi bensì che si offerissero dalla loro tenera età, ma non permetteva, che professassero il Voto della Castità, se non avevano l'uso della ragione bene assicurato di modo, che sapessero pienamente quello, che facevano, e fossero capaci di peccato mortale: *ratione jam probè adultà*. Questo religioso rigore, che la santa semplicità permetteva in questi secoli, veggiamo riformato ne' secoli posteriori, poichè il Concilio d'Aquisgrana dell'anno 817. derogò a queste pratiche, e cassò questi Canoni, annullando l'offerta, che i parenti facevano de' loro figliuoli a' Monisterj, s'eglino giunti ad una età ragionevole non venivano a ratificarle, per non far punto di violenza alla libertà, ed alla volontà di questi fanciulli: *Quam tempore intelligibili puer ipse confirmet*. Questa età ragionevole per far liberamente i Voti giudicata fu quella de' dieci anni dal X. Concilio di Toledo dell'anno 650. *usque ad decimum eorum annum*: così leggesi parimente nella collezione de' Canoni: *Itaque jugum habituri Monasticum, minor decenni non esto*. Da' dieci anni si passò ne' maschj agli anni 14. della pubertà, nel qual tempo i fanciulli potevano ratificare l'offerte di loro fatte da' suoi parenti, come vedesi dall'appendice del Concilio Lateranense sotto Alessandro III., ed una somigliante osservanza prima ordinò Egberto Arcivescovo d'York in questi termini: *Filii cùm ad annos pubertatis venerint, aut uxores ducant, aut castitatem promittant: similiter, & filiæ*. S. Basilio non contentossi degli anni della pubertà nelle fanciulle; volevane diciassette compiuti per professare la castità: *Si septimum decimum annum compleverit, in virginum ordinem referendum esse statui*: Parlando de' Cherici il Concilio di Toledo dell'anno 531, vedesi, che ricercava anni diciotto: *Decimum octavum ætatis suæ annum*: Così risolvette de' Monaci quello di Oxford dell'anno 1221., e questa è l'età, che più avanzata abbiano desiderato i Padri, ed i Concilj in que', che volevano far professione della vita Religiosa. Ma osservate in oltre questa lodevole pratica d'offerire i fanciulli dalla loro bassa età a' Monisterj per quivi conservare la loro innocenza, non essere stata solamente in vigore tra i Monaci; era ancora tra i Canonici; di che fa menzione il secondo Concilio di Toledo dell'anno 531. allorche dice: *De his quos voluntas parentum primis infantiæ annis Clericatus officio mancipaverit* ... e similmente il Concilio d'Aquisgrana, ove prescrive: *Ut pueri in Congregatione Canonica in uno Conclavi atrii à Seniore probatissimo custodiantur*. Ritrovasi ne' Cartolari della Chiesa Catedrale di Cahors, che nell'anno 1096. Gansberto di Castel nuovo promise al Vescovo della suddetta Città di restituirgli una Signoria, che apparteneva alla sua Chiesa, e di darle inoltre un suo figliuolo unico, allorchè avesse toccata l'età de' dieci anni per esser fatto Canonico Regolare, essendo allora sotto la Regola di S. Agostino: *Ut fiat Canonicus Regularis in Ecclesia vestra*. Questo è un fatto, che dimostra assai evidentemente, che i parenti presentavano i loro figliuoli alle Catedrali per esser in esse fatti Canonici, ugualmente, che presentavansi a' Monisterj per esser fatti Monaci.

Quæst. Jus disp. inter 4.

Can. 6.

Ad VI. Synod. General.

Part. 50. cap. 10.

Epist. ad Amphiloch.

Can. 1.

Can. 135.

Quello, che al presente mio disegno preme, che osservisi, si è, che la disciplina nel punto, e nel rito d'offerirci a Dio, se ha variato aspetto, non ha variata la sostanza; mentre la forza dell'obbligazione, che v'andava accompagnata, è stata sempre la medesima nel corso de' differenti tempi, tuttochè seguiti sieno de' cangiamenti nella cirimonia di consograrsi a Dio. Anzi se il rigore de' Concilj di Toledo, e di Vormes toccati di sopra, è stato addolcito da' Padri d'Aquisgrana, con allargare l'età per la ratifica de' Voti, senza intaccare la sostanza dell'offerte, e della loro obbligazione: così non doverebbesi ascrivere a differenza essenziale, che una volta la disciplina della Chiesa si contentasse d'una Professione

ta-

tacita, ed implicita, attesa la santa semplicità di que' secoli ugualmente sinceri, che innocenti, e che a' nostri giorni richiegga la solenne, ed esplicita a causa della malizia degli uomini, che ha fatto introdurre della novità nel rito.

Ma quì non vorrei lasciare occulto uno sbaglio in pregiudizio delle Professioni de' Religiosi de' primi secoli, quasi avesse taluno tanto in mano da poter credere, che fossero voti tanto semplici, che non godessero di veruna solennità propria di que' tempi per non aver quella de' nostri giorni. Per nome di Professione intendesi l'atto, con cui un'Uomo donasi a Dio a fine di servirlo più perfettamente secondo la pratica de' consigli evangelici compresi ne' trè voti di Povertà, Castità, ed Ubbidienza. Quest'atto, che del pari è antico nella Chiesa, che lo stato Religioso, mercecchè S. Girolamo nella Prefazione della Regola di S. Pacomio dice: *non ætas quæritur inter eos, sed professio*: e S. Ambrogio parlando della sua Sorella usa questi termini: *Virginitatis professionem fecerat*: ed il Concilio d'Arles tenuto circa l'anno 385. dice parimente: *post Sanctum Religionis professionem*: Quest'atto, dissi, facevasi pubblicamente con termini formali, ed in voce, ed in iscritto, se pure vogliamo ponderare con verità l'espressioni de' Santi Padri, e singolarmente di S. Efrem, che dice: *In Professione Angeli Dei astant, audiunt de labiis tuis procedentia verba, vota, & juramenta*. S. Basilio esortando una Vergine, ch'era caduta in un fallo, servesi di questi termini: *Memento professionis tuæ, quam coram Deo, Angelis, & hominibus emisisti*. Delle quali parole usa altrove il sopralodato S. Efrem, e più espressamente con dire: *Id noveris, frater, quod Angeli in hoc momento audiunt voces tuas, & pacta tua, abrenuntiationemque tuam describunt, & in cœlis usque ad horribilem illum judicii diem conservant; non ergo pertime scis, non exhorrescis? In die judicii proferent Angeli tuum chirographum, & verba oris tui coram formidabili tribunali.* San Benedetto fa testimonianza assai conchiudente nella sua Regola, che i suoi Monaci dovevano fare i suoi voti verbalmente, ed in iscritto, allora quando dice: *suscipiendus autem in Oratorio coram omnibus promittat de stabilitate sua, & conversione morum suorum, & obedientia coram Deo, & Sanctis ejus, ut si aliquando aliter fecerit, ab eo se damnandum sciat, quem irridet. De qua promissione sua faciat petitionem manu sua, & si non scit litteras, alter ab eo rogatus scribat, & ille novitius signum faciat, & manu sua eam super Altare ponat, incipiens versum, suscipe &c.* S. Bernardo parlando della sua propria professione assicuraci, ch'ella era stata ricevuta dall'Abate: *Quid ergo ponam in manu Abbatis, quod absque ulla exceptione coram Deo, & Sanctis ejus propria manu, & ore firmavi, audiam ex Regula, si quando aliter fecero à Deo, me esse damnandum quem irrideo.*

L.3.de Virgin. cap.45.

S. Ephrem. serm. ad pietat. exercend.

Erano dunque atti sufficientemente pubblici, e manifesti, capaci di convincere come trasgressore chi avesse ardito di violare i patti fatti con Dio in faccia all'Altare, in voce, in iscritto, ed alla presenza del superiore. Come poi fossero conceputi non è così facile assegnarne le formole. Noi abbiamo, siccome altrove s'è toccato, che S. Antonio ricevette Paolo il semplice con dire queste parole: *In nomine Domini ecce Monachus factus est*. Stefano di Muret Fondatore dell'Ordine di Grammont nel consagrarsi a Dio disse così: *Ego Stephanus abrenuncio Diabolo, & omnibus pompis ejus, & offero me, ac reddo Deo Patri, & Filio, & Spiritui Sancto*. E' in tanto persuasa l'erudizione di questa verità, che sebbene con questa sorta di professione eglino non esprimevano punto i trè voti di Povertà, Castità, ed Ubbidienza, vi s'impegnavano nientedimeno strettissimamente que' Santi Monaci, poiche conoscevano, ch'era un'obbligazione, che andava accompagnata allo stato Monastico, che abbracciavano, *Abdicatio proprietatis, sicut custodia Castitatis*, replica Valtero Tornacense, *adeò est annexa Regulæ Monachali, ut contra eam nec Summus Pontifex possit indulgentiam (vel licentiam) indulgere*. Severo Sulpizio assicura, che dell'Ubbidienza facevano un gran capitale; *Hæc illorum prima virtus est alieno parere arbitrio*. La Povertà era loro così preziosa, che senza di lei credevano di non poter'esser Monaci; d'onde avviene, che S. Basilio dice altamente a Sincletico, ch'essendo Senatore aveva abbracciata la vita Monastica con riserbarsi alcuna piccola porzione de' molti beni, che aveva abbandonati: *Et Senatorem Syncleticum perdidisti, & Monachum non fecisti*. E' cosa certa ancora, che l'amore della Castità fu cagione, che i Monaci popolassero i deserti, e che si racchiudessero ne' Chiostri, per non avere alcun commercio con le persone di quel sesso, che dar poteano dell'attacco a questa virtù, di cui avevano una stima singolare, *Hospitiolum tuum aut nunquam aut rarò*, ne avvertì Nepoziano S. Girolamo, *mulierum pedes terant*. E come scrisse ad Oceano: *Prima tentamenta sunt Clericorum fœminarum frequentes accessus*: e finalmente, che *Iste sexus reprehensibiles exhibet Clericos*.

Loc. cit.

Ad Nepotian. de Vit. Cleric. Epist. ad Ocean.

Raccogliete da questi fatti di verità quanto era intrinseca l'obbligazione di conservare queste virtù proprie di quel santo stato, che abbracciavano con tanta pubblicità. E sebbene

non

non esprimevano con formole esplicite i trè voti della Religione, conoscevano nientedimeno, che vi si obbligavano. Quindi è che sarà mai sempre costante, che la maggiore solennità introdotta in forma di legge a' tempi di Bonifazio VIII. è stata un punto di disciplina necessario per raffrenare le frodi maligne, che intaccavano l'innocenza de' contraenti, guastavano la polizia della Chiesa, e violavano la santità del Matrimonio. Se senza passione metteremo a confronto le obbligazioni de' Religiosi de' primi secoli con quelle de' Religiosi dell'undecimo secolo, e se vorremo pesarle con le bilance, dirò così, del Santuario, vedremo, che sono d'un medesimo vigore, sebbene circostanziate da differenti condizioni apposte secondo la differenza de' tempi; ed insieme, che tutta la novità è figlia dell'accidente, che se varia spesse fiate l'aspetto, non altera la sostanza, che abbellisce, e ricopre.

RICERCA OTTAVA.

Sopra l'Abito bianco di Lino, detto volgarmente il Rocchetto de' Canonici Regolari.

VOi, che avete, benigno Lettore, nelle Ricerche precedenti data con molta pazienza cortese occhiata nel suo di dentro al Canonico Regolare, non isdegnate l'invito, che sovvi di considerarlo ancora nel suo disuori; e con ciò rilevare, come siasi introdotto l'uso del Rocchetto d'oggidì nell'Ordine de' Canonici Regolari, a fine d'avere di questi una cognizione intiera, e perfetta. L'argomento per esser vasto, e difficile recar potrebbe della pena a chi legge, ed a chi scrive; ma la varietà dell'erudizioni, che l'accompagnano, fa molto sperare un non so che di piacere, che compenserà ogni noja. Compiacetevi, che vi prenda per mano, e vi faccia passare da una notizia all'altra, poichè una serve all'altra di traccia. E siccome mi persuado, che non abbia a riuscirvi difficile il credere, che degli abiti antichi taluno passato sia a' nostri Riti, come appresso rifletteremo; appunto perche non incontriate della pena nell'abbracciare questo passaggio, ecco come io vi guido a consentirmi. Metterovvi sotto gli occhi alcun poco delle indifferenti pratiche gentilesche, le quali tocchiamo con mano esser venute fra noi a formare il nostro costume; e con tal lume aprirovvi la strada per introdurvi a confessare una verità di fatto, cioè il passaggio ancora di qualche abito. Ma poiche non abbiamo quì a trattare degl'abiti presi nella loro universalità, ma di quegli solamente, che convengono a' Canonici Regolari, cioè a persone destinate al ministero degli Altari, divideremo la Ricerca in due Capitoli, nel primo de' quali vederemo, che il color bianco di Lino mai sempre è stato prescelto per vestire i Ministri degli Altari; e nel secondo, che il taglio del Rocchetto d'oggidì, che portano i Canonici Regolari, è provenuto ad essi non già a capriccio, ma da certi abiti, che portavano non solamente certe persone ragguardevoli, ma in oltre, e spezialmente quelle, ch'erano consagrate al culto de' Sagri Templi.

CAPITOLO PRIMO.

Che il color bianco, e di Lino mai sempre è stato proprio per le persone dedicate spezialmente a' ministerj divini.

NOi non possiamo entrare nell'argomento, che ci siamo prefissi, con felice riuscimento, se non appoggiamo l'assunto all'autorità de' Scrittori, che hanno somigliante materia da' Professori trattata. Verità dunque sia, che il Lino bianco avendo somministrata la materia per formare delle vesti ne' tempi da noi più rimoti, *Linum antiquissimis vestimentis præbuisse materiam*, dice Giovanni Braunio, ogni uno prevalevasene, e singolarmente le persone più ragguardevoli; di che abbiamo pronto un testimonio appresso S. Giacomo Apostolo, il quale volendoci dipignere una persona illustre, ce la fa vedere sotto la divisa d'una luminosa bianchezza: *In veste candida*: a confronto d'una persona plebea: *in sordido habitu*. Questo candore delle Vesti era parimente il distintivo, non tanto, come vogliono alcuni, de' Giudei i più onorevoli, ma de' medesimi Romani; sebbene nelle decadenze dell'Imperio con la toga mutossi parimente il colore, quale nella plebe aveva del nero, rimesso il bianco ne' Cittadini più cospicui. Quindi nascendo alle volte delle contese fra la ple-

Jo. Braun. de Vestib. Sacerdot. Hæbr. l. 1. c. 2. p. 370.

Epist. c. 2.

Lips. lib. 1. elect.

plebe, e la Cittadinanza, esprimevasi ch'erano insorte, *inter Candidatos, & Pullatos*: e così andava in proverbio, *Pullata paupertas*. Quest'innocente colore è stato perciò mai sempre simbolo d'allegrezza, com'è stato carattere di nobiltà. Allorchè trattossi d'onorare Mardoccheo, e di metterlo in comparsa di maestà con regio paludamento, fu vestito di bianco: *Albis vestibus indutus est*: così i giorni solenni festeggiavansi con gli abiti bianchi, diceva Orazio: *Ille repotia, natales aliosque dierum festos albatus celebret*: e come cantava Ovidio.

Scilicet expectes solitum tibi moris honorem.
Pendeat ex humeris vestis ut alba meis.

Vestes enim candidæ, diceva Pietro Cluniacense, *magis gloriam, quàm abjectionem, magis gaudium, quàm mœrorem antiquitus designavere*. All'opposto il color negro è simbolo di penitenza, e di lutto; quindi è che Acacio Vescovo Costantinopolitano per far palese il duolo della Chiesa per la persecuzione di Basilisco tiranno: *seipsum, & sedem, & Altare nigris amicivisse*.

Esth.8.15. Horat. libr. 2. Satyr. 11. Ovid. Trist. l. 3. Eleg. 13. L. 4. epist. 17. Apud Thomassin. p. 1. l. 2. c. 44. n. 2. fin. p. 365.

Vedesi in oltre prescelto il color bianco, e di Lino per li Sagri Ministri dell'Altare, e per celebrare i Sagrifizj; di maniera, che sopra quelle parole d'Ezechiello: *& feminalia linea erunt*: evvi chi riflette così: *Lex tunc vetuit ne Sacerdotes vestes laneas gestarent, quia lana sudorem excitat in corpore, unde caro sudore inquinatur*. Anzi il lino destinato all'uso de' Sacerdoti era del più prezioso, che Giuseppe lo Storico chiama *Byssinum*, il quale, dirò col Lirano, *est genus lini candidissimi*. Questo dunque è quell'ubito, che vestivano il Sommo Sacerdote, ed i Sacerdoti inferiori: *Certum itaque ex dictis est, utrumque fuisse vestitum vestibus albis, & Pontificem maximum ... & Sacerdotem*. Verità confermata da S. Girolamo scrivendo a Fabiola; e ritroviamo delle ragioni da non dispregiarsi appresso i Gentili medesimi, che pronunziarono come: *Purissimum (linum) est rebus divinis velamentum quippe lana segnissimi corporis excrementum est*: e come soggiugne Platone: *Colorem album divinis rebus congruere, & pacificis hominibus, qui ad Deum proximè accedere dicuntur*. Apollonio parimente parla così del Lino: *Quoniam ab inanimato decerpitur* è molto più puro della lana, che levasi da cosa animata; e però la veste di Lino da esso fu assunta per veste molto congrua *nobis*, riferisce di lui Filostrato, *tam disputantibus, quam orantibus, & sacrificantibus*. E riferisce in oltre Apollonio di se, che trovandosi nell'Indie udì a dire, che il Lino passava dall'Indie in Egitto, mercecchè ne' Sagrifizj Egizj, era comune l'uso delle vesti di Lino: *Lineam enim sive byssinam vestem Ægyptiorum peculiarem fuisse quis nescit?* e come osserva il Braunio: *Sacerdotes omnium ferè populorum solitos fuisse ministerium obire in vestimentis lineis, ideoque tunicis lineis usos fuisse multi docent*.

Cap. 44. v. 18. Jarelus apud Braund. l. 2. c. 1. p. 353. In Ezech. c. 44. v. 18. Braun. loc. cit. p. 655. Epist. 128. ad Fabiolam Exod. 29. 27. Apulei Apolog. 1. p. exorat. sua Ocæ habita. L. 2. de Legibus. Apud Braun. p. 172. Ferrar. pag. 165. & seqq. Pag. 372.

Noi ne veggiamo i riscontri ne' Sacerdoti de' Popoli Genlci, i quali alla relazione d'Erodiano vestivano *Tunicas lineas talares*; E Silio Italico allorchè parla de' Sacerdoti d'Ercole Gaditano dice, che *Velantur corpora lino*: e solevansi chiamare i Sacerdoti antichi *Linigeri*; *& Grex liniger* tra gli altri quelli della Dea Iside, de' quali scrisse Erodoto, che *Linea ferunt vestimenta, semper recens abluta, huic rei præcipue vacantes*: e confermalo Svetonio con dire: *Sacra etiam Isidis sæpè in lineâ, religiosâque veste propalam celebrasse*. Di maniera, che il Sacerdote d'Iside mai sempre vien cognominato *Liniger*; ed Iside medesima *Dea Linigera*.

L. 5. de Sacrif. Elagabali. Herod. II. p. 116. Sveton. in Othon. c. 12. n. 5. Pitricus V. Isis. Ovid. Met. 1. 47.

Quì se il piacere d'erudita curiosità ci chiamasse a vedere come in lucido speechio, ed a così dire in un'occhiata qual fosse in onore della Dea Iside il Rito Egizio, basterebbe avere la nobile idea del celebre Lithostrato di diciotto secoli antico, nella sua lunghezza di palmi Romani ventitre, e nella sua larghezza venticinque ed un mezzo, che in Palestrina ammirasi nel magnifico Palazzo de' Principi Barberini, il quale con la sua alta mole onora, e preme le maestose, eminenti, e vaste rovine del Tempio famoso della Primigenia Dea Fortuna Prenestina, poichè in esso Lithostrato quanto contiensi allude a mio credere, al culto della Dea Linigera, e n'esalta quella venerazione, che la cieca Gentilità a Lei offrì.

Vedremmo a primo aspetto Donne sagrificanti, non solamente *Linteæ vestis candore luminosas* come le vide Apulejo, ma inoltre rase, e calve, come osservarono in Iside Marziale: *Linigeri fugiunt Calvi, si strataque turba*: e Giovenale: *Qui grege linigero circundatus, & grege calvo*: cinte bensì di verdeggiante corona: *Verno florentes coronamine*: Simboleggiando forse il fiore, preteso sagro, che in capo Iside portava: *Florem sacrum gerit in capite*; intenta tutta quella linigera moltitudine a dare alla loro Dea il piacere della caccia: *Diversis arundinibus*, chi sostenere uccelli *Alter Aucupem*, e chi con l'amo a divertirsi nell'acque *Alter Piscatorem cum hamo*. Volano nel Mosaico oche salvatiche, e Galline Indiche, vittime consuete, scrive Pausania, ad offerirsi a quella Dea: *Anseres, & Me-*

Apulej. de Iside. Martial. 12. 29. 19. Juvenal. Sat. 6. 533. Apul. ibid. Pitisc. V. Isis. Apul. edit. Romæ 1469. Pausan. pag. 880.

Causeus pag. 115.
Apud Francisc. Mediobarb. pag. 498.
Ex Hygini fabula 277.
Brittannius apud Thomassin. de donar. p. 75.
Scheffer. de Militia Navali p. 32.
Mediobarb. loc. cit.
Scheffer. lo. cit.

& *Meleagrides*: Siccome ſcrivono la medeſima coſa del Serpente, che parimente vedeſi in lontananza nel Moſaico: *Iſidi ſerpentem conſecratum*: e ſonoſi veduti Iſide, ed Oſiride a ſoſtenere un vaſo: *ex quo erumpit Serpens*. Quelle numeroſe Navi, che veleggiano nell' acque, a che altro mirano, ſe non a moſtrare della loro Dea inventrice l'ingegnoſa idea? *Velificia primùm invenit Iſis, nam dum quærit Harpocratem filium ſuum rate velificavit*. Quindi è, che l'Egittò; *Navigium Iſidis colit*: anzi chi viaggiava con le Navi Iſidiane, riſcuoteva del riſpetto da' medeſimi Cocodrilli, che nell'antichiſſimo Moſaico incontranſi da chi lo ſcorre con occhio attento: *Non infeſtantur à Crocodilis ... propter Deam*. E' ſtata oſſervata pure Iſide a laſciar le vele al vento; *Navis, in qua Iſis vento vela dans*: ed a tenere le vele medeſime con ambidue le mani: *Iſis Navi inſiſtens, velum ambabus manibus tenens*. Protettrice de' Naviganti riconobbela Roma ancora, che a lei appendeva nel tempio di Nettuno voti, e tabelle: *In templo Iſidis tabellas ponebant*, ſecondo i Riti d' Egitto: *de recepto tamen more ex Ægyptiaca ſuperſtitione*. Era talmente avanzato l'errore, ch'ella foſſe capace di recar ſoccorſo ne' loro pericoli a' Naviganti, che Tibullo invocavala così:

Nunc Dea, nunc ſuccurre mihi; nam poſſe mederi
Picta docet templis multa Tabella tuis.

Quella Vacca ancora, che voi vedete nel fontuoſo Moſaico ſola a bere nel Nilo, ricorda Iſide medeſima, allorchè chiamavaſi Io; cantò di Lei Properzio:

L. 2. Eleg. 28. v. 17.

Io verſa caput primos mugiverat annos.
Nunc Dea quæ Nili flumina Vacca bibit.

S. Auguſt. de Civ. Dei l. 18. c. 37. fin.
Pag. 881.
Cap. 9. l. 5. Vid. Cellar. p. 28.

Nè ſenza miſtero veggo così copioſe l'eſcreſcenze dell'acque da ogni parte del pavimento a Moſaico, additateci ancora dal ritiro degli animali ſopra gli anguſti avanzi delle pendici de' ſcogli ſepolti nell'onde, poichè poſſono indicare quelle lagrime, che Iſide figliuola d'Inaco, o di Giove Egizio gettava nel giorno anniverſario della morte d'Oſiride, di cui era Sorella, e Conſorte, nel qual giorno mettevanſi in feſta ſolenne gli Egizj, aumentandoſi con maraviglioſe elevazioni il Nilo, che irrigando le Campagne portava ubertà copioſa a quegli abitanti, felici perciò, e giulivi, come notò Pauſania: *Ægyptios Iſidi feſtos dies agitare, qua anni parte lugeri ab ea Oſirin dicunt: ac per illos ſanè dies incipere Nilum in anniverſario auctu excreſcere, quo fit ut incolarum turba dictitet augeri Nilum, atque impleri, latèque ex eo arva irrigari Iſidis lacrymis*. Ed a mirar noi nel più volte lodato Moſaico ſopra l'acque Egizie arco verdeggiante a forma di cocchio graticolato, veſtito di floridi intrecci, e ricco di grappoli d'uve pendenti, e quaſi invitarſi a brindiſi lieti, accompagnati da ſuoni, quelle donne gioconde poco meno, che giacenti ſull'onda, e ſenza timore, perchè non potremmo con Plinio dedurre, che alludeſſe quel dolce convito all' anniverſarie ubertoſe eſcreſcenze del Nilò, che ſopravanzaſſero non ſolamente l'altezza di 14. cubiti, che portar ſoleva a quegli Oſpiti fortunati *Hilaritatem* non ſolamente quella di 15., che ſeco portava *Securitatem*: ma ſino le miſure de' 16. cubiti, che ſpargevano da ogni lato ubertà, piaceri, e delizie: *Delitias*.

Samuel Bochart. to. 2. col. 62. lin. 76.
Causeus pag. 8. Id. ibid.

Evvi un'altra oſſervazione da fare ſopra il ſimolacro d'Anubide con l'effigie di Cane: *Anubis fingebatur eum canino capite*: derivando da una parola Ebraica, che riſuona latrato, come interpreta un Moderno Scrittore *Latrantem ſonat*, e ſecondo il Cauſeo è un miſtero favoloſo per la vigilanza, che appropriaſi al Cane, ſpezialmente nel caſo d'Anubide, poichè ſervì di cuſtode a Iſide, e ad Oſiride: *Canem Oſiridi, & Iſidi cuſtodem fuiſſe*. A dir vero, doverebbe portare la faccia d'Ariete, perocchè Ammone comparve cornigero al Rè Bacco, allorchè viaggiava pe' deſerti della Libia con l'eſercito ſitibondo, ſcoprendogli il fonte dell'acque; per lo che alzogli un maeſtoſo Tempio ſu le arene della Libia medeſima; ma prevalendo il rito Egizio, che Aleſſandro conquiſtatore eſpreſſo nel Moſaico da Silla ſuperbo, laſciò puro, ed intatto: *Nihil de Ægyptiorum more mutaverat*: viene figurato, non già qual ariete cornigero di lana veſtito, ma in forma di cane per la cuſtodia, che fa co' ſuoi latrati a' corpi d'Iſide, d'Oſiride; *Canem Oſiridi, & Iſidi cuſtodem fuiſſe*.

Ma di grazia mettiamoci in riga, erudito Lettore. Se vi ho deviato dall'intrapreſo calle, diſegno mio fu, affinchè entraſte a parte di quel doppio piacere a me grazioſamente più d'una volta toccato, nel conſiderare originalmente, ed in iſtampa il famoſo Lithoſtroto di Silla nell'aprico ſoggiorno del delizioſo Preneſtino clima, mercè l'alta Beneficenza dell'Eminentiſſimo Signor Cardinale Franceſco Barberini, alla di cui vigilanza dee tutta la ſua antica bellezza l'opera inſigne, per averla mantenuta intatta contro l'edacità de' tempi al piacere de' ſtranieri, all'onore della ſua Città Vaſſalla, e per un'ornamento prezioſo di quel ſuo gran Palazzo, il quale munito d'armerie, proviſto di Teatri, e ſantificato da' ſagri

sagri edifizj, con vaga, vasta, e maestosa prospettiva, domina Colli, e Monti, Castella, e Città, pianure, e mari, e Roma ancora.

Ricordatevi benigno Lettore, che io vi dissi, che il Sacerdote d'Iside mai sempre vien cognominato *Liniger*; ed Iside medesima *Dea Linigera*. Or questo Rito ritrova l' Erudizione appresso tutte le Nazioni praticato da' Sacerdoti ne' loro Sagrifizj. Quale sia poi la cagione d'aver'in uso il lino più, che la lana, assegnala Plutarco così: *Vera autem horum causa est, quod purum tangi à non puro est nefas: atque nullum excrementum alimenti, nullum rejectaneum castum purumve est: cæterum ex excremento nascuntur lanæ: villi, crines, ungues, atque germinant. Linum porrò è terra nascitur immortali, & vestem exhibet tenuem, ac puram, & est apta omnibus anni temporibus, minimèque pediculos gignit*. Quì osservo con S. Agostino che *Lana carnale aliquid, Linum verò spiritales significat*. Che s'è vero, che i Presidenti agli Altari andavano ornati di candido Lino *Antistites sacrorum proceres candido linteamine*: come vuole Apulejo, ed Artemidoro con dire: *Alba vestimenta solis sacrificiis conferunt*, costume eziandio praticato ne' Sacerdoti, e ne' sacrifizj Giudaici, potrebbe taluno mettere in discorso, se i Giudei avessero ricopiato da' Riti gentileschi la qualità, ed il colore delle vesti, o pure se i Gentili avessero imitato i Giudei, come sente Huetio, che dice: *Lineas Sacerdotum Hebræorum tunicas imitati sunt linigeri Isidis Sacerdotes... Ammonis Sacerdotes ad modum Hebræorum Sacerdotum lineis vestibus utebantur*. Ma io non giudico di più dover divertire la pazienza del mio cortese Lettore in cose assai disparate; almeno molto è credibile, che da' Sacerdoti Ebrei abbianla presa i Sacerdoti Cristiani.

Plutar. de Isid. & Osir. p. 352.

V. serm. 217. de Temp. & 45. de Diversis. Apud Ferrari p. 165. 166.

Demonstr. Evang. p. 154.

Pag. 155.

Noi veggiamo come il medesimo sommo Sacerdote Gesù Cristo secondo l'Abulense andava vestito di bianco, sebbene d'una bianchezza moderata: *Erat enim albedo remissa, & non fulgens*: la quale per la sovrabbondanza del candore, che sopravvenne nella trasfigurazione fu le vesti del Salvadore; passò ad un grado di bianchezza tale, che vinceva ogni bianchezza naturale, ed artifiziale: *Albedo intensa super omnem albedinem. Candida nimis velut nix*, scrive S. Marco, *qualia fullo non potest super terram candida facere ea ratione*, riflette un dotto Giurisconsulto, *Summus Pontifex, qui Christum Dominum repræsentat in terris, induitur tunica alba tamquam verus Apostolicus*. Quì osservo di passaggio che *color albus est is, qui lanæ nativus, candidus, qui ex arte splendet*. E questa distinzione fu praticata a titolo di Prammatica appresso i Romani, se a Lipsio prestasi fede, che lasciò scritto: *Placet, tollendæ ambitionis causa Tribunos legem promulgare, ne cui album in vestimentum addere petitionis causa liceret*: e se ad Isidoro crediamo, che dice: *Fit toga addito quodam cretæ genere candidior*. Onde Seneca dà quest'avvertimento: *Non splendeat toga, ne sordeat quidem*.

In Matth. c. 17. q. 46. n. 21.

Marc. c. 9. vers. 2.

Zachar. Ferrer Bullar. Lateran. p. 243.

Lipsius l. 4. epist. 16.

Lib. 4. apud Ferrari p. 66.

Epist. 5.

Allude all'opinione dell'Abulense nella persona del Redentore la risposta, che Sisinnio Vescovo Novaziano diede ad un famigliare d'Arsacio Vescovo Costantinopolitano, che interrogollo per qual cagione andava vestito di bianco: *alba veste*: e fù, dimmi un poco tu, ove scritto ritrovi, che il Vescovo debba portare la veste nera: *nigra veste uti*? E non sapendo, che rispondere, Sisinnio replicò così: *Tu quidem non poteris mihi ostendere quòd Episcopum oportet nigra veste indui. At me Salomon sic cohortatus est, sint tibi vestimenta alba: itemque servator, ut ex Evangeliis constat alba veste uti visus est: quin etiam Moysen, & Eliam albis vestibus indutos Apostolis demonstravit*. Ma evvi da riflettere, che il famigliare, o pure Arsacio medesimo non riprese Sisinnio a cagione del suo vestir bianco; ma perche dava dell'ammirazione per la troppa cultura dell'artifiziosa bianchezza del suo vestire. *Color albus est is, qui lanæ nativus, candidus, qui ex arte splendet*. E questa è forse quella sorta di veste, che S. Girolamo non approvò in Nepoziano da Monaco fatto Cherico. Ma non partiamo da' tempi Apostolici, che ci fanno vedere S. Giacomo il Minore primo Vescovo di Gerusalemme, di cui Egesippo autore vicino agli Apostoli, al riferire d'Eusebio lasciò scritto, che *unus ex omnibus in intimum templi sanctuarium ingrediendi facultatem habebat. Neque enim lanicio (vel lanificio) sed linea tantùm veste utebatur*. Di questa veste linea di S. Giacomo fa lodevole ricordanza il Vescovo di Gerosolima Teodosio nella lettera scritta ad Ignazio Vescovo di Costantinopoli, nella quale dice, che sperava d'impetrare dalla sua bontà *Poderem, & superhumerale cum mitra, Pontificalem stolam Sancti Jacobi Apostoli, & Fratris Domini, & primi Archiepiscoporum, quam Antecessores mei Patriarchæ circumamicti, semper in Sancta Sanctorum ingrediebantur, Sacerdotio fungentes. Quæ, & ipse ego indutus sum*. Questa parola *Poderem* significa una Camicia, o sia Camiciotto talare sino quasi a' piedi lungo, che vada stretto alla vita, e che non faccia ruga. Onde S. Girolamo scrivendo a Fabiola, descrivela così: *Fuisse strictam, & corpori adhærentem, eamque similem militum Camisiis, quæ sic aptæ membris, & districtæ corpori, ut nihil militares exer-*

Socr. l. 6. Hist. c. 20.

Ecclesiast. 9.

Socr. l. 8. c. 1.

Epist. ad Nepotian. de vit. Cleric. V. Desnos p. 382. & seqq.

Euseb. Pamph. Hist. l. 2. c. 23.

Conc. Constantinop. IV. ann. 869. Hard. to. 5. col. 773.

Pitiscus V. Camisia.

ibid.

cita-

citationes impedirent, Ditela una Tonaca di lino bianco, chiamata perciò *alba* dal colore, sopra di cui comunemente allora ponevasi un'altra Tonaca di lana. Ed un tal rito anticamente comune a' Ministri dell'Altare, presentemente conservano in qualche modo i Vescovi, usando le Tonicelle, all'esempio del Sommo Pontefice del Vecchio Testamento, il quale *præter tunicam lineam, etiam hyacinthina induebatur*. Così la parola *stolam* significa la medesima cosa, che una veste, che ricopre il corpo, ed una tal veste diede Faraone a Giuseppe: *Vestirique eum stola byssina*. Questo è un colore così prescelto, che ne' tempi Cristiani andava in succeffione di maniera, che Filone parlando de' Terapeuti Alessandrini chiamagli Candidati: *Ubi verò convenere Candidati*. De' medesimi Terapeuti parlando l'Autore del libro intitolato, *de Sacerdotio Hebreorum*, con la scorta di Filone, e di Giuseppe, dice: *Hora quinta diei in commune cœnaculum sacris vestibus, h. e. lineis velaminibus induti*, portavansi insieme a prendere il cibo; e che niuno ammettevasi nella Comunita, se primo non compariva vestito *candida veste*. Allorchè S. Cipriano ricevette il colpo, che fecelo Martire, scrive nella sua vita il Ponzio, e leggesi ne' suoi Atti, ch'essendo stato condotto nel Campo di Sestio per soffrirvi il martirio, spogliossi: *Ibi se lacerno Birro expoliavit, & stetit in linea*. Qui voglio osservare l'uso di queste due sorte di vestimenta *Birrus, & linea*, nella persona di questo gran Vescovo, e di S. Agostino, che diceva al suo Popolo: *Nemo det Birrum, vel lineam tunicam, nisi in communi. Birrum pretiosum fortè decet Episcopum, quanvis non deceat Augustinum*. Rapporta Palladio, che S. Atanagio volendo prendere la fuga per evitare la persecuzione, vestissi del Birro: *Cùm accepisset suam Tunicellam, & Birrum*. La stessa cosa noi leggiamo di S. Bricio Arcivescovo di Tours, cioè che *prunas ardentes in suo Birro portavit per Civitatem, ad innocentiam demonstrandam*. Ecco l'osservazione, che io so, ed è che queste due sorte di vestimenti *Birrus, & Linea* erano una volta ancora proprie de' Vescovi. Che poi questa veste, che chiamasi *Linea* voglia significare la Camicia d'oggidì, non può entrare nella mente del Baronio, il quale osserva, che un tal indecente spogliamento, che non aveva esempio, non conveniva alla dignità Sacerdotale, nè esigevalo il Magistrato, nè era necessario per la sua decapitazione. Nè ricavasi da Ponzio Diacono Scrittore della di lui vita, allorchè descriveci l'atto funebre del suo martirio: *Expoliavit se Byrro, & dedit Carnificibus. Dalmaticam verò tradidit Diaconibus, & stetit in lineis expectans spiculatorem*; mentre la Dalmatica non mettesi sopra la Camicia, come abito da consegnare a' Diaconi. Sostiene perciò, che altra cosa non voglia indicare la linea di S. Cipriano, se non che una veste comune a ciaschedun Vescovo: *Igitur nil aliud est, quod dici possit, nisi lineam illam Cypriani commune illud omnibus Episcopis lineum indumentum fuisse*. Ed osserva lo stesso Baronio, che questa veste linea di S. Cipriano è del genere di quella veste, che nel vecchio Testamento dicevasi *Ephod*; Sopra del qual riflesso Giovanni Buschio scrive così: *Hæc linea vestis sancta, & Sacerdotalis, qua Filii Aaron, qui omnes erant Sacerdotes in officiis divinis indui consueverant, Ephod nuncupatur, quæ verum est jam habitus Canonicorum Regularium, tempore quoque novi Testamenti, hæc linea vestis præcellentis est gloriæ, & dignitatis Apostolica auctoritate in usum Ecclesiasticæ Prælationis assumpta*.

Gen. 41. 42.

de comm. vit. Cleric. ser. 2. Cap. 95.

ad ann. 261. n. 40.

In Chron. Windesim. l. 1. c. 23.

Che che sia di ciò; sembra poter noi asserire lo stesso, che dicevamo della persona di S. Cipriano, nella persona di S. Alessandro Vescovo, e Martire, il quale sotto Antonino nell'atto del martirio aveva una veste di lino *in Linea*. Veggiamo questa verità con un lume, che all'erudizione somministra S. Girolamo scrivendo a Nepoziano, che dal Monachismo passò al Chericato, come andavano in pubblico i Cherici vestiti di bianco, mentre gli mette innanzi, che *non absque amictu lineo incedere, sed pretium vestium linearum non habere laudabile est*. Da questi fonti forse ne derivò, che S. Agostino non prescrivesse altro colore fuori del bianco al suo Clero Ipponese, poichè ne avvertì il popolo con dire: *Nemo det tunicam lineam nisi in communi, qualem decenter ferre possit Presbyter, aut Diaconus*. Di questa sorta sarà stata quella, che la Vergine Sapida aveva con le proprie mani cucita per un suo Fratello Diacono Cartaginese, la qual veste passò in dono a S. Agostino attesa la morte del Diacono predetto, di cui il Santo servissi; ed è credibile, che tale fosse il colore delle vesti, che usavasi da' Cherici Africani. Siccome il Santo aveva della moderazione in tutte le cose sue, così avevala negli abiti, di cui lasciò scritto S. Possidio nella di lui vita, ch'erano, *Nec nitida nimiùm, nec abiecta plurimum*.

Martyrol. Adon. 26. Novemb.

de Vit. Cleric.

Ser. 2. de Morib. Cleric.

Epist. 248.

Possi d. c.

Leggesi, che nell'anno 872. un Vice-Rè di Milano dopo aver'usurpati i Beni, e la Chiesa di S. Atanagio Arcivescovo di quella Città, e dopo avere in oltre carcerato l'Arcivescovo medesimo sebbene suo Parente, mandogli a riferire, che se voleva scansare la persecuzione, vestisse l'abito Monastico: *rejecto Candidatorum regimine*: al che il Santo Vescovo non volle consentire, nè accordogli cosa veruna, e rispose: *Monachi schema non acci-*

Baron. ad ann. 872.

cipiam; *scortum est enim primam relinquendo conjugem alteri sociari*. Così circa l'anno 959. Eraclio Vescovo di Liegi ordinò, che nell'Avvento, e dalla Settuagesima fino a Pasqua andasse il Clero vestito di nero, colore conveniente a' tempi d'afflizione, e di penitenza, più, che il color bianco: *Qui proinde reliquo tempore in usu erat*. Aggiugniamo in oltre come nell'undecimo secolo non pochi Cherici Secolari andavano ordinariamente vestiti di bianco, ugualmente in pubblico, che in privato; e questo è un fatto, che io appoggio sopra un racconto dell'Abate Herimanno, il quale riferisce, che un giorno il Maestro Odone interrogando l'Abate Haimerico Monaco, qual fosse la cagione, per cui eragli stato tolto più, e più volte un certo Cherico della sua Comunità regolare, e fatto ritornare al secolo, ricevette questa risposta dall'Abate Haimerico: Non vi stupite, Maestro Odone, per esservi stato levato questo Cherico; il peggio è, che accaderà lo stesso ancora agli altri; e la ragione tra l'altre si è, che abitando voi altri vicino alle Città, ed avendo il medesimo abito de' Cherici Secolari, questi col visitare, e praticare i vostri, hanno tutto il luogo di facilmente sedurgli, e fargli ritornare in loro compagnia al secolo: *à secularibus Clericis sociis suis decepti ad seculum reducuntur, quia unus idemque vester, & ipsorum est habitus*. Se non volete, seguita l'Abate Haimerico il discorso, esser soggetto a somiglianti furti, abbracciate, o buon' Odone il mio consiglio; vestite tutti l'abito Monastico; io v'assicuro, che la vostra gioventù non sarà mai più tentata di ritornare al secolo. Sapete perche, *Quoniam cum Monachorum niger sit habitus, Clericorum verò candidus ... cum lineis induantur*: i Cherici non troppo amando l'abito nero de' Monaci, non saravvi pericolo più che trattino con essi come compagni, e che gli rivoltino dal loro Istituto come amici: *Tanto horrori Clerici habent habitum Monachorum, ut quem viderint Monachum, nunquam deinceps dignentur habere socium*. Così fù; dodici Cherici, ch'erano sotto la regolare disciplina d'Odone, deposero l'abito bianco Chericale: *Vestem Clericalem*: e vestirono l'abito nero Monastico, di modo che vedesi, nella medesima mattina, dopo aver'i Cherici cantato Matutino, e Prima *Ritu Clericali*, cantare Terza, e le altre Ore Canoniche *Monachorum more*.

V. Laurent. Lattemer. in lib. de Veteri Clericor. habit.

Herimann. de Restaurat. Abbat. S. Martini Tornac. Dacher. spicil. to. 12. p. 395.

Aggiugniamo il sentimento dell'Angelico, il quale per aver bene compresi i caratteri de' Cherici, e de' Monaci, fanne due Classi distinte, e sostiene, che i loro doveri non costituiscono di tutti loro un'ordine solo; ed in ciò dire cava quest'illazione, parlando de' Canonici Regolari, cioè che se vero è l'obbietto, che si fa, che *Canonici Regulares, & Monachi ad paria censentur*; doverebbero i Canonici Regolari astenersi *à lineis indumentis, quia Monachi ad hoc tenentur*. Noi veggiamo con S. Tommaso, che fioriva nel terzo decimo secolo, i Canonici Regolari veramente, e propriamente Cherici vestiti di bianchi lini, e ciò in conformità delle vesti chericali de' Cherici della primitiva Chiesa. Ma quando si volesse che alle volte sia stata in uso la libertà di vestire di bianco, o di robba oscura, di lana, o di lino: questa licenza era ristretta a' soli usi profani, e non già stendevasi a' Sagri, poichè i Ministri dell'Altare negli Uffizj divini, portar dovevano le vesti bianche, e pure. Non voglio dissimulare ciò, che scrisse Pietro Cluniacense, cioè che nelle Chiese fu mai sempre della varietà nel colore, e nel modo di vestire: *in vestitu vario*: sebbene una tal foggia di vestire molto dispiaceva nel nono secolo a Carlo Magno, il quale non poteva tampoco vedere, al riferire d'Alcuino, i Cherici forastieri *versicoloribus indutos*. Quindi è che Alcuino medesimo insinuò ad Athelardo, che se andando à Roma avesse visitato l'Imperador Carlo Magno, non avesse condotto seco Cherici, o Monaci *versicoloribus, & pompaticis vestibus indutos*; *quod non solerent Francorum Clerici, nisi religiosis vestibus amiciri*.

V. D. Th. 2. 2. q. 189. art. 8. ad 2.

L. 4. Epist. 17.

Alcuin. epist. ad Athelard. Cantuar. Episc. apud Guillel. Malmesb. de Gestis Anglor. l. 1. c. 4. Albert. Ruben. de Re Vestiaria pag. 112.

E per non obbligare il Lettore a trattenersi di più in un riflesso, che nè pure meritava una così numerosa erudizione; ed inoltre a fine di non ingolfarlo ne' copiosi simboli, che seco porta il vestir bianco, e di lino, basterà toccare il punto co' Padri Trecensi, che osservano nella veste di bianco lino l'immagine della Castità; ornamento in verità proprio de' Ministri Apostolici: *Quid albedo*, s'interrogano i Padri del Concilio Trecense, *nisi integra Castitas? Castitas securitas mentis, sanitas corporis est*; Così il lino poichè nasce non dalla carne *ut lana*, ma dalla terra, porta seco *castitatis imaginem*: ed insieme quella della povertà. Quindi è che di lino bianco vestivansi ancora i Monaci Egizj, per la viltà, ed abjezione della materia, come osservò Alando Gazeo in Cassiano, il quale de' Monaci Egizj scrive: *Colobiis lineis induti*: onde il predetto Gazeo muove, e risolve il dubbio così: *Cur autem lineis potiùs colobiis, quàm laneis uterentur illi Monachi in illa eremi austeritate, causa multiplex, & obvia esse potuit, vel quod vestes lineæ ut viliores, & abjectiores, ita etiam calidis, illis regionibus fuerint aptiores, & commodiores*.

Concil. Trecen. ann. 1127. can. 10. Hard. to. 6. p. 2. col. 1137.

Apud Aug. de divers. Serm. 217. nunc 58. Append.

Cassian. de Habitu Monach. l. 1. c. 5.

E poichè dovremo vedere nell'abito Chericale oltre la bianchezza, e la materia del lino, la figura del taglio, e spezialmente la lunghezza sua talare, che cosa questa significhi, ascoltiamolo da Alcuino, che riconosce in essa la perseveranza finale, ch'è la perfezione,

L. de div. Off. c. de Vest. Sacerd. ap. Desnos p. 411.
L. 6. c. 10. & l. 7. cap. 12. ap. Braun. l. rit. p. 380.

ed il complmento d'ogni buon'azione: *Quòd sint talares, hoc designat operis cujuscumque boni perfectionem*. Quì osserviamo, benigno Lettore, che la veste talare ampia, e lunga passava per lo più come un'ornamento delle donne: Avevano perciò i Romani a titolo di disonore il vestire talarmente, secondo Gellio, che scrisse: *Romæ, atque omni Latio indecorum fuit ... fœminisque solis vestem longè latèque diffusam decorum existimavere*. Ma poichè troviamo questo taglio d'abito appresso gli Ebrei, come appresso le altre Nazioni, ne siegue, che fu giudicata propria ancora per gli Uomini, ed i più riguardevoli, e spezialmente per gli Ecclesiastici, come costumasi oggidì. Veggiamo come Pietro Damiano scrivendo ad un tal Pietro Priore della Basilica Lateranense, con misteriosi sensi descrive a' Chè-

L. 2. epist. 10. apud Desnos p. 412.

rici il loro abito con dire: *Clericis, ait, propheticum lumbar aptissimè congruit, de quo Jeremias ait, Dixit Dominus ad Me, vade, & posside tibi lumbar lineum, & pones illud super lumbos tuos. Quid hic Jeremiæ persona nisi Dominum, quid lumbar nisi ordinem significat Clericorum? quia sicut lumbar intimum est humano corpori, & arctius adhæret quam reliquæ vestes; ita clericalis ordo familiariùs divinis agglutinatur obsequiis quàm cæteri homines, sicut illic de Israelitico populo divina vox ait; sicut enim adhæret lumbar, ad lumbos viri, sic agglutinavi mihi omnem domum Israel, sic etiam clerici specialiter adhærent Christo, quæ cunctis membris Ecclesiæ; isti namque sunt lumbar lineum arctiori divino corpori familiaritate connexum, linum siquidem laboriosè pervenit ad candorem, & Clerici modò litterarum studiis insudando, modò per intervalla temporum quibusdam gradibus ascendendo, difficilè promoventur ad sacri ordinis Dignitatem*: E finalmente Plinio con dire che *Linum semper injuria fit melius*, esprimeci, che quanto più affaticasi l'Uomo per ridurre il lino a perfezione, altrettanto comparisce più bello, e più caro, affinchè il Cherico a forza d'un santo strapazzo di se, quanto più crescerà nella mortificazione, altrettanto più sarà adorno di virtù; e sarà più accetto a Dio. A mio credere il ricordarsi, che de' morti i cadaveri non vestonsi di lana, ma di lino, somministrerà materia di vivere morti al mondo con l'amore della penitenza, e d'una vita molto disciplinata: *Lineo illo habitu, seu velamine*, dirò con Cassiano, *significari Clericos ab omni conversatione seculari mortificatos, & mundo mortuos esse, quia mortuorum corpora lineis involvi soleant*. Riceviamo finalmente da San Celestino Papa questo religiosissimo avvertimento, che debbono i Cherici distinguersi dalla Plebe, o da gli altri *Doctrina, non veste: mentis puritate, non cultu*.

Ad Episc. Viennensis, et Narbonensis Provinciæ. Anno 428.

CAPITOLO SECONDO.

Che il taglio del Rocchetto d'oggidì, che portano i Canonici Regolari, è provenuto loro da certi abiti, che portavano anticamente le persone consagrate al culto del Signore.

NEll'introduzione a quest'ultima Ricerca, hò promesso di parlare in questo Capitolo della Figura, o sia taglio del Rocchetto, che modernamente portano i Canonici Regolari, come derivato da certe Vesti antiche, volendolo noi considerare nella sua origine; ed insieme sono corso in parola di facilitarvi una tale credenza; con farvi vedere, cortese Lettore, che siccome dagli antichi più cose sono vennte a Noi, ed hanno formate non poche delle nostre costumanze, non saravvi molto duro consentirmi ancora nel presente argomento.

Hallier. p. 965. cit. Plutar.
Ibid.

Credesi, che appresso gli Gentili fosse in osservanza l'uso di presentare a' Sposi le faci ardenti: *Nuptis tæda jugalis accensa tradi soleret*: e poichè nel Battesimo uno consagrasi a Dio, ed a Lui si sposa, sembra introdotto il costume di portare in esso la candela accesa. Quindi è che S. Cirillo Gerosolimitano alludendo a questo Rito, dichiara indegno di portare *Lampades sponsales* colui, che al Battesimo accostasi di colpa macchiato.

Theocr. an. 272. ante Christ.

Si vuole l'uso delle campane anco prima di S. Paolino di Nola, che fiorì nell'anno 420., mentre in Roma con un suono di metallo di bronzo battuto, nelle Terme ragunavansi, o da esse licenziavansi i popoli; onde Marziale ebbe a dire: *Redde pilam, sonat æs Thermarum*. I Laconi similmente morto il loro Rè percotevano le Caldaje, ed i pajoli di bronzo, materia assai strepitosa, e probabilmente non molto nella forma dissimile alle campane moderne. E come notò un'antichissimo Interprete di Teocrito, allorchè moriva alcuno, suonavansi le campane: *Æra, Campanæve pulsabantur*: per l'opinione che regnava, che un tal suono potesse allontanare *Spectra, & Dæmonum ludibria*. E perciò evvi ch'inferisce, che S. Paolino di Nola abbia corretto l'abuso de' Gentili con trasportare ad usi sagri

c pii

e pii un somigliante suono: *Ut nimirum ejus strepitu exciri possent semotius habitantes ad conciones, precationesque*. Vedete come sono passate ne' posteri fino a' nostri tempi le pubbliche esequie, con le quali celebravasi l'ultimo giorno delle persone benemerite della Repubblica, a cui intervenivano non solamente la famiglia, ma inoltre il Magistrato, i Senatori, i Cavalieri, ed il Popolo in testimonio della loro benivolenza verso il defonto, come ancora per trasportare in se stessi una parte del dolore de' figliuoli superstiti, e per far loro godere quel non sò che di sollievo, che suol derivare negli animi nobili dall'altrui compassione: *Funus*, scrisse di Gierone Tito Livio, *fit regium magis amore Civium, & caritate, quam cura suorum relebre*. Quella consuetndine, ch'era in fiore d'accompagnare di notte i morti al Sepolcro con le faci accese, passò in costume di onorargli con le faci ardenti di giorno ancora; di modo che Tacito riferisce, che in quel giorno *quo reliquiæ Augusti tumulo inferebantur* vedevansi *Plena Urbis itinera, collucentes per Campum Martis faces*: e Servio rapporta anch'esso: *Per noctem autem utebantur, unde permansit ut mortuos faces anteredant*. A' cadaveri appresso i Greci, ed i Romani chiudevansi gli occhi, e stendevansi le membra, se la forza dell'ultime convulsioni le avesse lasciate con innaturale sconcio incomposte, come di Fedra leggesi in Euripide: *Rectam rolloeate, extendentes miserum cadaver*: alla quale composiaione siccome all'esequie precedeva l'unzione con unguenti odorosi per discacciare il fetore; e per mano di donne: *Tarquinii rorpus bona fœmina lavit, & unxit*. E si vuole, che tragga un tal costume la pia origine dagli Egizj, mentre ancora Giuseppe in onor di Giacobbe suo Padre ordinò a' suoi Medici: *ut aromatibus condirent Patrem*: così seguì parimente a Giuseppe sepolto in Egitto: *ronditus aromatibus*: conforme più volte ha praticato la Cristiana pietà verso i corpi de' Santi Martiri. E'una massima cred'io da non impugnarsi, nè da molto provarsi, che la Religione abbia santificate non poche delle più ragionevoli, ed oneste in virtù della Fede. E siccome questo fatto resta appoggiato sufficientemente ancora a riguardo di molte altre, e differenti cose; perciò spero, che sarà abbastanza evidente il medesimo fatto a riguardo degli abiti puramente laicali, che fino dalle fasce di Santa Chiesa passarono in servigio de' Ministri del Sagro Altare; così leggiamo appresso Onorio, che dice: *Clericorum induviæ ab antiquis sunt acreptæ: bis nempe cantores in templo usi sunt, sicut, David, & Salomon instituerunt; bajusmodi vestibus*, osservate queste parole, *etiam Senatores usi sunt, ex quibus in Ecclesiasticum usum transierunt*: Vedesi la stessa espressione appresso Ottavio Ferrario, che dice così: *Aliàs rommuni Doctorum sententia ostendimus Sacra Ecclesiæ primordiis in veste communi, & vulgari peracta. Hinc Tunicæ lineæ, sive Camisiæ, & Tunicæ superiores, & Dalmaticæ, demum penulæ, sive Casulæ sacrificantium babitus fuit, & bodie manet, postquam à vulgari, & propbano separari cœpit*.

Tra gli altri abiti dunque, che servivano comunemente alle persone Secolari, e che passarono in ornamento delle persone Ecclesiastiche, contasi l'Abito chiamato Collobio. Per Collobio intendete una veste tagliata a forma di sacco: *Saccos lincos* secondo Rufino *Tunicas sarcineas* giusta S. Girolamo. Era grande, e lunga di maniera, che ricopriva tutto il corpo: *Colobium tegebat totum corpus ad medium crus. Colobium dictum*, attesa l'etimologia d'Isidoro, *quia longum est, & sine maniris*: sebbene come riflettono a rigore gli Scrittori, devesi dire, ch'era quasi senza maniche. Questo è quel Collobio, che portavano gli antichi Romani, una volta i servi insieme, ed i Padroni, osserva il Ferrario, che dice: *Quidquid sit de Collobiis ingenuorum propriis, quæ etiam à servis post gestata indicat querela Appiani*. Dissi una volta, poichè un'antico Interprete di Giovenale esistente nella Biblioteca Ambrosiana ancora inedito, riflette, che non fù sempre uguale questo costume, ma che notavasi della differenaa tra i Padri, ed i Servi, ed era che: *Servi non utebantur Colobiis. Hac veste*, aggiugne un moderno, *prius Antiqui Romani usi sunt*. Ed allorchè Graziano, Valentiniano, e Teodosio interdissero a' Senatori di Roma la Clamide Militare, ordinarono, che ciaschedunno assumesse: *Quieta Colobiorum vestimenta*. E degli Egizj scrisse Cassiano, che andavano *Collobiis lineis induti*. Così i primi Cristiani vestivano comunemente; e finalmente passò in uso de' Ministri del Sagro Altare, allo scrivere d'Onorio: *Hujuscemodi vestitu etiam Senatores usi sunt, ex quibus in Ecclesiasticum usum transierunt*.

Ma per essere questa veste quasi senza Maniche compariva la nudità delle braccia, la quale disapprovò S. Silvestro, e perciò dispose, che s'introducesse l'uso delle Dalmatiche ne' Sagrifizj, veste derivata dalla Dalmazia. Ascoltiamone Alcuino Maestro di Carlo Magno: *Dalmatia fit reperta. Usus autem Dalmatirarum à Beato Sylvestro Papa institutus est, nam antea Colobiis utebantur. Colobium verò est vestis sine Manicis. Cùm ergo nuditas brachiorum rulparetur à Beato Sylvestro, Dalmaticarum repertus est usus*. E come leggesi nella Vita di S. Silvestro appresso il Combefus: *Hic Dominira Mysteria rùm perageret, Colo-*

V. Pitisc. Dict. Campana.

Tit. Liv. XXIV. 4. Anno post Christ. 12.

Cornel. Tacit. Annal. III. 4. 1. an. post Christ. 100.

Servius æneid. VI. 224.

Apud Euripid. in Hippolito n. 780. Euripides anno ante Christ. 448.

Ennius in Annal. anno ante Christ. 284.

Gen. c. 50. n. 2.

Ibid. n. 46.

Honor. anct. Gemmæ l. 1. c. 232.

Analecta p. 55 c. 16.

Collobio.

Pitiscus V. Colobium.

Ibid.

Isidor. 19. 22.

Motter bic.

Pag. 158.

Macri. Lib. 14. Tit. 10. l. 1. Cod. Theod. Lib. 1. c. 5.

Honor. de antiquit. Miss. l. 1. c. 232.

Apud Ferrar. l. 3. c. 9.

V. Cimiterj Boldetti.

bium unum habebat, quod Magni illius Apostoli, ac Fratris Domini esse dicebat, illo indutus Sacram oblationem explebat. Hinc factum est ut Romani hactenus Sacerdotes Colobiis usi sint. Quest'era una Veste, che ordinariamente portavano anco i Vescovi medesimi, conforme raccogliesi da una lettera di S. Pio Papa scritta a Giusto così: *Tu verò apud Senatoriam Urbem Viennensem ejus loco à fratribus constitutus, & colobio Episcoporum vestitus, vide ut ministerium quod accepisti in Domino impleas.* Ricavasi da una lettera di Stefano III. ad Hilduino, ch'esso vide S. Dionisio: *Collobio indutum candidissimo*. Questo parlare è comune appresso gli Scrittori, cioè che *Hoc Tunicæ genere induebantur Apostoli; conservabatur enim in Basilica Apostolorum Colobium Divi Thomæ Apostoli*. Così di S. Bartolomeo lasciò scritto Abdia, che parla in questi termini: *Vestitur colobio albo .... induitur pallio albo*. D'una tal sorta era la veste di cui servivansi come dicevamo, S. Giacomo il Minore, del quale riferisce Egesippo, che *Linea tantùm veste utebatur*. Abbiamo osservato con Alardo Gazeo, che i Monaci Egizj andavano usualmente *Colobiis lineis induti*: assegnandone la ragione così: *Cur autem lineis potiùs colobiis, quàm laneis uterentur illi Monachi in illa eremi austeritate, causa multiplex, & obvia esse potuit, vel quod vestes lineæ viliores, & abjectiores, ita etiam calidis illis regionibus fuerint aptiores, & commodiores*. Quest'Autore nulladimeno usa tutta l'erudizione in prova, che andavano vestiti di nero, o altro colore di penitenza. Lo stesso Autore aggiugne anco questa ragione, per cui andassero *colobiis lineis induti*: ed è perchè un tal costume avevano preso dall'esempio de' Santi Apostoli: *Quod ab exemplo, & traditione Apostolica id acceperint*.

Lib. 3. ad Justum. — *Ruben. p. 108.* — *Apud Eusebium.* — *Cassian. l. 1. c. 5. de Colobiis Ægyptior.*

Nè sia stupore, che una tal veste fosse poco meno, che universalmente praticata all'esempio de' Santi Apostoli, ogni qual volta S. Giovanni Evangelista portavala sempre, e credo sia quella Tonaca, che si venera a Roma, secondo Giovanni Diacono, che vuole, che fosse una veste Sacerdotale *Evangelistam, qui per tot annos post Passionem Domini Pontificium gerens, Missarum solemnia frequentissimè celebrabat, sine Sacerdotalibus esse vestibus nequaquam potuisse*. Questa dunque era una veste, che comunemente portavasi ancora dalle persone Ecclesiastiche, ed era talare, che ricopriva tutto il corpo, ditela un'Alba, o Camicia, è il nostro Camice d'oggidì, di cui per verità era così invalso l'uso, che portavasi ordinariamente in tutti gli affari, di sorte, che eran i avvezzi ad accostarsi al Sagro Altare con quella medesima veste, con la quale caminavano gli Ecclesiastici per le Città, e per le campagne. Leggesi di S. Fulgenzio, che per umiltà, e povertà: *In qua Tunica dormiebat, in ipsa sacrificabat*. Questo che poteva essere un religioso costume di perfezione, appresso altri diventò un'abuso, contro il quale emanarono più decreti, e singolarmente S. Leone IV. dopo avere ordinato, che *Vestimenta nitida sint* in conseguenza prescrisse, che *ad nullos alios usus sint. Nullus in alba, qua in suos usus utitur, præsumat Missas cantare*. Ed era il medesimo delitto celebrare la Messa *absque alba, aut cum illa, qua in suos usus quotidie utitur*. Sopra queste parole *aut cum Alba*, osserva il Baluzio, e dice: *Admonitio Synodalis antiqua: Nullus in alba, qua in usus suos utitur, præsumat cantare Missam*. E Riculfo Vescovo di Soissons condannò un tale abuso: *Hoc autem omnimodis ut nemo illa Alba utatur in Sacris Mysteriis, qua in quotidiano, vel exteriori usu induitur*.

L. 3. c. 58. — *Ferrand. in Vita S. Fulg. c. 18. 29.* — *Leo IV. hom. de cura Pastor. to. 8. Concil. Labb. col. 34. V. Baron. ad ann. 855 Can. 66.* — *Cap. 7. ann. 889.*

Ma niente meglio discuopre a maraviglia l'uso famigliare, e comune della veste talare di bianco lino nelle persone sagre, quanto il Concilio di Monpellier, il quale oltre i Canoni formati contro la proprietà de' Canonici Regolari, cioè, che *Nullus Canonicus Regularis proprium habeat, nec etiam de sui Abbatis, vel Prioris licentiâ cum ipsi hujusmodi dare licentiam non possint*: e che a nessun Canonico *certa pecunia pro vestimentis detur*: ma bensì che fedelmente *per manus unius ... provideatur de vestimentis*: dispone come a suo luogo vedremo: *Ut Canonici Regulares superpelliceis semper utantur*: ed inoltre ordina espressamente a' Vescovi, che in Casa, e fuori di Casa portino la talare Camicia di Lino sopra ogni altra veste, Concilio tenuto nel decimoterzo secolo. Ma ascoltiamo i Padri Monspelliensi a parlare di propria bocca: *Quoniam propter incompositum habitum quarundam Regularium personarum, & secularium Clericorum jam adeò Laici scandalizantur ... in Synodo præsenti statuimus, quin potiùs sequentes antiqua statuta Canonica, districtè jubemus ut quilibet Archiepiscopus, vel Episcopus talaribus vestimentis, & Camisia linea super alios pannos extra domum suam, si pedes vadat, semper utatur; & idem observet in domo cùm Curiam publicè cum extraneis teneat*. Questo Concilio fu ragunato sedendo in Roma Innocenzo III., il quale altresì nel Concilio Lateranense IV. prescrisse, che *Pontifices in publico, & in Ecclesia super indumentis lineis omnes utantur ... nisi Monachi fuerint, quos oportet deferre habitum Monachalem*.

Cap. 18. — *Cap. 26.* — *Anno 1214. Concil. Monspell.* — *Cap. 16. anno 1215.*

Quest'è dunque una verità, che non dee patire eccezione, che fino al tempo del Concilio Monspelliense i Vescovi, ed i Ministri dell'Altare portassero ad imitazione di S. Giaco-

mo

mo detto il Minore una gran Tonaca, o sia Camicia di Lino, che scendeva quasi fino a' piedi, consimile all'Alba, che usano i Preti nel celebrare la Santa Messa. Ma poichè nacque dell'abuso, come abbiamo accennato, vennero i Concilj alle proibizioni, che abbiamo predette. Quì notate quelle parole del Concilio *si pedes vadat* con le seguenti, perocchè voglio restar persuaso, che un Vescovo andando a Cavallo, o per le campagne in soccorso del popolo, e spezialmente i Parochi, non sarà stato obbligato a tutto il rigore del Canone, atteso l'imbarazzo d'una tale Camicia, la quale appunto cangiossi in Cotta circa l'undecimo secolo appresso di molti, come ne veggiamo degli esempli; anzi la medesima Cotta, o sia superpelliceo soffrì della moderazione, perochè aveva dell'Alba per la sua lunghezza ne' suoi principj, per cui anch'ella recava dell'incomodo appresso quelli, che andavano alla Campagna, ovvero nell'eseguire le commissioni della Comunità.

Ma, che vuol dire *Superpelliceum*? L'opinione comune si è, che derivi, perchè questo superpelliceo, o Cotta mettevasi sopra le vesti di pelle, che communemente portavano i Cherici: *Clericos communes vestes pelliceas habuisse*: *Quia superpelliceas tunicas eam induebant Clerici*; scrisse il Vescovo Mimasense. Anzi i Vescovi medesimi in argomento della loro povertà, o sia all'esempio de' loro maggiori avevano in uso il vestirsi di pelli eziandio ordinarie, e rozze. Quindi è, che S. Ambrogio dolcemente riconviene alcuni Vescovi, che amavano la morbidezza dell'abito nella scelta delle pelli di Castoro in questi termini: *Castorinas quærimus, & sericas vestes, & ille se inter Episcopos credit altiorem, qui vestem induerit clariorem*. Ed Haimo lasciò questo documento per l'elezione de' Vescovi, che deesi scegliere colui, che veggiamo *ornatum moribus, & virtutibus, non auro redimitis vestibus, aut castorinis*.

Superpelliceo, o Cotta.
Hallier. de Ordinat. pag. 1074. n. 2.
Durand. in Rationali.
De Dignit. Sacerdot. c. 4.
In 1. ad Timoth. c. 3.

Questo superpelliceo, o Cotta è una Tonaca di bianco lino talare, e fu introdotta circa il duodecimo secolo; e ritroviamo, che Stefano Abate de' Canonici Regolari di S. Genovefa di Parigi, dipoi Vescovo Tornacense (che nacque l'anno 1135., e morì dopo l'anno 1203. secondo la Cronaca d'Alberico) fece un dono d'un superpelliceo al Cardinale Albino, il quale secondo le dotte osservazioni del Molinet Canonico Regolare, era dianzi un Canonico Regolare del Monistero di S. Maria di Crescenzago di Milano, Diacono Cardinale di S. Maria Nuova, poi Prete Cardinale creato da Lucio III., e finalmente Vescovo d'Albano da Clemente III. Stefano dunque scrisse una lettera al Cardinale Albino con queste parole espressa: *Pauca vobiscum, Pater, verba contuli, sed multum retuli fructum, humilitatem didici, combibi mansuetudinem; gravitatis si non meminero, levitatem incurri: verum mihi prætendebant Augustini discipulum, & exclusa cupiditas, & frugalitas inclusa. Regularem habitum per gratiam Dei sic præfertis exteriùs, ut interiùs, conservetis. Hujus habitus indicium principale vobis mitto, superpelliceum novum, candidum, & talare, quod repræsentet vobis vitæ novitatem, munditiæ candorem, perseverantiæ finem. Suscipite, Pater, munusculum filii, minùs æstimantes panni pretium, quàm vel mittentis animum, vel muneris Sacramentum. Et quoniam in Festo Beatæ Virginis Genovefæ mysticam superpellicii confectionem Fratribus nostris moraliter exposui, cum materiali superpelliceo mitto vobis etiam morale, ut ex sermone sit acceptum munus, & sermo ex munere sit acceptus*. Così scrisse ad Albino Cardinale Stefano Tornacense.

Epist. 123. nunc 106.

Veggiamo altresì le note del sopralodato Claudio Molinet, il quale commentando la lettera del Vescovo Tornacense scrive così: *Superpelliceum dicitur vestis illa linea quam superinduunt Canonici. Hanc autem sortita est nomenclationem, quod antiqui Canonici eam ferrent super togam ex agnarum pellibus confectam, qua hyeme frigus arcerent, dum divinis in Ecclesia vacabant. Superpelliceum autem illud usque ad talos descendebat, & simile erat Albæ, qua utuntur Sacerdotes, cùm sacrum Missæ sacrificium celebrant; unde fuit prohibitum in Synodo Suessionensi sub Riculpho congregato anno 889. Ne Albâ illâ utantur Sacerdotes in sacris Mysteriis, qua in quotidiana, & exteriori usu: & in Concilio Constantiensi, ut Clerici utantur superpelliceo ultra medias tibias longo*. Sin quì Claudio Molinet. Osserva inoltre, che nel sermone fatto sopra S. Genovefa, che aveva questo tema; *Quæsivit lanam, & linum, & operata est digito manuum suarum*: che inducit *S. Genovefam Virginem quærentem linum munditiæ à Beata Virgine Maria, quo superpelliceum novis suis Canonicis Regularibus contexeret, & lanam pœnitentiæ à Beata Magdalena, qua cappas eisdem conficeret*.

Ibid.
Vid. etiam Concil. Basil. sess. 21. apud Hallier. p. 1074. n. 2. fin.

Questo era dunque un'abito talare poco meno, che l'Alba Sacerdotale; aveva nientedimeno le maniche più lunghe, e più larghe secondo la forma, che prescrisse Benedetto XII. cioè, che i Canonici Regolari *Portent superpellicia magna, & ampla, juxta cujuslibet Ecclesiæ consuetudinem rationabilem, quæ in longitudine manicarum ultra manum quatuor digitis transversalibus vel circa, & ultra mediam tibiam, vel circa in sui longitudine preten-*

Constit. 6. § 40.

tendantur. E la stessa disposizione abbiamo nel Concilio di Basilea; ove prescrivesi la medesima lunghezza *ultra medias tibias*. Una somigliante ordinazione leggesi dopo alcuni secoli, almeno circa l'uso della Cotta, in un Concilio di Milano così: *Superpellicea latis sint manicis, non angustiis instar Roccheti*. E poichè nel Concilio Costantinopolitano IV. de' Generali l'VIII. venne ordinato, che *Illa quæ indicia, & signa sunt ordinis, qui unicuique inesse videtur, retineri decernimus*: ne inferisce l'Hallier: *ideò nec superpelliceum Regulares Canonici unquam deserebant*: anzi al loro esempio taluno portavalo fuori di Chiesa: *Qui*, cioè i Canonici Regolari, *cùm auctoritate, & sanctitate cæteris eminerent, & Cathedralium Ecclesiarum Canonici, & dignitates esse solerent; eorum proinde secuti exemplum cæteri superpelliceis quoque extra Ecclesiam uti cœperant*. Sul fondamento ancora, che le inibizioni del Papa Stefano di portar gli abiti Ecclesiastici fuori della Chiesa, si ristrignesse agli abiti Sagri: *quibus aliis in usibus, cùm Deo ejusque servitio consecrata, & dedicata sint, nemo debet frui, quàm Ecclesiasticis, & Deo dignis officiis*. Quindi Valafrido inferisce, che prima di Stefano Papa si celebrassero le Messe in un'abito comune così: *Vestes Sacerdotales per incrementa ad eum, qui nunc habetur, aucta sunt ornatum. Nam primis temporibus communi indumento vestiti Missas agebant, sicut, & hactenus quidam Orientalium facere perhibentur*.

Can. 50. an. 1565. Hard. to. 10. col. 686.

Can. 27.

Pag. 1076. loco cit.

Decr. Steph. Papæ an. 253. can. 3.

Apud Thomass. p. 1. l. 2. c. 45. n. 14.

Ma che che sia di ciò, i Canonici Regolari non lasciarono giammai il loro abito Regolare, e spezialmente attesa la risoluzione del Concilio Monspelliense, nel quale troviamo scritto così: *Districtè præcipimus, ut Canonici Regulares superpelliceis semper utantur, nisi propter infirmitatem, vel aliam necessitatem de permissione sua regulæ quandoque eis intermittatur*. Questo Canone è sempre mai stato in osservanza appresso i Canonici Regolari, riconoscendosi obbligati all'esatto compimento eziandio dalle loro regole per essere questo il loro abito veramente Chericale, e Regolare *Regularem habitum*, giusta la frase del Vescovo Tornacense. Ma a dirla come sta, questa veste così lunga era assai incomoda in particolare per que' Canonici destinati alla sopraintendenza degli affari pubblici, e che dovevano in conseguenza andare alla Campagna. Quindi è, che a poco a poco dalla figura talare cominciossi a scorciare il superpelliceo fino a mezza gamba: *Ultra mediam tibiam, vel circa*: e dalla mezza gamba si venne al ginocchio, indi alla metà della coscia. La verità si è, che stando nel nostro argomento, a que', che andavano alla Campagna fu permesso usare certe Tonache di Lino più corte, e più strette, perciò più atte agl'impieghi pubblici, e domestici. Ma poichè il vestire così corto era assai comodo per ciascheduno, sebbene non destinato al travaglio, la comodità medesima insensibilmente introdusse il costume nell'Ordine Canonico di servirsi non del superpelliceo, come avanti, ma di queste Tonache di Lino, o sia Rocchetto per l'abito ordinario, riserbandosi l'uso del superpelliceo, o sia Cotta sopra il Rochetto per assistere più decentemente agli Altari, secondo le costumanze in alcuni luoghi introdotte. Non ne siegue perciò, che ancora senza Cotta col solo Rocchetto non sieno in abito propriamente Chericale, com'è stato risoluto l'anno 1603. dalla S. Congregazione de' Vescovi, e Regolari, la quale considerando le parole della Bolla Piana: *Uti Clericos demissa superiori veste, pallio seu Cappa in linea veste, Clericalique habitu incedentes*, dichiarò così, cioè, che *demissa tantummodo superiori veste nigra, in linea veste videlicet in Rocchetta, absque alio superpelliceo, & tunc intelligantur esse in habitu Clericoli*.

Cap. 26.

Pio IV. Bordon. to. 4. p. 619.

Noi abbiamo dunque detto, che l'uso del superpelliceo ampio, e talare riusciva in verità molto incomodo per gli Uffiziali, che andavano alla Campagna, e per quelli, ch'erano impiegati per qualche lavoro domestico. Questa è la cagione, per cui loro si permise usar certe Tonache di lino più corte, e più strette al superpelliceo, ed in conseguenza meno imbarazzanti. Leggonsi in fatti nelle antiche Costituzioni della Badia di Santa Genovefa di Parigi al capitolo *de Vestiario*, queste parole: *Si operarius sit, tunicam lineam habere poterit*. Ed in quelle della Congregaaione de' Canonici Regolari di S. Rufo: *Ordinaverunt quod Religiosi dicti Ordinis in itinere constituti, aut alias ex legitima causa, aut in campis causa honestatis, aut licitæ recreationis, si non possint ferre magnum superpelliceum commodè, quod tunc deferant honestè, Latinè Rochetum amplum*. Vedesi ancora in certi statuti fatti da Arnaldo de Verdale, Commissario Apostolico per la Riforma de' Canonici Regolari della Chiesa Catedrale d'Usez nell'anno 1336., ch'egli permette loro d'usare del Rocchetto, che chiama superpelliceo corto, andando a cavallo: *Equitando verò subtus cappam, vel alia opera licita faciendo, poterunt uti superpelliceo curto, cujus manicæ saltem ultra cubitum protendantur*. Ecco in qual guisa s'è introdotto tra i Canonici Regolari l'uso del Rocchetto, ed è divenuto l'abito domestico, ed ordinario fra loro; benchè altre volte non lo portassero se non, che quando andavano alla campagna, o assai di rado per casa,

Rocchetto.

ri-

riferbando il fuperpelliceo per la Chiefa, gli Uffizj divini, ed amminiftrazione de' Sagramenti per maggior decenza; quantunque poteffero farlo in Rocchetto, poiche egli è una foggia di fuperpelliceo, e un'abito Chericale come fi viene da dire.

Sembrami dunque che poffa dirfi, che l'ufo de' Rocchetti è ftato introdotto tra i Cannonici Regolari ne' Secoli antichi in una guifa fimile a quella, in cui a' giorni noftri è ftato introdotto l'ufo delle Sottane corte tra gli Ecclefiaftici Secolari. Imperocchè trovando quefti le loro Sottane troppo incomode per andare a cavallo, o a piedi in campagna, o per trafficare in cafa, in vece di tirarfele fu, come erano foliti, la qual cofa reca troppo impiccio, o di levarfele affatto, il che troppo era indecente, le hanno accorciate per renderle più comode.

Poichè ho intraprefo a parlare dell'origine del Rocchetto, mi fento impegnato altresì, dice l'Erudito Padre Chappo nel Canonico Regolare Parigino, a trattare di quello, che portano i Vefcovi, e gli altri Prelati della Chiefa; ma debbo confeffare, che qualunque diligenza io abbia fatta, non ho fin quì potuto niente fcoprire ne' libri; ne ho confultato gli fteffi noftri Autori Italiani, che fembrano più d'ogni altra nazione avere ftudiate le materie Ecclefiaftiche, fenz'averne potuto ricavare alcun lume fu quefto fuggetto. Ho finalmente incontrato uno Spagnuolo nominato Alzedo, che ha fatto un libro fopra gli abiti de' Vefcovi; ma tutto ciò, che intorno a quefto m'infegna, fi è, che generalmente gli abiti de' Prelati fono gli fteffi, che de' Canonici Regolari, a cagione, che fonofi quegli conformati a quefti, allora quando menavano con effi loro la vita comune nelle Catedrali: *Habitus Epifcoporum ab habitu Canonicorum Regularium traxit originem; nam antiquitus Epifcopi erant Canonicorum Regularium Præfides, five præfecti, & cum illis convivebant*. Benchè queft'Autore non appoggi il fuo fentimento con alcuna autorità, io vi offervo nientedimeno affai d'apparenza, per quanto a me pare, per non effer difapprovato. Ecco dunque a mio credere in qual maniera s'è potuta fare quefta cofa. *Pag. 59. n. 69.*

Effendovi luogo di credere, che anticamente i Vefcovi portaffero fempre il loro abito Ecclefiaftico, quando comparivano in pubblico, e caminavano per la Città, e nel diftretto della loro Dioceſi, come fa il Papa anco a dì noftri, poiche leggiamo in un'Epiftola di Rotaldo Vefcovo di Soiffons al Papa Niccolò I., circa l'anno 866., che quefto Prelato fu condotto da Seulis al Concilio di Soiffons, a cui era ftato citato, veftito de' fuoi abiti Sacerdotali: *Ad locum, quo me ducebant, tranfivi, Sacerdotalibus veftitus indumentis.* Quefti non erano verifimilmente que', che fervivano a dire la Meffa. L'Autore della Cronaca della Congregazione de' Canonici Regolari Vindefimenfi, che viveva più di ducento anni fa, attefta che quefta cofa era in ufo al fuo tempo, e ch'egli aveva veduto molti Vefcovi veftiti col loro Rocchetto, non folamente in Chiefa, e nelle loro cafe particolari, ma ancora in campagna, ne' caftelli, e fino alla menfa. *Plures etiam vidimus locorum Ordinarios, Archiepifcopum, Primatem, & cæteros Diœcefanos, in Ecclefiis, Monafteriis, Caftris, & domiciliis fuæ Diœcefis, Rokhetum Romanum five fubtile, quod idem eft, fupra cætera veftimenta fua, cuncto populo fpectante, patenter deferre, & in eo celebrare, divinis intereffe, & ad menfam manducare.* *Lib. 1. cap. 23.*

Suppofto dunque, che anticamente i Vefcovi abbiano avuta quefta lodevole coftumanza di portare da per tutto il loro abito Ecclefiaftico, ch'era il fuperpelliceo, per effer fempre difpofti a miniftrare i Sagramenti a' popoli, come i principali Magiftrati vanno fempre veftiti de' loro robboni per effere pronti a render loro la giuftizia. Avendo veduto, che i Canonici Regolari, co' quali effi vivevano nelle Chiefe Catedrali, e de' quali erano Superiori, avevano permeffo a' loro Uffiziali, ed a que', ch'erano impiegati per cafa, di fervirfi d'una Tonaca di lino più corta, e meno larga del fuperpelliceo, quando andavano in campagna; que' Prelati, dico, ch'erano obbligati d'andare in campagna a cavallo per vifitare le loro Diocefi, fervironfi con degli Uffiziali de' Canonici, di quefte Tonache di lino, che non impicciavano quanto i fuperpellicei ordinarj, le quali furono chiamate *Rochetum* in Latino, o Rocchetto in Italiano, come chi diceffe Tonachino, effendo il diminutivo *di Roccus*, che fignifica una Tonaca.

Vogliono ancora alcuni Autori, che il Papa abbia ritenuto da' fuoi Predeceffori il coftume di portar fempre il Rocchetto fopra la fua fottana bianca, come portavanlo i Sommi Pontefici, quando dimoravano nella Chiefa Patriarcale Lateranenfe, co' Canonici Regolari, che l'hanno fervita sì lungo tempo. *Trullo. Agoftino Ticin.*

Il paffaggio più antico, che ho trovato, dove fi faccia menzione del Rocchetto, come d'un'abito Vefcovile, è dell'anno 1290. nella confagrazione del Vefcovo d'Angers, chiamato Guglielmo le Maire, fucceduta in quell'anno, da lui medefimo defcritta, ove dicefi, che dopo la cirimonia, egli mutoffi di Rocchetto per andare a pranfo in pubblico; e

che

Spicil.to.10. pag. 298. & 299.

che tenne fempre la mitra in tefta durante il pranfo. Ecco i fuoi termini: *Alind Roebetam novum accepimus, babeutes in capite mitram. In tota autem Miffa von movimus mitram, neque cucufam in quibus fuimus confecrati, uec etiam tota ipfa die, quoufque intravimus lectum noftrum*,

Malburnio Abate de' Canonici Regolari di Livry, che ha ricercato molto curiofamente le antichità di queft'Ordine, trattando degli abiti, che quivi fi portano, e particolarmente della forma differente di quello di lino, che ufa in diverfi paefi, ne fa l'ennmerazione in quefta guifa: 1. *Quidam fabtile integrum cum manicir integris babent*. 2. *Quidam deferunt banc lineam veftem in formam longi, & lati fcapularis, fine manieis, & in lateribus apertum*. 3. *Quidam circa tibiam ad latitudinem palmæ, Cartufienfium more confutum*. 4. *Alii fcapulare latum cum rugis, & plicis. Aliis eft forma parvi fcapularis, & brevis cum rugis, & plicis è collo pendentis, quod fcorlieum dicunt. Quibufdam ex latere linea bafta. Aliis circa collum pecia linea*. Ecco quafi tutte le maniere differenti di queft'abito, di ciafcuna delle quali io tratterò in particolare.

E' di meftiere offervare prima d'ogni altro, che la parola *Roceus*, o *Roccum* cavata dalla parola Greca *ῥάκος*, fu ricevuta fra i Canonici Regolari, ugualmente che la Tonaca, che fignifica, circa il 12. fecolo, in cui lo pigliarono in vece del fuperpelliceo, come s'è detto. Furono nientedimeno diftinti in due fpezie, in differenti paefi. Merecchè gl' Italiani, ed i Franzefi, che convertironlo in una Tonaca di lino, ch'era più corta, e più ftretta chiamaronlo *Roquetum*, per diminutivo di *Roccus*, o *Roccum*. Ed i Tedefchi, che ne tolfero intieramente le maniche, nominaronlo *Sarrocium*, quafi chi dieeffe *Sacrum Roccum*, a caufa che ferviva agli Ecclefiaftici per li fagri minifterj.

Per quello, che riguarda il Rocchetto, egli ha portato più nomi, cioè *tunica linea, fubtile, fupparum, camifia Romana, toga linea, Roccus, & Rochetum*. Il più antico paffaggio, in cui quefta parola rincontrifi, è quello del Vefcovo d'Angers dell'anno 1290., che già ho citato. Trovafi ancora nelle Coftituzioni del Papa Benedetto XII. nell'anno 1339. (§. 40.) quefto Rocchetto è al prefente l'abito più comune de' Canonici Regolari, che gli diftingue dagli altri Cheriei. Vedefi che in un Concilio tenuto a Sens nel 1523., fu raccomandato a' Canonici Regolari di portar fempre il Roechetto: *ftatuimus quod Canonici Regulares de cætero fuper vefte interiori, togam lineam, tam intra quàm extra Monafterium, ferre omnino teneantur*.

Il Sarrocio è in quefta guifa defcritto dall'Autore del Libro intitolato, *Antiquarium Monafticum*, Canonico Regolare di profeffione, e Tedefco di nazione: *Sarrocia ad latus aperta funt, & nonnifi quatuor digitis infimè claufa, fine manicis*. Quefto è l'abito domeftico, di cui fervonfi ordinariamente i Canonici Regolari in Germania, e che i Canonici fecolari portano ancora l'inverno fotto le loro cappe in molte Chiefe di Francia. I Canonici Regolari della Badia di S. Martino d'Epernay nella Sciampagna ne avevano uno fimile fopra la loro fottana bianca, ma così ftretto d'avanti, e da dietro, che non aveva più di quattro dita di larghezza.

Cotta linea è propriamente nna forta di Roechetto, pure fenza maniche, e che non ha alcuna apertura per metter fuori le braccia, di modo, che quando accade il fervirfene bifogna rivoltarlo in fu alla foggia delle antiche pianete. I Canonici Regolari della Congregazione di S. Croce di Conimbria ufanla tuttavia; e que' della Catedrale d'Ufez, e di S. Leon di Toüars portavanla altresì a' tempi andati. Credefi, che quefta parola *Cotta* venga per fincope di *crocota*, ch'era una fpezie di tonaca molto delicata, di cui fervivanfi le Dame Romane, come Tullio ci attefta, quando vuol far comparire Clodio per un'effeminato: *Clodius à crocota, à mitra, à muliebribus foleis &c.* Alcuni hanno creduto, che quefta è quella forta di Rocchetto, o fuperpelliceo, che dal Papa Benedetto XII. vien chiamata *Rodondelli, & clochia*, a caufa, ch'era tutto tondo, e quafi fimile ad una campana.

Gli fcapularj di Lino non fono più in ufo, che io fappia, fra i Canonici Regolari Cherici, fe non in pochi Monifterj di Guienna, che fono ftati riformati dallo zelo d'Alano di Solminiac Abate Regolare di Cancellata, ch'è morto Vefcovo di Cahors.

La banda di Lino, che alcuni chiamano *bafta linea*, ch'è più frequente nell'Ordine Canonico, non v'è ftata portata, che da circa ducento anni in quà; e non è ftata permeffa al principio, che a que', che andavano fuori, o a' Curati foranei, i quali trovando, che il Rocchetto tuttavia troppo impicciava per la campagna, o era di foverchia fpefa, dimandarono licenza di lafciarlo, e di portare in fua vece quefta banda di lino per fegno della loro profeffione. Noi troviamo, che una fomigliante licenza fù conceduta con un refcritto di Roma l'anno 1487. al Priore de' Canonici Regolari dell'Ofpidale di S. Bernardo di Troja in quefti termini: *Concedimus ut eùm extra prædictas Parochias, vel quorumcumque aliorum Prioratuum*

tuum domos, aut quodcumque Monasterium dicti Ordinis, aut alias recreationis gratia ad civitates, vel alia loca etiam cum una, vel duobus aliis fratribus Canonicis te transtuleris; dimissa dicto Rocheto quandam bandam lineam, seu quoddam parvum colaretum etiam lineam, continentia communiter nuncupatum, prout nonnulli alii Fratres Canonici professi quorumdam aliorum Monasteriorum, in Regno Franciæ constitutorum, consueverunt, gestare possis, & valeas, ipsique Canonici te associantes possint, & valeant. Vedesi dunque da questo passo com'ella aveva molti nomi, cioè una banda di lino, una collarina, ed una continenza. E' stato solito portarla in diverse maniere; alcuni l'hanno fatta pendere a diritto fino alla cintola, o anco un poco più sotto, avendo circa tre dita di larghezza; come que' di Closterneubourg in Austria, e di Roncisvalle in Navarra, d'onde era professo, ed ha pigliato il nome suo quel famoso Casuista Martino Navarro. Quelli della Congregazione del nostro Salvadore in Lorena la portano alquanto per traverso sopra una sottana nera, come altresì molti altri Monisterj particolari; vedesi nelle lettere d'Erasmo, che questo era il suo abito. Ma quei della Congregazione di S. Ruso la portano nella stessa maniera sopra una sottana bianca; benche secondo le loro Costituzioni debbano portare almeno il Rocchetto, che fu loro conceduto per privilegio in luogo del superpelliceo, come apparisce dalle determinazioni di quelli, che hanno fatto, o riformato le loro Costituzioni; nelle quali pare ancora, che sia vietata quella sorta di veste, che chiamano piccolo Rocchetto, con queste parole: *Prohibentes authoritate qua supra, ne quovis modo hobeant deferre parvos Rochetos*.

Alcuni Canonici Regolari del secolo 16. avendo lasciato il Rocchetto, sonosi contentati di portare solamente per segnale della loro professione una sopramanica di tela, che chiamavano braccialetto, ch'era come una foggia di manichetto, che quasi andava fino al gomito. Ma l'uso presentemente n'è del tutto dismesso, particolarmente in Francia.

Finalmente io ne trovo ancora d'una spezie, che trovasi fra certi Canonici Regolari di Linguadoca, come in quelli della Prevostura di Belmonte nella Diocesi di Vabres, che hanno un girello di lino largo due dita intorno al collo, che cala sullo stomaco fatto a punta. Evvi apparenza, che di questi tali parli Malburnio, quando dice: *Est aliis circa collum pecia linea*.

Ecco quanto ho potuto raccogliere intorno all'origine, e differenza delle vesti di lino, che portano i Canonici Regolari; particolarmente del Rocchetto, che loro è comune co' Vescovi, ed altri Prelati della Chiesa, che diconsi averlo pigliato con essi loro, se le ragioni, le convenienze, ed autorità, che ne ho allegate non sembrano assai convincenti, e se ne sieno trovate di più forti per provare il contrario; io cederò loro volentieri, e soscriverò molto liberamente al giudizio de' più eruditi.

Rimane ora di dir qualche cosa intorno all'etimologia della parola Latina *Rochetum*, che significa Rocchetto in lingua nostra. Crederà taluno dal bel principio, che troppo da lungi io tiri la sua origine, se la faccio venire da quella parte delle Gallie, che gli antichi Romani chiamavano *Gollia Braccata*, a cagione d'una sorta d'abito detto *Bracca*, che quivi portavasi, il quale in que' tempi altro non era, che una spezie di Tonaca, di cui vestivansi gli uomini in que' paesi; come impariamo d'Aldo Manuzio, che dice: *Bracca quasi tunica fuit omnis Galliæ transalpinæ, cui sagum imponebatur*. Ricavasi molto da questo passo, che quella Tonaca esser doveva stretta, mercecchè soprammettevasi il sago; il che confermasi ancora con ciò, che dice Svetonio nella vita di Caligola: *Golli Braccas deposuerunt, latum clavum sumpserunt*. Poichè la veste, che i Romani chiamavano *latus clavus* era più larga, che la Tonaca, al riferire di Roberto Stefano, che dice: *Latus clavus tunica erat purpura prætextata, latior tunica vulgari, longiorque, ac discincta*. Vedesi ancora assai chiaramente dal passo della storia de' tre fanciulli, che gettati furono nella fornace *cum braccis, & tiaris suis*, che questa parola ha sempre significato una Tonaca presso tutte le Nazioni.

Lib. 2. de quæsit. per epist.

Rober. Steph. in Diction.

Da questo nome *Bracca* è provenuto quello di Raca, o Raga, come i Greci dicono ῥάκος Æolicè βράκος; e queste parole sono citate nel Codice Teodosiano per significare delle Tonache; quivi dicesi *Intra Urbem Romam nemo Ragis, seu Tzangis utatur*. Ed altrove *usum Tzangorum, atque Bracharum intra urbem venerabilem nemini liceat portare*. Dalla parola *Raca* è ancora venuta *Racana*, che ha la stessa significazione, e prendesi ancora per una Tonaca, come leggesi nell'Epistole di S. Gregorio: *Xenium vestrum duas Racanas, quas de labore vestro esse mandastis, libenter accepi*.

L. 14. tit. 10.
L. 2. tit. 10.
L. 9. epist. ult.

Alcuni Autori fanno altresì derivare dalla parola *Raca* quella di *Roccus*, o *Roccum*, che ha significato una Tonaca presso gli antichi Galli, e quelli del mezzo tempo. Fassene menzione nella Cronaca di S. Gallo, allorchè parlando dell'abito di Carlo Magno, ella dice: *Carolus habet pellicium Berbicinum non multum amplioris pretii, quàm erat Roccus*

L. 2.

illa Sancti Martini. Ed Elgaldo nella vita del Rè Roberto dice *Exuens se purpureo vestimento, quod lingua nostra dicitur Roccus*.

Tuttavia maggior apparenza v'è, che questa parola *Roccus*, che par barbara, e, che sia stata poco in uso presso i Romani, abbia avuta origine, o da Rock, che parimente significa Tonaca in Tedesco; o dal Greco ῥοῦχον, che ha lo stesso significato. Mercecchè leggesi in Codino Curopalate, che gl'Imperadori Greci servivansi altresì di quest'abito τὸ ῥοῦχον ἤγουν τὸ ἱμάτιον *Ruchum, vel Roccum hoc est tunica ejus*. Questo termine ha finalmente trovato luogo nella Chiesa, e v'è stato ricevuto per significare quella Tonaca di Lino, che portano i Canonici Regolari. In questo senso usurpollo il Concilio di Basilea, quando vieta loro di comparire in pubblico senza mantello, e senza quest'abito: *Canonici Regulares pro veste superiori portent croceum, mantellum, vel redividellum*. Ove fa d'uopo correggere il testo degli esempiari in questo luogo, che in vece di *Roccum* mette *croceum*, ch'è una parola barbara. Nè può meno esservi *croceum*, come vuole il Bivio, e ch'egli dice essere l'adjettivo di *mantellum*; perchè non ha osservato, che v'è una virgola frapposta, che dinota esser quelli due sostantivi; e perciò non può esservi *croceam*, nè *croceum*, ma *Roccum*. Or da questa parola *Roccus*, o *Roccum*, s'è fatto *Rochetum*, ch'è un diminutivo, e significa la diminuzione, ch'è stata fatta alla Tonaca di lino, che portavano gli antichi Canonici, ch'è il superpelliceo, il quale andava fino a' talloni, per porre in uso il Rocchetto.

Cap. 3. de Offic. n. 3. & 23.

Pag. 191. Ester. Bivii 10. 8.

Altri Autori hanno ancora attribuito altre etimologie a questa parola *Rochetum*, ed hanno detto, che veniva da una parola Greca composta da ῥέω, e χιτών, che significa *tunica fluens, seu mollis*, come potrebbe essere una tonaca di lino. Benchè quest'etimologie pajano assai differenti, tutte nondimeno convengono in un punto, che significano una tonaca. Così può asseverantemente conchiudersi, che il *Rochetum*, o sia poi il derivato, o pure il diminutivo, significa propriamente una piccola Tonaca.

Gradite, amico Lettore, in compagnia dell'Opera il buon'animo almeno dell'Autore, che per oggetto nella raccolta, che ha fatto da' diversi Scrittori non molto ovvj delle presenti erudizioni per vostra facilità, e per istruzione degli altri, altro non s'è prefisso, che l'utilità di chi legge, da cui non chiedesi per mercede fuori che il dono del compatimento.

Ovid. de Ponto l. 3. eleg. 9.

Da veniam scriptis, quorum non gloria nobis
Causa, sed utilitas, officiumque fuit.

La verità, che dee piacere a tutti sola è quella, che dee rendervi cara la mia fatiga, che sull'autorità de' numerosissimi Scrittori accreditati in santità, e dottrina sparsi per tutto il Mondo, comparisce avanti a' vostri occhi, se pur m'ammettete quelle cose essere vere: *Quæ videntur omnibus, vel plerisque vel sapientibus ... vel maximè notis, & claris*: che *Indicium est veræ historiæ, si de rebus iisdem omnes eadem, & dicant, & scribant*: e finalmente, che *Omnium consensus, naturæ vox est*. Vorrei sperare, che quella censura, che giustamente flagella taluna delle penne de' Scrittori, sia per non cadere sopra di me, poichè appiè del Pontifizio Trono: *Totum hoc sicut, & cætera, quæ hujusmodi sunt universa reservo, ipsius, si quid aliter sapio, paratus judicio emendare*. Amerei bensì, e di genio, incontrare un dotto Critico, che volesse dolersi di me per non aver lumeggiato abbastanza un'argomento così oscuro, e così raro, e vorrei senza offesa dirgli *si quid novisti rectius istis, Candidus imperti; si non his utere mecum*. Ma se per sorte incontrasse quest' Opera un Lettore parziale, a cui aggradevole riuscisse la materia così costantemente prodotta in questo volume, a cagione, che pare, sollevi il Chericato fino all'età dell'oro della primitiva Chiesa, ed allo stato sublime de' primi tempi Apostolici, averta bene ch'esso caminerebbe lontano assai dal mio disegno, e che la verità ch'io cerco è un rimprovero della vanità, che s'incorre: *Decus Religiosum non est positum in præcedentia hujusmodi vana, sed in virtute, & gradu, qui maximè illustratur humilitate, patientia, honorumque contemptu*. E finalmente ricordisi, che la verità per esser nemica delle Genealogie litigiose, e disutili, non ama, che di vincere l'ambizione, e l'ardire, affinchè sia la vittoria, e'l trionfo della Carità, e della Pace di Gesù Cristo: *Quantum possumus colloquamur sine contentione pacati, non inani, ac puerili animositate studentes alterutrum vincere, ut pax Christi potiùs vincat in cordibus nostris*.

Topic. l. 1. cap. 1
Joseph l. 1. contra Apionem.
Cicero l. 1. Tuscul.
S. Bernar. ep. 174.
Apud Joakimum Kubnium Præfat.
Matthæus Bossus ep. 111.
Augustin. epist. 174 ad Pascentium Arianum.

IL FINE.